

# DIRITTI E TUTELA DEI MINORI

PROFILI INTERDISCIPLINARI

a cura di

Antonio Foderaro e Paolo Palumbo

EDITORIALE SCIENTIFICA

*La tutela dei minori assume un'importanza centrale, perché si possa realizzare la civiltà dell'amore. Per custodire i piccoli c'è bisogno di un'alleanza tra generazioni che sappiano guardare al futuro senza aver paura di impegnarsi in prima persona per dare vita al rinnovamento delle compagini sociali. Anche i problemi che sono legati ai minori possono essere affrontati con una collaborazione effettiva tra le diverse istituzioni, da quelle civili a quelle ecclesiastiche. La riflessione sui minori è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale Sez. S. Tommaso d'Aquino e l'Università Giustino Fortunato. Non sono solo istituzioni, ma persone che hanno lavorato con passione alla realizzazione di un programma di ricerca comune che potesse toccare varie discipline scientifiche. Allora la pedagogia, la psicologia, il diritto civile e canonico, la teologia, l'economia, la sociologia con un metodo interdisciplinare hanno approcciato il tema dei minori, producendo contributi di notevole spessore scientifico e culturale, utili a tutti coloro che volessero impegnarsi in un patto educativo.*

*(Dalla prefazione di Francesco Asti)*





DIRITTI E TUTELA DEI MINORI  
PROFILI INTERDISCIPLINARI

a cura di  
Antonio Foderaro e Paolo Palumbo

EDITORIALE SCIENTIFICA  
NAPOLI

*Il volume raccoglie i risultati del progetto di ricerca: Diritti e tutela dei minori: profili giuridici, economici, psicologici e socio-pastorali promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e dall'Università Giustino Fortunato ed è pubblicato con il contributo della Servizio nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.*

*Tutti i diritti sono riservati*

© 2022 Editoriale Scientifica srl

Via San Biagio dei Librai 39

Palazzo Marigliano

80138 Napoli

[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com)

[info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-5976-458-4

## INDICE

|   |     |
|---|-----|
| <i>Prefazione</i>   | 7   |
| FRANCESCO ASTI  |     |
| <i>Introduzione</i>   | 11  |
| GIUSEPPE ACOCELLA   |     |
| Tutela dei minori e contrasto agli abusi nell'ordinamento canonico  | 15  |
| FILIPPO IANNONE   |     |
| La via europea alla tutela dei diritti del minore nell'era digitale, tra nuove sfide e vecchie criticità  | 23  |
| CATERINA CHINNICI   |     |
| La strategia per la tutela dei minori: il contributo del Garante per la protezione dei dati personali   | 35  |
| PASQUALE STANZIONE  |     |
| Educazione e <i>best interest of the child</i> nelle relazioni familiari interculturali   | 43  |
| ANTONIO FODERARO e PAOLO PALUMBO  |     |
| <i>Disparitas cultus</i> , educazione religiosa dei minori e concessione della dispensa per la celebrazione del matrimonio canonico             | 109 |
| RAFFAELE SANTORO  |     |
| La tutela dei minori come questione educativa   | 131 |
| ANNA SCOTTI   |     |
| Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare. L'irrequietezza esistenziale degli adulti e la tutela dei diritti dei figli minori di età | 147 |
| FILIPPO ROMEO   |     |
| Brevi note sulla tutela del minore  | 163 |
| SILVIA DE MARCO   |     |

|   |     |
|---|-----|
| La legge 71/2017 e i diritti dei minori in ambiente digitale<br>ELENA FERRARA   | 175 |
| La <i>privacy</i> dei minori <i>online</i> : dagli strumenti <i>self-regulation</i> dell'Unione<br>Europea alle tutele previste dal GDPR<br>FABRIZIO CORONA   | 191 |
| Il ricambio generazionale e la continuità dell'impresa<br>IDA D'AMBROSIO  | 211 |
| La tutela dei minori nella Chiesa italiana. Dalla nascita del Servizio<br>nazionale per la tutela dei minori nel 2018 all'annuncio della prima<br>indagine commissionata dalla CEI nel 2022<br>GENNARO BUSIELLO | 225 |
| La risposta della Chiesa cattolica per la prevenzione e tutela dei<br>minori: cambio di paradigma, "responsabilità" dei superiori eccle-<br>siastici, sviluppo di specifici protocolli<br>LUIGI SABBARESE       | 263 |
| Il corso della vita: processi di sviluppo tra identità e socializzazione<br>nell'infanzia e nell'adolescenza<br>RAFFAELE DE LUCA PICIONE e ELVIRA MARTINI   | 285 |
| La paralisi dell'abuso. Deprivare il bambino della propria intimità<br>GIOVANNI TAGLIAFERRO   | 305 |
| Tutela dei minori ed educazione, tra riduzionismi e provocazioni<br>RAFFAELE PONTICELLI   | 355 |
| L'uso della rete: un nuovo scenario nella relazione tra adolescenti.<br>Strumenti di prevenzione e tutela contro il <i>cyberbullismo</i><br>MARINA DE BLASIO  | 367 |

## PREFAZIONE

*Francesco Asti\**

In un clima di grande incertezza risuonano parole profetiche quelle pronunciate da Papa Francesco che ha esortato non solo i governi di ogni nazione, ma ogni uomo e ogni donna di buona volontà ad impegnarsi nell'educazione delle prossime generazioni di giovani. Ci dice che «Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un “villaggio dell'educazione” dove, nella diversità, si condivida l'impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte» (12 settembre 2019). “Un villaggio dell'educazione”, perché tutti sono coinvolti con le diverse competenze a costruire la società del domani. Nessuno deve sentirsi escluso, perché l'educazione è un affare che riguarda la famiglia come la scuola o la stessa società. Per fare ciò, c'è bisogno di avere coraggio nell'affrontare i tanti problemi che oggi più che ieri assillano la formazione dei giovani.

Innanzitutto bisogna riportare la persona al centro del dibattito culturale odierno. Non coltivare una cultura dello scarto, un modo di procedere che privilegia sempre più chi ha possibilità economiche, mentre si mette ai margini chi per vari motivi non produce in termini di ricchezza economica. Lo scarto umano è sempre più abbandonato a se stesso; non viene data la possibilità di poter sviluppare quelle capacità per il bene della collettività. La mentalità della competitività se da un lato produce creatività e nuove risorse per lo sviluppo dell'umanità, dall'altro diventa un modo per sbarazzarsi della concorrenza economica, politica e sociale. La competitività è il nuovo modo per dire che sei fuori dai giochi di potere delle città. Ciò crea nuovi poveri, nuove situazioni di svantaggio, intaccando proprio l'educazione dei giovani che si ritrovano in un mondo competitivo che non lascia spazio a chi è più svantaggiato.

\* Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM), sez. San Tommaso d'Aquino.

Anche la massificazione delle intelligenze crea un problema nella formazione, perché non si privilegia l'unicità di ogni persona, non si favorisce le capacità dei singoli, anzi si cerca di creare una omologazione, per cui si perde lo specifico del singolo per entrare nel mondo dell'anonimato culturale, economico e politico. La competitività e la massificazione sono due aspetti che riducono l'educazione dei giovani ad una mera trasmissione di dati e non una condivisione di esperienze che fanno crescere in umanità.

Per superare questi limiti dell'educazione di oggi il Papa ci invita a dare vita ad un patto educativo che possa trasformare non solo la cultura, ma soprattutto i rapporti umani, mostrando il lato buono della politica e dell'economia. Un patto educativo che porta con sé un'immagine e un progetto di uomo e di donna all'altezza delle sfide che il mondo odierno ha lanciato. Un patto educativo globale che ha bisogno, per realizzarsi, di un cambio di mentalità, perché siano considerati soggetti attivi della cultura anche quei piccoli e giovani messi ai margini delle società. I giovani che non hanno avuto la possibilità di emergere nella società non sono privi di capacità e di creatività utile a rendere più umane le nostre relazioni.

È proprio in questo contesto di rinnovamento dell'educazione che si colloca la ricerca scientifica e teologica. La salvaguardia della dignità della persona dal suo nascere al suo tramonto riguarda la Chiesa; riguarda la riflessione teologica che crea ponti nella ricerca del bene comune. Il pensare l'uomo non è solo un affare delle scienze o della filosofia, ma è un tema proprio della teologia che nella rivelazione storica contempla Dio negli emarginati, nei poveri, nei piccoli. La difesa degli ultimi, della dignità dell'essere umano diventa il motivo per dialogare con il mondo. Quando fu promulgata la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, Paolo VI tenne a ricordare che l'ordine economico, politico e sociale ha come obiettivo quello di servire l'uomo, di preservare la dignità di coloro che non hanno voce, offrendo loro la possibilità di rinnovare se stessi e la società. La dignità porta con sé il rispetto per la persona umana. Ciò è proprio della Dottrina Sociale della Chiesa che sta dalla parte di chi è scartato dalla società. Allora ancora è valida la bella pagina del Concilio in cui si sottolinea l'impegno della Chiesa per chi è violato nella propria dignità:

«Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo generosamente prossimi di ogni uomo, e rendiamo servizio coi fatti a colui che ci passa

accanto, vecchio da tutti abbandonato o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o emigrante, o fanciullo nato da un'unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del Signore: "Quanto avete fatto ad uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40). Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per violentare l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni del lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, inquinano coloro che così si comportano più che quelli che le subiscono; e ledono grandemente l'onore del Creatore» (*Gaudium et Spes*, 27).

In questo contesto di salvaguardia, la tutela dei minori assume un'importanza centrale, perché si possa realizzare la civiltà dell'amore. Per custodire i piccoli c'è bisogno di un'alleanza tra generazioni che sappiano guardare al futuro senza aver paura di impegnarsi in prima persona per dare vita al rinnovamento delle compagini sociali. Anche i problemi che sono legati ai minori possono essere affrontati con una collaborazione effettiva tra le diverse istituzioni da quelle civili a quelle ecclesiastiche. La riflessione sui minori per ciò che riguarda gli abusi, la frequenza scolastica, la loro formazione è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale sez. San Tommaso d'Aquino e l'Università Giustino Fortunato. Non sono solo istituzioni, ma persone che hanno lavorato con passione alla realizzazione di un programma di ricerca comune che potesse toccare varie discipline scientifiche. Allora la pedagogia, la psicologia, il diritto civile e canonico, la teologia, l'economia, la sociologia con un metodo interdisciplinare hanno approcciato il tema dei minori, producendo contributi di notevole spessore scientifico e culturale, utili a tutti coloro che volessero impegnarsi in un patto educativo.

Ringrazio i docenti membri del gruppo di ricerca e, in particolare, Mons. Antonio Foderaro, Moderatore del Dipartimento di Diritto Ca-

nonico della PFTIM e il Prof. Paolo Palumbo, docente illustre dell'Università Giustino Fortunato per l'impegno profuso nell'organizzazione delle attività del progetto di ricerca, delle iniziative convegnistiche, formative e di divulgazione e, soprattutto, per aver curato il presente volume.

## INTRODUZIONE

*Giuseppe Acocella\**

L'Università Giustino Fortunato, in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli sez. San Tommaso – Dipartimento di Diritto canonico, ha negli ultimi anni costantemente ed approfonditamente promosso iniziative e seminari di studio che – raggiungendo un folto e qualificato pubblico di studiosi e di operatori, ma anche di studenti universitari e delle scuole superiori di tutta Italia – le hanno consentito di acquisire una competenza sulla tutela dei minori (giuridica, educativa, psicologica, pedagogica, sociale), che ha concretamente impegnato nella ricerca e nella didattica una parte rilevante del suo corpo docente, rendendo l'Ateneo un centro di studio e di irradiazione di questo tema così importante.

Il Progetto di ricerca, di cui qui si pubblicano i risultati, incrocia appunto alcuni degli ambiti che sono stati oggetto di questi approfondimenti, come per esempio le nuove frontiere del pericolo (e quindi delle strategie nuove per una tutela efficace) che l'evoluzione digitale costituisce per i minori con i suoi strumenti di seduzione incontrollata. Una Università telematica è specialmente sensibile a questi aspetti, come testimoniano anche gli ulteriori impegni che l'Ateneo ha inteso promuovere sulla cybersicurezza. Il problema dell'educazione e della sana crescita dei minori, però, rinvia immediatamente al più ampio tema della famiglia, dei suoi orientamenti, della sua attitudine ad affrontare le condizioni nuove per l'educazione e la maturazione di coloro che sugli adulti (spesso "irrequieti") e sulla loro responsabilità e capacità educativa debbono far affidamento.

In più saggi di questo volume l'asse famiglia-educazione-minori torna con insistenza e pertanto intendo qui far soltanto un cenno alla rilevanza che assumono in questo spazio orientamenti culturali particolari e com-

\* Magnifico Rettore dell'Università Giustino Fortunato.

portamenti diffusivi (anche al di là della pura consistenza numerica del fenomeno delle famiglie *miste*) in una società resa fragile, emotivamente e culturalmente, dal declino di riferimenti valoriali e dalle inedite insidie alla tenuta dell'ordinamento giuridico comune che ha segnato i progressi della civiltà nell'eguaglianza.

Il multiculturalismo, secondo la filosofa Susan Moller Okin, comporta «la pretesa, in contesti di democrazie fondamentalmente liberali, che le culture o gli stili di vita minoritari non siano protetti a sufficienza dalla garanzia accordata ai diritti individuali dei loro membri. Perciò le culture devono essere protette per mezzo di speciali diritti di gruppo o privilegi. Nel caso francese, ad esempio, il diritto a concludere matrimoni poligamici è chiaramente un diritto di gruppo, indisponibile al resto della popolazione», con tanti saluti al principio della parità tra uomo e donna, e per certe altre “culture” (come abbiamo constatato anche in Italia) liquidando il diritto del minore ad essere tutelato dall'arbitrio e dall'abuso anche all'interno del gruppo familiare. La stessa Okin ricorda con imbarazzo la richiesta di giustificare dinanzi a tribunali occidentali lo «stupro commesso da uomini Hmong (un gruppo tribale del Laos) che sostengono che queste azioni sono parte della pratica *culturale* del *zij poj niam*», il matrimonio per ratto praticato nella loro tradizione, o la *difesa culturale* promossa dinanzi ad una Corte della California da una immigrata giapponese che intendeva giustificare l'annegamento dei figli per il disonore provocato alla famiglia dall'adulterio del marito.

Pertanto, se le differenti culture non incontrano il limite - per tutte invece insuperabile - dei diritti umani fondamentali eticamente fondati, pur conservando in una intesa interculturale le diversità che non sfidano quel limite (e sono indotte a non oltrepassare mai quella soglia comune), non si eviterà la situazione denunciata con preoccupazione da Selim Abou : «Se è vero che vi sono tante etiche quante sono le culture e che ciascuna possiede una propria razionalità, che dall'esterno non può essere giudicata, bisogna ammettere che il diritto alla differenza legittima l'oppressione che una società, in nome della sua cultura, esercita sui suoi stessi membri, in attesa forse di esercitarla sugli altri».

Il problema della tecnica accentua definitivamente la crisi del sistema giuridico, innanzitutto sottraendo al diritto - con la crisi delle sovranità statali - la stabilità rappresentata dal *territorio* entro cui viene esercitata la potestà dell'ordinamento giuridico. L'uniformità giuridica, sigillo di

eguaglianza, sarebbe così arnese inutilizzabile, sostituita dalla *Realpolitik* delle occasioni offerte dalla tecnica, che prescinde dalla regolazione uniforme, e appare in grado di legittimare anche quei poteri che – servendosi della tecnica non parimenti accessibile a tutti – costituiscono nuove alleanze per circoli circoscritti che possono legalmente sottrarsi al “diritto eguale per tutti. Si innestano qui nuove teorie - di stampo eminentemente sociologico e singolaristico - che proclamano la fine dello Stato e l'avvento della società (autoorganizzantesi).

Si ripropone dunque – ma con ben più inquietanti risvolti, in nome della scienza e della sua libertà nel determinare applicazioni tecnologiche alla condizione umana – quel rifiuto del diritto perché frutto dell'imposizione statale (fino al punto di mettere in discussione il tema stesso del principio della *legalità* a salvaguardia del benessere pubblico), che ha caratterizzato una stagione ed un orientamento di un pensiero che si definiva militante, critico e rivoluzionario, ed oggi viene assunto anche da posizioni individualistiche e qualunquistiche. La dimensione egoistica viene accentuata dal rilievo fornito per converso ad un non precisato diritto umanitario universale che *prevarrebbe* sulla norma positiva, così come l'appello “morale” (in nome di imprecisate, anch'esse, leggi superiori, alla Antigone) si sottrarrebbe – secondo questa tendenza che privilegia il particolare sull'universale - alla stessa legalità.

Di fronte a queste posizioni rimane però intatto il problema della autorevolezza e della riconoscibilità dell'ordinamento, e di come la stessa Costituzione possa essere sottratta ai condizionamenti della forza e della casualità. Resta cioè insoluto il problema del contrasto dell'azione nei confronti dell'arbitrio, dell'abuso da parte del più forte. La questione, come si comprende, riguarda in specie i più deboli, i bambini, che non ricevono adeguata protezione di fronte ad un malinteso senso di potestà genitoriale legittimata, anche nella prevaricazione, da una presunta diversità culturale.

Certo ferisce che un minore possa essere aggredito e offeso anche nella stessa Chiesa, la comunità dei credenti che sull'amorevole sguardo di Gesù per i più piccoli (*Sinite parvulos venire ad me*) ha edificato la propria storia - suscitando carismi preziosi come quello di San Giovanni Bosco, la cui opera ha segnato una tappa incancellabile del progresso nella cura dei bambini e degli adolescenti - ma questo imperdonabile peccato ha trovato nella medesima Chiesa una risposta pronta ed efficace proprio grazie alla saldezza dei principi e alla consapevolezza della

gravità del *vulnus* inferto, con la riaffermazione della necessità di una condanna inesorabile per tali atti, come Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco hanno dimostrato.

Se il cammino della giustizia e della verità è sicuramente impervio e ricco di nemici e di difficoltà, l'Università Giustino Fortunato non smetterà di fornire il suo contributo con gli strumenti della conoscenza, le armi proprie della missione dell'Università.

# TUTELA DEI MINORI E CONTRASTO AGLI ABUSI NELL'ORDINAMENTO CANONICO

*Filippo Iannone\**

SOMMARIO: 1. La Chiesa e la tutela dei minori. – 2. Contrasto agli abusi nell'ordinamento canonico. – 3. Che cosa configura il delitto? – 4. Segnalazione. – Conclusioni.

## **1. La Chiesa e la tutela dei minori**

L'effettiva tutela dei minori e l'impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo.

L'adozione di un approccio pastorale centrato sul minore richiede che egli non sia considerato soltanto come oggetto dell'azione pastorale, ma come soggetto attivo di una relazione di cura e di accompagnamento che lo vede protagonista (in modo diverso nelle varie fasi del suo cammino evolutivo), secondo il principio fondamentale dell'educare: far emergere le forze del soggetto, accompagnarlo a scoprirle, a metterle in gioco, a orientarle al bene. Il maturare di una tale consapevolezza educativa va continuamente promosso, alimentato e verificato in quanti hanno responsabilità nella conduzione delle attività pastorali<sup>1</sup>.

Dolorosi fatti venuti alla luce negli ultimi anni e che hanno coinvolto dei minori hanno imposto un profondo esame di coscienza da parte della Chiesa e, insieme con la richiesta di perdono alle vittime e alla società per il male causato, hanno portato ad avviare con fermezza iniziative di vario genere nell'intento di riparare il danno, fare giustizia e prevenire, con tutti i mezzi possibili, il ripetersi di episodi simili in futuro.

In questa linea, Papa Francesco ha istituito nel marzo 2015<sup>2</sup> una Commissione permanente, la *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*,

\* Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi.

<sup>1</sup> Cfr. FRANCESCO, *Chirografo di Papa del 22 marzo 2014 per l'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, in *Communicationes* 47, 2015, pp. 19-24.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

con lo scopo di promuovere la tutela della dignità dei minori, attraverso le forme e le modalità, consone alla natura della Chiesa, che si ritengano più opportune, nonché di cooperare a questo fine con quanti individualmente o in forma organizzata perseguono il medesimo obiettivo<sup>3</sup>.

## 2. Contrasto agli abusi nell'ordinamento canonico

Una premessa desidero fare prima di una breve presentazione delle norme in materia. L'esame della legge penale canonica aiuta a comprendere il valore che la Comunità ecclesiale attribuisce al bene tutelato e la cui violazione viene punita. Inoltre, «dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo (*ius sequitur vitam*), è necessario che le norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate circostanze»<sup>4</sup>.

Come si diceva sopra, il Papa parla di “dolorosi fatti” e di “vittime”. Il riferimento è ovviamente agli abusi sui minori, che sono venuti alla luce alla fine del secolo scorso, prima negli Stati Uniti d'America e poi anche in altri paesi. Per colpire quelli commessi da chierici, nel 2001 (30 aprile) San Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il *Motu Proprio* “*Sacramentorum sanctitatis tutela*” (SST), che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare, nell'ambito dell'ordinamento canonico, una serie di delitti particolarmente gravi. I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell'Eucarestia e della Penitenza, e tra questi delitti sono compresi anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età<sup>5</sup>.

Il *Motu Proprio* (la “legge” in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come “*Normae de gravioribus delictis*”. A distanza di nove anni dalla loro promulgazione,

<sup>3</sup> È da sottolineare che la Santa Sede è stata tra i primi *Stati* a ratificare la *Convenzione sui diritti del Fanciullo* adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989.

<sup>4</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *Communicationes* 53, 2021, p. 13.

<sup>5</sup> Cfr. *Enchiridion Vaticanum* 20, pp. 396-401.

nell'intento di migliorarne l'applicazione, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti, Benedetto XVI, il 21 maggio 2010, ha approvato alcune modifiche<sup>6</sup>. Anche Papa Francesco è intervenuto con puntuali provvedimenti a modificare il testo. Prima con la Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi* (VELM) del 7 maggio 2019, entrata in vigore il 1° giugno 2019 *ad experimentum* per un triennio, e successivamente con due *Rescritti*: il primo del 3 dicembre 2019 e il secondo del 6 dicembre 2019<sup>7</sup>. Dopo tali modifiche il 7 dicembre del 2021 è stato approvato e pubblicato il nuovo testo delle *Normae de gravioribus delictis*, contenente tutte le modifiche apportate negli ultimi anni e con alcune ulteriori precisazioni dal punto di vista procedurale<sup>8</sup>.

I punti fondamentali di questa legge speciale sono ormai codificati nel nuovo libro VI del Codice di diritto canonico, *Le sanzioni penali nella Chiesa (De sanctionibus poenalibus in Ecclesia)*, promulgato da Papa Francesco con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* il 1° giugno 2021 ed entrato in vigore il successivo 8 dicembre.

Il nuovo libro VI al can. 1398 così stabilisce: «Sia punito chi: 1° commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2° recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3° immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Sia punito anche il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § precedente».

Autori del delitto puniti dall'ordinamento canonico possono quindi essere: chierici (diaconi, presbiteri, vescovi), membri di un istituto di vita

<sup>6</sup> Cfr. *Enchiridion Vaticanum* 26, pp. 1282-1323.

<sup>7</sup> *Rescriptum ex Audientia SS.mi, quibus nonnullae «Normae de gravioribus delictis» mutantur*, del 3 dicembre 2019, in *Communicationes* 51, 2019, pp. 364-365; *Rescriptum ex Audientia SS.mi quo «De secreto causarum» Instructio promulgatur*, del 18 dicembre 2019, in *Ibidem*, pp. 366-367.

<sup>8</sup> Cfr. *Communicationes* 53, 2021, pp. 427-436.

consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa.

Le pene principali previste, che possono essere accompagnate da pene accessorie, oltre alla privazione degli uffici ecclesiastici ricoperti, possono arrivare per i chierici alla dimissione dallo stato clericale e per i religiosi alla dimissione dall'istituto di appartenenza.

Una osservazione mi sembra rilevante. Nel Codice del 1983 il delitto in questione, con riferimento ai chierici, rientrava tra quelli «contro obblighi speciali», nel nuovo diritto penale canonico, invece, è significativamente inserito tra quelli «contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo».

### 3. Che cosa configura il delitto?

a) Il delitto di cui si tratta comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo.

b) La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.

c) Il concetto di “minore” per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (anche se in alcune legislazioni particolari — per esempio USA (dal 1994) e Irlanda (dal 1996) — l'età era già stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il già citato motu proprio SST, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il “minore” era effettivamente tale, secondo la definizione di legge in vigore al tempo dei fatti.

d) Il fatto che si parli di “minore” non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di “pedofilia” e atti di “efebofilia”, ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.

e) La normativa del 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cfr. art. 6, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione “adulto vulnerabile”, con essa viene indicata «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o

psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (cfr. art. 1, § 2, b VELM), e può integrare fattispecie più ampie rispetto a quelle di minore di diciotto anni e di persona che «ha abitualmente un uso imperfetto di ragione».

f) Sono previste poi altre fattispecie di delitti legate alla pedopornografia: reclutare o indurre un minore a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; immoralmente acquistare, conservare (anche temporaneamente), esibire o divulgare, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori<sup>9</sup>.

In questi casi, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; e, se si tratta di un chierico, la possibilità di deferire il caso direttamente alla decisione del Papa per la dimissione dallo stato clericale, ovviamente questo avviene quando consta manifestamente il compimento del delitto e avendo assicurato al reo la facoltà di difendersi. Trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso è inappellabile.

Nell'ordinamento canonico, il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "processo amministrativo", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali per l'accusato, che sono previste dal giusto processo (cfr. CIC, can. 221).

Se vi è stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla legge, prima fra tutte l'appello. L'unico Tribunale di seconda istanza che si può adire è quello della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto allo stesso Dicastero.

<sup>9</sup> Fino al 31 dicembre 2019 il delitto si configurava se il minore aveva meno di 14 anni, dal 1° gennaio 2020 comprende i minori fino al compimento dei 18 anni. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr. artt. 1 e 7 VELM). Dal 1° gennaio 2020 la competenza è della Congregazione per la Dottrina della Fede.

#### 4. Segnalazione

Il m. p. *VELM*, fatto salvo il rispetto del sigillo sacramentale e del foro interno, ha sancito l'obbligo della segnalazione stabilendo che "ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso da un chierico o membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore, ovvero uno di essi sia responsabile di produzione, esibizione, detenzione o distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Autorità ecclesiastica competente (Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario)<sup>10</sup>. L'obbligo della segnalazione sussiste anche nei confronti di un Vescovo o Supremo Moderatore di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica di diritto pontificio che abbia posto in essere condotte consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui sopra. Nel linguaggio comune si parla di copertura dei colpevoli o insabbiamento delle denunce.

Importante in questa materia è anche la norma sulla *prescrizione* del reato. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla *prescrizione* per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti in questione si estingue per prescrizione in vent'anni. E la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

Infine, non sono più coperti dal *segreto pontificio* (dal 6 dicembre 2019)<sup>11</sup> le denunce, i processi e le decisioni riguardanti tali delitti. Le informazioni devono comunque essere trattate in modo da garantirne la

<sup>10</sup> Cfr. CIC, can. 1371, § 6, Libro VI.

<sup>11</sup> Cfr. *Istruzione* citata nella nota 7. Precedentemente l'Istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio 1974 all'art. 1 stabiliva: «sono coperti dal segreto pontificio: le denunce extra-giudiziarie dei delitti contro la fede e i costumi ... come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce». Tra i delitti contro i costumi erano compresi quelli di cui ci interessiamo (Cfr. *Enchiridion Vaticanum* 5, p. 133).

sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle persone coinvolte. Inoltre, il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili<sup>12</sup>. Questo comporta anche che l'autorità ecclesiastica competente deve informare nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.

## Conclusioni

La cura e tutela dei minori è una priorità che vede da sempre impegnate le comunità ecclesiali. Ogni bambino si aspetta d'essere amato e protetto dai suoi genitori, dai parenti e, in genere, dagli adulti che si prendono cura di lui. In questa linea la Chiesa intende procedere e impegnarsi sempre più e meglio, con i mezzi di cui dispone.

## BIBLIOGRAFIA

*Communicationes* 53, 2021, pp. 427-436.

*Enchiridion Vaticanum* 5.

*Enchiridion Vaticanum* 20, pp. 396-401.

*Enchiridion Vaticanum* 26, pp. 1282-1323.

FRANCESCO, *Chirografo di Papa del 22 marzo 2014 per l'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, in *Communicationes* 47, 2015, pp. 19-24.

FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *Communicationes* 53, 2021.

*Rescriptum ex Audientia SS.mi, quibus nonnullae «Normae de gravioribus delictis» mutantur*, del 3 dicembre 2019, in *Communicationes* 51, 2019, pp. 364-365.

*Rescriptum ex Audientia SS.mi quo «De secreto causarum» Instructio promulgatur*, del 18 dicembre 2019, in *Communicationes* 51, 2019, pp. 366-367.

<sup>12</sup> A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.



# LA VIA EUROPEA ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE NELL'ERA DIGITALE, TRA NUOVE SFIDE E VECCHIE CRITICITÀ

Caterina Chinnici\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La strategia generale dell'Unione Europea in materia di diritti dei minori. – 3. Riflessioni conclusive.

## 1. Introduzione

È, per me, davvero un grande onore contribuire a questo volume volto a presentare l'azione che l'Unione europea, unitamente al Legislatore nazionale e alla Chiesa Cattolica, possono e - aggiungerei - sono tenuti a fornire al fine di costruire un'efficace ed incisiva strategia per la tutela dei minori<sup>1</sup>.

Simile contributo, è bene precisarlo, viene (e deve) essere fornito nella consapevolezza che le criticità di sempre, come la povertà infantile e la carenza educativa, unitamente ai nuovi, preoccupanti "pericoli digitali", che si trovano ad affrontare i minori del XXI secolo, sono rischi, per definizione, senza frontiere e, pertanto, necessitano di strumenti di prevenzione e contrasto a livello transnazionale.

Dinnanzi a tale sfida, l'intervento del legislatore italiano e la proposta educativa e morale che può offrire la Chiesa Cattolica, seppur irrinuncia-

\* Co-Presidente dell'Intergruppo del Parlamento Europeo per i diritti dei minori.

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul tema, nella prospettiva dell'interesse superiore del minore, cfr. A. TRABUCCHI, *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 717; P. STANZIONE, voce *Minori (condizione giuridica dei)*, in *Enc. dir.*, Annali IV, 2011, p. 725 sostiene che la nozione di "interesse del minore" vada ben oltre «il contenuto minimo della cura e della protezione materiali del minore, dovendo, appunto, tener conto di esigenze di tutela di una personalità ancora *in fieri* ed in quanto tale completamente proiettata nel futuro». Sul punto, inoltre, si vedano S. SONELLI, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, fasc. 4, p. 1373 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016; P. POLLICE, *L'interesse del minore*, in *Dir. giur.*, 2003, fasc. 1, p. 17 ss.

bili, da soli non sono sufficienti: occorre adottare strategie globali, attraverso un approccio onnicomprensivo e multidimensionale.

Garantire i diritti dei minori, preservare i soggetti più fragili della nostra società da ogni sorta di violenza e discriminazione è, infatti, un imperativo morale, oltre che giuridico<sup>2</sup>.

Pertanto, da sempre presto una particolare attenzione al tema della tutela dei bambini e degli adolescenti, attenzione che si è tradotta in impegno professionale e sociale, come giudice prima, come Capo Dipartimento della Giustizia Minorile successivamente, e come parlamentare europea in questi ultimi anni.

Una sensibilità, quella verso i minori, che – mi sia consentita una brevissima digressione - sicuramente mi è stata trasmessa da mio Padre, il giudice Rocco Chinnici. Un uomo che si è sacrificato consapevolmente per il nostro Paese, e che ha dedicato gran parte delle Sue energie proprio ai giovani, “veri agenti del cambiamento”, come Lui li definiva. Assolutamente innovativo, più di 40 anni fa, decise infatti di intraprendere campagne di sensibilizzazione nelle scuole, con la consapevolezza dell’assoluta urgenza di avvicinare i ragazzi ai valori della legalità e della giustizia, attraverso modelli positivi.

Così, nel 2014, appena eletta al Parlamento europeo, una delle mie primissime iniziative è stata quella di co-fondare il primo Inter-gruppo per i diritti dei bambini del Parlamento europeo, una sorta di sottocommissione informale in seno all’Istituzione, formata da deputati di diversi

<sup>2</sup> In questa prospettiva, si pensi alle misure adottate nell’ambito della giustizia penale, a tutela del minore-vittima del reato, dalla Direttiva 2012/29/UE, pubblicata in *G.U.C.E.*, 14 novembre 2012, L. 315/57, del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 25 ottobre 2012, in sostituzione della Decisione quadro 2001/220/GAI, ai sensi della quale «gli Stati membri assicurano che nell’applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori». Per una panoramica, dal punto di vista della dottrina italiana, della risonanza della Direttiva qui in esame, v. L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, Padova, 2015, p. 153; D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima di reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della direttiva 2012/29 UE*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 7.

Paesi, appartenenti a diversi Gruppi politici, ma accumulati dal medesimo obiettivo: influenzare in una prospettiva *child friendly* le politiche dell'Unione europea<sup>3</sup>.

Con particolare soddisfazione, pertanto, ho accolto la pubblicazione, da parte della Commissione europea, lo scorso 24 marzo 2021, della prima Strategia globale dell'UE sui diritti dei minori - nonché della Garanzia europea per l'infanzia - con la quale la Commissione, di fatto, ha riconosciuto la necessità di un approccio orizzontale alla materia, al fine di raggiungere l'obiettivo generale di migliorare quanto più possibile le condizioni di vita dei minori, nell'Unione europea e in tutto il mondo<sup>4</sup>.

## **2. La strategia generale dell'Unione Europea in materia di diritti dei minori**

Attraverso la prima Strategia globale sui diritti dei minori, l'Unione ha delineato in un unico quadro uniforme tutti gli strumenti legislativi e di finanziamento, nuovi e già esistenti, volti a conferire centralità alla condizione dei minori e al loro "interesse superiore", nell'ambito delle politiche europee.

Volendo ripercorrere, seppur sinteticamente, i punti salienti della Strategia messa a punto dalla Commissione europea, occorre muovere da alcuni dati, raccolti dalla Commissione stessa:

<sup>3</sup> Per ulteriori approfondimenti v. <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/intergroups>.

<sup>4</sup> Il percorso verso la centralità della tutela dei minori in Europa trova un'importante pietra miliare nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, firmata a Strasburgo il 25 Gennaio 1996 ed entrata in vigore in Italia il 1 Novembre 2003, con lo scopo di promuovere l'interesse superiore dei minori, e di concedere ai soggetti minorenni diritti azionabili, in modo che possano, in prima persona o tramite rappresentante, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. D'altronde, è lo stesso Trattato sull'Unione europea che, all'art. 3, stabilisce che «l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore».

- I minori, ovvero le persone di età inferiore a 18 anni, rappresentano il 18,3% della popolazione UE ed il 30,3% della popolazione mondiale.
- Prima della pandemia di COVID 19, quasi 18 milioni di minori nell'UE (il 22,2% dei minori) vivevano in famiglie a rischio di povertà o di esclusione sociale e, purtroppo, la crisi economica e sociale innescata dalla attuale emergenza sanitaria è destinata a far aumentare drammaticamente tale percentuale.
- L'abbandono scolastico dei giovani nell'UE rappresenta ancora circa il 10%, e solo l'83% ha completato l'istruzione secondaria superiore.
- Delle richieste di asilo pervenute nei vari Stati membri nel 2020, una su tre riguardava bambini e su 119.400 migranti, 2.850 erano minori non accompagnati.
- Un bambino su due nel mondo è vittima di violenza ogni anno.
- Quasi tre quarti dei bambini del mondo di età compresa tra i 2 e i 4 anni subiscono regolarmente punizioni fisiche e/o violenze psicologiche per mano di genitori e *caregiver*.
- In Europa, 1 bambino su 5 sarà vittima di una qualche forma di violenza sessuale.

A completamento del quadro appena delineato, poi, occorre considerare che, come già accennato, le misure di confinamento imposte a causa della pandemia hanno incrementato significativamente il tempo che tutti, compresi i minori, trascorrono *online*.

È sufficiente pensare alla didattica a distanza, o alle nuove frontiere “virtuali” della vita culturale e sociale dei più giovani, per comprendere come una esposizione ad Internet tanto intensa possa comportare un aumento vertiginoso del rischio di contatti con i “criminali della rete”, dediti al cyber-adolescamento, alla sollecitazione sessuale, al cyber-bullismo, o ad altro genere di abusi e molestie *online*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Si pensi a pratiche come il *child-grooming*, ovvero sia l'adolescamento di minori, che consiste, secondo I. SALVADORI, *L'adolescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1, nell'avvicinamento del soggetto minorenne al fine di carpirne la fiducia ed instaurare un vincolo di condizionamento psicologico che lo spinga a “cooperare artificialmente” alla realizzazione di atti sessuali e al suo stesso sfruttamento. Tale condotta di adolescamento viene evidentemente facilitata dalla nuova realtà digitale in cui l'atto dell'instaurazione del rapporto di fiducia avviene in assenza dei soggetti interessati e solo mediante canali

Quanto evidenziato, ben lungi dal rimanere una mera speculazione statistica, è stato confermato dalle preposte Autorità di contrasto nazionali e, sul piano europeo, anche da Europol<sup>6</sup>.

Preoccupano, in questa prospettiva, i devastanti effetti psicofisici causati da condotte di abuso, manipolazione o sfruttamento ai danni di vittime minorenni, soprattutto se si considera che tali effetti possono protrarsi nel tempo come, ad esempio, nel caso di immagini che ritraggono il minore abusato registrate e condivise *online*.

Come riferito dal *National Centre for Missing and Exploited Children*, NCMEC, l'UE accoglie ormai il maggior numero di materiale pedopornografico su scala mondiale (da oltre la metà nel 2016 a oltre due terzi nel 2019)<sup>7</sup>.

Il mercato mondiale di materiale pedopornografico è passato da 23.000 segnalazioni nel 2010 a oltre 725.000 nel 2019, con quasi 3 milioni di immagini e video.

Analogo impressionante aumento si è registrato a livello mondiale: da 1 milione di segnalazioni nel 2010, a quasi 17 milioni nel 2019, con circa 70 milioni di immagini e video.

Numeri tanto drammatici da lasciare sgomenti, al solo pensiero che dietro a tali cifre ci sono bambini in carne ed ossa, in attesa di ricevere un concreto e urgente aiuto!

E allora, dopo più di 30 anni dall'entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ci rendiamo conto che nonostante gli sforzi profusi e i numerosi progressi compiuti, molto resta ancora da fare, so-

di comunicazione virtuale, con enorme vantaggio di chi cerca di manipolare il minore. Ancora, nella prospettiva delle pratiche *online* lesive dei diritti del minore, occorre menzionare il "revenge-porn", come pratica di "pornografia non consensuale" di cui spesso rimangono vittime (e altrettanto spesso per mano di coetanei) soggetti minori di età, per una compiuta analisi del tema cfr. G.M. CALETTI, *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in *Riv. pen. cont. – Riv. trim.*, fasc. 3, 2018, p. 65 ss.

<sup>6</sup> Nel 1996 sono stati adottati alcuni provvedimenti finalizzati a promuovere lo scambio di personale in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e ad estendere il mandato di Europol alla lotta alle organizzazioni criminali dedite proprio all'utilizzo di minori per scopi sessuali, cfr. Decisione 96/700/GAI, del 29 novembre 1993.

<sup>7</sup> Per una compiuta analisi dei dati riportati v. <https://www.missingkids.org/gethelp-now/cybertipline>.

prattutto dinanzi alle nuove sfide della dimensione tecnologica, sempre più protagonista del nostro tempo<sup>8</sup>.

Proprio nel solco delle risposte a tali sollecitazioni, si inserisce la Strategia per i diritti dei minori, la cui analisi è oggetto del presente contributo e che, è ora opportuno specificarlo, si prefigge di intraprendere il percorso diretto alla salvaguardia della condizione del minore mediante la forma della Comunicazione.

Si tratta, invero, di un atto informativo avente lo scopo di illustrare l'iniziativa politica assunta dalla Commissione europea e le misure che quest'ultima propone di adottare negli anni a venire, a livello europeo e/o nazionale, sì da raggiungere l'obiettivo di dare centralità al soggetto minorenne nell'ambito del processo decisionale dell'Unione.

Non siamo di fronte ad uno slogan comunicativo d'effetto, bensì ad un vero e proprio cambiamento di prospettiva, che ha dato concreta applicazione alle norme di diritto primario poste alla base della Strategia.

Tra queste, immediato richiamo deve essere fatto all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale i minori «possono esprimere liberamente la propria opinione» e «questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità»<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Il riferimento è alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, art. 32, che revisiona il Principio Nono della "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È proprio la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, all'art. 3, ad introdurre il concetto del "*best interest of the child*", in italiano "superiore (o preminente) interesse del minore", solennemente proclamato come valore sociale culturale e normativo assolutamente preminente, affermato poi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24, § 2), il quale è divenuto un «valore apicale di sistema», nonché un «nuovo principio sistematico organizzatore di tutto il diritto minorile», così lo definisce V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 407. Per un approfondimento in dottrina circa l'impatto della Convenzione nel nostro sistema normativo si veda, *ex plurimis*, AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019.

<sup>9</sup> Per consultare la cosiddetta Carta di Nizza, v. [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf). Sul tema, in dottrina, si vedano R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2017; C. CARLETTI (a cura di), *I diritti fondamentali e l'Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2005; P.

Ancora, la Strategia per i diritti dei minori non manca di dare attuazione a quanto contenuto nell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (UNCRC), ovvero sia che «gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità»<sup>10</sup>.

Così, sin dalla progettazione della Strategia, la Commissione ha voluto dare centralità al principio secondo cui nessuna decisione avente ad oggetto i minori e i loro diritti dovrebbe essere presa senza il loro diretto coinvolgimento.

A testimonianza di ciò, basti pensare che il testo predisposto dalla Commissione, per la prima volta, è stato elaborato in associazione con le principali organizzazioni non governative globali (*Eurochild, Save the Children, Unicef*, ecc.), che hanno raccolto, attraverso dei questionari, il parere ed i suggerimenti di oltre 10.000 minori.

Un coinvolgimento nel processo decisionale concreto ed effettivo, quindi non meramente potenziale, che la Commissione si ripropone di proseguire anche in fase di attuazione della Strategia, monitorando i progressi compiuti, attraverso il Forum europeo per i diritti dei minori<sup>11</sup>, per poi procedere alla valutazione dei risultati raggiunti alla fine del 2024.

Nello specifico, sono sei le macro aree tematiche in cui la Commissione prevede di intraprendere, nei prossimi anni, le principali azioni finalizzate alla salvaguardia delle condizioni dei minori:

GIANNITI, *La "comunitarizzazione" della "Carta" a seguito del Trattato di Lisbona*, in R. BARTONE (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea la Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 357 ss., il quale analizza l'impatto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nella prospettiva del Trattato di Lisbona.

<sup>10</sup> La *Convention on the Rights of the Child* è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176. Per una panoramica sulla Convenzione, nella prospettiva della dottrina, cfr., *ex multis*, T. LONGOBARDO, *La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, in *Dir. famiglia*, 1991, p. 386.

<sup>11</sup> Ci si riferisce alla conferenza annuale organizzata con la partecipazione di minori dalla Direzione generale della Giustizia e dei consumatori che fornisce una piattaforma per il dialogo tra le istituzioni dell'UE e altre parti interessate ai diritti del bambino. La tredicesima ed ultima edizione del Forum europeo per i diritti dei minori si è svolta dal 29 settembre al 1 ottobre 2020 in formato digitale, v. [https://ec.europa.eu/info/events/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29\\_en](https://ec.europa.eu/info/events/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29_en).

1. I minori come agenti di cambiamento nella vita democratica.  
La Commissione propone una serie di iniziative, dalla produzione di testi giuridici redatti con un linguaggio adatto ai minori, all'organizzazione di consultazioni con gli stessi, attraverso l'uso di una piattaforma *ad hoc* per la partecipazione dei giovani. L'obiettivo è coinvolgere i minori nei processi decisionali aventi ad oggetto, in particolare, ma non solo, il Patto europeo per il clima.
2. Il diritto dei minori di realizzare pienamente il loro potenziale indipendentemente dal loro contesto sociale.  
La Commissione, in questo particolare ambito, agisce su due fronti: da un lato, con l'istituzione di una Garanzia europea per l'infanzia intende combattere la povertà e l'esclusione sociale dei minori, dall'altro lato, tramite la Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità mira a soddisfare le esigenze specifiche dei minori con disabilità e fornire loro un migliore accesso ai servizi generali e alla vita indipendente.
3. Il diritto dei minori di essere liberi dalla violenza.  
La Commissione proporrà testi legislativi volti a combattere la violenza di genere e la violenza domestica, e formulerà raccomandazioni per prevenire le ingiustificabili pratiche ai danni, in particolare, di bambine e ragazze, quali le mutilazioni genitali. Gli Stati membri saranno inoltre invitati ad istituire sistemi integrati di protezione dei minori ed a migliorarne il funzionamento, così come a rafforzare la risposta nazionale alla violenza nelle scuole e ad adottare atti legislativi nazionali per porre fine alle punizioni corporali in tutti i contesti.
4. Il diritto ad una giustizia a misura di minore in quanto vittima, testimone, indagato o imputato, o, ancora, parte in qualsiasi procedimento giudiziario<sup>12</sup>.  
La Commissione contribuirà alla formazione giuridica specializzata dei professionisti della giustizia sul tema dei diritti dei minori, in linea con la Strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 e collaborerà con il Consiglio d'Europa, anche attraverso la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), per i programmi Giustizia e CERV. Infine, la Commissione pro-

<sup>12</sup> Per una panoramica della “giustizia a misura di minore”, comprese le regole Europee per i minori autori di reato, cfr. <https://rm.coe.int/16804bd220>.

porrà, nel 2022, un'iniziativa legislativa orizzontale a sostegno del riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri.

5. Il diritto dei minori di navigare in sicurezza nell'ambiente digitale e di sfruttarne le opportunità.

La Commissione nel 2022 aggiornerà la Strategia europea per un "Internet migliore per i ragazzi" e inviterà gli Stati membri ad attuare efficacemente le norme sulla protezione dei minori contenute nella direttiva sui servizi di media audiovisivi<sup>13</sup>, nonché a favorire lo sviluppo delle competenze digitali di base dei minori. Saranno, inoltre, proposte le misure normative necessarie a rafforzare la lotta contro tutte le forme di abusi sessuali su minori *online*<sup>14</sup>.

6. I diritti dei minori nel mondo.

Ribadendo il suo impegno a difendere i diritti dei minori anche oltre i confini dell'Unione, la Commissione ha confermato la decisione di destinare all'istruzione il 10% dei finanziamenti NDI-CI nell'Africa subsahariana, in Asia e nel Pacifico, nelle Americhe e nei Caraibi. Nella medesima prospettiva la Commissione intende continuare ad assegnare il 10% dei finanziamenti per gli aiuti umanitari a favore dell'istruzione nelle zone colpite da emergenze e crisi prolungate. Infine, nell'ambito della Strategia di tutela del minore, al di là del perimetro geografico europeo, la Commissione ribadisce la ferma impossibilità di tollerare il lavoro minorile, attraverso un'iniziativa legislativa sulla *governance* societaria sostenibile.

### 3. Riflessioni conclusive

La sensibilità maturata dalle istituzioni europee nei confronti dei diritti dei minori, dunque, ha condotto ad un progressivo inserimento della

<sup>13</sup> Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:am0005>. Per un approfondimento in dottrina, v. T. CIMMINO, *Direttiva sui servizi di media audiovisivi e misure nazionali di ordine pubblico*, in *DPCE on line*, 2019/4, p. 3005 ss.

<sup>14</sup> Le novità legislative di cui sopra comprenderanno obblighi, per i fornitori di servizi *online* pertinenti, di rilevare e segnalare alle preposte autorità di contrasto, materiali noti su abusi sessuali su minori presenti sul *web*. Attività che, attualmente, è svolta su base volontaria.

tutela dell'interesse superiore del fanciullo nell'ambito delle politiche nazionali e sovranazionali dei Paesi dell'Unione.

In questa prospettiva, oltre alla Commissione europea che, come è noto, detiene il potere di iniziativa legislativa, il Parlamento europeo, nel suo ruolo di co-legislatore affianco al Consiglio, ha contribuito in maniera determinante sia ad orientare le politiche europee nella direzione della salvaguardia dei diritti dei minori, sia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a sollecitare gli Stati membri ad adottare adeguate tutele in materia<sup>15</sup>.

E, va detto, la formazione di una coscienza europea comune in tema di protezione dei più giovani è da considerarsi alla stregua di un obiettivo estremamente ambizioso, considerata la eterogeneità culturale, storica e normativa che caratterizza i 27 paesi membri dell'Unione.

A tal proposito, credo che al di là delle misure, delle strategie e delle norme, certamente essenziali, sia responsabilità di ciascuno di noi contribuire a quel "patto educativo" nel quale, mi sia consentito ancora una volta ricordarlo, credeva fortemente mio padre, profondo sostenitore dell'idea secondo la quale investire nell'educazione dei più piccoli significa, davvero, investire in una società migliore.

E tutti dobbiamo dare il nostro contributo in tal senso!

D'altronde, per cogliere davvero questo insegnamento, basterebbe tenere presente la validissima analisi formulata da Papa Francesco, che vede nei bambini «un segno di speranza, segno di vita, ma anche segno "diagnostico" per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società e del mondo intero».

<sup>15</sup> In base al principio di sussidiarietà, nei settori di competenza non esclusiva dell'Unione, essa interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e, viceversa, possono essere meglio raggiunti con l'intervento delle Istituzioni europee. Il principio di sussidiarietà si configura, dunque, come un «principio dinamico», introdotto nell'ambito comunitario dal Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 all'art. 3B del Trattato CE (ora art. 5). Al riguardo, cfr., *ex multis*, L. SICO, voce *Sussidiarietà (principio di) (dir. comunit.)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, 2001; G. D'AGNOLO, *La sussidiarietà nell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 1998; P. DE PASQUALE, *Il principio di sussidiarietà nella Comunità Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, p. 13 ss.; R. MASTROIANNI, *Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze statali e comunitarie in materia di politiche culturali*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1994, p. 63 ss.

**BIBLIOGRAFIA**

- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019.
- CALETTI G.M., *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in *Riv. pen. cont. – Riv. trin.*, fasc. 3, 2018.
- CARLETTI C. (a cura di), *I diritti fondamentali e l'Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2005.
- CARTA DI NIZZA, in [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).
- CIMMINO T., *Direttiva sui servizi di media audiovisivi e misure nazionali di ordine pubblico*, in *DPCE on line*, 2019/4.
- D'AGNOLO G., *La sussidiarietà nell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 1998.
- DE PASQUALE P., *Il principio di sussidiarietà nella Comunità Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000.
- FERRANTI D., *Strumenti di tutela processuale per la vittima di reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29 UE*, in *Dir. pen. proc.*, 2016.
- FORUM EUROPEO PER I DIRITTI DEI MINORI, in [https://ec.europa.eu/info/event-s/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29\\_en](https://ec.europa.eu/info/event-s/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29_en).
- GIANNITI P., *La "comunitarizzazione" della "Carta" a seguito del Trattato di Lisbona*, in R. BARTONE (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione Europea la Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Zanichelli, Bologna, 2013.
- LAMARQUE E., *Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016.
- LONGOBARDO T., *La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, in *Dir. famiglia*, 1991.
- LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, Padova, 2015.
- MASTROIANNI R., *Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze statali e comunitarie in materia di politiche culturali*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1994.
- MASTROIANNI R.-POLLICINO O.-ALLEGREZZA S.-PAPPALARDO F.-RAZZOLINI O. (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2017.
- POLLICE P., *L'interesse del minore*, in *Dir. giur.*, 2003, fasc. 1.
- SALVADORI I., *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Giappichelli, Torino, 2018.
- SCALISI V., *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018.

- SICO L., voce *Sussidiarietà (principio di) (dir. comunit.)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, 2001.
- SONELLI S., *L'interesse superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, fasc. 4.
- STANZIONE P., voce *Minori (condizione giuridica dei)*, in *Enc. dir.*, Annali IV, 2011.
- TRABUCCHI A., *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, 1988.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:am0005>.

<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/intergroups>.

<https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline>.

<https://rm.coe.int/16804bd220>.

## LA STRATEGIA PER LA TUTELA DEI MINORI: IL CONTRIBUTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

*Pasquale Stanzione\**

Con piacere prendo parte a questa raccolta di studi sia come giusprivatista, in particolare studioso, tra l'altro, della tutela civile del minore sia come Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, che da sempre accorda un rilievo determinante alla tutela del minore, soprattutto nell'ecosistema digitale.

E proprio questa duplicità di ruoli mi consente, oltretutto, di incrociare almeno due delle dimensioni della tutela dei minori di cui oggi si parlerà: quella interna e quella europea.

Esse sono strettamente interrelate proprio sul versante della dignità personale, lungo le cui coordinate s'intersecano la radice personalista della nostra Costituzione e la componente della dignità, così fortemente affermata nell'ordinamento europeo, la cui azione – ricorda la Carta di Nizza – pone proprio la persona al centro.

La scelta del tema assegnato al nostro dibattito merita particolare apprezzamento, giacché sottolinea sin dal titolo la complessità della strategia per la tutela dei minori, fondata su di una sinergia tanto profonda quanto delicata tra componente giuridica (appunto, interna ed europea) e componente sociale.

All'interno di quest'ultima mi piace annoverare anche lo straordinario contributo offerto alla tutela del minore dalla Chiesa cattolica, dal momento che la vita nella comunità ecclesiale rappresenta spesso, nell'ora presente, una delle poche, se non l'unica, vera fonte di educazione dei ragazzi all'etica, al di fuori della famiglia.

Il ruolo formativo svolto in precedenza dalla scuola è stato, su questo terreno, in gran parte eroso da una tendenza più marcatamente disciplinare dell'istruzione, sempre più volta a orientare la didattica sull'acquisizione di competenze nelle varie aree e materie, trascurando il profilo della formazione etica.

\* Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Si è assistito, in altri termini, a una prevalenza della scuola-dispositivo sulla scuola-luce, per riprendere le categorie di Massimo Recalcati, con la conseguente esigenza di supplenza nella funzione etico-formativa dei nostri ragazzi.

Per altro verso, le comunità piccole o grandi in cui i ragazzi erano, anni fa, abituati a crescere, acquisendone anche una formazione sotto il profilo relazionale e sociale, si sono in gran parte dissolte.

Alcune di esse sono state sostituite dalle comunità virtuali ricreate in innumerevoli piattaforme *on line*, al prezzo tuttavia di un'alterazione non irrilevante delle modalità di relazione e della loro stessa autenticità, spesso artificiosamente intessute nella dimensione narcisistica del *selfie*, della microcelebrità dei *social* e dell'aggressività così spesso esibita *on-line*.

Del resto, la tendenza isolazionista cui spesso conduce un uso eccessivo della rete, ai limiti della dipendenza, ha determinato – in particolare, durante la pandemia – addirittura il dilagare, tra i giovani, del fenomeno degli *hikikomori* (coloro cioè che rifuggono dai contatti sociali, vivendo chiusi in una stanza, generalmente davanti al computer in cui riassumono tutta la loro esistenza).

Tale situazione ha accentuato, in altri termini, il rischio dell'incremento della povertà formativa ed etica dei ragazzi, lasciati sempre più soli nell'esperienza, difficilissima, dell'educazione alla relazione.

Gran parte di questa lacuna è stata colmata dalla Chiesa che ha assunto, nella varietà delle sue articolazioni, il ruolo prezioso di primaria agenzia sociale lasciato scoperto da altre realtà.

Non è un caso, del resto, che, nelle aree caratterizzate da maggiore disagio sociale, il campo da calcio delle parrocchie sia pressoché l'unico spazio capace di ricostruire quel senso di comunità, quel bisogno di relazione al cui interno un ragazzo può apprendere la fatica di diventare un giovane adulto.

Non meno complesso è il ruolo giocato dal diritto – e in particolare dal diritto civile – nella strategia di tutela del minore.

La più grande sfida del diritto, sotto questo profilo, è delineare – e custodire castamente, diremmo con Schelling – il confine che separa la protezione dall'autonomia, chiarendo dove le istanze di tutela eteronoma debbano arrestarsi per consentire la piena esplicazione dell'autodeterminazione, rispetto ad atti che il minore possa compiere con la dovuta capacità di discernimento.

La storia del minore è la storia del tentativo di affrancarsi dalla soggezione ad un'altra persona (genitore o tutore) per raggiungere la piena autonomia.

L'intera materia appare, cioè, dominata dal rapporto esistente fra genitori e figli di cui all'art. 30 Cost., secondo una visione in cui la responsabilità genitoriale (secondo la nuova dizione) è lo strumento attraverso cui giunge a compimento il processo di maturazione del minore: questo, beninteso, si deve considerare come coincidente con l'idea di sviluppo della persona nella sua integralità.

La necessità di far riferimento non ad un minore astratto, ma alle esigenze della persona concreta che egli rappresenta (secondo le inclinazioni naturali, le capacità, le aspirazioni di cui ragiona l'art. 147 cc), consente di superare la concezione atomistica della soggettività, in una prospettiva che rispetti le differenze in funzione della tutela integrale della persona.

In questo senso, il diritto civile deve rifuggire dalla logica un po' ghettizzante degli *status*, dei sotto-sistemi giuridici speciali e soggettivamente orientati (il minore, il disabile, lo straniero, l'anziano e così via), eccessivamente riduzionistici rispetto alla complessità delle soggettività e ispirati – con singolare eterogeneità dei fini - a una concezione della differenza come minorità rispetto a un canone astratto di pretesa "normalità" e non invece come ricchezza da valorizzare.

La ricomprensione di un soggetto all'interno della categoria astratta, di cui condivide un aspetto (ad esempio, la minore età) non è, infatti, idonea a rifletterne la complessità delle esigenze di tutela, che si possono soddisfare realmente soltanto rivalutando la specificità della sua condizione in concreto, dell'*homme situé*, della persona in situazione.

Si tratta di compiere il passaggio dal soggetto – astratto, espresso dalla sola appartenenza a una categoria – alla persona; passaggio che il diritto a volte rischia di invertire, con il suo bisogno di tipizzazione e la sua logica classificatoria.

Se, infatti, nel diritto romano *subiectum* era l'oggetto dell'altrui potestà privata o pubblica, che un successivo processo di astrazione avrebbe condotto al soggetto astratto del diritto moderno, il passaggio alla persona segnerà una svolta nella considerazione giuridica dell'individuo come persona calata in un contesto determinato, in tutta la complessità che la caratterizza.

Parallelo al passaggio dal soggetto alla persona è, del resto, il percorso che ha fatto emergere la capacità di discernimento come parametro di valutazione, in concreto, dell'idoneità del minore a comprendere le implicazioni della scelta affidatagli, sviluppandone l'autodeterminazione.

Del resto, in questa prospettiva, la capacità di discernimento non si configura come nuova categoria dogmatica, bensì costituisce la valutazione casistica della situazione del minore-persona, in relazione al singolo atto che questi deve compiere.

In tale costruzione, una concezione forte dell'eguaglianza non tollera ripartizioni delle persone per classi di età, ma impone di modulare, differenziandole, le tecniche di tutela all'interno di una strategia più ampia, che tenga conto in chiave funzionale delle specificità soggettive della persona, unitariamente considerata.

Rispetto ai minori si può registrare un passaggio dalla condizione di soggezione – riflesso dell'antica "potestà" patria – a una di tutela che spetta alla responsabilità (appunto) dei genitori garantire, secondo il parametro (tanto rilevante quanto non univoco) del miglior interesse (*the best interest*, come si esprimono le convenzioni internazionali).

Estremamente importante è il tema dell'interesse del minore e soprattutto dell'individuazione del suo contenuto. In realtà, anche il legislatore italiano lo richiama in molteplici norme, senza peraltro fornire indicazioni sui criteri per la sua determinazione.

In effetti, è molto arduo tentare di precisare in che cosa esso consista. È possibile, tuttavia, affermare che la via da percorrere non conduce ad una definizione astratta ed assoluta, valida per tutti i tempi, per tutti i luoghi, per ogni occasione.

Indubbiamente, da un punto di vista negativo, l'interesse del minore non significa arbitrio o capriccio dello stesso, come tale non sarebbe mai tutelato dal nostro sistema ordinamentale. Esso va invece costruito di volta in volta secondo la specificità della persona considerata, delle condizioni in cui si trova, delle relazioni che intorno a lui si sono create. Senza dimenticare che l'interesse del minore è tutto proiettato verso il futuro, concorrendo così a caratterizzarne la formazione ed a comporre le linee di in suo armonico sviluppo (art. 2 cost.).

Il progressivo affiancamento, a questo criterio, di quello della capacità di discernimento – segnatamente in relazione alla sfera non patrimoniale e alle scelte esistenziali, secondo il principio di indissociabilità della titolarità dei diritti fondamentali e del loro esercizio – ha promosso un significativo ampliamento della sfera di autodeterminazione del minore.

Lo stesso ruolo genitoriale muta in questi contesti, passando dalla funzione eteronoma di sostituzione del minore nella scelta, alla preparazione di essa, fornendo al figlio gli strumenti necessari a decisioni consapevoli.

L'area rimessa all'autonomia decisionale del minore, capace di discernimento, nelle scelte che lo riguardano si amplia progressivamente soprattutto, ma non soltanto, sul terreno dei diritti della personalità.

La giurisprudenza afferma da tempo che «il dato formale della minore età non rende automaticamente escluso nel minore l'esercizio dei diritti personalissimi, specie quando esso sia naturalisticamente capace».

Ma anche il formante legislativo ha espresso indici rilevanti in tal senso. Determinante, in particolare, è la valorizzazione dell'autodeterminazione del minore, sia pure con il limite del suo superiore interesse, operata dalla nuova disciplina della filiazione.

Rilevanti anche i diritti dello studente delle scuole superiori di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso; della minore a interrompere la gravidanza o a esercitare scelte sulla procreazione consapevole – come ha avuto modo di ribadire anche il Garante; del minore al riserbo in alcuni aspetti della materia sanitaria, ad esempio rispetto agli accertamenti di sieropositività o agli interventi di recupero.

Ma la dimensione che, forse più di ogni altra, ha recentemente conosciuto una significativa estensione dell'autonomia decisionale del minore è quella del rapporto con la realtà digitale, che sempre più rappresenta una situazione rilevante di vita dei ragazzi.

Una prima, importante indicazione in tal senso si è avuta con la legge 71/2017 sul *cyberbullismo*, che ha legittimato il minore ultraquattordicenne ad avvalersi della tutela remediale concessagli, mediante richiesta di cancellazione (al Garante in caso d'inerzia o per mancata individuazione del soggetto tenuto) dei contenuti pregiudizievoli.

È interessante notare che quest'estensione dell'autonomia decisionale del minore – tutt'altro che indice di abbandono del ragazzo a scelte solitarie – è accompagnata dalla previsione, nella legge, di una rilevante attività formativa dei ragazzi all'uso consapevole della rete e alla stessa capacità di relazione.

Questa forma di pedagogia digitale è funzionale a fornire al minore gli strumenti cognitivi per l'esercizio di scelte realmente consapevoli sul terreno della tutela della sua identità in rete.

E proprio il paradigma del *cyberbullismo* è stato assunto a modello dal legislatore nel 2018, quando con il d. lgs. 101 si è dovuto indicare la soglia di età compresa nella fascia – individuata dal Regolamento europeo – tra i tredici e i sedici anni, raggiunta la quale il minore può prestare

il consenso al trattamento dei suoi dati personali nell'ambito dei servizi della società dell'informazione.

Si è così correttamente scelta – dopo un dibattito che ha visto il Garante della *privacy* suggerire la soglia dei 14 anni in analogia con il *cyberbullismo* e il Garante per l'infanzia auspicare quella dei sedici anni in funzione maggiormente “protettiva” – l'età dei 14 anni come requisito soggettivo per la prestazione del consenso al trattamento dei dati da parte del minore.

Va peraltro sottolineato come l'estensione della sfera di autodeterminazione del minore in tale settore sia ben temperata da alcune cautele, tanto sul piano informativo e della reale consapevolezza del minore, quanto sul piano remediale.

Sotto il primo profilo, infatti, rileva l'obbligo del titolare del trattamento di fornire ai minori un'informativa redatta in una forma effettivamente comprensibile, al fine appunto di consentire loro un esercizio consapevole del diritto.

Parimenti, il consenso (anche) del minore al trattamento non soltanto è sempre revocabile (al pari del consenso dell'adulto), ma legittima inoltre a un esercizio ampio del diritto alla cancellazione dei dati così raccolti (art. 17. lett. f, Gdpr), in chiave evidentemente remediale.

Il carattere realmente informato e consapevole del consenso da un lato e il criterio della reversibilità delle scelte assunte dal minore, dall'altro, bilanciano dunque, in chiave di tutela rispettivamente preventiva e successiva, l'estensione della sfera di autonomia decisionale del minore in un ambito, quello della proiezione digitale della persona, sempre più determinante per i ragazzi di oggi.

Naturalmente, proprio le particolarità del contesto digitale in cui la libertà di autodeterminazione si esercita suscitano delle criticità di cui il Garante si è voluto fare carico, al fine di assicurare che l'anticipazione dell'autonomia decisionale non si prestasse ad abusi altrui o non si risolvesse in un pregiudizio per i minori stessi.

Il caso di *Tik Tok* è paradigmatico. Le carenze riscontrate nel sistema di accertamento dell'età ci hanno indotti a una contestazione di violazione che, a fronte del soffocamento di una bambina di dieci anni per effetto di un video istigativo al suicidio diffuso sul *social*, si è tradotto in un blocco cautelare del trattamento dei dati degli utenti italiani di cui non fosse certa l'età. Si è in tal modo tentato di imporre, in particolare a questa piattaforma, l'adozione di sistemi di *age verification* certi, in modo

da evitare l'indebito accesso dei più piccoli, in pericolosa solitudine, a giochi troppo più grandi di loro.

Ma ciò che i limiti non possono assicurare del tutto, lo possono invece garantire la consapevolezza e l'educazione, proprio al fine di promuovere la capacità di discernimento e, quindi, di autodeterminazione necessaria per rendere il minore da soggetto, persona a tutti gli effetti.

E per evitare che il *web* divenga, da luogo di promozione delle libertà, uno spazio anomico, dove impunemente violare la dignità e i diritti fondamentali, è ancor più necessario promuovere, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, una vera e propria pedagogia digitale, che li renda consapevoli delle opportunità, ma anche dei rischi cui li espone la rete.

In quest'attività di promozione di una complessiva "soggettività digitale", la consapevolezza, anche da parte dei più giovani, dell'importanza di proteggere i propri dati personali è determinante per tutelarne la dignità e i diritti.

Si profila, insomma, un altro tassello che si aggiunge al complesso mosaico della tutela integrale del minore come persona, che non può prescindere dalla sua considerazione nel rapporto con il digitale e con le innumerevoli sfide da esso poste.

Si tratta, in fondo, di rinnovare quella promessa, troppo spesso tradita, della rete come uno spazio di promozione dei diritti, della libertà, dell'eguaglianza, in cui i minori soprattutto devono poter esplicare pienamente, al riparo da rischi, la loro personalità.



# EDUCAZIONE E *BEST INTEREST OF THE CHILD* NELLE RELAZIONI FAMILIARI INTERCULTURALI

*Antonio Foderaro\**

*Paolo Palumbo\*\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'emergenza educativa – 3. La relazione nell'educazione – 4. L'educazione in famiglia – 5. Il *best interests of the child* – 6. Le famiglie interculturali, laboratorio di educazione e convivenza – 7. Minori, educazione e libertà di scelta matrimoniale – 8. L'educazione religiosa dei figli: diritti, doveri, limiti – 9. Separazione, divorzio, affidamento ed educazione dei figli – 10. Affidamento e adozione, il caso *kafala* islamica – 11. Conclusione.

## 1. Introduzione

La profonda trasformazione della famiglia ha portato con sé grandi cambiamenti di ruoli dei componenti stessi ed è mutato l'esercizio di quel complesso di diritti e doveri che detengono i genitori nei confronti dei figli e viceversa, favorito anche dalla verità delle forme di filiazione, di famiglia e di convivenza che caratterizza la società contemporanea: presenza e diffusione di nuove forme di famiglia<sup>1</sup>.

Uno degli aspetti più complessi da determinare nell'affrontare la differenza culturale e il suo riconoscimento nel diritto attiene alla definizione del rapporto che esiste tra diritto e cultura e alla permeabilità di ciascun elemento rispetto all'altro. Un secondo problema attiene al modo in cui tale relazione sia riconducibile ad una comunità etnica nel suo insieme o al singolo. Per quanto riguarda la prima questione si osserva come il concetto di cultura giuridica, nell'accezione polisemica consenta

\* Direttore del Dipartimento di Diritto canonico, PFTIM sez. San Tommaso d'Aquino, a cui sono da attribuire i paragrafi 1-5.

\*\* Professore straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università Giustino Fortunato; docente di Diritto canonico matrimoniale, PFTIM sez. San Tommaso d'Aquino; Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello, a cui sono da attribuire i paragrafi 6-11.

<sup>1</sup> A. DISSEGNA, *Inter-agire nel miglior interesse delle persone di minore età, tra responsabilità genitoriale ed istituzione scolastica*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. 10, 15-16/2018, p. 21.

di considerare la cultura come un fattore dinamico, indipendente dalla, che però struttura il modo in cui le norme sono applicate. Infatti, oltre alla nota distinzione tra “cultura giuridica interna” ed “esterna”<sup>2</sup>.

Tra i diversi mutamenti sociali, che accompagnano questi processi, l'Italia è interessata da un fenomeno sociale che recentemente ha assunto dimensioni di un certo rilievo: i *matrimoni misti*, ossia quelle unioni dove un partner è italiano e uno appartiene ad una nazionalità differente. Mentre negli altri stati europei di più antica convivenza multiculturale e multietnica (è il caso della Francia), ci si interroga su quale sia il livello di integrazione raggiunta sotto il profilo della nuzialità degli immigrati di seconda e terza generazione, in Italia si va cercando di quantificare ed esplorare solamente ora il fenomeno nuovo delle famiglie miste.

Rispetto a questa nuova tipologia familiare prevale un'immagine molto semplificata che fa sembrare l'unione mista come fenomeno eccezionale se non deviante e come problematica. Inoltre, nell'immaginario comune il termine coppia mista rimanda quasi esclusivamente alle coppie islamico- cattoliche che rappresentano solamente il 10% del totale di queste famiglie. Si parla del “problema” delle coppie miste, di strategie per la neutralizzazione dei conflitti, o si ipotizza che il matrimonio misto tende a coinvolgere partner italiani in posizioni svantaggiate sul “mercato matrimoniale”. Queste famiglie sono spesso viste come portatrici di conflitto all'interno della coppia e come una minaccia e un tradimento nei confronti del proprio gruppo culturale. Se da un lato, infatti, il fenomeno delle migrazioni ha favorito la comparsa di queste forme familiari e il “rimescolamento della popolazione” su scala mondiale ha aumentato la possibilità di tali unioni, dall'altro lato queste famiglie risultano ancora suscitare perplessità o disapprovazione in non pochi contesti sociali, compreso quello italiano. Il consenso o l'opposizione della società e della comunità di appartenenza nei confronti delle famiglie miste rappresentano indici tangibili degli spazi di comunicazione fra i gruppi e dell'integrazione delle comunità migranti, a tal punto che queste unioni sono state definite come il barometro più interessante della nostra società plurale. Questo è vero soprattutto per una realtà, come quella italiana, dove l'immigrazione è molto più recente rispetto ad altri paesi europei. La presenza delle coppie miste costituisce un osservatorio privilegiato

<sup>2</sup> S. MONDINO, *Diversità culturali e best interest of the child. I giudici italiani e i genitori marocchini tra enunciati di diritto e rappresentazioni normative*, Ledizioni, Torino, 2017, p. 15.

per esplorare la praticabilità della coesistenza e dell'integrazione della molteplicità di esperienze culturali degli individui a livello del rapporto di coppia e delle dinamiche intrafamiliari e sociali.

Un proverbio africano dice che '*per educare un bambino serve un intero villaggio*'. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare.

Il dato antropologico su cui si fonda l'educare è sotto gli occhi di tutti: la persona umana non è, ma diventa. Per diventare sé stessa, la persona ha bisogno di chi l'accompagni in questo percorso, perché non si diventa da soli. I genitori da sempre hanno trasmesso ai loro figli il loro patrimonio culturale, economico, relazionale. Quando il genitore si prende cura del processo di crescita di un figlio in modo consapevole e intenzionale vediamo che si compie un atto propriamente educativo. Il diritto ad educare spetta e appartiene, primariamente e fondamentalmente, per sua stessa natura, alla famiglia. È nella famiglia insita la funzione educativa. La famiglia è educatrice di uomini concreti; essa sola è capace di tenere conto di mezzi, capacità, ambiente e dell'insieme che costituisce il contorno in cui il bambino nasce, cresce e si sviluppa<sup>3</sup>. «Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato»<sup>4</sup>. Che cosa significa oggi educare i bambini? Che cosa significa ben-trattare i bambini? E ben-trattare i genitori? Perché ben-trattare i genitori? Possiamo farlo? Come possiamo oggi sostenere i genitori nel compito educativo che svolgono nei confronti delle nuove generazioni?<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali di cui appunto han bisogno tutte le società». Cfr. Concilio Ecumenico Vat. II, *Gravissimus Educationis*, in EV, vol. 1, EDB, Bologna, 1993, n. 3.

<sup>4</sup> GIOVANNI POALO II, Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, in EV, vol. 7, EDB, Bologna, 1982, n. 36.

<sup>5</sup> J.E. DUMAS, *Le dynamique de la bientraitance. Contexte psychologiques et culturels*, in H. DESMET – J.P. POURTOIS, *Culture et bientraitance*, De Boeck, Bruxelles, 2005, pp. 61-80.

Davanti a queste domande non possiamo considerare l'irrinunciabile ruolo che la famiglia ha nell'educazione dei figli; ma questa affermazione si scontra con l'analisi che in ogni ambito si fa di considerare come la famiglia oggi sia inadeguata ad esercitare la funzione educativa in maniera efficace. Secondo i maggiori studiosi ci troviamo davanti ad una società, e quindi davanti ad una famiglia in crisi nel suo ruolo educativo.

## 2. L'emergenza educativa

L'evoluzione culturale, portando ad esasperare il tema della famiglia nucleare, ha messo il carico di cura tutto all'interno del rapporto duale adulto-bambino, sempre più insostenibile per colui che agisce, spesso in solitudine, la funzione educativa. Come conseguenza è sorto il paradosso del "bambino re", cioè del figlio messo al centro del mondo dai suoi "servitori" (i genitori), con le aggravanti relazionali che rendono oggi così urgente affrontare e risolvere l'emergenza educativa.

Oggi è dunque normale che si parli in molte sedi di emergenza educativa, in riferimento alla crisi morale e sociale, alle esigenze della globalizzazione, ad un rincorrersi di dinamismi sempre più veloci a causa del gigantesco sviluppo scientifico e tecnologico, in cui si modifica il rapporto con lo spazio e con il tempo. Gli stessi documenti degli Organismi internazionali (UNESCO, OCSE, UE) che si occupano di educazione individuano alcuni punti di attenzione ritenuti ineludibili. A questo punto, non è difficile vedere le grandi sfide che la situazione odierna, sociale, economica, culturale, politica, religiosa, presenta all'educazione, e come questa abbia un ruolo importante per venire incontro alle esigenze della umanità e del futuro<sup>6</sup>.

Il tema «emergenza educativa» è un discorso più che mai attuale e presente. La forte emergenza educativa che non ha precedenti dovrebbe chiamare tutti al senso di responsabilità attraverso azioni concrete al fine di chiamare tutti ad un senso di responsabilità.<sup>7</sup> La produzione letteraria non è poca e le riflessioni a riguardo si moltiplicano. Condivido con voi una riflessione storica su quelle che possiamo chiamare cause o correnti, che a loro volta hanno fatto scattare processi verso l'attuale situazione.

<sup>6</sup> P. CHAVEZ VILLANUEVA, *L'emergenza educativa*, in *Ressegna CNOS*, 1/2021, p. 44.

<sup>7</sup> G. BRUNETTI, *Emergenza educativa come emergenza umana*, in <https://neuroscienze.net/author/brunetti/> (26/10/2022).

«In Italia il primo a parlarne fu il Cardinal Caffara che, il 5 settembre 2006, si rivolse così ai formatori del Movimento Cristiano dei lavoratori: “Sono sempre più convinto che ormai ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa. Emergenza i cui connotati principali mi sembrano i seguenti. Esiste nell’adulto, in chi cioè ha la responsabilità di far fronte all’emergenza, una profonda incertezza sulla stessa necessità o sensatezza dell’atto educativo così come esso era stato pensato e praticato da secoli in Occidente. Inoltre, la ‘agenzia educativa’ per eminenza, la famiglia, sta conoscendo una crisi di identità istituzionale quale mai aveva conosciuto prima...”<sup>8</sup>. L’esperienza educativa è stata sempre vista nella tradizione cristiana, come un’esperienza che merita il meglio. Il vissuto educativo è stato sempre visto e vissuto nella logica di un cammino di crescita, di una esperienza di generazione, perché è un’esperienza di ricerca nella quale la persona è chiamata ed è aiutata a diventare sempre di più sé stessa. Non è per caso che già la prima esperienza biblica di relazionalità, quella tra Dio e il suo popolo, una esperienza di liberazione dalla terra della schiavitù alla terra promessa, viene interpretata con il paradigma educativo – Dio educa il suo popolo, Dio che cammina con il suo popolo.

Guardando la nostra storia attuale, ci imbattiamo in una società marcata generalmente da un senso profondo di fallimento nell’esperienza educativa. In quanto educatori, non ci deve lasciare tranquilli il fatto che i primi a pagare un prezzo alto e duraturo sono i «poveri». Con il termine «poveri» mi riferisco a tutta quella fascia di persone che sono sprovviste di quel potere decisionale attraverso il quale possono progettare il proprio presente e costruire il loro futuro. Quella fascia di persone che sono sprovviste non soltanto di mezzi economici, ma anche di capacità per far sentire la loro voce, far presente i loro bisogni. «Ogni cambiamento, ..., ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove, nella diversità, si condivide l’impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte. Un proverbio africano dice che “per educare un bambino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare. Il terreno va anzitutto bonificato dalle discriminazioni con l’immissione di fraternità, come ho sostenuto nel Documento che ho sottoscritto con il

<sup>8</sup> *L'emergenza educativa*, in [http://www.davide.it/whitepaper/2008/settembre/emergenza\\_educativa.pdf](http://www.davide.it/whitepaper/2008/settembre/emergenza_educativa.pdf) (13/05/2021).

Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi»<sup>9</sup>. Nell'udienza del 20 maggio 2015 dopo aver ricordato l'insegnamento di San Paolo sul rapporto tra genitori e figli<sup>10</sup>, Papa Francesco denuncia il danno che hanno arrecato alla società i critici dell'educazione familiare, che a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso hanno acquistato sempre più spazio nei mezzi di comunicazione sociale.

Benedetto XVI ha più volte parlato, nel corso del suo Pontificato, di un'emergenza educativa che investe il nostro tempo. In un'epoca dove vige con sempre maggiore forza la mancanza di valori, per cui ciò che vale è ciò che piace al singolo, il Papa ripropone con forza la necessità di riscoprire dei valori comuni ai quali rifarsi per far sì che la società tutta possa tornare ad essere fondata su qualcosa di solido, di oggettivo, di condiviso. Nella Lettera che il Santo Padre ha inviato il 21 gennaio 2008 alla diocesi e alla città di Roma, è proprio di questo "urgente compito di educazione" che egli ha voluto parlare, perché è dall'educazione che dipende il futuro di tutto il mondo. «Proprio da qui - ha scritto Benedetto XVI - nasce la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla radice della crisi dell'educazione c'è infatti una crisi di fiducia nella vita»<sup>11</sup>. «Intellettuali "critici" di ogni genere hanno zittito i genitori in mille modi, per difendere le giovani generazioni dai danni – veri o presunti – dell'educazione familiare. La famiglia è stata accusata, tra l'altro, di autoritarismo, di favoritismo, di conformismo, di repressione affettiva che genera conflitti. Di fatto, si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e così, l'alleanza

<sup>9</sup> FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco per il lancio del patto educativo*, 12 settembre 2019, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco\\_20190912\\_messaggio-patto-educativo.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html) (13/05/2021).

<sup>10</sup> Verso la fine del discorso del 20 maggio 2015 il Papa si riallaccia a quanto aveva detto all'inizio: "L'apostolo Paolo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli: «Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,20-21). Alla base di tutto c'è l'amore, quello che Dio ci dona, che «non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ... tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,5-6). Anche nelle migliori famiglie bisogna sopportarsi, e ci vuole tanta pazienza per sopportarsi! Ma è così la vita. La vita non si fa in laboratorio, si fa nella realtà".

<sup>11</sup> *L'emergenza educativa*, in [http://www.davide.it/whitepaper/2008/settembre/emergenza\\_educativa.pdf](http://www.davide.it/whitepaper/2008/settembre/emergenza_educativa.pdf) (13/05/2021).

educativa della società con la famiglia è entrata in crisi perché è stata minata la fiducia reciproca. I sintomi sono molti. Per esempio, nella scuola si sono intaccati i rapporti tra i genitori e gli insegnanti. A volte ci sono tensioni e sfiducia reciproca, e le conseguenze naturalmente ricadono sui figli. D'altro canto, si sono moltiplicati i cosiddetti "esperti", che hanno occupato il ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi dell'educazione»<sup>12</sup>. L'emergenza educativa affonda le radici in questo disorientamento: «L'educazione tende ampiamente a ridursi alla trasmissione di determinate abilità, o capacità di fare, mentre si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di oggetti di consumo e di gratificazioni effimere»<sup>13</sup>; in tal modo i giovani «si sentono alla fine lasciati soli davanti alle grandi domande che nascono inevitabilmente dentro di loro»<sup>14</sup>, alla mercé di una società e una cultura che ha fatto del relativismo il proprio credo: «Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma direi tutti gli adulti, siamo responsabili dei bambini e di fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione. Mi riferisco alla "passione" dei bambini. Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, senza scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. E purtroppo questi bambini sono preda dei delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici o commerci, o addestrandoli alla guerra e alla violenza. Ma anche nei Paesi cosiddetti ricchi tanti bambini vivono drammi che li segnano in modo pesante, a causa della crisi della famiglia, dei vuoti educativi e di condizioni di vita a volte disumane. In ogni caso sono infanzie violate nel corpo e nell'anima. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato dal Padre che è nei cieli! Nessuna delle loro lacrime va perduta! Come neppure va perduta la nostra responsabilità, la responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi, e dei Paesi»<sup>15</sup>.

Nell'Enciclica *Laudato si'*, Papa Francesco rammenta che «l'educazione sarà inefficace se i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'esse-

<sup>12</sup> FRANCESCO, *La famiglia genera il mondo. Le catechesi del mercoledì*, LEV, Città del Vaticano, 2015, p. 90.

<sup>13</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso al Convegno della Diocesi di Roma*, 11 giugno 2007.

<sup>14</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Conferenza Episcopale italiana*, 29 maggio 2008.

<sup>15</sup> FRANCESCO, *La famiglia genera il mondo*, cit., pp. 57-58.

re umano, alla vita, alla società, alla relazione con la natura» (215). Mai come in questo momento... è urgente un cambio di marcia – che attraverso una educazione integrale ed inclusiva, capace di ascolto paziente e di dialogo costruttivo – faccia prevalere l'unità sul conflitto<sup>16</sup>.

Se guardiamo, però, alla famiglia non solo con l'occhio della scienza, ma anche con quello della vita quotidiana, vediamo questo soggetto immerso in un mare di difficoltà di ogni genere. Le tante e rapide trasformazioni sociali hanno inciso pesantemente sul modo di essere e fare famiglia, per cui oggi tendiamo a parlare di famiglie al plurale più che di famiglia al singolare: sono presenti nella nostra società tanti diversi tipi di famiglie; abbiamo modelli familiari molto diversi gli uni dagli altri; le famiglie vivono in modo diversificato il ruolo educativo, non hanno più un bagaglio educativo da trasmettere da una generazione all'altra in maniera univoca, piuttosto in ogni famiglia si ripropone il problema di che cosa significa e di come si possa educare «bene» oggi i propri figli.

Attualmente i genitori sono sempre più impauriti dalle responsabilità educative, per cui non “fanno bene” i genitori: non vogliono tornare alle precedenti forme autoritaristiche ma nello stesso tempo si rendono conto che il permissivismo produce storture e che perciò non conduce a risultati positivi. I più gravi problemi dei genitori d'oggi derivino loro dalla grande difficoltà che hanno nell'esercitare l'autorevolezza, nell'assumere l'asimmetria come proprio ruolo. Quindi dare dei “no” educativi, dei “no” con l'autorevolezza necessaria, è fondamentale per i figli, altrimenti crescono senza principi, ovvero direttive per lo sviluppo personale ma anche regole di adattamento all'universo sociale in cui si vive. Il genitore è tale se mantiene la responsabilità di aiutare a far crescere ed evolvere il figlio anche quando manifesta parti di sé poco piacevoli e che quindi una delle funzioni strategiche del genitore sta nel far sì che tali parti poco edificanti per il Sé del figlio non si cristallizzino ma vengano riconosciute e contenute. Chi ha funzioni educative con intento formativo deve perciò aiutare l'altro a riconoscere anche il “negativo di sé” – incoraggiandolo a non negarlo ma ad assumersene le responsabilità.

<sup>16</sup> PATTO EDUCATIVO GLOBALE, *Instrumentum laboris*, in <https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-it.pdf>, 2.

### 3. La relazione nell'educazione

La fraternità è la cifra culturale che guida e caratterizza il Pontificato di Francesco. Immetterla nei processi educativi significa riconoscerla come un basilare dato antropologico, a partire dal quale innestare tutte le principali e positive grammatiche della relazione: l'incontro, la solidarietà, la misericordia, la generosità, ma anche il dialogo, il confronto e, più in generale, le variegate forme di reciprocità<sup>17</sup>.

Per relazione s'intende comunemente il rapporto o il legame esistente tra due persone o tra una persona ed un oggetto, che costituisce il fondamento di ogni conoscenza. Dal punto di vista psicopedagogico particolare rilevanza hanno le relazioni interpersonali che costituiscono il fondamento di qualsiasi processo formativo, sia meno consapevole, dal momento che consentono al soggetto di costruire progressivamente il proprio sé, distinguendosi dall'altro, ma comunicando ed interagendo con lui. Fra le diverse relazioni interpersonali, di particolare rilievo è sicuramente la relazione educativa ossia quel peculiare tipo di legame tra educatore ed educando, che si crea naturalmente ed inevitabilmente nei diversi contesti formativi, attraverso il quale avviene il processo di trasmissione culturale delle conoscenze, sia quello di socializzazione. La relazione educativa rappresenta lo strumento attraverso il quale le intenzioni educative diventano nel tempo risultati educativi. In effetti quando manca una costruttiva relazione interpersonale tra adulti e ragazzi, l'impegno educativo non produce effetti. Del resto, i giovani si accorgono subito se gli input educativi si poggiano su semplici enunciazioni o si basano su azioni traducibili in esempi di vita, e ciò vale per i genitori che hanno come compito primario quello di educare i propri figli e il dovere, pertanto, di esserne capaci.

E. Mounier afferma che «la relazione è il costitutivo stesso della persona»<sup>18</sup>. Io non esisto in quanto io, esisto nel momento stesso in cui mi rapporto con te e insieme costruiamo che cosa? Una comunità. La famiglia è una comunità costituita da persone che sperimentano la relazione come elemento fondamentale del bene comune. Gratuità, solidarietà,

<sup>17</sup> Ivi, p. 4.

<sup>18</sup> E. MOUNIER, *Révolution personaliste et communautaire* (1934), in *Oeuvres*, vol. I, Editions du Seuil, Paris, 1961; tr. it.: *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Ecumenica editrice, Bari, 1984, pp. 74-78.

reciprocità, accoglienza: sono termini che ben si addicono alla famiglia intesa come comunità di persone. Una comunità come sistema relazionale, contraddistinto da vincoli di forte interdipendenza, ma un sistema relazionale non chiuso, un sistema aperto all'ambiente in cui vive.

La dimensione educativa è una dimensione peculiare della famiglia. Essa si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali: la progettualità educativa: aiutare una persona a realizzare un percorso di sviluppo compiuto di tutte le proprie potenzialità.

L'altra dimensione è l'interazione: la famiglia deve essere un sistema relazionale in cui le varie persone che la compongono non sono una separata dall'altra ma sperimentano la reale interazione: interazione uomo-donna, interazione genitori-figli, l'interazione figlio-figlio.

L'altra caratteristica è il divenire: la famiglia è un sistema di persone sottoposto a cambiamenti, conformemente alla crescita dei singoli soggetti, al mutare dei loro bisogni. La famiglia non è qualcosa di statico, qualcosa di dato, ma qualcosa che continuamente diviene.

L'educazione significa relazione, significa comunicazione, che vuol dire mettere in comune delle cose. Poiché i valori non sono qualcosa di astratto, che troviamo come belle parole fissate una volta per sempre, ma si traducono in comportamenti di vita evidentemente i valori si comunicano attraverso azioni ispirate ad essi, e comportamenti di vita coerenti ad essi.

La famiglia è sicuramente lo spazio interpersonale dove si percepiscono, ma soprattutto si sperimentano, valori, dove si prende consapevolezza del significato della vita, della fiducia nel futuro.

Non è difficile capire che – come tante volte ha affermato il Magistero della Chiesa –, «i genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli»<sup>19</sup>.

Nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* attualmente in vigore, l'articolo 26 mette in evidenza il diritto dei genitori di scegliere l'educazione che preferiscono per i propri figli<sup>20</sup>.

L'obiettivo è che, sin da piccoli, i figli sperimentino nell'ambiente familiare che l'uomo «non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé»<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1653.

<sup>20</sup> «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, 10-XII-1948, art. 26).

<sup>21</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Past. *Gaudium et spes*, in EV, vol. I, EDB, Bologna, 1982, n. 24.

I genitori, a volte senza esserne interamente consapevoli, e senza comprendere l'ampiezza del meraviglioso lavoro di loro competenza, rinunciano in pratica al ruolo di educatori integrali.

Fare il genitore è sicuramente un mestiere difficile, non esistono genitori perfetti: occorre la capacità di accettare i propri limiti e allo stesso tempo essere presenti nell'educazione dei figli, senza perdere di vista il proprio ruolo genitoriale, con il massimo impegno, amore ed entusiasmo offrendo loro la possibilità di crescere e di acquisire il senso profondo della propria esistenza.

È difficile educare per i genitori che vedono i figli solo la sera, quando ritornano a casa stanchi dal lavoro. Quelli che hanno la fortuna di avere lavoro! È ancora più difficile per i genitori separati, che sono appesantiti da questa loro condizione: poverini, hanno avuto difficoltà, si sono separati e tante volte il figlio è preso come ostaggio e il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà, e si fa tanto male<sup>22</sup>.

Nel pensiero di Papa Francesco la vita familiare è percepita come contesto educativo<sup>23</sup>, il contesto non è affatto una mera cornice esteriore: si tratta piuttosto di un «ambito vitale». Per Bergoglio - per dirla con parole sue degli anni Settanta - un ambito comprende un orizzonte e uno spazio di azione concreto dove si riversa un senso del tempo<sup>24</sup>.

Le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie, e lo fanno anzitutto con la luce della Parola di Dio. L'apostolo Paolo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli: «Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,20-21). Alla base di tutto c'è l'amore, quello che Dio ci dona, che «non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ... tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,5-6)<sup>25</sup>.

L'ambito delle funzioni dei genitori che viene maggiormente preso in considerazione e regolato dall'ordinamento canonico riguarda il diritto e il dovere di educare i figli. Nei codici si accoglie una nozione "integrale" di educazione, diretta a favorire lo sviluppo armonico e integrale della

<sup>22</sup> FRANCESCO, *La famiglia genera il mondo*, cit., p. 90.

<sup>23</sup> FRANCESCO, Esortazione post-sinodale *Amoris laetitia*, nn. 274-279.

<sup>24</sup> Cfr. J. M. BERGOGLIO, *Nel cuore di ogni padre*, Milano, Rizzoli, 2014, p. 46.

<sup>25</sup> FRANCESCO, *La famiglia genera il mondo*, cit., p. 92.

persona in tutte le sue dimensioni, fisiche, intellettuali, morali e spirituali, e in tutti gli ambiti di espressione, individuale e sociale. Secondo questa accezione complessa, nella formazione spirituale dei figli è da ricomprendere anche la trasmissione della fede e l'introduzione alla pratica religiosa<sup>26</sup>.

Ci viene naturale domandarci quando la relazione genitore – figlio diventa educativa. Tutti i “passaggi” della vita familiare e altri poi che subentrano con la preadolescenza, l'adolescenza, la giovinezza, l'adulità, implicano un lavoro da parte del genitore su di sé per riuscire ad “alimentare” la relazione con il figlio e a farla divenire propriamente educativa. Allora guardando a questa tipologia di relazione possiamo dire che il genitore è educatore quando si pongono in essere tre fattori

- a. ha fiducia nella persona del figlio e nelle sue potenzialità di cambiamento e di miglioramento;
- b. si assume la responsabilità del compito di “guida” per accompagnarlo con il buon esempio nelle diverse vicissitudini dell'esistenza standogli accanto e incoraggiandolo, non sostituendosi a lui ma aiutandolo a trovare gli strumenti per “cavarsela” anche da solo;
- c. considera il figlio un individuo attivo e competente fin dalla nascita (e anche prima ci dicono le neuroscienze...) in relazione unica e irripetibile con l'ambiente che lo circonda. Pur nell' “asimmetria” del rapporto di cura tra adulto e bambino il figlio non viene visto come “un vaso vuoto da riempire” ma gli si riconosce il suo imprescindibile “paio di occhiali” con cui osserva e affronta la vita. Lo sforzo genitoriale è quello di prendere consapevolezza del proprio “paio di occhiali” e cercare di mettersi nei panni del figlio per comprendere quale sia invece il “suo punto di vista”: da qui si parte per aiutarlo semmai a vedere le cose, se serve, da altre prospettive.

Non è scontato e neppure così automatico mantenere questi principi educativi nel corso delle situazioni sia perché queste sono sempre diverse e imprevedibili sia perché potrebbe darsi che avvertiamo come “lontane dai genitori” alcune caratteristiche del figlio.

Se l'educare, nel suo significato più ampio, connota nel contempo i

<sup>26</sup> I. ZUANAZZI, *Per un diritto di famiglia nella Chiesa*, in *Jus Ecclesiae*, XXV-2(2013), p. 426.

processi del “trarre da” e del “condurre verso”, bisogna convenire che l’atto educativo è scambio, rapporto, dove entrambi gli attori sono contemporaneamente protagonisti – seppure a livelli diversi – del percorso che conduce al medesimo fine: estrinsecare e dare forma al Sé. L’educazione si riconosce come perciò dialogo che impegna mutuamente, che vive e si alimenta nella reciprocità delle relazioni, dove il dare e l’avere non sono da una parte o dall’altra ma si intersecano continuamente in un processo di crescita scambievole. Funzione genitoriale e rapporto educativo vanno dunque intesi come dovere dell’adulto di promuovere la crescita del bambino affidatogli, situandosi in una relazione dove solo la capacità di conoscenza e di autoriflessione del primo diviene la misura della crescita del secondo. Da questo punto di vista, valutare l’adeguatezza di una “relazione educativa” diventa allora assai di più che non accertare come stanno i singoli individui: diventa la valutazione del livello di positività del loro intreccio relazionale.

Per comprendere la relazione educativa genitori – figli è necessario tornare ad esaminare alcuni nuclei teorici fondamentali, dal chiarire chi è la persona a come può maturare, fino ad indagare l’essenza delle relazioni educative.

Questo ci porta a guardare alla relazione educativa intrafamiliare individuando quattro tappe fondamentali. La prima tappa tiene in considerazione la natura della famiglia come comunità di vita e comunità d’amore, che porta a considerare alcuni tratti fondamentali della relazione genitori – figli; altra tappa è la considerazione della nozione di famiglia come *communio personarum* dove possiamo attingere al presupposto antropologico più profondo della relazione educativa e quindi il comito dei genitori; la terza tappa ci porta a considerare il concetto di autorità, che risulta essere in crisi in ogni ambito educativo; la quarta tappa è rappresentata dal ruolo della fiducia nella relazione educativa.

#### 4. L’educazione in famiglia

La famiglia costituisce un punto di riferimento fondamentale per l’educazione dei figli, e alla famiglia non può essere sottratta la congenita e fondamentale missione educativa. Si potrebbe dire, oggi, che ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa e il fallimento educativo ha come conseguenza una crisi morale e sociale. Ci troviamo di fronte ad una crisi della famiglia come Istituzione. Il modello sociale

della famiglia stessa è oggi messo in discussione e ci troviamo di fronte ad una modificazione del modello culturale di relazione tra le generazioni, dove ai genitori si chiede di assomigliare ai figli, di vestire come i figli.

La genitorialità, come ci insegnano gli studi psico-pedagogici, non è un semplice ruolo, ma si staglia sull'orizzonte dell'esperienza umana come un processo che, come tale, vive momenti, fasi e cicli diversi tra loro e che si struttura fondandosi continuamente su Agon e Pathos. Da questo angolo visuale, la responsabilità genitoriale - che la s'intenda, nell'evoluzione del concetto di responsabilità come rispondere non più solo di, ma a, come la richiesta più immediata, universale e totale alle domande del minore, o come prossimità al figlio, e dunque come una "sostanza" mai finita, che non deve esaurirsi in una serie di obblighi e di doveri stabiliti - è l'asse portante dei rapporti tra genitore e figlio, dove anche quest'ultimo è chiamato a giocare un ruolo attivo. Nondimeno, la realtà familiare, lungi dal poter essere considerata come un organismo omogeneo, indifferenziato, contraddistinto soltanto da rapporti verticali unidirezionali, è colta, e fatta oggetto di studio, come sistema relazionale dinamico, all'interno del quale si compongono e ricompongono di continuo relazioni, tensioni, processi di insegnamento-apprendimento tra le varie componenti costitutive. Un sistema che, a sua volta, proprio per il suo percorso evolutivo abbisogna di interagire con l'ambiente esterno, di connettersi con gli altri plurimi spazi di convivenza, di aprirsi al contesto circostante. Le limitazioni spaziali e il confinamento fisico nelle case generati dalla pandemia, come noto, hanno innalzato il tasso di criticità in entrambi i versanti. Un universo, quello familiare, che si presenta come un oggetto di indagine complesso e controverso, in cui il conflitto è fattore fisiologico<sup>27</sup>.

Wojtyła, nel testo *Paternità-maternità e la communio personarum*<sup>28</sup>, afferma che il figlio è un frutto esteriore del dono reciproco dei coniugi e ha un significato sociale, ma nello stesso tempo la paternità e la maternità sono strettamente legate ad una condizione interiore. Questo significa che la nascita del figlio è dono per la famiglia unico e irripetibile.

<sup>27</sup> G. LANEVE, *Pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale: dalla cecità dell'automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale e Procedura Penale*, Anno LXIII Fasc. 4 - 2020, pp. 2093-2095.

<sup>28</sup> K. WOJTYŁA, *Paternità-maternità e la communio personarum*, in *Metafisica della persona*, Bompiani, Milano 2003, p. 1481.

Si è passati oggi dalla famiglia con un “ruolo normativo” in cui si trasmettevano principi morali e norme sociali, alla famiglia “affettiva” orientata a negoziare tutto e a soddisfare i bisogni individuali dei figli, a evitargli frustrazioni e sofferenze. I giovani oggi hanno tutto ancora prima di desiderarlo, ma se eliminiamo il desiderio alla fine ciò che rimane è solo il bisogno. Stiamo sicuramente assistendo ad un’educazione in cui lo stile affettivo tende a predominare su quello normativo tanto da metterlo in secondo piano. Il rimprovero stesso sembra essere diventato intollerabile per i giovani oggi e spesso è inefficace, e il ruolo di normatori dei genitori viene contestato come un ostacolo alla loro autorealizzazione. La famiglia sta perdendo autorevolezza e ad essere contestata non è solo l’autorità dei genitori ma anche quella di chi insegna, degli esperti o di chi è informato.

Il tema della relazione educativa nella odierna società occidentale, ciò che preme è comprendere come essa si espliciti nel particolare assetto intersoggettivo genitoriale, da intendersi – con un’anticipazione definitiva che verrà più approfonditamente delineata nel sesto capitolo – come l’insieme dei comportamenti di un adulto, via via posti in atto per far crescere al meglio un infante. Se la genitorialità connota la qualità dinamica, in costante evoluzione, dei molteplici momenti di dialogo educativo con il bambino, possiamo affermare che genitorialità e relazione educativa sono le due condizioni irrinunciabili sulle quali si costruisce il rapporto genitori-figli.

La funzione genitoriale va per questo continuamente e dinamicamente costituita, in quanto il proporsi ad un bambino e il porsi davanti ad un bambino non sono la stessa cosa, né comportano i medesimi esiti. Infatti, il “proporsi” ha a che fare con la conoscenza del bambino, del suo mondo interiore, del suo modo di funzionare, dei suoi potenziali di crescita, dei suoi bisogni, delle sue esigenze specifiche, talvolta anche riparative, mentre il “porsi” ha a che fare con un cammino di consapevolezza di sé, dei propri spazi interni, della propria vita emotiva ed affettiva, della propria storia e del modo di affrontarla, delle proprie risorse, dei propri legami.

In un mondo in cui molteplici problemi lo costringono in un isolamento generazionale. Secondo Francesco le grandi sfide sociali frutto di questo isolamento generazionale può essere superata solo attraverso il dialogo tra anziani e giovani nello spazio comune della famiglia. Le difficoltà di comunicazione tra generazioni è frutto della differenza del

pensiero, del modo di approcciarsi alla realtà e del quadro di valori di riferimento<sup>29</sup>.

Parlando al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, papa Francesco ha indicato quella che è la ferità più grave che l'odierno contesto socio-culturale provoca sull'impegno educativo: «Educare esige di entrare in un dialogo leale con i giovani. Sono anzitutto loro a richiamarci all'urgenza di quella solidarietà intergenerazionale, che purtroppo è venuta a mancare negli ultimi anni. C'è, infatti, una tendenza, in molte parti del mondo, a chiudersi in sé stessi, a proteggere i diritti e i privilegi acquisiti, a concepire il mondo dentro un orizzonte limitato che tratta con indifferenza gli anziani e soprattutto non offre più spazio alla vita nascente. L'invecchiamento generale di parte della popolazione mondiale, specialmente nell'Occidente, ne è una triste ed emblematica rappresentazione»<sup>30</sup>. Papa Francesco, si rivolge alla realtà concreta e alle sfide delle famiglie, nella convinzione che «le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia» e che attraverso di essi «la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia»<sup>31</sup> (n. 31). La situazione reale delle famiglie, insidiate da un «individualismo esasperato» (n. 33) e da una «cultura del provvisorio» (n. 39), e penalizzate dalla scarsa attenzione delle istituzioni pubbliche, sfida a mostrare come il matrimonio, essendo «un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità», svolga una «funzione sociale piena» (n. 52). La riscoperta del vero senso del matrimonio e il suo rinnovamento certo respingono le «vecchie forme di famiglia "tradizionale" caratterizzate dall'autoritarismo e anche dalla violenza», ma al contempo rifiutano la «decostruzione giuridica della famiglia che tende ad adottare forme basate quasi esclusivamente sul paradigma dell'autonomia della volontà» (n. 53). La forza essenziale della famiglia, consistente nella sua «capacità di amare e di insegnare ad amare» (*ivi*), si fonda sull'«identica dignità tra

<sup>29</sup> Cfr FRANCESCO, Lettera Enciclica *Fratelli tutti*, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html), nn. 42-50.

<sup>30</sup> FRANCESCO, Udiienza al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, 9 gennaio 2020, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/january/documents/papa-francesco\\_20200109\\_corpo-diplomatico.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/january/documents/papa-francesco_20200109_corpo-diplomatico.html).

<sup>31</sup> FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia*, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_exhortations/documents/papa-francesco\\_esortazione-ap\\_20160319\\_amoris-laetitia.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html).

l'uomo e la donna» (n. 54). A questo riguardo è necessario un più chiaro riconoscimento dei diritti della donna, come pure del ruolo decisivo dell'uomo, soprattutto, a fronte dell'attuale "assenza del padre", nell'educazione dei figli<sup>32</sup>.

Il compito educativo della famiglia, affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare all'opera creatrice di Dio: «generando nell'amore e per amore una nuova persona, che in sé ha la vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori si assumono perciò stesso il compito di aiutarla efficacemente a vivere una vita pienamente umana»<sup>33</sup>. «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali di cui appunto hanno bisogno tutte le società»<sup>34</sup>.

La famiglia è la prima responsabile nell'educazione dei figli: è una scuola ricca di valori umani. Perché possa attingere alla pienezza della sua vita e del suo compimento, è necessaria una amorevole apertura vicendevole di animo tra i coniugi, e la consultazione reciproca e una continua collaborazione tra i genitori nella educazione dei figli<sup>35</sup>.

Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la trasmissione della vita umana, come originale e primario, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli, come compito insostituibile ed inalienabile che non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato<sup>36</sup>.

Ma non si può pensare la famiglia solo come una somma di individui ma essa è uno specifico spazio di interazioni tra le differenze, nonché

<sup>32</sup> Cfr. [http://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10861:la-famiglia-nella-amoris-laetitia-il-passo-del-papa-e-il-cammino-della-chiesa&catid=106:famiglia-ed-educazione&Itemid=173](http://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10861:la-famiglia-nella-amoris-laetitia-il-passo-del-papa-e-il-cammino-della-chiesa&catid=106:famiglia-ed-educazione&Itemid=173).

<sup>33</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, cit., n. 36.

<sup>34</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione; *Gravissimum Educationis*, cit., n. 3.

<sup>35</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, cit., n. 52.

<sup>36</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, cit. n. 36.

di promozione della diversità nella comprensione di sé dal diverso. È nella famiglia “interculturale”, vera novità dei nostri tempi e alle nostre latitudini, che la diversità mostra notevoli implicazioni di carattere interpersonale, familiare, relazionale, simbolico, culturale e sociale che necessitano di essere approfonditi. La presenza delle coppie interculturali costituisce un osservatorio privilegiato per esplorare la praticabilità della coesistenza e dell'integrazione della molteplicità di esperienze culturali degli individui a livello del rapporto di coppia, delle dinamiche intra familiari e sociali. Essa esprime il livello più profondo in cui si manifesta, nella quotidianità, l'incontro tra culture diverse e tra identità culturali differenti, che può essere reso più difficoltoso dal confronto tra modelli coniugali e famigliari diversi. Occorre guardare alla religione come una delle componenti principali della definizione culturale degli individui, e che conseguentemente trasportata in ogni ambito della vita familiare ne condiziona usi e tradizioni. Appare, quindi, evidente nella società contemporanea che il delicato rapporto tra doveri religiosi e doveri giuridici trovi un florilegio di possibili declinazioni proprio all'interno della famiglia, nelle diversità di una religiosità multiculturale tipica proprio delle “famiglie” di oggi.

Indubbiamente, nonostante la complessità dei cambiamenti sociali, alla famiglia è rimasto il precipuo compito di aiutare la costruzione dell'identità del soggetto in crescita. Questa identità è la pietra miliare dell'avvenire dei bambini, delle famiglie, delle comunità sociali e la qualità del rapporto genitori-figli rimane ancora, indiscutibilmente, il fattore principe da cui dipende l'estrinsecazione personale, necessaria per l'ingresso della persona nell'umanità.

Merita riferire, a questo proposito, le riflessioni di Bruner secondo cui «l'educazione non ha luogo solo nelle aule scolastiche bensì quando la famiglia è riunita a tavola ed i suoi membri cercano di dare un senso insieme agli avvenimenti della giornata»<sup>37</sup>. Bruner vuole affermare la centralità dei processi educativi nella famiglia ai fini della formazione dell'uomo, sottolineando altresì una naturale evidenza e cioè che l'educazione avviene non anche ma prima di tutto nella famiglia, laddove quel “prima” è sia cronologico che assiologico. Bruner introduce la tematica della famiglia quale luogo primario degli affetti e delle relazioni ma non

<sup>37</sup> J. S. BRUNER, *La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la scuola*, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 9.

c'è dubbio che egli pensi alla famiglia anche in quanto luogo etico primario, dove i genitori donano “scopi preziosi” ai loro figli supportandoli nel trovare il senso del loro quotidiano.

## 5. Il *best interests of the child*

L'interesse superiore dei minori è una verità fisica e giuridica. È giuridica perché esprime una verità pratica, un orientamento direttivo che percorre trasversalmente tutto il diritto, senza eccezioni. È una verità fisica, perché i minorenni costituiscono una condizione evolutiva di sussistenza della umanità. Dunque, c'è una resistenza strutturale del concetto dell'interesse del minore alla sua manipolazione. Il concetto del “*best interest*” ha una indipendenza nei confronti di qualsiasi possibile manipolazione. La nozione dell'interesse del minore ha una sorte di resistenza e di resilienza. Quando gli adulti provano a silenziarlo, il principio tende a prevalere e a contrastare lo *status* di privilegio, la mancata attuazione dell'interesse dei bambini si rivolge contro di loro in termini di solitudine in vecchiaia, nella malattia, nella vulnerabilità. L'interesse del bambino è, in un certo senso, una conferma del carattere scientifico e comprovabile del diritto: le sentenze giuridiche hanno conseguenze pratiche<sup>38</sup>.

Il *best interests of the child* nacque nel *common law* nordamericano nella prima parte del XIX secolo individuando così il principio della prevalenza del maggiore interesse nelle questioni riguardanti il minore. Questo principio giuridico nacque contrapponendosi con la rigidità che caratterizzava il *parental law* nel *common law*<sup>39</sup>.

La dottrina dei *best interests of the child* nasce per consentire eccezioni alla rigida applicazione di questa regola nella scelta del genitore affidatario in caso di scioglimento del matrimonio e poi si estenderà, in seguito, anche all'adozione dei minori. Inizialmente però questa eccezione viene ammessa in rare occasioni, per lo più in casi estremi, come quando il padre non è in grado di provvedere al figlio perché ad esempio era

<sup>38</sup> U. C. BASSET, *L'interesse del minore: le nuove sfide d'un concetto vago e magari antipatico*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 5.

<sup>39</sup> L. LENTI, *Best interest of the child o best interest of children?*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile commentata*, Anno XXVI, n. 3(2018), p. 157.

un alcolizzato oppure perché era un violento. Con il passare del tempo questa eccezione, di non affidare il figlio al padre, viene prevista per legge nei paesi di *civil law* come, per esempio, in Francia, mentre nei paesi di *common law* le eccezioni si affermano a livello giurisprudenziale.

Il paradigma dei *best interests of the child* nasce come una sorta di autolimitazione del potere degli adulti sui minori indotta dai cambiamenti nella società ed il suo effetto pratico sarà quello di sostituire l'affidamento paterno con l'affidamento materno. Ma che cos'è l'interesse del minore? È una nozione confusa e ambigua, sfuggente e indeterminata, idonea a essere impiegata con modalità molto fortemente condizionate dalle scelte di valore di chi vi ricorre. È una nozione che nella giurisprudenza si espande instancabilmente, fino a essere diventata onnipervasiva, con il pericolo che la sua menzione si riduca a clausola di stile.

La sua crescente diffusione nella giurisprudenza di tutti i livelli si iscrive in una linea di tendenza che va pericolosamente dilagando nel diritto d'oggi: fare sempre più ricorso a clausole generali, di solito postulate come modalità di maggiore efficacia per perseguire il valore della giustizia nel caso concreto, sottovalutando così i gravi rischi che ne derivano per un altro valore non meno importante, la certezza del diritto<sup>40</sup>.

La tutela dei minori, e la promozione dei loro interessi, rappresenta una delle grandi sfide che la società contemporanea rivolge non solo alla regolazione giuridica dei singoli Stati ma, in particolar modo, a tutti gli interventi della sfera pubblica. L'attenzione rivolta alla tutela dei fanciulli è infatti presente, già da parecchi decenni, nella maggior parte degli ordinamenti statali, i quali si sono gradualmente impegnati a «costituire in discipline epistemologicamente autonome sia il diritto di famiglia in generale che il diritto minorile in particolare»<sup>41</sup>.

L'interesse del minore ha una funzione centrale nel sistema: dà un'indicazione di principio, di carattere valoriale, che prescrive una direzione. Qualsiasi decisione o azione che riguardi una persona di minore età dev'essere orientata a perseguire principalmente uno scopo: il suo benessere<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> E. LARMAQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 73.

<sup>41</sup> M. RIONDINO, *Il primato giuridico e morale del concetto di interesse del minore*, in [https://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/sottoachitocca2014\\_Interv-Michele-Riondino\\_Interesse-del-Minore.pdf](https://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/sottoachitocca2014_Interv-Michele-Riondino_Interesse-del-Minore.pdf).

<sup>42</sup> L. LENTO, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., p. 105.

Nell'ultimo decennio la CEDU, con una forte accelerazione, ha costruito il *best interest of the child* in via interpretativa concettualizzandolo alla luce dello *human right-based approach*. Il processo di nuova interpretazione è stato il frutto di un processo dal basso grazie al consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Gli interessi della persona minorene da tenere in considerazione sono plurimi. La Corte di Strasburgo ne ha individuati i principali:

- a. Interesse del minore a mantenere i legami con la sua famiglia;
- b. L'interesse allo sviluppo dell'identità personale quale tratto imprescindibile del soggetto in formazione;
- c. Il rispetto delle garanzie processuali al ruolo del minorene nei procedimenti giudiziari sulla responsabilità genitoriale.

L'interpretazione sopra riferita permette ai giudici della Corte Europea di rafforzare la tutela della persona minorene, già garantita all'attribuzione dei diritti e delle libertà fondamentali tutti gli esseri umani e, dunque, anche alle persone di età minore<sup>43</sup>.

Numerosi trattati internazionali si sono occupati della delicata figura del minore. La necessità di tutelare il minore in modo unitario all'interno della comunità internazionale è certamente un'esigenza condivisa da tutti gli Stati, che hanno cercato di garantire parità di condizioni tra soggetti minori d'età nei diversi Paesi.

La *convenzione di New York del 1989* (o convenzione ONU) si è occupata dei diritti dell'infanzia, ed è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n° 176. La convenzione in questione afferma l'importanza di garantire parità di diritti a tutti i minori, prescindendo da razza, sesso, nazionalità e religione; ma fa anche riferimento all'importanza degli affetti e dell'amore familiare, come elementi essenziali per poter garantire al minore una vita dignitosa e felice. L'articolo 3<sup>44</sup>, in particolar

<sup>43</sup> E. LARMAQUE, *Prima i bambini*, cit., p. 105.

<sup>44</sup> Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989) Art. 3 1. *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.* 2. *Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.* 3. *Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che*

modo, stabilisce l'obbligo per gli stati aderenti alla convenzione, di rispettare il «*principio del migliore interesse del minore*» in tutte le decisioni che lo vedono coinvolto<sup>45</sup>. Questa affermazione è di fondamentale importanza, in quanto determina le fondamenta di una giurisprudenza e di una dottrina, che ha posto le basi per un orientamento che incentra il minore come soggetto attivo del diritto e non più come oggetto di esso. Il medesimo concetto lo troviamo nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* proclamata a Nizza nel 2000<sup>46</sup>.

La Convenzione del 1989, sarà un documento molto importante perché riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, cul-

*hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.* In [https://www.camera.it/\\_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm](https://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm).

<sup>45</sup> Come è noto, la dottrina sviluppatasi per tentare di dare un contenuto al principio del best interests of the child è vastissima. Si vedano, tra gli altri, J. EEKELAAR, *Interests of the child and the child's wishes*, in P. ALSTON (a cura di), *The best interests of the child*, Oxford, 1994, p. 57; I. GABER – J. ALDRIDGE, *In the Best Interests of the Child: Culture, Identity, and Transracial Adoption*, Londra, 1994; C. BREEN, *The Standard of the Best Interests of the Child*, The Hague, 2002; M. FREEMAN, *Article 3 – The best interests of the child*, Leiden – Boston, 2007; T. BUCK, *International Child Law*, London, 2014. E nella dottrina italiana, tra i molti, M. DOGLIOTTI, *Che cosa è l'interesse del minore?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1992, pp. 1093-1101; A. BEGHÈ LORETI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti dei fanciulli*, Cedam, Padova, 1995; G. TURRI, *La valutazione dell'interesse del minore. Profili giuridici e profili psicologici*, in *Questione Giustizia*, 2000, pp. 705-719; C. FOCARELLI, *La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, pp. 981-993; R. RIVELLO, *L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Minorigiustizia*, 2011, pp. 15-27.

<sup>46</sup> L'art. 24 della Carta proclamata a Nizza il 17 dicembre del 2000 (cfr. Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 18/12/2000, pp. 1-22) così dispone: “*I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo ciò sia contrario al suo interesse*”.

turali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti; ma lo sarà anche perché per la prima volta sulla scena internazionale compare il principio del *best interest of the child*, il quale viene delineato come criterio guida dell'intera dichiarazione e riferendolo sia all'azione dei pubblici poteri, in particolari dei legislatori nazionali, che quella dei privati, i genitori innanzitutto, responsabili dell'educazione dei minori.

Il principio del *best interests of the child* è, poi, enunciato in altre sette occasioni all'interno della Convenzione, relativamente a materie più specifiche e più precisamente: nell'art.9 par.1, viene contemplato il divieto di separazione del minore dai genitori contro la loro volontà, a meno che questa non sia necessaria, avuto riguardo del suo superiore interesse, e nel par.3 dello stesso articolo, la Convenzione impegna gli Stati all'obbligo di rispettare il diritto del minore separato da uno o da entrambi i genitori di mantenere stabili relazioni e rapporti personali con gli stessi, a meno che questo non risulti nel suo superiore interesse<sup>47</sup>; l'art. 18 prevede che i genitori si assumano la responsabilità e provvedano allo sviluppo del minore nel suo migliore interesse<sup>48</sup>; l'art. 20, ancora, impone l'assisten-

<sup>47</sup> Art. 9:

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. ...

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. ...

<sup>48</sup> Art. 18:

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio

za statale per tutti quei minori che, in maniera temporanea o definitiva, siano privati del loro ambiente familiare, avendo cura del loro interesse superiore<sup>49</sup>; l'art. 21 prevede che gli Stati diano primaria considerazione al superiore interesse del minore relativamente alle legislazioni interne sulle adozioni<sup>50</sup>.

della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

<sup>49</sup> Art. 20:

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

<sup>50</sup> Art. 21: Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

1. vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

2. riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

3. vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

4. adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

5. perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Eccezion fatta per il Regno Unito con il *Children Act* del 1989, nel cui preambolo si statuisce che «quando una corte decide in merito a qualsivoglia questione concernente la cura e l'educazione di un minore o l'attribuzione di redditi che ne derivano, dovrà considerare il benessere del minore quale criterio preminente di valutazione», in nessun ordinamento si individuano criteri mirati a circoscrivere tale discrezionalità<sup>51</sup>.

Il *best interests of the child* rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il giudice deve tenere in considerazione il superiore interesse del minore.

La nozione di interesse del minore viene «utilizzata (e talora abusata) nelle più diverse occasioni, a proposito ed a sproposito. Non è raro che pronunce di segno opposto si riferiscano ugualmente all'interesse del fanciullo, nozione che rischia di diventare vuota tautologia, mero abbellimento esteriore dell'argomentazione»<sup>52</sup>.

Si realizza, pertanto, una sorta di sinergia tra genitori e pubblici poteri, diretta a garantire ai minori di età un'educazione ed istruzione che sia anche rispettosa dell'identità spirituale e religiosa familiare ma che deve tendere a garantire il pieno sviluppo della personalità del minore.

Ogni minore ha interesse ad una crescita sana ed equilibrata, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Perché ciò si realizzi è importante che ogni minore goda di un ambiente familiare stabile che gli offra affetto e cura, di un livello sufficiente di educazione per lo sviluppo della sua personalità, di cure necessarie alla sua salute e al suo benessere emotivo ed infine della possibilità di essere ascoltato in relazione alla sua capacità di discernimento. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la clausola generale dell'interesse del minore non debba essere determinata in astratto secondo una generica idea di cosa possa essere idoneo al benessere di un bambino, ma che invece debba essere valutata in riferimento alle circostanze del caso concreto<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> M. RIONDINO, *Il primato giuridico e morale*, cit.

<sup>52</sup> M. DOGLIOTTI, *Separazione dei coniugi, educazione religiosa della prole, controllo del giudice*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1997, p. 1018.

<sup>53</sup> G. VANNONI, *L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione*, in *Consulta online*, 8 maggio 2017, 2(2017), p. 303.

Nel garantire il rispetto della vita privata e familiare<sup>54</sup>, l'art. 8 della Cedu contempla, anche, il diritto del genitore e dei figli a mantenere stabili relazioni, in particolar modo in seguito alla crisi della coppia coniugale o di fatto. Un simile diritto può subire contrazioni solo in ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla disposizione normativa, tra le quali la giurisprudenza della Corte inserisce l'*intérêt de l'enfant*. In tali ipotesi, dunque, ben può configurarsi un intervento dell'autorità che dispone, avendo quale riferimento ultimo il benessere della prole, in modo non dissimile da quanto praticato dalle corti nazionali<sup>55</sup>.

*I best interests of the child*, dunque, sono insieme strumento e obiettivo cui tende l'intera Convenzione di New York, traducono un concetto composito con un triplice significato: il superiore interesse del minore è insieme diritto sostanziale, principio giuridico interpretativo fondamentale e regola procedurale. Esso permea, pertanto, tutte le situazioni in cui la persona di minore età eserciti i diritti conferiti dalla Convenzione:

<sup>54</sup> Ad esempio, il diritto musulmano tradizionale distingue la responsabilità genitoriale [*wilaya*] e la cura [*hadana*] dei figli. Mentre la responsabilità genitoriale consiste nel diritto/dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio e della figlia e di assumerne la responsabilità giuridica, la cura consiste nel soddisfare i suoi bisogni affettivi e materiali quotidianamente. Nel diritto musulmano classico, in caso di divorzio, una regola generale vuole che la responsabilità genitoriale sia attribuita in via esclusiva al padre mentre la cura spetti alla madre. Pertanto, il padre rimane obbligato a provvedere al mantenimento del figlio, in via esclusiva, per tutta la sua infanzia, anche se il bambino è affidato alle cure quotidiane di sua madre, con la quale solitamente i bambini piccoli continuano a convivere dopo la separazione. Se si risposa, la madre perde il diritto/dovere di occuparsi materialmente e affettivamente del figlio. Inoltre, il bambino e la bambina si reputano non aver più bisogno delle cure materne una volta cresciuti. Le opinioni in merito al momento in cui vada fissata l'età anagrafica raggiunta la quale il figlio e la figlia non hanno più bisogno di "cura" variano notevolmente a seconda delle scuole giuridiche e del sesso dei figli. Per i maschi, vi sono paesi che la fissano ai 2 anni e altri che ritengono che si debba attendere la maggiore età. Per le femmine, il minimo è 7 anni di età e il massimo consiste nel mantenere il diritto alla cura materna fino al matrimonio. La religione del bambino può inoltre influenzare la distribuzione della responsabilità genitoriale, soprattutto nei casi in cui la madre non segue la religione musulmana. Gli Stati musulmani hanno introdotto riforme legislative per superare la rigidità della ripartizione della responsabilità genitoriale e della cura dei figli prestabilita in funzione del genere, imponendo di verificare nel caso concreto "l'interesse superiore del minore".

<sup>55</sup> L. COGLIATI, *Diritto del minore alla bigenitorialità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Società e Diritti – Rivista Elettronica*, anno VI, 11(2021), p. 178.

dalla determinazione del rapporto di filiazione, a quello della continuità degli affetti e del fenomeno delle migrazioni minorili. La valutazione del superiore interesse del minore è un'attività esclusiva che dovrebbe essere intrapresa volta per volta, operando un bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, con attenzione a tutti gli elementi del singolo caso e alla luce delle circostanze specifiche (personali e familiari) di ciascuna persona di minore età. Per questo motivo, non è possibile “costringere” entro rigidi limiti né la definizione di superiore interesse del minore né la procedura attraverso la quale determinarlo<sup>56</sup>.

## 6. Le famiglie interculturali, laboratorio di educazione e convivenza

I rapporti matrimoniali e familiari rappresentano, quindi, un fertile quanto accidentato terreno di prova, un laboratorio<sup>57</sup>, per le questioni interreligiose, in generale, e per quelle che, specificamente, derivano dalla differente appartenenza religiosa e culturale, cosicché da essi deriva «un'intera costellazione di questioni concernenti le dinamiche interculturali»<sup>58</sup>, che è avvertita dagli Stati e dalle confessioni come la sfida dei nostri giorni<sup>59</sup>.

Le “soluzioni” legislative e giurisprudenziali, come il contributo della dottrina e dei diritti confessionali, troppo a lungo si sono concentrati sull'atto che dà vita al rapporto matrimoniale o sulla sua fase patologica mentre, oggi, sono soprattutto le relazioni che stanno nel cuore della vicenda familiare: rapporti tra coniugi, filiazione, educazione, esercizio effettivo della propria appartenenza religiosa nei momenti importanti della vita familiare, che interrogano e richiedono un contributo di riflessione e di proposta, al fine di ridurre «gli indici di maggiore incidenza della conflittualità – *intra* ed *extra* familiare – innescata dall'intersecarsi

<sup>56</sup> F. ALBANO, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., XXV.

<sup>57</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su “Ateismo e affidamento della prole”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 27 aprile 2015, p. 14.

<sup>58</sup> M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013, p. 335.

<sup>59</sup> Cfr. I. ZUANAZZI – M.C. RUSCAZIO (a cura di), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018.

di modelli culturali»<sup>60</sup> offrendo così le interpretazioni, non sociologiche, antropologiche o teologico-pastorali, ma giuridiche, più adatte nell'odierna complessità del fattore religioso nelle relazioni familiari, consapevoli del ruolo strategico e imprescindibile che gli studiosi del diritto e, specificamente del fatto religioso, hanno per comprendere, interpretare e affrontare questa mutata realtà<sup>61</sup>, come emerge anche dalla breve rassegna di alcune recenti decisioni o episodi che si rinvergono nel presente contributo, esempi concreti della multiformità delle problematiche che interessano e della centralità delle relazioni familiari ed educative quali componenti più specifiche e sensibili delle diverse culture religiose, in considerazione del fatto che le famiglie sono «la sede primaria in cui ciascuna cultura viene praticata e trasmessa»<sup>62</sup>.

C'è un rischio da evitare, un sentimento neppure troppo celato di religione fobia alimentato dall'idea che modelli familiari diversi dai nostri siano del tutto estranei al tessuto sociale tradizionale e che la loro presenza divenga causa di tensioni sociali cosicché appaia più vantaggioso, per

<sup>60</sup> M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 335.

<sup>61</sup> A. FUCCILLO, *La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea*, in *Calumet – Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)), 2/2017: «L'assistenza legale a persone culturalmente diverse richiede la preliminare comprensione delle loro rappresentazioni della realtà, come pure del significato dei loro comportamenti. A ciò deve necessariamente seguire una qualificazione giuridica di tali comportamenti e l'individuazione di strumenti che siano in grado di soddisfare le loro esigenze. Proprio in tale ambito si coglie l'esigenza del "giurista interculturale", un giurista, cioè, che sia in grado di porre in essere un'attenta attività di traduzione giuridica interculturale. [...] Il "diritto ecclesiastico" [...] può assolvere pienamente e ulteriormente alla sua funzione di "sapere e sistema di regole" nella gestione delle trasformazioni culturali del Paese. Può, cioè, contribuire alla formazione di tecnici del diritto "colti" che affrontino la vita professionale forniti di un bagaglio di saperi non solo tecnico-normativi ma che si basi anche su una sensibilità culturale ed etica che consenta una applicazione degli istituti più consona ai tempi» (pp. 5 e 6). Cfr. anche A. FUCCILLO, *L'incidenza professionale del diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), ottobre 2009; ID., *Il riscatto delle scienze ecclesiasticistiche nella crisi del mercato del diritto? L'importanza del giurista interculturale*, in AA.VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 27 febbraio 2017.

<sup>62</sup> Cfr. P. FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, p. 191.

evitare contrasti, una ghetizzazione della religione fuori dalla vita sociale e istituzionale dei Paesi, e del nostro Paese. Un rischio che devono impegnarsi a scongiurare, innanzitutto le confessioni stesse: «La paura – come è stato affermato - condiziona le masse nel giudizio di come rapportarsi alle religioni d’importazione e spinge verso la difesa di quelle “tradizionali” con grave detrimento però del significato teologico pastorale ed escatologico di queste ultime che si fondano «sull’amore per il prossimo e sull’accoglienza dell’altro»<sup>63</sup>. Gli Stati devono, invece, saper vedere la religione come un fatto a rilevanza pubblica<sup>64</sup> sapendo che, se nessuno ha il monopolio della verità, tuttavia questa esiste e può essere raggiunta tramite un’opportuna declinazione di fede e ragione per riscoprire ciò che è eterno nell’uomo<sup>65</sup>, col vantaggio che un tal approccio determina anche sulla pacifica convivenza civile.

Se è vero – allora – che le dichiarazioni di riconoscimento della libertà religiosa contenute nelle Carte dei diritti vanno rese effettive garantendo a chiunque le stesse opportunità proprio partendo dai bisogni quotidiani, ovvero dalla “vita vivente”<sup>66</sup>, l’ambito delle relazioni familiari – e quello educativo intrafamiliare in particolare – diviene una fondamentale cartina di tornasole dell’effettivo riconoscimento del diritto di libertà religiosa di un Paese, uno spazio di incontro in cui religioni, istituzioni, accademia, ognuno per la sua parte e in contraddittorio con le altre, sono chiamate a collaborare in vista di un effettivo esercizio di questo diritto fondamentale in Italia, nel quadro del metodo costituzionale della laicità<sup>67</sup>.

La Chiesa cattolica, in particolare, ha compiuto importanti passi in avanti in tema di riconoscimento e positiva considerazione della pluralità dei modelli familiari fino alla chiara indicazione che su questo tema si trova

<sup>63</sup> A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 56.

<sup>64</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., *passim*.

<sup>65</sup> Cfr. A. BETTETINI, *Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Diritto ecclesiastico*, 3/2003, pp. 905-907.

<sup>66</sup> P. CONSORTI, *La paura della libertà religiosa*, in *Le libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi*, Pisa University Press, Pisa, 2016, p. 44.

<sup>67</sup> Cfr. M. R. DOMIANIELLO, *Libertà religiosa tra bilateralità necessaria, diffusa e impropria*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 35-56.

nell'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*<sup>68</sup>. Occorre guardare, quindi, con favore alla riflessione che le principali confessioni religiose hanno compiuto, e che si auspica possano diventare di ispirazione per altre posizioni confessionali, verso la consapevolezza che non esiste un unico modello *per* la famiglia. E' significativo ricordare ancora il ruolo che la migrazione<sup>69</sup> ha avuto nel contribuire al sorgere di nuovi "modelli" di famiglia<sup>70</sup>. Il fenomeno della migrazione ha infranto barriere e modelli tradizionali sui quali le confessioni religiose si trovano ancora oggi a discutere. In caso di migrazione maschile, la madre non migrata, ad esempio, può incontrare, delle difficoltà nell'impartire l'educazione ai figli ma, d'altra parte, la donna può anche sperimentare una maggiore autonomia e fiducia in sé stessa arrivando a migliorare il proprio stato sociale. Quando, invece, è la moglie/madre a migrare si è verificato che questa migrazione può dare avvio ad un riequilibrio positivo delle relazioni di genere; così, nel caso di migrazioni di donne nubili senza figli, si registra una destabilizzazione della struttura di potere all'interno della famiglia<sup>71</sup>. Resta, tuttavia, forte il peso delle accuse sociali che a volte vengono rivolte alle donne, mogli/madri migranti: abbandono coniugale, causa di separazione o divorzio, alcoolismo maschile, basso rendimento scolastico dei figli o loro delinquenza. A ciò si aggiunga il fenomeno delle famiglie "allargate" allorché il marito o la moglie intraprendono una relazione extraconiugale o il matrimonio fallisce ed hanno figli con un altro partner nel luogo di migrazione, sempre più spesso di diversa formazione culturale. In questo contesto, la famiglia sta dimostrando il suo continuo mutamento e una certa detradizionalizzazione.

Tutte queste esperienze familiari, come quelle delle coppie di *mixta religio*<sup>72</sup> prima o poi si trovano ad interrogarsi e a cercare, a provare di trovare, soluzioni su questioni che interessano le diverse visioni culturali di cui ogni componente della famiglia è portatore, non escluse neppure

<sup>68</sup> Il capitolo secondo dell'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia del 19 marzo 2016 è intitolato "*La realtà e le sfide delle famiglie*".

<sup>69</sup> Cfr. G. TULUD CRUZ, *Famiglie e migrazione*, in *Concilium*, 2/2016, pp. 81-94.

<sup>70</sup> Sul tema si vedano i contributi del testo: A. INGOGLIA – M. FERRANTE, *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2017.

<sup>71</sup> Cfr. A. PINGOL, *Remaking Masculinities: Power and Gender Dynamics in Families with Wives and Househusbands*, UP Center for Women's Studies, Quezon City, 2001.

<sup>72</sup> Si trova un'esautiva panoramica dei casi in A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 467 ss; Cfr. anche R. SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editore scientifico, Napoli, 2018.

quelle famiglie che condividono la stessa fede religiosa essendo, nel caso, il riferimento interculturale almeno al rapporto tra cultura civile e religiosa. E tutte queste questioni incidono sempre sull'impostazione educativa di quel nucleo. Le famiglie "interculturali", tutte le famiglie quindi, devono sempre più spesso fare i conti con la multiformità di questioni attinenti al libero ed effettivo esercizio del loro diritto – e di quello dei membri della famiglia, anche minori – di libertà religiosa da adeguare, però, nell'ambito delle relazioni familiari, con il rispetto del dovere di solidarietà sotteso all'adempimento delle norme codiciali in tema di diritti e doveri reciproci dei coniugi e di doveri verso i figli.

## 7. Minori, educazione e libertà di scelta matrimoniale

In una breve, quanto sommaria, parabola dell'esperienza familiare, puntando a proporre come focus dell'approfondimento la condizione dei minori e le problematiche connesse all'educazione religiosa degli stessi<sup>73</sup> in famiglia, è possibile partire da un tema che può incidere non secondariamente sull'esercizio del diritto di libertà religiosa, e cioè il differente ruolo attribuito nelle religioni all'uomo e alla donna in tema di scelta matrimoniale. Le principali carte e dichiarazioni internazionali sui diritti umani statuiscono il diritto al matrimonio accompagnato tuttavia da una serie di limiti<sup>74</sup>. Così l'art. 16 cc.1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani<sup>75</sup>, l'art. 23 c.2 del Patto internazionale relativo ai diritti

<sup>73</sup> Cfr. S. ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interest, educazione*, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 155-245.

<sup>74</sup> Cfr. E. VITALI – S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2017; R. ALUFFI BECK PECCOZ – A. FERRARI – A. M. RABELLO, *Matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Giappichelli, Torino, 2006; M. D'ARIENZO, *Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano*, in *Il diritto di famiglia e delle persone* 2004, pp. 189-219; J. LONG, *Islam e diritto di famiglia e minorile: spazi e limiti di dialogo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2019, pp. 111-134.

<sup>75</sup> Ai sensi dell'art. 16 c.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento». Quanto al c. 2 si stabilisce che «Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi».

civili e politici<sup>76</sup> e ancora l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>77</sup>, l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>78</sup>, l'art. 17 cc.2 e 3 della Convenzione americana sui diritti umani<sup>79</sup> evidenziano, sia pure con stili differenti, il diritto di scegliere il proprio status ma anche la necessità di rispettare alcune condizioni inerenti all'età dei nubendi (età adatta, età per contrarre, età minima, età matrimoniale) e alla consapevolezza e sincerità del loro volere (libero e pieno consenso).

Con favore va accolta la decisione della Corte suprema dello Stato asiatico<sup>80</sup> che ha decretato che i rapporti sessuali consumati nell'ambito di un matrimonio in cui la sposa ha meno di 18 anni, rappresentano un atto di stupro, un reato punibile dalla legge. La decisione invita tutta la società indiana – nella quale la prassi delle spose bambine<sup>81</sup> è accettata

<sup>76</sup> «Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano *l'età per contrarre* matrimonio». Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre del 1966, non dedica una specifica disposizione al matrimonio, ma all'art. 10 c.1 stabilisce che «Il matrimonio deve essere celebrato con il *libero consenso* dei futuri coniugi».

<sup>77</sup> «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto».

<sup>78</sup> «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia – recita l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

<sup>79</sup> «È riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale a sposarsi e a fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione». Quanto al c.3 si stabilisce che «Nessun matrimonio potrà essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi».

<sup>80</sup> La decisione risalente al novembre 2017, è reperibile sul *web*.

<sup>81</sup> Per un approfondimento si veda A. C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, Giappichelli, Torino, 2015; A. BAUSONE, *Matrimoni precoci: un problema di disuguaglianza di genere*, in *Ordines*, 2018, 1, p. 429 ss.; D. BILOTTI, *La tutela del (coniuge) minore. Prospettive confessionali e prospettive civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 31 del 2014, p. 1 ss.; A. BONFANTI, *Matrimoni forzati, infantili precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato*, in *GenIUS*, 2, 2020, pp. 1 ss.; G. CAROBENE, *Matrimoni forzati. Implicazioni interculturali e connessioni giuridiche*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 16 dicembre 2020, p. 50 ss.; M. CERATO, *Matrimoni forzati, matrimoni precoci e libertà matrimoniale del minore. Nota sul nuovo art. 558 bis c.p.*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 3-4, 2018, p. 626 ss.; F. PESCE, *I child marriages*

da una grossa fetta della popolazione – a meditare sulla ragionevolezza di una scelta spesso condizionata dalla povertà delle famiglie, ma certamente limitante da ogni punto di vista per la donna<sup>82</sup>. Anche il Senato pakistano ha approvato la proposta di legge che innalza l'età minima per le donne per sposarsi da 16 a 18 anni. Non va dimenticato che anche la religione cattolica prevede che la valida celebrazione di un matrimonio possa aversi a partire dai 14 anni per la donna e dai 16 anni per l'uomo; così la religione islamica prevede, come età minima per il matrimonio, 9 anni per la donna e 12 per l'uomo. Trattasi di disposizioni che potrebbero rischiare di favorire, legittimandoli, matrimoni in cui le parti non manifestano quella libertà, autonomia e maturità adatte per una scelta così importante. Nell'incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa tenutosi in Vaticano nel febbraio 2019<sup>83</sup>, Papa Francesco ha elencato ben 21 punti di riflessione, in apertura dell'incontro, soffermandosi, al punto 12, anche sulla necessità di elevare l'età minima per il matrimonio canonico almeno ai 16 anni<sup>84</sup>. Sul tema del matrimonio con un minore è intervenuta anche recentemente la Corte di Cassazione italiana che ha precisato che commette reato - atti sessuali con minore (art. 609 *quater*) - chi convive *more uxorio* con una minore di 16 anni, anche se c'è il suo consenso. In questo caso non esiste «un rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo», e non può essere portato in giudizio come causa di esclusione del reato, neppure se previsto nella cultura di origine dei due giovani, che - dice la Cassazione - ammette «il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zia/zio nipote» in quanto «i minori di età non possono contrarre matrimonio».

*tra tutela dei diritti e portabilità degli status*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2021, p. 37 ss.; M. C. RUSCAZIO, *Matrimoni forzati tra religione e diritto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, p. 221 ss.; M. TAGLIANI, *Nuove forme di schiavitù: i matrimoni precoci e forzati*, in *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica* (www.cosmopolisonline.it), 2, 2016.

<sup>82</sup> Stima *Save the Children* che ogni anno, nel mondo, 12 milioni di bambine e ragazze, più di 1 su 5 si sposano prima di aver compiuto i 18 anni e se a livello globale i matrimoni precoci proseguiranno ai ritmi attuali saranno 134 milioni le minorenni che si sposeranno entro il 2030. Il Paese che registra il record negativo è il Nepal, a maggioranza induista; Cfr. L. DE GREGORIO, *Matrimoni, codici culturali, linguaggi religiosi: prime note*, in *Diritto&Religioni*, 1/2022, pp. 264-289.

<sup>83</sup> Le relazioni dell'incontro sono reperibili sul *web*.

<sup>84</sup> I punti di riflessione indicati da Papa Francesco sono reperibili sul *web*.

Inoltre, «la convivenza *more uxorio* - precisa la Cassazione - anche tra fidanzati, di un maggiorenne con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dalla realizzazione di condotte corruttive o induttive e dall'abuso di una posizione dominante o autorevole»<sup>85</sup>. Da

<sup>85</sup> Cfr. Corte Cass., sent. 53135/2017. Di poco precedente (ottobre 2017) il decreto del Tribunale di Caltanissetta che, invece, nel caso di due infrasedicenni che avevano avanzato richiesta di matrimonio, ha optato per una interpretazione "lata" dell'art. 84 del codice civile a favore della quale per il Collegio soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con la l. 20 marzo 2003 n. 77 (entrata in vigore il 1° novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica), e in particolare quello enunciato dall'art. 3, significativamente intitolato «Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti»: «Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione». La norma richiamata – costituendo (in dipendenza della ratifica della Convenzione operata dalla citata L.77/2003) norma vigente dell'ordinamento nazionale, conformemente al principio enunciato nell'art. 10 Cost. – configura in capo al giudice un generalizzato dovere di acquisire, attraverso l'audizione dello stesso minore, il punto di vista di quest'ultimo sull'oggetto del procedimento. L'art. 3 della richiamata Convenzione, recepita nell'ordinamento nazionale, ha dunque inteso valorizzare al massimo grado l'opinione del minore, cosicché, se essa deve essere in ogni caso acquisita dal giudice a prescindere dall'età del minore – subordinatamente all'accertamento da parte dello stesso giudice che il minore interessato alla definizione del singolo procedimento abbia conseguito una «capacità di discernimento» che gli consenta di intendere il significato e la rilevanza della decisione che il giudice dovrà assumere nei suoi riguardi, per la sua esistenza futura; se l'opinione del minore deve essere in ogni caso acquisita dal giudice, ne consegue, con tutta evidenza, che la stessa deve pure essere adeguatamente considerata dal medesimo giudice ai fini della successiva decisione che dovrà assumere nei riguardi e nell'interesse dello stesso minore. Conclusivamente, l'esegesi dell'art. 84 c.c., effettuata alla luce della finalità di valorizzare – secondo la ratio della Convenzione citata – la volontà del minore nubendo, imporrebbe al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» richiesta dalla normativa codiciale, nel senso che l'autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettuale e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal giudice per decidere in senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo.

casi come questi si è sviluppato in Italia un importante dibattito parlamentare che ha condotto alla introduzione nel codice penale del reato di costrizione o induzione al matrimonio<sup>86</sup>. Nel luglio 2019 è stata promulgata la legge n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata “Codice Rosso”. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale. Una delle innovazioni introdotte dalla legge è proprio l’articolo che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi «con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile», approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione, vista la dimensione ultranazionale del

<sup>86</sup> Art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio): «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia». Recentemente, la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza ha pubblicato il primo Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2019, con lo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno ormai di dimensioni globali dei matrimoni precoci e delle spose bambine. Secondo i dati del servizio di Analisi Criminale - che riguardano l’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore del Codice rosso (il 9 agosto 2019) si sono verificati 24 reati, l’85% dei quali commessi in danno di persone di genere femminile. In un terzo di tali casi le vittime sono minorenni (9% infraquattordicenni e 27% tra i 14 e i 17 anni). Il 59% delle vittime sono straniere, in maggioranza pakistane, seguite dalle albanesi. Nel 73% dei casi gli autori del reato sono stati uomini anche in questo caso di nazionalità prevalentemente pakistana, seguita da quelle albanese, bengalese, bosniaca. Nel 40% dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni. I dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale: l’emersione di questo reato, infatti, non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare, anche per paura di ritorsioni.

fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia. Il nuovo articolo definisce anche le circostanze aggravanti del reato: la pena è, infatti, aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni ed è aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito un minore sotto i 14<sup>87</sup>. Significativo è stato anche il lavoro svolto in Italia dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica con la Risoluzione concernente il tema dei matrimoni precoci e forzati del 2020<sup>88</sup>. Tra le richieste principali indirizzate al Governo, l'attivazione di una specifica formazione delle istituzioni che operano sul territorio come scuole, forze dell'ordine, strutture sanitarie, magistratura, in modo che possano riconoscere situazioni a rischio di matrimonio precoce o forzato; forme di assistenza alle vittime che consentano di affrancarsi da condizioni di subalternità che espongono a rischio di matrimoni forzati e precoci; una maggiore tutela del diritto alla scuola delle persone esposte al rischio di matrimonio precoce e forzato; facilitazioni dell'inserimento nel mondo del lavoro; creazione di un Osservatorio nazionale che consenta di monitorare e analizzare il fenomeno. Anche la prima strategia per i minori dell'Unione europea 2021-24 sottolinea che, nonostante i progressi significativi compiuti negli ultimi decenni,

<sup>87</sup> È assai complesso tracciare una precisa mappatura della diffusione dei matrimoni forzati in Italia e in Europa, per l'esiguo numero di ricerche empiriche e statistiche disponibili e per la difficoltà di far emergere il fenomeno ed ottenere dati certi e pienamente rappresentativi. In assenza di studi condotti in Italia su scala nazionale (da una ricerca svolta nel 2008 in Emilia Romagna erano emersi 33 casi di matrimonio forzato: cfr. D. DANNA, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna: uno studio esplorativo*, Trama di Terre, Bologna, 2009), è necessario basarsi su quelli di altri Paesi europei, sebbene anch'essi riportino solo la punta dell'*iceberg* (costituita dai casi denunciati alla polizia o ad associazioni a tutela delle vittime). Nel Regno Unito, la *Forced Marriage Unit* (un ente governativo appositamente creato nel 2005 per monitorare il problema e prestare assistenza alle vittime) tratta ogni anno tra le 1.200 e le 1.400 situazioni di matrimonio forzato, anche se il numero effettivo di episodi è probabilmente più alto. In Germania, invece, uno studio aveva rilevato 3.443 casi. Di fronte a tale quadro, è auspicabile l'avvio di una raccolta sistematica di informazioni sul fenomeno, anche nel nostro Paese, come richiesto dalla stessa Convenzione di Istanbul (articolo 11).

<sup>88</sup> Il testo della risoluzione è reperibile sul *web*. Il lavoro della Commissione è raccolto in una pubblicazione online denominata "Il lavoro svolto dalla Commissione diritti umani in materia di matrimoni precoci e forzati", reperibile sul *web*.

troppi minori in tutto il mondo subiscono ancora, o rischiano di subire, violazioni dei diritti umani, crisi umanitarie, crisi ambientali e climatiche, mancanza di accesso all'istruzione, malnutrizione, povertà, disuguaglianze ed esclusione. La situazione delle ragazze, poi, è particolarmente difficile in quanto continuano ad essere vittime di discriminazione e violenza di genere, compresi i matrimoni infantili, precoci e forzati, nonché della mutilazione genitale femminile fin dall'età di 4 anni. Obiettivo della strategia europea, in linea con il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, punta ad intensificare gli sforzi dell'UE per garantire una partecipazione significativa dei minori; per prevenire, combattere e rispondere a tutte le forme di violenza contro i minori, compresa la violenza di genere nonché per eliminare i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mutilazione genitale femminile<sup>89</sup>.

## 8. L'educazione religiosa dei figli: diritti, doveri, limiti

Il diritto di agire secondo la propria visione religiosa deve conciliarsi con il principio di unità morale e spirituale della famiglia e con i connessi principi di solidarietà e responsabilità che caratterizzano la convivenza civile e familiare con il limite, ricordato dalla giurisprudenza della Cassazione<sup>90</sup>, della violazione degli obblighi familiari: ad esempio, imporre una fede religiosa implica un comportamento illecito proprio perché il rispetto della fede religiosa dell'altro rientra nel dovere di collaborazione morale e spirituale dei coniugi<sup>91</sup>. Ciò, anche quando l'opzione religiosa

<sup>89</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, 24 marzo 2021, reperibile sul *web*.

<sup>90</sup> Cfr. Corte Cass., sent. 20 settembre 2007, n. 19450.

<sup>91</sup> Cfr. Corte Cass, sent. 64/2010. La Corte condannava un testimone di Geova che aveva tentato di imporre la propria fede religiosa alla moglie e che si era giustificato sostenendo che la visione dei rapporti familiari interna alla propria confessione religiosa è "caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo... trattandosi, dunque, di un contesto di normalità alla luce dell'adesione a quella visione di vita". I giudici hanno osservato come "l'imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose" costituisca "condotta consapevolmente anti-giuridica", catalogabile come maltrattamenti in famiglia e, dunque, sanzionabile ai sensi dell'art. 572 c.p. Imporre la propria fede religiosa non solo al coniuge ma a chiunque, equivale a maltrattare il destinatario dell'imposizione, cui è sempre riconosciuto il diritto ad autodeterminarsi nella sfera religiosa.

muti nel corso del matrimonio ovvero nel caso in cui il coniuge decida di non aderire ad alcuna fede o si dichiara indifferente in campo religioso o ateo, esercitando le facoltà previste dal diritto fondamentale garantito dall'art. 19 Cost.<sup>92</sup>. La differente appartenenza religiosa dei coniugi/genitori è una realtà, come visto, sempre più frequente<sup>93</sup> ed è all'origine di una conflittualità che spesso né gli operatori del diritto né la giurisprudenza hanno gli strumenti per affrontare<sup>94</sup>. Tale situazione tende a creare dissidi familiari che possono giungere fino alla decisione della separazione sebbene, anche in questo caso, l'appartenenza confessionale non sia rilevante ai fini della separazione o di un suo addebito almeno che essa non abbia come conseguenza l'inadempimento dei doveri coniugali e familiari sia da parte del coniuge convertito sia di quello che abbia mostrato intolleranza verso le nuove convinzioni dell'altro<sup>95</sup>. La giurisprudenza<sup>96</sup> ha ribadito più volte il seguente principio secondo cui: «il mutamento di fede religiosa – e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto – connettendosi all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 della Costituzione, non può, di per sé solo, considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143, 147 c.c., determinandosi, per l'effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole»<sup>97</sup>. Altresì specificando che: «Nessun rilievo può attribuirsi all'inadempimento, concordemente assunto dai coniugi con la celebrazione del matrimonio religioso, a conformare l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli ai dettami della religione cattolica, trattandosi di un accordo che, nonostante il riconoscimento di effetti civili dal matrimonio è tuttavia destinato a spiegare efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico, restando estraneo alla

<sup>92</sup> Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 154.

<sup>93</sup> Cfr. *Dossier Statistico Immigrazione 2021*, a cura del Centro Studi e Ricerche Idos; AA.VV., *I matrimoni misti nel nuovo millennio*, a cura di M. Tognetti Bordogna, Franco Angeli, Milano, 2019.

<sup>94</sup> Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 144.

<sup>95</sup> Per approfondire, Cfr. A. FUCILLO, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia*, cit., *passim*.

<sup>96</sup> Corte Cass., ord. 19 luglio 2016, n. 14728.

<sup>97</sup> *Ibidem*

disciplina civilistica del vincolo, integralmente regolata dall'ordinamento dello Stato»<sup>98</sup>.

Questa premessa è fondamentale per affrontare il tema della educazione religiosa dei figli in quanto tutte le religioni ricordano il dovere dei genitori di impartire ai figli l'educazione (lo ricorda anche l'art. 147 c.c.), anche religiosamente orientata, sebbene tale obbligo ricada su soggetti diversi a seconda della tradizione religiosa di appartenenza: sulla madre nella religione ebraica<sup>99</sup>, al padre in quella islamica<sup>100</sup>, ad entrambi in quelle cristiane<sup>101</sup>, e cattoliche in particolare<sup>102</sup>. Il diritto dei genitori di impartire alla prole mi-

<sup>98</sup> *Ibidem*

<sup>99</sup> Nella tradizione ebraica l'appartenenza alla religione si determina attraverso la nascita da madre ebrea. Se entrambi i genitori son ebrei, i figli dovranno essere educati nella tradizione dell'ebraismo, ma in caso di bambini nati da padre ebreo e madre non ebrea, costoro dovranno essere educati nella fede religiosa della madre (Cfr. A. MORDECHAI RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico: fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Giappichelli, Torino, 2002).

<sup>100</sup> Nella tradizione islamica al padre, considerato tutore legale dei figli, spettano in via esclusiva tutte le decisioni in materia educativa, mentre alla madre è riservata la custodia, e quindi l'accudimento fisico della prole. L'educazione deve essere impartita in conformità ai principi e ai valori della *shari'ah*.

<sup>101</sup> Cfr. art. 9 della legge 449/1984 disciplinante i rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese valdesi e metodiste, nel quale è affermato che è convinzione della Tavola valdese che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese.

<sup>102</sup> Per quanto riguarda la fede cattolica, il can. 226 §2 del Codice di diritto canonico afferma che spetta primariamente ai genitori cristiani l'educazione religiosa dei figli. Cfr. F. PETRONCELLI HUBLER, *Diritti e doveri della famiglia nell'educazione cristiana*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 112/1987, pp. 101-111; P.A. BONNET, *La ministerialità dei laici genitori*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2/1989, pp. 341-362; P. CIARAPICA, *L'obbligo gravissimo dell'educazione dei figli: dal can. 226 a una progettualità educativa genitoriale*, in *Apollinaris*, 78/2005, pp. 765-811; M. L. LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in ID. (a cura di), *La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici*, Cacucci, Bari, 2008, pp. 32-33; G. DALLA TORRE – P. LILLO – G. M. SALVATI (a cura di), *Educazione e religione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011; D. DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011; I. ZUANAZZI, *La filiazione nel diritto canonico della famiglia*, in M. TINTI (a cura di), *Famiglia e diritto nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 159 ss.; F. DE ANGELIS, *L'educazione del minore e la libertà religiosa. Profili di riflessione nel diritto canonico e nel diritto internazionale*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018; I. ZUANAZZI, *L'educazione cristiana nella missione della Chiesa*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, Glossa, Milano, 2019, pp. 63-103.

nore il proprio orientamento religioso non va messo in discussione, sia pure bene evidenziato il rispetto dell'interesse, delle inclinazioni e delle libertà dei minori medesimi, non potendosi condividere le posizioni estreme di chi vorrebbe mantenere il minore scevro da qualsiasi condizionamento di natura religiosa fino all'età della consapevolezza: appare inevitabile non veicolare con l'educazione anche il bagaglio e il patrimonio religioso di appartenenza<sup>103</sup>.

L'educazione religiosa è un valore ma da contemperare con altri beni<sup>104</sup>, come nei casi classici della salute e dell'integrità fisica dei bambini e dei ragazzi, che costituiscono un limite nel caso di esercizio della libertà religiosa dei genitori contrastante con tale diritto. Gli esempi classici rimandano al rifiuto di emotrasfusioni da parte dei fedeli della Congregazione dei Testimoni di Geova<sup>105</sup> o alla circoncisione o alle mutilazioni genitali, quest'ultime considerate reato nel nostro ordinamento<sup>106</sup> in

<sup>103</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Affidamento condiviso, multi religiosità ed educazione (religiosa) dei minori*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 15 luglio 2013. Alcune costituzioni democratiche recenti indicano espressamente la facoltà dei genitori di educare liberamente i figli nella propria fede religiosa: Costituzione della Polonia, art. 53; Costituzione della Romania, art. 29; Costituzione della Lituania, art. 26, comma 5.

<sup>104</sup> Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 143.

<sup>105</sup> Cfr. P. FLORIS, *Libertà di coscienza, doveri dei genitori, diritti del minore*, in *Foro Italiano*, IV/1984, pp. 361-380.

<sup>106</sup> Cfr. art. 583 bis c.p.: «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

quanto lesive dell'integrità fisica e psicologica delle bambine ed oltretutto da intendersi più come pratica di derivazione culturale che religiosa<sup>107</sup>. La sentenza della Corte di Cassazione 2 luglio 2021 n. 37422, costituisce una preziosa occasione di riflessione critica sul reato di mutilazioni genitali femminili. Il Collegio, nel caso, ha ribadito che eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine sia portatore di diverse concezioni dei rapporti di famiglia, non assumono mai rilievo, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost<sup>108</sup>.

In relazione, invece, al tema della circoncisione rituale<sup>109</sup> per i maschi di religione ebraica<sup>110</sup> e di religione musulmana<sup>111</sup> attenzione merita, al fine

<sup>107</sup> Cfr. T. DI IORIO, *Segni sul corpo e ferite dell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 25/2016; ID., *Le mutilazioni genitali femminili tra misure di prevenzione e di contrasto: prospettive per l'eradicazione del fenomeno in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 33/201; A. ANGELUCCI, *Libertà religiosa e circoncisione in Italia: una questione di specialità confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35/2016; F. BASILE, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 24/2013.

<sup>108</sup> Cfr. D. SCIUTTERI, *Reati culturalmente motivati e ignorantia legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7/2022.

<sup>109</sup> Sulla distinzione tra circoncisione rituale e tradizionale/culturale: cfr. A. LICASTRO, *La questione della liceità della circoncisione "rituale" tra tutela dell'identità religiosa del gruppo e salvaguardia del diritto individuale alla integrità fisica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22/2019, p. 36 ss.; Corte Cass., sent. 43646/2011.

<sup>110</sup> Gli ebrei compiono il rito (*britmilah*), di regola, l'ottavo giorno dalla nascita del bambino, quale segno perenne dell'alleanza tra Dio, Abramo e il suo popolo. A eseguirlo materialmente è il *moleh*, un esperto ebreo, spesso – ma non necessariamente – medico. Esiste una precisa liturgia dell'intervento che può essere eseguito nella sinagoga, in casa o in ospedale nei casi più complessi (con la presenza di un chirurgo esperto). Dopo l'intervento al bambino è dato il suo nome ebraico. La Cassazione italiana con la sentenza 43646 del 2011 ha chiarito la non contrarietà della circoncisione ebraica al nostro ordi-

di dare effettiva attuazione all'esercizio del diritto educativo di libertà religiosa, l'impegno di alcune aziende ospedaliere di renderne fruibile per le famiglie la pratica nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, a prezzo concordato e accessibile<sup>112</sup>, facendo operare professionisti di religione ebraica o musulmana, come è accaduto nel progetto promosso dal Policlinico Umberto I di Roma<sup>113</sup>. Infatti, se da un lato la circoncisione

namento in quanto riveste “una preminente valenza religiosa che sovrasta quella medica” autorizzando anche soggetti non medici, ma dotati di specifica preparazione, a compiere l'atto.

<sup>111</sup> La circoncisione dei musulmani è detta *Khitan* e l'età in cui viene praticata può variare, essendo compresa tra i primi 7 giorni di vita del bambino fino alla pubertà. La pratica, non citata nel Corano, non ha carattere strettamente vincolante. Il compimento dell'atto, non accompagnato da alcun rituale, è affidato normalmente a un medico, che non deve neppure necessariamente appartenere alla fede islamica, essendo sufficiente che ne comprenda i valori.

<sup>112</sup> Attualmente i “Livelli essenziali di assistenza” (LEA), ossia le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare a tutti gli assistiti, gratuitamente o dietro pagamento del cd. ticket, comprendono solo la circoncisione *terapeutica*, volta a curare particolari patologie o malformazioni dell'organo sessuale maschile.

<sup>113</sup> La notizia è reperibile sul *web*. Così presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino è istituito un ambulatorio Asl per la circoncisione rituale. Più recentemente è stato annunciato un tavolo tecnico a cui prenderanno parte il Ministero della Salute, l'Associazione nazionale medici di origine straniera e la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa al problema della circoncisione “clandestina”. Dai dati Amsi emerge la situazione di 11.000 circoncisioni su bambini di origine straniera residenti in Italia effettuate all'anno, di cui 5mila avvengono in Italia e di queste il 35% fanno parte di una realtà sommersa, in clandestinità, e 6mila praticate nei paesi di origine. Nel 2019 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è intervenuta con una nota di raccomandazione al ministro della Salute evidenziando che trattasi di un intervento chirurgico che ha un forte valore simbolico in determinati contesti culturali e nel quale entrano in gioco diritti costituzionali come quello all'educazione e alla libertà religiosa. Il Garante invita ad attuare quanto previsto dalla Convenzione di New York per assicurare il diritto alla salute e alle pari opportunità per ogni bambino e auspicando che anche in Italia si arrivi ad un accesso al servizio omogeneo, anche sotto il profilo delle spese da sostenere da parte dei genitori. Già nel 1998 il Comitato nazionale di bioetica affrontava la questione della circoncisione maschile rituale nel documento “*La circoncisione: profili bioetici*” argomentando sulla liceità della pratica che per la sua caratterizzazione religiosa può essere ricondotta alle forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost., che, nel lasciare ai consociati piena libertà di espressione e di scelta in campo religioso, si limita a vietare soltanto eventuali pratiche rituali contrarie al buon costume, contrarietà che il Comitato nazionale non rinveniva nell'atto circoncisorio.

rappresenta un atto medico senza finalità terapeutica, effettuato senza il consenso del diretto interessato, che è per lo più minore, e pur potendosi ritenere critico il giudizio su questa pratica<sup>114</sup>, dall'altro bisogna tener conto del fatto che renderne difficoltoso l'accesso o proibirla può avere conseguenze comunitarie gravi per la famiglia del minore, comportare grave complicanze mediche<sup>115</sup> se effettuata in strutture non sicure ma soprattutto lesive del diritto di libertà religiosa. Va tuttavia chiarito che: «[...] ove risultassero dimostrate conseguenze negative sulla salute e il benessere individuale derivanti dalla circoncisione, la tutela di questi interessi giuridici dovrebbe considerarsi prevalente sulle rivendicazioni legate alla libertà di professione della fede religiosa, alla salvaguardia dell'identità religiosa del gruppo di appartenenza, al diritto dei genitori di educare il proprio figlio in una determinata fede religiosa»<sup>116</sup>.

Il principio generale in tema di educazione religiosa dei figli, che legislazione, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere è che le decisioni più importanti per i figli, tra i quali appuntano quelle fideistiche, vadano assunte da entrambi i genitori dando concreta attuazione al principio della bigenitorialità<sup>117</sup>. Il sistema delle famiglie "interculturali"

<sup>114</sup> Vari sono stati i tentativi di introdurre nella legislazione di alcuni paesi divieti espliciti: netta era stata la presa di posizione della Corte di Appello di Colonia in Germania che nel 2012 si era detta contraria alla pratica sebbene una legge approvata nel dicembre dello stesso anno ha superato detta pronuncia giudiziaria dichiarando espressamente lecita la pratica della circoncisione rituale; particolarmente importanti sono anche la Risoluzione 1952/2013 e 2076/2015 del Consiglio d'Europa che, quantunque criticino la pratica, si limitano a richiedere iniziative di sensibilizzazione sui suoi potenziali rischi e a raccomandare che l'intervento venga eseguito da persona dotata di formazione e competenze necessarie. Molto ha fatto discutere il disegno di legge presentato dal Parlamento islandese diretto alla introduzione di una nuova fattispecie illecita, e cioè la punizione fino a sei anni di carcere per chiunque causi danni al corpo o alla salute di un bambino rimuovendo gli organi sessuali *in toto* o in parte. Progetto simile è in studio anche in Danimarca e in Islanda.

<sup>115</sup> Sono diversi i casi di neonati o di bimbi deceduti a causa di complicanze insorte a seguito di interventi di circoncisione eseguiti clandestinamente, fuori da strutture sanitarie idonee e da personale non specializzato.

<sup>116</sup> A. LICASTRO, *La questione della liceità della circoncisione "rituale" tra tutela dell'identità religiosa del gruppo e salvaguardia del diritto individuale alla integrità fisica*, cit., p. 57.

<sup>117</sup> Cfr. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 622, *passim*. Anche in caso di separazione o affido il vigente art. 155 c.c. stabilisce che tra i compiti del giudice vi è anche quello di prendere atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi inter-

accresce l'urgenza di una reale applicazione di questo principio e la necessità del superamento del contrasto tra quest'ultimo e l'art. 320 comma 5 del c.c. che attribuisce ai genitori il potere di rappresentanza dei figli minori in via disgiunta. E' vero che in caso di disaccordo il genitore può ricorrere al giudice<sup>118</sup> ma è pur vero che non è sempre detto che il giudice sia nelle condizioni di indicare davvero i provvedimenti più idonei, come appare nel caso di una sentenza del Tribunale di Milano<sup>119</sup> nella quale il giudice, trovandosi dinanzi un caso di conflitto tra i genitori in tema di scelta tra frequenza dei figli della scuola privata o della scuola pubblica, ha ritenuto di non poter che essere a favore dell'istruzione pubblica ovvero, come dichiara la sentenza, di una scelta "neutra" che non rischi di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale<sup>120</sup>. In questo solco vale la pena ricordare anche la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del gennaio 2017<sup>121</sup> che ha evidenziato quale limite all'esercizio della libertà di educazione religiosa dei genitori, il conseguimento della piena integrazione sociale pubblica del figlio. Ritenendo, nel caso, in contrasto con l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche svizzere che avevano respinto la loro richiesta di esonerare per motivi confessionali la figlia minore dalle lezioni obbligatorie di nuoto impartite congiuntamente a maschi e femmine, la C.E.D.U., pur riconoscendo il ruolo della libertà religiosa quale caposaldo di una società democratica, ha sottolineato l'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati con riferimento alle questioni relative al rapporto con le religioni, giudicando, però, l'interesse delle bambine ad un'educazione completa, idonea al conseguimento di una piena integrazione sociale,

venuti tre i genitori, i quali possono certamente riguardare anche l'eventuale educazione religiosa dei figli.

<sup>118</sup> Art. 316, comma 3, c.c.

<sup>119</sup> Trib. Milano, sez. IX civ, sent. 2-18 marzo 2016, n. 3521; dello stesso tenore: Trib. Perugia, ord. 2 maggio 2017.

<sup>120</sup> Le scuole private, quindi, possono essere favorite nella decisione del giudice volta a dirimere il conflitto, solo se emergano precisi elementi tali da ravvisare un concreto ed effettivo interesse del minore a frequentare un istituto scolastico diverso da quello pubblico.

<sup>121</sup> CEDU, Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera, sent. 10 gennaio 2017.

prevalente rispetto al rispetto delle obbligazioni religiose educative dei genitori<sup>122</sup>.

Più recentemente, poi, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21553/2021<sup>123</sup>, ha ricordato come sia centrale, in tema di contrasto sull'orientamento della scuola frequentata dai figli in caso di separazione dei genitori, partire dal senso d'instabilità e di disorientamento che la separazione dei genitori ingenera nei bambini e, pertanto, ritenere prioritaria, nel loro interesse, la necessità di non creare "fratture e discontinuità ulteriori", che si potrebbero realizzare con l'iscrizione dei bambini in una nuova scuola ovvero con il trasferimento da una scuola "religiosamente orientata" ad una statale. La volontà d'impartire ai propri figli un'educazione laica e pluralista non è disattesa nel contesto di una scuola fondata su valori religiosi di riferimento. Occorre soprattutto tenere conto, in materia di scelte che riguardano i figli, del loro primario interesse a una crescita sana ed equilibrata, non trattandosi di prediligere la scuola religiosa a priori ma di dare importanza ai bisogni di stabilità educativa e ambientale dei minori.

La legislazione italiana sostiene, poi, i genitori nel loro compito educativo anche prevedendo l'insegnamento religioso nelle scuole statali<sup>124</sup> ovvero garantendo gli alunni non avvelentisi dell'IRC, creando le premesse, ancora però tutte da sviluppare, per un ampliamento del pluralismo religioso nell'offerta formativa della scuola pubblica ed assicurando, come si legge nelle intese<sup>125</sup>, il dovere delle scuole di rispondere alle ri-

<sup>122</sup> Cfr. S. TROTTER, "Living Together", "Learning Together", and "Swimming Together": *Osmanoğlu and Kocabaş v Switzerland* (2017) and the Construction of Collective Life, in *Hum. R. L. Rev.*, 2018, pp. 157-169.

<sup>123</sup> Reperibile sul *web*.

<sup>124</sup> Cfr. E. BUTTURINI, *La religione a scuola. Dall'Unità ad oggi*, Queriniana, Brescia, 1982.

<sup>125</sup> Art. 12, legge 22 novembre 1988, n. 516. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno. Questa disposizione è ripresa dall'art. 10, legge 11 agosto 1984, n. 449. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, che presenta minime variazioni lessicali, e poi costantemente ripetuta nelle successive Intese: art. 9, legge 22 novembre 1988, n. 517. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; art. 9, legge 12 aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); art. 11, legge 29 novembre 1995, n. 520. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); art. 7, comma 4, legge 30 luglio 2012, n. 126. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato

chieste proveniente da alunni, famiglie e organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso di una confessione non cattolica, con oneri a carico di quest'ultima<sup>126</sup>. L'attuale contesto di pluralismo confessionale<sup>127</sup> pone, forse, il tema di una riflessione su questa asimmetria<sup>128</sup> che, nel suo

e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 12, comma 3, legge 30 luglio 2012, n. 127. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 10, legge 30 luglio 2012, n. 128. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 6, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 245. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 6, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 246. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; art. 6, comma 2, legge 28 giugno 2016, n. 130. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'Intesa con l'ebraismo prevede il diritto degli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità di rispondere alle richieste degli alunni o degli organi scolastici in ordine allo "studio dell'ebraismo" (art. 11, comma 4, legge 8 marzo 1989, n. 101. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane). Da ultimo, l'art. 5 della legge 29 dicembre 2021, n. 240. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale. È assicurato agli "incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extrascolastico - senza oneri per lo Stato.

<sup>126</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 288-290; I. ZUANAZZI – M.C. RUSCAZIO – M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 293-295.

<sup>127</sup> Cfr. V. TURCHI, *Gli insegnamenti di religione nel sistema scolastico italiano*, in *Diritto e società*, 1994/1, p. 196 ss.; C. CARDIA, *Il problema della scuola*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2010, p. 1 ss.; P. PALUMBO, *Insegnamento della religione cattolica ed educazione civica*, in *Diritto&Religioni*, 2/2020, pp. 131-156; ID., *Welfare and intercultural education: the role of the teaching of catholic religion*, in I. D'AMBROSIO – P. PALUMBO (a cura di), *Welfare and market: a social, economic and legal analysis*, Virtus Interpress, 2020, pp. 146 – 157.

<sup>128</sup> Cfr. N. COLAIANNI, *Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola pubblica italiana*, in AA.VV., *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 39 ss.

nascere (la specificazione che ne fa l'Intesa della tavola valdese lo riconosce)<sup>129</sup> non era, e non sarebbe ancora, da imputarsi ad «una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento [...] ma a una precisa scelta della confessione religiosa»<sup>130</sup>, stante anche il riconoscimento in capo agli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi<sup>131</sup>. Le strade percorribili, e sulle quali discutere, potrebbero essere diverse: la possibilità reale di attivare insegnamenti religiosi alternativi, l'inserimento dello studio del fatto religioso nei programmi di altre discipline, una nuova alleanza intorno all'insegnamento di religione cattolica, partendo dalla consapevolezza che il fattore religioso è sempre più un fattore di identità culturale e sociale da cui non si può prescindere nei processi di integrazione anche scolastica<sup>132</sup>. La normativa delle intese già offre l'opportunità di ampliare in senso pluralista l'approccio alla dimensione religiosa all'interno della scuola pubblica e di rendere presenti in essa altre prospettive confessionali. Una normativa certamente limitata ma che meriterebbe di essere meglio sfruttata dalle famiglie e dalle confessioni di minoranza. A ciò si aggiungono le proposte di quanti ritengono preferibile introdurre, in luogo dell'attuale insegnamento di religione cattolica, un insegnamento obbligatorio laico di religione o di storia delle religioni<sup>133</sup> oppure pre-

<sup>129</sup> Art. 9, legge n. 449 del 1984, cit.

<sup>130</sup> P. CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe-chiese.it), novembre 2010, p. 14.

<sup>131</sup> Ampliando l'orizzonte di approfondimento, sul tema del diritto all'esonero dall'insegnamento religiosi ed alla riservatezza sul dato religioso, Cfr. CEDU, sent. 31 ottobre 2019, *Papageorgiou e altri c. Grecia* in cui si ribadisce che se da un lato lo Stato può definire l'insegnamento religioso nei suoi contenuti, testi ed insegnanti, dall'altro i genitori e gli studenti hanno sempre il diritto a godere dell'esonero che non richiede una motivazione.

<sup>132</sup> R. MAZZOLA, *Attualità ed inattualità di un progetto educativo: l'insegnamento della religione cattolica nel sistema scolastico pubblico italiano*, in AA. VV., *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, cit., p. 13 ss.

<sup>133</sup> Scrive C. CARDIA, *Insegnamento religioso il pluralismo da difendere*, in *Avvenire*, 8 aprile 2016, che dietro alcune proposte d'introdurre un insegnamento laico di storia delle religioni, o del fatto religioso «si intravede (...) un vecchio (direi antico) disegno di voler espungere dalla scuola pubblica l'insegnamento religioso cattolico, e con esso una strutturazione pluralista della formazione dei giovani che abbiamo conquistato e realizzato con la nostra Costituzione democratica, per lasciare spazio a forme d'insegnamento laicista che attraverso la storia delle religioni possono far passare contenuti deformati o arbitrari».

vedere che tale insegnamento sia alternativo rispetto all'attuale<sup>134</sup>, così da prevedere accanto all'insegnamento di religione cattolica e ad altri impartiti da incaricati designati dalle altre confessioni religiose, un insegnamento di storia delle religioni di tipo laico o di morale confessionale. Per il momento basterebbe rendere effettiva ed efficace, anche finanziariamente, la pronuncia del Consiglio di Stato del 2010<sup>135</sup> che qualifica come obbligatoria per gli istituti scolastici l'attivazione di attività o materie alternative all'IRC anche in ragione delle garanzie soggettive di cui godono gli studenti non avventurati, che non possono essere obbligati a frequentare un corso alternativo. Tali considerazioni richiamano anche il tema dell'effettivo esercizio del diritto di libertà educativa religiosa delle famiglie sia nella scelta o meno dell'insegnamento religioso<sup>136</sup> sia attra-

<sup>134</sup> Cfr. S. ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione*, cit, p. 236.

<sup>135</sup> Cfr. Cons. Stato, sent. 7 maggio 2010, n. 2749, in *www.olir.it*; B. SERRA, *Insegnamento della religione cattolica, attività alternative e credito scolastico: note a margine di lungo contenzioso amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), 16/2012, p. 18 ss. Sulla scia della decisione del Consiglio di Stato, cfr. Trib. Padova, 30 luglio 2010 (in *www.olir.it*), che, sulla base dell'accertato inadempimento di un istituto scolastico a tale asserito obbligo di attivazione di corsi alternativi all'IRC per assenza di fondi, giunse a condannare per comportamento discriminatorio il Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale a favore dei genitori di una bambina che avevano scelto per la stessa la frequenza a un corso alternativo poi non attivato. In argomento cfr. N. FIORITA, *Scuola pubblica e religione*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2012, p. 92 ss.

<sup>136</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4634/18: «l'ora di religione non è configurata come materia curriculare obbligatoria, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale [...] alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata deve essere ricostruita nel senso che il termine ancorato all'atto dell'iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell'anno scolastico» considerato anche il diretto collegamento di questa scelta con l'esercizio dell'indisponibile diritto di libertà di coscienza e di religione; cfr. Tar Lazio, sent. 10273/20: «Se è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell'esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative (v. C. Cost. 13/1991, punto 4 della motivazione in diritto), questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento. Il rinvio della seconda opzione all'*incipit* dell'anno scolastico contrasta con la possibilità di tempestiva

verso la reale possibilità dell'accesso e la libertà di scelta verso scuole che sino maggiormente in sintonia con l'indirizzo religioso familiare, scuole confessionali liberamente istituite con la possibilità di ottenere la parità, come ricordano diverse intese.

Accanto, però, al diritto-dovere educativo dei genitori si pone l'esigenza di tutelare la libertà dello stesso figlio minore<sup>137</sup>, esercitabile già prima del 18° anno di età, come ad esempio nel caso della scelta di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica opzionabile dal minore a partire dal quattordicesimo anno di età<sup>138</sup> quale valido strumento di valutazione concreta dell'interesse stesso del minore; si inserisce, infatti, in una corretta educazione del minore il consentirgli l'autodeterminazione sotto il profilo religioso ovvero considerare questo un aspetto strutturale della sua libertà religiosa. Si è sottolineato a tal proposito che: «una certa autonomia in campo religioso appare funzionale ai fini educativi, in quanto ben si può sostenere che la libertà religiosa fa parte dei valori positivi cui tende la educazione e che pertanto si inserisce in una corretta educazione del minore il consentirgli l'autodeterminazione sotto il profilo religioso»<sup>139</sup>. Con la crescita del figlio progressivamente si affievolisce il diritto dei genitori ad impartire l'educazione religiosa propria e si definisce il diritto alla libertà religiosa nel minore con sempre maggiori margini di autonomia. Anche questo è un tema sul quale il contributo della riflessione delle confessioni religiose si fa sempre più necessario,

organizzazione ed idonea offerta delle attività alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all'effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento (v. Tar Lazio n. 7076/2009 e Cons. St. n. 2749/2010)».

<sup>137</sup> L'art. 147 del codice civile italiano prevede che i genitori debbano educare i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

<sup>138</sup> Cfr. art. 1 L. n. 281/1986.

<sup>139</sup> A. TESTORI CICALA, *L'autodeterminazione dei minori nelle opzioni religiose e sociali*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1988, p. 1872; Cfr. art. 14 della Convenzione del Fanciullo del 20 novembre 1989: «1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo».

non mancando anche in Italia casi di estrema gravità di reati religiosamente motivati, maltrattamenti, violenze, fino ad omicidi seguiti a scelte di figli non ritenute in sintonia con gli insegnamenti della confessione religiosa professata dai genitori. E' doveroso anche riflettere insieme su quelle condizioni di prostrazione morale in cui possono versare donne e minori per motivi religiosi nei contesti familiari e non è più accettabile tollerare queste condizioni nel rispetto di una malintesa interculturalità. La libertà religiosa è un diritto che spetta, senza alcuna discriminazione, a ciascun membro della relazione familiare, ragion per cui non potrà mai essere vietato ad un componente un atteggiamento "cultural-religioso" tale da determinarne la sua appartenenza ad un determinato credo perché riguardante la sfera individuale dell'individuo. Non è però mai lecito porre in atto comportamenti che vadano a ledere i diritti altrui, mai giustificabili per motivazioni "cultural-religiose"<sup>140</sup>. Pertanto, il diritto di agire secondo la propria coscienza e la propria visione religiosa deve conciliarsi con il principio di unità morale e spirituale della famiglia e, ancor di più, con i connessi principi di solidarietà e responsabilità che caratterizzano la convivenza civile e, quindi, anche i rapporti familiari.

<sup>140</sup> Lo ricorda la Cassazione penale italiana: «lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica» (Cass. Pen., sent. n. 8986/2020). E in termini ancora più netti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 18600/2021 stabilisce che ai fini del riconoscimento, per tutelare l'interesse del minore, occorre dare la giusta rilevanza all'abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale e religioso di rapporti di genere. La sentenza, rileva come il recente orientamento giurisprudenziale, abbia abbandonato il principio secondo cui il riconoscimento costituisce sempre un interesse per il figlio. Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale. Cfr. il Focus *"Diritto e giustizia penale tra riforme e società interculturali"* del n. 1/2022 della rivista *Diritto&Religioni* con i contributi di P. Palumbo, J. Arrieta, R. Zannotti, G. Spangher, C. Scorza, F. Alicino, L. De Gregorio, D. Cito, K. La Regina e M. d'Arienzo.

Una maggiore considerazione dell'opinione del minore in ambito religioso, in contesto scolastico, è possibile desumere dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2021 in tema di crocifisso nelle aule scolastiche<sup>141</sup>. Nella scuola interessata dalla lunga vicenda giudiziaria, erano stati gli stessi studenti, riuniti in assemblea, a deliberare di mantenere il crocifisso appeso alla parete dell'aula durante le lezioni. Alla delibera assembleare seguiva la circolare del dirigente che invitata i

<sup>141</sup> Corte Cass., Sez. Unite, 9 settembre 2021, n. 24414; Cfr. P. CAVANA, *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14/2021; N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12/2021; A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7/2021; M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2020, pp. 887 ss.; J.H.H. WEILER, *Verso «Lautsi bis»? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021; F. ALICINO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della ubertà*, 11 novembre 2021, in *www.diritticomparati.it*; M. CANONICO, *Crocifisso nelle aule scolastiche: obbligo, divieto o facoltà? Nota a Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 9 settembre 2021 n. 24414*, in *www.diritti-cedu.unipg.it*; P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19/2021; S. CECCANTI, *Come in Baviera: il crocifisso resta alla parete, se è la scelta della classe*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2021, pp. 951-954; N. COLAIANNI, *Dal «Crocifisso di Stato» al «crocifisso di classe» (nota a margine di Cass., SS.UU, 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17/2021; A. LICASTRO, *Crocifisso «per scelta», Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. Civ. sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21/2021; S. PRISCO, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21/2021; M. TOSCANO, *Il crocifisso «accomodato». Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 18/2021; M. VENTURA, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2021, pp. 954-957; A. FUCILLO, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione «privatistica» dei simboli religiosi*, in *giustiziacivile.com*.

professori al rispetto della volontà studentesca. Ma un docente di lettere aveva continuato a rimuovere il simbolo all'inizio delle lezioni, per poi riappenderlo alla fine delle stesse. Un procedimento disciplinare, a carico del docente di lettere, veniva avviato dalla direzione scolastica Regionale dietro segnalazione del dirigente scolastico, conclusosi con l'irrogazione della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni. Quindi il docente impugnava, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale, sia l'ordine di servizio del dirigente scolastico, reputandolo discriminatorio verso coloro che non si riconoscevano nel simbolo religioso, sia il provvedimento dell'Ufficio Scolastico col quale gli era stata inflitta la sanzione, in quanto volto a punire una condotta che, a dire del ricorrente, costituiva al contrario esercizio del potere di autotutela in relazione alla libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa. Il Tribunale respingeva la domanda del docente. Anche il giudice territoriale respingeva la tesi dell'uomo. Per la Cassazione, invece, la sanzione è da ritenersi illegittima. La Suprema Corte afferma che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, cercando un ragionevole accommodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all'affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. La questione si presenta come nuova, secondo quanto affermano i Giudici, innanzitutto perché all'origine di essa c'è una delibera di assemblea studentesca a favore dell'esposizione del crocifisso, non l'ossequio burocratico ad una qualche disciplina che imponga l'ostensione del simbolo. Tuttavia emergono almeno due posizioni in conflitto o in tensione all'interno dello spazio pubblico scolastico: il diritto degli studenti, i quali si riconoscono nel simbolo del crocifisso che hanno deliberato di vedere affisso sulla parete della loro aula e la libertà del docente, che si esprime attraverso una resistenza alla affissione. Le Sezioni Unite nell'affermare che l'esposizione del crocifisso non è più un atto dovuto negli ambienti scolastici, non essendo costituzionalmente consentito imporne la presenza, ricordano che, tuttavia, non vi è un divieto di affissione del simbolo. Ed in questo senso diviene importante il contributo di ogni singolo alunno in quanto l'aula può accogliere la presenza del crocifisso «allorquando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti,

affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità», restando affidata alle singole comunità scolastiche, e quindi prevalentemente agli alunni - non sfuggendo i possibili problemi pratici emergenti - la decisione circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule, facendo sempre più della scuola uno spazio condiviso, un ambiente inclusivo ed un luogo di democrazia pluralista in cui ci si "allena" anche al dialogo interreligioso ed alla laicità interculturale.

## 9. Separazione, divorzio, affidamento ed educazione dei figli minori

Separazione e divorzio sono momenti in cui le problematiche religiose familiari – ed in particolare educative – possono avere non secondaria rilevanza<sup>142</sup>. E' pacifico, come si è già precisato, che le questioni religiose attinenti alla coppia<sup>143</sup> o ad uno dei coniugi non assurgono *ex se* a motivo di addebito della separazione coniugale<sup>144</sup>, a meno che non si traducano

<sup>142</sup> Cfr. M. DOGLIOTTI, *Separazione dei coniugi, educazione religiosa della prole, controllo del giudice*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2/1997.

<sup>143</sup> Cfr. l. 10 dicembre 2012, n.219 – *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*.

<sup>144</sup> Cfr. Corte Cass., sent. 20 settembre 2007, n. 19450: «In caso di comportamenti del coniuge che scaturiscono dalla sua cultura, nazionale e religiosa, la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti, sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza. Ne consegue che anche l'eventuale "tolleranza" del coniuge a fronte alle ventennali intemperanze possa essere espressiva di una sostanziale cessazione della *affectio coniugalis* e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, potendosi escludere, in questo caso, la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione di cui all'art. 151, comma 2, c.c.»; Trib. Milano, sent. 18 gennaio 2017: «La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale deve essere accolta quando la condotta di uno dei coniugi, idonea a determinare una situazione di improseguibilità della convivenza, può derivare anche da comportamenti compulsivi, frutto di ossessione religiosa e ascritti dichiaratamente a possessione demoniaca. Non rileva tuttavia, in questo caso, l'addebitabilità della separazione in capo allo stesso coniuge, in quanto difetta il requisito della imputabilità soggettiva di tali comportamenti».

in una violazione dei doveri coniugali e genitoriali<sup>145</sup>; altro peso queste stesse questioni possono avere in caso di affidamento condiviso dei minori, considerato che l'art. 155 c.c. stabilisce che tra i compiti del giudice vi è anche quello di prendere atto, se non contrari al superiore interesse del minore<sup>146</sup> che non è in grado di esprimere ancora la propria personale

<sup>145</sup> Cfr. Corte Cass., ord. 19 luglio 2016, n. 14728: «In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa – e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto –, connettendosi all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 della Costituzione, non può, di per sé solo, considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143, 147 c.c., determinandosi, per l'effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole. Nel caso di specie, la scelta di appartenenza ad una confessione religiosa tale da determinare l'allontanamento dalla casa coniugale e la rinuncia alla convivenza non può rientrare nell'ambito dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito onde escludere l'addebitabilità della separazione»; vedi anche: Trib. Bologna, sent. 5 febbraio 1997: «In tali casi, deve però ritenersi che costituisca motivo di addebito la professione di un credo religioso fonte attuale ed effettiva di gravi violazioni dei doveri coniugali e genitoriali. In queste circostanze, infatti, la separazione va addebitata al coniuge che, privilegiando esclusivamente i doveri a lui derivanti dall'appartenenza alla religione professata, venga meno ai doveri di assistenza e collaborazione, o pretenda altresì di trasmettere alla prole un atteggiamento aprioristico di intransigenza, di intolleranza e di acritico rifiuto verso l'altrui condotta, soprattutto religiosa, impedendo allo stesso di vivere e assimilare un regolare processo di socializzazione e di temperanza».

<sup>146</sup> Cfr. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, art. 3: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 7 dicembre 2000, art. 24, par. 2: «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». L'art. 317 bis del codice civile stabilisce che il giudice, nel dirimere le questioni relative all'esercizio della potestà dei genitori sui figli, deve avere quale unico riferimento l'esclusivo interesse del figlio; analogamente, l'art. 155 cod. civ., così come modificato dalla L. n. 54/2006, dispone che «il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa». Un'importante pronuncia ha spiegato come i recenti interventi normativi in materia di filiazione (articolo 315 bis c.c.; Legge n. 219 del 2012, articolo 2, comma 1) pongano l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali attraverso le quali viene perseguito il suo interesse superiore, corrispondente ad un armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle

opzione religiosa, degli accordi intervenuti tra i genitori<sup>147</sup> che possono riguardare anche l'educazione religiosa da impartire alla prole<sup>148</sup>. Il principio generale dell'affidamento condiviso<sup>149</sup> e la regola secondo la quale la fede religiosa del genitore non può rientrare tra le componenti del giudizio circa le sue attitudini a curare convenientemente l'interesse della prole, possono cedere, però, proprio nel caso di frequenti contrasti tra i

sue opinioni in merito a scelte che lo riguardano, qualora sia capace di discernimento (Cfr. Corte Cass., sent. 5 marzo 2014, n. 5237). Recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza 255/2016 ha rimesso al centro del dibattito il tema dell'interesse del minore, individuandolo anche nel mantenimento di relazioni significative con gli adulti di riferimento, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali quel rapporto si è costruito. Il tema è stato oggetto di riflessione anche nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 24 gennaio 2017.

<sup>147</sup> Tali accordi possono seguire anche a procedimenti di separazione coniugale, cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico e scioglimento del matrimonio civile condotti per la via semplificata della negoziazione assistita. Se è condivisibile un criterio di scelta educativa volto a tutelare il diritto del minore a non essere turbato da repentini e radicali mutamenti nelle pratiche religiose e nei modi di vivere, ciò deve essere valutato solo avendo riguardo all'esistenza di un effettivo nocumento per la prole (Cfr. Cass., 7 febbraio 1995, n. 1401).

<sup>148</sup> Laddove uno dei genitori impedisse all'accordo di funzionare, il giudice potrebbe escluderlo dalle decisioni poste alla base dell'accordo giungendo anche, nei casi in cui si rilevi opportuno, alla decisione dell'affido esclusivo del figlio all'altro genitore (A. FUCILLO, *Giustizia e religione. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 180).

<sup>149</sup> In applicazione di questo principio, il nuovo testo dell'art. 155, comma 1, c.c. riconosce il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò implica come soluzione prioritaria, secondo la chiara disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l'affidamento ad uno solo di essi nell'ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole, la cui lesione in ogni caso deve essere provata. Merita di essere ricordata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4 aprile 2007, che si ispira proprio ai principi di cui al tema dell'affidamento condiviso, che stabiliva: «[...] i figli riceveranno un'educazione religiosa aperta alle diverse fedi dei genitori (ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), i quali dovranno promuovere e garantire la consapevole libertà di orientamento religiosi dei loro figli».

genitori determinati dal diverso credo religioso professato<sup>150</sup>, come anche da stili di vita particolari conseguenti al mutamento di fede<sup>151</sup> o forzati tentativi di coinvolgimento del figlio in nuove pratiche di culto contro la sua volontà<sup>152</sup> ovvero ogniqualvolta possa essere oggettivamente in pericolo il superiore interesse del minore<sup>153</sup> all'integrità fisica ed ad una sana crescita psicofisica<sup>154</sup>. Pur se sul punto appare pacifico l'intervento "bilanciato" del giudice non è detto che la multiformità e fluidità delle realtà familiari attuali non consigli di tenere sempre alta la guardia evitando che un intervento troppo attivo del giudice all'interno del procedimento travolga diritti personalissimi, costituzionalmente garantiti, dalla libertà religiosa al compito educativo dei genitori, alla laicità, arrogandosi di etichettare come scorrette o pericolose determinate opzioni religiose, a meno che queste osservazioni non vengano associate ad un'analisi concreta o a pratiche contrarie alla morale e all'ordine pubblico<sup>155</sup>. La Corte di Cassazione è tornata ad affermare un principio chiaro e cioè che l'in-

<sup>150</sup> Cfr. Corte App. Roma, ord. 18 aprile 2007.

<sup>151</sup> Trib. Prato, ord. 13 febbraio 2009: «La nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli di cui agli artt. 155 e 155 *bis* c.c., come modificata dalla l. 54/2006, è improntata alla tutela del minore alla c.d. bigenitorialità, intesa come diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, e con le loro rispettive famiglie, anche dopo la separazione. In questa ottica, si pone la norma che dispone come regola generale l'affidamento condiviso, che comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore; la soluzione dell'affidamento esclusivo rappresenta l'eccezione tanto che alla regola dell'affidamento condiviso si può derogare, con provvedimento motivato, soltanto quando esso risulti pregiudizievole nell'interesse del minore». Ciò premesso, anche in relazione a quanto emerso dalla c.t.u., il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, l'affidamento congiunto rappresentasse un pregiudizio per il minore anche in ragione del mutamento di fede di uno dei genitori, le cui convinzioni religiose sono di fatto apparse pregiudizievoli per la naturale socializzazione del minore».

<sup>152</sup> Cfr. Trib. Palermo, sent. 12 febbraio 1990; Trib. Min. Genova, sent. 16 agosto 1999, n. 504; Corte App. Roma, ord. 18 aprile 2007.

<sup>153</sup> Cfr. Corte Cass., ord. 21553/2021.

<sup>154</sup> Cfr. Corte Cass., sent. 27 ottobre 1999, n. 12077; Corte Cass., sent. 27 febbraio 1985, n. 1710; Corte Cass., sent. 21916/2019.

<sup>155</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) dei minori*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe-chiese.it), 15 luglio 2013.

teresse del minore, in sede di separazione, viene prima dei diritti religiosi dei genitori<sup>156</sup> in caso di conflitto genitoriale, ricordando ancora il ruolo attivo che il minore deve svolgere, laddove abbia l'età che glielo consenta, e fermo restando che: «[...] la Carta costituzionale delinea una società pluralista in tema di scelte religiose e che tra i diritti/doveri che discendono dal diritto di libertà di religione vi è anche quello di educare i figli nella propria fede, purché ciò avvenga nel rispetto delle loro inclinazioni, lasciandoli liberi di scegliere se e in cosa credere [...]»<sup>157</sup> e nel reciproco rispetto delle credenze degli stessi genitori<sup>158</sup>.

Recentemente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza del 19 maggio 2022 nella controversia T.C. c. Italia ha confermato i suoi precedenti orientamenti giurisprudenziali (Vojnity c. Ungheria, ric. n. 29617/07, 12 febbraio 2013; Palau-Martinez c. Francia, ric. n. 64927/01, 16 marzo 2004) ribadendo che il diritto di trasmettere ed insegnare ai figli le proprie convinzioni religiose va garantito in maniera egualitaria ad entrambi i genitori, anche se appartengono a confessioni religiose diverse. Tale diritto può essere oggetto di limitazione solo qualora vi siano prove concrete di pregiudizio sul minore, ossia giustificazioni oggettive e comunque proporzionate alla situazione concreta. Nel caso di specie i tribunali domestici italiani avevano stabilito che il sig. T.C. pur potendo parlare alla figlia delle sue convinzioni religiose (fedele dei testimoni di Geova) dovesse astenersi dal coinvolgerla attivamente nelle sue attività religiose (considerato anche il disagio manifestato dalla figlia minorenni). Nel suo ricorso, T.C., lamentava un'illecita interferenza nella sua vita familiare e una violazione della sua libertà religiosa ritenendo sproporzionata la limitazione imposta dai tribunali italiani, ritenuta anche discriminatoria nei confronti del suo credo. La Corte non ha ritenuto che la decisione dei tribunali domestici violasse i diritti del ricorrente ed ha confermato la valenza dei principi che ha cristallizzato nel tempo in materia, ribadendo la necessità che ad entrambi i genitori sia garantito e permesso di condividere le proprie convinzioni religiose alla prole (Deschomets c. Francia, ric. n. 31956/02, 16 maggio 2006), anche se appartengono a confessioni diverse, e ricordando che un'eventuale limitazione a tale libertà deve trovare giustificazioni oggettive, ragionevoli e propor-

<sup>156</sup> Corte Cass., sent. 24 maggio 2018, n. 12954.

<sup>157</sup> *Ibidem*.

<sup>158</sup> Cfr. Trib. Pesaro, ord. 8519/2020.

zionate alla situazione (Vojnity c. Ungheria, ric. n. 29617/07, 12 febbraio 2013, e Palau-Martinez c. Francia, ric. n. 64927/01, 16 marzo 2004) (v. §§ 41-43). Nel caso del sig. T.C., la Corte EDU ha ritenuto che il padre non abbia ricevuto dai tribunali domestici una limitazione assoluta o un impedimento al suo diritto di educazione religiosa della minore, che tale decisione non abbia neppure influito sul medesimo a livello personale, non impedendogli di partecipare individualmente alle funzioni religiose del suo culto, e neanche un impatto severo nei rapporti del padre con la minore. In sintesi, la Corte EDU non ha ritenuto che quanto disposto dai tribunali violasse i diritti del ricorrente, in particolare quello di garanzia del rispetto della vita familiare, *ex art. 8 CEDU*, su cui la Corte ha prevalentemente focalizzato la sua attenzione.

## 10. Affidò e adozione, il caso *Kafala* islamica

Un'ultima riflessione sul tema della libertà religiosa nelle dinamiche educative familiari riguarda il tema dell'affido e dell'adozione in una società interculturale. Non può non precisarsi, che, riguardo alla filiazione, per alcune culture religiose quella biologica è ancora considerata di rango superiore<sup>159</sup> laddove, invece, altre culture religiose considerano di pari livello, se non prevalente, il legame affettivo<sup>160</sup>. Tutto ciò può costituire una difficoltà nella comprensione e nell'applicazione della legge in una società interculturale.

L'aumento dell'età media dei bambini che arrivano in Italia in affido, o attraverso adozione internazionale, pone nuovi problemi di rispetto dell'identità del bambino, che è anche identità culturale e religiosa, come specifica la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale<sup>161</sup>. Nel caso particolare dell'affido, che non recide il legame con la famiglia di origine, laddove

<sup>159</sup> Cfr. I. ZUANAZZI, *La filiazione nel diritto canonico della famiglia*, cit., p. 122 ss.

<sup>160</sup> Cfr. CHIESA EVANGELICA VALDESE, Documento sinodale *Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità*, 2017.

<sup>161</sup> Adottata dalla Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato il 29 maggio 1993, è entrata in vigore il 1° maggio 1995. È stata ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476. La convenzione ha per oggetto stabilire delle garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore; instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie

esistano differenti visioni religiose tra famiglia d'origine e affidataria, può ritenersi rilevante interrogarsi anche sull'opportunità di scelte condizionate dalla religione professata, resistendo una generalizzata preferenza verso l'affido omoculturale ritenuto più rispondente al supremo interesse del minore, giusta una visione presuntuosa che ritiene che l'identità religiosa possa essere rispettata solo da chi condivide la stessa identità. Invece: «Più che fermarsi di fronte ad un criterio esteriore ed etnico, il giudice e coloro che si occupano di questa materia dovrebbero valutare se nel concreto la famiglia aspirante affidataria sia quella che nel complesso può garantire l'interesse supremo del bambino, anche ovviamente rispettando la sua identità religiosa ma non necessariamente perché tale identità religiosa condivide»<sup>162</sup> in vista della formazione per il minore di un'identità culturale complessa. Prove che un tale sistema sia preferibile arrivano da varie parti del mondo, non ultima la notizia della “bambina cristiana” inglese che, secondo il Times (e diversi giornali italiani<sup>163</sup> che avevano riportato la notizia) in un primo momento sarebbe stata costretta all'affidamento a una famiglia musulmana e privata della possibilità di indossare il crocifisso o “mangiare la carbonara”, una *fake news* smentita dai documenti che invece dimostrano come la piccola abbia avuto una relazione calorosa con le persone alle quali era stata affidata.

Specificamente in tema di adozione e tutela giuridica del minore sulla base dell'appartenenza religiosa dei genitori d'origine, di sempre maggiore interesse è l'istituto della *kafala* islamica<sup>164</sup>, forma di costru-

e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

<sup>162</sup> M.L. LO GIACCO, *Libertà religiosa, nuovi modelli familiari e filiazione in una prospettiva interculturale*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità*, cit., p. 267.

<sup>163</sup> La notizia è reperibile sul *web*.

<sup>164</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La kafala islamica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017; ID., *Pratiche legali, diversità culturali e religiose nel rapporto dialettico tra «kafala» e adozione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2019, pp. 135-153; M. D'ARIENZO, *Matrimonio e famiglia nell'Islam e in Italia. Problemi giuridici*, in AA.VV., *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2006, p. 117 ss.; A. BORRONI, *La kafalah: uno studio di diritto comparato*, in *Diritto&Religioni*, 1/2019, pp. 221-260; R. GELLI, *La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell'ordinamento italiano*, in *Famiglia e diritto*, 2005, p. 62 ss.; ID., *Ancora sulla kafala di diritto islamico: opposizione del kafil alla dichiarazione dello stato di adottabilità*, in *Famiglia e diritto*, 2006, p. 248 ss.; J. LONG,

zione parentale tipica del mondo islamico, la cui legislazione vieta, sulla base di un precetto coranico<sup>165</sup>, l'adozione. Con il ricorso a questo istituto, introdotto per tutelare l'infanzia, un bambino, abbandonato o orfano (*makfoul*), al quale non è possibile attribuire protezione o custodia dell'*hadanah*, viene accolto da due coniugi, o anche da un singolo (*kafil*), che si impegnano a curarlo ed educarlo fino alla maggiore età: la *kafala* si presenta allora come lo strumento giuridico attraverso cui offrire protezione ai minori in stato di bisogno, senza contravvenire al diritto divino. Il bambino non assume il cognome né i diritti ereditari della famiglia di accoglienza e l'istituto resta uno strumento provvisorio e revocabile. Senza entrare nel pure interessante tema della migliore corrispondenza tra la *kafala* e l'affidamento familiare o l'adozione previsti dal diritto italiano<sup>166</sup>, occorre tener presente che spesso è mancata ai giudici, che si sono trovati a sentenziare su questo tema, la consapevolezza che la scelta di ricorrere all'istituto della *kafala* rappresenta anche un esercizio della libertà religiosa di chi la compie, anche se costui è un cittadino italiano ma di fede islamica, che agisce, quindi, nel rispetto di un precetto religioso che vieta il ricorso all'adozione e, pertanto, non limitabile da criteri peculiari, come ad esempio la cittadinanza che, invece, si è affermato, lo "costringerebbe" alla scelta esclusiva della via dell'adozione internazionale<sup>167</sup>. A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato che anche i cittadini italiani possono ricorrere all'istituto del ricongiungimento familiare nell'interesse del minore straniero loro affidato con provvedimento di *kafala* pronunciato dal giudice

*Kafala e ricongiungimento familiare*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1/2008, p. 73 ss; M. ORLANDI, *La kafalah di diritto islamico ed il diritto al ricongiungimento familiare: una interessante pronuncia del Tribunale di Biella*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4/2008, p. 1810 ss.; P. STEFANI, *Kafalah islamica e uguaglianza religiosa: laicità e società multiculturali*, in AA.VV., *Diritto e religione*, Plectica editrice, Salerno, 2012, p. 433 ss.

<sup>165</sup> Cfr. terzo versetto della Sura XXXIII.

<sup>166</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità*, cit., pp. 197-223.

<sup>167</sup> Cfr. Corte Cass., sent. 19734/2008; Cfr. Y. ROCCHINI, *La kafala marocchina alla prova dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 2/2011. Di segno opposto la decisione del Trib. Tivoli, sent. 22 giugno 2010 che ritiene illegittima la tesi della discriminazione risultante dall'applicazione del criterio della cittadinanza.

straniero<sup>168</sup> riconoscendo al minore affidato in *kafala* la qualifica di altro familiare, il quale può essere ricongiunto secondo la normativa di diritto interno. Resta, poi, un'ulteriore incertezza tutta italiana considerato che nella recente ratifica del 2016 della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori<sup>169</sup> è stata stralciata proprio la normativa sull'istituto della *kafala* islamica, facendosi sempre più urgente una regolamentazione *ad hoc* al fine di tutelare pienamente il *best interest* del minore, evitare pericolosi fenomeni di discriminazione giuridica nei confronti di alcuni minori e «[...] sottrarre tale delicatissima materia all'arbitrio di decisioni giurisprudenziali affidate alla diversa sensibilità degli organi giudicanti e vevoli "caso per caso"»<sup>170</sup>. C'è chi sostiene<sup>171</sup>, però, che la via migliore resta una chiara presa di posizione normativa che renda evidente che una *kafala* in Italia sarà trasformata in una vera e propria adozione nel momento in cui il minore lascerà il Paese per entrare in quello italiano e ciò al fine di evitare disparità giuridiche con eventuali figli legittimi o adottivi presenti nella stessa famiglia, salvo sempre il diritto al raggiungimento della maggiore età (e se in possesso della doppia cittadinanza) di ritrasformare eventualmente il provvedimento di adozione in *kafala*

<sup>168</sup> Corte Cass. SS.UU., sent. 16 settembre 2013, n. 21108: «Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di *kafala* pronunciato dal giudice straniero, qualora il minore stesso sia a carico o conviva nel Paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito».

<sup>169</sup> Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore in Italia la "Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", sottoscritta all'Aja il 19 ottobre 1996. La ratifica della Convenzione in esame è avvenuta con la legge 8 giugno 2015, n. 101, pubblicata in G.U. nel luglio 2015. Al momento è in attesa di esame al Senato una proposta di legge (DDL 1552-bis "Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996") che contiene disposizioni specifiche volte a regolamentare nel dettaglio i presupposti e gli effetti del riconoscimento dei provvedimenti pronunciati all'estero.

<sup>170</sup> G. CAROBENE, *Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja*, cit., p. 221

<sup>171</sup> *Ivi*, p. 222.

con tutte le conseguenze giuridiche ma con la piena consapevolezza di questa decisione.

La materia è stata inoltre coinvolta dalle innovazioni introdotte dalla istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, cui è stata affidata la competenza per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 3, lett. e) nonché dall'approvazione della legge sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati<sup>172</sup>. Il provvedimento, che mira a garantire adeguata protezione ai minori, incrementa le possibilità di tutela all'interno del nostro ordinamento prevedendo indagini rivolte ad individuare familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato (art. 6), ma anche istituendo la figura del tutore volontario, ovvero privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle (art. 11). È «evidente che con questi cambiamenti normativi l'istituto della *kafala* dovrà essere armonizzato, poiché la valorizzazione giuridica di questa soluzione è comunque preferibile rispetto al collocamento dei minori presso soggetti slegati da originari legami cultural-religiosi, o anche dal semplice collocamento all'interno di comunità di protezione»<sup>173</sup>.

Ancor più recentemente l'istituto della *kafala* è stato oggetto di attenzione giurisprudenziale tanto in Italia quanto presso l'U.E. con sentenze che mirano a consolidare gli orientamenti che sono stati delineati. Alla base della pronuncia italiana del Tribunale di Mantova<sup>174</sup> vi è un provvedimento emesso dal Tribunale di Khenchela (Algeria), che dispone la *kafala* di una minore algerina in favore di una cittadina italiana. Rientrata in Italia, portando con sé la bambina, la donna, da quel momento, vive con la *kafil*. I servizi sociali segnalano al giudice tutelare territorialmente competente la presenza di una minore straniera non accompagnata e ne

<sup>172</sup> Cfr. F. DI LELLA, *Minori stranieri non accompagnati: strumenti privatistici per la tutela delle identità culturali*, in *Diritto&Religioni*, 2/2018, pp. 209-229.

<sup>173</sup> A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 654.

<sup>174</sup> Trib. Mantova, sent. 10 maggio 2018.

chiedono l'affidamento in favore della coppia di cittadini che la ospita e, in particolare, la nomina della donna quale suo tutore. Il giudice, rilevando che il provvedimento emesso dal Tribunale algerino ha piena e diretta efficacia nel nostro ordinamento giuridico ai sensi degli artt. 65 e 66, l. n. 218/1995, dell'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3, lett. e) e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, ha ritenuto che non vi fosse necessità a procedere in ordine alla richiesta di nominare la donna tutore della minore, essendole già stata attribuita la tutela e la rappresentanza legale della bambina dal provvedimento straniero che ha disposto la *kafala*. Il Tribunale, in sostanza, si uniforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che equipara l'istituto di diritto islamico della *kafala* a quello italiano dell'affidamento dei minori<sup>175</sup>, prevalendo i punti di contatto sulle differenze. Dal canto suo, la legge nazionale algerina, applicata al caso *de quo*, prevede espressamente che la *kafala* conferisce al beneficiario la tutela legale del *makful*, il quale ha diritto a ricevere le medesime prestazioni familiari e scolastiche dovute dal genitore verso il proprio figlio legittimo<sup>176</sup>. Per di più, - concludono i Giudici - perseguendo l'istituto di diritto islamico la tutela dei minori abbandonati ed essendo il *best interest of the child* un valore supremo del nostro ordinamento giuridico, come dell'ordinamento giuridico internazionale<sup>177</sup>, non può dubitarsi della validità e dell'efficacia nel nostro sistema di diritto interno del provvedimento estero che dispone la *kafala* di una minore straniera in favore di una cittadina italiana. La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>178</sup>, invece, precisando che nessun paese assimila la *kafala* all'adozione, afferma che sebbene tale istituto non produca un legame di filiazione, escludendosi - quindi - che un tale minore assuma la condizione di discendente diretto ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettera c) della direttiva 2004/38, tuttavia lo stesso minore rientra nell'ambito di un'altra nozione della direttiva relativa alla libera circolazione, ossia quella di "altro familiare". Tale sentenza europea, sulla scia di quanto ricostruito, costituisce un'ulteriore prova dell'accortezza e della solidità

<sup>175</sup> Corte Cass., sent. nn.: 21395/2005, 7472/2008, 18174/2008, 19734/2008, 1908/2010, 21108/2013, 1843/2015, 28154/2017.

<sup>176</sup> Cfr. art. 121, Codice della Famiglia dell'Algeria, l. 9 giugno 1984, n. 11.

<sup>177</sup> Cfr. Corte Cost., sent. nn. 295/2003 e 198/2003.

<sup>178</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 26 marzo 2019, C-129/18.

dei giudici italiani nell'inquadrare l'istituto islamico alla luce dei valori costituzionali e del quadro normativo internazionale che riconoscono la preminenza del principio del superiore interesse del minore.

## 11. Conclusione

Le dinamiche educative familiari svolgono, per quanto descritto, un ruolo fondamentale nel lento quanto necessario processo di trasformazione della libertà religiosa da *libertà per i soliti* a *libertà effettiva per tutti* ma soprattutto sottolineano come «la religione è davvero *ubiqua* nell'assumere rilevanza rispetto al diritto»<sup>179</sup>, specialmente nelle questioni familiari<sup>180</sup> che coinvolgono i figli minori, da ritenere al centro degli interessi, anche collegati alla libertà religiosa, ma in una dinamica relazionale della vita familiare. La complessa esperienza familiare interculturale richiama l'impegno del giurista e della società civile e religiosa di ricercare adeguati strumenti delle dinamiche innescate nel crocevia tra diritto, religioni e culture<sup>181</sup> per la realizzazione della pacifica convivenza all'interno di una società sempre più declinata in chiave interculturale<sup>182</sup>. Il diritto, dinanzi ad una «realtà vivente» che «prevarica [...] su quella formalizzata che ci

<sup>179</sup> M. RICCA, *Divorzi diversi e geografia giuridica interculturale*, in *Calumet— Intercultural law and humanities review*, Rivista telematica ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)), 5/2017, p. 26.

<sup>180</sup> Già C. CARDIA aveva affermato che: «non una religione particolare, o una cultura specifica, ma il corso complessivo dell'evoluzione umana ha portato a esaltare e trasfigurare la famiglia, con le sue varianti storiche e sociali, come architrave ontologica dei rapporti umani per la trasmissione della vita e del sapere» (*Antropologia, religione, diritto*, in *Daimon*, 2015, pp. 268-269). Nota G. DALLA TORRE come i mutamenti avvenuti nella disciplina civilistica del matrimonio: «[...] ripropongono in pieno la questione religiosa in ordine a matrimonio e famiglia, come riconsegna alla religione della disciplina giuridica della materia o, quantomeno, del riconoscimento di spazi sempre più ampi del diritto religioso nell'ordinamento giuridico statale: dalla disciplina del matrimonio alla giurisdizione» (*Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 22/2018).

<sup>181</sup> A. FUCCILLO, *Diritto Religioni Culture. La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea*, in *Calumet – Intercultural law and humanities review*, cit., 2/2017.

<sup>182</sup> Cfr. A. FUCCILLO (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014; M. RICCA, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Dedalo, Bari, 2013.

siamo costruita nel corso dei secoli e che pensavamo potesse durare in definitivamente [...]»<sup>183</sup> non deve abdicare alla sua funzione di porsi come sistema normativo di mediazione delle possibili conflittualità sociali<sup>184</sup> ma deve assumere il peso di realtà *performante* per la realizzazione del dialogo “integrato” tra le culture e le religioni, divenendo la cornice normativa entro cui riuscire a coniugare le differenze, garantendo la piena realizzazione di ogni personalità, culturale e religiosa, e la piena applicazione del metodo costituzionale<sup>185</sup> della laicità, intesa in senso positivo<sup>186</sup>, inclusivo<sup>187</sup> e condiviso<sup>188</sup> che, come ricorda la Corte costituzionale, con parole mai troppo ascoltate e meditate: «implica non indifferenza dello stato nei confronti delle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»<sup>189</sup>.

<sup>183</sup> M. TEDESCHI, *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2010, p. 8.

<sup>184</sup> Cfr. P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013.

<sup>185</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2007.

<sup>186</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 novembre 2012.

<sup>187</sup> Cfr. M. FERRANTE, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35/2017.

<sup>188</sup> Cfr. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 105.

<sup>189</sup> Corte Cost., sent. 11-12 aprile 1989, n. 203.



# DISPARITAS CULTUS, EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI MINORI E CONCESSIONE DELLA DISPENSA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO

Raffaele Santoro\*

SOMMARIO: 1. Libertà matrimoniale e *disparitas cultus*: una norma a tutela dell'integrità della fede. – 2. La *disparitas cultus* nel canone 1086 del vigente *Codex Iuris Canonici*. – 3. Le condizioni per la concessione della dispensa nel diritto universale: la sincera promessa della parte cattolica di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

## 1. Libertà matrimoniale e *disparitas cultus*: una norma a tutela dell'integrità della fede

La diffusione di matrimoni caratterizzati da *disparitas cultus* sollecita a riflettere sulla possibilità di realizzare un punto di equilibrio tra l'esercizio dello *ius connubii* e le esigenze di tutelare la fede del coniuge cattolico<sup>1</sup>, cui è connessa anche l'educazione della prole.

La previsione nell'ordinamento canonico della *disparitas cultus* come impedimento dirimente è da ritenersi pienamente compatibile con la costante sollecitudine della Chiesa cattolica a promuovere e diffondere buone prassi per la realizzazione di un fruttuoso dialogo interreligioso all'interno dell'attuale società sempre più declinata in chiave multireligiosa<sup>2</sup>.

In questa prospettiva, al can. 1086 CIC può essere attribuita una funzione non solo di tutela ma anche di promozione della fede nella complessa tassonomia delle relazioni intersoggettive all'interno di una società permeata dalla convivenza di diverse religioni all'interno dello stesso spazio non solo pubblico ma anche privato. La disciplina giuridica di

\* Professore associato di Diritto ecclesiastico e interculturale, Diritto canonico e Diritto vaticano, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

<sup>1</sup> Cfr. L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 214 ss.

<sup>2</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 611 ss.

questo impedimento matrimoniale rappresenta pertanto «il punto terminale di una lunga evoluzione, volta nel suo complesso a ridurre l'ambito di applicazione del divieto ed a rendere meno gravose le condizioni a cui è sottoposta la concessione della dispensa, senza però eliminare (come auspicavano alcuni) l'impedimento di *disparitas cultus*»<sup>3</sup>.

Del resto, per l'ordinamento canonico, coerentemente al comandamento fondamentale della *caritas*, «l'apertura ad ogni genere di esperienza e di condizione umana e, quindi, a qualsiasi soggetto-persona fisica è un'esigenza *intrinseca*, imposta dalla sua stessa *norma base*»<sup>4</sup>.

È stato inoltre evidenziato che anche il Concilio Vaticano II, «senza indulgere né ad un generico umanitarismo, né ad un umanesimo religioso onnivale, ha richiamato il brano degli Atti degli Apostoli in cui si constata che lo Spirito precede, a volte anche visibilmente, l'evangelizzazione (At 10, 44- 47), quasi a volere rimarcare che, in queste ipotesi, l'ordinamento canonico – pur rimanendo distinto, sino alla fine dei tempi, da ogni altro ordinamento religioso o profano – non può chiudere il proprio ambito di rilevanza all'ingresso delle esperienze umane suscitate dallo Spirito, e deve quindi manifestarsi aperto e ricettivo nei loro confronti»<sup>5</sup>.

La previsione del divieto di celebrare il matrimonio con una persona non battezzata è stata pertanto affiancata dalla possibilità di chiedere all'Ordinario del luogo la concessione della dispensa, il cui intervento ha lo scopo di evitare una possibile fragilità del coniuge cattolico nel tutelare e conservare integra la propria fede<sup>6</sup>, nonché trasmetterla alla prole<sup>7</sup>.

Il fondamento del can. 1086 CIC è stato ancorato alla possibilità che nei matrimoni tra persone che non condividono il medesimo orizzonte religioso possano emergere molteplici inconvenienti<sup>8</sup>, soprattutto con riferimento all'educazione della prole, cui si accompagna la sollecitudine pastorale a prevenirli o comunque a fornire ai coniugi i necessari aiuti

<sup>3</sup> S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 226.

<sup>4</sup> S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 170.

<sup>5</sup> S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, cit., p. 171.

<sup>6</sup> Cfr. S. ALLIEVI, *Doppio misto. Le coppie interetniche in Italia*, in *Il Mulino* 5, 1997, p. 965.

<sup>7</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 192; L. MUSSELLI, *Il diritto matrimoniale*, in M. D'ARIENZO-L. MUSSELLI-M. TEDESCHI-P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 159 ss.

<sup>8</sup> Cfr. F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento teologico-pastorale*, Elle.Di.Ci., Torino, 1994, p. 179 ss.

spirituali per adempiere i loro obblighi, anche al fine di aiutarli ad accrescere l'unione della vita coniugale e familiare (can. 1128 CIC)<sup>9</sup>.

Circa la vigente disciplina di questo impedimento matrimoniale, per una parte della dottrina, gli obblighi discendenti dal diritto divino circa la tutela della fede della parte battezzata, cui è connessa anche l'educazione cattolica della prole, si sarebbero potuti adempiere «anche con strumenti diversi da quello della comminazione dell'invalidità giuridica»<sup>10</sup>. Del resto, le sfide pastorali emergenti dall'incremento dei flussi migratori hanno spinto anche la famiglia a porsi in relazione con la *mixité* nell'ambito dei matrimoni caratterizzati da *disparitas cultus*<sup>11</sup>, i quali possono essere considerati un valido laboratorio nel quale promuovere i valori di libertà, solidarietà e mutuo rispetto<sup>12</sup>.

Questi matrimoni, qualora fondati sul mutuo rispetto, possono dunque tradursi in un'occasione di confronto costruttivo tra diverse religioni e, di conseguenza, in una strada privilegiata per realizzare una fruttuosa opera di evangelizzazione<sup>13</sup> nella quale affiora in modo evidente l'immagine della Chiesa apostolica delle origini<sup>14</sup>.

A tale riguardo, all'interno del Catechismo della Chiesa cattolica è stato evidenziato che «è una grande gioia per il coniuge cristiano e per la Chiesa se questa "santificazione" conduce alla libera conversione dell'altro coniuge alla fede cristiana. L'amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle virtù familiari e la preghiera perseverante possono preparare il coniuge non credente ad accogliere la grazia della conversione»<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 78, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>10</sup> P. MONETA, *Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali*, in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 27 ss.

<sup>11</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *La natura canonica dei matrimoni misti*, in *Ius Canonicum*, 1999, p. 877 ss.

<sup>12</sup> Cfr. P. PICOZZA, *Osservazioni sul motu proprio "Matrimonia Mixta" alla luce dei principi conciliari*, in *Il diritto ecclesiastico* 1, 1970, p. 360 ss.

<sup>13</sup> Cfr. M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, Millennium Romanae, Roma, 1997, p. 3.

<sup>14</sup> Cfr. P. PICOZZA, *Osservazioni sul motu proprio "Matrimonia Mixta" alla luce dei principi conciliari*, cit., p. 363.

<sup>15</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1367.

La Chiesa cattolica tende in ogni caso ad assumere un atteggiamento di prudenza pastorale verso i matrimoni caratterizzati da *disparitas cultus*, poichè, senza scivolare in una incondizionata apertura<sup>16</sup>, prevede una serie di norme espressive dell'esigenza primaria di preservare la fede della parte cattolica<sup>17</sup>.

Circa il fondamento del can. 1086 CIC è stato rilevato che «l'efficacia invalidante dell'impedimento di disparità di culto proviene dal legislatore umano» e che sia «di diritto umano l'istituto delle *cautiones*, in quanto strumento giuridico richiesto dal diritto per poter rilasciare lecitamente la dispensa dall'impedimento, finalizzato ad assicurare l'adempimento degli obblighi del coniuge cattolico»<sup>18</sup>. In questa prospettiva, il diritto divino è direttamente coinvolto nel regime giuridico di questo impedimento matrimoniale nel momento in cui può materializzarsi durante la vita coniugale il rischio per il coniuge cattolico di non poter tutelare e preservare in modo integro la propria fede e di non poterla trasmettere alla prole<sup>19</sup>.

Da tutto ciò consegue che «a motivo del pericolo per la fede del coniuge cattolico e della prole, la proibizione del matrimonio inerente la disparità di culto risulta essere di diritto divino ma, la qualità irritante appartiene all'impedimento per diritto ecclesiastico ed accompagna la legge anche nel caso in cui non sussistesse alcun pericolo per il coniuge cattolico e per la prole»<sup>20</sup>.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la *salus animae* della prole dipende dall'educazione cattolica impartita dal genitore<sup>21</sup>,

<sup>16</sup> Cfr. V. FAGIOLO, *Aspetti giuridico-pastorali della nuova problematica sui matrimoni misti*, in AA.VV., *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. III, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1972, p. 382 ss.

<sup>17</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Matrimoni misti*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Glossa, Milano, 1996, p. 144.

<sup>18</sup> U. NAVARRETE, *L'impedimento di "disparitas cultus" (can. 1086)*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 119.

<sup>19</sup> Cfr. A.M. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1985, p. 187.

<sup>20</sup> M. LUGLI, *I matrimoni misti nel Codex Juris Canonici e nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in M. LUGLI-M. TOSCANO (a cura di), *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 65.

<sup>21</sup> A tale riguardo, si rinvia ampiamente a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Jovene, Napoli, 2012.

pur potendo emergere in questo delicato ambito della vita familiare dei conflitti tra gli ordinamenti confessionali cui appartengono i coniugi<sup>22</sup>. Difatti, avendo entrambi il dovere di educare la prole e di trasmettere loro la propria fede religiosa, i genitori in talune circostanze potrebbero trovarsi di fronte ad un conflitto innescato dall'intersezione di eterogenee e talvolta contrapposte norme confessionali all'interno della medesima comunità familiare.

In questo caso è stato rilevato che l'adempimento dell'obbligo di battezzare ed educare la prole non può essere imposto con la stessa rigidità e tassatività dell'obbligo di evitare il pericolo prossimo di abbandonare la propria fede<sup>23</sup>. Il legislatore universale ha infatti previsto nel diritto matrimoniale canonico delle formule giuridiche sempre più flessibili per sancire tale impegno posto a carico del genitore cattolico verso la prole. A tale riguardo, Paolo VI nel *motu proprio Matrimonia Mixta*<sup>24</sup> prescrive a carico di quest'ultimo l'obbligo di fare *quantum fieri potest* e di promettere *se omnia pro viribus facturam esse* affinché tutta la prole sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica<sup>25</sup>, come peraltro riportato anche nel vigente can. 1125 CIC<sup>26</sup>.

La soluzione adottata dal legislatore universale non determina una soppressione della naturale decisione personale in materia matrimoniale, in quanto non costituisce «una indebita ingerenza nelle coscienze dei coniugi ed in contrasto con la libertà religiosa»<sup>27</sup>. Al contrario, la disciplina matrimoniale e la prudenza manifestata dalle autorità ecclesiastiche a concedere la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus* hanno lo scopo di sostenere e orientare i fedeli a realizzare la propria vita familiare in base ad una scelta effettivamente libera, consapevole e responsabile.

<sup>22</sup> Cfr. R. COLOMBO, *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)) 27, 2017, p. 5 ss.

<sup>23</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitti fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3, 1992, p. 279.

<sup>24</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *L'impedimento di "disparitas cultus" (can. 1086)*, cit., p. 121 ss.

<sup>25</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitti fra diritto naturale e teologia?*, cit., p. 279.

<sup>26</sup> Cfr. R. SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 133 ss.

<sup>27</sup> V. FAGIOLO, *Aspetti giuridico-pastorali della nuova problematica sui matrimoni misti*, cit., p. 387.

In alcuni casi, le Chiese locali, per ragioni di ordine pastorale, «non concedono la dispensa dall'impedimento di disparità di culto e preferiscono lasciare che tali coppie contraggano un matrimonio "in comune"», affidando al decorso del tempo «il compito di garantire a queste coppie una stabilizzazione della loro unione che la Chiesa potrebbe sancire e benedire col passar del tempo»<sup>28</sup>. In pratica, le autorità ecclesiastiche «preferiscono non impegnare in coscienza e canonicamente: niente dispensa, niente benedizione, sicché dopo il suddetto fallimento (scioglimento civile), la parte cristiana può ancora pensare ad un matrimonio di forma religiosa e definitiva»<sup>29</sup>.

L'applicazione di questa soluzione, se non circoscritta ai soli casi ritenuti più gravi dalle autorità ecclesiastiche, potrebbe sbiadire «la incondizionata validità del libero esercizio del *primigenium ius connubii* della persona»<sup>30</sup>, l'efficacia costitutiva del consenso matrimoniale espresso dalle parti, nonché la stessa efficacia salvifica che ammantava anche i matrimoni non sacramentali. Per questo motivo, è opportuno che le famiglie caratterizzate dalla disparità di culto tra i coniugi ricevano dalla Chiesa tutti gli aiuti pastorali necessari per edificare un *consortium totius vitae* anche tra due persone che, pur non condividendo il medesimo orizzonte religioso, sono legate da un vero e fruttuoso *amor coniugal*<sup>31</sup>.

## 2. La *disparitas cultus* nel canone 1086 del vigente *Codex Juris Canonici*

La *disparitas cultus* è stata prevista all'interno del novero degli impedimenti matrimoniali disciplinati dal vigente *Codex Juris Canonici*, nel quale, pur essendo venuta meno la distinzione tra impedimenti impedimenti e impedimenti dirimenti<sup>32</sup>, resta ferma la distinzione rispetto alla

<sup>28</sup> M. BORRMANS, *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, in E. SCABINI-G. ROSSI (a cura di), *Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. 139.

<sup>29</sup> M. BORRMANS, *Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte musulmana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3, 1992, p. 326.

<sup>30</sup> J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, in AA.VV., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 102.

<sup>31</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Matrimoni misti*, cit., p. 148.

<sup>32</sup> Cfr. P. PELLEGRINO, *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino*, in *Il diritto ecclesiastico* 1, 1999, p. 164.

*mixta religio*, disciplinata nei cann. 1124-1128 CIC. Quest'ultima, infatti, continua a conservare il proprio carattere meramente impediente<sup>33</sup>, diversamente dalla *disparitas cultus*, la cui presenza, se non dispensata, rende invalido il vincolo matrimoniale a norma del can. 1086 § 1 CIC<sup>34</sup>.

Mediante la previsione di questo impedimento matrimoniale, il legislatore canonico «ha (...) ritenuto opportuno, per salvare la fede dei propri credenti, di proibire siffatti matrimoni, assumendo una posizione, diciamo così, difensiva, che forse risponde a quel senso di realismo che non di rado si ritrova (...) alla base della legislazione matrimoniale canonica, ma che sembra aver perso quella fiducia nella forza propulsiva della fede che caratterizzava le prime comunità cristiane»<sup>35</sup>.

In particolare, il legislatore canonico nel can. 1086 CIC ha sancito che:

a) *matrimonium inter duas personas quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eadem recepta (nec actu formali ad ea defecerit), et altera non sit baptizata, invalidum est* (§ 1);

b) *ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in cann. 1125 et 1126* (§ 2);

c) *si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebantur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur altarum partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam* (§ 3)<sup>36</sup>.

A questa norma fa eco il can. 803 CCEO, il quale sancisce che *matrimonium cum non baptizatis valide celebrari non potest* (§ 1) e che *si pars tempore celebrati matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est ad normam can. 779 validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam* (§ 2). Anche in quest'ultimo caso, circa le

<sup>33</sup> Cfr. AA.VV., *Manual de Derecho Matrimonial Canónico*, Colex, Madrid, 2002, p. 90 ss.

<sup>34</sup> Cfr. F. GRAVINO, *I riflessi della dispensa dall'impedimento di disparitas cultus sull'esercizio dello ius connubii*, in *Diritto e diritti*, 2017, p. 1 ss.

<sup>35</sup> P. MONETA, *Il matrimonio (cann. 1055-1165)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, p. 229.

<sup>36</sup> Cfr. A. ARZA, *Disparitas cultus*, in C. CORRAL SALVADOR-V. DE PAOLIS-G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, p. 419.

condizioni necessarie per la concessione della dispensa «si applica con gli opportuni riferimenti e con maggiore severità il can. 814 che riguarda le condizioni per dare la licenza nei matrimoni misti (tra cattolici e battezzati non cattolici)»<sup>37</sup>, le quali ricalcano quanto previsto nel can. 1125 CIC.

Si tratta di un impedimento relativo ad un matrimonio celebrato tra una persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta ed un'altra persona non battezzata. Il testo del can. 1086 CIC promulgato nel 1983 sanciva inoltre che la parte cattolica non doveva essere separata da essa con atto formale. Questa parte della norma è stata abrogata da Benedetto XVI con il *motu proprio Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009 per ragioni di unità dottrinale e finalità pastorale<sup>38</sup>.

L'elemento centrale del can. 1086 CIC è determinato dalla presenza in capo al nubente cattolico di un valido battesimo, il quale a norma del can. 849 CIC è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale prescritta<sup>39</sup>.

A tale riguardo, l'unico elemento che assume rilievo è che il soggetto sia stato validamente battezzato nella Chiesa cattolica. Ai fini della configurazione della fattispecie irritante di cui al can. 1086 CIC non assume alcun rilievo la circostanza che il battezzato nella Chiesa cattolica sia stato poi educato senza religione o in una comunità ecclesiastica non cattolica<sup>40</sup>. In questo caso si potrebbero tuttavia configurare ulteriori ipotesi di invalidità del vincolo matrimoniale, quali, ad esempio, l'errore che determina la volontà (can. 1099 CIC)<sup>41</sup> e la simulazione per esclusione della sacramentalità del matrimonio (can. 1101 § 2 CIC)<sup>42</sup>. In presenza di queste due ipotesi di nullità matrimoniale è possibile introdurre anche un *processus brevior* qualora ricorrano i presupposti di cui al can. 1683 CIC,

<sup>37</sup> D. SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2003, p. 107.

<sup>38</sup> Cfr. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 613.

<sup>39</sup> Cfr. L. SABBARESE, *Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 210.

<sup>40</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *L'impedimento di disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 124.

<sup>41</sup> Cfr. L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, cit., p. 250. In tema di errore nel diritto canonico, si rinvia ampiamente a A. BETTETINI, *L'errore nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2009.

<sup>42</sup> Cfr. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Aracne, Roma, 2007, p. 440 ss.

riformato da Francesco con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Cfr. AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci, Bari, 2018; AA.VV., *Il processo di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco e gli effetti nell'ordinamento giuridico interno. Profili sostanziali e processuali*, Turisa Editrice, Acerra, 2017; AA.VV., *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2017; AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali canonici di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Ancora, Milano, 2016; AA.VV., *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, a cura di P. PALUMBO, Giappichelli, Torino, 2016; V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016; M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litteræ motu proprio datæ" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris* 2, 2015, p. 553 ss.; M.J. ARROBA CONDE-C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsano, 2017; G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico San Paolo, Catania, 2017; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (prima parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 7 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (seconda parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 14 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (terza parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 21 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 3, 2018, p. 1 ss.; ID., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 5, 2018, p. 1 ss.; ID., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 6, 2018, p. 1 ss.; M. CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e religioni* 2, 2016, p. 17 ss.; ID., *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. 373 ss.; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae* 28, 2016, p. 39 ss.; L. SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo "giudice tra i fedeli a lui affidati"*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 26 ss.; L. SABBARESE-R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina*

In particolare, se il battezzando non ha compiuto i sette anni oppure è abitualmente privo dell'uso della ragione, il criterio primario per la celebrazione del battesimo è costituita dall'intenzione dei genitori o di coloro che legittimamente tengono il loro posto, i quali hanno il dovere di far battezzare il minore nella Chiesa cattolica. Inoltre, nel caso in cui manchino i genitori o i loro legittimi sostituti, trova applicazione suppletiva il criterio dell'intenzione del ministro.

All'adempimento di questo dovere da parte dei genitori è legata anche l'applicazione di pene canoniche a norma del can. 1366 CIC, il quale sancisce che i genitori o coloro ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena<sup>44</sup>. Circa l'applicazione del can. 1366 CIC è opportuno sottolineare che il concetto di "figlio" deve essere inteso in senso ampio, comprendendo anche i figli nati fuori dal matrimonio, gli adottati, i minori sotto tutela e affidamento<sup>45</sup>.

Se invece il battezzando è adulto, cioè ha compiuto i sette anni e gode di uso di ragione, il criterio primario è costituito dall'intenzione dello stesso in seguito al compimento del percorso catecumenale. In ogni caso, la dottrina ha rilevato che tali criteri determinano il proliferare di una casistica inesauribile, in ragione del fatto che l'intenzione che determina il battesimo in *Ecclesia catholica* non deve essere necessariamente esplicita potendo essere anche un'intenzione implicita<sup>46</sup>.

Circa la formula prescritta dalla Chiesa cattolica per la valida celebrazione del battesimo, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha risposto negativamente al quesito «È valido il Battesimo conferito con le formule «*I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier*» e «*I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer*»?»<sup>47</sup>, aggiungendo che le persone battezzate con queste formule devono essere battezzate in forma assoluta. Il me-

*canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016; H. WARNINK, *Il motu proprio Mittis iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie*, in *Concilium* 5, 2016, p. 115 ss.

<sup>44</sup> Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 25 ss.

<sup>45</sup> Cfr. V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 303.

<sup>46</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *L'impedimento di disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 125.

<sup>47</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum*, 1° febbraio 2008, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

desimo Dicastero ha risposto negativamente anche in merito alla formula «*Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*»<sup>48</sup>.

La dottrina si è interrogata sulla validità dei matrimoni celebrati da persone battezzate con queste formule, rilevando che «per quanto riguarda le persone battezzate con una formula dichiarata invalida che abbiano contratto matrimonio fra di loro, il matrimonio di per sé è valido ma non è sacramento» e pertanto «la chiesa non ha nessuna giurisdizione su tale matrimonio»<sup>49</sup>. Inoltre, è stato rilevato che, «se una di tali persone, ritenendosi validamente battezzata fuori dalla chiesa cattolica è stata ammessa al matrimonio canonico applicando la legislazione dei matrimoni misti fra cattolici e battezzati non cattolici (cann. 1124-1128 CIC; cann. 813-816 CCEO), il matrimonio è nullo, a causa dell'impedimento di disparità di culto non dispensato (cfr. can. 1086 CIC; can. 803 CCEO)»<sup>50</sup>. Di conseguenza, in applicazione della vigente normativa, «per ammettere al matrimonio una persona battezzata con una di tali formule e un cattolico, si devono osservare le norme prescritte per i matrimoni fra un cattolico e una persona non battezzata (cann. 1129 e 1086 CIC; can. 803 CCEO)»<sup>51</sup>.

Circa il rapporto tra il battesimo e la valida celebrazione del matrimonio, il can. 1086 § 3 CIC, in ragione del principio del *favor matrimonii* di cui al can. 1060 CIC, sancisce che se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata. Alcuni consultori proposero la soppressione di questa parte della norma ritenendo tautologica rispetto al già sancito principio del *favor matrimonii*, ma si preferì conservarla ritenendola un criterio applicabile in questo caso concreto di dubbio circa l'esistenza dell'impedimento<sup>52</sup>.

La *ratio* dell'impedimento è principalmente fondata sull'esigenza di tutelare la fede e la pratica cristiana della parte cattolica che potrebbero essere messe in pericolo dalla convivenza coniugale con un coniuge non

<sup>48</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum*, 6 agosto 2020, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>49</sup> U. NAVARRETE, *Le conseguenze canoniche e pastorali*, in *L'Osservatore Romano* 52, 1° marzo 2008, p. 6.

<sup>50</sup> *Ivi*.

<sup>51</sup> *Ivi*.

<sup>52</sup> Cfr. *Communicationes*, 9, 1977, p. 363.

battezzato, cui si aggiunge la necessità di assicurare l'educazione cattolica alla prole, nonché garantire ai futuri coniugi una piena comunione di vita che potrebbe essere compromessa dalla costituzione di una comunità familiare non strutturata intorno alla medesima fede religiosa.

Sotto il profilo soteriologico, si tratta di un matrimonio privo della dignità sacramentale<sup>53</sup> nel quale mancano al coniuge cattolico gli aiuti spirituali che esso comporta<sup>54</sup>. Ciò può rendere talvolta più difficile l'integrazione degli sposi in quella intima *communitas vitae et amoris* propria del matrimonio.

L'assenza della dimensione sacramentale nei matrimoni caratterizzati da *disparitas cultus*<sup>55</sup> è determinata dal fatto che il sacramento non può configurarsi solo per la parte cattolica<sup>56</sup>, come peraltro ci ricorda San Tommaso d'Aquino con la formula «*matrimonium non potest claudicare*»<sup>57</sup>. Il matrimonio canonico ha infatti una natura geneticamente sinallagmatica, la quale implica una piena e assoluta corrispondenza degli effetti per entrambe le parti, anche qualora una di essa non sia battezzata. Di conseguenza, avendo il vincolo matrimoniale una medesima efficacia tra le parti, il sacramento deve essere necessariamente *unum et individuum*. Per questo motivo, il matrimonio canonico è sacramento solo quando celebrato tra due soggetti entrambi battezzati, come peraltro sancito nel can. 1055 § 2 CIC<sup>58</sup>, a norma del quale tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento<sup>59</sup>.

<sup>53</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *L'impedimento di disparitas cultus* (can. 1086), cit., p. 117.

<sup>54</sup> Cfr. A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 193 ss.

<sup>55</sup> Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 58.

<sup>56</sup> Cfr. A. PERLASCA, *La sacramentalità del matrimonio contratto con dispensa dall'impedimento di disparitas cultus*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2, 2011, p. 294 ss.

<sup>57</sup> Citato in D. MOGAVERO, *L'evoluzione del diritto di famiglia in ordine ai cambiamenti culturali. L'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Coppia e famiglia nella società post-moderna: quale consultorio familiare?*, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 226.

<sup>58</sup> Cfr. G. FUSCO, *Contratto e sacramento nel matrimonio canonico* (can. 1055), in R. SANTORO-C. MARRAS (a cura di), *I vizi del consenso matrimoniale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 27 ss.

<sup>59</sup> Cfr. L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, cit., p. 94 ss.

La celebrazione di un matrimonio caratterizzato da *disparitas cultus* coinvolge le dimensioni più personali e profonde dei coniugi, in ragione delle loro diverse convinzioni religiose, le quali possono incidere sulla *communio vitae* e su aspetti ad essa strutturali quali, ad esempio, l'adempimento dei doveri religiosi e l'educazione della prole<sup>60</sup>. In ogni caso, appare opportuno evidenziare che l'assenza della dignità sacramentale nel matrimonio tra una persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e un non battezzato, disciplinato dal can. 1086 CIC, non determina *eo ipso* che tali matrimoni siano privi di una rilevanza positiva nella vita di fede dei battezzati e nelle famiglie costituite su un vincolo matrimoniale non sacramentale<sup>61</sup>. In questo caso, dunque, si riscontrano delle esigenze pastorali profondamente diverse rispetto ai matrimoni dei cattolici con una persona battezzata in una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica<sup>62</sup>.

In questa prospettiva, l'impedimento di *disparitas cultus* assolve ad una funzione non solo preventiva ma anche formativo-pedagogica, avendo lo scopo di fornire alla parte cattolica tutti gli elementi necessari per accedere in modo consapevole e responsabile alla celebrazione di un vincolo matrimoniale privo della dignità sacramentale<sup>63</sup>.

L'ordinamento canonico, anche in questo caso, ha dunque circoscritto il proprio intervento in materia entro i limiti di un esercizio mai arbitrario del potere di dispensa, nel più ampio rispetto dello *ius connubii* di cui è titolare il fedele<sup>64</sup>.

Per questo stesso motivo, il can. 1129 CIC estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai cann. 1127 e 1128 CIC anche ai matrimoni caratterizzati da *disparitas cultus*<sup>65</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto tra diritto naturale e teologia?*, cit., p. 279.

<sup>61</sup> Cfr. F. LA CAMERA, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite nella disciplina della dispensa da *disparitas cultus* tra cattolici e islamici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), novembre 2008, p. 6.

<sup>62</sup> In merito a quest'ultimo aspetto cfr. L. SABBARESE, *I matrimoni misti nella legislazione cattolica. Aspetti del Vademecum per la pastorale verso gli orientali non cattolici*, in *Nicolaus* 2, 2011, p. 45 ss.

<sup>63</sup> Cfr. D. MOGAVERO, *Il matrimonio con dispensa per *disparitas cultus* nell'ordinamento canonico*, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 2007, p. 58.

<sup>64</sup> Cfr. C. J. ERRAZURIS, *I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia*, in *Ius Ecclesiae* 1, 2005, p. 221 ss.

<sup>65</sup> Cfr. C. VENTRELLA, *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci, Bari, 2018, p. 69.

Il can. 1127 CIC, così come modificato da Francesco con la Lettera apostolica in forma di m.p. *De concordia inter Codices*<sup>66</sup>, sancisce che:

a) relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un sacerdote, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto (§ 1);

b) qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali criteri (§ 2);

c) è vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve compiere una celebrazione religiosa in cui l'assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti (§ 3).

Inoltre, a norma del can. 1128 CIC, gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime devono fare in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della vita coniugale e familiare<sup>67</sup>.

Appare evidente che il nodo cruciale presente all'interno della disciplina dell'impedimento di *disparitas cultus* sia costituito dal bilanciamento tra lo *ius connubii*, che deve estrinsecarsi senza arbitrarie limitazioni, e le esigenze sottese alla *ratio* dell'istituto, le quali devono essere preservate

<sup>66</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di m.p. *De concordia inter Codices* con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di diritto canonico, 31 maggio 2016, art. 11, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)). In merito a questo intervento legislativo, si rinvia a G. INCITTI (a cura di), *La costante sollecitudine per la concordanza tra i codici*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018; L. SABBARESE, *La concordanza tra i Codici*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2017.

<sup>67</sup> Cfr. V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, cit., p. 78.

per tutelare la fede del nubente cattolico<sup>68</sup>, di cui è parte costitutiva anche l'educazione cattolica della prole<sup>69</sup>.

### **3. Le condizioni per la concessione della dispensa nel diritto universale: la sincera promessa della parte cattolica di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica**

La *disparitas cultus* costituisce un impedimento matrimoniale in presenza del quale lo strumento tipico previsto dal diritto canonico per far venir meno la relativa efficacia irritante è costituito dalla concessione della dispensa da parte dell'Ordinario del luogo<sup>70</sup>.

Per la concessione della dispensa è necessario accertare l'esistenza di una *iusta et rationabilis causa*, mentre sono scomparse le *cautiones* previste nel *Codex* del 1917<sup>71</sup> che dovevano essere richieste, *regulariter in scriptis*, anche al coniuge non cattolico<sup>72</sup>, in merito al cui adempimento la competente autorità ecclesiastica doveva avere una certezza morale<sup>73</sup>.

L'accertamento circa la presenza di una *iusta et rationabilis causa* è necessario affinché la dispensa sostenga il bene spirituale delle parti. Per questo motivo, l'Ordinario del luogo, in occasione della concessione dell'atto di dispensa, deve valutare la rilevanza della legge dalla quale si esenta il fedele in relazione alla situazione delle parti e al contesto nel quale la costituenda famiglia ha stabilito di fissare la propria dimora, nonché alla personalità e al temperamento delle parti circa l'adempimento dei doveri coniugali e genitoriali che scaturiscono dal matrimonio ca-

<sup>68</sup> Cfr. G. BONI, *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in AA.VV., *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, p. 36.

<sup>69</sup> Cfr. C.J. ERRAZURIZ, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2016, p. 100.

<sup>70</sup> In merito si rinvia ampiamente a S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Giuffrè, Milano, 1978.

<sup>71</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, cit., p. 159.

<sup>72</sup> Cfr. G. BONI, *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, cit., p. 54.

<sup>73</sup> Cfr. M. BUCCIERO, *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, cit., p. 51 ss.

nonico<sup>74</sup>. Tutto ciò deve essere infine valutato alla luce dell'intenzione dalle parti di esercitare il proprio *ius connubii* per celebrare il matrimonio *in facie Ecclesiae*<sup>75</sup>.

È opportuno che il giudizio dell'Ordinario del luogo, nell'assumere la propria decisione di concessione della dispensa, tenga conto anche della religione e del contesto culturale a cui appartiene la parte non battezzata, nonché delle relative convinzioni personali, le quali possono rappresentare degli utili elementi per prevedere il futuro atteggiamento nei confronti della parte cattolica e della prole.

Oltre all'esistenza di una *iusta et rationabilis causa*, a norma del can. 1125 CIC<sup>76</sup> l'Ordinario del luogo può concedere la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus* dopo il compimento delle seguenti condizioni:

1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;

3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti<sup>77</sup>.

Circa la prole, il vigente *Codex* non esige più che la parte cattolica si impegni a battezzare i figli nella Chiesa cattolica ma soltanto *se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur*, ossia a fare tutto il possibile per battezzare ed educare la prole nella Chiesa cattolica, indipendentemente dall'esito cui approda la propria azione educativa<sup>78</sup>.

Pur trattandosi di un dovere meno vincolante, esso non può far ritenere la parte cattolica del tutto esonerata dalla propria testimonianza di fede, anche qualora le condizioni ambientali in cui si svolge la vita coniugale siano tali da non consentire l'adempimento di quanto promesso in

<sup>74</sup> Cfr. B. GIANESIS, *Matrimoni misti*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, p. 139.

<sup>75</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *L'impedimento di disparitas cultus (can. 1086)*, cit., p. 131.

<sup>76</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2, 2006, p. 288.

<sup>77</sup> Cfr. AA.VV., *Manual de derecho matrimonial canónico*, cit., p. 107.

<sup>78</sup> Cfr. G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova, 1984, p. 266 ss.

occasione della concessione della dispensa<sup>79</sup>. Il dovere di battezzare ed educare la prole nella Chiesa cattolica non deriva infatti dall'impegno assunto mediante la richiesta della dispensa ma dalla stessa celebrazione del matrimonio di cui costituisce uno dei fini (can. 1055 § 1 CIC) dal quale nessun cattolico può ritenersi esentato.

L'adempimento di questo dovere, nel quale si sostanzia un *gravissimum officium* dei genitori (can. 226 CIC)<sup>80</sup>, comprende il conferimento alla prole della possibilità di maturare la propria fede anche mediante l'istruzione catechistica e scolastica<sup>81</sup>.

In presenza di un atto positivo di volontà diretto ad escludere questo fine, il matrimonio è invalido a norma del can. 1101 § 2 CIC per esclusione della *educatio prolis*<sup>82</sup>. Non assume invece alcuna efficacia irritante l'atteggiamento di scarso impegno al confine con il disinteresse quando si garantisce comunque alla prole la possibilità di sviluppare la propria formazione cristiana attraverso l'educazione impartita in ambito ecclesiale oppure scolastico.

La conseguente elasticità relativa all'inadempimento di questo dovere trova il proprio fondamento nella circostanza che la parte non battezzata è sempre libera di professare la propria fede<sup>83</sup>. Resta in ogni caso necessaria la sincerità delle promesse poste dalla parte cattolica, poiché, alla luce di una interpretazione stretta del can. 1125 CIC in combinato disposto con il can. 18 CIC, l'assenza delle promesse della parte cattolica non sostanzia una causa di invalidità della dispensa ma un motivo di illiceità. Sotto questo profilo la disciplina della *disparitas cultus* è allineata a quella della *mixta religio*.

Il dialogo interreligioso, infatti, non può mai scivolare in una *relaxatio* della necessaria prudenza pastorale, resa ancora più evidente in presenza di matrimoni canonici nei quali la parte non battezzata si professa appartenente ad una confessione religiosa contraddistinta da una rigida modalità di esercizio del diritto-dovere di educazione della prole in materia religiosa.

<sup>79</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, cit., p. 160.

<sup>80</sup> Cfr. G. INCITTI, *Il Popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra eguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 94 ss.

<sup>81</sup> Cfr. L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Monduzzi, Bologna, 1995, p. 193 ss.

<sup>82</sup> Cfr. S. VILLEGIANTE, *Matrimonio canonico e matrimonio musulmano: due mondi a confronto nel matrimonio dispari*, in *Monitor Ecclesiasticus* 4, 1986, p. 239 ss.

<sup>83</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, cit., p. 290.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci, Bari, 2018.
- AA.VV., *Il processo di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco e gli effetti nell'ordinamento giuridico interno. Profili sostanziali e processuali*, Turisa Editrice, Acerra, 2017.
- AA.VV., *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2017.
- AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali canonici di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Ancora, Milano, 2016.
- AA.VV., *Manual de Derecho Matrimonial Canónico*, Colex, Madrid, 2002.
- AA.VV., *Matrimonio e processo per un nuovo unanimesimo*, a cura di P. PALUMBO, Giappichelli, Torino, 2016.
- ABATE A.M., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1985.
- ALLIEVI S., *Doppio misto. Le coppie interetniche in Italia*, in *Il Mulino* 5, 1997.
- ANDRIANO V., *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016.
- ARROBA CONDE M.J., *Le "Litteræ motu proprio datæ" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris* 2, 2015.
- ARROBA CONDE M.J.-IZZI C., *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsano, 2017.
- ARZA A., *Disparitas cultus*, in C. CORRAL SALVADOR-V. DE PAOLIS-G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, San Paolo, Cinisello Balsano, 1993.
- BELFIORE G., *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Studio Teologico San Paolo, Catania, 2017.
- BERLINGÒ S., *La causa pastorale della dispensa*, Giuffrè, Milano, 1978.
- BERLINGÒ S., *La natura canonica dei matrimoni misti*, in *Ius Canonicum*, 1999.
- BERLINGÒ S., *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995.
- BERSINI F., *Il diritto canonico matrimoniale. Commento teologico-pastorale*, Elle. Di.Ci., Torino, 1994.
- BETTETINI A., *L'errore nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2009.
- BONI G., *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in AA.VV., *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002.
- BONI G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (prima parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 7 marzo 2016.

- BONI G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (seconda parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 marzo 2016.
- BONI G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (terza parte)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21 marzo 2016.
- BONI G., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2018.
- BONI G., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2018.
- BONI G., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6, 2018.
- BORRMANS M., *Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte musulmana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3, 1992.
- BORRMANS M., *L'avvenire dei matrimoni misti islamo-cristiani in Italia*, in E. SCABINI-G. ROSSI (a cura di), *Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Vita e Pensiero, Milano, 1993.
- BUCCIERO M., *I matrimoni misti. Aspetti storici, canonici e pastorali*, Millennium Romanae, Roma, 1997.
- CALABRESE A., *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006.
- CANONICO M., *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e religioni* 2, 2016.
- CANONICO M., *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017.
- CAPUTO G., *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova, 1984.
- COLOMBO R., *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) 27, 2017.
- Communicationes*, 9, 1977.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum*, 1° febbraio 2008, in www.vatican.va.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Responsum*, 6 agosto 2020, in www.vatican.va.
- D'AURIA A., *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Aracne, Roma, 2007.

- DE PAOLIS V., *Matrimoni misti*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Glossa, Milano, 1996.
- DE PAOLIS V.-CITO D., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008.
- ERRAZURIZ C. J., *I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia*, in *Ius Ecclesiae* 1, 2005.
- ERRAZURIZ C.J., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2016.
- FAGIOLO V., *Aspetti giuridico-pastorali della nuova problematica sui matrimoni misti*, in AA.VV., *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. III, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1972.
- FERRARI S., *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- FUCCILLO A., *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- FUSCO G., *Contratto e sacramento nel matrimonio canonico (can. 1055)*, in R. SANTORO-C. MARRAS (a cura di), *I vizi del consenso matrimoniale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012.
- GIANESIS B., *Matrimoni misti*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991.
- GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 78, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).
- GRAVINO F., *I riflessi della dispensa dall'impedimento di disparitas cultus sull'esercizio dello ius connubii*, in *Diritto e diritti*, 2017.
- INCITTI G., *Il Popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra eguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007.
- INCITTI G. (a cura di), *La costante sollecitudine per la concordanza tra i codici*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018.
- LA CAMERA F., *Ossimori impliciti e tautologie esplicite nella disciplina della dispensa da disparitas cultus tra cattolici e islamici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it)), novembre 2008.
- LUGLI M., *I matrimoni misti nel Codex Iuris Canonici e nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in M. LUGLI-M. TOSCANO (a cura di), *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2018.
- MOGAVERO D., *L'evoluzione del diritto di famiglia in ordine ai cambiamenti culturali. L'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Coppia e famiglia nella società postmoderna: quale consultorio familiare?*, FrancoAngeli, Milano, 2000.
- MOGAVERO D., *Il matrimonio con dispensa per disparitas cultus nell'ordinamento canonico*, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 2007.

- MONETA P., *Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali*, in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989.
- MONETA P., *Il matrimonio (cann. 1055-1165)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004.
- MONETA P., *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae* 28, 2016.
- MONTINI G.P., *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2, 2006.
- MUSSELLI L., *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Monduzzi, Bologna, 1995.
- MUSSELLI L., *Il diritto matrimoniale*, in M. D'ARIENZO-L. MUSSELLI-M. TEDESCHI-P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016.
- NAVARRETE U., *Matrimoni misti: conflitti fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3, 1992.
- NAVARRETE U., *L'impedimento di "disparitas cultus" (can. 1086)*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998.
- NAVARRETE U., *Le conseguenze canoniche e pastorali*, in *L'Osservatore Romano* 52, 1° marzo 2008.
- PELLEGRINO P., *L'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico latino*, in *Il diritto ecclesiastico* 1, 1999.
- PERLASCA A., *La sacramentalità del matrimonio contratto con dispensa dall'impedimento di disparitas cultus*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2, 2011.
- PICOZZA P., *Osservazioni sul motu proprio "Matrimonia Mixta" alla luce dei principi conciliari*, in *Il diritto ecclesiastico* 1, 1970.
- SABBARESE L., *I matrimoni misti nella legislazione cattolica. Aspetti del Vademecum per la pastorale verso gli orientali non cattolici*, in *Nicolaus* 2, 2011.
- SABBARESE L., *Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015.
- SABBARESE L., *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016.
- SABBARESE L., *I processi matrimoniali e il Vescovo "giudice tra i fedeli a lui affidati"*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.
- SABBARESE L., *La concordanza tra i Codici*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2017.
- SABBARESE L.-SANTORO R., *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.
- SALACHAS D., *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2003.
- SANTORO R., *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

- SERRANO RUIZ J.M., *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, in AA.VV., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000.
- VENTRELLA C., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci, Bari, 2018.
- VILLEGGIANTE S., *Matrimonio canonico e matrimonio musulmano: due mondi a confronto nel matrimonio dispari*, in *Monitor Ecclesiasticus* 4, 1986.
- WARNINK H., *Il motu proprio Mitis iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie*, in *Concilium* 5, 2016.
- ZANOTTI A., *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007.
- ZUANAZZI I., *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Jovene, Napoli, 2012.

## LA TUTELA DEI MINORI COME QUESTIONE EDUCATIVA

*Anna Scotti\**

La relazione che nella prospettiva giuridica si può costruire tra funzione educativa e tutela del minore è significativamente condizionata dall'evoluzione che ha interessato il concetto di *interesse del minore*, nel senso della progressiva affermazione della sua preminenza nella società, ma prima di tutto nella famiglia, quale primo e principale centro della formazione della personalità dell'individuo, tanto da condurre all'affermazione che il diritto di famiglia è divenuto *puerocentrico*<sup>1</sup>. Una evoluzione che ha ovviamente investito il rapporto tra genitori e figli e che, quindi, ha necessariamente determinato una profonda modificazione del concetto stesso di rapporto genitoriale, segnato dal passaggio dalla *patria potestà* alla *potestà genitoriale* e da questa alla *responsabilità genitoriale*: la funzione educativa costituisce, intuitivamente, una delle principali espressioni in cui si svolge tale relazione, coinvolta, quindi in modo inevitabile, nel cambiamento vissuto nella nuova *famiglia dei figli*<sup>2</sup>.

Molti problemi, tuttavia, restano aperti, in specie quando diventa necessario garantire l'effettività dei diritti del minore<sup>3</sup>, e, quindi, azionare forme e rimedi di tutela: sebbene, infatti, come si vedrà, il legislatore abbia attentamente disegnato un sistema di protezione attorno alla per-

\* Professore associato di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II.

<sup>1</sup> F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento «pubblico»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2015, p. 717; E. QUADRI, *Una riflessione sull'interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2020, p. 1331, il quale sottolinea il passaggio significativo segnato dalla riforma dell'affidamento e dell'adozione che, infatti, declama nella stessa intitolazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, il *diritto del minore ad una famiglia*, e lo precisa nell'art. 1 come diritto «di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia».

<sup>2</sup> L. ROSSI CARLEO, *La famiglia dei figli*, in *Giur. it.*, V, 2014, p. 1262 ss.

<sup>3</sup> V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2018, p. 408.

sona del minore di età, la sua applicazione impone di concretizzare il significato dell'*interesse del minore*, per orientare le scelte del legislatore e garantire coerenza nell'esperienza giurisprudenziale<sup>4</sup>.

L'emersione<sup>5</sup> sempre più diffusa dell'*interesse del minore*<sup>6</sup>, con il frequente richiamo nella collocazione del minore come persona nell'art. 2 della Costituzione, aveva già trovato concretizzazione normativa nella prima riforma del diritto di famiglia nel 1975, con la quale era stata impressa nella potestà genitoriale la prevalenza degli elementi di doverosità del comportamento del genitore<sup>7</sup>, senza tuttavia rinunciare del tutto alla titolarità di un interesse, diretto e personale del genitore stesso, coincidente con quello della prole e solo destinato ad arretrare di fronte a questo in caso di contrasto<sup>8</sup>. Si richiedeva uno sforzo interpretativo, a fronte di un quadro normativo che, per quanto riguarda il Codice civile, introduceva le disposizioni dedicate alla potestà dei genitori e ai diritti e doveri del figlio con la previsione che il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione

<sup>4</sup> È significativo osservare che la nozione di interesse del minore è stata utile in più occasioni ora in funzione rafforzativa di tutele già tipizzate normativamente, ora diversamente per mitigare le conseguenze inique derivanti da una rigida applicazione del principio di legalità (V. SCALISI, *op. cit.*, p. 415 ss.)

<sup>5</sup> Per l'approfondimento dell'evoluzione normativa, con le relative implicazioni si veda A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017.

<sup>6</sup> È stato sottolineato come tale interesse viene variamente qualificato dal legislatore quale *preminente, prioritario, esclusivo*, senza che ciò incida sul fatto che tale interesse è sempre *superiore*, anche quando non è in alcun modo aggettivato (V. SCALISI, *op. cit.*, p. 407). La bibliografia è amplissima anche nell'approfondimento della problematicità della nozione: A. TRABUCCHI, *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1988, p. 717; A. SCALISI, *Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 520; P. ZATTI, *Il diritto della filiazione: dal dominio dei modelli al problema degli interessi*, in A. BELVEDERE-C. GRANELLI (a cura di), *Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma*, CEDAM, Padova, 1996, p. 85; P. POLLICE, *L'interesse del minore*, in *Dir. giur.*, 2003, p. 17 ss.; E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 80; ID., *Considerazioni sulla rilevanza dell'interesse del minore e la sua attuale tutela*, in *Dir. giur.*, 1992, p. 323; ID., *Accertamento della filiazione e interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2003, p. 95.

<sup>7</sup> C. COSSU, *Potestà dei genitori*, in *Dig. IV, Sez. Civ.*, vol. XIV, UTET, Torino, 1996, p. 117.

<sup>8</sup> F. MACIOCE, *Ufficio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 650; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 39 ss. Sia permesso rinviare a A. SCOTTI, *Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 52 ss.

alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia (art. 315) e che il figlio è soggetto alla potestà dei genitori (art. 316). A ciò si aggiunge che il contenuto del rapporto personale tra genitori e figli era collocato altrove, giacché è l'art. 147 a stabilire che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole *rispettando* le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli<sup>9</sup>; una disposizione quindi inserita nell'ambito della disciplina dei doveri e diritti che nascono dal matrimonio<sup>10</sup>, con la duplice possibile conseguenza che (i) potesse considerarsi il vincolo tra i genitori a fare scaturire il dovere e non lo *status* di figlio e che (ii) i doveri indicati dall'art. 147 c.c. costituissero la prestazione di un rapporto tra i coniugi stessi, reciprocamente titolari del diritto e del dovere, con il problema di poter fondare il riconoscimento di una pretesa direttamente in capo al figlio<sup>11</sup>, anche se dottrina e giurisprudenza avevano pacificamente disatteso il dato letterale e affermato a più riprese come i doveri personali nei confronti dei figli trovassero fonte e titolo nel rapporto genitoriale e non in quello tra i genitori.

Quando nel 2006<sup>12</sup> il legislatore introduce, per la prima volta, il concetto di *responsabilità genitoriale* lo scenario è molto cambiato<sup>13</sup>, un concorso di fattori molto diversi, dalla normativa sovranazionale alle trasformazioni della considerazione sociale, produce un rilevante impatto sull'organizzazione della famiglia, sul rapporto tra genitori e figli. L'ordinamento procede, appena dopo qualche anno, alla revisione della disciplina della filiazione<sup>14</sup>: per gli aspetti che qui interessano e, movendo

<sup>9</sup> Non più solo *tenendo(ne) conto*, giusta la modifica dell'art. 147 c.c., voluta dal legislatore della riforma della filiazione, attuata con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

<sup>10</sup> B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2021, p. 162; G. BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, UTET, Torino, 2006, p. 61, ritiene gli obblighi nei confronti dei figli sanciti dall'art. 147 riconducibili al dovere di assistenza morale e materiale.

<sup>11</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 162.

<sup>12</sup> Con la legge 14 febbraio 2006, n. 154 sull'affidamento condiviso dei figli in sede di separazione dei genitori.

<sup>13</sup> Al cambiamento è stato dato un rilevante impulso dalle fonti sovranazionali, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, alla Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio fino alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

<sup>14</sup> Con un doppio intervento normativo: la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il citato d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

proprio dall'art. 147 c.c., viene aggiunto un inciso finale alla disposizione con un rinvio a quanto disposto dall'art. 315 *bis* c.c.. Un rinvio che apre al senso profondo della riforma: il gruppo di norme sopra ricordate – il titolo IX del libro I – cambia intitolazione in *Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio* e, per essere chiaro che non si tratta di un'operazione di semplice *maquillage*<sup>15</sup>, da un lato, l'art. 315 muta completamente volto disponendo che tutti i figli hanno lo stesso *status* giuridico, dall'altro, viene introdotto l'art. 315 *bis* c.c., nel quale si stabilisce che «il figlio ha *diritto* di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha *diritto* di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha *diritto* di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano»<sup>16</sup>; di converso, viene mantenuta la disposizione già presente nella precedente normativa, secondo cui «il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Tuttavia, il nuovo assetto non evita dubbi interpretativi. Il primo problema nasce già nel momento in cui si deve definire il concetto di *responsabilità genitoriale*, in assenza di una definizione normativa. Nella Relazione illustrativa che correda il testo normativo si legge che l'intento del legislatore è stato quello di valorizzare il profilo della «assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio»<sup>17</sup>; la dottrina ne ha rimarcato «l'accento sui doveri di cura volti all'attuazione dell'interesse del figlio, rispetto al quale il ruolo dei genitori si configura alla stregua di una vera e propria funzione. Il legislatore ha, cioè, inteso collocare in evidenza il profilo dei diritti del figlio e, nel contempo, configurare l'esercizio della autorità genitoriale non più come prerogativa sulla persona che si pretende ad altri sottoposta, bensì quale strumento fun-

<sup>15</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 162

<sup>16</sup> La sottolineatura del *diritto* nel testo è funzionale a rimarcare il rovesciamento di prospettiva dalla previsione dei *doveri* dei genitori a quella dei *diritti* dei figli, definitivamente eliminando ogni possibile equivoco sulla configurabilità di una pretesa giuridicamente tutelata all'attuazione di quei *doveri*.

<sup>17</sup> Si veda il commento di E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 467.

zionale al soddisfacimento dei diritti del figlio e al tempo stesso alla compiuta attuazione dei doveri genitoriali»<sup>18</sup>. Deve tenersi presente, però, che lo sforzo di elaborazione mira a supplire ad un consapevole vuoto definitorio del legislatore: consapevole, giacché nella Relazione si afferma che in tale modo è possibile riempire il concetto «di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli» e idoneo come tale ad «adattarsi alle eventuali future evoluzioni». L'introduzione della nuova denominazione è apparsa, tuttavia, censurabile per diversi aspetti, dal lessico utilizzato – che richiama tradizionalmente la posizione conseguente al compimento di un atto illecito – alla mutuazione di concetti presenti in altri ordinamenti interni e sovranazionale senza una opportuna operazione di adattamento e di raccordo<sup>19</sup>, fino alla stessa scelta sopra ricordata di astensione da ogni previsione di criteri e di contenuti<sup>20</sup>. Dalla maggior parte della dottrina, però, è stato apprezzato e valorizzato il perseguimento dell'obiettivo di «garantire al figlio la maggiore coesione possibile della rete familiare che lo circonda», prescindendo del tutto dal modello familiare in cui il minore vive<sup>21</sup>.

Nel contesto del rapporto tra genitori e figli, appena brevemente tratteggiato, si colloca la funzione educativa, foriera di ulteriori difficoltà per l'interprete. E' frequentemente osservato che il compito educativo è quello dal «contorno più nebuloso», a differenza di mantenimento e istruzione che hanno un oggetto più «certo e consolidato»<sup>22</sup>. Ci si può senz'altro porre il tema dell'inquadramento sistematico, ad esempio,

<sup>18</sup> M. SESTA, *Filiazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir., Annali VIII*, Giuffrè, Milano, 2015.

<sup>19</sup> F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori*, cit., p. 717.

<sup>20</sup> G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 782 ss., il quale propone  *prospettabile* una ricostruzione che differenzi i doveri generati direttamente dal rapporto di filiazione – tra i quali, per quanto qui interessa, anche quello di educare la prole – dalle decisioni sulle modalità di esercizio, che costituiscono il contenuto della responsabilità genitoriale, così come lo erano del precedente istituto della potestà, nell'interpretazione che si era consolidata in dottrina e in giurisprudenza. In generale, per i più è controverso il rapporto tra la responsabilità genitoriale e i doveri dei genitori verso i figli, tra l'idea di una relazione di specialità e quella di coincidenza, ovvero di quella ancora di una sovrapposizione solo parziale.

<sup>21</sup> E. AL MUREDEN, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1266 ss.

<sup>22</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 155.

giungendo a ritenere che nel dovere di educazione sia compreso quello di assistenza morale<sup>23</sup>, piuttosto che quello di mettere a disposizione del figlio i mezzi necessari, creando così un naturale raccordo con l'obbligo di mantenimento. Ma, in concreto, il problema più rilevante che si prospetta è il rapporto che si delinea tra l'intangibilità dell'autonomia della famiglia e, quindi, dei genitori nella scelta del modello educativo da realizzare e il potere dell'ordinamento, segnatamente del giudice, di valutare il «governo» della famiglia e, in specie, il piano educativo, a garanzia di situazioni critiche di vulnerabilità<sup>24</sup>.

Sotto tale ultimo profilo, l'interesse generale che legittima l'intervento del giudice assume più di una sfaccettatura: non è solo quello, certamente principale, della tutela del minore, ma anche quello che investe i corollari di una corretta e equilibrata crescita della personalità dell'individuo nella sua esplicazione nella società<sup>25</sup>. Basti pensare, a titolo di esempio, che, nei giudizi di risarcimento del danno provocato dal comportamento del minore, si incentra la prova di non avere potuto impedire il fatto ai fini dell'esclusione della responsabilità oggettiva dei genitori, nell'idoneità dell'educazione impartita al minore, che deve essere tale da non lasciare prevedere il compimento dell'atto illecito<sup>26</sup>. Nell'esempio appena tratteggiato il giudizio sull'esercizio della funzione educativa avviene, potremmo dire, *ex post*, in considerazione del risultato raggiunto; molto più delicata è la questione che si prospetta per un intervento giudiziale che, a volte nemmeno richiesto, confligge con valori immanenti all'esperienza familiare, quali la libertà dei suoi componenti di svolgere il rapporto familiare

<sup>23</sup> C. PILLA, *Separazione e divorzio: i profili di responsabilità*, UTET, Padova, 2002, p. 57. Oggi il tema è superato dalla novellazione dell'art. 147 c.c., sopra ricordata, che ha inserito espressamente l'obbligo di *assistere moralmente* i figli nel fascio dei doveri imposti ai genitori, realizzando anche un opportuno coordinamento con il primo comma dell'art. 315 *bis* c.c. Va ricordato che, però, il diritto all'assistenza morale e materiale, prima ancora di essere codificato, derivava la sua forza cogente come diritto inviolabile direttamente nella Costituzione (A. GORGONI, *op. cit.*, p. 430).

<sup>24</sup> F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori*, cit., p. 718 ss.

<sup>25</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 158.

<sup>26</sup> In sostanza, infatti, nonostante non sia previsto dalla fattispecie dell'art. 2048, è principio consolidato che il fondamento della responsabilità civile dei genitori per i fatti illeciti dei figli minori capaci d'intendere e di volere sia costituito dalla c.d. *culpa in educando* (L. GUFFANTI PESENTI, *Culpa in educando, coabitazione e responsabilità per il fatto illecito del minore*, in *Europa e diritto privato*, 2020, p. 1005 ss.).

senza ingerenze. Si precisa, dunque, che se da un lato la salvaguardia di tale autonomia non può arrivare a rendere la famiglia una “zona franca” - la famosa «isola», che il «mare del diritto» può solo «lambire»<sup>27</sup> – dall’altro, il giudice non può spingersi a ledere la regola della libertà dei singoli, dell’accordo nelle scelte di vita che coinvolge i genitori tra loro e con i figli: sicché «l’accordo stesso può essere vinto soltanto da una valutazione di immeritevolezza della scelta effettuata, quindi soltanto da un intervento mirato a garantire interessi valutati preminenti perché espressione di valori di grado superiore»<sup>28</sup>.

Ma quali sono le direttrici lungo le quali il potere pubblico può esercitare la sua azione? Nel tema che ci occupa, un ruolo preminente è svolto dalla previsione contenuta nell’art. 147 c.c., che impone ai genitori l’obbligo di rispettare le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. La giurisprudenza, pur ribadendo come non vi siano e non vi possano essere modelli educativi predeterminati, chiarisce però che un obiettivo c’è ed è quello di un «equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale», aggiungendo che «l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente»<sup>29</sup>.

A ciò va aggiunto che un parametro essenziale del legittimo esercizio della funzione educativa dei genitori viene rinvenuto pacificamente nella personalizzazione dell’educazione del minore, che comprende anche il coinvolgimento di quest’ultimo nel processo educativo che lo riguarda<sup>30</sup>: è opportuno ricordare che le fonti normative sovranazionali<sup>31</sup> hanno sancito definitivamente l’esistenza di un principio generale dell’*ascolto* e

<sup>27</sup> Secondo la notissima immagine di C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania*, II, 1948, p. 38.

<sup>28</sup> F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori*, cit., p. 722.

<sup>29</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 164.

<sup>30</sup> Si è autorevolmente sottolineato che il rapporto educativo deve essere considerato alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza e *unità della famiglia*, da cui discende che, in luogo di un rapporto costruito in termini di potere – soggezione, ci si trova in presenza di una correlazione di persone, tale da garantire il libero sviluppo di tutti i componenti della famiglia (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale. Situazioni soggettive*, vol. III, ESI, Napoli, 2020, pp. 350 e 373 ss.).

<sup>31</sup> Si veda la nota 13.

della *partecipazione* del minore radicandolo «nella concreta e reale, unica e irripetibile vicenda esistenziale di ciascuno di essi quale persona portatrice di proprie esigenze, bisogni, idealità, aspirazioni da soddisfare, allo scopo di scongiurare il rischio che la promozione del suo interesse possa divenire l'ennesimo espediente per l'affermazione dell'interesse degli adulti: evenienza assolutamente da impedire»<sup>32</sup>. *Ascolto e partecipazione*, però, dipendono dall'età e del grado di maturità raggiunti dal minore, dalla sua *capacità di discernimento*, di cogliere cioè il significato delle decisioni da adottare, dei valori coinvolti, e delle conseguenze che potranno derivarne<sup>33</sup>.

Si tratta, come evidente, di rinnovati *standard* che sono pur sempre riconducibili all'interesse del minore e che dovrebbero guidarne la concretizzazione<sup>34</sup>, pena il rischio di trovarsi a maneggiare una vuota formu-

<sup>32</sup> V. SCALISI, *op. cit.*, p. 411.

<sup>33</sup> Così da consentire al minore di compiere attività che gli sarebbero precluse dalla incapacità di agire ex art. 2 c.c.: F. RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme"*, in *Famiglia e diritto*, 2011, p. 401; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2016, p. 99.; A. GORGONI, *op. cit.*, p. 107; C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 617 ss.

Con la legge 26 novembre 2021, n. 206, è stata rafforzato l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, prevedendosi che, giusta le disposizioni che saranno introdotte dai decreti attuativi, l'ascolto del minore dovrà essere effettuato personalmente dal giudice, anche con l'ausilio di un esperto, e dovrà essere videoregistrato (la normativa, poi, rafforza in generale la partecipazione del minore attraverso una ridefinizione dei compiti del curatore speciale: si veda R. RUSSO, *La partecipazione del minore al processo nella riforma del processo civile*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 643 ss.).

Per la collocazione della capacità di discernimento rispetto ai diversi concetti dell'*ascolto* e dell'*autodeterminazione*, si veda G. CAPILLI, *La capacità di discernimento. Contributo allo studio della capacità dei minori in ambito contrattuale*, in AA.VV., *Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco*, tomo I, Giappichelli, Torino, 2015, p. 123 ss. Si osserva opportunamente che l'accresciuta partecipazione del figlio è conseguenza della maggiore accelerazione del processo di crescita, proprio dell'attuale mondo globalizzato e digitale, nel quale il minore appare inserito sostanzialmente come gli adulti: e che, pertanto, è richiesto un *bisogno* di educazione ancora più intenso (B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 164. In tema si cfr. I. CAGGIANO, *L'età del consenso e il trattamento dei dati personali dei minori*, in C. FABRICATORE-A. GEMMA-G. GUIZZI-N. RASCIO-A. SCOTTI (a cura di), *Liber Amicorum per Paolo Pollice*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2020, p. 82 ss.).

<sup>34</sup> E. QUADRI, *op. cit.*, p. 1331.

la<sup>35</sup>. Si è così affermato che l'interesse del minore è realizzato se nell'educazione gli è trasmesso quel complesso di valori necessario – come sopra accennato – per il pieno e integrale sviluppo della persona umana<sup>36</sup>, improntati al rispetto degli altri e dei valori che trovano riconoscimento nella nostra Costituzione (libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità propria e degli altri)<sup>37</sup>. In definitiva, è stato osservato che l'interesse del minore, nel momento fisiologico, costituisce «il criterio-guida nella stessa relazione genitoriale, che proprio quell'interesse è tesa a realizzare e in vista del quale il genitore si vede riconosciuto dall'ordinamento anche il potere di correzione oltreché di indirizzo» e, nel momento patologico, parametro di soluzione dei conflitti quando le posizioni dei genitori sono contrapposte e qui la posizione del figlio dovrà senz'altro prevalere<sup>38</sup>.

La violazione dei principi appena accennati sposta il discorso sul piano delle tutele.

È opportuno premettere che caratteristica generale degli obblighi personali – e, in particolare, di quelli in ambito familiare – è l'incoercibilità<sup>39</sup>, che sovente ha rappresentato un *escamotage* per indebolire l'effettività dei diritti, sino a determinarne una sorta di apparente affievolimento<sup>40</sup>.

Il legislatore, tuttavia, non è stato inerte e ha progressivamente inserito nell'ordinamento un'organizzazione rimediale opportunamente connotata dalla graduazione delle tutele, che va dalla possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere il suggerimento di una soluzione a un conflitto tra i genitori che riguardi la prole<sup>41</sup>, ai provvedimenti limitativi o

<sup>35</sup> V. POCAR -P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 172. Se non anche nozione *confusa e ambigua* secondo L. LENTI, *op. cit.*, p. 86.

<sup>36</sup> V. SCALISI, *op. cit.*, p. 413.

<sup>37</sup> A. GORGONI, *op. cit.*, p. 106. E' stato ricordato che la giurisprudenza ha ritenuto preferibile escludere il sacrificio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine quando i valori espressi nell'indirizzo educativo erano di natura criminosa (G. VANNONI, *L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 2017, p. 298 ss.); ma dubita della validità del modello costituzionale disegnato per un individuo adulto M. PARADISO, *op. cit.*, p. 308.

<sup>38</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 168.

<sup>39</sup> M. COSTANZA, *I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2013, p. 528.

<sup>40</sup> B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, p. 156.

<sup>41</sup> A. GORGONI, *op. cit.*, p. 134.

ablatori della potestà genitoriale<sup>42</sup>. Più in particolare, già nel primo caso, viene previsto un rimedio più invasivo, se il contrasto permane, perché il giudice attribuisce il potere di decidere al genitore più idoneo a curare l'interesse del minore. Poi vengono, in un ordine ideale, l'adozione dei provvedimenti convenienti (fino all'allontanamento del figlio), quando la condotta dei genitori appare pregiudizievole per il figlio, e la decadenza dalla potestà genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri verso il figlio, causandogli un grave pregiudizio (artt. 330 e 333 c.c.)<sup>43</sup>. Contigua è la disciplina degli ordini di protezione, che con la cessazione della condotta pregiudizievole prevedono l'allontanamento dalla casa familiare del responsabile della condotta (artt. 342 *bis* c.c.)<sup>44</sup>.

Parallelamente si dispiega la disciplina del rapporto tra genitori e figli nel contesto della crisi della famiglia, giacché il giudice – anche quando tiene conto degli accordi dei genitori, se non contrari agli interessi dei figli – adotta i provvedimenti relativi alla prole *con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di questi* e determina, tra l'altro, la misura e il modo con cui ogni genitore deve contribuire non solo al mantenimento, ma anche alla cura e all'istruzione e educazione del figlio; ed è soprattutto espressamente previsto che le decisioni tra i genitori siano prese di comune accordo, precisandosi – non a caso, ancora una volta – con il rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (art. 337 *ter* c.c.).

In caso di conflitto tra i genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, è previsto un procedimento snello e rapido, all'esito del quale il giudice che ravvisi gravi inadempienze o atti che arrechino un grave pregiudizio al minore può ammonire il genitore e disporre il risarcimento dei danni (art. 709 *ter* c.p.c.)<sup>45</sup>. Risarcimento che, per vero,

<sup>42</sup> E. QUADRI, *op. cit.*, p. 1332.

<sup>43</sup> Per una rassegna della casistica giurisprudenziale si rinvia a A. GORGONI, *op. cit.*, p. 289 ss.

<sup>44</sup> F. AULETTA, *Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 154/2001*, in *Famiglia e diritto*, 2003, p. 294; A. NASCOSI, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 1189 ss.

<sup>45</sup> La disposizione è stata oggetto di una recente riscrittura ad opera della ricordata legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha introdotto l'obbligo di corrispondere una somma a titolo di penale giornaliera per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine del giudice. Deve essere ricordato come sia stato diffusamente osservato che la misura non ha una natura compensativa, come è proprio dell'obbligazione risarcitoria, ma assolve a una funzione

la giurisprudenza aveva iniziato a riconoscere da tempo per il danno esistenziale subito dal minore per la violazione dei doveri genitoriali<sup>46</sup>.

Ora, il ristoro economico in cui si sostanzia il risarcimento, nel contesto di cui ci stiamo occupando, non può certamente considerarsi un rimedio efficiente: non lo è perché interviene *ex post*, quando il danno si è già prodotto e non lo è perché il pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi personali nei confronti dei figli non può trovare soddisfazione nel pagamento di una somma di denaro<sup>47</sup>.

Queste considerazioni conducono a sostenere la opportunità di disporre rimedi conservativi e di recupero del rapporto con i genitori.

La prassi, però, ci consegna dati di significato diverso: al di fuori dei casi legati alla crisi della famiglia, una casistica variegata si è formata sotto l'ombrello del ricordato art. 333 c.c., mentre resta comunque la scarsità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 316 c.c., testimone di un diffuso sentimento di diffidenza sull'utilità dell'intervento del giudice. D'altronde, l'osservazione della sfiducia sulle potenzialità del rimedio non può essere limitata solo al periodo successivo alla novellazione della norma, visto che un procedimento analogo a quello previsto dall'art. 316, e anch'esso praticamente inapplicato<sup>48</sup>, esiste già nel Codice civile ed è regolato dall'art. 145

preventiva e repressiva del comportamento pregiudizievole dell'agente (F. FAROLFI, *L'art. 709 ter c.p.c.: sanzione civile con finalità preventiva e punitiva*, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 609; G. MANERA, *Brevi spunti sui provvedimenti punitivi previsti dall'art. 709 ter c.p.c. quali strumenti per l'attuazione della bigenitorialità*, in *Dir. famiglia*, 2008, p. 1207; G. FACCI, *L'art. 709 ter c.p.c. l'illecito endofamiliare e i danni punitivi*, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 1024; F. SCIA, *Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematicità dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Persona e Mercato*, 2020, p. 398 ss.).

<sup>46</sup> Non a caso, il *leading case* in tema di risarcibilità del danno endofamiliare è stata resa in una fattispecie in cui il giudice aveva accertato il pregiudizio derivante dalla noncuranza nei confronti del figlio da parte del padre protrattasi per anni e anni: Cass., 7 giugno 2000, n. 7713. Su questi temi A. MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Dir. Famiglia*, 2019, p. 905; A.C. NAZZARO, *Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra "familiari"*, in *Giust. Civ.*, 2016, p. 827; A. SCALERA, *Il danno da deprivatione della figura paterna: alcune incertezze applicative*, in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 400.

<sup>47</sup> C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale: diritto vigente*, vol. XXXIX, in *Enc. dir.*, Milano, 1988, p. 1190.

<sup>48</sup> M. BASILE, *L'intervento del giudice nel governo della famiglia cinque anni dopo la riforma*, in *Dir. famiglia*, 1980, p. 1202 ss.; A. PALAZZO, *La questione dell'esecuzione degli obblighi familiari non patrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1987, p. 635 ss.

c.c. secondo cui – nel rapporto tra coniugi – in caso di disaccordo sulla determinazione dell'indirizzo della vita familiare, ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, tenta di raggiungere una soluzione concordata<sup>49</sup>. D'altra parte, un esame dei procedimenti – come si diceva, poco numerosi - *ex art. 316 c.c.* dimostra la loro utilizzazione perlopiù in casi di conflittualità gravemente patologica, praticamente in tutti i casi di crisi tra i genitori, quando la questione non può essere attratta – per i criteri che governano il riparto di competenze – nei giudizi di separazione o divorzio. Il dato va interpretato congiuntamente a quanto si rileva nei procedimenti di separazione e divorzio, nei quali, invece, vi è una cospicua applicazione degli istituti che garantiscono la tutela della prole, per la gestione dei contrasti sull'educazione dei figli (dalla scelta della scuola, all'educazione religiosa, etc. etc.); in quel caso, la prospettiva è rovesciata rispetto alla fisiologia della famiglia e l'intervento del giudice è sollecitato quale principale soluzione alla conflittualità. Le ragioni sono diverse: di carattere culturale, per cui nella visione generale il giudice è colui che divide torto e ragione, e poi, per quanto gli uffici giudiziari si possano sforzare di dare risposte in tempi ragionevoli, la celerità dei provvedimenti è raramente garantita.

Ora, in via generale, per qualsiasi tipo di contenzioso è attualmente incoraggiata la gestione al di fuori delle aule giudiziarie, attraverso la previsione di numerose procedure di risoluzione alternativa di matrice stragiudiziale; tra queste vi sono numerose modalità di promozione delle soluzioni negoziate alla crisi della famiglia<sup>50</sup>. Un obiettivo che appare oltremodo opportuno nella materia di cui ci occupiamo, e che onera l'operatore giuridico a lavorare per arricchire gli strumenti a disposizione. Così è avvenuto per la mediazione familiare, che oggi è anche istituzionalizzata all'interno dei procedimenti della crisi coniugale (art. 337 *octies*,

<sup>49</sup> La differenza tra le due norme è puntualmente tracciata da A. GORGONI, *op. cit.*, p. 135.

<sup>50</sup> Il riferimento è alle figure introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, della negoziazione assistita dagli avvocati per la soluzione consensuale delle crisi familiari e la stessa separazione o richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'ufficiale di stato civile (G. CARMELLINO, *Crisi familiare e degiurisdizionalizzazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 481 ss.; S. CAPORUSSO, *Profili processuali delle nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2015, p. 711; M. PALAZZO, *Il diritto della crisi coniugale: antichi dogmi e prospettive evolutive*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2015, p. 575 ss.).

c.c.), e che – sia pure in assenza di un’organica disciplina normativa – è stata oggetto di ampia incentivazione per la sua attitudine ad assistere i coniugi o i conviventi nella ricerca di un dialogo per comporre le questioni rilevanti nella crisi del rapporto<sup>51</sup>. Così può avvenire rafforzando competenze e prerogative di altre figure già esistenti, o recependone altre innovative per il nostro ordinamento. In tale prospettiva, si è proposto di affidare compiti specifici al Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, primo tra tutti naturale depositario di una funzione di coordinamento tra le strutture già esistenti (servizi sociali, consultori, scuole, associazioni) e possibile attributario di funzioni di ascolto e consulenza con il compito di mediare, ma anche di intervenire per comporre il dissidio tra genitori e figli<sup>52</sup>. In alcuni uffici giudiziari sta trovando ingresso la figura del *coordinatore genitoriale*, di matrice straniera e attualmente non previsto formalmente nel nostro ordinamento, che tende a sollecitare la coppia a risolvere la conflittualità, attraverso forme di collaborazione, e rappresenta uno strumento di aiuto, indirizzo e accompagnamento in funzione della ricostruzione del ruolo genitoriale<sup>53</sup>. In definitiva, le misure di sostegno vanno non tanto ampliate, ma ottimizzate, attraverso un coordinamento e l’attenzione verso vuoti di tutela, che in questa materia non possono essere tollerati.

<sup>51</sup> Si veda F. FERRARIS, *La mediazione familiare delegata: iussu o auspicio iudicis?*, in *Famiglia e diritto*, 2020, p. 815 ss. Il legislatore ha mostrato di credere nell’efficacia della figura, come dimostra la recente Legge delega 26 novembre 2021, n. 206, che attesta un primo tentativo di riordino della disciplina, sia pure circoscritta ai temi della professionalità del mediatore e, principalmente, del raccordo con le norme di rito (per una disamina si veda D. D’ADAMO, *La riforma della mediazione familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 390 ss.).

<sup>52</sup> A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 178 ss., che sottolinea l’opportunità della proposta anche in vista del soddisfacimento di altre due esigenze fondamentali: quella di dare la possibilità al minore di dare impulso al procedimento, attualmente non prevista nel nostro ordinamento, e quella di promuovere una “concezione del rapporto educativo che ammette ipotesi di conflitto come prassi normale, senza che questo implichi necessariamente una visione conflittuale della famiglia”.

<sup>53</sup> S. CAPPUCIO, *Conflitto familiare e tutela del minore: il coordinatore genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, 2020, p. 159 ss.

## BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINELLI B., *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2021.
- AL MUREDEN E., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur. it.*, 2014.
- AL MUREDEN E., *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2014.
- AULETTA F., *Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 154/2001*, in *Famiglia e diritto*, 2003.
- BASILE M., *L'intervento del giudice nel governo della famiglia cinque anni dopo la riforma*, in *Dir. famiglia*, 1980.
- BONILINI G., *Nozioni di diritto di famiglia*, UTET, Torino, 2006.
- CAGGIANO I., *L'età del consenso e il trattamento dei dati personali dei minori*, in C. FABRICATORE-A. GEMMA-G. GUIZZI-N. RASCIO-A. SCOTTI (a cura di), *Liber Amicorum per Paolo Pollice*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2020.
- CAPILLI G., *La capacità di discernimento. Contributo allo studio della capacità dei minori in ambito contrattuale*, in AA.VV., *Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco*, tomo I, Giappichelli, Torino, 2015.
- CAPORUSSO S., *Profili processuali delle nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2015.
- CAPPUCCIO S., *Conflitto familiare e tutela del minore: il coordinatore genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, 2020.
- CARMELLINO G., *Crisi familiare e degiurisdizionalizzazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018.
- COSSU C., *Potestà dei genitori*, in *Dig. IV, Sez. Civ.*, vol. XIV, UTET, Torino, 1996.
- COSTANZA M., *I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2013.
- D'ADAMO D., *La riforma della mediazione familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2022.
- DE CRISTOFARO G., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014.
- FACCI G., *L'art. 709 ter c.p.c. l'illecito endofamiliare e i danni punitivi*, in *Famiglia e diritto*, 2008.
- FAROLFI F., *L'art. 709 ter c.p.c.: sanzione civile con finalità preventiva e punitiva*, in *Famiglia e diritto*, 2009.
- FERRARIS F., *La mediazione familiare delegata: iussu o auspicio iudicis?*, in *Famiglia e diritto*, 2020.
- GORGONI A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017.
- GUFFANTI PESENTI L., *Culpa in educando, coabitazione e responsabilità per il fatto illecito del minore*, in *Europa e diritto privato*, 2020.
- IRI C., *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019.
- JEMOLO C., *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, II, 1948.

- LENTI L., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2016.
- MACIOCE F., *Ufficio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992.
- MANERA G., *Brevi spunti sui provvedimenti punitivi previsti dall'art. 709 ter c.p.c. quali strumenti per l'attuazione della bigenitorialità*, in *Dir. famiglia*, 2008.
- MENDOLA A., *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Dir. Famiglia*, 2019.
- NASCOSI A., *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Famiglia e diritto*, 2021.
- NAZZARO A.C., *Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra "familiari"*, in *Giust. Civ.*, 2016.
- PALAZZO A., *La questione dell'esecuzione degli obblighi familiari non patrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1987.
- PALAZZO M., *Il diritto della crisi coniugale: antichi dogmi e prospettive evolutive*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2015.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale. Situazioni soggettive*, vol. III, ESI, Napoli, 2020.
- PILLA C., *Separazione e divorzio: i profili di responsabilità*, UTET, Padova, 2002.
- POCAR V.-RONFANI P., *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- POLLICE P., *L'interesse del minore*, in *Dir. giur.*, 2003.
- QUADRI E., *Considerazioni sulla rilevanza dell'interesse del minore e la sua attuale tutela*, in *Dir. giur.*, 1992.
- QUADRI E., *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Famiglia e diritto*, 1999.
- QUADRI E., *Accertamento della filiazione e interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2003.
- QUADRI E., *Una riflessione sull'interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2020.
- ROSSI CARLEO L., *La famiglia dei figli*, in *Giur. it.*, V, 2014.
- RUSCELLO F., *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2006.
- RUSCELLO F., *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme"*, in *Famiglia e diritto*, 2011.
- RUSCELLO F., *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento «pubblico»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2015.
- RUSSO R., *La partecipazione del minore al processo nella riforma del processo civile*, in *Famiglia e diritto*, 2022.
- SALVI C., *Responsabilità extracontrattuale: diritto vigente*, vol. XXXIX, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.
- SCALERA A., *Il danno da privazione della figura paterna: alcune incertezze applicative*, in *Famiglia e diritto*, 2018.
- SCALISI A., *Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2007.

- SCALISI V., *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2018.
- SCIA F., *Responsabilità civile e doveri genitoriali: le persistenti problematicità dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Persona e Mercato*, 2020.
- SCOTTI A., *Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2010.
- SESTA M., *Filiazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir., Annali VIII*, Giuffrè, Milano, 2015.
- THIENE A., *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e diritto*, 2017.
- TRABUCCHI A., *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1988.
- VANNONI G., *L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 2017.
- ZATTI P., *Il diritto della filiazione: dal dominio dei modelli al problema degli interessi*, in A. BELVEDERE-C. GRANELLI (a cura di), *Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma*, CEDAM, Padova, 1996.

# GENITORI E FIGLI NEL QUADRO DEL PLURALISMO FAMILIARE. L'IRREQUIETEZZA ESISTENZIALE DEGLI ADULTI E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI FIGLI MINORI DI ETÀ

*Filippo Romeo\**

SOMMARIO: 1. L'attuale fase evolutiva del diritto di famiglia. La nuova dimensione del rapporto «genitori-figli». – 2. Crisi della coppia genitoriale e diritti dei figli minori di età. Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità. – 2.1 L'affidamento condiviso fra rispetto dei ruoli genitoriali e partecipazione affettiva, morale e materiale alla vita del minore. – 2.2. Percorsi di sostegno alla genitorialità: il coordinatore genitoriale. – 3. La genitorialità «burocratizzata» e la «medicalizzazione» delle relazioni familiari: i molti ostacoli alla sdrammatizzazione della crisi della coppia genitoriale.

## **1. L'attuale fase evolutiva del diritto di famiglia. La nuova dimensione del rapporto «genitori-figli»**

Preliminarmente occorre prendere atto che nell'attuale fase evolutiva del diritto di famiglia la disgregazione della coppia genitoriale risulta amplificata dall'emersione di una pluralità di modelli familiari continuamente rimodulabili. Ciascun individuo risulta titolare del diritto soggettivo di sposarsi, di separarsi, di divorziare e di costituire una nuova famiglia fondata sul matrimonio ovvero di dare luogo ad una relazione affettiva non matrimoniale socialmente diffusa o regolata dalla legge<sup>1</sup>. Le molteplici e mutevoli relazioni di coppia - grazie al ruolo sempre più pervasivo dell'autonomia privata - si liberalizzano nelle modalità di costituzione e nel contenuto. Ma non solo. Si liberalizzano nelle modalità di scioglimento. Alla possibilità di scegliere *à la carte* tra i molteplici modelli di convivenza, si affianca una significativa libertà nella determinazione

\* Professore associato di Diritto privato, Università Kore di Enna; Componente commissione Diritto di famiglia, Consiglio Nazionale Forense.

<sup>1</sup> Non è dato dubitare che il pluralismo dei modelli familiari trova oggi una puntuale conferma nella legge n. 76/2016 sulla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». In argomento sia consentito rinviare a F. ROMEO, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018.

di diritti e doveri e nello scioglimento del rapporto, al punto da potersi ipotizzare una sorta di recesso *ad nutum*<sup>2</sup>.

In questo quadro si registra una crescente instabilità e conflittualità della coppia genitoriale. Conseguentemente, risulta concreto il rischio che la separazione personale dei coniugi, il divorzio, la cessazione della convivenza (di mero fatto o normativizzata) possano riverberarsi negativamente nella complessa relazione «genitori-figli»<sup>3</sup>. Non è un caso che i ripetuti conflitti tra *ex* coniugi ovvero tra *ex* conviventi - mortificando la salvaguardia dei diritti dei figli - finiscono con lo svilire la portata dell'articolato normativo tracciato dagli artt. 337 *bis* ss. c.c. nonché i principi fondanti della «Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori» varata nel 2019 dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) al primario fine di promuovere la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia genitoriale<sup>4</sup>.

Del resto, la «Carta» - pur essendo indirizzata ai bambini e ai ragazzi - si pone l'obiettivo di rendere consapevoli gli adulti e in *primis* i genitori, della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione del nuovo assetto familiare<sup>5</sup>.

La questione è estremamente delicata. Nonostante il rapporto «genitori-figli» sia sempre più incentrato sulla primazia del figlio, in alcuni procedimenti che pur coinvolgono interessi essenziali del minore, quest'ultimo non ha modo di fare sentire la sua voce<sup>6</sup>. Si pensi ai giudizi di separazione e di divorzio, nel cui ambito si discute dell'affidamento

<sup>2</sup> Su tali profili v. M. PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. Dir. civ.*, 2016, p. 1038.

<sup>3</sup> Il processo di decodificazione del diritto di famiglia nell'epoca del pluralismo familiare palesa l'esigenza di tutelare il fanciullo rispetto all'irrequietezza esistenziale dell'adulto. Quest'ultimo, infatti, nel quadro di un processo di valorizzazione degli interessi individuali, risulta libero di «governare» la sua vita di coppia. Tutti i legami diventano meno avvolgenti e l'individuo può rimodulare continuamente i propri progetti di vita.

<sup>4</sup> La «Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori» si articola in dieci punti ed è finalizzata - attraverso l'enunciazione di diritti e principi di valore etico ispirati alla Convenzione di *New York* - a promuovere la «centralità» dei figli minori di età proprio nel momento dello scioglimento del *ménage*.

<sup>5</sup> La «Carta» si rivolge ad una eterogeneità di destinatari (*i.e.* genitori, giudici, avvocati, professionisti del settore sanitario e psicosociale).

<sup>6</sup> Più in generale, si deve rilevare che la posizione del minore all'interno di ogni procedimento giudiziario rimane sovente assai fragile.

dei figli. Quantunque il legislatore disponga l'audizione del figlio minore ultradodicesimo (e anche di età inferiore ove capace di discernimento) si resta dubbiosi sulla possibilità che le «parole» e, sovente, i «silenzi» del minore siano correttamente intesi dal giudicante ai fini della formazione del proprio convincimento<sup>7</sup>.

Se è pur vero che il superiore interesse del minore - oltre ad assurgere a criterio ordinatore della relazione «genitori-figli» - tende ad elevarsi a criterio guida a cui il legislatore deve ispirarsi e il giudice attenersi nella ricerca di una soluzione giuridica alle questioni che riguardano i minori di età è altrettanto inconfutabile che la conflittualità deflagra drammaticamente proprio all'interno del processo. Molti genitori, infatti, palesano una grave inidoneità ad esercitare correttamente il loro ruolo soprattutto nella fase patologica, dimenticando che i figli sono i primi a subire la disgregazione della famiglia e i primi a rimanere depauperati dalla separazione dei genitori<sup>8</sup>.

Non si può disconoscere che il processo nasce da una situazione di contrasto e di reciproca insoddisfazione. È comprensibile che le parti covino sentimenti negativi, rabbie, frustrazioni dalle quali sorgono rivendicazioni e pretese. Tuttavia, proprio nei processi della famiglia - pur nella

<sup>7</sup> Non si può fare a meno di sottolineare che l'ascolto è cosa veramente complessa. In particolare, non è semplice trovare il giusto approccio al fine di verificare l'attendibilità del minore; inoltre è tutt'altro che facile distinguere il «vero» dal «falso». Il bambino, infatti, non mente al fine di ingannare: spesso rappresenta un inventato vissuto all'interno del quale occorre selezionare i dati tipizzanti del racconto, riuscendo a cogliere le «credenze assertive» del minore. Infine, occorre verificare se il racconto del minore è «impermiabile» al conflitto dei genitori, evitando così il c.d. «contagio dichiarativo».

<sup>8</sup> In questa prospettiva assumono peculiare valenza alcune novità contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. In particolare, nella logica di dare voce al minore nei procedimenti che lo riguardano, si segnala che il richiamato decreto legislativo - dando attuazione alla previsione contenuta all'art. 1, comma 30, della legge n. 206/2021 (c.d. *Riforma Cartabia*) - sancisce, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'art. 473 bis 8, la possibilità per il giudice di provvedere «*alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: [...] c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni*». Inoltre, sempre in base al richiamato articolo, «*In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato*».

necessaria affermazione dei diritti lesi - l'avvocato deve attivarsi per mitigare gli aspetti conflittuali e per indirizzare le parti verso il miglior assetto possibile per il futuro<sup>9</sup>. Nella crisi della famiglia, infatti, a differenza delle controversie civili e commerciali, la relazione non si interrompe: i legami, soprattutto in presenza di figli minori di età, permangono dopo l'epilogo anche per molti anni. Pertanto, in un simile scenario l'avvocato - evitando strategie inutilmente aggressive - dovrebbe assumere un comportamento protettivo del minore coinvolto nel conflitto della coppia genitoriale, proprio in funzione del ruolo che il rappresentante tecnico è chiamato a svolgere nelle cause di famiglia<sup>10</sup>.

## 2. Crisi della coppia genitoriale e diritti dei figli minori di età. Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità.

Ciò premesso, nell'ottica di salvaguardare il c.d. «*best interest of the child*», occorre ricordare che l'articolato normativo tracciato dagli artt. 337 *bis* ss. c.c. ha puntualizzato quali siano i diritti dei figli che devono essere tutelati nonostante l'intervenuta crisi della coppia genitoriale<sup>11</sup>. Paradigmatica, al riguardo, risulta la previsione contenuta nell'art. 337 *ter*, comma 1, c.c. laddove si sancisce il diritto del figlio minore di età a «*mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*». Altrettanto rilevante, inoltre, risulta il comma 2 dell'art. 337 *ter* c.c. che impone al giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, di fare riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale dei figli.

<sup>9</sup> Sul punto v. le riflessioni di F. DANOVI, *Processo di separazione e divorzio e tecniche della difesa*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 949 s.

<sup>10</sup> Fondamentale appare il recupero dell'etica generale del processo: è questo un valore importantissimo soprattutto nei processi di separazione e divorzio dove risulta prioritaria l'esigenza di arginare il conflitto nell'interesse del minore.

<sup>11</sup> Gli artt. 337 *bis* ss. c.c. costituiscono, a ben vedere, la proiezione della responsabilità genitoriale, intesa quale attuazione del rapporto «genitori-figli» nella fase patologica della vita della coppia genitoriale. In questa direzione S. STEFANELLI, *Responsabilità genitoriale e affidamento*, in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI (a cura di), *La filiazione e i minori*, in *Tratt. Sacco, Le persone e la famiglia*, II ed., vol. IV, UTET Giuridica, Torino, 2018, p. 672.

In questa prospettiva, per attuare al meglio l'interesse del minore, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che la prole resti affidata ad entrambi i genitori<sup>12</sup>. Al riguardo, nell'elaborazione dell'affidamento condiviso si coglie un concetto di interesse del minore profondamente innovato. Prioritario è il perseguimento del «benessere» del figlio che - a ben vedere - passa attraverso la piena affermazione e la salvaguardia del diritto alla bigenitorialità. Tuttavia, resta inteso che l'affidamento condiviso può essere declinato dal giudice secondo le modalità più pertinenti ai sensi dell'art. 337 *quater* c.c. Vi sono casi, infatti, in cui il giudice - con provvedimento motivato e non appiattendosi acriticamente sulla CTU<sup>13</sup> - può ravvisare nell'affidamento ad un solo genitore la soluzione più rispondente all'interesse del minore<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> L'affidamento condiviso assurge oggi a regola generale. Paradigmatiche conferme si rinvencono in Cass., 17 maggio 2021, n. 13217, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), in base alla quale la condotta della madre, tesa ad estraniare la figlia dal padre (c.d. «sindrome della madre malevola») e l'elevata conflittualità con l'*ex partner* non giustificano l'affidamento esclusivo al padre; Cass., 3 gennaio 2017, n. 27, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), in base alla quale la spiccata conflittualità tra i genitori non giustifica l'affidamento esclusivo; Cass., 11 luglio 2017, n. 17137 in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it), in base alla quale i comportamenti di dubbia moralità della madre non giustificano l'affidamento esclusivo dei figli minori di età al padre; Trib. Velletri 15 gennaio 2018, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), che - agli esiti della CTU e tenendo in debita considerazione la volontà dei coniugi - ha ritenuto la sindrome da disturbo bipolare della madre non incompatibile con l'affidamento condiviso delle figlie. Peraltro, un'ulteriore conferma dell'affidamento condiviso quale regola generale si coglie in Trib. Milano 11 marzo 2016, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 146 ss., con nota di D. RUSSO, *L'interesse del minore tra affidamento e responsabilità genitoriale*. Il tribunale meneghino, in particolare, chiamato a pronunciarsi circa la possibilità di ammettere l'affidamento esclusivo sulla base di un mero accordo tra i genitori, ha dichiarato la non negoziabilità dell'affidamento condiviso.

<sup>13</sup> Il giudice deve sempre accertare la veridicità dei fatti contestati che compromettono l'idoneità genitoriale. In particolare, il giudice deve evitare di limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente. In questa prospettiva utili spunti di riflessione si rinvencono nella già richiamata Cass., 17 maggio 2021, n. 13217, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), ove si sottolinea come il giudice debba verificare il fondamento sul piano scientifico di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale.

<sup>14</sup> Se è vero, infatti, che la condivisione deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, è altrettanto vero che, nell'interesse del minore, in presenza di situazioni particolari, il giudice può individuare un assetto diverso al fine

### *2.1 L'affidamento condiviso fra rispetto dei ruoli genitoriali e partecipazione affettiva, morale e materiale alla vita del minore*

Occorre ricordare che gli elementi caratterizzanti dell'affidamento condiviso sono essenzialmente due. Un primo elemento attiene all'esercizio in comune della responsabilità genitoriale, che postula un profondo rispetto dei ruoli e un'adeguata capacità collaborativa<sup>15</sup>; un secondo elemento riguarda i tempi di frequentazione e di cura del figlio, i quali devono essere sufficientemente equilibrati per entrambi i genitori. Tuttavia, ciò che realmente assume rilievo non è tanto la distribuzione paritaria del tempo quanto la partecipazione affettiva, morale e materiale alla vita del minore<sup>16</sup>.

Del resto, l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore<sup>17</sup>.

Non si può escludere, peraltro, che quando le residenze dei genitori sono lontane ovvero uno dei genitori, per ragioni lavorative, è costretto a trascorrere molto tempo in un altro paese, la moderna tecnologia può venire in aiuto: in tali casi, sia pur provvisoriamente, i contatti tra genitore e figlio potrebbero avvenire tramite sistemi di video chiamata. A tal

di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass., 17 settembre 2020, n. 19323, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it)). Rispetto a quanto evidenziato, paradigmatiche conferme si rinvencono in Cass., 10 maggio 2017, n. 11448, in [www.camereminorili.it](http://www.camereminorili.it), in base alla quale l'eccessiva tendenza di uno dei genitori a coinvolgere il suo nuovo compagno nella vita dei figli, il giudice, nel pronunciare la separazione dei coniugi ed affidare i figli ad entrambi i genitori, può valutare più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'altro genitore (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, alla luce del disagio manifestato dai figli a causa della presenza del nuovo compagno della madre nella loro vita, contrastante con la loro esigenza di elaborare gradualmente il cambiamento, ha provveduto a collocare i figli presso il padre, con diritto della madre e vederli per due soli fine settimana al mese).

<sup>15</sup> I genitori, infatti, sono chiamati a condivisione tutte le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.

<sup>16</sup> Da ultimo v. Trib. Palmi 22 febbraio 2021, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), laddove si rileva che il principio della bigenitorialità, si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere partecipe nella vita del figlio minore, pur non comportando ciò, l'applicazione di una proporzione matematica di parità delle ore e dei giorni di frequentazione del figlio.

<sup>17</sup> In questa direzione Cass., 2 dicembre 2010, n. 24526, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

riguardo, tuttavia, è importante sottolineare che l'utilizzo giornaliero, ad esempio, di *Skype* non può giustificare la totale inosservanza da parte del genitore del calendario degli incontri annuali fissati dal giudice con il figlio<sup>18</sup>. Appare evidente che l'interazione tra genitori e figli non può essere esclusivamente «virtuale» ed affidata al solo strumento tecnologico<sup>19</sup>. Una crescita sana del figlio minore di età deve necessariamente passare da momenti di reale condivisione e confronto.

Tornando al primo elemento che connota l'affidamento condiviso occorre mettere in rilievo l'importanza che assume la capacità collaborativa dei genitori nell'interesse dei figli. L'elevata conflittualità tra i genitori dovrebbe necessariamente cedere il passo al senso di responsabilità: fondamentale appare l'esigenza di tenere un atteggiamento maturo, conciliante ed equilibrato laddove i genitori sono chiamati a prendere delle decisioni nell'interesse dei figli. Del resto, non è dato dubitare che i diritti garantiti al minore dall'art 337 *ter*, comma 1, c.c. sono tanto più effettivi quanto maggiore sia la capacità dei genitori di cooperare tra loro riducendo al minimo la conflittualità<sup>20</sup>.

## 2.2. Percorsi di sostegno alla genitorialità: il coordinatore genitoriale

L'imaturità dei genitori e l'incapacità di dialogare nell'interesse del figlio, tuttavia, non possono legittimare il giudice ad imporre percorsi individuali di sostegno alla genitorialità: come sottolineato dalla Cassazio-

<sup>18</sup> Spunti di interesse si rinvencono in Cass., 17 gennaio 2017, n. 977, in [www.pluris.it](http://www.pluris.it), laddove si prevede l'affido esclusivo del figlio al padre atteso che la madre - residente in un Paese estero - intratteneva contatti con il figlio minorenni esclusivamente via *Skype* (nel caso specifico la madre nel corso di un anno non aveva mai fatto ritorno in Italia, nemmeno per gli incontri calendarizzati con il figlio). Non è un caso, che in giurisprudenza una delle cause che può portare all'affidamento esclusivo si riconnette all'esercizio «discontinuo/carente» del diritto di visita (*ex multis* Cass., 22 settembre 2016, n. 18559, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it)).

<sup>19</sup> L'intrattenere contatti giornalieri via telefono cellulare ovvero via *Skype* non può surrogare la prolungata assenza del genitore che, pertanto, non potrà assolvere compiutamente ai suoi doveri educativi e affettivi.

<sup>20</sup> Sul punto v. A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2018, p. 188. In questa prospettiva, si comprende il significato della scelta operata dal legislatore, in occasione della *Riforma* della filiazione, di affidare le decisioni di maggior interesse per i figli, anche nei casi di affidamento esclusivo, ad entrambi i genitori.

ne, infatti, un simile provvedimento integrerebbe una lesione del diritto alla libertà personale garantito dall'art. 13 della Costituzione e della disposizione che pone una riserva di legge per l'imposizione di trattamenti sanitari (art. 32, comma 2°, cost.)<sup>21</sup>. La questione è alquanto delicata e impone un bilanciamento (non sempre facile) tra la libertà personale di autodeterminazione del genitore in ordine alla scelta di sottoporsi, o meno, a trattamenti sanitari e il diritto del figlio minore ad un percorso di sana crescita. Almeno in questa circostanza, l'interesse superiore del figlio sembra trovare un argine nell'art. 13 della Costituzione; conseguentemente, l'atteggiamento refrattario dei genitori a sottoporsi a percorsi psicoterapeutici per superare le loro problematiche comportamentali non dovrebbe incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale<sup>22</sup>.

Viceversa, nell'ottica di favorire un dialogo costruttivo e di agevolare l'individuazione di decisioni condivise da parte di entrambi i genitori, salvaguardando così la funzione genitoriale anche nella fase patologica del rapporto di coppia occorre prendere atto che nel nostro Paese comincia ad affacciarsi la controversa figura del coordinatore genitoriale<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. Cass., 1° luglio 2015, n. 13506, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 18, con nota di M. MANTOVANI, *Immaturità, fragilità dei genitori e affidamento dei figli: sul lettino di Freud* e di C. CASONATO, *Psicoterapie, percorsi, e altra psicologia spicciola cassati dalla prima sezione civile*. Nella stessa direzione v. Cass., 5 luglio 2019, n. 18222, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it); Trib. Perugia 16 settembre 2020, laddove si rileva che l'autorità giudiziaria non può «imporre» ai genitori la prescrizione di percorsi terapeutici ma può invitare le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità funzionali al superamento di conflittualità pregiudizievoli per i minori.

<sup>22</sup> *Contra* Cass., 1° luglio 2015, n. 13506 e Trib. Milano 10 settembre 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, p. 24 ss., con nota di M. MANTOVANI, *Immaturità, fragilità dei genitori e affidamento dei figli: sul lettino di Freud*, ove si sottolinea come in taluni casi il giudice possa fare ricorso al linguaggio dell'onere, prefigurando conseguenze sulla responsabilità genitoriale, qualora le scelte del genitore di non sottoporsi a percorsi psicologici volti a superare problematiche comportamentali si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio.

<sup>23</sup> Sulla figura del coordinatore genitoriale si rinviengono utili spunti di riflessione in A. LA SPINA, *La coordinazione genitoriale quale tecnica di gestione del conflitto genitoriale*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2018, p. 794 ss., ove si rammenta che la coordinazione genitoriale è strumento molto utilizzato dalle Corti statunitensi per ridurre le richieste di giudizio da parte di genitori separati soprattutto nella gestione quotidiana dei figli. Si tratta, in buona sostanza, di un meccanismo di gestione e risoluzione del conflitto della coppia genitoriale inerente all'attuazione del piano genitoriale operato fuori dal giudizio con l'ausilio di un esperto, nominato dal giudice onde evitare successive istanze all'autorità giudiziaria.

Quest'ultimo - normalmente uno psicologo o un mediatore familiare - comincia ad operare dopo la fine del processo, dietro invito del giudice, accettato dalle parti, al fine di agevolare la corretta attuazione del piano genitoriale concordato dai genitori ovvero definito dal giudice in fase di scioglimento del rapporto di coppia<sup>24</sup>.

In particolare, la giurisprudenza - sulla scia del «*parent coordinator*» statunitense - ha ravvisato nel coordinatore genitoriale un valido strumento di sostegno ai genitori nella gestione dei conflitti che dovessero insorgere nell'esercizio della responsabilità genitoriale in regime di affidamento condiviso della prole<sup>25</sup>.

In questa prospettiva, si comprende la peculiare valenza di una nota ordinanza del Tribunale di Milano del luglio del 2016 che, pur in presenza di una coppia altamente conflittuale, ha ritenuto possibile disporre, atteso il consenso delle parti a farsi supportare da un coordinatore genitoriale, un affidamento condiviso sulla base di un giudizio prognostico positivo fondato sulle buone capacità genitoriali della coppia<sup>26</sup>. Al riguar-

<sup>24</sup> Il coordinatore genitoriale, in funzione «anti-processuale», ha essenzialmente il compito di ridurre il conflitto tra i genitori attraverso un sostegno qualificato nel tentativo di superare le problematiche collegate all'esecuzione del provvedimento giudiziale che disciplina l'affidamento condiviso della prole.

<sup>25</sup> L'attività del coordinatore genitoriale si sostanzia nel vigilare sulla corretta attuazione, da parte dei genitori affidatari, delle disposizioni giudiziarie, nonché nel condurre i genitori alla composizione stragiudiziale dei conflitti che dovessero insorgere durante la gestione della bigenitorialità. Tramite il coordinatore genitoriale, pertanto, si può stimolare la ripresa del dialogo tra i genitori nel superiore interesse del figlio. In questa direzione si rinvencono spunti di sicuro interesse nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. In particolare, il richiamato decreto legislativo - dando attuazione alla previsione contenuta all'art. 1, comma 23, lett. ee) della legge n. 206/2021 (c.d. *Riforma Cartabia*) - sancisce, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'art. 473 *bis* 26, la possibilità per il giudice, su richiesta congiunta di entrambe le parti, di nominare «*uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare, al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli*».

<sup>26</sup> Cfr. Trib. Milano 7-29 luglio 2016, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Il decreto del Tribunale milanese inserisce tale il coordinatore genitoriale nel percorso di recupero della coppia, chiarendone la natura, il ruolo ed i compiti. Il Tribunale, infatti, all'esito della CTU, che ha valutato le buone competenze genitoriali della coppia, tuttavia alterate dall'elevata conflittualità e incomunicabilità, invitate le parti a valutare la possibilità di ricorrere a tale nuova figura, e preso atto della loro disponibilità in tal senso, ha nominato un coordina-

do, appare utile sottolineare che il Tribunale di Milano ha assegnato al coordinatore genitoriale un ruolo di mero sostegno alla genitorialità<sup>27</sup>. Nessun potere decisorio - contrariamente al modello statunitense - viene, a mio avviso opportunamente, attribuito al professionista<sup>28</sup>. Quest'ultimo è chiamato solo a vigilare sull'attuazione da parte dei genitori degli interventi disposti dal giudice, nonché a condurre la coppia genitoriale ad una proficua gestione della bigenitorialità - magari dando utili consigli in ordine alle determinazioni della vita quotidiana - ma senza mai potersi sostituire ai genitori nell'assunzione delle decisioni<sup>29</sup>.

Diversamente, in una successiva ordinanza del Tribunale di Mantova del 5 maggio 2017 si ricorre al coordinatore genitoriale con modalità fortemente limitative dell'autonomia privata. Il giudice, infatti, nel provvedimento conclusivo del procedimento - senza aver acquisito il preventivo consenso delle parti - nomina un coordinatore genitoriale attribuendogli

tore genitoriale, affidandogli il compito di: verificare che gli interventi disposti in favore delle parti e dei figli siano concretamente attuati; svolgere la funzione di raccordo tra tutti gli operatori che interverranno a sostegno del nucleo familiare, compresi gli insegnanti ed il medico di famiglia; salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori; coadiuvare i genitori nelle scelte relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli; guidare i genitori ad accordarsi sul tempo da trascorrere con i figli; segnalare all'autorità giudiziaria minorile ogni disagio psicosomatico che i figli dovessero mostrare.

<sup>27</sup> Nell'ordinanza del tribunale meneghino il coordinatore genitoriale interviene a seguito di espresso consenso scritto delle parti e assolve a una funzione extraprocessuale. In questa limitata prospettiva, l'intervento del coordinatore genitoriale potrebbe avere una sua utilità, contribuendo a ridurre la conflittualità dei genitori.

<sup>28</sup> La figura del coordinatore genitoriale così come tratteggiata dall'ordinanza in esame, si differenzia - nonostante i continui richiami - dal «*parent coordinator*» statunitense. La scelta di non attribuire nessun potere decisorio al coordinatore genitoriale, priva la figura della sua caratteristica peculiare e, cioè, di quell'attributo che - come sottolineato in dottrina - «consente al meccanismo di assolvere la funzione propria dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie» (cfr. A. LA SPINA, *La coordinazione genitoriale quale tecnica di gestione del conflitto genitoriale*, cit., p. 751).

<sup>29</sup> In questa prospettiva la figura del coordinatore genitoriale potrebbe risultare assimilabile al mediatore familiare; tuttavia, da questo si distingue nettamente con riferimento alla fonte dalla quale trae i suoi poteri e i suoi doveri. Mentre il mediatore familiare è incaricato dalle parti, ad esse legato da un rapporto di natura contrattuale instaurato su loro libera iniziativa, il coordinatore genitoriale è nominato, seppur con il consenso delle parti, dal giudice.

il potere di assumere «*le opportune decisioni nell'interesse dei figli in caso di disaccordo dei genitori*»<sup>30</sup>.

Rispetto al provvedimento da ultimo richiamato preoccupa la pervasività dell'intervento del coordinatore genitoriale. Quest'ultimo, infatti, sia pur attraverso una nomina giudiziale, viene investito di ampi poteri decisori in ordine alle scelte da compiere nell'interesse del minore in caso di incapacità dei genitori di trovare un accordo<sup>31</sup>.

Non pochi dubbi, inoltre, pone una pronuncia del Tribunale di Roma del 4 maggio 2018 laddove il coordinatore genitoriale, in funzione di ausiliario del CTU, fornisce supporto alla famiglia per cercare di riorganizzare le relazioni triadiche «padre-madre-figlia» al fine di addivenire all'affidamento condiviso<sup>32</sup>. Nella prospettiva ricostruttiva dei giudici capitolini l'autorizzazione alla nomina del coordinatore si inerva nel quadro degli interventi finalizzati a superare le cause di «disfunzionalità genitoriale» attraverso provvedimenti non «steriotipati» ed attenti alle esigenze del caso concreto. Invero, per quanto possa risultare apprezzabile il tentativo di fornire soluzioni e interventi finalizzati al corretto mantenimento delle relazioni familiari, il provvedimento in questione presta il fianco ad alcune critiche. In linea di principio, non

<sup>30</sup> Venendo meno la formalizzazione dell'incarico, le parti non potranno incidere sul contenuto dello stesso; viceversa, saranno obbligate al pagamento dei compensi a favore del coordinatore genitoriale. Cfr. Trib. Mantova 5 maggio 2017, in *Famiglia*, 2018, p. 355, con nota di F. NOVELLO, *Il coordinatore genitoriale: un nuovo istituto nel panorama giuridico italiano?*

<sup>31</sup> Peraltro, è stato osservato criticamente che il giudice - anche nell'ottica di non perdere il valore della terzietà - non può imporre la nomina di un determinato soggetto cfr. F. DANOVI, *Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 801. Occorre sottolineare, inoltre, che nel caso in esame le parti non sono chiamate neanche alla successiva formalizzazione dell'incarico. Viceversa, sono ammonite a non ostacolare l'attività del coordinatore genitoriale.

<sup>32</sup> Cfr. Trib. Roma 4 maggio 2018, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it). Il tribunale capitolino nell'ambito di un procedimento di separazione ha ritenuto ammissibile l'istanza presentata dal C.T.U. di avvalersi di un ausiliario con funzioni di «pedagogista-educatore di prossimità», per attuare un intervento di coordinazione genitoriale attraverso un'azione di supporto alla famiglia, nel tentativo di avviare un processo di riorganizzazione delle relazioni triadiche «padre-madre-figlia». Compito del «pedagogista-educatore», sarebbe quello di svolgere la propria azione a diretto contatto con la coppia genitoriale rilevando le criticità legate ai momenti più conflittuali, suggerendo e attuando, ove possibile, modificazioni relazionali tra i genitori ed educative nei confronti della figlia, riferendo poi al C.T.U. ogni elemento utile alla più ampia valutazione.

persuade l'idea di un «consulente del consulente» chiamato a fornire al CTU - attraverso lo svolgimento della propria azione a stretto contatto (anche domiciliare) con la coppia genitoriale - elementi utili a compiere le sue valutazioni. Non convince, più in generale, come meglio vedremo, l'idea di una «medicalizzazione» delle relazioni familiari. In questa logica si innesta la (discutibile) sentenza del Tribunale di Modena del 28 dicembre 2017 che, per la prima volta in Italia, ha accolto un ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio con il quale una coppia ha deciso di aderire al c.d. «*Progetto Anthea*» per gestire al meglio tutti gli aspetti riguardanti la regolamentazione dell'affido condiviso dei figli minori di età. Il progetto - presentato anche in Parlamento alla Commissione bicamerale per l'infanzia - si sostanzia in un'applicazione per *smartphone* e *tablet*, che include una piattaforma di comunicazione virtuale sulla quale i genitori, separati o divorziati, possono veicolare una molteplicità di informazioni che riguardino la vita e le esigenze dei figli<sup>33</sup>.

### **3. La genitorialità «burocratizzata» e la «medicalizzazione» delle relazioni familiari: i molti ostacoli alla sdrammatizzazione della crisi della coppia genitoriale**

Avviandomi alla conclusione, occorre operare una prima riflessione di carattere generale. Oggi più che in passato ritengo fondamentale l'e-

<sup>33</sup> L'applicazione, inoltre, consente ad una delle parti di creare minieventi (partecipazione del bimbo ad un evento ricreativo) e verificare l'adesione dell'altra. I singoli eventi danno vita ad un archivio storico, che consente di valutare l'andamento del rapporto genitoriale onde evitare che un genitore possa sottrarsi al rispetto degli accordi presi con l'altro. Tramite *password*, è possibile l'accesso ai dati da parte del giudice e degli assistenti sociali che potranno così monitorare la situazione. Attraverso l'applicazione è possibile consultare gli assistenti sociali. Detto ciò, occorre sottolineare che nel caso in esame, gli *ex* coniugi decidendo di aderire al progetto, si sono impegnati, ad utilizzare l'applicazione telematica per qualsiasi comunicazione riguardanti le figlie minorenni con la consapevolezza che tutte le comunicazioni scambiate sulla piattaforma potranno essere oggetto di produzione documentale in caso di insorta conflittualità tra i genitori. Fermo restando che l'adesione al progetto non può essere imposto dal giudice, rimane il dubbio sull'idoneità dello strumento informatico a facilitare il dialogo tra i genitori nell'ambito del conflitto *post* coniugale. Concreti appaiono i rischi - soprattutto in una fase conflittuale - di affidare il dialogo ad una piattaforma informatica: le distanze tra i genitori e tra questi e i figli, traslando il rapporto in una dimensione virtuale, potrebbero aumentare.

signanza di avviare un percorso teso alla normalizzazione e alla sdrammatizzazione della crisi familiare. La separazione e il divorzio dovrebbero essere percepiti e vissuti come evoluzione possibile (ancorché dolorosa) della vita di due persone<sup>34</sup>.

Invero, rispetto alla richiamata esigenza di sdrammatizzazione della separazione e del divorzio prendono forma nella prassi - allungando i tempi della crisi e imponendo nuovi costi a carico delle parti - peculiari forme di «genitorialità burocratizzata» gestite da figure di esperti (*i.e.* mediatore familiare e coordinatore genitoriale) che si insinuano pervasivamente nella vita delle persone.

Inoltre, dando così luogo a un processo di «medicalizzazione» della famiglia, si accentuano i percorsi di sostegno alla genitorialità *latu sensu* terapeutici che, in taluni casi, lasciano alquanto perplessi. Il problema, ad esempio, si pone laddove il giudice, guardando alla coordinazione genitoriale quale strumento di supporto nella gestione extraprocessuale dei conflitti tra genitori «co-affidatari», provveda alla nomina di un professionista privato investito di ampi poteri decisorii e la scelta ricada su uno psichiatra, su un neuropsichiatra o su uno psicoterapeuta.

Fondamentale risulta che i coniugi possano riuscire a rimodulare le loro vite in tempi ragionevoli evitando dolorose lacerazioni degli affetti, con grave (e a volte irreparabile) pregiudizio per la prole. Più in generale occorre evitare che il conflitto della coppia genitoriale si riverberi negativamente sui figli minori di età, svilendo così la portata dell'articolato normativo tracciato dagli artt. 337 *bis* e ss. c.c.

In quest'ottica, in linea con quanto statuito dall'art. 337 *ter*, comma 1, appare fondamentale garantire al minore il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, non dimenticando - aspetto questo di primaria importanza - che il riferimento alla bigenitorialità deve rettamente intendersi in termini di paritetica assunzione di responsabi-

<sup>34</sup> Non si può ignorare che i provvedimenti e le procedure scaturenti dalla crisi della coppia genitoriale si riflettono ed incidono marcatamente sulla vita degli individui condizionandone le future scelte esistenziali. Analoga esigenza di sdrammatizzazione» si coglie con riferimento alla delicata e controversa materia dell'assegno divorzile. A tal riguardo, autorevole dottrina ha ben sottolineato la necessità di «*superare un orientamento giurisprudenziale insensibile all'evoluzione del rapporto matrimoniale, alla sdrammatizzazione del divorzio, alla successiva instaurazione di nuovi rapporti familiari*» (cfr. Cass. S.U., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Famiglia*, 2018, p. 474 ss., con nota di S. PATTI, *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*).

lità nella gestione di due ruoli, al tempo stesso, diversi e complementari. Conseguentemente, l'esigenza di garantire tempi adeguati di frequentazione con entrambi i genitori deve sempre essere mediata con la prioritaria esigenza dei figli (soprattutto se minori in tenera età) di una crescita serena ed equilibrata.

Infine, nell'ottica di valorizzare percorsi volti alla sdrammatizzazione della crisi familiare non ci si può esimere dal rilevare che la negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio - pur non avendo avuto, a tutt'oggi, l'impatto sperato dal legislatore - potrebbe rivelarsi strumento assai utile. Muovendo dall'idea che la composizione dei conflitti è un valore, non solo etico-sociale, si impone oggi l'esigenza di valorizzare la c.d. «giurisdizione forense» attraverso il consapevole ricorso da parte dell'avvocatura a tutti gli strumenti offerti dalla normativa vigente per la definizione delle liti.

## BIBLIOGRAFIA

- DANOVI F., *Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2017.
- DANOVI F., *Processo di separazione e divorzio e tecniche della difesa*, in *Famiglia e diritto*, 2019.
- GORGONI A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2018.
- LA SPINA A., *La coordinazione genitoriale quale tecnica di gestione del conflitto genitoriale*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2018.
- PARADISO M., *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. Dir. civ.*, 2016.
- ROMEO F., *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018.
- STEFANELLI S., *Responsabilità genitoriale e affidamento*, in A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI (a cura di), *La filiazione e i minori*, in *Tratt. Sacco, Le persone e la famiglia*, II ed., vol. IV, UTET Giuridica, Torino, 2018.
- Cass., 2 dicembre 2010, n. 24526, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).
- Cass., 1° luglio 2015, n. 13506, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, con nota di M. MANTOVANI, *Immaturità, fragilità dei genitori e affidamento dei figli: sul lettino di Freud* e di C. CASONATO, *Psicoterapie, percorsi, e altra psicologia spicciola cassati dalla prima sezione civile*.
- Cass., 22 settembre 2016, n. 18559, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it).
- Cass., 3 gennaio 2017, n. 27, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).

- Cass., 17 gennaio 2017, n. 977, in [www.pluris.it](http://www.pluris.it).
- Cass., 10 maggio 2017, n. 11448, in [www.camereminorili.it](http://www.camereminorili.it).
- Cass., 11 luglio 2017, n. 17137 in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it).
- Cass., 5 luglio 2019, n. 18222, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).
- Cass., 17 settembre 2020, n. 19323, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).
- Cass., 17 maggio 2021, n. 13217, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).
- Cass. S.U., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Famiglia*, 2018, p. 474 ss., con nota di S. PATTI, *Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?*
- Trib. Mantova 5 maggio 2017, in *Famiglia*, 2018, p. 355, con nota di F. NOVELLO, *Il coordinatore genitoriale: un nuovo istituto nel panorama giuridico italiano?*
- Trib. Milano 11 marzo 2016, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 146 ss., con nota di D. RUSSO, *L'interesse del minore tra affidamento e responsabilità genitoriale*.
- Trib. Milano 7-29 luglio 2016, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Trib. Palmi 22 febbraio 2021, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).
- Trib. Perugia 16 settembre 2020
- Trib. Roma 4 maggio 2018, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).
- Trib. Velletri 15 gennaio 2018, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).



## BREVI NOTE SULLA TUTELA DEL MINORE

*Silvia de Marco\**

SOMMARIO: 1. La centralità del minore nel sistema normativo. Dalla situazione di incapacità alla garanzia di sviluppo della personalità. – 2. Le due tendenze normative del diritto civile minorile: protezione ed emancipazione.

### **1. La centralità del minore nel sistema normativo. Dalla situazione di incapacità alla garanzia di sviluppo della personalità**

Il fiorire di studi e iniziative convegnistiche sulla tutela giuridica del minore d'età, testimonia come egli abbia ormai acquisito una posizione centrale anche all'interno del nostro sistema normativo. Ciò è stato descritto come l'esito di una importante rivoluzione culturale realizzata negli ultimi cinquant'anni, a cui hanno dato impulso e partecipato esperti di varie discipline, non solo giuridiche, ma innanzitutto sociologiche, psicologiche, pedagogiche, sicché, poi, la lettura e la interpretazione della evoluzione normativa della materia devono essere necessariamente condotte secondo un approccio interdisciplinare<sup>1</sup>.

In particolare, sul piano del diritto, la strada della predetta evoluzione è stata sicuramente tracciata dalla Carta costituzionale e, quindi, dai valori del personalismo e del solidarismo che essa porta con sé, ma è stata pure fortemente plasmata da atti normativi sovranazionali.

Come è noto, infatti, le fonti internazionali e quelle comunitarie<sup>2</sup>,

\* Ricercatore di Diritto privato, Università Giustino Fortunato.

<sup>1</sup> M. BIANCA, *Le fonti del diritto civile minorile*, in A. CORDIANO-R. SENIGAGLIA, *Diritto civile minorile*, ESI, Napoli, 2022, p. 24.

Ampia ed importante è la letteratura sul tema per cui v., tra gli altri, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *Famiglia*, Giuffrè, Milano, *passim*; F.D. BUSNELLI, *Capacità e incapacità del minore*, in *Dir. fam.*, 1982, p. 62 ss.; F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Jovene, Napoli, 1984, *passim*; F. ROSSI (a cura di) *Capacità e incapacità*, in *Quaderni di Studi Notarili* a cura di A.A. CARRABBA – G. PERLINGIERI, Napoli, 2019, *passim*; P. STANZIONE, *Capacità e minore di età nella problematica della persona umana*, Jovene, Camerino-Napoli, 1975, *passim*.

<sup>2</sup> Si vuole fare, in particolare, riferimento alla Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, ed alla Convenzione di Strasburgo del

hanno determinato un ampliamento significativo dell'area dei diritti fondamentali di cui il minore è portatore, e rinvigorito l'apparato dei rimedi posti a tutela dello stesso, ma hanno inciso fortemente sul diritto interno anche attraverso la veicolazione di principi del tutto nuovi, innanzitutto quello dell'interesse superiore del minore, poi divenuto criterio guida di scelte legislative e di decisioni giudiziarie.

Questo straordinario processo evolutivo, innestatosi in un sistema normativo complesso e multilivello di fonti formali e sostanziali, ma non privo del carattere della unitarietà, proprio di recente ha visto aggiungersi un nuovo tassello, quello dei provvedimenti normativi adottati in attuazione della legge delega n. 206 del 2021 per la riforma del processo civile, da molti considerati come il naturale completamento della Riforma della filiazione del 2012/2013, per il perseguito obiettivo di garantire la effettività delle tutele già prefigurate dalla disciplina anteriore di carattere sostanziale<sup>3</sup>.

In questo modo si accenna ad uno dei profili problematici del moderno diritto minorile che si aggiunge a quelli connessi ad alcune contraddizioni che la recente evoluzione della materia sembrerebbe aver determinato all'interno del sistema giuridico, vivacizzando delicati e importanti dibattiti già da tempo instaurati<sup>4</sup>, ovvero ponendo nuovi problemi interpretativi.

A questo proposito è possibile osservare come la delineaazione del quadro normativo civile relativo alla tutela giuridica del minore passa attraverso una preliminare e non trascurabile constatazione: esiste un

1996, ratificata dallo Stato italiano con l. 20 marzo 2003, n. 77, nonché alla Carta europea dei diritti fondamentali che, come è noto, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea ha ormai lo stesso valore giuridico dei trattati.

<sup>3</sup> M.G. RUO (a cura di), *Famiglie, minorenni e persone nella riforma del processo civile*, Maggioli, Bologna, 2022, *passim*. Non mancano, peraltro, anche nella nuova normativa, accanto a disposizioni di natura processuale, norme a carattere sostanziale ovvero a rilievo sostanziale, che questa disciplina modificano e integrano.

<sup>4</sup> Si intende, in particolare, fare riferimento a quello della capacità contrattuale dei minori, per cui oltre agli AA. citati nella nota 1, v. anche G. ALPA, *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, in *I Contratti*, 2004, p. 520; G. CAPILLI, *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim*; D. DI SABATO, *Gli atti a contenuto patrimoniale del minore*, in F. ROSSI (a cura di), *Capacità e incapacità*, cit., p. 70 ss.; R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, Torino, 2020, *passim*.

gruppo di disposizioni normative, che il codice civile ha ereditato dalla tradizione anteriore non sempre esclusivamente finalizzata alla garanzia del minore che, con l'obiettivo di proteggere quest'ultimo, ne sancisce la generale incapacità legale di agire (art. 2 c.c.), riducendo notevolmente i suoi spazi di autonomia, e nel contempo un altro gruppo di norme che, invece, accentua la responsabilità del minore, abbassando l'età per il compimento di determinati atti.

Nel primo gruppo si collocano, in particolare, quelle regole contenute nel codice civile che si riferiscono alla età, alla capacità, alla rappresentanza legale, alla tutela, alla curatela, alla emancipazione. Da esse emerge che la condizione del minore, in generale, è quella di un soggetto legalmente incapace di agire e, quindi, incapace di compiere atti giuridici che incidono in vario modo sulla sua sfera personale e patrimoniale - anche se si tratti di atti di esercizio di diritti fondamentali a lui spettanti (libertà di espressione, di associarsi, ecc.) -, nonché, di conseguenza, incapace di stare in giudizio. E ciò con un trattamento indifferenziato tra "piccoli minori" e "grandi minori, così, ad esempio, tra soggetti considerati in un tempo immediatamente successivo alla loro nascita e soggetti prossimi al raggiungimento della maggiore età. Il minore non può personalmente compiere atti giuridici e stare in giudizio. Tali atti possono essere compiuti dal rappresentante legale del minore (i genitori o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o in mancanza il tutore), a cui spetta anche la rappresentanza processuale dello stesso. In assenza di rappresentanza legale o di assistenza, viene nominato un curatore speciale.

Questo sistema di norme contempla poi al suo interno previsioni dirette a proteggere il minore nelle ipotesi in cui si prospetti un conflitto di interessi con il rappresentante legale; si stabilisce, così, l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della rappresentanza ad uno solo dei due genitori quando sorga un conflitto di interessi tra i figli e l'altro genitore; si prevede la nomina di un curatore speciale quando sorgano conflitti di interessi patrimoniali tra i figli e i genitori; si contempla, in ogni caso, la nomina di un protutore che si affianca a quella del tutore (art. 354 c.c), il quale deve intervenire quando sorga un conflitto tra quest'ultimo e il minore.

A dispetto della contemplata incapacità generale di agire e della conseguente incapacità di stare in giudizio al minore si riconosce, invece, capacità delittuale (artt. 2047 e 2048 c.c.), evidentemente sul presupposto per cui le regole pratiche di condotta si prestino ad essere conosciute

e osservate anche prima del raggiungimento della piena maturità sociale del soggetto<sup>5</sup>.

In effetti, la regola della generale incapacità legale di agire del minore, contemplata dall'art. 2 del codice civile vigente, a cui sono sottratti, in via di eccezione, gli atti per i quali la legge preveda un'età diversa, persegue l'obiettivo di tutelare il minore sul presupposto, presunto e indimostrato, che solo al raggiungimento della maggiore età, ora fissata al compimento del diciottesimo anno, il soggetto consegue quella maturità sociale che gli consente di compiere atti produttivi di effetti nella propria sfera giuridica senza il rischio di arrecare a sé un pregiudizio.

Ora se è vero che la *ratio* sottesa a tale disciplina è quella di soddisfare esigenze di tutela del minore, in quanto soggetto vulnerabile, senza tuttavia sacrificare esigenze di certezza dei traffici giuridici, è pur vero che essa si traduce nella previsione di una rigida dicotomia tra titolarità dei diritti ed esercizio dei diritti medesimi, a cui ha corrisposto, soprattutto in passato, una forte menomazione degli spazi di autonomia del minore, perché la predetta disciplina è stata, per lungo tempo, considerata operante per tutti gli atti compiuti dallo stesso, compresi quelli di natura personale, sebbene la prospettiva patrimonialistica che ha caratterizzato la codificazione del '42 induceva chiaramente a ritenere che essa fosse stata concepita solo riguardo agli atti ritenuti pregiudizievoli per il patrimonio del minore d'età.

E ciò d'altro canto è stato collegato alla tradizionale sottoposizione dei minori alla potestà genitoriale, ovvero ad un potere – a cui faceva da contraltare la soggezione dei figli –, riconosciuto ai genitori in funzione della salvaguardia e della tutela della sfera giuridica della prole<sup>6</sup>.

Ma, poi, come è noto, dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale, la interpretazione in chiave personalistica di tutti gli istituti privatistici, ha comportato un superamento della rigida e formale separazione del “momento statico” da quello “dinamico”, almeno avendo riguardo alle situazioni esistenziali ove tale dicotomia si risolve di fatto nello svuotamento della stessa soggettività<sup>7</sup>.

Questo è stato il risultato di una costante attività interpretativa della giurisprudenza, sovrana e interna, e della dottrina che hanno uti-

<sup>5</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1., cit., p. 40 ss.

<sup>6</sup> G. RECINTO, *La minore età. I rapporti personali del minore*, in F. ROSSI (a cura di), *Capacità e incapacità*, cit., p. 30.

<sup>7</sup> G. RECINTO, *op.loc.cit.*

lizzato non solo le indicazioni provenienti ancora una volta dal nostro dettato costituzionale<sup>8</sup>, ma anche quelle scaturenti dal più ampio contesto europeo e sovranazionale<sup>9</sup> che espressamente hanno edificato il diritto dei minori a poter manifestare le proprie opinioni o la propria volontà, specialmente rispetto agli atti relativi alla loro sfera personale<sup>10</sup>.

In effetti, però, da tali indicazioni sono derivati non solo agganci normativi e argomenti interpretativi per il superamento, in una fase più avanzata del menzionato processo evolutivo della materia, della tradizionale distinzione fra atti di natura personale e atti di natura patrimoniale, ed anche del codificato rapporto regola – eccezione in ordine alla incapacità – capacità del minore d'età, ma pure stimoli per la emanazione di una legislazione speciale e per una stagione di riforme della disciplina generale di settore che hanno riconosciuto al minore sempre maggiori spazi di autonomia.

In tal modo si giunge a considerare il secondo gruppo di disposizioni normative, prima accennato, ove si collocano quelle previsioni, che come si è innanzi detto, accentuano la responsabilità del minore, abbassando l'età per partecipare alla vita di relazione. Si può così citare la norma dell'art. 336 *bis* "Ascolto del minore", per cui il minore che abbia compiuto 12 anni di età, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, a meno che non risulti in contrasto con l'interesse del minore oppure manifestamente superfluo; ma in tal caso il provvedimento deve essere motivato.

<sup>8</sup> Qui il riferimento specifico è non solo all'art. 2 Cost., ma anche all'art. 31 Cost che eleva la protezione della infanzia e della gioventù a valore fondante dell'ordinamento, muovendo dalla posizione del minore quale persona i cui diritti inviolabili vanno tutelati sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

<sup>9</sup> Si vuole in questo ambito fare in particolare riferimento all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed agli artt. 12 e 3 rispettivamente della Convenzione di New York del 1989 e della Convenzione di Strasburgo del 1996.

<sup>10</sup> D'altro canto il superamento del rigido ancoraggio dell'esercizio dei diritti fondamentali al raggiungimento della maggiore età è anche sostenuta dalla dottrina che nell'ottica della sempre più avvertita considerazione del minore quale persona, afferma che rispetto ai singoli atti di esercizio di diritti fondamentali occorre verificare di volta in volta l'effettivo grado di maturazione del minore ovvero la sua reale capacità di discernimento. Così, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, *passim*; M. GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 103 ss.

E' possibile, altresì, pensare alla previsione speciale contenuta nell'art. 3 della l. 219/2017, relativamente al consenso informato ai trattamenti sanitari ed alle disposizioni anticipate di trattamento, per cui la persona minore d'età deve ricevere tutte le informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle proprie capacità, per essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore d'età e del suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica del minore e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Si può ancora menzionare la norma, altresì, speciale dell'art. 2 *quinquies* del d.lgs. 101/2018 di adeguamento del codice in materia di protezione dei dati personali al Regolamento UE 2016/679, rubricato "Consenso del minore in relazione ai servizi dell'informazione", ove si prevede il potere del minore che ha compiuto 14 anni di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Si pensi ancora alla previsione contenuta nell'art. 2 della l. 71 del 2017 in tema di *cyberbullismo*, che contempla il potere del minore che ha compiuto 14 anni di chiedere personalmente al responsabile - titolare del trattamento, gestore del sito *internet* o del *social media* -, ovvero se questi non provvede o non è identificabile, al Garante per la protezione dei dati personali, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Il confronto tra questi due gruppi di norme può far pensare ad una antinomia del sistema. Si tratta evidentemente di differenti tecniche legislative di tutela della persona minore di età, che riflettono ovviamente un cambiamento culturale ed anche un mutamento delle esigenze del mercato: le prerogative di tutela del minore si realizzano, in un caso, attraverso una riduzione, nell'altro, con un ampliamento, dei suoi spazi di autonomia.

## **2. Le due tendenze normative del diritto civile minorile: protezione ed emancipazione**

Tuttavia, la sospetta antinomia può anche essere considerata come espressione di due distinte tendenze normative, corrispondenti ai due poli tra cui oscilla il moderno diritto civile minorile, quello della "pro-

tezione” e quello della “emancipazione” del minore d’età, per cui la individuazione di un punto di equilibrio tra gli stessi costituisce uno degli aspetti più delicati che il legislatore e l’interprete della materia devono ora affrontare.

La tendenza alla protezione del minore d’età, peraltro, si accentua particolarmente nei casi in cui il minore, soggetto di per sé vulnerabile, appare come il più vulnerabile tra i vulnerabili, perché si trova in una situazione di particolare disagio<sup>11</sup>, sebbene anche in questo caso la recente legislazione speciale, offrendo strumenti di protezione per arginare o superare quest’ultimo, non trascura mai di esaltare il ruolo partecipativo del minore.

L’altra tendenza, invece, quella della emancipazione, chiaramente emerge, oltre che dalle norme prima richiamate, da una serie di altre disposizioni introdotte dalla recente Riforma della filiazione finalizzate ad ampliare gli spazi di libertà del figlio minore d’età in quanto strumentali al rispetto della sua dignità ed al corretto sviluppo della sua personalità.

Si pensi alla norma contenuta nell’art. 315 *bis* “Diritti e doveri del figlio”, dove si stabilisce che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ed ancora che il figlio minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Si pensi ancora alla norma dell’art. 316 c.c. “Responsabilità genitoriale”, per cui entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che deve essere esercitata di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Ai diritti dei figli, quindi, corrispondono doveri dei genitori, ed il fatto che esse siano doveri morali non esclude la loro configurazione come doveri giuridici, anzi il crisma della giuridicità ne rafforza la tutela.

Il figlio minore d’età non appare più come soggetto passivo del rapporto di filiazione, sottoposto alla potestà genitoriale - un tempo patria potestà, anche a garanzia dell’unità familiare -, ma un soggetto consape-

<sup>11</sup> Si pensi, ad esempio, alle situazioni di alta conflittualità tra i genitori che possono portare anche alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero alle situazioni di abbandono morale e materiale. In taluni casi, situazioni di particolare disagio hanno imposto l’adozione di provvedimenti normativi speciali, così come quelli per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, degli orfani speciali, o ancora dei minori portatori di *handicap* grave.

vole che partecipa attivamente alla vita familiare e soprattutto a tutti i processi decisionali che in questo ambito lo riguardano, pure quelli relativi alla sua educazione.

Se quindi risulta evidente la funzionalizzazione dei poteri genitoriali alla cura dell'interesse del minore, dall'altro appare anche intuibile che in concreto l'ampliamento degli spazi di libertà del minore, pure all'interno del nucleo familiare, conduca ad un affievolimento degli stessi, che, secondo un orientamento dottrinale<sup>12</sup>, da una dimensione di "rappresentanza", passano, calibrando l'affermazione sul caso concreto e in relazione all'età e al grado di maturità del minore, ad una dimensione di "assistenza" e di "affiancamento", salvo che non si ravvisi nel compimento delle scelte del minore un difetto di libertà e di autodeterminazione.

Con ciò non si vuole, come è ovvio, attenuare o ridimensionare il contenuto dei doveri che anche la Costituzione pone a carico dei genitori, e che la Riforma ha ampliato e rimarcato sostituendo al sintagma potestà genitoriale, quello di responsabilità genitoriale. E ciò è reso tanto più evidente dall'apparato di rimedi che il legislatore pone a garanzia del corretto esercizio dei poteri genitoriali e della effettività della tutele del minore all'interno del nucleo familiare.

In effetti, la consapevolezza che l'interesse del minore assumesse un ruolo centrale nella articolazione della disciplina dei rapporti di filiazione, ha indotto il legislatore dell'ultima Riforma (l. del 2012, n. 219 e decreto legislativo del 2013, n.154) a sostituire, addirittura, la categoria tradizionale della "potestà" con quella attuale della "responsabilità dei genitori" (art. 316 c.c.).

Il ricorso al concetto di responsabilità non esclude, in ogni caso, che il soggetto responsabile sia propriamente titolare di un potere; deve, intendersi, però, che tale potere gli viene attribuito, esclusivamente, o prevalentemente, per la cura di un interesse altrui, sicché l'emersione di un interesse "proprio" del titolare del potere, determina quanto meno una potenziale situazione di conflitto. Ipotesi questa, pure prevista dal legislatore, il quale al già menzionato art. 320, co. 6°, c.c. con una disposizione peraltro conforme a quella prevista nel testo precedente, stabilisce che "qualora sorga conflitto di interessi patrimoniali tra figli sottoposti alla medesima responsabilità ovvero tra essi e i genitori o quello di essi che

<sup>12</sup> R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, cit., p. 146 ss.

esercita in via esclusiva la responsabilità dei genitori, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale”.

In effetti, la riforma del 2013, segna il passaggio da un regime caratterizzato dalla “potestà dei genitori” ad un diverso regime segnato dalla “responsabilità genitoriale” che, pertanto, si sostituisce alla potestà dei genitori secondo la formula che venne adottata dalla Riforma del 1975, la quale, come è noto, aboliva la patria potestà (del testo originario del codice civile del 1942), anche intesa, però, come potestà spettante ad entrambi i genitori, ma il cui esercizio era rimesso esclusivamente al padre, mentre “competeva alla madre solo dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge” (art. 316 testo originario; v. anche art. 317 per il caso di lontananza o di altro impedimento del padre).

La riforma del '75, invece, sostituì alla patria potestà la potestà genitoriale, introducendo, dal punto di vista sostanziale, un nuovo regime in cui non solo la titolarità, ma anche l'esercizio della potestà veniva attribuito ad entrambi i genitori<sup>13</sup>.

La Riforma della filiazione del 2012-2013, poi, mutando la prospettiva della disciplina dei rapporti di filiazione nel senso più volte considerato della esclusiva tutela dell'interesse del figlio, soprattutto se minore, introduce significativemodifiche all'esplicazioni dei poteri-doveri in cui si sostanzia la responsabilità genitoriale.

Quest'ultima non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio e, neppure, con la emancipazione. Il legislatore, infatti, riformulando l'art. 316 c.c., che ora disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale, elimina il limite contenuto invece nel testo previgente con il riferimento all'esercizio della potestà genitoriale, relativo al “conseguimento della maggiore età ovvero della emancipazione”. Si deve, tuttavia, supporre che il legislatore abbia inteso riferirsi, comunque, ad un sistema di graduazione della responsabilità medesima che deve necessariamente combinarsi con la assenza o presenza del requisito della capacità di agire e, cioè, con la presenza o assenza della piena autonomia di azione o decisionale del soggetto (figlio) nei cui confronti la responsabilità genitoriale deve esercitarsi.

<sup>13</sup> In effetti, la Riforma del '75 intendeva risolvere un problema di eguaglianza dei genitori, ulteriore era l'obiettivo di garantire gli interessi del minore. Con la Riforma del 2012-2013, il problema da risolvere è stato quello di garantire l'interesse del minore funzionalizzando anche formalmente la posizione dei genitori.

La responsabilità genitoriale, inoltre, nella disciplina di Riforma della filiazione, deve essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, sebbene non uniti in matrimonio e non conviventi, salvo le ipotesi eccezionali di esercizio esclusivo previste dall'art. 317, co. 1, c.c. (lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale).

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori anche in caso di crisi dei rapporti di coppia (separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio, rottura del rapporto di convivenza), nel rispetto, tuttavia, dei criteri indicati dalla legge ovvero delle modalità fissate dagli accordi delle parti e dal provvedimento giudiziale. Infatti, pure nella fase patologica del rapporto tra i genitori, il legislatore della Riforma, stabilisce (riproducendo la disciplina già prevista dal legislatore del 2006), il carattere del tutto eccezionale e residuale dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale che il giudice può disporre con provvedimento motivato solo quando accerti che il regime privilegiato dell'esercizio in comune della medesima responsabilità risulti contrario all'interesse del minore.

Ed allora, l'interpretazione anche sistematica delle disposizioni introdotte nel 2012 – 2013, consente senz'altro di affermare l'espansione del contenuto di doverosità della situazione soggettiva dei genitori in correlazione all'emergere sempre più urgente della esclusiva tutela dell'interesse del minore.

A conferma di ciò, si pensi, per esempio, nell'ambito dei rimedi legalmente previsti contro la violazioni dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla previsione (art. 448 bis c.c.) secondo cui “i figli e, in loro mancanza i discendenti prossimi”, non sono tenuti a prestare gli alimenti al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, e, possono, altresì, escluderlo dalla successione “per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c.”.

Disposizioni di questo tipo evidenziano come le situazioni soggettive attive dei genitori siano conformate alla realizzazione di un interesse, quello dei figli, di soggetti diversi dal titolare del potere. Sicché mentre nel caso dell'abuso del diritto, il potere viene concesso nell'interesse esclusivo del suo titolare che, tuttavia, non può esercitarlo pregiudicando ingiustificatamente il diritto altrui, in questo caso, invece, il potere viene riconosciuto nell'esclusivo o prevalente interesse di un soggetto diverso dal suo titolare.

Si è preferito, quindi, introdurre una categoria, quella della responsabilità, che sottolinei la posizione soggettiva “passiva” (di doverosità, appunto), del titolare del potere; potere che viene concesso pur sempre per la tutela di un interesse privato<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Ecco perché si ritiene preferibile escludere la qualificazione, pure autorevolmente prospettata, della responsabilità genitoriale come “ufficio di diritto privato”, perché il termine “ufficio” sembra comunque rimandare alla tutela di un interesse pubblico. Così, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *Famiglia*, cit., p. 100 ss.



# LA LEGGE 71/2017 E I DIRITTI DEI MINORI IN AMBIENTE DIGITALE

*Elena Ferrara\**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La legge 71/2017 e i diritti di tutela dei minori nel contrasto al *cyberbullismo*. – 2. La legge 71/2017 alla luce del Commento Generale ONU n. 25. – 3. Diritti di accesso, di non discriminazione e di educazione al digitale. – 4. Diritto di protezione contro la violenza. – 5. Finalità della Legge 71/2017 e definizione del fenomeno. – 6. Le strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno. – 7. La *governance* di sistema. – 8. Un nuovo diritto di tutela della dignità del minore. – 9. La procedura di ammonimento del Questore. – 10. *Protection, provision e participation*. – Conclusioni.

## **Introduzione**

Parlare della Legge 71/2017 a distanza di oltre quattro anni dalla sua approvazione avvenuta dopo un periodo di pari durata tra elaborazione, iniziata nel 2013, e iter parlamentare che ha previsto quattro letture in aula, è per me sempre fonte di rinnovato impegno e di un continuo aggiornamento rispetto al delicato rapporto tra minori e *Internet* e, nello specifico, rispetto al complesso fenomeno della prevaricazione tra pari nella rete Internet.

L'approccio della norma, come è noto, è quello educativo, preventivo e di tutela dei diritti di minori in ambiente digitale, una delle grandi sfide educative che ci vede impegnati come educatori di una nuova generazione di giovanissimi alle prese con un *web* pensato esclusivamente da e per adulti. Ricordo le parole di Papa Francesco laddove invita genitori e operatori dell'educazione a prenderci il tempo per capire quello che sta succedendo con umiltà perché non abbiamo vissuto le stesse esperienze dei nostri ragazzi. Non abbiamo patrimonializzato, cioè, l'esperienza di aiuto e accompagnamento nella crescita, di cui noi abbiamo beneficiato nell'*off-line*, ma per motivi anagrafici non siamo cresciuti nell'ambiente digitale né tanto meno nell'era delle piattaforme *social*, un contesto che la generazione Z sta vivendo e affrontando spesso in solitudine.

\* Promotrice e prima firmataria della legge sul contrasto al cyberbullismo (l. 71/2017).

## 1. La legge 71/2017 e i diritti di tutela dei minori nel contrasto al *cyberbullismo*

Ho affrontato il fenomeno del *cyberbullismo* fin dai primi giorni della mia proclamazione in Senato. Portavo con me la tragedia di Carolina Pichio, mia *ex* alunna morta suicida a Novara il 5 gennaio 2013. Ero stata la sua docente di musica alla secondaria di primo grado e da pochi mesi si era trasferita a Novara per frequentare la classe prima del Liceo delle scienze umane perché il suo progetto di vita professionale si era rivolto all'insegnamento. Le sue doti di facilitatrice di relazioni e di ascolto verso l'altro l'avrebbero senz'altro supportata in quel percorso formativo e professionale. Carolina è stata la prima vittima acclarata di *cyberbullismo* e la vicenda ha coinvolto altri minori, appena quattordicenni, nel ruolo di aggressori.

Da operatrice dell'educazione ho affrontato il fenomeno della prevaricazione in rete tra pari, che stava presentandosi nella sua terribile e pervasiva viralità, affrontandolo con gli strumenti della prevenzione e della tutela. Le forze di polizia, i ministeri, le Autorità Garanti e i rappresentanti del terzo settore auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta in Commissione Diritti umani in Senato confermarono la validità dell'approccio educativo e la necessità di individuare precise misure di tutela per i minori in rete.

Nuovi diritti per i giovani internauti che si stavano facendo del male tra loro sul *web*.

Tale principio si evince dal comma 1 dell'art. 1: «La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

Fin dalla prima stesura del DDL 1261 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”<sup>1</sup> si può notare all'art. 3 comma 2 il riferimento agli obiettivi della Decisione n. 1351/2008/SE del Parlamento e del Consiglio europeo<sup>2</sup>, il programma rivolto alla sicu-

<sup>1</sup> In [https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814\\_testi.htm](https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814_testi.htm).

<sup>2</sup> In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN>.

rezza dei minori in internet attivo in Italia con il progetto *Safer Internet Centre* di Generazioni Connesse presso il Ministero dell'Istruzione dal 2011<sup>3</sup>.

In quel momento i diritti dei minori in *internet* non trovavano specifici riferimenti nella Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'affermazione di tutele rafforzate dei dati personali in *internet* a favore dei minori si stava facendo strada nel GDPR<sup>4</sup> la cui approvazione avvenne solo, nel maggio del 2018.

La Legge 71/2017 è una legge di diritto mite e partecipativo ed è la prima legge sul *cyberbullismo* in Europa. La mia audizione<sup>5</sup> a Strasburgo in Commissione Infanzia del Parlamento Europeo, nel gennaio del 2018, dimostra l'interesse che la norma ha suscitato a fronte di un fenomeno in espansione in tutti i Paesi membri e in tutto il mondo. Solo nel luglio del 2018, infatti saranno emanate dal Consiglio dei Ministri Europei le Linee guida per rispettare proteggere e realizzare i diritti del bambino nell'ambiente digitale, Rec CM (2018) 7<sup>6</sup>.

## 2. La legge 71/2017 alla luce del Commento Generale ONU n. 25

Nel 2021, a diversi anni di distanza vede la luce un altro documento fondamentale: il Commento Generale n. 25<sup>7</sup> "*Sui diritti dei minori in ambiente digitale*" a cura del Comitato dei diritti dell'infanzia dell'ONU (da ora in avanti Commento n. 25). Esso rappresenta quell'atteso aggiornamento della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto al profondo cambiamento dell'era digitale.

Sulla base di questa nuova elaborazione dei diritti nella società dell'informazione e dell'intelligenza artificiale offro una riflessione rispetto a punti di convergenza che ritengo debbano essere al centro della importante riflessione in questa giornata seminariale sul tema "*Cyberbullismo e minori: prevenzione, azione e tutela della privacy*".

<sup>3</sup> In <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>.

<sup>4</sup> In <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.

<sup>5</sup> In <https://www.elenaferarra.it/la-legge-71-17-presentata-allunione-europea/>.

<sup>6</sup> In <https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html>.

<sup>7</sup> In <https://www.garanteinfanzia.org/comitato-onu-sui-diritti-dellinfanzia-commento-generale-n-25>.

Spiace prendere atto che la mia legge non sia stata ancora attuata in alcune previsioni utili a rendere più efficaci le misure di tutela. Purtroppo approcci più sanzionatori da parte di legislatori hanno probabilmente rallentato i lavori. Ma possiamo considerare la situazione attuale in vero *work in progress* a cui stanno contribuendo molte discipline e professionalità.

Il rapporto tra minori e media nella dimensione digitale va affrontato a partire dai diritti dei minori riformulando quelli già riconosciuti o prevedendone di nuovi.

Quindi la mia relazione non è tanto nel merito della norma, che dovrebbe essere a questo punto conosciuta e di cui sono stati anticipati molti contenuti nella relazione introduttiva, ma è centrata sul parallelismo tra la medesima normativa e il documento che riveste rilevanza internazionale.

Non mi occuperò, per motivi di tempo e per rispetto alle seguenti relazioni a cura di professionalità specificamente competenti sui temi della riservatezza, se non ricordando come la protezione dei dati personali sia un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea.<sup>8</sup>

Merita un breve cenno l'indagine "*I nostri diritti nel mondo digitale*"<sup>9</sup> rivolta a soggetti di età inclusa fra i 9 e i 22 anni in 27 Paesi di tutti i continenti da cui prende avvio la stesura del Commento n. 25. Dalle risposte è emersa una sostanziale visione positiva della rete e delle sue opportunità rispetto al mantenimento dei rapporti sociali in particolare durante la pandemia. Proprio a fronte delle diverse misure di distanziamento sociale e del conseguente incremento di utilizzo delle tecnologie digitali il Comitato ha, infatti, correttamente ritenuto doveroso partire dalla voce dei ragazzi.

I dati ci riferiscono di una percezione aumentata rispetto alle situazioni critiche incontrate sulla rete. Un elemento che potrebbe non essere letto come negativo perché è possibile che nel periodo precedente queste violenze, queste offese, queste umiliazioni non venissero percepite come tali. Secondo tale lettura si sarebbe, quindi, di fronte ad una maggior consapevolezza dei comportamenti a rischio: un primo risultato di un

<sup>8</sup> In [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

<sup>9</sup> In <https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20digital%20world.pdf>.

processo di autodeterminazione dei giovani e giovanissimi verso una cittadinanza digitale più consapevole dei propri diritti.

### 3. Diritti di accesso, di non discriminazione e di educazione al digitale

Un diritto fondamentale riguarda l'accesso a *Internet* garantito a tutte le bambine e i bambini con pari opportunità nel suo utilizzo. Il principio è quello della non discriminazione che si concretizza con la reale disponibilità dei dispositivi e la possibilità di connettersi ai servizi dell'informazione. La pandemia Covid-19 ci ha mostrato i punti di debolezza nel garantire l'accesso a *Internet* a tutti gli studenti in un paese come l'Italia. Certo a livello globale il problema assume maggiore consistenza e proprio per questo l'obiettivo l'ONU esprime la seguente raccomandazione: «Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i bambini (minori) a realizzare l'intera gamma dei loro diritti. Tuttavia, se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le disuguaglianze esistenti aumentino e possano verificarsi nuove disuguaglianze».

La Legge 71/17 risponde a questo principio prevedendo all'art. 4 comma 5 «*interventi di educazione all'uso consapevole della rete, ai diritti e doveri connessi con la cittadinanza digitale e che tale percorso formativo abbia carattere di interdisciplinarietà, con contenuti trasversali da svolgersi in tutte le scuole di ogni ordine e grado*». Un'azione che si fa carico del gap generazionale spesso presente nelle nostre famiglie offrendo, tramite il sistema scolastico e in modo strutturale, una formazione all'intera popolazione scolastica.

Nel cuore della Legge c'è quindi la scuola e l'istruzione di qualità che trova piena corrispondenza nella declinazione del Commento n. 25: «L'ambiente digitale può consentire e migliorare notevolmente l'accesso dei bambini a un'istruzione inclusiva di alta qualità, comprese risorse affidabili per l'apprendimento formale, non formale, informale, *peer-to-peer* e autodiretto. L'uso delle tecnologie digitali può anche rafforzare l'impegno tra l'insegnante e lo studente e tra gli studenti. I bambini (minori) hanno sottolineato l'importanza delle tecnologie digitali per migliorare il loro accesso all'istruzione e per sostenere il loro apprendimento e la loro partecipazione ad attività extracurricolari».

L'art. 4 comma 1 della Legge italiana prevede infatti le seguenti misure per prevenire e contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in ambito scolastico:

- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di *ex* studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un efficace sistema di *governance* coordinato dal MIUR.

#### 4. Diritto di protezione contro la violenza

Rispetto alla Convenzione ONU del 1989 il Commento n. 25 affronta tipi di comportamenti a rischio riferiti alle nuove forme di violenza perpetrate in *Internet*. Se nell'epoca precedente all'avvento delle piattaforme *social* l'adulto era chiamato a proteggere il minore dall'esposizione di contenuti nocivi trasmessi in modo monodirezionale dai media, oggi sappiamo quanto la situazione sia profondamente cambiata: la produzione di contenuti lesivi è spesso praticata dagli stessi soggetti di minore età che assumono il ruolo di vittime o artefici. Va precisato che nel *cyberbullismo* i minori oggetto di vittimizzazione spesso assumono anche il ruolo di responsabili di condotte dannose nei confronti del persecutore o altri soggetti. Come afferma il Commento n. 25 spesso le violenze sono messe in atto da componenti della cerchia amicale.

Sono le umiliazioni agite dalle persone appartenenti alla sfera di fiducia quelle che fanno più male alle vittime. È infatti noto che il *cyberbullismo* abbia conseguenze psicologiche molto più impattanti rispetto al bullismo tradizionale e non solo per la sua pervasività, come richiamato dal Commento n. 25: «Forme di violenza e sfruttamento e abuso digitalmente facilitati possono anche essere perpetrati all'interno della cerchia di fiducia di un bambino, da familiari o amici o, per adolescenti, da *partner* intimi, e possono includere la *cyberaggressione*, incluso il bullismo e le minacce alla reputazione, la creazione o la condivisione non consensuale di testo o immagini sessualizzati, come contenuti autogenerati da sollecitazione e / o coercizione, e la promozione di comportamenti autolesionisti, come il taglio, il comportamento suicida o disturbi alimentari».

È evidente che il mondo degli adulti debba difendere i minori dalla violenza in tutte le sue forme. Rispetto alla *cyberaggressione* perpetrata

nei fenomeni di prevaricazione tra pari la Legge 71/2017 si è data l'obiettivo di elaborare una definizione del fenomeno in quanto ancora assente nel nostro ordinamento.

## 5. Finalità della Legge 71/2017 e definizione del fenomeno

Il *cyberbullismo* è una forma di violazione dei diritti e della dignità umana e le condotte aggressive messe in atto dai minori, nei casi più gravi, possono integrare vere e proprie fattispecie di reato che afferiscono al codice penale e ai reati contro la *privacy*.

La norma esplicita le sue finalità che sono quelle di tutela del minore che sia vittima o responsabile di azioni di *cyberbullismo*, mediante una strutturale e sistemica strategia di educazione, prevenzione e contrasto.

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

L'art. 1 comma 2 recita: «Ai fini della presente legge, per “*cyberbullismo*” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Sappiamo che, come negli atti persecutori, spesso assistiamo a processi di vittimizzazione che si implementano nel tempo: vanno dall'esclusione e dalla derisione, spesso definita erroneamente come “ragazzata”, alle forme più gravi di molestia o abuso. È in quel percorso che è possibile intervenire per evitare il peggio.

La definizione e le azioni previste dalla norma affrontano il fenomeno superando lo schema bullo/vittima per occuparsi del contesto che ha reso possibile la violenza. Sappiamo infatti che la maggior parte delle prevaricazioni si originano nell'ambito delle comunità scolastiche.

Una volta pubblicate su un *social media* il tutto sfugge al controllo: *Internet* funge da grande palcoscenico dove la spettacolarizzazione dell'umiliazione può ottenere tantissimi commenti dagli astanti. La catena d'odio può essere interrotta, ma sono necessarie competenze sociali, senso critico e assunzione di responsabilità. I *social network*, infatti, rappresentano un contesto dove le posizioni vengono polarizzate, favoriscono la slatentizzazione del disvalore morale rispetto alle azioni malevole e quindi, purtroppo, agevolano linguaggi ostili e comportamenti violenti. Di questi meccanismi i ragazzi devono essere consapevoli. Sbagliare è molto facile e parlare di intenzionalità dell'atto aggressivo in *Internet* è questione assai più complessa rispetto allo schiaffo o all'offesa *de visu*.

Peraltro, come si evince dalla definizione della Legge 71/2017, le condotte aggressive non necessitano di reiterazione, ci pensa lo strumento. La viralità del contenuto aggressivo che tende a sfuggire al controllo merita una strategia di intervento rivolto alla *community* di astanti perché la loro responsabilizzazione può davvero fare la differenza nelle dinamiche di prevaricazione tra pari.

## 6. Le strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno

La norma prevede che in ogni ordine di scuola sia adottata una politica antibullismo di carattere preventivo e universale cioè rivolta a tutti fin dal più precoce inserimento scolastico.

La scuola deve poi attrezzarsi per gestire, a seconda della gravità dei casi, interventi di prevenzione selettiva, in situazioni a rischio, e indicata cioè quando episodi sono già avvenuti. Per fare questo è necessario maturare specifiche e diffuse competenze in tutto il personale scolastico, costruire un rapporto di riconoscimento e fiducia reciproca con le famiglie e dare vita a un'alleanza educativa con la rete dei servizi territoriali quanto la presa in carico delle vittime, dei bulli e del gruppo classe richiede l'intervento di professionalità specifiche.

Per favorire azioni e interventi mirati e efficaci il Ministero dell'Istruzione ha ottemperato alla previsione dell'art. 4, comma 4 della Legge 71/2017 facendosi carico della formazione del personale con la realizzazione nel 2018 della Piattaforma ELISA *E-Learning* degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo rivolta ai docenti referenti, anche

nella misura di due o tre nella medesima scuola, coinvolgendo anche i dirigenti scolastici<sup>10</sup>.

Il modello proposto nei preziosi moduli formativi prevede, a partire dalle segnalazioni, l'avvio di un processo di valutazione approfondita e, a seconda della gravità dei casi, l'attivazione di strategie di intervento che contemplano l'approccio educativo con la classe, interventi individuali con i soggetti coinvolti, un percorso di riparazione delle relazioni distorte, il coinvolgimento delle famiglie e il supporto intensivo a lungo termine con il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali. Il monitoraggio è un elemento fondamentale in un metodo di comprovata efficacia e nella consapevolezza che i diversi casi vanno affrontati nella loro specificità, senza eccessive categorizzazioni.

I docenti spesso lamentano la difficoltà ad intercettare il fenomeno. È difficile ottenere gli elementi di allerta, se non vere e proprie segnalazioni, dal contesto digitale dove si è sviluppato l'episodio o il processo di prevaricazione. Ciò presuppone un'adeguata sensibilizzazione di tutta la comunità educante, l'ascolto attento dei racconti, l'osservazione delle dinamiche e presuppone un rapporto di fiducia reciproca tra tutti i componenti della scuola famiglia compresa.

## 7. La *governance* di sistema

Anche le misure relative alla creazione di una *governance* strutturale fanno della Legge italiana una valida e innovativa risposta, *ante litteram*, ai documenti internazionali. Il Commento n. 25, infatti, entra nel merito dell'aspetto sistemico degli interventi indicando la necessità di “un organo governativo incaricato di coordinare le politiche, gli orientamenti di i programmi tra i dipartimenti di governo centrale e con i vari livelli di governo”.

In tal senso la Legge 71/2017 introduce all'art. 3, comma 1, una struttura permanente, il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, proprio con quelle funzioni di coordinamento richiamate dal Comitato ONU.

Il Tavolo tecnico, coordinato dal MIUR, vede la presenza di sei Ministeri competenti in materia, della Conferenza unificata, delle autorità

<sup>10</sup> In <https://www.piattaformaelisait/>.

Garanti della *privacy* e dell'Infanzia e adolescenza, dell'AGCOM, del Comitato *media* e minori, di Associazioni di studenti, genitori e esperti nella tutela dei diritti dei minori, tematiche di genere e contrasto al *cyberbullismo*, di operatori *social networking* nonché della rete *internet*.

Tale organismo, istituito con DPCM<sup>11</sup> 20 ottobre del 2017, purtroppo, ad oggi, risulta inadempiente rispetto ad alcuni compiti assegnati nell'articolato.

Il coordinamento con le Regioni che hanno in gran parte adottato, a partire dal 2016, norme di prevenzione e contrasto ai bullismi è assicurato dalla presenza del rappresentante della Conferenza Unificata. Ciò appare particolarmente funzionale al raccordo tra piano e linee-guida nazionali e programmazioni regionali soprattutto nei settori socio-assistenziale e sanitario per la prevenzione e gestione dei fenomeni di prevaricazione tra pari. Importante è prevedere formazioni integrate tra operatori scolastici, sociali e sanitari, delle forze dell'ordine, della giustizia minorile. In questi anni si sta consolidando tale strategia con progetti di prevenzione integrata e con accordi di rete tra le scuole e i servizi territoriali per il supporto, la presa in carico e il trattamento di vittime e artefici.

La norma prevede l'attuazione di un sistema di raccolta dati, elemento cardine per comprendere il fenomeno e le sue evoluzioni. Ad oggi abbiamo all'attivo il monitoraggio condotto da Piattaforma Elisa nel maggio del 2021<sup>12</sup> che costituisce una prima misurazione su larga scala della presenza di bullismo e *cyberbullismo* nella scuola italiana. Altre interessanti indagini sono state svolte in ambiti più ristretti a livello territoriale. Le più recenti sono volte a valutare l'evoluzione del fenomeno della prevaricazione in relazione alle nuove abitudini digitali e al distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19. Di particolare interesse la ricerca-intervento "*Monitoraggio Bullismi*" condotta dalle Università del Piemonte nel 2021 in ottemperanza alla Legge Regionale 2/2018 "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*" che attribuisce al Corecom il ruolo di "osservatorio"<sup>13</sup>.

Rispetto al Piano di azione ad oggi non è stato prodotto il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*

<sup>11</sup> In <https://www.camera.it/temiap/2018/05/15/OCD177-3551.pdf>.

<sup>12</sup> In <https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/>.

<sup>13</sup> In [http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2021/ricerca\\_intervento\\_monitoraggio\\_bullismi\\_-\\_rapporto\\_di\\_ricerca.pdf](http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2021/ricerca_intervento_monitoraggio_bullismi_-_rapporto_di_ricerca.pdf).

strumento ineludibile di condivisione di responsabilità con le aziende digitali volto a garantire il rispetto dei diritti dei minori. Come recita il Commento n. 25 per «porre rimedio agli abusi dei loro diritti (minori) in relazione all'ambiente digitale gli Stati debbono attivare misure di controllo nei confronti degli operatori dei *social networking* e di altri siti *Internet*».

La Legge assegna, inoltre, al Comitato di monitoraggio l'identificazione delle migliori procedure per rendere efficace la misura di tutela della dignità del minore. Tale organismo, previsto al comma 3, art. 3 e non ancora costituito, potrà offrire molti elementi di conoscenza e di perfezionamento della procedura di istanza di cancellazione dei contenuti lesivi.

## 8. Un nuovo diritto di tutela della dignità del minore

Si tratta di uno strumento di tutela che il minore di anni 14 può esercitare, anche in autonomia, per ottenere dal titolare del trattamento dati, la rimozione, il blocco o l'occultamento di un contenuto lesivo della sua dignità. Al di sotto di tale età l'istanza di rimozione deve essere avanzata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Sempre dagli stessi titolari del diritto può essere avanzata la segnalazione al Garante della *privacy* che, in caso di inerzia del *provider*, si attiva in base alle competenze attribuite dalle specifiche normative.

Se per gli adulti, qualora riconosciuto, il “diritto all'oblio” è solitamente limitato alla deindicizzazione del contenuto, nel caso di danni arrecati a soggetti di minore età la possibilità di cancellazione è assicurata dal diritto di tutela rafforzata di cui il minore è beneficiario. Il riconoscimento della sua maggiore vulnerabilità e la conseguente rimozione di contenuti illeciti e dannosi sono confermati, a livello europeo, dal Regolamento della *privacy* (GDPR).

In linea con il nostro ordinamento in merito alla capacità di intendere e volere (da cui le disposizioni della Legge 71/2017) anche il D. Lgs 101 del 2018<sup>14</sup> in attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, colloca al compimento del quattordicesimo anno di età la titolarità del diritto di consenso al trattamento dei dati personali.

<sup>14</sup> In <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>.

La validità di un percorso di cancellazione dei contenuti lesivi a tutela della vittima è annoverata nel Commento n. 25 con altri provvedimenti riferiti alle misure di “*Accesso alla giustizia e ai rimedi*”: «Un’adeguata forma di riparazione include la reintegrazione, il risarcimento e la soddisfazione e può prevedere misure quali scuse, correzione, rimozione di contenuti illegali, accesso a servizi di recupero psicologico o altre misure».

La conoscenza da parte delle famiglie rispetto alla possibilità di rivolgere l’istanza di rimozione del contenuto lesivo appare ancora insufficiente, il che determina una scarsa esigibilità del diritto. Dispiace inoltre costatare come anche gli studenti della secondaria di secondo grado siano scarsamente informati secondo quanto rilevato dal recente monitoraggio di Piattaforma Elisa.

## 9. La procedura di ammonimento del Questore

Per quanto riguarda il responsabile di atti illeciti in rete, il Commento n. 25 afferma un principio dettato dal riscontro di una sostanziale mancanza di consapevolezza dei minori nei confronti delle violazioni in ambiente digitale. La raccomandazione agli Stati del Comitato ONU è infatti di «mettere in atto ogni sforzo per garantire una prevenzione efficace e utilizzare alternative a una risposta di giustizia penale».

La procedura dell’ammonimento del Questore, mutuata dall’art. 612/*bis* nel caso di *stalking*, e prevista all’art. 7 della Legge 71/2017, ancora una volta rivela la piena coerenza nel caso di responsabili di condotte gravi di *cyberbullismo*. Tale atto amministrativo, preventivo rispetto all’intervento penale, è in grado di intervenire tempestivamente sull’artefice della condotta a fronte di una semplice istanza da parte della vittima ultraquattordicenne o di suoi genitori.

A fronte di un utilizzo ancora limitato, sembra quanto mai opportuno sottolineare come questa previsione meriti di essere incrementata perché è in grado di fermare, in un brevissimo arco di tempo, il soggetto prevaricante mettendo in sicurezza bulli e vittime. Diverse Questure, a seguito dell’ammonimento, prevedono la presa in carico da parte di associazioni del terzo settore o/e i servizi socio-educativi per l’attivazione di percorsi rivolti alla rieducazione dei responsabili anche con attività di mediazione dei conflitti volta alla riparazione del danno.

«I bambini possono essere accusati o riconosciuti come aver violato le leggi sulla criminalità informatica. Gli Stati parti dovrebbero garantire che i responsabili politici considerino gli effetti di tali leggi sui minori, si concentrino sulla prevenzione e compia ogni sforzo per creare e utilizzare alternative a una risposta di giustizia penale» (Ammonimento L. 71/17, art. 7).

Questa misura di tutela, come gli interventi di giustizia riparativa, presenta una sostanziale coerenza con le attività sanzionatorie delle istituzioni scolastiche, così come prevede la norma e come ben esplicitato nelle linee di orientamento elaborate in ottemperanza della stessa<sup>15</sup>.

Al compimento della maggiore età cessano gli effetti dell'ammonimento.

## **10. *Protection, provision e participation***

Gli istituti di garanzia a tutela dei minori della Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono rappresentati dalle tre P: "*Protection, Provision e Partecipazione*".

Ad esse si ispirano le azioni e le previsioni della Legge 71/2017.

Tutto quello che possiamo mettere in atto a livello scolastico ed extrascolastico per porre al centro la cultura dei diritti dei minori si incentra sulla necessità di proteggerli, rendere disponibili beni e servizi rivolti alla loro autonomizzazione quali cittadini digitali consapevoli senza mai dimenticare che è nostro dovere ascoltare il minore e permettergli di essere protagonista della sua crescita.

Il Commento n. 25 infatti recita «Gli Stati parti dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali affinché i bambini possano esprimere le loro opinioni e offrire formazione e sostegno ai bambini affinché partecipino, su base paritaria con gli adulti, in forma anonima ove necessario, in modo che possano essere efficaci difensori dei loro diritti, individualmente e come gruppo».

È una legge di tutela dei diritti umani rivolta ai minori, cittadini digitali, che considera protagonisti nella costruzione di una cultura contro la

<sup>15</sup> In <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>; In [https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/2021\\_m\\_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000018.13-01-2021.pdf](https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/2021_m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000018.13-01-2021.pdf).

violenza e le discriminazioni, ispirata alla solidarietà e alla legalità. Tutela la libertà di espressione, l'ascolto del minore, la sicurezza partecipata e l'autonomizzazione. Pone la scuola al centro del territorio, generatrice di cultura digitale, sostegno alla genitorialità mediante una formazione che deve investire trasversalmente tutto il mondo degli adulti a partire dalle famiglie. La legge 71/17 viene richiamata dalla legge 92/19 che infatti prevede un coordinamento.

La cultura della legalità in ambiente digitale è quindi da costruire insieme con i ragazzi e la Legge 71/2017 non solo vede la presenza di studenti e studentesse nel Tavolo tecnico, ma prevede la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella redazione dei documenti di istituto e nell'attività di *peer education*. A tutte le età è possibile coinvolgere bambine e bambini, preadolescenti e adolescenti nella politica antibullismo della propria scuola.

## Conclusioni

La relazione tra ragazzi nel mondo iperconnesso è stata oggetto di diversi interventi di Papa Francesco che ha sottolineato la pericolosità di un uso eccessivo della tecnologia e di un utilizzo distorto dei *social network*.

Il suo messaggio «La vita non è per contattarsi: è per comunicare» è un monito a non lasciarsi inebriare dalla quantità di *followers* cioè da un riconoscimento sociale sostanzialmente effimero; rappresenta un incoraggiamento a vivere autenticamente le proprie relazioni interpersonali alla ricerca di un progetto di vita per un mondo più giusto ispirato ai principi della solidarietà e della convivenza civile.

In conclusione il messaggio di Papa Francesco è un messaggio di libertà dalla possibile sudditanza degli strumenti di comunicazione digitale. Un grande tema che trova nelle sue parole un senso profondo di attenzione alla crescita della persona umana in un'era in cui è necessario imparare a controllare eticamente la tecnologia.

Un progetto di cittadinanza digitale che investe le giovani generazioni, ma che interpella tutto il mondo degli adulti riportandolo alle proprie responsabilità in questa grande nuova sfida educativa.

«Cari giovani studenti, non smettete di sognare in grande e di desiderare un mondo migliore per tutti. Non accontentatevi della mediocrità nelle

relazioni tra di voi, nella cura dell'interiorità, nel progettare il vostro futuro, nell'impegno per un mondo più giusto e più bello... quando il telefonino è droga, il pericolo è di ridurre la comunicazione in semplici contatti. Il telefonino è un grande aiuto, un grande progresso, va usato, è bello che tutti imparino a usarlo. Ma quando tu diventerai schiavo del telefonino perderai la tua libertà».

## BIBLIOGRAFIA

- [https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814\\_testi.htm](https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814_testi.htm).  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:-32008D1351&from=EN>.  
<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>.  
<https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.  
<https://www.elenaferarra.it/la-legge-71-17-presentata-allunione-europea/>.  
<https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html>.  
<https://www.garanteinfanzia.org/comitato-onu-sui-diritti-dellinfanzia-commento-generale-n-25>.  
[https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).  
<https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20digital%20world.pdf>.  
<https://www.piattaformaelisa.it/>.  
<https://www.camera.it/temiap/2018/05/15/OCD177-3551.pdf>.  
<https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/>.  
[http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2021/ricerca\\_intervento\\_monitoraggio\\_bullismi\\_-\\_rapporto\\_di\\_ricerca.pdf](http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/corecom/2021/ricerca_intervento_monitoraggio_bullismi_-_rapporto_di_ricerca.pdf).  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>.  
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>; In [https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/2021\\_m\\_pi.AOOGAB-MI.Registro-DecretiR.0000018.13-01-2021.pdf](https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/2021_m_pi.AOOGAB-MI.Registro-DecretiR.0000018.13-01-2021.pdf).



# LA PRIVACY DEI MINORI ONLINE: DAGLI STRUMENTI SELF-REGULATION DELL'UNIONE EUROPEA ALLE TUTELE PREVISTE DAL GDPR

*Fabrizio Corona\**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *L'online privacy risk*. – 3. La tutela della *privacy online* dei minori in Europa come oggetto di *self-regulation*. – 3.1. *Safer social networking principles*. – 3.2. *CEO coalition* per far diventare *internet* un posto migliore per il minore. – 3.3. *ICT coalition* per l'uso sicuro dei dispositivi collegati e servizi *online* dei bambini e giovani nella UE. – 3.4. *FED-MA* – Federazione Europea del *direct marketing*. – 4. Il sistema *Latzer* per l'analisi degli strumenti di *self-regulation*. – 4.1. L'adozione degli strumenti di *self-regulation*. – 4.2. L'azione degli strumenti di *self-regulation*. – 4.2.1. Monitoraggio. – 4.2.2. Reclami e controversie. – 4.2.3. Sanzioni. – 4.3. L'intervento del diritto sugli strumenti *self-regulation*. – 5. Riflessioni conclusive.

## 1. Introduzione

L'area di tutela della *privacy* dei minori su *Internet* ha recentemente assistito ad un notevole aumento di attenzione e regolamentazione da parte dell'Unione Europea. I principali fattori trainanti di questo interesse sono la crescente importanza dei diritti del minore, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e le preoccupazioni relative alla loro sicurezza *online*. Quest'ultimo fattore è emerso come una risposta ad un forte aumento dell'utilizzo di *Internet* da parte di bambini sempre più piccoli. La tutela della *privacy* e dei dati personali in tale ambiente è diventato un requisito indispensabile per garantire la sicurezza dei minori *online*<sup>1</sup>.

Anche se i diritti dei bambini alla *privacy* ed alla tutela dei dati personali sono diritti umani fondamentali e quindi la tutela della *privacy* dovrebbe costituire un interesse pubblico, la sua regolamentazione, invece,

\* Docente di Informatica Giuridica, Università Giustino Fortunato.

<sup>1</sup> *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Strategy for a Better Internet for Children*, COM (2012) 196 Final, p. 2.

è quasi sempre passata nelle mani di attori privati. Negli ultimi anni, un insieme di soggetti legati al settore dell'ICT, si sono attivamente impegnati per concordare strumenti di autoregolamentazione (*self-regulation*) sul fronte della sicurezza dei bambini, tra cui la *privacy* e la protezione su *Internet*. La Commissione Europea ha svolto un ruolo significativo nel facilitare, piuttosto che dominare, questo processo normativo. Come risultato di questo processo, l'industria di *Internet* ha adottato diversi codici volontari di condotta, linee guida e principi. Gli sviluppi normativi concreti sono: i Principi *Safer Social Network* per l'Unione Europea, ossia una disposizione regolamentare tra i fornitori di servizi di *social networking*, il codice FEDMA, codice europeo di condotta e di autodisciplina per l'uso di dati personali nelle attività di *direct marketing* e le ICT e CEO *coalitions* dove sono stati stabiliti i principi relativi alla sicurezza ed alla *privacy online* dei bambini.

Tali strumenti, tra gli altri obiettivi, mirano a mitigare i rischi per la *privacy online*, come l'uso improprio di dati personali, lo sfruttamento commerciale di tali dati ed i rischi connessi al loro utilizzo improprio. Benché il processo di autoregolamentazione e regolamentazione privata sia stato presentato dalla Commissione Europea come pietra miliare nel processo di regolamentazione della tutela dei minori *online*, l'efficacia di tale tutela diventa fondamentale al fine di garantire una protezione effettiva. Nonostante l'evidente vantaggio che porta la *soft law*, come le competenze socio-tecnologiche del settore, l'innovazione, la velocità di reazione e di riduzione dei costi degli enti pubblici, è ancora percepita come una regolazione intrinsecamente debole o inefficace. Gli studiosi temono che la autoregolamentazione, come base comunitaria per la regolamentazione privata, pone problemi di legittimità, per le sue significative differenze rispetto al tradizionale modello democratico. Se la regolamentazione privata determina un'implementazione tecnica di autorità, c'è da chiedersi fino a che punto essa può avanzare un contrasto tra i vari interessi pubblici e privati<sup>2</sup>. Non sorprende, quindi, che per bilanciare il rapporto tra gli interessi pubblici e privati nel processo di regolamentazione, l'Unione Europea abbia, col tempo, dato una maggiore attenzione al sistema di co-regolamentazione che, a causa delle diverse forme che può assumere, non garantisce sempre il suo risultato normativo.

<sup>2</sup> C. SCOTT, *Beyond Taxonomies of Private Authority in Transnational Regulation*, in *German Law Journal*, vol. XIII, p. 1330.

## 2. L'Online Privacy Risk

Il problema che attualmente viviamo è che dovrebbe essere in parte mitigato da un sistema di *self-regulation*, riguarda la questione di come proteggere i minori. Per inquadrare tale problema, è necessario capire il significato del termine “*online privacy risk*”.

Il termine *on-line* indica, a prima vista, una realtà virtuale dove gli utenti *internet* svolgono le loro attività, come ad esempio il consumo o la creazione di contenuti *online*. Tuttavia, per apprezzare le varie dimensioni di questo termine in relazione alle attività dei bambini *online*, è necessario tener presente che i bambini accedono ad *internet* mediante piattaforme sempre differenti e non sempre con PC *desktop* tradizionalmente utilizzati a casa o scuola. Sono sempre più frequenti smartphone ed altri dispositivi elettronici che sono diventati sempre più popolari in bambini sempre più piccoli.

Il rischio è un concetto complesso. Anche se generalmente inteso come «possibilità di perdita o pregiudizio», o «una fonte di pericolo»<sup>3</sup> non esiste una definizione universalmente riconosciuta di rischio. Le ragioni sono molteplici; in primo luogo, la comprensione di quali azioni sono a rischio ha forma diversa a seconda della cultura e della società. Come notato da *Staksrud*, molti fattori collettivi, come il sistema d'istruzione, i valori culturali o il quadro normativo, stabiliscono cosa possa essere percepito come pericolo dalle persone o dalle Nazioni<sup>4</sup>. Ad esempio, per quanto riguarda le attività dei bambini *online*, la loro percezione delle attività pericolose in *internet*, può essere dettato dall'influenza dei genitori degli insegnanti o dagli stessi compagni di scuola. In secondo luogo, la percezione a livello individuale di un'attività rischiosa è spesso molto soggettiva, in quanto dipende dalla propria esperienza di vita.

Quando si tratta di bambini e del loro comportamento *online*, i dibattiti in materia sono dominati dall'immagine del bambino come vittima impotente o utente vulnerabile. L'uso di *Internet* da parte dei bambini è più visto come creazione di un rischio o pericolo, piuttosto che fornire opportunità positive. Importante notare che il rischio si riferisce alla possibilità di un pericolo, che non necessariamente avviene o si traduce in un

<sup>3</sup> E. STAKSRUD, *Children in the Online World: Risk, Regulation, Rights*, Ashgate, London, 2013, p. 53.

<sup>4</sup> *Ivi*.

danno. La ricerca *EU kids Online* ha dimostrato che non tutti i bambini che erano coinvolti in comportamenti a rischio sulla rete hanno subito un danno. Situazioni di rischio possono provocare non solo conseguenze dannose ma possono temprare il carattere e fargli acquisire maggiore resistenza e consapevolezza dei rischi sulla rete<sup>5</sup>. È utopico poter pensare di eliminare tutti i rischi e pericoli che la rete possa procurare ai minori che navigano, ma è opportuno garantire una responsabilizzazione degli utenti di *Internet*.

La *privacy* non è un concetto di certo meno complesso di quello di rischio. Nonostante un ampio dibattito tra filosofi, sociologi e tecnici del diritto, è ancora difficile cogliere il significato di questo concetto. L'idea di *privacy* come "*the right to be left alone*" coniato da Warren e Brandeis<sup>6</sup> implica il desiderio di agire in una zona privata, che è fuori dal controllo del pubblico. Un approccio simile proviene da Westin, che ha definito la *privacy* come «la pretesa di individui, gruppi, istituzioni di determinare per sé stessi, come e in che misura le informazioni su di loro vengono comunicate agli altri»<sup>7</sup>. Infine, un'altra definizione è stata data da Helen Nissenbaum che definisce la *privacy* come un «concetto sociale ed è relativo al rispetto dei limiti contestuali entro cui informazioni personali vengono condivise»<sup>8</sup>.

Dato questo contesto, possiamo definire "*online privacy risk*" la possibilità di perdita di *privacy* nel mondo *offline* a causa di attività *online*.

### 3. La tutela della *privacy online* dei minori in Europa come oggetto di *self-regulation*

Il ricorso alla *self-regulation*, piuttosto che alla legislazione, per tutelare la sicurezza e la *privacy* dei bambini *online* in Europa può essere fatta risalire alla metà degli anni '90. Da allora le politiche per creare un

<sup>5</sup> U. HASEBRINK-S. LIVINGSTONE-L. HADDON, (2008), *Comparing children's online opportunities and risks across Europe: cross-national comparisons for EU Kids Online*, EU Kids Online, Deliverable D3.2. EU Kids Online Network, London, UK.

<sup>6</sup> S. WARREN-L. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, 1890.

<sup>7</sup> A.F. WESTIN, *Privacy and freedom*, I ed., Atheneum, New York, 1967, p.7.

<sup>8</sup> H. NISSENBAUM, *Privacy as contextual integrity*, in *Washington Law Review*, vol. LXXIX, n. 119, 2004, pp. 119-159.

*Internet* più sicuro per i bambini hanno posto l'accento su strumenti normativi alternativi, come il *self-regulation* e la *co-regulation*.

La preferenza per gli strumenti di *self-regulation* è stata confermata nella comunicazione “*Strategy for a Better Internet for Children*” del maggio 2012, dove si è dichiarato che «la legislazione non verrà scartata, ma verrà data preferenza al sistema *self-regulation*, che resta più flessibile per conseguire risultati tangibili in questo campo»<sup>9</sup>.

Analogamente l'agenda digitale per l'Europa comporta l'obiettivo di promuovere il dialogo multi – *stakeholder* e di *self-regulation* tra i fornitori di servizi europei e mondiali, come ad esempio i *social network*, i fornitori di comunicazioni mobili.

Attualmente esistenti per la *privacy* dei minori in *internet* ci sono le quattro iniziative elencate nell'introduzione del presente articolo. Tre dei quattro strumenti regolamentano la sicurezza della *privacy online* del bambino, con principi molto simili tra loro. Il quarto strumento, il FED-MA, è utilizzato per il sistema della pubblicità *online* e dedica una parte alla tutela della *privacy* del minore nel caso di utilizzo improprio di dati personali per finalità commerciali.

### 3.1. *Safer Social Networking Principles*

Il *Safer Social Networking Principles* per l'Unione Europea è uno dei primi esempi di autoregolamentazione nel settore di sicurezza *online* dei minori. Avviato e sostenuto dalla Commissione Europea, questo *self-regulation* riunisce circa 20 servizi di *social networking* (SNS). Il documento delinea i sette principi dai quali i fornitori di SNS dovrebbero essere guidati che cercano di minimizzare il danno potenziale per i bambini ed i giovani e raccomanda una serie di buone pratiche e di approcci che possono contribuire al raggiungimento di tali principi.

Il primo principio si intitola “*Aumentare la consapevolezza dei messaggi di educazione alla sicurezza e le policy di utilizzo accettabile per gli utenti, genitori, insegnanti e accompagnatori in un modo chiaro ed appropriato all'età*”. Con questo principio, i fornitori dovrebbero creare materiali didattici progettati per dare ai bambini ed ai giovani gli strumenti, conoscenze e com-

<sup>9</sup> *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Strategy for a Better Internet for Children*, COM (2012) 196 Final, p. 6.

petenza per navigare in modo sicuro. I messaggi devono essere presentati in un formato facile e pratico per essere compresi ed inoltre compito dei fornitori del servizio è di offrire ai genitori collegamenti mirati, materiale ed altri controlli tecnici mirati a favorire il dialogo, la fiducia ed il coinvolgimento tra genitori e figli sull'uso responsabile di *Internet*.

Il secondo principio, dal titolo "*Adoperarsi per garantire che i servizi siano adatti alla loro età per i destinatari*", stabilisce che i fornitori dovrebbero, nel normale corso di sviluppo e gestione SNS, considerare come il loro servizio può essere associato a potenziali rischi per i bambini ed i giovani. Il fornitore deve limitare l'esposizione potenzialmente pericolosa a contenuti non adatti, rendendo chiari quando i servizi non sono adatti per i bambini ed i giovani o dove è necessario l'età minima per la registrazione, adottare misure per identificare ed eliminare gli utenti minorenni dai loro servizi, adottare misure per impedire agli utenti di tentare di registrarsi nuovamente con un'età diversa oppure promuovendo l'adozione del *parental control*.

Nel terzo principio intitolato "*consentire agli utenti attraverso strumenti e tecnologie*", i fornitori dovrebbero utilizzare strumenti e tecnologie per aiutare i bambini ed i giovani nella gestione del servizio, in particolare per quanto riguarda contenuti inappropriati. Le misure da adottare consentono di ridurre al minimo il rischio di contatti indesiderati o inappropriati per il minore, come ad esempio assicurando che il profilo del minore possa essere visualizzato solo dagli utenti appartenenti alla lista amici, o garantendo l'accesso alla lista amici di soli utenti con un'età inferiore ai 18 anni.

Il quarto principio, dal titolo "*Fornire facili strumenti per segnalare comportamenti o contenuti che violano le condizioni di servizio*", i fornitori dovrebbero fornire un meccanismo per segnalare i contenuti inappropriati, contatti o comportamenti come indicati nelle loro condizioni generali di servizio. Tale meccanismo deve essere facilmente accessibile agli utenti in qualsiasi momento e la procedura deve essere facilmente comprensibile.

Il quinto principio si intitola "*rispondere alle notifiche di contenuto illegale o di condotta*". Al ricevimento della notifica di presunti contenuti o comportamenti illeciti, i fornitori dovrebbero avere un sistema per consentire la rimozione immediata del contenuto offensivo.

Il sesto principio, dal titolo "*Abilitare e incoraggiare gli utenti ad assumere un approccio sicuro alle informazioni personali ed alla vita privata*",

i fornitori dovrebbero fornire una gamma di opzioni di impostazione di *privacy* con le informazioni di supporto che incoraggi gli utenti a prendere decisioni circa le informazioni che decidono di pubblicare. Queste opzioni dovrebbero essere accessibili facilmente ed in qualsiasi momento.

Il settimo ed ultimo principio, dal titolo “*Valutare i mezzi per esaminare contenuti illegali o proibiti*”, impone ai fornitori di SNS di valutare il loro servizio per identificare potenziali rischi per i bambini ed i giovani al fine di determinare adeguate procedure per la revisione e segnalazione di immagini, video e contenuti illeciti.

### 3.2. *CEO Coalition, per far diventare internet un posto migliore per il minore*

Il *CEO Coalition* per far diventare *internet* un posto migliore per il minore, è stato progettato per raccogliere una vasta gamma di aziende private che lavorano nei vari settori della ICT (produttori di cellulari, fornitori di sistemi, *Internet service provider*). Il progetto è stato lanciato dal vicepresidente del Parlamento Europeo e Commissario Europeo per l'agenda digitale Neelie Kroes. In tale progetto è stato previsto di proporre e sviluppare soluzioni e misure per rendere *Internet* un “*luogo più sicuro per i bambini*”. Le aree in cui le società hanno deciso di agire e sviluppare soluzioni sono: strumenti semplici per gli utenti di segnalare contenuti dannosi e contatti, impostazioni *privacy* adeguate all'età, un uso più ampio di classificazione dei contenuti, una più ampia disponibilità e l'uso di controlli parentali, il controllo di materiale pedopornografico.

A partire da gennaio 2014, 31 aziende hanno aderito al *CEO Coalition*. Il funzionamento del sistema si è basato su diverse forme di incontro e gruppi di lavoro: riunioni di società, riunioni di settore di attività ed incontri aperti a tutte le parti interessate<sup>10</sup>.

Lo stato attuale della Coalizione non è molto chiaro. Dopo il primo anno di funzionamento il progetto è stato sospeso, anche se pubblicamente i membri della Coalizione e la Commissione Europea hanno affermato il loro impegno a collaborare.

<sup>10</sup> THE CEO COALITION (2011), *Coalition to make the Internet a better place for kids: statement purpose*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/better-internet-kids-ceo-coalition-1-year>.

### 3.3. ICT Coalition, per l'uso sicuro dei dispositivi collegati a servizi online dei bambini e giovani nella UE

Un altro simile, identico nelle sue finalità al *CEO Coalition*, è l'*ICT Coalition*. Poco prima del lancio della *CEO Coalition*, il settore ICT aveva realizzato una coalizione realizzando una serie di principi analoghi.

Nel primo principio, denominato "*Content*", stabilisce che alcuni contenuti *online* potrebbero non essere adatti per i bambini ed i giovani. I firmatari dovrebbero pertanto: indicare chiaramente dove un servizio che offrono possa includere contenuti non considerati adatti per i bambini ed in maniera visibile opzioni che sono disponibili per il controllo dell'accesso al contenuto. Questo potrebbe includere, per il servizio, strumenti per gestire l'accesso a determinati contenuti, consulenza agli utenti o di un sistema riconosciuto di contenuti. Visualizzare in una posizione facilmente accessibile la "politica d'uso accettabile", che dovrebbe essere scritta in un linguaggio facilmente comprensibile. Indicare chiaramente qualsiasi modifica ai termini di servizio o di orientamenti comunitari (vale a dire come gli utenti dovrebbero comportarsi e ciò che non è accettabile) con cui i contenuti generati dagli utenti devono uniformarsi. Assicurarsi che le opzioni di *reporting* siano nei settori pertinenti del servizio. Fornire avviso circa le conseguenze per gli utenti che nel postare contenuti non rispettino termini di servizio o normative comunitarie. Proseguire i lavori per fornire soluzioni innovative in grado di supportare la protezione di sicurezza per bambini con strumenti e soluzioni.

Nel secondo principio, dal titolo "*Parental Control*", si stabilisce che i firmatari dovrebbero aiutare i genitori a limitare l'esposizione dei bambini ai contenuti potenzialmente inappropriati.

Nel terzo principio, denominato "*dealing with abuse/misuse*", si stabilisce che dove i contenuti o la condotta possa essere illegale, dannosa od offensiva, i firmatari dovrebbero fornire un processo chiaro e semplice con cui gli utenti possono segnalare contenuti o comportamenti che violino le condizioni del servizio. Implementare procedure appropriate per la segnalazione degli utenti circa immagini, video ed altri contenuti inappropriati e fornire agli utenti informazioni chiare per le eventuali procedure di revisione dei contenuti.

Nel quarto principio, "*Child abuse or illegal contact*" si stabilisce che i firmatari in caso di abuso sessuale infantile, come immagini di abusi sessuali distribuiti su *internet*, devono cooperare con le autorità incaricate

dell'applicazione della legge, come previsto dalla legge locale e garantire la pronta rimozione di contenuti illegali contenenti le immagini con l'abuso.

Nel quinto principio "*Privacy and Control*" si stabilisce che i firmatari rispetteranno la protezione dei dati esistenti e la tutela della *privacy* come stabilito dalle disposizioni di legge. Inoltre, a seconda dei casi, i firmatari dovranno gestire le impostazioni di *privacy* appropriate per i bambini e per i giovani in modo da garantire una quanto più maggiore tutela. Offrire una gamma di opzioni di impostazione di *privacy* che incoraggino i genitori, bambini e giovani a prendere le decisioni informate sul loro uso del servizio, adottare misure, se del caso e conformemente agli obblighi di legge, per informare l'utente dei diversi controlli della *privacy* che sono abilitati ed infine fare lo sforzo per aumentare la consapevolezza tra tutte le parti in relazione alla protezione dei bambini e dei giovani sulla rete.

Nel sesto ed ultimo principio, "*education and awareness*", i firmatari si impegnano a fornire informazioni appropriate ed impegnarsi in attività di sensibilizzazione per l'uso dei dispositivi collegati *online*. Lo scopo di queste attività sarà di educare i bambini ed i giovani a dare loro informazioni aggiornate per la gestione del loro accesso e le impostazioni relative ai contenuti. Fornire consigli sulle funzionalità del servizio o funzionalità che sono disponibili per consentire ai genitori la migliore protezione del minore.

Tali aree di interesse si sovrappongono con quelle della *CEO Coalition*. Con tali principi si obbliga una società, o gruppo di imprese, a presentare una bozza di documenti, che afferma quali obiettivi si vogliono raggiungere ed i parametri di riferimento. Le società firmatarie di questa iniziativa sono tenute a riferire sui loro progressi in 18 mesi dopo l'adozione dei principi.

### 3.4. FEDMA – Federazione europea del direct marketing

Nel 2003, la federazione europea del *direct marketing* ha adottato il codice europeo di condotta e di autodisciplina per l'uso di dati personali nelle attività di *direct marketing*. Dal 2010, a seguito di un ampio processo di consultazione, il codice è stato integrato con un allegato che ha aggiunto alcune disposizioni. In particolare, la Sezione 6 del codice si occupa delle "*disposizioni particolari relative al Minore*", dove si stabilisce che nel raccogliere dati di minori, il responsabile del trattamento

dei dati dovrà sempre fare ogni ragionevole sforzo affinché il minore e/o genitore siano opportunamente informati dagli scopi del trattamento dati del minore. In particolare, nell'utilizzare materiale commerciale rivolto ai minori, o altrimenti nel raccogliere consapevolmente dati da minori, l'informativa dovrà essere posta in evidenza ed essere facilmente accessibile e comprensibile al minore.

Ove la legge nazionale o europea sulla protezione dei dati preveda il consenso dell'Interessato al trattamento, il responsabile del trattamento dei dati dovrà ottenere il consenso informato e preventivo dal genitore del minore.

Inoltre, il responsabile del trattamento dei dati dovrà fare ogni ragionevole sforzo per verificare che la persona che esercita il diritto del minore sia il genitore. Lo stesso responsabile non dovrà condizionare la partecipazione del minore ad un gioco, all'offerta di un premio o a qualsiasi altra attività che comporti un vantaggio promozionale al fatto che il minore divulga più dati personali di quanti non siano strettamente necessari per partecipare all'attività.

#### 4. Il sistema *Latzer* per l'analisi degli strumenti di *self-regulation*

Dopo aver descritto gli strumenti *self-regulation* adottati all'interno dell'Unione Europea per la tutela della *privacy* dei minori su *Internet*, analizziamo se ed in che misura tali strumenti abbiano realizzato i loro obiettivi. Per conoscere bene i quattro strumenti di *self-regulation*, quale impatto hanno e se essi contribuiscono al raggiungimento complessivo dell'obiettivo pubblico di proteggere i minori dai rischi *online*, è necessario scegliere adeguati indicatori di valutazione.

L'approccio più completo per valutare sistematicamente il funzionamento dei sistemi di *self-regulation* è stato sviluppato da *Latzer* nel 2007<sup>11</sup>. Tale approccio di valutazione tiene conto di fattori organizzativi ed istituzionali che spiegano il livello delle prestazioni alternative di regolamentazione. Tale metodo si sviluppa sull'analisi *ex ante* ed *ex post*

<sup>11</sup> M. LATZER-M.E. PRICE-F. SAURWEIN-S.G. VERHULST, *Comparative Analysis of International Co- and Self-regulation*, in *Communication Markets, Research report (commissioned by OFCOM)*, 2007, in [http://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/latzer\\_et\\_al\\_2007\\_comparative\\_analysis.pdf](http://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/latzer_et_al_2007_comparative_analysis.pdf).

dei sistemi di regolamentazione; nella fase *ex ante* si prevede la fattibilità e l'efficacia degli strumenti di *self-regulation*, mentre nella fase *ex post* si valuta la *performance* degli strumenti adottati.

Tale sistema valutativo si basa sul presupposto che le prestazioni di qualsiasi strumento di *self-regulation* è determinato da quattro fattori: l'adozione, la consapevolezza, l'atteggiamento e l'azione. In aggiunta a tali fattori si deve considerare la particolare struttura dell'ente regolatore (fattori istituzionali/organizzativi) e dalle specifiche di mercato, ambiente ed i regolamenti (fattori contestuali). I fattori istituzionali/organizzativi sono flessibili e possono essere modificati a livello organizzativo. Essi comprendono la chiara definizione degli obiettivi, gli standard da adottare per gli strumenti di *self-regulation* sanzioni adeguate, periodici, revisioni esterne. Al contrario, i fattori contestuali possono essere modificati solo con la riforma di tutto il contesto normativo.

Tali fattori servono per comprendere il funzionamento di sistemi di *self-regulation*. Per analizzare l'impatto che tali strumenti hanno avuto nel panorama europeo, faremo riferimento ai criteri di azione e di adozione.

#### 4.1. L'adozione degli strumenti di *self-regulation*

Come notato da Bonnici, una delle principali caratteristiche degli strumenti di *self-regulation* è che le regole «siano sviluppate ed accettate da coloro che prendono parte a una attività»<sup>12</sup>. Ciò significa che i soggetti privati devono tra loro riconoscere la necessità di regolamentare un determinato problema e di tradurre questa esigenza in una regola reciprocamente accettata. Nel contesto dei quattro strumenti oggetto di analisi, possiamo notare due diverse tendenze: mentre il codice FEDMA e la ICT *coalition* sono nati per iniziativa dei privati, la CEO *coalition* ed i SNS *principles* sono il risultato di una forte pressione della Commissione Europea. Di conseguenza, questi ultimi due casi, manca la motivazione dei privati per affrontare i rischi della *privacy online* per i bambini, creando un importante fattore di diminuzione del supporto e di conseguenza la riduzione di tutto il processo di *self-regulation*.

Il secondo indicatore dei criteri di adozione si riferisce all'uso effettivo delle norme di *self-regulation* tra gli attori privati. Iniziative più efficaci sono considerate quelle in cui i partecipanti rappresentano il maggior

<sup>12</sup> J.P.M. BONNICI, *Self-regulation in Cyberspace*, T.M.C. Asser Press, Aia, 2008, p. 23.

numero possibile di potenziali attori del settore in questione. Gli SNS *principles*, a prima vista, appaiono come uno strumento altamente approvato dai soggetti ai quali si rivolge, raccogliendo 21 *social networks providers*, che rappresentano quelli più diffusi tra i giovani europei. Malgrado questo, ad un livello più ampio, i 21 *social networks providers* partecipanti costituiscono solo un quarto della fornitura di servizi *social* in Europa.

Solo nel 2009-2010, l'EU Kids Online Survey ha identificato circa 80 principali *social networks* utilizzati nel territorio europeo; numero più che triplicato nel 2014-2015. Tenuto conto di tale stima, i SNS principles vengono scarsamente utilizzati dai titolari di *social network*, anche se la *privacy* dei loro utenti, potrebbe avere un forte impatto sulla scelta da parte dell'utente di iscriversi al servizio.

Il livello di adesione è altrettanto basso nel ICT e CEO *coalition*, che raccolgono rispettivamente 25 e 31 aziende del settore. Anche se le *coalition* comprendono varie industrie e vari settori, che vanno da quelle dei cellulari, delle telecomunicazioni, *social gaming*, produzione di contenuti, e tenuto conto dell'elevato numero di fornitori di servizi *online*, il livello di rappresentazione adeguata del settore è discutibile.

In contrasto con i tre precedenti, il codice FEDMA sembra essere adottato da un organismo rappresentativo in termini di partecipazione ed appartenenza alla zona diretta di *marketing online*. È l'unica organizzazione in questo settore a livello dell'Unione Europea che descrive sé stessa come una «voce unica di *marketing* diretto e interattivo europeo»<sup>13</sup>. L'appartenenza al FEDMA, anche se volontaria, richiede l'adozione dei suoi codici di autoregolamentazione. Il codice FEDMA rappresenta un interessante caso di utilizzo dei membri del FEDMA. La FEDMA afferma che «applica il codice indipendentemente da qualsiasi azienda che fa *marketing* diretto in Europa, anche se non si tratta di un membro di FEDMA o delle associazioni nazionali di *direct marketing* (DMA)». Sembra che il suo campo di applicazione sia esteso al di là dei suoi membri e sia percepito come uno *standard* nel settore del *marketing* diretto europeo.

Infine, è rilevante analizzare se i quattro strumenti godano di sostegno pubblico in termini di obiettivi e metodi di regolazione. Il sostegno pubblico per gli obiettivi dei quattro strumenti sopra descritti è senza dubbio elevato. Le generali preoccupazioni sui problemi di sicurezza per

<sup>13</sup> In <http://www.fedma.org/index.php?id=34>.

i bambini e la *privacy online* sono ben documentati da diversi rapporti e sondaggi d'opinione. Ad esempio, quasi tutti gli europei (95%) sono convinti che i minori necessitano di protezione per quanto riguarda la loro *privacy* e la raccolta di dati *online*<sup>14</sup>. Tuttavia, esistono opinioni diverse sul metodo e modo di come tale protezione specifica dovrebbe essere garantito. Alcune iniziative, come quelle *CEO coalition* e *SNS principles*, hanno incontrato il muro della società civile e delle organizzazioni per i diritti civili a causa della loro limitata capacità di affrontare efficacemente il problema per cui sono stati realizzati. La *European Digital Rights* (EDRi), associazione *no-profit* sui diritti civili digitali, ha affermato che gli *SNS principles* «hanno fatto poco più che riassumere la normativa esistente, vestendola di un approccio di autoregolamentazione»<sup>15</sup>, mentre la *CEO coalition* è stata criticata per non aver messo a fuoco il tema che si era prefissate per la debolezza degli elaborati.

Riassumendo, il codice FEDMA ha ottenuto un punteggio più alto, in quanto il numero di partecipanti al codice è più alto ed ampiamente utilizzato nel settore della commercializzazione diretta ed *online*. Oltre alla sua applicabilità ai membri FEDMA, il codice si applica teoricamente a qualsiasi società che faccia *marketing* diretto e può essere invocata dalle autorità nazionali per la protezione dei dati. Tuttavia, tale strumento non ha subito un elevato coinvolgimento dalle istituzioni pubbliche. I restanti tre strumenti sono, invece, poco rappresentativi dei rispettivi settori.

#### 4.2. L'azione degli strumenti di self-regulation

Il criterio dell'azione si concentra sulla produzione di regolamentazione piuttosto che sul processo di regolamentazione, come nel caso dell'adozione. In particolare, gli strumenti di *self-regulation* sono valutati in termini di rispetto ed applicazione degli schemi. Altri parametri sono il numero di reclami ricevuti, le controversie trattate, le possibili sanzioni per il mancato rispetto e la presenza (o assenza) di minacce da parte delle autorità pubbliche di intervenire.

<sup>14</sup> *Special Eurobarometer 359, Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union*, 2011, in [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_359\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf).

<sup>15</sup> EUROPEAN DIGITAL RIGHTS, *CEO Coalition – the blind leading the blind*, 2013, in [http://edri.org/ceo\\_coalition](http://edri.org/ceo_coalition).

#### 4.2.1. Monitoraggio

Al fine di misurare il rispetto degli strumenti di *self-regulation*, si monitorano le diverse attività di ciascuna iniziativa.

Il rispetto dei SNS *principles*, viene periodicamente misurata attraverso valutazioni effettuate da esperti esterni. La valutazione è stata effettuata considerando due fasi: valutazione delle singole autodichiarazioni dei SNS *providers* e le prove pratiche dei loro siti *web*. Secondo la valutazione effettuata nel 2011, solo 3 delle 14 autodichiarazioni sono state valutate come “molto soddisfacenti”, mentre 9 sono state dichiarate come “*piuttosto soddisfacenti*” e 2 come “*insoddisfacenti*”<sup>16</sup>. Le auto-valutazioni sono state meglio valutate in base alla loro reale implementazione sui siti *web* ed ai problemi che gli utenti avrebbero potuto avere durante la navigazione. Per quanto riguarda la *privacy*, gli SNS *provider* hanno dimostrato la loro maggiore carenza, in quanto solo 3 su 14 sono stati dichiarati come “*molto soddisfacenti*”. La principale debolezza dei sistemi, si è verificata in relazione alla mancanza di informazione esplicita in merito alle caratteristiche di impostazioni della *privacy* e la mancanza di informazioni in merito ai supporti utili per una corretta configurazione della *privacy*. Anche se la maggioranza degli SNS *providers* ha dimostrato dei progressi positivi, il settore della *privacy* continua a mantenere delle carenze.

Analogamente agli SNS *principles*, la ICT *coalition* ha recentemente introdotto un monitoraggio indipendente per valutare come i membri della coalizione attuano i principi in materia di ICT. Diversamente dagli SNS *principles*, i membri della ICT *coalition* sono stati valutati sulla base delle loro dichiarazioni, senza prove effettive sui loro prodotti e servizi. Tale sistema di valutazione, però, non può essere esente da critiche. Data la tendenza dei membri a dichiarare più di quanto effettivamente attuato, solo una valutazione formale dei risultati potrebbe avere un impatto sulla valutazione obiettiva dei risultati. Il rapporto sembra più una sintesi di buoni risultati, piuttosto che una valutazione obiettiva.

Il CEO *coalition* non subisce alcun sistema di monitoraggio formale. Il monitoraggio è stato effettuato durante il primo anno di funzionamen-

<sup>16</sup> *Assessment of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU on 14 websites: Summary Report*, 2011, in [http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/b/top/2011/UE\\_Donosos\\_Safer-social-networking-part1.pdf](http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/b/top/2011/UE_Donosos_Safer-social-networking-part1.pdf).

to del CEO, ma era stato molto vago. Nel complesso si era riconosciuto che il progresso era stato effettuato in tutte e cinque le aree di lavoro. Nel febbraio 2013, l'amministratore delegato della CEO *coalition* ha pubblicato la sua relazione finale contenente raccomandazioni e miglorie da poter adottare, mentre nel gennaio 2014, le imprese individuali hanno prodotto relazioni distinte su come hanno adottato e adotteranno le raccomandazioni della coalizione.

La situazione, almeno sulla carta, è differente per il codice FEDMA che adotta un meccanismo di monitoraggi specifico. L'onere del monitoraggio è affidato ad un "*Comitato per la protezione dei dati*" che è stato istituito per monitorare l'applicazione del codice.

#### 4.2.2. *Reclami e controversie*

Teoricamente l'applicazione dipende dall'esistenza e dalla possibilità di accedere alle procedure per gestire possibili reclami in relazione alle norme di *self-regulation* e le conseguenze per i membri in caso di violazione. L'unico strumento *self-regulation* che prevede una procedura di ricorso è il codice FEDMA. Tale codice, essendo uno strumento europeo, dedica una parte alla definizione delle procedure per risolvere eventuali reclami che possono derivare dall'applicazione del codice stesso. Il reclamo viene analizzato dal "*Comitato per la protezione dei dati*", organo interno, composto da rappresentanti di associazioni nazionali di *marketing* diretto, il FEDMA e le aziende che sono membri diretti del FEDMA.

#### 4.2.3. *Sanzioni*

Altra carenza che si verifica nella maggior parte degli strumenti di *self-regulation* è la mancata esecuzione delle sanzioni quando le violazioni delle norme di autoregolamentazione si verificano. Tale carenza si verifica per l'assenza di organismi specifici in grado di far rispettare tale sanzione.

Un riferimento esplicito alle sanzioni è presente solo nel codice FEDMA. Ai sensi del codice, le associazioni nazionali di *direct marketing* sono responsabili per l'applicazione del codice e devono applicare le stesse sanzioni previste nei loro paesi per il mancato rispetto dei loro codici nazionali.

Inoltre, a seconda del tipo di violazione, il Comitato per la protezione dei dati può raccomandare al FEDMA di espellere un membro o applicare sanzioni<sup>17</sup>.

Nella pratica non è chiaro quante volte la FEDMA abbia applicato come sanzione l'espulsione. Inoltre, FEDMA non è in grado di imporre multe o applicare sanzioni monetarie, poiché è un'organizzazione di adesione volontaria.

In misura minore, ma simile, una possibilità sanzionatoria è presente nell'ICT *Coalition*. Si afferma che «se un membro non intende applicare i principi, può essere sottoposto ad esclusione». Tuttavia, non è ancora possibile sapere in che misura la ICT *coalition* abbia applicato tale principio.

Altre due iniziative vengono utilizzate come meccanismi sanzionatori simbolici, connessi alla “*reputazione delle imprese*”. Nel caso di scarso rendimento o non conformità ai SNS *Principles*, la Commissione Europea non ha mezzi formali per migliorare il rendimento, ma può pubblicare “rimproveri” verso le aziende che non riescono a rispettare tali principi. Tale sanzione simbolica può essere applicata nel caso del CEO *coalition*.

#### 4.3. *L'intervento del diritto sugli strumenti self-regulation*

L'intervento del diritto da parte delle autorità pubbliche è considerato come un ulteriore incentivo da adottare per far rispettare le norme *self-regulation*. Oltre all'intervento esplicito, l'importanza e l'interpretazione del diritto vigente nell'Unione Europea, non dovrebbe essere scartato.

Anche se le istituzioni comunitarie non hanno mai minacciato pubblicamente le imprese con precise disposizioni di legge qualora gli strumenti *self-regulation* non fornissero i risultati attesi, alcuni segni indicano che l'Unione Europea si stia muovendo in tale direzione.

Nel contesto della revisione del quadro di protezione dei dati personali a livello europeo, la protezione della *privacy* del minore è stata affrontata. Il Regolamento UE 2016/679, stabilisce all'art. 8 che, nell'ambito dei trattamenti effettuati in base al consenso dell'interessato ex art. 6, par. 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ad un minore, il trattamento dei dati dello stesso è lecito «ove il minore abbia almeno 16 anni». Qualora invece si tratti

<sup>17</sup> Codice FEDMA, p.18.

di un interessato di età inferiore allora è necessario che il consenso venga prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Il Considerando 38 specifica però che il consenso genitoriale non è necessario per utilizzare i servizi di prevenzione o di consulenza per minori come le *chat* di supporto; questo essenzialmente perché si tratta di strumenti specificamente pensati per proteggere, e poiché talvolta il pericolo per il quale si chiede aiuto può, purtroppo, derivare da condotte dei genitori, il consenso di questi ultimi non è richiesto.

Ciò premesso, però, il GDPR prevede al contempo, che gli Stati membri possano stabilire per legge un'età del consenso inferiore, purché non si vada mai al di sotto della soglia dei 13 anni. In tal senso, il Codice della *Privacy* italiano – come novellato dal D. Lgs. 101/2018 – fissa la soglia del consenso digitale del minore a 14 anni (art. 2-*quinquies*). La stessa norma prevede poi che il titolare del trattamento debba redigere con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

Appare discutibile, però, che l'intervento normativo della Commissione Europea sulla la protezione dei dati dei minori, abbia avuto influenza su una migliore osservanza dei regimi di *self-regulation*.

## 5. Riflessioni conclusive

Il raggiungimento del *self-regulation* in un settore delicato come quello della *privacy* del minore, non è facile malgrado siano stati realizzati quattro strumenti per raggiungere tale finalità. Sulla base dell'analisi effettuata utilizzando il sistema di *Latzer*, si è visto come i quattro strumenti, il *safer social networking*, il *CEO coalition*, l'*ICT coalition* ed il *FEDMA* non abbiano ottenuto i risultati sperati.

Una possibile risposta alle attuali carenze, potrebbe rinvenirsi nell'intervento da parte della Commissione Europea ad un approccio di co-regolamentazione più forte e meglio definito sul fronte della sicurezza *online* del minore.

Tale soluzione potrebbe essere attuata, in quanto l'area della *privacy* dei bambini su *Internet* difficilmente può essere immaginata come solo strumento di *self-regulation*. Realizzare degli strumenti *self-regulation*

che, magari, hanno una buona struttura normativa, ma non sorretti da una forte e decisa politica di sanzioni sottoposta ad un controllo da parte dell'Unione Europea, porta facilmente gli operatori del diritto a non rispettare tali strumenti. Solo un buon strumento di co-regolamentazione è in grado di realizzare innovazione, consentire un apprendimento reciproco, sensibilizzazione, condivisione di risorse tra gli operatori e le altre parti interessate.

Ciò risulta in linea con il ragionamento della Commissione Europea, dietro la creazione di piattaforme *multi-stakeholder* normative. Come spiegato da Neelie Kroes: «Abbiamo bisogno di incoraggiare l'innovazione, scambiare idee e condividere le risorse. E abbiamo bisogno di continuare a costruire un'infrastruttura trans-europea per tutelare e proteggere i bambini (...)»<sup>18</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

- Assessment of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU on 14 websites: Summary Report*, 2011, in [http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/b/top/2011/UE\\_Donoso\\_Safer-social-networking-part1.pdf](http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/b/top/2011/UE_Donoso_Safer-social-networking-part1.pdf).
- BONNICI J.P.M., *Self-regulation in Cyberspace*, T.M.C. Asser Press, Aia, 2008.
- Codice FEDMA*.
- EUROPEAN DIGITAL RIGHTS, *CEO Coalition – the blind leading the bland*, 2013, in [http://edri.org/ceo\\_coalition](http://edri.org/ceo_coalition).
- HASEBRINK U.-LIVINGSTONE S.-HADDON L., (2008), *Comparing children's online opportunities and risks across Europe: cross-national comparisons for EU Kids Online*, EU Kids Online, Deliverable D3.2. EU Kids Online Network, London, UK.
- KROES N., *Safer Internet Forum*, Luxembourg, 2011, Reference: SPEECH/11/703, 20/10/2011, in [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-11-703\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-703_en.htm).
- LATZER M.-PRICE M.E.-SAURWEIN F.-VERHULST S.G., *Comparative Analysis of International Co-and Self-regulation*, in *Communication Markets, Research report (commissioned by OFCOM)*, 2007, in [http://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/latzer\\_et\\_al\\_2007\\_comparative\\_analysis.pdf](http://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/latzer_et_al_2007_comparative_analysis.pdf).

<sup>18</sup> Neelie Kroes: Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda Making Internet a better place for children – a shared responsibility. N. KROES, *Safer Internet Forum*, Luxembourg, 2011, Reference: SPEECH/11/703, 20/10/2011, in [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-11-703\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-703_en.htm).

- NISSENBAUM H., *Privacy as contextual integrity*, in *Washington Law Review*, vol. LXXIX, n. 119, 2004, pp. 119-159.
- SCOTT C., *Beyond Taxonomies of Private Authority in Transnational Regulation*, in *German Law Journal*, vol. XIII.
- Special Eurobarometer 359, Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union*, 2011, in [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_359\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf).
- STAKSRUD E., *Children in the Online World: Risk, Regulation, Rights*, Ashgate, London, 2013.
- THE CEO COALITION (2011), *Coalition to make the Internet a better place for kids: statement purpose*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/better-internet-kids-ceo-coalition-1-year>.
- WARREN S.-BRANDEIS L., *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, vol. V, n. 5, 1890.
- WESTIN A.F., *Privacy and freedom*, I ed., Atheneum, New York, 1967.



# IL RICAMBIO GENERAZIONALE E LA CONTINUITÀ DELL'IMPRESA

*Ida D'Ambrosio\**

SOMMARIO: 1. L'impresa familiare. – 2. L'annoso problema del passaggio generazionale dell'impresa. – 3. Il patto di famiglia: uno strumento in funzione della continuità aziendale. – 4. L'oggetto del patto di famiglia. – 5. Conclusioni.

## **1. L'impresa familiare**

Le imprese familiari rappresentano da sempre una componente fondamentale della realtà socio-economica dei diversi Paesi, soprattutto in relazione al contributo che le stesse forniscono numericamente al Pil e all'occupazione.

L'impresa familiare costituisce il modello che rispecchia maggiormente le caratteristiche culturali dell'imprenditoria italiana: nel nostro Paese sono a proprietà familiare circa l'80-90% del totale delle imprese, raggiungendo le percentuali più elevate d'Europa e rappresentando una realtà produttiva fondamentale del nostro Paese.

Al loro interno si verifica una sovrapposizione e un'interferenza dei rapporti tra famiglia ed impresa: la complessa e fitta rete di tali rapporti, le possibili interazioni ed i conseguenti conflitti che possono insorgere in presenza di una convivenza di questi due istituti hanno interessato sempre le scienze sociali, economiche e giuridiche<sup>1</sup>.

Non vi è dubbio, infatti, che famiglia e impresa sono istituti fondati su principi, valori e finalità del tutto differenti.

A caratterizzare la famiglia sono i legami affettivi, di reciproca collaborazione, di solidarietà e di protezione. Sfugge all'idea della famiglia l'idea della controprestazione equivalente e molto spesso i membri della famiglia sono interessati a trovare — all'interno dell'impresa — uno spa-

\* Ricercatore di Diritto dell'economia, Università Giustino Fortunato.

<sup>1</sup> Sul tema v. G. RECINTO, *"Chi fa cosa" nel patto di famiglia: è davvero utile deciderlo a "tavolino"?*, in *Atti dell'11° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C.*, Napoli, 2017, p. 497 e S. TOMASELLI, *Il patto di famiglia. Quale strumento per la gestione del rapporto famiglia-impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, pp.116 e ss.

zio per soddisfare le proprie aspettative economiche piuttosto che guardare alle esigenze aziendali<sup>2</sup>.

Nell'impresa, invece, del tutto diversi sono i valori di riferimento, legati all'idea del profitto, della crescita del valore economico, dell'efficienza, della gerarchia, della produzione di ricchezza e di benessere<sup>3</sup>.

Le due realtà che convivono nell'impresa familiare (la famiglia e l'impresa) presentano strutturali aree di sovrapposizione che spesso rischiano di innescare conflitti, tensioni e situazioni problematiche, che possono, a loro volta, dare vita ad ambiguità tali da condizionare le scelte imprenditoriali ed influenzare le decisioni aziendali. Ambiguità in grado, a loro volta, di determinare anche disaccordi e conflitti in merito, ad esempio, ai compensi da corrispondere ai diversi componenti dell'impresa, alla carriera ed ai sistemi di valutazione e di ricompensa. Ancora, nell'impresa a conduzione familiare possono emergere una serie di fattori emotivi: si pensi all'orgoglio e alla gelosia, specie tra fratelli o tra le diverse generazioni coinvolte in azienda.

Non vi è dubbio che gli eventuali dissapori e conflitti all'interno dell'impresa possono solo aumentare nel momento in cui si verifica il decesso dell'imprenditore o si viene a sfaldare il nucleo familiare: molto spesso ciascun componente della famiglia finisce per reclamare ciò che ritiene dovuto, anche solo in via prudenziale.

È evidente come in tale contesto assuma un'importanza notevole la tutela del patrimonio familiare nel passaggio generazionale: è necessario preparare il passaggio generazionale nei tempi e con le modalità adeguate, relativamente agli assetti finanziari, immobiliari ed aziendali<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. J. L. WARD, *Keeping the Family business healthy. How to plan for continuing growth, profitability anche family leadership*, Springer, San Francisco, 1987, pp. 25 e ss.; C. BIANCHI, *La gestione dei processi di ricambio generazionale e di evoluzione delle culture aziendali*, in AA.VV., *Continuità e ricambio generazionale nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1994; A. BOTTI, *Il Knowledge management: da pochi a molti nel passaggio generazionale*, in F. FERRARI (a cura di), *Il passaggio generazionale delle PMI: la gestione della trasmissione d'impresa tra rischi e opportunità*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

<sup>3</sup> Cfr. V. SCIARRINO, *Famiglia e impresa: convivenza, conflitti e trapasso generazionale*, in *Riv. Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc. 2., 2019, p. 784.

<sup>4</sup> Vedi R. PASSERI, *Valutazioni imprenditoriali per la successione nell'impresa familiare*, Firenze University Press, Firenze, 2007, pp. 14 e ss.

## 2. L'annoso problema del passaggio generazionale dell'impresa

Il passaggio generazionale in azienda è un tema più che mai di grande attualità in un momento di forte discontinuità come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia da Covid. In Italia solo il 30% delle imprese familiari sopravvive con la seconda generazione ed è ancora più bassa la percentuale di quelle che riescono ad assicurare la continuità nel passaggio dalla seconda alla terza generazione.

Ciò è dovuto in primo luogo all'assenza di adeguata pianificazione del passaggio generazionale: molti imprenditori sono restii ad affrontare il tema del passaggio generazionale dell'azienda in modo consapevole e lungimirante. Tale atteggiamento può creare gravi problemi, in particolare con riferimento alla continuità aziendale. Un passaggio generazionale non gestito in modo opportuno rischia infatti di dare luogo ad una discontinuità che a sua volta può influire negativamente sulle *performance* dell'azienda, fino a decretarne addirittura il fallimento, provocando la conseguente perdita di posti di lavoro e la dispersione del patrimonio di conoscenze, capacità manuali, tradizioni, legami con il territorio.

Gli imprenditori, per tutelare la continuità aziendale, devono invece adottare precise strategie affinché il passaggio generazionale non impatti negativamente sull'impresa, ma anzi diventi un'opportunità di trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma anche di *know how* e di valori. In effetti, se opportunamente gestita, la successione in azienda può rappresentare un'importante opportunità di rilancio per l'impresa, in un'ottica più moderna e innovativa.

Senza dubbio, specie in assenza di programmazione ed in caso di successione improvvisa, la principale ragione del declino dell'impresa può rinvenirsi nell'assenza di successori capaci ovvero nella giovane età dei discendenti. Altre volte la causa del declino è da rinvenirsi nel mancato coinvolgimento da parte dell'imprenditore dei discendenti nell'impresa, con la conseguenza che alla morte dell'imprenditore non vi sono discendenti adeguatamente formati o interessati in grado di ricoprire il suo posto. Ne deriva così un conflitto tra gli eredi, che però non sono in grado di prendere realmente in mano l'azienda e di continuarne la gestione in modo proficuo, oppure si assiste alla nascita di una contitolarità sull'azienda, che scaturisce dalla caduta in comunione del patrimonio aziendale. Entrambe le situazioni sono – nella maggior parte dei casi – foriere dello stallone dell'azienda e della sua crisi, da lì a breve. Né l'azienda potrà sopravvivere nel caso in cui alla morte dell'imprenditore non vi sia armonia in famiglia.

Non vi è dubbio, poi, che il passaggio generazionale sia un evento molto difficile da gestire in presenza di più figli, tutti coinvolti nell'attività imprenditoriale, ed ovviamente maggiori complicazioni vi sono in presenza di figli nati da diverse relazioni affettive. L'evoluzione dei costumi socio-familiari, infatti, ha portato alla sempre maggiore diffusione del fenomeno delle famiglie allargate, con figli nati sia nel primo sia nei successivi matrimoni o da altre relazioni affettive, rendendo ancora più complessa la pianificazione del passaggio da parte dell'imprenditore e la trasmissione generazionale dell'azienda e della *governance*.

Non può essere sottovalutato, inoltre, l'impatto negativo che può avere sull'attività di impresa la fuoriuscita di alcuni familiari a seguito della morte dell'imprenditore, finalizzata ad avviare nuove e probabilmente concorrenziali attività imprenditoriali.

Ancora, con riferimento specifico alla "terza generazione", molto spesso la crisi dell'impresa è da ricondurre all'ingresso di diversi soggetti acquisiti nel gruppo familiare, che determina una diversificazione degli interessi e l'allentamento dei vincoli familiari che contraddistinguevano l'impresa nella prima e nella seconda generazione, nonché la nascita di un clima di diffidenza, se non l'assoluto venir meno della fiducia nei confronti dei familiari al comando.

Il trapasso generazionale è dunque un processo delicato che, per avere successo, deve avvenire gradatamente e, soprattutto, senza traumi. È fondamentale un'azione preventiva e programmata che garantisca la competitività aziendale, da un lato, e la coesione e l'armonia della famiglia, dall'altro. Il tutto in modo necessariamente graduale ed "indolore" per ogni componente dell'impresa e preferibilmente attraverso l'affiancamento del successore all'imprenditore che è al vertice dell'organizzazione aziendale, al fine di evitare un impatto traumatico nell'avvicendamento della gestione.

### **3. Il patto di famiglia: uno strumento in funzione della continuità aziendale**

La legge 14 febbraio 2006 n. 55 ha introdotto, novellando il codice civile con l'inserimento degli articoli da 768-*bis* a 768-*octies*, la disciplina del "patto di famiglia".

È patto di famiglia, ai sensi dell'articolo 768-*bis* c.c. il contratto avente ad oggetto il trasferimento di tutta o di una parte dell'azienda o di una

partecipazione sociale. L'essenza del patto di famiglia non risiede in tale vicenda traslativa *inter vivos*, realizzabile anche prima dell'introduzione della nuova disciplina, ma deve essere individuata nelle norme successive che prevedono la liquidazione dei legittimari a carico dei beneficiari dell'azienda o delle partecipazioni sociali da effettuarsi con lo stesso contratto o con un atto successivo, e il non assoggettamento a riduzione e collazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate.

La ratio della norma è evitare lo smembramento dell'azienda e assicurare la continuità dell'impresa. Tuttavia, già ad una prima lettura della norma appare chiaro che il trasferimento *de quo* potrebbe anche non incidere sulla gestione dell'impresa in quanto l'imprenditore disponente potrebbe cedere solo la nuda proprietà dell'azienda ovvero un ramo di essa.

I soggetti dell'operazione in esame sembrano essere, quanto alla parte disponente, tutte le tipologie di imprenditori (piccoli, medi, artigiani etc.); la parte ricevente è costituita dal discendente dell'imprenditore e, almeno secondo l'orientamento maggioritario, anche da coloro che sarebbero legittimari laddove si aprisse la successione del disponente in quel momento. Il disponente, tuttavia, potrebbe non essere più imprenditore in senso tecnico, laddove abbia già provveduto, con un contratto stipulato in precedenza, a concedere, magari a titolo di affitto, la gestione della sua azienda ad un suo discendente.

Il patto di famiglia manifesta la sua più ampia utilità in quanto, diversamente dagli espedienti utilizzati in passato dagli imprenditori, che consentivano la sistemazione patrimoniale dell'azienda solo finché l'imprenditore fosse in vita, consente la definitiva segregazione dell'azienda dal patrimonio residuo del disponente e dunque la definitiva sistemazione della medesima.

Trascurando i problemi legati alla determinazione *per relationem* di una delle parti del contratto, ovvero di coloro cui spetta la liquidazione ex art. 768-*quater* c.c., il profilo di maggiore interesse per la dottrina è apparso quello relativo all'individuazione della natura giuridica dell'istituto in esame. Le opinioni al riguardo sono molteplici.

Alcuni vi ravvisano una donazione modale caratterizzata dalla particolarità di essere non revocabile ex art. 803 c.c., data la previsione di cui all'art. 768-*sexies*, nonché non riducibile né soggetta a collazione ex art. 768-*quater*, ultimo comma, c.c.

A proposito di quest'ultima norma si noti che la collazione, com'è noto, muove dal presupposto secondo il quale la donazione è un anticipo

della successione ed obbliga, di conseguenza, i figli, i loro discendenti ed il coniuge a conferire ai coeredi quanto hanno ricevuto in vita attraverso atti di donazione così da evitare – in sede di divisione ereditaria – una disparità di trattamento (art. 737 ss. c.c.). In relazione a quanto conferito con il patto di famiglia l'art. 768 *quater* c.c. esclude l'operatività di istituti come la collazione e la riduzione, istituti che – in assenza di tale norma – troverebbero invece applicazione proprio in considerazione della natura donativa del patto di famiglia.

Vengono quindi disapplicati i principi che sovrintendono alla *reductio ad successionem* delle liberalità tra vivi<sup>5</sup>.

È poi da considerare che, al momento dell'apertura della successione del disponente, non verrà preso in considerazione anche il bene oggetto del patto né le quote liquidate in favore degli altri legittimari non assegnatari. La disciplina del patto di famiglia, infatti, realizza già, in relazione al bene contemplato nel patto, il rispetto delle quote dei legittimari prevedendo, inoltre, all'art. 768-*quater* c.c., una tutela per i legittimari sopravvenuti.

La riconosciuta natura di atto di liberalità del patto di famiglia impone la forma dell'atto pubblico, come prescritto dalla disciplina del patto di famiglia, che però non contempla anche la presenza dei due testimoni. La dottrina prevalente e anche la prassi notarile propendono per l'intervento in atto di due testimoni, proprio alla luce della riconosciuta natura di atto di liberalità donativo del patto di famiglia<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. sul tema F. MAGLIULO, *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Giuffrè, Milano, 2006, p. 284; G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, pp. 871 ss.; A. MERLO, *Appunti sul patto di famiglia*, in *Società*, 2007, pag. 947.

<sup>6</sup> Cfr. M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in *CNN Notizie* del 14 febbraio 2006, p. 3; A. MERLO, *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie* del 14 febbraio 2006, pp. 6 e 7; G. FIETTA, *Patto di famiglia*, in *CNN Notizie* del 14 febbraio 2006, pp. 8 e 9, il quale afferma che presumibilmente il legislatore, non prevedendo espressamente la presenza dei testi, ne ha indirettamente sanzionato la non necessità, pur trattandosi di atto rivestente carattere donativo. Ritiene invece che non sia necessaria la presenza dei testi G. DE ROSA, *Il patto di famiglia per l'impresa*, Relazione svolta al Convegno di studio organizzato il 12 maggio 2006 a Napoli dalla Fondazione per il notariato. Esclude invece espressamente la presenza dei testi, sul presupposto che il patto di famiglia non possa essere qualificato come donazione, F. MAGLIULO, *Profili causali del patto di famiglia in relazione alla disciplina della collazione, riduzione ed imputazione: reductio ad successio-*

Non sono comunque mancati rilievi critici di tale ricostruzione, quali:

- la particolarità che il beneficiario dell'azienda debba adempiere l'onere della liquidazione degli altri legittimari contestualmente in atto, con indubbi problemi relativi alla eventualità che il soggetto non ne abbia la disponibilità;
- la peculiarità di una donazione sottratta a tutte le regole proprie dei contratti di donazione;
- la non utilizzazione da parte del legislatore del termine donazione.

Secondo un'altra interpretazione dottrinale la causa del contratto non è liberale bensì di segregazione patrimoniale dell'azienda dal residuo complesso dei beni del disponente: attraverso la stipulazione del patto di famiglia il disponente realizzerebbe un trasferimento di beni *inter vivos* in funzione di successione anticipata rispetto alla sua morte. La teoria in esame non spiega, però, la necessità della partecipazione in atto di tutti i legittimari e le conseguenze sull'atto della mancata partecipazione di questi ultimi.

Altri ancora in dottrina ravvisano nel contratto un istituto di carattere divisorio di diretta derivazione dalla *divisio inter liberos* prevista anche dal codice del 1865 come divisione di ascendente: attraverso l'atto *de quo* il disponente realizzerebbe anticipatamente ciò che potrebbe fare con la divisione del testatore ex art. 734 c.c. Questo istituto offre la possibilità al testatore, attraverso lo strumento testamentario, di trasferire i suoi beni ai futuri eredi, anche in relazione alla quota indisponibile, con effetti reali immediati<sup>7</sup>. Sebbene anche nel patto di famiglia si realizzi una divisione con effetti reali immediati, che prescinde da una comunione preesistente, numerosi fattori impediscono la sovrapposizione dell'istituto con quello di cui all'art. 734 c.c.: l'assetto ottenuto con la divisione del testatore non è definitivo, stante la sua soggezione al potere di revoca *usque ad mortem* del testatore e l'operatività dell'azione di riduzione e della collazione ereditaria a tutela dei legittimari. A ciò si aggiunga che solo il patto di famiglia è escluso dall'ambito di applicazione anche della rescissione per

*nem e segregazione patrimoniale*, Relazione svolta al Convegno di studio organizzato il 12 maggio 2006 a Napoli dalla Fondazione per il notariato.

<sup>7</sup> La divisione può non rivolgersi a tutti gli eredi o avere ad oggetto l'intero patrimonio del disponente, operando in tale ipotesi la successione legittima, salva diversa volontà del *de cuius*.

lesione, in caso di valore dell'assegnazione inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota di riserva<sup>8</sup>.

In realtà, più che un effetto divisorio, il patto di famiglia produce l'effetto di evitare la caduta dell'impresa in comunione. E non può esservi divisione senza un precedente stato di comunione. L'azienda o le partecipazioni societarie appartengono – al momento della conclusione del patto – ancora all'imprenditore che ne dispone a suo piacimento in favore di un discendente (o in favore di più discendenti). Dunque, poiché tale atto di disposizione viene compiuto quando l'imprenditore è ancora in vita, non vi è alcuna comunione che si va a sciogliere attraverso il patto.

Un'altra ricostruzione degna di nota è quella secondo cui il contratto in esame dovrebbe inquadrarsi nello schema del contratto a favore di terzo<sup>9</sup> di cui all'articolo 1411 c.c. Il regolamento negoziale, infatti, appare predisposto unicamente dal disponente e dal beneficiario, mentre la partecipazione al contratto degli altri futuri legittimari trova il suo fondamento nel fatto che da tale contratto i terzi non ricevono unicamente benefici, ma subiscono lo svantaggio di vedere modificata la composizione qualitativa della loro quota di legittima. Al nostro ordinamento, infatti, non sono estese ipotesi di contratto a favore di terzi con l'adesione in atto di questi ultimi: si pensi all'articolo 1689 c.c. che contiene un'espressa previsione di tale istituto. Corollario di questa ricostruzione appaiono, in primo luogo, la non necessaria presenza in atto di due testimoni ed in secondo luogo la non necessaria partecipazione all'atto dei futuri legittimari a pena di nullità, come invece sostiene la dottrina dominante:

<sup>8</sup> Art. 763 c.c.: «la divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre un quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione».

<sup>9</sup> U. LA PORTA, *Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo istituto tra trasmissione dei beni d'impresa e determinazione anticipata della successione*, in *Il patto di famiglia*, 2007, il quale rileva che «nella stipulazione a favore di terzo, invero, il terzo acquista il diritto contro il promittente, nel senso che verso costui vanta la pretesa», e «per effetto della stipulazione, ossia in diretta dipendenza causale del contratto intercorso tra stipulante e promittente, acquistando in via (causalmente) immediata dallo stipulante per mezzo del promittente»: «ciò risulta essenziale a spiegare perché e come il legittimario non assegnatario, nel patto di famiglia possa imputare alla legittima quanto ricevuto dall'assegnatario».

se i futuri legittimari non hanno potuto o voluto prendere parte al patto di famiglia, quest'ultimo resta valido ed efficace, ma i legittimari terzi possono, al momento della morte del disponente, o farsi liquidare la loro quota secondo i criteri di cui all'articolo 768-*quater* c.c., ovvero impugnare il patto ex articolo 768-*sexies* c.c., esercitando la propria azione di riduzione per ottenere esattamente la *pars bonorum* corrispondente alla propria quota di legittima.

Alla luce delle superiori osservazioni, trova plausibilità la tesi che qualifica il patto di famiglia in termini di nuovo tipo contrattuale avente funzione divisoria<sup>10</sup>.

L'istituto consentirebbe una anticipazione della successione, individuata nell'insieme dei «trasferimenti di ricchezza operati da chi, prefigurando gli effetti della futura devoluzione ereditaria, intenda beneficiare in vita coloro che saranno i propri eredi»<sup>11</sup>. Il patto di famiglia, dunque, sarebbe assistito da una causa di successione, dando luogo ad un trasferimento in funzione successoria con struttura divisionale: un contratto avente ad oggetto la regolazione della successione dell'azienda o delle partecipazioni societarie, compatibile con il divieto dei patti successori<sup>12</sup>.

Sulla scorta di tale ricostruzione, il negozio in commento darebbe luogo ad una successione anticipata *ex lege* a titolo particolare, avente ad oggetto soltanto alcuni beni determinati del disponente, in modo autonomo rispetto alla futura successione *mortis causa*.

<sup>10</sup> Cfr. B. INZITARI - P. DAGNA - M. FERRARI - V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006 n. 55*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 117; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, pp. 459 e ss.; A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, in *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, 2006, pp. 273 ss.; G. AMADIO, *Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, pp. 75 ss., il quale osserva come «di fronte alla previsione normativa di una fattispecie *negoziale* in precedenza sconosciuta, assistita da una disciplina autonoma (tanto più se collocata in posizione di rottura rispetto al sistema), la reazione naturale dell'interprete dovrebbe essere il riconoscimento (dell'introduzione) di un nuovo tipo legale (...). In questa prospettiva si coglie il primo dei profili funzionali del patto di famiglia: esso segna la ricezione, da parte dell'ordinamento, della categoria che la dottrina ha identificato con la formula di anticipata successione». Anche la relazione al disegno di legge qualificava il patto di famiglia «un nuovo negozio giuridico».

<sup>11</sup> Cfr. A. ZOPPINI, *L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, *op. cit.*, p. 273.

<sup>12</sup> Cfr. G. SICCHIERO, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1266.

#### 4. L'oggetto del patto di famiglia

L'art. 768 - *bis* c.c., prevede che il patto di famiglia possa avere ad oggetto il trasferimento dell'azienda o di partecipazioni sociali; in particolare la cessione attuata dall'imprenditore in favore di uno o più discendenti potrà essere totale oppure parziale, posto che in quest'ultimo caso la trasmissione dell'azienda medesima dovrà avere ad oggetto un complesso di beni che sia idoneo a garantire l'esercizio dell'attività di impresa.

Relativamente ai beni oggetto di trasferimento, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 768-*bis* c.c. sia beni materiali (terreni, immobili), sia beni immateriali (crediti o debiti, marchi, brevetti)<sup>13</sup>.

Muovendo ancora una volta dall'art. 768 *bis* c.c., si nota come non compaia all'interno della norma alcun riferimento al diritto che costituisce l'oggetto del trasferimento, ma solo al bene produttivo. Ai sensi dell'art. 768 *bis* c.c., infatti, si definisce patto di famiglia quel contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia d'impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.

Per quanto concerne la compatibilità della disciplina del patto di famiglia con quella dell'impresa familiare e delle diverse tipologie societarie, occorre differenziare le due fattispecie espressamente contemplate dall'articolo 768-*bis* c.c.

Se oggetto del trasferimento è un'azienda funzionale all'esercizio di un'impresa familiare, l'opinione maggioritaria è orientata nel senso di escludere che il trasferimento medesimo sia imputabile agli utili e agli incrementi che già spettano ai partecipanti all'impresa *ex* articolo 230-*bis* c.c. In altri termini, l'assegnazione dell'azienda non può mai realizzarsi in funzione solutoria di quanto spetta ai collaboratori dell'imprenditore a titolo di remunerazione per la prestazione di lavoro svolta.

Altro problema che si pone al riguardo è quello di conciliare la libertà di scelta del disponente in ordine al discendente cui trasferire l'azienda e la prelazione di cui godono i partecipanti all'impresa familiare in caso di trasferimento *inter vivos* o di assegnazione in sede divisionale *ex* articolo 230-*bis*, quinto comma, c.c.

<sup>13</sup> A. BONINO, *Le Successioni*, 2014, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 56.

La soluzione del quesito discende da quella data alla natura giuridica del patto di famiglia: laddove si ritenesse l'operazione una donazione modale è evidente che la prelazione non scatterebbe, mancando la parità di condizioni e la fungibilità della controprestazione, elementi questi conaturali al concetto stesso di prelazione. Laddove, invece, si ricostruisse la fattispecie come un contratto oneroso, la prelazione dovrebbe essere rispettata dal disponente in favore dei collaboratori dell'impresa familiare.

Quando il patto di famiglia ha ad oggetto partecipazioni sociali, invece, i problemi che la disciplina solleva sono diversi a seconda che la cessione abbia ad oggetto quote di partecipazioni in società di persone o quote di partecipazioni in società di capitali. Nelle società di persone la cessione di una quota di partecipazione rappresenta una modifica dell'atto costitutivo che, in assenza di una diversa pattuizione deve essere approvata da tutti i soci all'unanimità ex articolo 2252 c.c. Solo per la quota del socio accomandante l'articolo 2322 c.c. prevede che il trasferimento sia approvato dalla maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Ne consegue che il patto di famiglia potrà essere stipulato solo quando sia stato preventivamente acquisito il consenso unanime dei soci o della maggioranza degli stessi nel caso previsto dall'articolo 2322 c.c., oppure se l'atto costitutivo contenga una clausola di libera trasferibilità della quota. Tuttavia, almeno secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, si potrebbe ritenere che il trasferimento possa essere comunque validamente stipulato in quanto oggetto di quest'ultimo sarebbero i soli diritti patrimoniali connessi alla partecipazione, mentre ai fini della legittimazione del nuovo socio nei confronti della società occorrerebbe stipulare successivamente, al di fuori del patto di famiglia, un atto con il consenso di tutti i soci ai sensi dell'articolo 2252 c.c.. Quando, invece, il patto di famiglia ha ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale in società di capitali, vige la regola della libera trasferibilità delle partecipazioni, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. In sostanza, laddove dovesse esservi una preclusione statutaria al trasferimento *inter vivos* della partecipazione sociale, questa varrebbe anche per la stipulazione del patto di famiglia.

Secondo alcuni autori<sup>14</sup> il patto di famiglia non è compatibile con ogni tipo di società e con ogni tipo di partecipazione societaria. Essi osservano che la *ratio* del patto di famiglia è assicurare la continuità dell'impresa e la

<sup>14</sup> G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, in *Riv. Not.*, 2006, 2, p. 401 ss.

funzionalità futura dell'azienda e che pertanto possono essere oggetto di trasferimento solo quelle partecipazioni sociali che siano utili e strumentali alla gestione dell'impresa, cioè che conferiscano al relativo titolare un potere di gestione. Dunque, la disciplina del patto di famiglia si applicherà al trasferimento delle partecipazioni delle società semplici e delle società in nome collettivo che attribuiscono al loro titolare il potere di amministrazione. Si dubita invece dell'applicabilità della disciplina nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale non attribuisca tale potere. Relativamente alle società in accomandita semplice, la disciplina si applicherà senza dubbio al trasferimento della partecipazione dell'accomandatario mentre la partecipazione dell'accomandante potrà essere oggetto del patto di famiglia solo nell'ipotesi di cui all'articolo 2320, secondo comma, c.c., in cui il contratto sociale consenta agli accomandanti di dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni.

Per quanto concerne la società a responsabilità limitata la relativa partecipazione sociale può essere oggetto del patto di famiglia solo nel caso in cui si tratti di partecipazione maggioritaria che, in quanto tale, conferisca al socio un potere di gestione, o anche nel caso in cui si tratti di una partecipazione minoritaria a fronte della quale sia stato attribuito al socio un diritto particolare di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2468 c.c.

Per quanto riguarda le società per azioni, il testo letterale dell'articolo 768-bis c.c., menzionando solo le "quote" e non anche le azioni, sembra escludere queste ultime dall'oggetto del patto di famiglia. Tuttavia, non vanno sottratte alla disciplina almeno le partecipazioni di controllo che attribuiscono il potere di influire sulla gestione della società. Infine, possono senz'altro costituire oggetto del patto di famiglia le azioni dell'accomandatario di società in accomandita per azioni, in quanto assicurano la gestione ed il controllo dell'impresa.

Tuttavia, se il patto ha ad oggetto delle partecipazioni societarie, non deve comunque trattarsi di una qualunque partecipazione societaria, acquistata, ad esempio, per un mero fine di investimento, né di una partecipazione di scarso peso ai fini della gestione e del controllo della società. Deve piuttosto trattarsi di una partecipazione qualificata che consenta l'esercizio di un effettivo potere gestionale o che consenta di influire comunque sulle scelte decisionali della società<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> E. MOSCATI, *Studi di diritto successorio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 336; F. TASSINARI, *Il Patto di Famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in *I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2006, p. 156; G. PETRELLI, *La nuova disciplina*

## 5. Conclusioni

L'evento successorio all'interno dell'impresa familiare è un fenomeno molto spesso complesso e assai problematico, tanto da necessitare di essere gestito al meglio anche attraverso delle strategie tecnico – operative che nello specifico e in base alle esigenze del caso, permettano di perdurare l'efficacia del passaggio generazionale anche successivamente. Si comprende allora come una buona successione imprenditoriale richieda una programmazione nel tempo, partendo pertanto da “quando ancora non serve”, cosicché la stessa non si prospetti come un fenomeno improvviso, ma sia invece correttamente gestito.

A tal proposito, e a parere di chi scrive, la legge n. 55 del 2006, risulta sostanzialmente una legge per l'impresa e per il mercato, ponendosi perfettamente in linea con l'intento di matrice europea di riportare nel campo dei diritti fondamentali dell'uomo quelli di proprietà e di impresa, in quanto strumento di realizzazione delle aspirazioni dell'individuo. L'esperienza insegna che in questo caso una visione imparziale e una mediazione esterna possono rivelarsi supporti preziosi per mantenere l'equilibrio necessario durante la difficile fase del ricambio generazionale all'interno dell'impresa, laddove le dinamiche familiari possano mettere a rischio o offuschino il processo decisionale, mettendo a repentaglio gli interessi di tutte le parti in gioco.

L'istituto del patto di famiglia è stato accolto inizialmente con grande favore perché è stato visto come lo strumento idoneo a consentire all'imprenditore di disporre, in via convenzionale e durante la sua vita, dell'azienda o delle partecipazioni sociali, al fine di preservare l'unità del bene produttivo e di favorire l'unicità del controllo aziendale al momento del trapasso generazionale, che veniva così guidato all'interno di un sistema programmato. Tuttavia, il patto di famiglia non è decollato tra gli imprenditori.

Ad oggi sono pochi i patti di famiglia stipulati in Italia.

Di fatto, l'istituto non ha convinto o è stato utilizzato in modo distorto, finendo così per essere snaturato.

Diverse sono, come si è visto, le difficoltà interpretative che nascono dalla lettura delle norme che disciplinano il patto, difficoltà che, inevitabilmente, hanno sollevato non poche diffidenze e perplessità sull'utilità

e sulla convenienza di tale istituto. Troppe le incognite che rimangono aperte e che hanno finito per lasciare gli imprenditori dubbiosi sul reale destino dell'azienda, anche in considerazione dei non chiarissimi rapporti tra il beneficiario ed gli altri legittimari, intervenuti al patto o sopravvenuti rispetto al momento della conclusione dello stesso. Poca chiarezza che si ripercuote, fatalmente, sulla stabilità del patto.

Talvolta si è assistito, in luogo della stipulazione del patto di famiglia, alla mera cessione di una fetta di partecipazioni societarie.

LA TUTELA DEI MINORI NELLA CHIESA ITALIANA.  
DALLA NASCITA DEL SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA  
DEI MINORI NEL 2018 ALL'ANNUNCIO DELLA PRIMA INDAGINE  
COMMISSIONATA DALLA CEI NEL 2022

*Gennaro Busiello\**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Brevi riferimenti storici. – 2. La costituzione del Servizio Nazionale per la tutela dei minori. – 3. La pubblicazione delle Linee guida della CEI. – 4. La riflessione in seguito alla pubblicazione delle Linee guida. – 5. La pubblicazione dei sussidi. – 5.1. Le ferite degli abusi. – 5.2. Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia. – 5.3. La formazione iniziale in tempo di abusi. – 6. Recenti interventi pontifici sulla tutela dei minori (2019-2021). – 7. La ripresa delle attività dopo le restrizioni dovute alla pandemia. – 8. Il rapporto francese di una commissione indipendente sugli abusi. – 9. Il *report* e l'indagine nazionale. – Conclusione.

## **Introduzione**

«Non sapevo quasi nulla di Padre Bernard quando il vescovo lo assegnò alla parrocchia della quale ero il pastore per officiare tra la crescente popolazione Hmong proveniente dalla Cina meridionale. Poco dopo il suo arrivo, Padre Bernard fu accusato di avere relazioni sessuali con uno degli adolescenti della comunità Hmong. Una piccola équipe intervistò le persone coinvolte e concluse che le accuse erano prive di fondamento. Anche i genitori del ragazzo non volevano credere alle accuse e il figlio adolescente negò con veemenza che fosse accaduto qualcosa di inappropriato. Appresi in seguito che Padre Bernard aveva una passata esperienza di contatti inappropriati con gli adolescenti e mi fece arrabbiare il fatto che il vescovo non mi avesse messo a parte della cosa»<sup>1</sup>.

La testimonianza di padre M. ci introduce in una delle più controverse e dolorose questioni vissute nella Chiesa cattolica: gli abusi sessuali dei

\* Educatore presso il Seminario Maggiore di Capodimonte in Napoli; docente di Teologia Morale, PFTIM. sez. S. Tommaso d'Aquino.

<sup>1</sup> PADRE M., *Sé divisi e frammenti di verità*, in M.G. FRAWLEY-O'DEA-V. GOLDNER, *Atti impuri. La piaga dell'abuso sessuale nella Chiesa cattolica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009, p. 135.

minori commessi da membri del clero. L'accensione dei riflettori da parte dell'opinione pubblica negli ultimi quarant'anni ha certamente condotto la Chiesa a una maggiore consapevolezza delle sue responsabilità, ponendo accanto alla valutazione morale del chierico perpetratore un ventaglio di ulteriori considerazioni: il riconoscimento delle ferite fisiche, psicologiche e spirituali delle vittime a breve e a lungo termine; la discutibile gestione dei casi da parte della *leadership* ecclesiastica; la verifica dei percorsi formativi che conducono un candidato all'ordinazione presbiterale; il tentativo di salvaguardare a tutti i costi il buon nome dell'istituzione; l'approfondimento su quei fattori di natura istituzionale, come il clericalismo, che hanno avuto un ruolo rilevante nella crisi.

La presente pubblicazione si prefigge l'obiettivo di valutare a che punto sia nella Chiesa italiana la riflessione sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Dopo aver ricostruito per sommi capi la storia recente degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica e dei pronunciamenti ufficiali del Magistero, cercheremo di capire come anche in Italia le comunità ecclesiali stiano cercando di contrastare il fenomeno, di gettare luce sugli eventi traumatici del passato e di promuovere negli ambienti parrocchiali ed educativi un clima di fiducia, di trasparenza e di competenza su questa delicata questione.

## 1. Brevi riferimenti storici

Prima di addentrarci nel contesto italiano e di studiare gli interventi e gli approfondimenti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili, è doverosa una breve ricostruzione storica dell'argomento.

Sebbene già a partire dagli anni '80, soprattutto con le prime inchieste in USA e in Canada, l'opinione pubblica avesse gettato luce sui primi scandali che obbligarono gli episcopati locali a ingenti risarcimenti, è noto come per tutto il sec. XX sia mancata nella Chiesa cattolica una procedura *ad hoc* per la gestione di presunti casi di abusi sessuali commessi da membri del clero<sup>2</sup>. *L'Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis*, pubblicata nel 1922 dalla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, aveva, infatti, il compito principale di punire quei chierici che avessero

<sup>2</sup> Cfr. F. BENIGNO-V. LAVENIA, *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia*, Laterza, Bari, 2021, pp. 8-34.

indotto o provocato il penitente a compiere azioni disoneste e vergognose (*crimen sollicitationis*) e l'atto osceno gravemente peccaminoso commesso o tentato da un membro del clero con una persona dello stesso sesso (*crimen pessimum*)<sup>3</sup>. Sebbene al *crimen pessimum* venisse equiparata anche qualsiasi azione oscena gravemente peccaminosa commessa da un membro del clero con il coinvolgimento di bambini, c'è da dire che l'intento della *Instructio* era soprattutto quello di salvaguardare la sacralità della Penitenza e di contrastare tutti gli abusi che potevano avvenire in ambito sacramentale. La questione del coinvolgimento dei minori in un rapporto sessuale e delle gravi conseguenze dal punto di vista fisico e psicologico provocate da un abuso passò, così, in secondo piano, sebbene l'opinione pubblica e gli studi in ambito psicologico avessero iniziato a mostrare un'attenzione sempre più crescente a riguardo.

Per una maggiore chiarificazione della materia e per la sua estensione al contesto non sacramentale bisognò attendere fino al 1983, anno della pubblicazione del *Nuovo Codice di Diritto Canonico*, che puniva al can. 1395, §2 il chierico che avesse commesso delitti contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore al di sotto dei sedici anni. La nuova legislazione ecclesiastica universale condusse alla celebrazione dei processi in prima istanza nelle diocesi, così le antiche competenze del Sant'Ufficio – gestite ormai dalla nuova Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) – passarono in secondo piano. Sembra, dunque, plausibile poter affermare che l'esercizio di una certa benignità pastorale dei vescovi nella gestione delle condotte inappropriate del clero non abbia favorito negli anni '80 quella politica di *zero tolerance* che si sarebbe fatta strada negli USA solo a partire dagli anni '90<sup>4</sup>. Non a caso furono proprio i vescovi nordamericani nel 1994 a redigere le prime *practical guidelines*, che innalzavano la soglia minima da sedici a diciotto anni, allungavano la prescrizione canonica del reato e decretavano la dimissione dallo stato clericale per quei chierici che, a causa dell'alta probabilità di recidiva, rappresentavano un pericolo per la Chiesa in generale e per i bambini in particolare.

<sup>3</sup> Cfr. SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII, *Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis. Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis»*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1922.

<sup>4</sup> Cfr. M.E. GANDOLFI, *Preti e violenza sessuale*, in *Regno Attualità* 18, 1992, pp. 565-566; UNITED STATE CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State*, in *Ius Ecclesiae* 8/1, 1996, pp. 400-401.

Bisognò attendere fino al 2001 – anno della pubblicazione del *motu proprio* di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST) – per l’inserimento tra i *delicta graviora* del delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni e per un chiarimento sulle norme procedurali da seguire nella gestione dei presunti casi di abuso. Il recupero del ruolo di primo piano della CDF indicato in SST imponeva, intanto, ai vescovi di interloquire con Roma in tutte le tappe dell’*iter* canonico (dalla ricezione della *notitia criminis* alla conclusione dell’indagine preliminare, fino all’eventuale celebrazione del processo)<sup>5</sup>.

Anche durante il pontificato di Benedetto XVI – che in *Summus pontifex* nel 2010 rinnovò SST equiparando al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione, rivedendo al rialzo i termini della prescrizione e aggiungendo alla materia del reato acquisizione, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico<sup>6</sup> – non mancarono le denunce di nuovi scandali, come dimostrano le inchieste commissionate dall’episcopato irlandese<sup>7</sup>. Nel frattempo, i rapporti commissionati negli USA al *John Jay College* fornivano le prime importanti informazioni sul numero di preti coinvolti e di bambini abusati, sul genere e sull’età delle vittime, sui contesti ecclesiali nei quali avvenivano gli abusi e sugli eventuali fattori (sia di natura individuale che istituzionale) che avessero potuto causare l’insorgere della crisi e la sua perpetuazione per decenni<sup>8</sup>.

Papa Francesco, che fin dagli inizi del suo pontificato aveva inserito il tema della protezione dei minori nella Chiesa tra le priorità della sua azione riformatrice, ha cercato negli ultimi anni di sollecitare maggiormente gli episcopati locali, incentivando trasparenza, responsabilità e dovere di rendere conto per quanto accaduto e per l’eventuale cattiva gestione dei casi. Sebbene non siano mancati scottanti dossier anche sulla sua scrivania – basti

<sup>5</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST), lettera apostolica in forma di *motu proprio* (30 aprile 2001), in *Enchiridion Vaticanum* (EV) 20, pp. 396-401.

<sup>6</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Summus pontifex*, rescritto d’udienza (21 maggio 2010), in EV 26, pp. 1282-1286.

<sup>7</sup> Cfr. COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, *Report of the Commission to Inquire into Child Abuse*, Government Publications, Dublin, 2009.

<sup>8</sup> Cfr. JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE FOR THE U.S. CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Priests and Deacons*, United States Conference of Catholic Bishops, Washington DC, 2004.

pensare al Cile, all'Australia e alla Pennsylvania<sup>9</sup> – il papa ha ulteriormente rinnovato la procedura canonica rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Nel primo *motu proprio* – *Come una madre amorevole* – Francesco ha inserito tra le cause gravi che motivano la rimozione di un vescovo dal suo ufficio la negligenza relativamente ai casi di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili<sup>10</sup>; nel secondo *motu proprio* – *Vos estis lux mundi* – il pontefice ha promulgato una legge universale che impone sia obblighi giuridici che finora non erano così chiaramente formulati sia obblighi nuovi: l'obbligo di tutti i vescovi di predisporre un sistema pubblico, affidabile ed accessibile per la segnalazione delle violenze; la punizione di qualsiasi tentativo di interferire o eludere le indagini civili, canoniche, amministrative o penali; l'auspicio di una redazione rinnovata delle *Linee guida* da parte delle conferenze episcopali nazionali con indicazioni pratiche fornite alle comunità ecclesiali, per prevenire gli abusi e promuovere una cultura della protezione dei minori<sup>11</sup>.

Dopo questo *excursus* storico cercheremo di comprendere in che modo il nostro episcopato nazionale abbia recepito gli ultimi *input* magisteriali del pontefice, per agevolare quel cammino di trasparenza, responsabilità e necessità di rendere conto, al quale neanche le comunità ecclesiali italiane devono sottrarsi.

## 2. La costituzione del Servizio Nazionale per la tutela dei minori

In ottemperanza alle indicazioni magisteriali, il Servizio Nazionale per la tutela dei minori (SNTM) della CEI, costituito il 14 novembre 2018 e

<sup>9</sup> Cfr. S. LABRÍN-J.P. SALLABERRY, *Las 80 denuncias por abuso sexual que ha enfrentado la Iglesia en Chile*, in *La Tercera*, Santiago del Chile, 2018, pp. 3-4; P. TOMASSONE, *La parabola Pell*, in *Regno Attualità* 22, 2018, p. 650; COMMISSIONE REALE AUSTRALIANA SULLE RISPOSTE ISTITUZIONALI ALLE VIOLENZE SESSUALI SU MINORI, *La violenza nella Chiesa cattolica*, in *Regno Documenti* 9, 2018, pp. 310-328; OFFICE OF ATTORNEY GENERAL COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA, *Report I of the 40th Statewide Investigating Grand Jury redacted by order of PA Supreme Court (27 luglio 2018)*, in <https://www.attorneygeneral.gov/report/> (accesso: 29 gennaio 2020).

<sup>10</sup> FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, lettera apostolica in forma di *motu proprio* (4 giugno 2016), in *EV* 32, pp. 715-718.

<sup>11</sup> FRANCESCO, *Vos estis lux mundi. Nuove misure per prevenire e contrastare le violenze sessuali commesse contro minori e persone vulnerabili*, in *Regno Documenti* 11, 2019, pp. 325-329.

affidato alla presidenza di Mons. Lorenzo Ghizzoni (coadiuvato da un coordinatore, un Consiglio di Presidenza e una Consulta nazionale), si è posto come obiettivo quello di offrire alle realtà ecclesiali italiane un supporto per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili<sup>12</sup>. Tra i principali compiti attribuiti al Servizio Nazionale la CEI ha indicato quello di studiare e proporre contenuti informativi e formativi, oltre che strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori e per rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzando tutti gli operatori pastorali a prevenire qualsiasi forma di abuso; a ciò si aggiunge quello di fornire alle comunità parrocchiali informazioni, indicazioni pratiche e protocolli procedurali.

Promuovendo e accompagnando le attività di prevenzione e formazione svolte nei singoli territori, la CEI ha pensato che il SNTM potesse operare accanto ai nascenti Servizi Regionali e Interdiocesani per la Tutela dei Minori (SRTM e SITM), guidati a loro volta da un vescovo. Il ruolo di quest'ultimo è quello di accompagnare la costituzione dei servizi a livello regionale ed interdiocesano, sollecitando gli ordinari a individuare validi referenti in ogni diocesi. Accanto alla formazione e alla promozione di ambienti sempre più capaci di tutelare minori e adulti vulnerabili, i vescovi hanno chiesto al SNTM di porre particolare attenzione all'ascolto delle vittime, perché – come affermava lo stesso Ghizzoni in un'intervista rilasciata nel 2019 – «per i pastori della chiesa universale, condividere il dolore di chi ha subito abusi diventa uno dei passi fondamentali per arrivare ad aiutare veramente e comprendere fino in fondo il dramma delle violenze. La partecipazione alla sofferenza aiuta chi deve prendere decisioni a mettere in campo strumenti utili per evitare che la tragedia si possa ripetere»<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> «Minore è chi non avendo ancora compiuto 18 anni si trova in una situazione tale da non essere ancora del tutto in grado di decidere in maniera consapevole, libera e responsabile dei propri atti e di fronte a quelli altrui. Adulto vulnerabile è una persona di ambo i sessi che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è in condizione di decidere con consapevolezza, libertà e responsabilità dei propri atti e di quelli altrui, a causa di limitazioni di natura psichica o fisica, temporanee o permanenti». A. DEODATO-A. CENCINI-G. UGOLINI (a cura di), *Le ferite degli abusi. Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2020, p. 21.

<sup>13</sup> F. PIANA, *Protezione minori. Cei: summit che stimolerà la chiesa nel mondo*, in *Vatican News*, 2019, in <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-02/intervista-cei-protezione-minori-mons-ghizzoni-vatiab.html> (accesso: 17 luglio 2022). A propo-

Per quanto concerne i SRTM e i SITM la CEI ha chiarito che non avrebbero dovuto sostituirsi alle responsabilità dei vescovi diocesani, ma essere di valido supporto al loro ministero, per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Composti dai referenti diocesani per la tutela dei minori, da operatori pastorali e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili e dotati, quindi, di ampie competenze (educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione), tali Servizi – accompagnati dal SNTM e capaci di essere presenti sul territorio – secondo le intenzioni della CEI avrebbero dovuto diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali e, se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, occuparsi della gestione delle segnalazioni.

### 3. La pubblicazione delle *Linee guida* della CEI

Sollecitata dalle richieste di *Vos estis lux mundi*, così come le altre conferenze episcopali nazionali, anche la CEI – insieme alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) – il 24 giugno 2019 ha pubblicato le sue nuove *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*<sup>14</sup>. Il testo – pubblicato dopo sette anni dalla sua prima versione, poi rivista nel 2014 – rappresenta una vera svolta a livello nazionale. Già nel

sito dell'atteggiamento della Chiesa Italiana di prestare maggiore attenzione all'ascolto delle vittime, anche il card. Gualtiero Bassetti, dopo aver ascoltato alcune vittime di abusi sessuali, ribadiva l'esigenza di cambiare rotta e di avere un'attenzione sempre più grande per questi drammi. «Ciò che mi ha turbato maggiormente – affermava qualche anno fa l'ormai ex presidente della CEI – nei colloqui con le vittime è il modo insidioso con cui gli aggressori si avvicinano a questi adolescenti innocenti. Essi propongono il tutto come se fosse un cammino spirituale che io ti aiuto a fare, finché la vittima non cade pienamente nella trappola. Questo lascia ancora più amareggiate le vittime perché poi quando arrivano a una consapevolezza e a una piena coscienza di quello che è avvenuto si rendono conto anche di tutta la malizia con cui è stato teso il tranello. Questo aggiunge rabbia a rabbia». Per l'intervista a Bassetti, cfr. *Tutela dei minori. Il cardinale Bassetti incontra due vittime*, 2019, in <https://tutelaminori.chiesacattolica.it/tutela-dei-minori-il-cardinale-bassetti-incontra-due-vittime/> (accesso: 17 luglio 2022).

<sup>14</sup> CEI-CISM, *Linee guida per la tutela dei minori*, in *Regno Documenti* 15, 2019, pp. 500-511.

titolo si nota una sostanziale differenza rispetto alla prima edizione del 2012. Se allora, infatti, l'attenzione era unicamente concentrata sui casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici, qui – nel solco dei pronunciamenti pontifici – al centro c'è la tutela dei minori, la necessità di prendersi cura dei più piccoli e deboli: «Prendersi cura [...] significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile»<sup>15</sup>.

Il documento, che consente a ciascuna diocesi di avere un chiaro quadro di riferimento giuridico e pratico per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, si presenta diviso in due parti: ai *principi guida* seguono, infatti, le *indicazioni operative*. Nella prima parte si insiste sull'importanza del discernimento nella scelta degli operatori pastorali che hanno contatto con i minori e, soprattutto, degli itinerari pedagogici per i candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata. Nella seconda parte i principi precedentemente esposti vengono trasformati in prassi operativa.

Nella presentazione delle *Linee guida* all'opinione pubblica Ghizzoni sottolineava come si trattasse di un documento innovativo, che avrebbe segnato per la Chiesa in Italia la nascita di una vera e propria pastorale per la tutela dei minori, introducendo, peraltro, l'obbligo morale per i vescovi di denuncia all'autorità giudiziaria in caso di abusi commessi dai chierici. Ai minori di diciotto anni venivano, ovviamente, equiparate le persone vulnerabili, ovvero chi si trova in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa.

Approfondendo il testo, si apprezza nell'edizione del 2019 delle *Linee guida* il tentativo di mettere al centro dell'azione pastorale la protezione dei più piccoli e vulnerabili, ribadendo come non si tratti di una preoccupazione dei soli pastori, ma che debba riguardare l'intera comunità cristiana, le parrocchie, le diocesi. Per la prima volta, dunque, anche la CEI ha introdotto l'obbligo morale di denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'ordinario del luogo nel quale avviene un possibile abuso da parte di un chierico. Dopo aver effettuato l'*indagine previa*, raccogliendo gli elementi da inviare in CDF ed eventualmente avviando un processo canonico, il vescovo – attestata la verosimiglianza dell'accusa

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 501.

– è chiamato a incoraggiare chi ha presentato la segnalazione, i genitori o i tutori delle vittime, perché informino l'autorità giudiziaria, dotata di mezzi di indagine molto più efficaci rispetto alla prassi canonica. Se i soggetti in causa non volessero procedere, allora dovrebbe essere lo stesso vescovo a preparare un esposto, informando chi ha presentato la segnalazione. Se quest'ultimo dovesse opporsi, allora l'ordinario dovrebbe far sì che l'opposizione alla denuncia sia scritta, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata<sup>16</sup>.

«Di fatto, incoraggiamo ad andare a denunciare chiunque, compresi sacerdoti o religiosi. E il focus di tutto il documento è proprio sull'ascolto, sull'accoglienza e sul dare credibilità alle vittime, non a proteggere il chierico colpevole. Le conseguenze fisiche, psichiche, morali e spirituali di questi abusi sono troppo gravi. I segni restano per sempre, anche in chi riesce a rielaborarli e a parlarne»<sup>17</sup>.

Se le precedenti *Linee guida* del 2014, con un impianto prevalentemente giuridico, puntavano soprattutto all'individuazione di strategie per perseguire i responsabili, il documento del 2019 mette al centro il minore, manifestando all'opinione pubblica il tentativo di anteporre la

<sup>16</sup> Anche se la legge italiana, a differenza di altri Stati, non prevede obbligatorietà giuridica di denuncia, la CEI ha scelto di vincolare i pastori all'obbligo morale di segnalazione alle autorità statali, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la piena assunzione di responsabilità da parte del chierico presunto persecutore cittadino italiano. Su questo aspetto così si esprime la Congregazione per la Dottrina della Fede: «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi». DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi dai chierici*, n. 17, 2022, in [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/ddf/rc\\_ddf\\_doc\\_20220605\\_vademecum-casi-abuso-2.0\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html) (accesso: 20 luglio 2022). Il testo citato è la seconda edizione del *Vademecum* pubblicato per la prima volta nel 2020. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi dai chierici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020 (d'ora in poi: *Vademecum*).

<sup>17</sup> D. VERLICCHI, *Cei: linee guida contro gli abusi. Mons. Ghizzoni (Ravenna): "Incoraggiamo a denunciare chiunque, compresi sacerdoti o religiosi"*, in *Agenzia SIR*, 2019, in <https://www.agensir.it/chiesa/2019/05/30/cei-linee-guida-contro-gli-abusi-mons-ghizzoni-ravenna-incoraggiamo-a-denunciare-chiunque-compresi-sacerdoti-o-religiosi/> (accesso: 17 luglio 2022).

tutela dei piccoli e delle persone vulnerabili alla difesa dei preti e delle istituzioni. In base alle direttive delle *Linee guida* viene, così, richiesta alle diocesi italiane una prevenzione su tre livelli: al primo livello si colloca la formazione delle parrocchie, dei sacerdoti, degli educatori e dei catechisti sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili; al secondo livello viene posizionata l'attenzione ai minori, per educarli gradualmente all'affettività, alla sessualità e per intercettare gli eventuali disagi fisici, emotivi, affettivi e neurologici di un abuso; al terzo livello si collocano, infine, il coinvolgimento dei genitori e l'attenzione alle famiglie, al cui interno potrebbero perpetrarsi situazioni di abuso di minori o di persone vulnerabili.

#### 4. La riflessione in seguito alla pubblicazione delle *Linee guida*

Qualche mese dopo la pubblicazione delle *Linee guida*, nel mese di luglio 2019, in un importante incontro promosso dal SNTM con i vescovi regionali delegati per la tutela dei minori, è stato ribadito l'impegno di dare attuazione concreta sul territorio nazionale a strumenti e luoghi per il contrasto ad ogni tipo di abuso. I verbi – a mo' di *slogan* enfatizzati durante il *meeting* di Roma del 24 e 25 luglio – sono stati i seguenti: “formare”, “prevenire”, “cambiare” la cultura. Padre Amedeo Cencini, soffermandosi sulla possibilità di rivedere radicalmente e concretamente le prassi formative che conducono i giovani all'ordinazione presbiterale o alla consacrazione religiosa, ha enfatizzato la necessità di lavorare sugli ambiti della formazione umana e affettivo-sessuale, nonché sulla specificità dell'identità ministeriale all'interno di una concezione integrale della formazione. La formatrice Anna Deodato si è, invece, soffermata sulle modalità di ascolto e accoglienza delle persone abusate, sottolineando la centralità della dignità e dell'integrità delle vittime, che spesso hanno rischiato di diventare meri casi mediatici o, peggio ancora, di non essere credute. Durante l'incontro di Roma è stato, infine, annunciato che di lì a poco sarebbero stati pubblicati alcuni sussidi sugli abusi in generale, sulle buone prassi da introdurre nelle parrocchie a tutela dei minori e sulla formazione affettivo-sessuale dei futuri preti e religiosi.

L'approfondimento della CEI sulla questione degli abusi sessuali commessi nei contesti ecclesiali sembra manifestare la volontà della Chiesa di inserire la tutela dei minori nella pastorale ordinaria, perché ne

diventi suo segmento imprescindibile attraverso la valorizzazione di tutti i carismi e di tutte le competenze. Ne è prova evidente anche il nuovo ruolo svolto dalle donne nell'ambito della crisi degli abusi e della formazione del clero. Oltre alle religiose, infatti, molte laiche psicologhe, psicoterapeute, esperte di consulenza familiare o con preparazione giuridica, sono state coinvolte dalle conferenze episcopali, non solo per accostarsi al mondo dei minori più fragili, ma anche per accompagnare chierici e religiosi in formazione verso un'adeguata maturazione umana nella sfera affettivo-sessuale<sup>18</sup>.

Intervistato ancora a fine 2019, Ghizzoni ha fatto un primo bilancio delle attività del SNTM e del lavoro sui territori diocesani. Anzitutto, l'arcivescovo di Ravenna-Cervia sottolineava come ci fossero già episodi concreti di collaborazione tra diocesi e autorità giudiziaria con il rinvio a giudizio dei presunti colpevoli. Per quanto concerne i livelli regionali ed interdiocesani Ghizzoni enfatizzava come ormai fosse ben avviata in molti territori (soprattutto in Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana, Campania e Sicilia) la struttura dei singoli Servizi con un vescovo responsabile per ogni conferenza episcopale regionale e uno o più collaboratori regionali. Interrogato sull'incertezza dei dati sugli abusi commessi da sacerdoti italiani, Ghizzoni stimava dal 2 al 4% la percentuale di sacerdoti perpetratori, specificando come in quasi tutti i casi gli adescamenti fossero stati preceduti da plagio, manipolazione o abusi di potere.

«Le diocesi comunicano i risultati dei casi aperti e di quelli che si concludono con una condanna alla Congregazione per la dottrina della fede. Queste sono le indicazioni del Codice di diritto canonico. [...] Non si tratta di stendere veli pietosi per nascondere la realtà ma anche di esigere che non si proceda per semplificazioni banali. Un conto sono i titoli di giornali – da cui per esempio attingono i siti che si occupano di questi problemi –, un altro la realtà. Ci sono le indagini previe, poi even-

<sup>18</sup> «Siccome all'origine di almeno una parte degli abusi c'è il fatto che in precedenza i chierici avevano un'imaturità già nella fase iniziale del loro cammino formativo, con conseguenze che in alcuni casi hanno portato anche agli abusi, allora bisogna andare all'origine, migliorando il sistema formativo dei futuri chierici, preti o religiosi». M.M. NICOLAIS, *Tutela dei minori: mons. Ghizzoni, "vorremmo che entrasse a far parte della pastorale ordinaria"*. In *ogni diocesi un Centro di ascolto*, in Agenzia SIR, 2020, in <https://www.agensir.it/quotidiano/2020/1/23/tutela-dei-minori-mons-ghizzoni-vorremmo-che-entrasse-a-far-parte-della-pastorale-ordinaria-in-ogni-diocesi-un-centro-di-ascolto/> (accesso: 17 luglio 2022).

tualmente i processi, poi assoluzioni o condanne. E poi i casi destituiti di ogni fondamento per cui non si avviano neppure le indagini. Dalla segnalazione alla condanna, o all'assoluzione, spesso cambiano le cifre. E quasi sempre passano anni. Quanti sono andati a processo, quanti sono stati condannati?»<sup>19</sup>.

Maggiori indicazioni sui dati degli abusi in Italia sono state fornite da Stefano Lassi, psichiatra e psicoterapeuta. In una intervista rilasciata ad *Avvenire* nel gennaio del 2020, il membro del consiglio di presidenza del SNTM chiariva che la scarsità di dati potesse essere almeno in parte sopperita dallo studio sul numero dei sacerdoti condannati in via definitiva o rei confessi che, insieme a quelli indagati sarebbero meno dell'uno per cento dei sacerdoti attivi dal 1980 ai giorni nostri. Se gli studi del 2015 condotti da *Terre de Hommes* e *Cismai* e quelli del 2019 di *Telefono Azzurro*<sup>20</sup> – aggiungeva Lassi – hanno fornito dati allarmanti sull'incidenza degli abusi sessuali su bambini e adolescenti nella popolazione italiana, dalle poche informazioni sui chierici italiani coinvolti possiamo, comunque, ricavare alcune considerazioni notevoli.

«Sulla base dei dati riportati negli studi prima citati possiamo evidenziare alcune caratteristiche: l'età media del primo abuso da parte di un chierico è di circa 40 anni (più tardi che nella popolazione generale, e certamente più tardi che nelle persone affette da pedofilia) e avviene mediamente 11-14 anni dopo l'ordinazione. Mi pare importante sottolineare questo aspetto, perché identifica una fascia di popolazione sulla quale investire in termini di prevenzione e formazione, garantendo particolare attenzione ai chierici nei primi dieci anni di ministero, in particolare nel

<sup>19</sup> L. MOIA, *Il punto*. Ghizzoni: «Sulla protezione dei minori la Chiesa italiana è determinata», in *Avvenire.it*, 2019, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/protezione-minori-cei-determinata> (accesso: 17 luglio 2022).

<sup>20</sup> «I dati più rilevanti fanno riferimento ad uno studio del 2015 condotto su 4 campioni diversi che riportano una prevalenza generale degli abusi su minore pari al 12,5-34,1%, con una grande variabilità tra i campioni osservati, anche per quanto riguarda il genere delle vittime, e all'Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia nel 2015 che riferisce un'incidenza di abuso sessuale pari al 4,2%. Infine, il dossier *Abuso sessuale e pedofilia 2019* di *Telefono Azzurro* evidenzia come circa il 15% degli abusi sia perpetrato da estranei mentre circa il 60% da familiari, mentre le vittime sono per il 66% femmine e 34% maschi, con il 68% in un'età inferiore ai 14 anni». ID., «Quasi mai chi abusa è da poco prete. E una vittima su tre non denuncia». *Parla lo psichiatra Stefano Lassi*, in *Avvenire*, venerdì 24 gennaio 2020, p. 10.

momento dell'assunzione di ruoli di responsabilità e guida di comunità. D'altra parte, questi dati suggeriscono (in assenza di stime epidemiologiche attendibili) come la maggior parte degli abusi da parte di chierici possano non essere sostenuti da un disturbo pedofilico quanto da altre condizioni e fattori contestuali. Anche il luogo principale di abuso è nella maggior parte dei casi la canonica o i locali della parrocchia, evidenziando la necessità di una definizione di buone prassi e codici di comportamento a tutela dei minori in questi contesti»<sup>21</sup>.

È dello stesso primo mese del 2020 – dunque, poco prima di entrare nelle restrizioni da pandemia Covid-19 – la “due giorni” di studio promossa dal SNTM con i coordinatori dei Servizi regionali e i vescovi delegati regionali. Anche in quella circostanza Ghizzoni sottolineava il «cambio di mentalità fondamentale» della Chiesa italiana, spiegando come fosse inammissibile schierarsi dalla parte dell'istituzione, dell'immagine della Chiesa, trascurando il bene dei minori e le conseguenze di eventuali abusi subiti. Durante quell'incontro è stata, inoltre, ribadita l'importanza che ogni diocesi avesse un referente preparato per affiancare il vescovo nell'azione di ascolto, formazione e prevenzione, nonché uno sportello aperto a chiunque avesse voluto mettersi in contatto. A inizio 2020 – aggiungeva Ghizzoni – risultava che ogni regione ecclesiastica avesse già nominato un vescovo e un coordinatore regionale, e che più della metà delle diocesi avesse nominato il referente diocesano. Al termine dell'incontro si auspicava, inoltre, la possibilità che entro maggio 2020 – ipotesi divenuta irrealistica in seguito al *lockdown* nazionale – ogni diocesi avesse indicato un luogo (anche attraverso un numero di telefono, una mail, un contatto) dove poter iniziare un percorso, fare delle segnalazioni, delle denunce, o anche per chiedere informazioni o iniziare un cammino di prevenzione<sup>22</sup>. A fine 2020, in una nuova intervista rilasciata ad *Avvenire*, Ghizzoni attestava che solo nel 30% delle diocesi, accanto al referente e alla sua *équipe*, ci fosse anche uno sportello di ascolto per la prima accoglienza. Tuttavia, veniva riconosciuto come tutte le 226 diocesi italiane

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> M.C. BIAGIONI, *Tutela dei minori. Mons. Ghizzoni: “Una nuova rete in Italia per un cambio di mentalità fondamentale”*, in *Agenzia SIR*, 2020, in <https://www.agensir.it/italia/2020/01/17/tutela-dei-minori-mons-ghizzoni-una-nuova-rete-in-italia-per-un-cambio-di-mentalita-fondamentale/> (accesso: 17 luglio 2022).

si stessero ormai preparando adeguatamente ad affrontare il problema e che nessuna si fosse tirata indietro<sup>23</sup>.

## 5. La pubblicazione dei sussidi

Dall'autunno del 2020 sono disponibili *online* i primi due sussidi elaborati dai membri del SNTM: *Le ferite degli abusi*; *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*. Dal marzo del 2021 si è aggiunto un terzo sussidio: *La formazione iniziale in tempo di abusi*. I primi due testi – diretti principalmente alla formazione delle *équipes* regionali, diocesane e interdiocesane dei servizi di tutela dei minori – offrono valide piste di approfondimento, indicazioni pratiche sulla prevenzione da attuare nei contesti ecclesiali e chiavi di lettura per comprendere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori, nonché la gravità delle ferite provocate nelle vittime. Il terzo strumento si rivolge, in particolare, ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata e ai loro formatori, con l'obiettivo di fornire materiale di riflessione, piste e indirizzi, specie sul piano psicopedagogico, per la didattica e la formazione nell'area umana (relazionale in genere, e affettivo-sessuale in particolare).

### 5.1. *Le ferite degli abusi*

Il primo sussidio – *Le ferite degli abusi* – è stato curato da A. Deodato, A. Cencini e G. Ugolini. Configurandosi come strumento pedagogico e divulgativo per aiutare educatori e operatori pastorali a comprendere la terribile realtà degli abusi, il testo in dieci capitoli mette al centro dell'attenzione pastorale l'accoglienza, il riconoscimento e l'ascolto delle persone ferite, perché si prenda sempre più consapevolezza dell'esperienza traumatizzante e della crisi esistenziale che può derivare da un abuso, con conseguenze fisiche, psicologiche, psico-sociali, comportamentali e spirituali.

*Le ferite degli abusi* chiarisce che nella visione cristiana «la sessualità è allo stesso tempo dono e compito che permea lo sviluppo della per-

<sup>23</sup> Cf. L. MOIA, *Ghizzoni (Cei) sulle diocesi. Tutela dei minori, l'ora delle donne*, in *Avvenire.it*, 2020, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tutela-dei-minori-lora-delle-donne> (accesso: 18 luglio 2022).

sonalità e della capacità relazionale con gli altri e con l'Altro, consente di accogliere e valorizzare la diversità dell'altro in quanto altro da-sé, senza omologare nessuno a sé»<sup>24</sup>. La centralità della complementarità, del rispetto reciproco e del dono – che spesso nella storia del cristianesimo è stata bypassata da una concezione moralistica della sessualità (serie di impulsi da dominare a fatica e ambito in cui ogni trasgressione è considerata peccato grave) – è di per sé sufficiente a svelare i diversi livelli nei quali si configura l'intrinseca malizia dell'abuso sessuale di minori e di persone vulnerabili. Si tratta, anzitutto, di «abuso della persona», in quanto avviene «all'interno di una relazione asimmetrica tra un adulto e un minore o una persona vulnerabile per struttura psicologica o per una situazione di debolezza e fragilità legata ad un momento della sua vita»<sup>25</sup>. Avviene, inoltre, ciò che può essere definito «abuso della relazione», considerando che «ogni abuso avviene sempre all'interno di una relazione e di un rapporto costruito sulla fiducia reciproca che viene gravemente e irrimediabilmente tradita e ferita»<sup>26</sup>. La giovane età della vittima deve, altresì, condurci alla certezza di «invalidità del consenso nel caso di abuso», dato che, «anche se [...] esprimesse il suo consenso verbale o non-verbale, non [sarebbe] da considerarsi rilevante al fine di escludere l'abuso, la cui responsabilità rimane sempre della persona che abusa»<sup>27</sup>. Data la sofferenza e le conseguenze che permangono nella vita delle vittime, bisogna, infine, considerare come la definizione di abuso sessuale di un minore non possa essere circoscritta ad alcuni criteri oggettivi, ma debba necessariamente considerare il «vissuto soggettivo» che può variare da situazione a situazione.

Che cosa è un abuso sessuale? Rifacendosi alla definizione classica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il sussidio parla di «coinvolgimento di un minore in atti sessuali che lui o lei non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il minore non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali»<sup>28</sup>. Il primo sussidio pubblicato dal SNTM chiarisce, inoltre, che i minori possono essere abusati sessualmen-

<sup>24</sup> A. DEODATO-A. CENCINI-G. UGOLINI (a cura di), *Le ferite degli abusi*, cit., p. 9.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 16.

te sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima. Viene, infine, espressa la distinzione tra «abusi sessuali senza contatto fisico»<sup>29</sup>, «abusi sessuali con contatto fisico»<sup>30</sup> e «contatti fisici involontari e necessari»<sup>31</sup>.

Nel *focus* dedicato alle vittime e ai luoghi degli abusi, il testo, dopo aver ribadito che tra i minori, le femmine sono tendenzialmente più a rischio dei maschi, chiarisce che la famiglia e l'ambiente familiare allargato sono il luogo nel quale si registra il più alto tasso di abusi. Per quanto concerne l'abuso all'interno della Chiesa sembra, invece, che siano stati abusati più bambini maschi che femmine, sebbene non manchino adulti vulnerabili tra le vittime. Gli abusi possono essere stati commessi da sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi, religiose, persone consacrate, insegnanti di religione, responsabili di enti ecclesiastici e strutture educative in qualche modo legate alla Chiesa, operatori pastorali come sacristi, lettori, ministri straordinari dell'Eucaristia, direttori di coro, catechisti/e, titolari a vario titolo di attività pastorali, allenatori o animatori di squadre sportive legate a parrocchie o istituzioni religiose, educatori nelle diverse fasce di età nella pastorale giovanile, responsabili di organizzazioni giovanili, gruppi liturgici, movimenti e nuove comunità, associazioni di volontariato legate alla Chiesa. Tra i fattori di rischio il sussidio elenca la presenza di una forte *leadership* legata alla persona, lo sviluppo di logiche

<sup>29</sup> Vengono elencati i seguenti: discorsi che alludono alla sessualità per provocare curiosità o interesse; derisione e svalutazione dei minori circa la loro identità sessuale attraverso commenti verbali o non verbali; costrizione dei minori a svestirsi, a toccarsi o a eseguire atti autoerotici in presenza diretta o indiretta di un adulto; presentazione di materiale pornografico a minori; atti esibizionistici alla presenza di minori, sia nella vita reale sia nella rete; divulgazione di immagini pedopornografiche o di immagini compromettenti a scopo di ricatto o per commercio; adescamento e/o costrizione di minori alla prostituzione e allo sfruttamento sessuale, alla esibizione del proprio corpo per caricare immagini in rete.

<sup>30</sup> Vengono elencati i seguenti: toccamenti intenzionali invadenti del corpo dell'altro, sopra e sotto i vestiti, e più in particolare delle parti intime, delle zone erogene, dei seni, all'interno delle cosce, delle aree inguinali, dei genitali, dell'ano; abbracci, carezze e baci su tutte le parti del corpo; tutte le forme di rapporti sessuali, che riguardano tutti gli atti, tentati o compiuti, di penetrazione vaginale, anale o orale con il pene, con le dita o con altri oggetti; contatti tra bocca e bocca, bocca e genitali, ano o altro.

<sup>31</sup> Vengono elencati i seguenti: comportamenti "innocenti" e del tutto non intenzionali, casuali e superficiali da parte di persone adulte nei riguardi di minori.

istituzionali fortemente autoritarie o, viceversa, la mancanza di sufficiente chiarezza nella definizione dei ruoli di autorità e di quelli formativi.

Dopo aver analizzato le varie caratteristiche di un abuso sessuale (adescamento, isolamento della vittima, obbligo della vittima al silenzio, ruolo di *internet* e dei *social*) e il complesso profilo delle persone abusanti (disturbi di preferenza sessuale, immaturità affettiva e disturbi di personalità, sindrome dell'abusato che diventa a sua volta molestatore, vuoto esistenziale, compensazione e cause radicate nel profondo della personalità), il sussidio ritorna sulla controversa questione degli abusi nella Chiesa, chiedendo di superare letture riduttive o difensive, per aprirsi a una ermeneutica sistemica della crisi, che ricerchi le cause più a monte: «sia nella qualità della formazione data, nel passato (formazione iniziale) e nel presente (formazione permanente), sia tra coloro che nelle varie fasi del discernimento, prima, e del ministero, poi, hanno comunque già incontrato la persona che in seguito abuserà, rilevando in essa qualche difficoltà relazionale o d'altro genere, ma non sono intervenute sull'individuo, direttamente o indirettamente»<sup>32</sup>.

Auspucando la promozione di uno stile responsabile e trasparente che, accanto all'ascolto delle vittime, favorisca la creazione di una vera e propria cultura della prevenzione in tutti i contesti pastorali, questo primo sussidio del SNTM chiede alle diocesi una maggiore attenzione ai criteri di discernimento, sia per i candidati al sacerdozio e alla vita consacrata, che per tutti i laici che, a diverso titolo, collaborano nelle varie realtà educative, sportive e socio-sanitarie legate alla Chiesa.

«Occorre dunque proporre itinerari pedagogici che mirino in concreto a formare nei soggetti un *solido senso d'identità*. Solido perché costruito sulla salda roccia dell'amore ricevuto da Dio e della sua chiamata. Solido nella certezza di una positività che consente alla persona di poter riconoscere anche i propri lati negativi, di soffrire per le proprie contraddizioni e inadempienze nei confronti dell'amore ricevuto. Solido al punto da rendere la persona capace di autonomia, libera dal bisogno di appoggiarsi agli altri, usandoli e poi abusandoli o invadendo gli spazi altrui. Senso autentico della propria identità significa anche avere *una corretta identità e identificazione sessuale*, per vivere la propria mascolinità/femminilità come risorsa e non come problema»<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> A. DEODATO-A. CENCINI-G. UGOLINI (a cura di), *Le ferite degli abusi*, cit., p. 49.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 67.

## 5.2. Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia

Il secondo sussidio del SNTM – *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia* – è stato curato da G. Marchetti e F. Airoidi. Se il primo testo si concentra sulle ferite degli abusi, sull'*identikit* del perpetratore e su alcune caratteristiche del fenomeno nei contesti ecclesiali, *Buone prassi* si sofferma sulle procedure che dovrebbero seguire le comunità parrocchiali e tutti gli ambiti di aggregazione pastorale per tutelare i minori e valorizzare la corresponsabilità di tutti gli operatori. Prima di passare alle indicazioni pratiche, nelle premesse introduttive il sussidio delinea quei punti fondamentali sui quali focalizzare la formazione degli operatori pastorali.

«(1) Più che singole e puntuali indicazioni è di fondamentale importanza – nelle attività parrocchiali che coinvolgono i più piccoli – adottare un approccio organizzativo centrato sul minore. Si tratta dunque di avere uno sguardo d'insieme e una visione complessiva che non perda di vista l'obiettivo fondamentale di educare e tutelare il minore. (2) I genitori o i tutori del minore vanno sempre informati e coinvolti nelle attività parrocchiali che riguardano i loro figli. (3) Chiunque collabora nelle attività pastorali della parrocchia ha il diritto di esser preparato per il servizio che svolge: spetta alla parrocchia e in particolare al parroco provvedere, nelle modalità più opportune, ad una formazione adeguata. (4) Le normative civili a tutela del minore vanno assolutamente e puntualmente rispettate così come quelle relative alla sicurezza delle strutture, all'igiene alimentare (si pensi al servizio mensa o alla somministrazione di pasti e merende), alla *privacy* e così via discorrendo»<sup>34</sup>.

Ribadendo che sulla cura dei più piccoli la Chiesa è chiamata ad avere uno stile “generativo”, *Buone prassi* sottolinea come il minore debba essere soggetto attivo di una relazione di cura e di accompagnamento che lo vede protagonista secondo il principio fondamentale dell'educare: «far emergere le forze del soggetto, accompagnarlo a scoprirle, a metterle in gioco, a orientarle al bene»<sup>35</sup>. In tale itinerario pedagogico non può, ovviamente, mancare il coinvolgimento dei genitori e delle altre figure educative, con le quali la comunità parrocchiale «intesse alleanze di fidu-

<sup>34</sup> G. MARCHETTI-F. AIROLDI (a cura di), *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2020, p. 7.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 8.

cia, entrando in dialogo con quanti, a vario titolo, sono progressivamente coinvolti nella cura del minore»<sup>36</sup>. Lungi dal considerare l'accompagnamento dei minori come un incarico delegato ad alcuni operatori, il sussidio ricorda, oltretutto, che l'intera comunità parrocchiale è chiamata a prendersi cura dei più piccoli: «A tutti è chiesto di offrire la propria disponibilità [...] come segno di una fede adulta, che si fa carico dell'altro, specie del minore»<sup>37</sup>. Dal grembo della comunità vengono, quindi, scelti con attento discernimento coloro che si occuperanno delle attività in parrocchia dedicate all'accompagnamento e all'educazione di minori.

«L'attività educativa nei confronti dei minori richiede delle minimali, ma necessarie qualità umane, maturità affettivo sessuale e di credente, oltre che un'adeguata e costante formazione, equilibrio, capacità di assunzione di responsabilità e talvolta anche specifiche competenze. [...] A nessuno può esser richiesto di collaborare in ambito pastorale in genere, soprattutto con i più piccoli, se non gli si dà, assieme, una preparazione specifica. Così come nessuno può improvvisarsi (e autoproporsi) educatore. La formazione è un processo che non può ridursi ad alcune semplici indicazioni pratiche, ma che deve assumere la sfida di accompagnare le persone a crescere umanamente e a consolidare la propria maturità»<sup>38</sup>.

Dopo aver illustrato come formare e informare gli operatori pastorali sul delicato ambito della tutela dei minori, il sussidio riassume schematicamente quelle che vengono definite le *regole d'oro* da osservare a seconda delle attività e delle concrete situazioni<sup>39</sup>, nonché quei comportamenti nei confronti di un minore che non possono mai essere accettati<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 10.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> «Trattare tutti i minori con rispetto; fornire ai più piccoli modelli positivi di riferimento; essere sempre visibili agli altri operatori pastorali o comunque ad altri adulti quando si svolge qualche attività con i minori; segnalare al responsabile, che deve essere sempre e chiaramente identificabile, comportamenti potenzialmente pericolosi e abusivi; sviluppare una cultura in cui i minori, soprattutto se bambini, possano parlare apertamente, porre domande ed esprimere eventuali preoccupazioni; rispettare la sfera di riservatezza e intimità del minore; informare le famiglie delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative ottenendone le opportune autorizzazioni». *Ibidem*, p. 10.

<sup>40</sup> «Infliggere castighi fisici di qualunque tipo; sviluppare un rapporto esclusivo con un singolo minore rispetto ad altri; lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psicofisica; parlare o comportarsi con un minore in modo

Alle indicazioni di carattere generale seguono nel sussidio quattro sezioni specifiche dedicate rispettivamente: alle «responsabilità delle persone» che con diversi ministeri e incarichi sono a contatto con i minori; alle varie «attività pastorali» nelle quali sono coinvolti i più piccoli; alla «sicurezza degli ambienti» per l'incolumità delle persone; al corretto «utilizzo degli strumenti» tecnologici.

Sottolineando che *Buone prassi* non ha «la pretesa di costituire un manuale che possa rispondere a tutte le molteplici situazioni che possono capitare o dare risposte esaustive a tutte le domande», questo secondo sussidio del SNTM si conclude ricordando che «non bastano alcuni accorgimenti pratici se manca una decisa presa di coscienza del proprio ruolo di testimoni della fede e di educatori da parte di tutti i collaboratori pastorali»<sup>41</sup>. Nelle *Appendici* vengono, infine, proposti alcuni moduli utili alle diocesi e ai vari enti ecclesiali impegnati nelle attività con i minori.

### 5.3. La formazione iniziale in tempo di abusi

Il terzo sussidio – *La formazione iniziale in tempo di abusi* – è stato curato da A. Cencini e S. Lassi<sup>42</sup>. Suo scopo principale è quello di fornire «materiale di riflessione, piste e indirizzi [...] per la didattica e la formazione in determinate aree, come orientamenti che nascono dall'esperienza e dalla riflessione sollecitata dagli eventi inquietanti della storia attuale ecclesiale, per metterli a disposizione dei formatori dei seminari e delle case di formazione religiosa»<sup>43</sup>.

Il testo parte dalla considerazione che non basta affrontare i casi concreti di abuso, senza «andare più a fondo per scoprire quali dinamiche

offensivo, inappropriato o sessualmente provocatorio; provvedere a gesti di cura della persona (come lavarsi e cambiarsi) che un minore potrebbe benissimo fare da solo/a; discriminare un minore o un gruppo di minori; chiedere a un minore di mantenere un segreto; fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo; fotografare o video filmare un minore e/o diffondere via *web* o *social network* immagini di minori e/o chattare con minori senza che i suoi genitori o tutori ne siano sempre informati e lo abbiano autorizzato». *Ibidem*, p. 10.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>42</sup> Cf. A. CENCINI-S. LASSI (a cura di), *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2021.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 3.

abbiano reso possibile il verificarsi di simili atteggiamenti e mali»<sup>44</sup>. Accanto all'approccio giuridico e canonico, capace di verificare responsabilità penali ed eventuali sanzioni, occorre, perciò, uno specifico *focus* su ciò «che è avvenuto prima, alla causa, al contesto individuale e sociale, comunitario ed ecclesiale, alla formazione, iniziale e permanente, se si vuole che non avvenga più»<sup>45</sup>. Si tratta di quella lettura sistemica e strutturale della crisi degli abusi, che non si limita allo studio delle cause individuali, ma che sa riconoscere la gravità di una certa mediocrità generale – «brodo di coltura dell'abuso individuale»<sup>46</sup> – che è già scandalo e, se non affrontata, può portare alla perversione. Lo sforzo di questo terzo sussidio è, quindi, quello di attivare nuovi processi educativo-formativi nei cammini di preparazione al presbiterato e alla vita religiosa, in prospettiva d'una dinamica d'integrazione tra elementi spirituali e antropologici.

«Pare evidente, infatti, che l'esclusiva preparazione accademico-teologica non possa da sola garantire un adeguato sblocco di crescita rispetto alle dinamiche affettive e sessuali del singolo candidato, né che un certo tipo di formazione prevalentemente spirituale, come s'è intesa nel passato, sia stata e sia sufficiente per provocare un accompagnamento autentico verso la maturità piena del celibato per il Regno e favorire il discernimento reale della sua idoneità. Tanto meno in un tempo come l'attuale, segnato da complessità e frammentazione esistenziale, che non aiuta certo i nostri ragazzi e giovani adulti a percorrere tale cammino identitario. Per il quale si rende dunque necessaria una maggiore attenzione alla realtà umana, emotivo-affettiva e socio-culturale, dei candidati di oggi e di domani, anche attraverso interventi qualificati corrispondenti. Si tratta di creare le condizioni per evitare quegli errori nel processo di valutazione e scelta, di formazione e accompagnamento che hanno portato – assieme ad altri fattori – ai casi di abusi e scandali da parte di appartenenti alla vita sacerdotale e religiosa»<sup>47</sup>.

Per raggiungere tale obiettivo, *La formazione iniziale in tempo di abusi* – rivolgendosi a formatori e candidati alla vita presbiterale e religiosa – illustra una proposta articolata in tre blocchi tematici. Nel primo nu-

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 13-14.

cleo – *Identità presbiterale e questione del potere* – la formazione cerca di disinnescare «quella perversa associazione [...] di potere e dominio, [...] in piena contraddizione [...] con l'identità ministeriale»<sup>48</sup>. Il secondo blocco – *Maturità e immaturità relazionale (e affettivo-sessuale)* – illustra «il senso di quella maturità specifica relazionale che è richiesta a chi è chiamato al dono totale di sé per la crescita dell'altro»<sup>49</sup> e la necessità di progredire nel cammino di apertura all'altro nella vocazione celibataria. Il terzo *focus* formativo del sussidio – *Dramma e realtà degli abusi* – mira, infine, a far maturare nei giovani la consapevolezza della gravità degli abusi, come eventualità e possibilità drammatica nella vita di chi s'è consacrato a Dio: «Abusatori non si nasce, si diventa!»<sup>50</sup>.

Dopo aver illustrato il profilo plurimo dei contenuti didattici da proporre (*preventivo, informativo, formativo, creativo*), il sussidio si sofferma sui possibili itinerari formativi entro i quali inserire i tre blocchi tematici e sulla eventuale metodologia da utilizzare per la loro attuazione nelle comunità di formazione: intervenire sia sul gruppo che sull'individuo; anteporre l'educazione alla formazione; richiedere la valutazione psicologica dei candidati; integrare le ferite del proprio vissuto in un orizzonte di fede; integrare in Cristo quella risorsa preziosa che è la sessualità-affettività; favorire lo sviluppo di uno stile relazionale verginale; impostare un tirocinio mirato – il cosiddetto “seminario in uscita” – vissuto in un contesto di missione e ministero diretto; condurre sia il discernimento iniziale che quello finale dei candidati con maggiore oculatezza e rigore; curare maggiormente la formazione dei formatori.

«Il lavoro in équipe, inoltre, consentirà a chi opera nella formazione quel salutare confronto che non solo preserva da visioni unilaterali e soggettive, ma anche quella sensazione altrettanto salutare di condivisione della responsabilità formativa, di collaborazione tra diverse competenze, di convergenza verso un obiettivo comune e di quant'altro possa rendere tale compito più efficace e sostenibile. Per il bene dei singoli chiamati, e di tutta la comunità dei credenti in Cristo. Perché la Chiesa sia luogo bello, sicuro, ospitale: la casa di tutti!»<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 120.

## 6. Recenti interventi pontifici sulla tutela dei minori (2019-2021)

Lasciamo brevemente il contesto nazionale per ritornare alle indicazioni del magistero pontificio. Tra la fine del 2019 e il 2021 sono, infatti, tre i maggiori interventi magisteriali che gli episcopati locali sono stati chiamati ad accogliere in tema di tutela dei minori: le disposizioni del papa sul segreto pontificio, il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* della CDF e la revisione del *Libro VI* del Codice di Diritto Canonico.

Consideriamo, anzitutto, le nuove disposizioni sul segreto pontificio. Il 6 dicembre 2019 papa Francesco nell'istruzione *Sulla riservatezza delle cause* ha concesso a chi deve gestire le notizie su denunce, processi e decisioni dei delitti riportati in *Vos estis lux mundi* di non essere più tenuto al segreto pontificio, ma solo a quello d'ufficio. Con questa importante novità viene, così, facilitata la collaborazione con le autorità civili, nel caso in cui una legge dello Stato preveda l'obbligo di denuncia da parte di chi sia a conoscenza dei fatti. Viene, inoltre, concesso che il materiale conservato negli archivi dei dicasteri vaticani e delle diocesi relativo ai casi di abuso possa essere consegnato ai magistrati inquirenti dei rispettivi paesi<sup>52</sup>.

Dalle disposizioni sul segreto pontificio passiamo alle indicazioni della CDF. Il *Vademecum* – pubblicato il 16 luglio 2020 ed emendato il 5 maggio 2022 – è «destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici»<sup>53</sup>. È «una sorta di “manuale” che, dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa, intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati»<sup>54</sup>.

Dopo aver chiarito la materia che configura il delitto – ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore – e la sua ampia casistica (rapporti sessuali, contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale

<sup>52</sup> FRANCESCO, *Sulla riservatezza delle cause di pedofilia*, in *Regno Documenti* 1, 2020, pp. 17-20.

<sup>53</sup> *Vademecum*, Introduzione.

<sup>54</sup> *Ibidem*

anche mediante mezzi di comunicazione, acquisizione, detenzione e divulgazione di immagini pornografiche di minori di 18 anni)<sup>55</sup>, il *Vademecum* – nel solco dei precedenti pronunciamenti magisteriali – indica con “minore” chi non ha compiuto 18 anni ed equipara a tale nozione quella di “adulto vulnerabile” (ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa).

Nella seconda parte il *Vademecum* indica agli ordinari cosa fare quando si riceve una *notitia de delicto*, ovvero «qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all’Ordinario o al Gerarca»<sup>56</sup> – soprattutto quando ne venisse dimostrata la verisimiglianza (*saltem verisimilis*) – attraverso il delicato svolgimento dell’indagine previa. Segue una parte dedicata all’imposizione delle misure cautelari e sulla procedura da seguire al termine dell’indagine previa. A questo punto – ricevuti gli atti – la CDF può decidere di «archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell’indagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale». La decisione presa viene, così, comunicata all’Ordinario. Nel caso in cui si attivasse una procedura penale, sia giudiziale che extragiudiziale, tre possono essere i possibili esiti decretati dalla CDF: «condannatorio (“*constat*”), se con certezza morale consti la colpevolezza dell’accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata; assolutorio (“*constat de non*”), se con certezza morale consti la non colpevolezza dell’imputato, in quanto il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile; dimissorio (“*non constat*”), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile»<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Cfr. *Ibidem.*, nn. 1-2.

<sup>56</sup> *Ibidem.*, n. 9.

<sup>57</sup> *Ibidem.*, n. 84. Per quanto concerne le possibili procedure penali il *Vademecum* elenca: il processo penale giudiziale, il processo penale extragiudiziale (per accelerare eventualmente il corso della giustizia) e la procedura riservata ai cosiddetti “casi gravissimi”, che si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice.

Dal *Vademecum* della CDF passiamo, infine, alla pubblicazione della costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* (23 maggio 2021), con la quale papa Francesco ha rinnovato la normativa sulle sanzioni penali nella Chiesa (*Libro VI del CIC 1983*)<sup>58</sup>. Per quanto concerne il nostro argomento, la novità sostanziale è che i canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale su minorenni e i reati di pedopornografia non si trovano più nei *Delitti contro obblighi speciali dei chierici*, bensì nella sezione dedicata ai *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona*. Viene, così, sottolineato che la gravità del crimine dipende soprattutto dal danno arrecato alle vittime, considerazione che, purtroppo, nel corso della storia non sempre è stata preminente in coloro che hanno gestito i casi di abuso.

## 7. La ripresa delle attività dopo le restrizioni dovute alla pandemia

Recependo le importanti novità magisteriali, anche la CEI, dopo le restrizioni causate dalla pandemia, ha ripreso il suo sforzo sia a livello centrale che territoriale per la tutela dei minori. La pubblicazione del *Vademecum*, l'abolizione del segreto pontificio e, soprattutto, l'inserimento del reato nei delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona, hanno fornito ai vescovi italiani e ai servizi per la tutela dei minori nuovi elementi nella lotta contro gli abusi e uno sprone a incentivare le loro attività.

A tal proposito, è del luglio 2021 un'ulteriore revisione dei dati relativi alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa italiana. Il giornalista L. Moia attesta, infatti, che ormai il SNTM «comprende [...] 16 Servizi regionali con 16 coordinatori e 16 vescovi incaricati. Sono poi stati istituiti 219 Servizi diocesani per la tutela dei minori (su 226 diocesi): un nuovo ufficio pastorale diocesano, con compiti molto specifici. In alcune diocesi sono sorti anche i centri di ascolto, con responsabili diversi dai referenti diocesani». Si sottolinea, allo stesso tempo, lo sforzo della Chiesa di estendere la rete di tutela dei minori anche a quelle poche comunità che ne sono ancora prive, cercando di azionare meccanismi di protezione sempre più efficaci e migliorando la proposta di accompagnamento dei candidati al presbiterato.

<sup>58</sup> Cfr. *Pascite gregem Dei. La Costituzione apostolica*, in *L'Osservatore Romano*, Città del Vaticano, 2021, pp. 2-3.

«Possiamo dire di aver avviato un processo di sensibilizzazione e di responsabilizzazione che – osserva l'arcivescovo Ghizzoni –, pur rallentato dalle restrizioni dovute al Covid, trova concretezza in sussidi e programmi di informazione e formazione, con decine di incontri, di tutti gli operatori pastorali, chiamati a collaborare per assicurare un ambiente più sicuro e protetto per i minori e le persone più vulnerabili che frequentano le nostre strutture. Questo impegno, rivolto a presbiteri, consacrati, diaconi, catechisti, animatori, allenatori, volontari, genitori, richiederà diverse tappe e tempi che obbligatoriamente non saranno brevissimi»<sup>59</sup>.

A luglio 2021 – segnala lo stesso Moia – sono ormai più di cento i siti dei servizi diocesani per la tutela dei minori ai quali è possibile accedere attraverso la pagina del SNTM<sup>60</sup>. Si tratta – come nota E. Vinai, coor-

<sup>59</sup> L. MOIA, *Lotta agli abusi. Minori e abusi, la rete raddoppia*, in *Avvenire.it*, 2021, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/minori-e-abusi-la-rete-raddoppia> (accesso: 18 luglio 2022). Nella stessa intervista rilasciata nel luglio 2021, Ghizzoni ha anche aggiornato i dati sui referenti diocesani – 56 donne e 47 uomini, in prevalenza professionisti preparati in campo giuridico, psicologico, medico-psichiatrico, assistenziale, educativo, e 123 presbiteri o religiosi –, ribadendo come si tratti di «un grande passo in avanti per estendere in maniera capillare su tutto il territorio, una rete ben strutturata per la protezione dei minori e per la sensibilizzazione sul tema». *Ibidem*.

<sup>60</sup> Ecco l'elenco delle diocesi già provviste di un *link* per il Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e riportate sul sito del SNTM: Alba, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli (Piemonte e Valle d'Aosta Aosta); Albenga-Imperia, Genova, Savona-Noli, Tortona (Liguria); Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Vigevano (Lombardia); Bologna, Cesena-Sarsina, Faenza-Modigliana, Ferrara-Comacchio, Fidenza, Forlì-Bertinoro, Imola, Modena-Nonantola e Carpi, Parma, Piacenza-Bobbio, Ravenna-Cervia, Reggio Emilia-Guastalla, Rimini, San Marino-Montefeltro (Emilia-Romagna); Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Chioggia, Concordia-Pordenone, Gorizia, Padova, Trento, Trieste, Verona, Venezia, Vicenza, Vittorio Veneto (Triveneto); Firenze, Fiesole, Lucca, Massa Carrara-Pontremoli, Massa Marittima-Piombino, Montepulciano-Chiusi-Pienza, Pescia, Pisa, Prato, San Miniato, Siena (Toscana); Ancona-Osimo, Ascoli Piceno, Camerino-San Severino Marche, Fabriano-Matelica, Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Fermo, Loreto, Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, Pesaro, S. Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, Senigallia, Urbino-Urbania e Sant'Angelo in Vado (Marche); Sulmona-Valva (Abruzzo); Termoli-Larino (Molise); Albano, Interdiocesano Lazio Sud, Civitavecchia-Tarquini, Porto Santa Rufina, Roma, Sabina-Poggio Mirteto (Lazio); Aversa, Napoli, Nola, Salerno-Campagna-Acerno (Campania); Brindisi-Ostuni, Castellana, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Oria (Puglia); Acerenza, Matera-Irsina, Melfi-Rapolla-Venosa, Potenza, Tricarico, Tursi-Lagonegro (Basilicata); Cosenza-Bisignano, Crotone-Santa Severina,

dinatrice del SNTM – di un chiaro segno della scelta di impegno e di trasparenza abbracciata dalla Chiesa in Italia. «Senza fondamenta solide [...] nessuna costruzione regge e per essere all'altezza del compito, che rappresenta un impegno autentico che ci sta di fronte e che ci interroga, è necessario mettere in campo laici, sacerdoti, religiosi e religiose che sappiano andare incontro al dolore delle vittime e dei sopravvissuti accogliendoli con competenza e delicatezza»<sup>61</sup>. Sembra, dunque, che quella avviata dalla Chiesa in Italia sia una vera e propria rivoluzione sul tema della tutela dei minori. Un cambio di marcia che – come sottolinea il canonista G. Marchetti – è iniziato nel 2019 con la pubblicazione delle *Linee guida*: «Le *Linee guida* [...] spiegano che la Chiesa non dovrà più affrontare questo problema in modo legalistico e punitivo, ma con uno sguardo più ampio, pastorale, educativo, accogliente e sinergico. Visto che riguarda tutti, vogliamo rendere corresponsabile l'intera comunità e, nello stesso tempo, secondo lo spirito del Vangelo, offrire un servizio all'intera società»<sup>62</sup>. Il cambiamento, dunque, sta proprio nella prospettiva diversa con la quale la Chiesa anche in Italia si confronta con il dramma degli abusi. Non c'è più, come nel passato, un approccio meramente giuridico, bensì una più ampia corresponsabilità pastorale che vuole anteporre il bene dei minori alla salvaguardia del buon nome dell'istituzione.

Messe da parte le difficoltà e le incertezze del passato, sembra che anche in Italia, dunque, si stia sviluppando una vera e propria “cultura della prevenzione”, «che vuol dire accoglienza, ascolto e rispetto di tutti e di ciascuno, [...] destinat[a] ad aprire un nuovo futuro di credibilità e di fiducia, oltre a fugare ogni sospetto di indifferenza»<sup>63</sup>. La principale

Lamezia Terme, Locri, Oppido Mamertina-Palmi, Rossano-Cariati, San Marco Argentano-Scalea (Calabria); Acireale, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Mazara del Vallo, Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Monreale, Noto, Palermo, Eparchia di Piana degli Albanesi, Siracusa, Trapani (Sicilia); Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias, Oristano, Ozieri (Sardegna).

<sup>61</sup> L. MOIA, *Chiesa italiana. Ecco come funziona la rete contro gli abusi*, in *Avvenire.it*, 2021, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecco-come-funziona-la-rete-contro-gli-abusi> (accesso: 18 luglio 2022).

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> ID., *Chiesa. Lotta agli abusi: 98 centri d'ascolto in 157 diocesi. E 1.200 operatori formati*, in *Avvenire.it*, 2022, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lotta-agli-abusi-chiesa-le-misure> (accesso: 18 luglio 2022).

vocazione dei servizi interdiocesani e regionali resta, infatti, quella di formare le comunità, gli operatori pastorali, gli educatori e le stesse famiglie alla gravità delle ferite provocate dagli abusi e alla costruzione di ambienti ecclesiali sempre più capaci di tutelare minori e persone vulnerabili.

Aldilà della nuova struttura e degli uffici predisposti a livello diocesano, regionale e nazionale, colpisce lo sforzo messo in campo per aumentare la trasparenza e indicare con chiarezza quali vie percorrere per segnalare eventuali abusi subiti. I centri di ascolto – ormai quasi un centinaio in tutto il territorio nazionale (avviati nel 70% delle diocesi) – rappresentano l’apertura da parte di persone competenti all’accoglienza e all’ascolto di tutte le eventuali segnalazioni<sup>64</sup>. Accanto all’informazione su procedure e prassi per procedere alle segnalazioni, la Chiesa cerca, dunque, di prendersi cura delle vittime attraverso l’assistenza medica, spirituale e legale. «Sportelli preziosi per un primo orientamento, dove però non si offre né accompagnamento psicoterapeutico – di cui eventualmente si occupano altre realtà – né ci si sostituisce all’autorità giudiziaria per la raccolta delle denunce»<sup>65</sup>.

## 8. Il rapporto francese di una commissione indipendente sugli abusi

Prima di concludere il nostro percorso sulla tutela dei minori nella Chiesa italiana, ci sembra utile un’ulteriore digressione grazie alla quale poter comprendere meglio ciò che la CEI ha stabilito nel maggio 2022. Si tratta del Rapporto pubblicato in Francia sulla storia degli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili dal 1950 ai nostri giorni<sup>66</sup>. Anche i vescovi francesi, dunque, dopo USA, Canada, Olanda, Germania, Australia, Irlanda ed altre conferenze episcopali, hanno deciso di studiare il fenomeno degli abusi sessuali commessi in tutti i contesti pastorali. Il

<sup>64</sup> Nell’articolo pubblicato nel maggio 2022, Moia sottolinea l’attività ormai avviata nei 98 Centri di ascolto, in 157 diocesi (70% del totale) che operano a livello diocesano o interdiocesano. *Ibidem*.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> Cfr. COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE (CIASE), *Les violences sexuelles dans l’Église catholique France 1950-2020. Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église*, 2021, in <https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf> (accesso: 25 luglio 2022).

rapporto – pubblicato il 5 ottobre 2021 da una commissione indipendente (CIASE) presieduta da Jean-Marc Sauvé – raccoglie in cinquecento pagine le testimonianze delle vittime, i dati ricavati dagli archivi ecclesiastici, un approfondimento su come la Chiesa ha gestito la crisi nel corso degli anni, ulteriori analisi a partire da un sondaggio sulla popolazione in generale e ben quarantacinque raccomandazioni consegnate alla Chiesa francese<sup>67</sup>.

Soffermandosi, anzitutto, sui dati del fenomeno, la CIASE sottolinea che dall'analisi degli archivi ecclesiastici sono risultate tra le 8.500 e le 28.000 vittime, nonché circa 3.200 – tra presbiteri diocesani e religiosi – accusati di abusi su minori, ovvero poco meno del 3% del totale di coloro che hanno esercitato il ministero nei settant'anni presi in esame. Maggiori perplessità ha destato, invece, l'inchiesta statistica condotta *online* su un campione di 28.000 persone: dal dato che lo 0,42% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di abuso da parte di un membro del clero francese, la CIASE ha dedotto – basandosi sul calcolo totale della popolazione adulta francese – che circa 216.000 persone abbiano subito abusi sessuali nei contesti ecclesiali. Il paradosso di questo numero emer-

<sup>67</sup> La Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (CIASE) è stata istituita nel 2018, su mandato della Conferenza episcopale francese (CEF) e della Conferenza dei religiosi e delle religiose francesi. Ha iniziato i propri lavori l'8 febbraio 2019. [...] L'appello alle testimonianze, reso pubblico anche tramite volantini distribuiti nelle chiese, ha prodotto 6.471 contatti e successivamente 3.652 interviste telefoniche e 1.628 questionari compilati dai testimoni. [...] L'indagine a campione svolta sulla popolazione francese ha coinvolto 28.010 partecipanti tramite un questionario online. [...] È stata condotta una ricerca sui metodi di formazione alla castità di preti e religiosi e una raccolta di informazioni da statistiche pubbliche e dati della stampa. [...] La ricerca [...] ha esplorato gli archivi centrali della Chiesa francese e quelli di 31 diocesi e 15 istituti religiosi, nonché archivi del Ministero della Giustizia, degli Interni e della Gendarmeria nazionale. [...] Lo studio socio-antropologico [...] si è basato sulle testimonianze delle vittime e sull'analisi della copertura mediatica dei casi di abusi. [...] Sono stati esaminati 35 dossier giudiziari relativi a casi di abuso; 11 membri del clero, riconosciuti colpevoli di violenza sessuale, sono stati intervistati. [...] Diverse audizioni hanno sondato la percezione del problema: testimonianze di vittime di abusi; esperti di varie discipline; preti e seminaristi non coinvolti nei fatti. [...] Quattro gruppi di lavoro [hanno collaborato] per redigere il Rapporto: questioni fondamentali (teologia, ecclesiologia, governo della Chiesa); rapporto tra diritto canonico e giurisprudenza statale; confronto con le vittime; valutazione delle misure prese dalla Chiesa francese». G. COSTA, *Abusi nella Chiesa: la verità che rende liberi*, in *Aggiornamenti Sociali* 72/11, 2021, p. 586.

ge quando, mettendo a confronto i dati degli archivi diocesani con quelli stimati dal sondaggio, si è dedotto che ciascuno dei preti coinvolti – come già detto, circa il 3% dei sacerdoti attivi – avrebbe dovuto abusare negli ultimi settant'anni di oltre sessanta bambini. «Il rapporto afferma dunque che l'argomento rimane non chiarito e riconosce l'incertezza della misura del numero degli autori delle violenze: delle ipotesi oscillanti fra una forte proporzione di aggressori fra il clero e un gran numero di vittime per aggressore»<sup>68</sup>.

Le giuste obiezioni sollevate sui limiti e sull'incertezza associate ai numeri e alla metodologia del rapporto francese non devono, tuttavia, distogliere l'attenzione da una realtà drammatica, così come è emersa dal racconto delle persone abusate e dal non sempre tempestivo, efficace o risolutivo intervento da parte della gerarchia ecclesiastica.

Interessante, infine, leggere le *Raccomandazioni* che la CIASE ha consegnato all'episcopato francese, alcune delle quali già emerse tra le questioni affrontate in questa breve trattazione: la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e la rete dei centri di ascolto nelle diocesi; il maggiore riconoscimento nelle procedure canoniche dei diritti delle persone offese; la revisione della concezione di autorità nella Chiesa e l'approfondimento sul nesso tra gli abusi sessuali e la cultura del clericalismo.

«La CIASE individua in una visione della Chiesa eccessivamente piramidale uno dei fattori che spiegano il carattere sistemico degli abusi, ma vede come segno di speranza la crescente spinta verso una Chiesa più profondamente sinodale, tanto da affermare al paragrafo 1234: «Il lavoro iniziato dal prossimo Sinodo dei vescovi sulla sinodalità potrebbe portare a una comprensione diversa o modificata del funzionamento del governo nella Chiesa, e quindi cambiare profondamente il quadro al cui interno vengono affrontati i casi di violenza sessuale»<sup>69</sup>.

## 9. Il *report* e l'indagine nazionale

Durante la settantaseiesima Assemblea Generale della CEI, svoltasi dal 23 al 26 maggio 2022 è stato affermato che l'impegno della Chiesa

<sup>68</sup> F. LOMBARDI, *Continuare la lotta agli abusi. II "Rapporto Sauv e" e i vescovi francesi*, in *Civilt  Cattolica* 4120/1, 2022, p. 377.

<sup>69</sup> G. COSTA, *Abusi nella Chiesa: la verit  che rende liberi*, cit., p. 588.

italiana sul delicato tema della tutela dei minori non si sarebbe limitato all'aumento della rete dei referenti diocesani, dei relativi servizi e dei Centri di ascolto. Anche in Italia, così come in Francia e – nel passato – in numerose altre nazioni, la CEI ha annunciato l'avvio un'un'indagine nazionale, a partire dai casi segnalati alle diocesi negli ultimi due anni e dai dati raccolti dalla CDF, relativi al ventennio 2000-2021. L'intenzione dei vescovi italiani – che hanno annunciato la collaborazione con istituti di ricerca indipendenti – è, dunque, quella di garantire «profili scientifici e morali di alto livello, [consentendo] di pervenire a una conoscenza più approfondita e oggettiva del fenomeno. Ciò permetterà di migliorare le misure di prevenzione e contrasto, di accompagnare con più consapevolezza le vittime e i sopravvissuti e di affinare i criteri per altre ricerche»<sup>70</sup>.

Nel *Comunicato finale* dell'Assemblea Generale tali importanti iniziative sono state inserite in un elenco di «cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili»<sup>71</sup>. Anzitutto, i vescovi italiani hanno richiesto di «potenziare la rete dei referenti diocesani e dei relativi Servizi per la tutela dei minori»<sup>72</sup>, da sostenere con percorsi formativi rivolti agli operatori pastorali e a chi è chiamato a occuparsi degli aspetti giuridici. A questa attenzione è seguita la richiesta di «implementare la costituzione dei Centri di ascolto»<sup>73</sup> – fermi alla copertura del 70% delle diocesi italiane – per accogliere e ascoltare quanti vogliono segnalare abusi recenti o passati, e indirizzare le eventuali segnalazioni a chi di competenza. Il terzo punto è, come già anticipato, la realizzazione di «un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e formazione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni (2020-2021)»<sup>74</sup>. Accanto al rapporto nazionale, la CEI ha indicato come quarta priorità quella di «conoscere e analizzare, in modo quantitativo e qualitativo, i dati custoditi presso la [CDF], garantendo

<sup>70</sup> R. MACCIONI, *Assemblea CEI. Lotta agli abusi, al via un'indagine nazionale. Ecco i cinque punti*, in *Avvenire.it*, 2022, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-lotta-agli-abusi-al-via-un-indagine-nazionale> (accesso: 26 luglio 2022).

<sup>71</sup> CEI, *76<sup>a</sup> Assemblea Generale della CEI (23-27 maggio 2022). Il Comunicato finale*, in [https://www.avvenire.it/c/chiesa/Documents/Comunicatofinale\\_AssembleaGenerale\\_2022.pdf](https://www.avvenire.it/c/chiesa/Documents/Comunicatofinale_AssembleaGenerale_2022.pdf).

<sup>72</sup> *Ibidem.*

<sup>73</sup> *Ibidem.*

<sup>74</sup> *Ibidem.*

la dovuta riservatezza. Tali dati fanno riferimento a presunti o accertati delitti perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021»<sup>75</sup>. Quinto ed ultimo punto delle linee d'azione: la collaborazione con le istituzioni pubbliche. I vescovi hanno, infatti, annunciato che la Chiesa italiana avrebbe partecipato «in qualità di invitato permanente all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito con legge 269/1998»<sup>76</sup>.

«Queste cinque linee di azione non sono un elenco chiuso a eventuali sviluppi, tutt'altro: è volontà dei Vescovi compiere qualsiasi passo perché il fenomeno degli abusi venga contrastato decisamente, promuovendo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili»<sup>77</sup>.

Analizzando le cinque linee d'azione proposte dalla CEI, si può certamente apprezzare la volontà dei vescovi di gettare luce su quanto avvenuto negli anni scorsi e di fornire dati attendibili sull'incidenza del fenomeno degli abusi sessuali nella Chiesa italiana. La stessa verifica dell'attività svolta negli ultimi due anni dalla rete territoriale sembra essere indicativa di una ferma volontà di trasparenza su un tema così delicato. Il coinvolgimento di istituti di ricerca indipendenti, infine, suggerisce l'apertura nell'indagine a soggetti terzi, capaci di valutare con obiettività le indicazioni fornite dalla CDF e relative all'ultimo ventennio. Le cinque linee d'azione della CEI, tuttavia, non sono state esenti da critiche<sup>78</sup>.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> «I cinque punti della via italiana sembrano però davvero troppo poco, e un poco confusi, per rappresentare anche solo un buon inizio. Più che un progetto collegiale di azione, hanno tutto il sapore di un compromesso tirato per i capelli fra vescovi che non sono riusciti a trovare un livello alto di mediazione delle differenti posizioni fra di loro. Le prime due linee di azione [...] sono sostanzialmente atti dovuti che non mirano a una comprensione profonda delle dinamiche strutturali e delle situazioni pastorali che sono state il terreno fertile degli atti di abuso sessuale e del loro eventuale occultamento. Le seconde due linee di azione [...] vanno poco oltre la statistica – data l'enfasi sui dati espressa dallo stesso Comunicato finale. [...] La quinta linea di azione, di cui si sapeva già prima, è la partecipazione della CEI in qualità di invitato permanente all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile (ricordiamo che esso è stato istituito nel 1998 – ci sono voluti più di vent'anni perché la Chiesa italiana interagisse col governo per essere parte di uno strumento civile così importante)». M. NERI, *CEI-Abusi: la strana via italiana*, in *Settimana News*, 2022, in <http://www.settimananews.it/chiesa/cei-abusi-la-strana-via-italiana/> (accesso: 2 agosto 2022).

Confrontando l'iniziativa della CEI con il rapporto della CIASE si nota, ad esempio, una diversa impostazione di fondo. Nell'indagine francese era, infatti, chiara l'intenzione dei vescovi di affidare gli scottanti dossier a una commissione del tutto indipendente dalla *leadership* ecclesiastica. Nelle cinque linee d'azione della CEI sembra, invece, emergere un ruolo preminente dei vescovi nella realizzazione dei rapporti, vista la sottolineatura della «collaborazione» degli istituti di ricerca indipendenti. Del tutto assente, inoltre, il riferimento ai sondaggi nella popolazione generale. Le indicazioni della CEI sembrano, infatti, limitarsi ai dati dei centri d'ascolto e a quelli forniti dalla CDF, senza indagare a fondo su un fenomeno che potrebbe essere di portata superiore rispetto a quanto segnalato alle autorità ecclesiastiche negli ultimi vent'anni. È vero che la metodologia francese ha dato adito a non poche critiche a causa delle deduzioni statistiche poco verosimili, ma anche limitarsi ai soli dati interni potrebbe condurre a dei risultati non perfettamente sovrapponibili con quelli reali. La stessa scelta di limitarsi a indagare i dati raccolti nell'ultimo ventennio, se da un lato può essere colta come il tentativo di evitare giudizi su contesti storici poco sensibili alla tutela dei minori come quello contemporaneo, dall'altro non permetterà di avere un quadro sufficientemente ampio su un fenomeno così complesso. Sembra, infine, poco chiaro – almeno dal Comunicato finale del maggio 2022 – il coinvolgimento delle vittime di abuso. La storia recente, anche grazie alle indagini giornalistiche e ai rapporti che le conferenze episcopali hanno commissionato a istituti indipendenti, ci ha, infatti, mostrato la gravità delle ferite sia a breve che a lungo termine, sia fisiche che psicologiche e spirituali, di chi, anziché incontrare pastori secondo il cuore del Redentore, si è imbattuto in un chierico *child molester*.

«L'impressione che lascia questa via italiana rispetto agli abusi, sessuali e di altro genere, nella nostra Chiesa locale è che questa Chiesa sa, a prescindere dalla parola delle vittime, cosa si deve fare e come lo si deve fare – e lo sa, appunto, da sé. Una Chiesa che trasforma storie lacerate e vissuti permanentemente feriti in dati statistici, annunciando all'opinione pubblica nazionale la radicale novità di questo approccio, ha già attraversato la soglia di un drammatico punto di non ritorno – preferendo le toppe al vestito nuovo»<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

## Conclusione

Al termine di questa breve trattazione sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa italiana può essere utile raccogliere qualche considerazione conclusiva.

Analizzando le informazioni raccolte, ci sembra importante ribadire come nel corso dell'ultimo secolo solo gradualmente la Chiesa cattolica abbia preso consapevolezza della gravità degli abusi sessuali commessi sui minori. I riflettori dell'opinione pubblica, gli studi scientifici sulla gravità delle ferite provocate dagli abusi e un'attenzione sempre maggiore rivolta dagli interventi magisteriali alla piaga delle violenze commesse da membri del clero hanno, infatti, spinto anche la Chiesa italiana a una seria verifica sulla scottante questione: riscoprire la centralità dei "piccoli" nell'azione pastorale e fare il possibile perché nessuno di essi sia scandalizzato; enfatizzare percorsi di accompagnamento perché ogni comunità ecclesiale prenda sempre più consapevolezza dei danni fisici, neurologici, psicologici e spirituali provocati da un abuso; comprendere fino a che punto una falsa concezione del potere e una cultura clericale abbiano potuto scatenare meccanismi di abuso di potere e di abuso emotivo, spesso anticamera degli abusi sessuali; rivedere i percorsi di accompagnamento all'ordinazione sacerdotale e alla consacrazione religiosa, con una maggiore attenzione alle dinamiche relazionali e all'area affettivo-sessuale; avere il coraggio e l'umiltà di ricostruire quanto avvenuto nel passato con trasparenza, responsabilità e dovere di rendere conto, senza paura di riconoscere un'eventuale cattiva gestione dei casi di abuso commessi da membri del clero da parte della *leadership* ecclesiastica.

La nascita del SNTM, la rete territoriale dei servizi regionali, la pubblicazione delle *Linee guida*, la pubblicazione dei tre sussidi per le comunità parrocchiali e per le case di formazione e, infine, l'annuncio dei rapporti sugli abusi sessuali commessi da chierici italiani sono sicuramente il segno di una rinnovata attenzione al tema della tutela dei minori. Non si può, infatti, dimenticare lo sforzo recente da parte della CEI di rendere tale argomento sempre più centrale nella prassi pastorale, così da garantire che ogni ambiente di vita ecclesiale sia sicuro e capace di sostenere sia i piccoli che le loro famiglie nel cammino di accoglienza della fede.

Maggiori perplessità, come già anticipato, destano alcuni criteri con i quali è stata annunciata la prima indagine nazionale. La speranza è, infatti, quella che accanto al rendiconto statistico la Chiesa italiana non

trascuri l'attenzione a tutte le vittime che non hanno avuto la forza di denunciare gli abusi all'autorità ecclesiastica e a quei fattori di natura istituzionale che hanno certamente contribuito anche in Italia all'insorgere e al perpetuarsi della crisi. Nell'attesa della pubblicazione dei dati del rapporto commissionato dalla CEI e delle verifica del lavoro svolto dai centri d'ascolto territoriali, non ci resta, quindi, che auspicare il consolidamento di questa nuova stagione ecclesiale segnata dalla trasparenza nella gestione dei casi e dalla lotta contro ogni forma di abuso su minori e adulti vulnerabili anche nel panorama italiano.

«Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell'ira di Dio, tradito e schiacciato da questi disonesti consacrati. L'eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall'ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso»<sup>80</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

- BENEDETTO XVI, *Summus pontifex*, rescritto d'udienza (21 maggio 2010), in *EV* 26, pp. 1282-1286.
- BENIGNO F.-LAVENIA V., *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia*, Laterza, Bari, 2021.
- BIAGIONI M.C., *Tutela dei minori. Mons. Ghizzoni: "Una nuova rete in Italia per un cambio di mentalità fondamentale"*, in *Agenzia SIR*, 2020, in <https://www.agenzia-sir.it/italia/2020/01/17/tutela-dei-minori-mons-ghizzoni-una-nuova-rete-in-italia-per-un-cambio-di-mentalita-fondamentale/> (accesso: 17 luglio 2022).
- CEI, *76ª Assemblea Generale della CEI (23-27 maggio 2022). Il Comunicato finale*, in [https://www.avvenire.it/c/chiesa/Documents/Comunicatofinale\\_AssembleaGenerale\\_2022.pdf](https://www.avvenire.it/c/chiesa/Documents/Comunicatofinale_AssembleaGenerale_2022.pdf).
- CEI-CISM, *Linee guida per la tutela dei minori*, in *Regno Documenti* 15, 2019.
- CENCINI A.-LASSI S. (a cura di), *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2021.

<sup>80</sup> FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 159.

- COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L'ÉGLISE (CIASE), *Les violences sexuelles dans l'Église catholique France 1950-2020. Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église*, 2021, in <https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf> (accesso: 25 luglio 2022).
- COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, *Report of the Commission to Inquire into Child Abuse*, Government Publications, Dublin, 2009.
- COMMISSIONE REALE AUSTRALIANA SULLE RISPOSTE ISTITUZIONALI ALLE VIOLENZE SESSUALI SU MINORI, *La violenza nella Chiesa cattolica*, in *Regno Documenti* 9, 2018, pp. 310-328.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi dai chierici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020.
- COSTA G., *Abusi nella Chiesa: la verità che rende liberi*, in *Aggiornamenti Sociali* 72/11, 2021.
- DEODATO A.-CENCINI A.-UGOLINI G. (a cura di), *Le ferite degli abusi. Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2020.
- DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi dai chierici*, n. 17, 2022, in [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/ddf/rc\\_ddf\\_doc\\_20220605\\_vademecum-casi-abuso-2.0\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html) (accesso: 20 luglio 2022).
- FRANCESCO, *Come una madre amorevole*, lettera apostolica in forma di *motu proprio* (4 giugno 2016), in *EV* 32, pp. 715-718.
- FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.
- FRANCESCO, *Vos estis lux mundi. Nuove misure per prevenire e contrastare le violenze sessuali commesse contro minori e persone vulnerabili*, in *Regno Documenti* 11, 2019, pp. 325-329.
- FRANCESCO, *Sulla riservatezza delle cause di pedofilia*, in *Regno Documenti* 1, 2020, pp. 17-20.
- GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela (SST)*, lettera apostolica in forma di *motu proprio* (30 aprile 2001), in *Enchiridion Vaticanum (EV)* 20, pp. 396-401.
- JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE FOR THE U.S. CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Priests and Deacons*, United States Conference of Catholic Bishops, Washington DC, 2004.
- LABRÍN S.-SALLABERRY J.P., *Las 80 denuncias por abuso sexual que ha enfrentado la Iglesia en Chile*, in *La Tercera*, Santiago del Chile, 2018.
- LOMBARDI F., *Continuare la lotta agli abusi. II "Rapporto Sauvé" e i vescovi francesi*, in *Civiltà Cattolica* 4120/1, 2022.

- MACCIONI R., *Assemblea CEI. Lotta agli abusi, al via un'indagine nazionale. Ecco i cinque punti*, in *Avvenire.it*, 2022, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-lotta-agli-abusi-al-via-un-indagine-nazionale> (accesso: 26 luglio 2022).
- MARCHETTI G.-AIROLDI F. (a cura di), *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 2020.
- MOIA L., *Il punto. Ghizzoni: "Sulla protezione dei minori la Chiesa italiana è determinata"*, in *Avvenire.it*, 2019, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/protezione-minori-cei-determinata> (accesso: 17 luglio 2022).
- MOIA L., *"Quasi mai chi abusa è da poco prete. E una vittima su tre non denuncia". Parla lo psichiatra Stefano Lassi*, in *Avvenire*, venerdì 24 gennaio 2020.
- MOIA L., *Ghizzoni (Cei) sulle diocesi. Tutela dei minori, l'ora delle donne*, in *Avvenire.it*, 2020, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tutela-dei-minori-lora-delle-donne> (accesso: 18 luglio 2022).
- MOIA L., *Chiesa italiana. Ecco come funziona la rete contro gli abusi*, in *Avvenire.it*, 2021, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecco-come-funziona-la-rete-contro-gli-abusi> (accesso: 18 luglio 2022).
- MOIA L., *Lotta agli abusi. Minori e abusi, la rete raddoppia*, in *Avvenire.it*, 2021, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/minori-e-abusi-la-rete-raddoppia> (accesso: 18 luglio 2022).
- MOIA L., *Chiesa. Lotta agli abusi: 98 centri d'ascolto in 157 diocesi. E 1.200 operatori formati*, in *Avvenire.it*, 2022, in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lotta-agli-abusi-chiesa-le-misure> (accesso: 18 luglio 2022).
- NERI M., *CEI-Abusi: la strana via italiana*, in *Settimana News*, 2022, in <http://www.settimananews.it/chiesa/cei-abusi-la-strana-via-italiana/> (accesso: 2 agosto 2022).
- NICOLAIS M.M., *Tutela dei minori: mons. Ghizzoni, "vorremmo che entrasse a far parte della pastorale ordinaria"*. In *ogni diocesi un Centro di ascolto*, in *Agenzia SIR*, 2020, in <https://www.agensir.it/quotidiano/2020/1/23/tutela-dei-minori-mons-ghizzoni-vorremmo-che-entrasse-a-far-parte-della-pastorale-ordinaria-in-ogni-diocesi-un-centro-di-ascolto/> (accesso: 17 luglio 2022).
- OFFICE OF ATTORNEY GENERAL COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA, *Report I of the 40th Statewide Investigating Grand Jury redacted by order of PA Supreme Court (27 luglio 2018)*, in <https://www.attorneygeneral.gov/report/> (accesso: 29 gennaio 2020).
- PADRE M., *Sé divisi e frammenti di verità*, in FRAWLEY M.G.-DEA O'-GOLDNER V., *Atti impuri. La piaga dell'abuso sessuale nella Chiesa cattolica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
- Pascite gregem Dei. La Costituzione apostolica*, in *L'Osservatore Romano*, Città del Vaticano, 2021.
- PIANA F., *Protezione minori. Cei: summit che stimolerà la chiesa nel mondo*, in *Vatican News*, 2019, in <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019->

02/intervista-cei-protezione-minori-mons-ghizzoni-vatiab.html (accesso: 17 luglio 2022).

SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS SANCTI OFFICII, *Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis. Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis»*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1922.

TOMASSONE P., *La parabola Pell*, in *Regno Attualità* 22, 2018.

*Tutela dei minori. Il cardinale Bassetti incontra due vittime*, 2019, in <https://tutelaminori.chiesacattolica.it/tutela-dei-minori-il-cardinale-bassetti-incontra-due-vittime/> (accesso: 17 luglio 2022).

VERLICCHI D., *Cei: linee guida contro gli abusi. Mons. Ghizzoni (Ravenna): «Incoraggiamo a denunciare chiunque, compresi sacerdoti o religiosi»*, in *Agenzia SIR*, 2019, in <https://www.agensir.it/chiesa/2019/05/30/cei-linee-guida-contro-gli-abusi-mons-ghizzoni-ravenna-incoraggiamo-a-denunciare-chiunque-compresi-sacerdoti-o-religiosi/> (accesso: 17 luglio 2022).

# LA RISPOSTA DELLA CHIESA CATTOLICA PER LA PREVENZIONE E TUTELA DEI MINORI: CAMBIO DI PARADIGMA, “RESPONSABILITÀ” DEI SUPERIORI ECCLESIASTICI, SVILUPPO DI SPECIFICI PROTOCOLLI.

*Luigi Sabbarese\**

SOMMARIO: 1. La risposta della comunità ecclesiale. – 1.1. Riflessione preliminare. – 1.2. La lettera al popolo di Dio. – 1.3. Il rinnovamento ecclesiale. – 1.4. Per una cultura della prevenzione complessiva e ambientale. – 1.5. La protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili. – 2. La specifica risposta degli uffici apicali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. – 2.1. Il contesto del recente magistero pontificio. – 2.2. Il servizio delle Chiese particolari e degli Istituti religiosi. – 2.2.1. Diocesi e Istituti religiosi di fronte agli abusi sessuali su minori. – 2.2.2. La specifica “responsabilità” dei Vescovi e dei Superiori maggiori. – 2.2.3. Necessità della prevenzione e formazione alla tutela – 3. Quale ruolo potrebbero svolgere i dicasteri che si occupano del clero e dei religiosi? – 3.1. Il ruolo dei Dicasteri per il Clero e per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica. – 3.1.1. Ruolo preventivo. – 3.1.2. Ruolo propulsivo. – 3.2. Lo sviluppo di protocolli per la prevenzione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. – 3.2.1. Protocolli di prevenzione. – 3.2.2. Protocolli di intervento. – 3.2.3. Protocolli di verifica. – 3.2.4. Aree di azione da implementare. – Conclusione.

## **1. La risposta della comunità ecclesiale**

### *1.1. Riflessioni preliminari*

Parlando della risposta della Chiesa dinanzi agli abusi commessi dal clero su minori e persone vulnerabili, si impone preliminarmente una riflessione sul “soggetto” Chiesa. Chi è la Chiesa interpellata a rispondere per prevenire e tutelare minori e persone vulnerabili?

La risposta interPELLA il popolo di Dio nella sua vocazione e missione ecclesiale e la questione investe l'intera comunità ecclesiale *“in capite et*

\* Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana; Presidente del Tribunale del Vicariato della Città del Vaticano.

*in membris*”; in definitiva, la prevenzione, la tutela e gli abusi sono una “questione” che interpella tutti<sup>1</sup>.

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è primariamente questione teologica, in quanto pone due domande fontali; la prima domanda riguarda l’identità vocazionale della Chiesa: chi è la Chiesa di Gesù Cristo? E la seconda la sua missione: che cosa è chiamata a fare nel mondo la Chiesa di Gesù Cristo?

Se non si torna alla imprescindibilità di queste domande e non si risponde ad esse non inizierà mai quel cambiamento di paradigma che ricolloca la prevenzione e la tutela dei minori nella missione stessa della Chiesa e che riporta al suo originario e sano equilibrio il rapporto tra ministero e potere. Per questo la tutela dei minori è questione teologica<sup>2</sup>!

Si tratta, dunque, di fornire una nuova visione evangelica e profetica che la Chiesa intende assumere, partendo dalle vittime, che dovranno occupare sempre il primo posto, per quanti si sono macchiati del delitto di abuso di minori e per l’intera comunità ecclesiale che, suo malgrado, è coinvolta.

Si tratta di costruire non una risposta reattiva e affrettata dinanzi all’abuso perpetrato da chierici su minori e persone vulnerabili, ma una risposta ecclesiale consapevole, che parte da una presa di coscienza della comunità e intende assumersi tutte le responsabilità e gli impegni necessari per agire e prevenire adeguatamente ogni forma di abuso. Tale insopprimibile esigenza comporta un vero e proprio riesame del fenomeno che riformi, scardinandolo alla radice, i presupposti e le condizioni che hanno favorito un clima e un sistema di abuso.

I minori e le persone vulnerabili vengono ricollocati al centro della scena ecclesiale e costituiscono il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni azione ecclesiale di prevenzione e di intervento. Tale cambiamento di paradigma non si potrà attuare senza una evoluzione culturale, senza una conversione intellettuale, prima che spirituale, che, propria del cam-

<sup>1</sup> Cfr. A. CENCINI-A. DEODATO-G. UGOLINI, *Abusi nella Chiesa un problema di tutti. Oltre una lettura difensiva o riduttiva*, in *La Rivista del Clero Italiano* 4, 2019, pp. 253-271.

<sup>2</sup> Con accentuazioni diverse si può porre la questione teologica, ad esempio partendo dai luoghi delle ferite degli abusi per recuperare il concetto di memoria nella teologia; in tal senso, si veda M. UWINEZA, *Una teologia della memoria in tempi di abusi sessuali commessi dal clero*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. IV, 2021, pp. 169-179.

mino cristiano, non si accontenta delle apparenze, dei luoghi comuni, ma si lascia illuminare per illuminare altri.

Infine, è necessario intercettare le modalità per favorire una cultura ricettiva della cultura e dell'azione di prevenzione e di formazione che ponga al centro dei suoi interessi la protezione del minore, il riconoscimento della sua dignità di persona, e la tutela della sua identità come bene giuridico da difendere<sup>3</sup>.

Ci troviamo dinanzi ad una realtà nuova – la tutela dei minori – che ci ha costretti non solo a prendere consapevolezza del fenomeno degli abusi, ma anche a considerarne l'urgenza, la gravità e la sua identità per provvedervi con efficacia.

Pertanto non è affatto inutile domandarsi che cosa dobbiamo intendere per tutela dei minori. Questa domanda è imprescindibile, poiché la sua risposta illumina il percorso successivo da intraprendere circa i cosiddetti protocolli di prevenzione e di tutela.

Non vi può essere consapevolezza per la tutela e per la prevenzione se non vi è consapevolezza degli abusi, della loro natura, delle cause e delle conseguenze per le vittime, per le loro famiglie, per le diocesi, gli Istituti religiosi e per la Chiesa intera. La sola consapevolezza è insufficiente e rimane lettera morta se da essa non scaturisce un impegno<sup>4</sup>, una missione per l'intera Chiesa di Dio<sup>5</sup>.

Quindi, una prima elementare ma fondamentale indicazione, previa a qualsiasi protocollo, deve partire dalla consapevolezza che è necessario un cambiamento di paradigma culturale, antropologico e teologico, che considera l'abuso di potere, di coscienza e sessuale nella Chiesa come una violazione del primo e del secondo comandamento del Decalogo; l'abuso riguarda il fondamento della fede e svuota le vittime della fede in Dio, della fiducia nei suoi ministri e della fiducia in se stessi.

<sup>3</sup> Cfr. M. GIDI, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 § 2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica* 108, 2019, pp. 1-34.

<sup>4</sup> Cfr. F. LOMBARDI, *Protezione dei minori: dalla consapevolezza all'impegno*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. I, 2019, pp. 161-175.

<sup>5</sup> Cfr. ID., *Protezione dei minori: una missione globale della Chiesa in uscita*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. I, 2019, pp. 329-342.

### 1.2. *La lettera al popolo di Dio*

La Chiesa di fronte agli abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da chierici e persone consacrate è chiamata ad ascoltare<sup>6</sup> la grave sofferenza. Un invito esplicito viene da papa Francesco nella sua lettera al popolo di Dio: «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità<sup>7</sup>.

Non c'è bisogno di insistere sull'importanza e sui destinatari della lettera: il popolo di Dio; è utile, tuttavia, enucleare alcuni aspetti di riflessione, alcuni traguardi che costituiscono ormai un punto di non ritorno, e che sono irrinunciabili per una cultura e una azione efficaci per la prevenzione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa. Tali aspetti sono:

- il coinvolgimento attivo del popolo di Dio dinanzi alla piaga degli abusi e l'invito pressante alla vergogna e al pentimento, alla conversione personale e comunitaria;
- la lettera come occasione di discernimento personale e comunitario<sup>8</sup>;
- l'esplicitazione che l'abuso sessuale è anzitutto abuso di potere e di coscienza.

<sup>6</sup> Cfr. A. DEODATO, «Le ferite non vanno mai in prescrizione». Una Chiesa capace di ascolto, in *La Rivista del Clero Italiano* 1, 2020, pp. 19-30.

<sup>7</sup> FRANCESCO, Lettera, *Se un membro soffre. Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di dio*, 20 agosto 2018, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco\\_20180820\\_lettera-popolo-didio.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html) (accesso: 20 settembre 2021).

<sup>8</sup> Cfr. M. SEMERARO, *Discernere e formare per prevenire. Gli abusi sessuali nella Chiesa*, in *La Rivista del clero Italiano* 10, 2018, pp. 645-658.

### 1.3. *Il rinnovamento ecclesiale*

«L'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione»<sup>9</sup>.

Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno dei più piccoli viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l'abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi, ma di qualcosa di più radicale: è richiesto un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare. Solo questa conversione potrà permettere a tutta la comunità di vincere ogni silenzio, ogni indifferenza, ogni pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura comune, solidarietà e impegno.

### 1.4. *Per una cultura della prevenzione<sup>10</sup> complessiva e ambientale*

Prevenire l'abuso sia nei confronti delle vittime sia dei potenziali abusatori significa:

- portare alla luce il problema, farlo conoscere e parlarne con correttezza e chiarezza, perché tutti ne siano consapevoli;
- identificare e segnalare i fattori di rischio nell'ambiente e nelle persone e, al tempo stesso, attivare azioni di protezione;

<sup>9</sup> FRANCESCO, *op. cit.*

<sup>10</sup> Cfr. H. ZOLLNER-K.A. FUCHS-J.M. FEGERT, *Prevenzione degli abusi sessuali sui minori*, in *Tredimensioni* 11, 2014, pp. 308-316; L. BOVE (a cura di), *Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire*, Ancora, Milano, 2017.

- progettare e monitorare strategie di prevenzione, indicando modalità relazionali, attenzioni da avere, condizioni ambientali che rendano lo spazio e la convivenza il più possibile sicuri e vivibili;
- formulare codici di comportamento secondo i contesti, i ruoli e le responsabilità educative, dagli ambiti ricreativi e pastorali a quelli sacramentali e spirituali;
- porre sempre e in tutto al centro la dignità e l'integrità della persona umana, specie dei più piccoli e vulnerabili;
- imparare a vedere, riconoscere e ammettere gli errori, le negligenze, le superficialità nel modo in cui è stata gestita in passato la drammatica scoperta di un abuso. Anche per questo è importante l'ascolto di chi ha subito un abuso e di chi ha abusato: dare spazio all'esperienza diretta di chi ha subito o agito è estremamente illuminante per capire il problema e progettare un'efficace opera di prevenzione;
- formare in modo attento e oculato tutte le persone che per motivi di lavoro, missione o ministero fanno parte della rete educativa e formativa ecclesiale;
- lasciarsi aiutare da esperti esterni per capire in profondità la realtà degli abusi all'interno della Chiesa, così da garantire la massima trasparenza e promuovere una cultura che custodisca i minori e agisca tempestivamente nei casi sospetti;
- prendere in considerazione l'influsso dei *mass media* e del frequente consumo di pornografia nei *social network* sullo sviluppo integrale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani soprattutto nelle aree della sessualità, dell'affettività e della capacità relazionale, sullo sviluppo cognitivo, circa la percezione del proprio corpo e della propria sessualità, della visione integrale dell'altro/a nella sua totalità e dignità come uomo e donna, e con le conseguenze che ne derivano;
- collaborare con tutti gli enti della società per promuovere e sviluppare una cultura della tutela e della sicurezza per i minori;
- farsi promotori di iniziative e programmi di informazione e formazione in tutte le realtà ecclesiali rivolti ad ogni categoria di persone, coinvolgendole nel cambio di mentalità e di cultura;
- in caso di abuso in famiglia, nella parrocchia, in un istituto religioso, in un ente ecclesiastico, in un movimento ecclesiale è necessario coinvolgere appropriatamente e gradualmente tutti co-

loro che in qualche modo sono parte della vicenda, pur in forme diverse e tenendo conto del naturale diritto alla *privacy*, nell'elaborazione dell'accaduto. Tale attenzione non è solo procedurale, ma motivata dal fatto che un abuso non avviene semplicemente tra due o più persone, ma sempre in un determinato ambiente manipolato dalla persona abusante. L'ambiente stesso è coinvolto direttamente o indirettamente nella dinamica e nella *performance* dell'abuso<sup>11</sup>.

### 1.5. *La protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili*

La cura e protezione dei minori<sup>12</sup> e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate specie di recente dalla Chiesa. Tale cura è parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all'uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità che deve essere rinnovata con forza a fronte anche di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale. Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, anche attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Il primo passo a tutela di questa categoria di persone si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione e della corresponsabilità, la formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire che sola costruisce e rinnova la fiducia.

<sup>11</sup> Cfr. A. DEODATO-A. CENCINI-G. UGOLINI (a cura di), *Le ferite degli abusi. Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI, Roma, 2020, pp. 59-60.

<sup>12</sup> In generale, in dottrina si veda AA.VV., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000; G. DEGIORGI, *I minori nella legislazione della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2015; F. GRAZIAN, *Per uno statuto giuridico del minore nella Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 32, 2019, pp. 10-32.

## 2. La specifica risposta degli uffici apicali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

### 2.1. Il contesto del recente magistero pontificio

Il magistero di Francesco sicuramente eredita ed esprime quanto iniziato dai suoi predecessori.

Sotto il pontificato di Benedetto XVI, la Congregazione per la Dottrina della Fede, il 3 maggio 2011, ha emanato, in aiuto alle Conferenze episcopali, una lettera in cui richiama la responsabilità dei Vescovi diocesani e dei Superiori Maggiori a dare una risposta in caso di abuso su minori, sia istituendo procedure adatte ad assistere le vittime sia formando la comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. La lettera menziona aspetti generali ma essenziali che costituiscono per la Chiesa un punto di non ritorno, specie laddove richiama l'attenzione verso le vittime dell'abuso sessuale, l'attuazione di programmi educativi di prevenzione, reputa necessario garantire ambienti ecclesiali sicuri, con speciale attenzione alla formazione iniziale e permanente dei sacerdoti e dei religiosi<sup>13</sup>.

Proprio in riferimento alla formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, la succitata lettera menziona il discorso di San Giovanni Paolo II: «Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani»<sup>14</sup>. Si fa, poi, riferimento a indicazioni più precise da dare nella rispettiva *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*.

La nuova *Ratio Fundamentalis* universale in proposito, al n. 202, ha precisato che «massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, vigilando con cura che coloro che chiedono l'ammissione in un seminario o in una casa di formazione, o che già presentano domanda per ricevere gli Ordini, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare *Tra le importanti responsabilità, per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in AAS 103 (2011), pp. 406-412.

<sup>14</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso *Permettetemi di assicurarvi, ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i Cardinali degli Stati Uniti d'America*, 23 aprile 2002, in [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/april/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_20020423\\_usa-cardinals.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/april/documents/hf_jp-ii_spe_20020423_usa-cardinals.html) (accesso: 20 settembre 2021).

<sup>15</sup> CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 170.

Per venire al magistero recente, basti menzionare la già citata lettera di papa Francesco al popolo di Dio, del 20 agosto 2018, il discorso conclusivo all'incontro dei Presidenti delle Conferenze episcopali, del 24 febbraio 2019<sup>16</sup>, e il *motu proprio Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019<sup>17</sup>.

Questi interventi, benché di natura diversa, costituiscono la cornice entro la quale inquadrare ogni intervento ecclesiale in tema di prevenzione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

## 2.2. *Il servizio delle Chiese particolari e degli Istituti religiosi*

### 2.2.1. *Diocesi e Istituti religiosi di fronte agli abusi sessuali su minori*

Gli abusi sessuali su minori, compiuti da chierici o religiosi, oltre ad essere una grave ingiustizia nei confronti delle vittime, mettono a repentaglio la fede del popolo di Dio e l'affidabilità della Chiesa. Interpellano la qualità degli itinerari formativi nei seminari e nelle case di formazione, le procedure per l'esame, la selezione dei candidati e le ammissioni alle tappe intermedie in vista del sacerdozio e della vita consacrata, la capacità delle comunità di formazione di sostenere l'evoluzione e la maturazione dei membri.

Sulla questione specifica della selezione e della formazione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata anche le *Linee guida* della CEI e della CISM<sup>18</sup> fanno appello ai Vescovi e ai Superiori Maggiori di non ammettere agli ordini e alla vita consacrata persone prive di un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale; e, in tal senso, richiamano la già citata *Ratio Fundamentalis*, nn. 202 e 198, circa lezioni, seminari o corsi specifici sulla protezione dei minori, sia nella formazione iniziale sia in quella permanente, e circa lo scambio, completo e veritiero, di in-

<sup>16</sup> Cfr. FRANCESCO, Discorso *Nel rendere grazie, al termine dell'Incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"*, 24 febbraio 2019, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la tutela nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 155-166.

<sup>17</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio, Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *Communicationes* 51, 2019, pp. 23-33.

<sup>18</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA-CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, in *Notiziario CEI* 53, 2019, pp. 123-141; 166-169.

formazioni riguardanti candidati che “si trasferiscono” da un seminario all’altro. Su quest’ultimo aspetto le *Linee guida* richiamano il decreto generale della CEI del 1999<sup>19</sup>. Oltre a quanto già previsto dalla normativa precedente, le *Linee guida* dispongono che venga sempre richiesta ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi a una valutazione specialistica per escludere deviazioni sessuali o disturbi strutturali della personalità o altri disturbi psichiatrici incidenti sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo in tal modo comportamenti inappropriati o reati sessuali; ai sacerdoti extra diocesani che esercitano il ministero in una diocesi e ai religiosi ai quali viene affidato un incarico diocesano, il Vescovo o il Superiore Maggiore *ad quem* deve ricevere dal Vescovo o Superiore *a quo* informazioni comprendenti anche eventuali elementi di sospetto o di allarme per la tutela dei minori. Lo stesso obbligo incombe su chi autorizza l’esercizio del ministero in circoscrizioni ecclesiastiche diverse da quella di provenienza del sacerdote.

I Vescovi e i Superiori maggiori non possono ignorare gli eventuali casi di abusi sessuali su minori compiuti da chierici e religiosi. Si tratta di comportamenti contrari al Vangelo, ai valori del ministero sacro, della vita consacrata e alla missione stessa della Chiesa nel mondo; tali comportamenti rappresentano un tradimento della fiducia che la gente ripone in chi per vocazione si è posto al servizio dei più piccoli.

C’è un dovere morale che riguarda tutti: segnalare a chi compete la conoscenza o il sospetto di casi di abuso sessuale, mettendo da parte ogni paura di scandalo pubblico che potrebbe venire alla Chiesa attraverso la denuncia.

Nell’adempimento del dovere va tenuto presente che ogni azione intrapresa deve avere come prima preoccupazione il bene del minore. Qualsiasi iniziativa che non sia diretta a ricercare e stabilire la verità sarebbe ingiusta e immorale, mentre ogni tentativo di proteggere dall’obbligo di rispondere della sua condotta chi fosse sospettato o accusato di abuso sessuale è errato.

Di fronte a casi di abusi sessuali su minori, Vescovi e Superiori maggiori, compiuto un attento discernimento nelle specifiche fattispecie, devono attuare una saggia politica di intervento, politica sempre da

<sup>19</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale circa l’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose*, 27 marzo 1999, in ECEI 6, pp. 1718-1734.

preferire, diversamente articolata, a seconda delle singole fattispecie: l'autorità ecclesiastica può chiedere al chierico o al religioso di accettare l'aiuto necessario, per non pregiudicare altri minori; incoraggiare autorevolmente ad accettare una valutazione psichiatrica e psicopatologica o anche medico-legale, qualora le accuse risultino confermate; mettere gli abusatori in una situazione in cui non abbiano contatto diretto con minori, e ciò soprattutto quando il colpevole nega la sua responsabilità nonostante l'evidenza dei fatti o quando, pur riconoscendo di aver abusato sessualmente di un minore, non accetta l'aiuto offerto o quando c'è la possibilità, anche remota, di recidività; fare in modo che, nei casi comprovati di pedofilia, il chierico o il religioso non operi o non abbia contatti diretti con minori, anche tramite provvedimenti cautelari di divieto dell'esercizio del ministero; non confermare una eventuale elezione a uffici di responsabilità; ricorrere alle sanzioni disciplinari contemplate dalla legislazione canonica fino alla dimissione dallo stato clericale o dall'Istituto.

### *2.2.2. La specifica "responsabilità" dei Vescovi e dei Superiori maggiori*

Nelle diocesi e negli Istituti religiosi una specifica responsabilità nella prevenzione, nell'attuazione di protocolli di tutela e negli interventi di ascolto delle segnalazioni e delle denunce, con le conseguenti procedure previste dalla legge canonica, deve essere assunta ed esercitata dai Superiori in genere e specialmente dai Vescovi e dai Superiori maggiori.

Al Vescovo, come al Superiore provinciale di un Istituto religioso diviso in province, spetta attuare, personalmente o tramite persona idonea, l'indagine previa di cui al can. 1717 § 1 (cfr. anche can. 695 § 2). Peraltro, nel caso degli Istituti religiosi, il Moderatore supremo dell'Istituto non può sostituirsi o avocare a sé il compito che spetta al Superiore provinciale, a meno che ciò non sia disposto dal diritto proprio.

Il Vescovo o il Superiore maggiore considererà seriamente e con senso di responsabilità le accuse ed i sospetti d'abuso sessuale a carico di un chierico o di un religioso di cui ha ricevuto notizia.

Ai fini del giudizio di verosimiglianza del fatto denunciato terrà conto del numero delle persone che segnalano il delitto, della loro indipendenza, delle loro qualità intellettuali e morali, della loro disponibilità a sottoscrivere quanto denunciato. Eventuali accuse anonime non saranno scartate, ma saranno oggetto di una verifica prudente ed oculata: «L'ano-

nimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale *notitia*<sup>20</sup>.

La situazione va affrontata con onestà e responsabilità, verso tutti i soggetti coinvolti (le presunte vittime degli abusi, i presunti colpevoli, la comunità ecclesiale, la società civile).

La diocesi o l'Istituto deve assumere come propria la presunzione d'innocenza dell'imputato, che non potrà essere considerato colpevole fino a condanna definitiva.

Il Vescovo o il Superiore maggiore deve assicurare all'accusato un ascolto fraterno, rispettoso e comprensivo. Gli sarà offerto un adeguato sostegno morale, spirituale e psicologico attraverso una persona competente, che possa fare anche da tramite fra lui, l'investigatore e i Superiori, nelle diverse fasi del procedimento.

### 2.2.3. *Necessità della prevenzione e formazione alla tutela*

Prevenire l'abuso sia nei confronti delle vittime sia dei potenziali abusatori significa creare una cultura della prevenzione<sup>21</sup>, la quale comporta un lungo e coraggioso cambio di paradigma. In concreto tale cultura si costruisce attraverso una strategia che permetta di identificare e segnalare i fattori di rischio nell'ambiente e nelle persone, di attivare azioni di protezione; di indicare modalità relazionali, attenzioni da avere, condizioni ambientali che rendano lo spazio e la convivenza il più possibile sicuri e vivibili; di formulare codici di comportamento secondo i contesti, i ruoli e le responsabilità educative e di governo.

Volendo porre sempre più al centro la dignità e l'integrità della persona umana, specie dei più piccoli e vulnerabili, sarà necessario imparare a vedere, riconoscere e ammettere le negligenze e le omissioni del passato e al contempo garantire la massima trasparenza nella promozione di una cultura che custodisca i minori e agisca tempestivamente nei casi sospetti.

<sup>20</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 2020, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20200716\\_vademecum-casi-abuso\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html) (accesso: 20 settembre 2021).

<sup>21</sup> In tal senso già J. BRAZ DE AVIZ, *Promover uma cultura da tutela dos menores e das pessoas vulneráveis*, in *Sequela Christi* 46, 2020, pp. 197-204.

### 3. Quale ruolo potrebbero svolgere i dicasteri che si occupano del clero e dei religiosi?

3.1. *Il ruolo dei Dicasteri per il Clero e per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*

#### 3.1.1. *Ruolo preventivo*

Sia il Dicastero per il Clero sia quello per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica possono aiutare le diocesi e gli Istituti<sup>22</sup>, gli Ordinari e i Superiori, i membri degli Istituti, le svariate forme associative ad attuare un serio progetto di prevenzione che parta dalla formazione.

Proprio nell'ambito della formazione, i singoli Vescovi e Superiori maggiori hanno una responsabilità grave e al contempo un ruolo insostituibile.

Come è noto, per la formazione del clero diocesano la Chiesa vi provvede a livello universale con una *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* e a livello nazionale con quella elaborata dalla Conferenza dei Vescovi. Per la formazione negli Istituti di vita consacrata, ogni singolo Istituto ha una propria *Ratio Institutionis*.

La *Ratio*, nel tempo degli abusi, deve garantire un serio programma di prevenzione e di formazione, attuando un vero e proprio riesame dei contenuti e dei metodi formativi che prediligano processi formativi personalizzati, ove necessario, e contenuti educativi e formativi, rimodulando alcune questioni fondative che vanno presentate con chiarezza e *parresia*.

Va anzitutto riconsiderata la questione dell'identità del ministro sacro e del religioso, in relazione al potere. Come è noto, all'origine degli abusi sessuali vi è quasi sempre un abuso di potere, che si può manifestare come abuso di autorità, abuso spirituale o di coscienza.

In relazione al potere, si tratta non solo di affermare l'autentica identità del ministro sacro e consacrato, ma anche di individuare la presenza e le conseguenze della dinamica del potere che domina e dunque offende la dignità dei minori e delle persone vulnerabili, che in ragione dell'ordinazione e della consacrazione sono affidati ai sacerdoti e ai religiosi e che,

<sup>22</sup> Quanto si dice per questi Dicasteri vale anche per il Dicastero per l'Evangelizzazione e quello per le Chiese Orientali.

per corruzione, sono in conflitto con la scelta di speciale consacrazione a Dio e ne contraddicono l'identità e la missione.

### 3.1.2. *Ruolo propulsivo*

La vita sacerdotale e la vita consacrata comportano, per loro natura, l'inserimento nella vita di un popolo, di una comunità. Il sacerdozio e la consacrazione religiosa implicano una relazione con l'Altro, con altri, talvolta con la loro coscienza, con la loro intimità, nel ministero, nell'accompagnamento. Il permesso di entrare nell'altrui libertà esige il dovere della discrezione, del rispetto, senza manipolazioni e abusi di alcun tipo, all'unico scopo di provvedere al bene dell'altro, specie se minore e vulnerabile.

Per attuare e garantire tale responsabilità sembra necessario riprendere la proposta di papa Francesco, indicata nei *Punti di riflessione* e consegnata ai presidenti delle Conferenze Episcopali. In quella circostanza, il papa, riferendosi ai candidati al sacerdozio e alla vita consacrata, chiese di «introdurre *programmi di formazione iniziale e permanente per consolidare la loro maturità umana, spirituale e psicosessuale*, come pure le loro relazioni interpersonali e i loro comportamenti»<sup>23</sup>.

## 3.2. *Lo sviluppo di protocolli per la prevenzione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*<sup>24</sup>

### 3.2.1. *Protocolli di prevenzione*

Per attivare una seria politica di tutela bisogna partire dalla prevenzione<sup>25</sup>.

Non ci sarà alcuna prevenzione se non si mira anzitutto ad un radicale cambiamento di cultura a livello personale ed ecclesiale che si costruisce attraverso alcune tappe, alcuni passaggi:

- da una fiducia cieca ambientale e personale verso la promozione

<sup>23</sup> *Punti di riflessione*, in AA.VV., *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 12. Cfr. anche *Discorso conclusivo del Santo Padre Francesco*, in AA.VV., *Consapevolezza e Purificazione*, p. 163.

<sup>24</sup> Cfr. J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Lineamenti per lo sviluppo di protocolli per la tutela dei minori. Alcune considerazioni*, in *Sequela Christi* 46, 2020, pp. 205-212.

<sup>25</sup> Cfr. H. ZOLLNER-K.A. FUCHS-J.M. FEGERT, *op. cit.*, pp. 308-316.

- e la garanzia ai minori di ambienti, persone e proposte sane e credibili;
- da una cultura della negazione degli abusi ad una cultura dall'occhio attento e penetrante, che vede, ascolta, e dice le parole di Dio<sup>26</sup>, prende sul serio e accompagna con vigilanza e competenza;
  - da una cultura che sa, vede e si tira indietro ad una cultura che, solidale e corresponsabile, lotta per la trasparenza, la verità e la giustizia nella Chiesa e nella società civile.

### 3.2.2. *Protocolli di intervento*

Il cambiamento di paradigma culturale richiede un serio intervento preventivo che ricollochi al centro la persona, la sua vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata come servizio, che riconfiguri il senso di sacralità dei ministri di Dio; e impone, conseguentemente, di impostare protocolli di intervento partendo anzitutto dagli errori del passato. Essi sono frutto di una politica sbagliata, una politica del non intervento che ha contribuito al perpetuarsi di omissioni, peccati e delitti.

La Chiesa intera può/deve imparare dai propri errori. Imparare, ma da quali errori?

L'intera comunità ecclesiale deve, anzitutto, imparare dalla mancanza di ascolto delle vittime, dal non aver dato loro credito e dal lasciarsi manipolare dagli abusatori; deve, poi, imparare a non cedere alla tentazione di sottovalutare la presenza dell'abuso al suo interno, e quindi di minimizzare le conseguenze non solo per le vittime ma anche per quanti ne sono coinvolti.

La comunità ecclesiale deve anche imparare a non peccare di ingenuità, e quindi deve guardarsi dal credere ingenuamente che gli abusatori possono guarire e che dunque non costituiscono un rischio per quanti entrano in contatto con loro; deve, altresì, guardarsi dall'intendere in maniera errata il delitto, confondendolo con il peccato, e quindi ritenere che la misericordia aggiusti tutto e rimetta le cose in ordine; e, infine, deve rifuggire dalla gravissima e sempre in agguato tentazione di superficialità

<sup>26</sup> Cfr. FRANCESCO, *L'uomo dall'occhio penetrante, meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 16 dicembre 2013, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie\\_20131216\\_profesia-non-legalismo.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131216_profesia-non-legalismo.html) (accesso: 20 settembre 2021).

nella selezione dei candidati, nella formazione dei futuri ministri di Dio, sacerdoti e religiosi, specie nella loro formazione permanente.

Su quest'ultimo aspetto è ormai certo che c'è bisogno di approntare proposte formative nuove, coraggiose, adeguate al tempo presente, che è un tempo di abusi<sup>27</sup>.

È tempo di ripensare soprattutto gli ambiti della formazione umana (relazionale in genere, e affettivo-sessuale in particolare) e dell'identità del consacrato, all'interno di una concezione integrale e integrata della formazione. È anche tempo di rivedere i processi e i contenuti della formazione, specie della formazione permanente.

### 3.2.3. *Protocolli di verifica*

Un ultimo ma non meno importante aspetto della tutela dei minori investe la capacità di verificare i lineamenti, i criteri, i protocolli che già esistono o che si intendono preparare per i candidati alla vita sacerdotale e religiosa.

Nello specifico ambito della tutela dei minori, che cosa è necessario sottoporre a verifica per capire se il sistema funziona e come porvi eventualmente rimedio?

Avere protocolli chiari, conoscere le regole del sistema in cui viviamo e in cui i giovani entrano a vivere, è un buon punto di partenza ma forse non è sufficiente.

Per comprendere quando una diocesi o un Istituto religioso “funziona bene” e quindi è in grado di attuare efficaci protocolli di intervento, è necessario che si abbia consapevolezza che esiste un legame tra l'abuso di pochi e la mediocrità di molti<sup>28</sup>. È vitale entrare in questa dinamica e far entrare i giovani candidati in questa prospettiva: riconoscere lo scandalo di pochi! Se manca tale riconoscimento, se impediamo alla verità di emergere, corroboriamo un sistema di mediocrità, diventiamo un ostacolo per noi e per gli altri e non permettiamo di prendere consapevolezza degli abusi e di decidere di superare strategicamente il fenomeno.

Le nostre comunità ecclesiali “funzionano” bene come sistema non

<sup>27</sup> Cfr. A. CENCINI-S. LASSI (a cura di), *La formazione iniziale in tempo di abusi. Sussidio per formatori al presbiterato e alla vita consacrata e per giovani in formazione*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI, Roma, 2021.

<sup>28</sup> Cfr. A. DEODATO-A. CENCINI-G. UGOLINI (a cura di), *op. cit.*, pp. 49-50.

quando tutto è perfetto, ma quando vi è la consapevolezza della perfetibilità, la quale è rintracciabile tramite alcuni criteri o segnali di intervento:

- riconoscimento del bene e *parresia* evangelica di denunciare il male dall'interno, senza attendere che siano altri dall'esterno a prendere l'iniziativa e ad agire;
- ricollocare al centro le vittime, facendo esperienza della compassione, chiedendo perdono, nella consapevolezza che questo passa attraverso l'esperienza umiliante della vergogna;
- adottare con prontezza e competenza una politica dell'intervento immediato su chi si è reso responsabile di abusi, in modo da evitare, per quanto è possibile, la reiterazione del reato e da offrirgli la possibilità di un accompagnamento umano e spirituale;
- adottare una politica dell'intervento sistemico, a carattere quindi generale e con finalità rigenerative, e immediato, a livello comunitario, sul sistema intero per provvedere alla formazione iniziale e permanente dei membri dell'istituzione, senza limitare l'azione a una punizione, e alla punizione d'un singolo.

Questi ultimi segnali di verifica sono al contempo criteri da utilizzare in fase di prevenzione e di intervento; essi, infatti, possono costituire un approccio nuovo che dia un significato pasquale ad esperienze così dolorose che coinvolgono l'intero sistema-Chiesa.

Lavorare in questa prospettiva, permetterà di sperimentare che le letture difensive perpetuano il fenomeno e i danni degli abusi, mentre quelle proprie di un sistema aperto sono illuminate da una visione pasquale di conversione e di purificazione, di riconoscimento e di trasparenza.

#### *3.2.4. Aree di azione da implementare*

Vi sono, infine, alcune aree che meritano di essere prese in considerazione perché le diocesi e gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica inizino o continuino a cooperare per il bene della Chiesa in questo ambito così delicato e urgente della tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Una prima area da sviluppare riguarda l'ascolto e la cura delle vittime. Per superare una lettura riduttiva e difensiva del fenomeno, occorre

collocare al centro le vittime e dare loro una priorità assoluta; vi è un magistero delle persone, vittime di abusi, che chiede di essere ascoltato<sup>29</sup>.

Una seconda area abbraccia l'accompagnamento e la cura degli abusatori. In questo ambito così delicato, deve crescere la consapevolezza che, fatte salve le responsabilità penali, anche gli abusatori sono in qualche modo vittime e meritano di essere correttamente accompagnati nel cammino di responsabilizzazione, per quanto questo possa essere possibile, di cura e di sostegno umano e spirituale, fino alla richiesta di perdono, laddove si ravvisino le condizioni.

Vi è poi da iniziare e/o proseguire un cammino di conversione che ricollochi al centro e prenda a cuore un sincero e salutare cambiamento di cultura. Infatti, è oramai chiaro – e tale convinzione deve crescere sempre più fino ad abbracciare l'intera compagine ecclesiale – che per ascoltare e curare le vittime, gli abusatori e l'intera comunità ecclesiale e civile, è necessario un cambiamento di paradigma culturale, poiché l'abuso riguarda tutti e richiede di uscire dalla difesa cieca e unilaterale e di aprirsi al coraggio della verità.

Un ambito privilegiato di verifica del cambiamento di paradigma culturale è dato dall'individuazione e attuazione di strategie di prevenzione, di informazione trasparente e di selezione e formazione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata. Non è mai troppo insistere sulla necessità di itinerari pedagogici per formare all'autorità del servizio e della compassione, per favorire la qualità delle relazioni specie nella scelta celibataria, non meno che sulla necessità della formazione permanente<sup>30</sup>.

Infine, proprio perché gli abusi riguardano tutti, le vie di intervento e di soluzione vanno prese insieme, anche, ove necessario, creando sinergie e strutture di intervento interdiocesano e intercongregazionale. La realizzazione di efficaci protocolli di tutela dei minori non è sempre possibile e non lo è allo stesso modo presso tutte le diocesi e tutti gli Istituti; pertanto, sarebbe interessante verificare se e come procedere insieme sia nell'adottare una politica condivisa di tutela dei minori sia mettendo in-

<sup>29</sup> Cfr. A. CENCINI-A. DEODATO-G. UGOLINI, *op. cit.*, pp. 268-271.

<sup>30</sup> Circa le misure efficaci, peraltro già previste dalla normativa canonica universale e particolare, per prevenire gli abusi tramite una effettiva e puntuale verifica dell'idoneità degli aspiranti al presbiterato e alla vita consacrata, rinvio a P. LOJACONO, *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un «ambiente ecclesiale sicuro» (La prevenzione dei delicta graviora contra mores)*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 245-256.

sieme le forze di strutture, persone e competenze per garantire prontezza negli interventi di prevenzione e professionalità nelle strutture di accompagnamento delle vittime e degli abusatori.

## Conclusione

È convinzione sempre più diffusa che in ambito ecclesiale bisogna attuare una seria prevenzione primaria, atta a motivare persone e contesti a vigilare, ad ascoltare e a spendersi per l'emergere della verità, abbandonando definitivamente comportamenti omertosi, stili perversi di paternalismo, preoccupazione di tenere nascosti fatti di cui si è venuti a conoscenza.

In aggiunta a ciò, anche alla luce della lettera *Come una madre amorevole*<sup>31</sup> e del già citato *motu proprio Vos estis lux mundi*, ora abbiamo il dovere di prevenire le negligenze nelle segnalazioni e nelle denunce: si è visto, si è saputo ma si è fatto finta di non aver visto né di aver saputo alcunché!

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000;
- AA.VV., *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.
- BRAZ DE AVIZ J., *Promover uma cultura da tutela dos menores e das pessoas vulneráveis*, in *Sequela Christi* 46, 2020, pp. 197-204.
- CENCINI A.-DEODATO A.-UGOLINI G., *Abusi nella Chiesa un problema di tutti. Oltre una lettura difensiva o riduttiva*, in *La Rivista del Clero Italiano* 4, 2019, pp. 253-271.
- CENCINI A.-LASSI S. (a cura di), *La formazione iniziale in tempo di abusi. Sussidio per formatori al presbiterato e alla vita consacrata e per giovani in formazione*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI, Roma, 2021.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose*, 27 marzo 1999, in *ECEI* 6, pp. 1718-1734.

<sup>31</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *Come una madre amorevole, procedura nei casi di abusi sessuali sui minori*, 4 giugno 2016, in *AAS* 108 (2016), pp. 715-717.

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA-CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, in *Notiziario CEI* 53, 2019.
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare *Tra le importanti responsabilità, per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in *AAS* 103 (2011), pp. 406-412.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 2020, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20200716\\_vademecum-casi-abuso\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html) (accesso: 20 settembre 2021).
- DEGIORGI G., *I minori nella legislazione della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2015.
- DEODATO A., «Le ferite non vanno mai in prescrizione». Una Chiesa capace di ascolto, in *La Rivista del Clero Italiano* 1, 2020, pp. 19-30.
- DEODATO A.-CENCINI A.-UGOLINI G. (a cura di), *Le ferite degli abusi. Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali*, Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI, Roma, 2020.
- Discorso conclusivo del Santo Padre Francesco*, in AA.VV., *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.
- FRANCESCO, *L'uomo dall'occhio penetrante, meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 16 dicembre 2013, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie\\_20131216\\_profezia-non-legalismo.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131216_profezia-non-legalismo.html) (accesso: 20 settembre 2021).
- FRANCESCO, Lettera, *Se un membro soffre. Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di dio*, 20 agosto 2018, in [http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco\\_20180820\\_lettera-popolo-didio.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html) (accesso: 20 settembre 2021).
- FRANCESCO, Discorso *Nel rendere grazie, al termine dell'Incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"*, 24 febbraio 2019, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la tutela nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 155-166.
- FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *Communicationes* 51, 2019, pp. 23-33.
- GIDI M., *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 § 2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica* 108, 2019, pp. 1-34.

- GIOVANNI PAOLO II, Discorso *Permettetemi di assicurarvi, ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i Cardinali degli Stati Uniti d'America*, 23 aprile 2002, in [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/april/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_20020423\\_usa-cardinals.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/april/documents/hf_jp-ii_spe_20020423_usa-cardinals.html) (accesso: 20 settembre 2021).
- GRAZIAN F., *Per uno statuto giuridico del minore nella Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 32, 2019, pp. 10-32.
- LOJACONO P., *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un «ambiente ecclesiale sicuro» (La prevenzione dei delicta graviora contra mores)*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 245-256.
- LOMBARDI F., *Protezione dei minori: dalla consapevolezza all'impegno*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. I, 2019, pp. 161-175.
- LOMBARDI F., *Protezione dei minori: una missione globale della Chiesa in uscita*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. I, 2019, pp. 329-342.
- RODRÍGUEZ CARBALLO J., *Lineamenti per lo sviluppo di protocolli per la tutela dei minori. Alcune considerazioni*, in *Sequela Christi* 46, 2020, pp. 205-212.
- SEMERARO M., *Discernere e formare per prevenire. Gli abusi sessuali nella Chiesa*, in *La Rivista del clero Italiano* 10, 2018, pp. 645-658.
- UWINEZA M., *Una teologia della memoria in tempi di abusi sessuali commessi dal clero*, in *La Civiltà Cattolica*, vol. IV, 2021, pp. 169-179.
- ZOLLNER H.-FUCHS K.A.-FEGERT J.M., *Prevenzione degli abusi sessuali sui minori*, in *Tredimensioni* 11, 2014, pp. 308-316; L. BOVE (a cura di), *Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire*, Ancora, Milano, 2017.



# IL CORSO DELLA VITA: PROCESSI DI SVILUPPO TRA IDENTITÀ E SOCIALIZZAZIONE NELL'INFANZIA E NELL'ADOLESCENZA

*Raffaele De Luca Picione\**

*Elvira Martini\*\**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La socializzazione primaria. – 2. Il riconoscimento. – 3. La formazione dell'identità e la socializzazione secondaria. – 3.1. Le agenzie di socializzazione secondaria. – 4. Il periodo dell'adolescenza. – 5. Considerazioni conclusive.

## **Introduzione**

La nascita, la crescita e lo sviluppo di un essere umano sono processi in cui si intrecciano la biologia e la cultura, le emozioni e le relazioni interpersonali. A partire dal sostrato biologico e genetico, lo sviluppo del bambino è strettamente interconnesso con il contesto culturale e le relazioni umane (i genitori, i fratelli, i parenti, poi gli amici, gli insegnanti, i gruppi di appartenenza, i colleghi, e così via). Tali relazioni costituiscono il legame, la tessitura della propria vita e della propria identità e offriranno le risorse e le capacità di evolversi, di trasformarsi, di accettare nuove sfide e i nuovi compiti, ma anche gli imprevisti che man mano accorrono nel corso dello sviluppo.

Se fino a qualche decennio fa si pensava che lo sviluppo fosse delimitato a un periodo piuttosto circoscritto della vita della persona, dall'infanzia sino all'entrata nell'età adulta, adesso è diventato chiaro e pienamente condiviso (dalla psicologia alla pedagogia, dalla sociologia all'antropologia, sino alle più recenti acquisizioni delle neuroscienze) che l'essere umano continua a sviluppare le proprie capacità, la propria identità e le proprie relazioni con le altre persone per tutto il corso della sua vita. Possiamo a ragion veduta dire che uno degli indicatori di una buona

\* Professore associato di Psicologia dinamica, Università Giustino Fortunato, a cui sono da attribuire i paragrafi 2, 4 e 5.

\*\* Professore associato di Sociologia generale, Università Giustino Fortunato, a cui sono da attribuire i paragrafi 1, 3 ed il sottoparagrafo 3.1.

salute sul piano fisico e psichico sia proprio una buona dose di flessibilità della capacità di trasformarsi, di adattarsi a nuovi contesti, di accogliere le novità e di assumere scelte attive, continuando a immaginare e a creare costantemente nuovi scenari futuri per la propria vita.

## 1. La socializzazione primaria

Ogni anno nel mondo nascono sempre meno bambini. E anche in Italia, da qualche anno a questa parte si registrano numeri in declino<sup>1</sup>: circa 400mila nuovi nati su una popolazione di 59 milioni di persone. In altri termini, vuol dire che ogni anno la nostra società rinnova circa 1/140 dei propri membri. Agli inizi del Novecento la speranza di vita della popolazione italiana alla nascita era di poco superiore a 40 anni mentre oggi i dati Istat riportano 78 anni per gli uomini e 83 per le donne. Evidentemente, allora, la società rinnovava i propri membri molto più rapidamente di quanto non avvenga oggi e ancor più rapidamente avveniva nelle antiche società del passato dove la speranza di vita era ancora più bassa dei 40 anni. Ogni società ha quindi una vita assai più lunga della vita dei suoi singoli individui e deve pertanto assicurare la sua continuità nel tempo di fronte al flusso incessante di membri in entrata e membri in uscita. Per farlo ha bisogno di una serie di pratiche e istituzioni sociali, utili a trasmettere ai nuovi nati tutto – o in parte – il patrimonio culturale accumulato nel corso delle generazioni<sup>2</sup>. Per rendere gli individui capaci di operare in una società altamente differenziata come quella contemporanea, il patrimonio culturale non può essere trasmesso in blocco a tutti ma in parti separate: la parte che forma le competenze sociali di base va trasferita a tutti i membri della società mentre una seconda parte, che comprende le competenze sociali specifiche, va distribuita in maniera differenziata a seconda del tipo di differenziazione sociale del lavoro.

Stiamo parlando, in altre parole, dei processi di socializzazione primaria, che copre i primi anni del bambino fino al raggiungimento dell'età

<sup>1</sup> C. MARRONI, *Istat: «Con 400mila nascite all'anno siamo un paese da 30 milioni di abitanti»*, 2021, in <https://www.ilsole24ore.com/art/istat-con-400mila-nascite-all-anno-siamo-paese-30-milioni-abitanti-AEfCITl>.

Per maggiori dettagli cfr. ISTAT.IT NASCITE, in <https://www.istat.it/it/archivio/nascite>.

<sup>2</sup> A. BAGNASCO-M. BARBAGLI-A. CAVALLI, *Corso di sociologia*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 143.

scolare, e di socializzazione secondaria che si colloca nella fase successiva e prosegue per tutto l'arco della vita<sup>3</sup>. Le agenzie alle quali è affidata la socializzazione operano in un campo che inevitabilmente è in continuo mutamento e in una tensione costante tra conservazione e innovazione; pertanto, una parte del patrimonio culturale viene necessariamente accantonata senza essere trasmessa alle nuove generazioni mentre queste, dal canto loro, devono mostrarsi pronte a recepire le innovazioni che consentano di affrontare i nuovi problemi. Senza contare, inoltre, che si tratta di un patrimonio frutto di un processo di accumulazione iniziato molte decine di migliaia di anni fa, con la comparsa dell'uomo sulla terra su cui ha inciso molto il processo evolutivo del genere umano: oggi un bambino si appropria di competenze comunicative che l'intera umanità ha acquisito nel corso di varie migliaia di anni. «Tra il processo di evoluzione della specie (filogenesi) e il processo di sviluppo del singolo individuo (ontogenesi) esiste una sorta di parallelismo nel senso che siamo in grado di apprendere con relativa facilità ciò che la specie ha acquisito nel corso di molte generazioni»<sup>4</sup>.

Quest'ultima affermazione apre a un'ulteriore complessa questione, ossia in che misura il patrimonio culturale accumulato lentamente dall'umanità viene trasmesso attraverso la socializzazione e quanto invece sotto forma di informazione genetica: si pone in altri termini l'annosa contrapposizione tra natura e cultura, tra ambiente ed ereditarietà, tra innatismo e ambientalismo, tra fattori genetici e fattori sociali. In realtà sia le concezioni che vedono lo sviluppo umano essenzialmente determinato da fattori genetici sia le concezioni opposte, che attribuiscono un peso decisamente esclusivo alla componente sociale, sono da respingere nella loro unilateralità. Se questo è vero allora si può sicuramente affermare che alla base della nascita vi sono sia il corpo biologico sia l'ambiente relazionale/culturale pronto ad accogliere, accudire e nutrire il bambino. In realtà sarà così per tutta la vita, nessuno di questi due aspetti sarà mai separato. Corpo e mente sono indissolubilmente legati e sono le due facce di un'unica realtà sempre in sviluppo<sup>5</sup>. Da una parte il corpo con la sua

<sup>3</sup> Si tratta di una distinzione rigida solo a livello teorico-concettuale poiché, nella realtà, il passaggio dall'una all'altra fase avviene in modo alquanto graduale.

<sup>4</sup> A. BAGNASCO-M. BARBAGLI-A. CAVALLI, *op. cit.*, p. 145.

<sup>5</sup> Un'acquisizione recente ma ormai ampiamente condivisa, la vita psichica di una persona inizia già nella fase intrauterina durante la gravidanza, quando cioè sin a partire dalle prime settimane dal concepimento si sviluppa la sensorialità (nell'ordine invariabile di

matrice biologica, i processi cerebrali, gli organi e il loro funzionamento, dall'altra parte la mente con la capacità di formulare pensieri, immaginare, fantasticare, condividere un linguaggio e la cultura con gli altri. Corpo e mente non sono disgiungibili. Sono l'uno il rovescio dell'altro.

Occorre precisare inoltre che mentre il comportamento di molti animali è chiaramente determinato dal loro istinto, cioè da informazioni che sono trasmesse per via genetica e che appartengono al patrimonio genetico di quella specie, per l'uomo la dotazione istintuale è assai limitata rispetto invece alla sua straordinaria capacità di apprendimento (i cuccioli degli altri animali sono in grado di essere autosufficienti sin da subito, da poche ore dopo la nascita; nel piccolo di uomo questa capacità di autosufficienza non è affatto possibile e passeranno molti anni prima di acquisirla. Il bambino alla nascita non ha il controllo dei propri muscoli, dei propri movimenti, non è capace di stare eretto, di camminare, di fuggire alla vista di un pericolo e di seguire la madre nelle sue attività). Già Aristotele aveva fatto notare come l'uomo nasca "nudo" e non solo nel senso letterale del termine così come gran parte della filosofia del Novecento ha insistito sull'incompletezza dell'uomo alla nascita; incompletezza poi ampiamente spiegata e precisata dall'antropologia. Fabbricare certe cose piuttosto che altre, unirsi sessualmente con certi individui piuttosto che altri, pregare certe entità invisibili piuttosto che altre dipenderà da ciò che ci è stato insegnato dal gruppo in cui siamo cresciuti. E ciò che il gruppo sa e che insegna è a sua volta frutto di una lunga storia di relazione con l'ambiente e al tempo stesso di interazione con tra essere umani<sup>6</sup>. Nei pensieri come negli atti gli esseri umani sono determinati, nel senso che per vivere in mezzo agli altri devono adottare codici di comportamento teorici e pratici, che siano riconoscibili e quindi condivisi da altri<sup>7</sup>.

prima il tatto, l'olfatto, il gusto, l'udito e infine la vista). Certo si tratta ancora di una psiche molto rudimentale e semplice, ma già dotata di grande complessità capace di recepire i cambiamenti del mondo (sia quelli del corpo della madre che quelli del contesto esterno), di registrarli e immagazzinarli come sensazioni fisiche. A partire da questa base corporea (il proprio corpo, la propria pelle, i propri sensi, i propri muscoli, le emozioni che mi fanno avvertire i cambiamenti), si esprime e costituisce il primo nucleo vitale irrinunciabile per tutta la propria esistenza. Qui si fonda il primo sentimento di esistere per il bambino!

<sup>6</sup> T. INGOLD, *The Perception of the Environment: Essay on Livelihood, Dwelling and Skill*, Routledge, London, 2011.

<sup>7</sup> U. FABIETTI, *Elementi di Antropologia culturale*, Mondadori Education, Milano, 2015, p. 22.

Tutte le capacità dell'essere umano che sono potenzialmente contenute nel feto e che si svilupperanno gradualmente nel corso della vita non sono solo un dato puramente biologico ma potenzialità che hanno bisogno di essere attivate, appunto, grazie al processo di socializzazione. Pertanto, la dotazione genetica originaria condiziona ma non determina lo sviluppo delle capacità individuali. Risultano fondamentali le pratiche di accudimento ed educazione nonché tutte le esperienze che accompagnano l'infanzia, l'adolescenza e la vita tutta di un individuo<sup>8</sup>: il percorso che conduce il neonato a diventare un adulto è sicuramente scandito da fasi biologiche ma è altrettanto vero che la società interviene costantemente e sistematicamente per determinare l'esito di questo percorso.

È indubbio al momento della nascita il bambino sia dotato di una grande plasticità e che ha di fronte a sé una serie potenziale di biografie possibili delle quali solo una effettivamente realizzabile, come frutto di tutte le esperienze che segneranno il suo percorso. Tuttavia, nonostante ogni percorso sia assolutamente individuale ed esperienziale, esistono delle fasi che accumulano tutti gli individui e gli esiti di ogni fase condizionano e pongono le basi per le fasi successive (si tratta di fasi che hanno a che fare con l'attaccamento, la reciprocità del rapporto, la fissazione di regole).

Appena nato, il bambino sviluppa una forte dipendenza dalla figura che lo nutre, la sola in grado di soddisfare i bisogni elementari e di liberarlo dallo stato di disagio che questi bisogni gli producono (la liberazione o meno dallo stato di disagio creato dai bisogni primari influenzerà le esperienze future e il futuro rapporto di fiducia verso l'ambiente circostante). Fin da queste primissime fasi allora risulta evidente il meccanismo della socializzazione. Da un lato si sviluppa il rapporto tra la madre (o caregiver) dispensatrice di soddisfazioni e il bambino che dimostra attaccamento nei suoi confronti; dall'altro, la madre (o caregiver) stabilirà delle regole sulla base delle quali si formeranno le aspettative reciproche di comportamento<sup>9</sup>.

L'importanza della fase dell'attaccamento a una persona adulta è stata indagata ampiamente da molti studiosi sulla fine degli anni '60, tra cui

<sup>8</sup> Al riguardo si segnala l'interessante studio di E.H. ERIKSON, *Childhood and Society*, Norton, New York, 1950 (trad.it. *Infanzia e società*, Armando, Roma, 1972).

<sup>9</sup> A. BAGNASCO-M. BARBAGLI-A. CAVALLI, *op. cit.*, p. 148.

Bowlby e Ainsworth<sup>10</sup> i quali, combinando l'approccio psicoanalitico con quello etologico, hanno notato che il fatto di poter contare su un legame affettivo stabile e duraturo fondato su un contatto fisico frequente consente al bambino di sviluppare una serie di capacità di esplorazione, di apprendimento di fiducia nell'ambiente esterno che si riducono in caso di assenza di tale legame compromettendo anche le capacità comunicative, motorie e affettive<sup>11</sup>. Questi fenomeni consentono di prestare particolare attenzione alla reciprocità dell'interazione adulto-bambino, per anni non riconosciuta negli studi psicologici e sociopsicologici sull'infanzia di impostazione comportamentista che concepivano il processo di apprendimento in termini di modello stimolo/risposta. In altri termini il bambino sarebbe soggetto passivo mentre l'adulto è il solo responsabile di tutto ciò che verrà impresso nella sua mente. Numerosi studi<sup>12</sup> hanno invece dimostrato che il comportamento nei confronti di un bambino non sia solo espressione di un atteggiamento preesistente del genitore ma

<sup>10</sup> Cfr. J. BOWLBY, *Attachment and Loss*, Institute of Psychoanalysis, London, 1969; M.D. AINSWORTH, *Attachment and Exploratory Behaviour*, in B.M. FOSS (a cura di), *Determinants of Infant Behaviour*, Methuen, London, 1969, pp. 111-136.

<sup>11</sup> Per dimostrare la teoria dell'attaccamento di Bowlby, l'americano Harry Harlow osservò il comportamento dei cuccioli di scimmia Rhesus, in condizioni di cattività. Il suo esperimento è passato alla storia: di fronte alla scelta di due manichini con le sembianze materne (una metallica che eroga latte e un'altra di tessuto morbido e caldo), le piccole scimmiette preferivano trascorrere la maggior parte del tempo aggrappate al manichino morbido. Inoltre se veniva introdotto un oggetto nella gabbia, dall'aria minacciosa, le scimmiette stringevano ancora di più il corpo morbido nella ricerca della sensazione di sicurezza e accudimento. Ciò mostrava che tutti i cuccioli hanno pertanto una spinta innata alla ricerca della sicurezza, protezione, all'accudimento e all'attaccamento. Non si tratta solo dell'esigenza di cibo e bisogni primari, ma anche di conforto, calore, vicinanza e contatto, essendo anche questi vitali e necessari per lo sviluppo del piccolo. Anche le ricerche di Konrad Lorenz sul fenomeno dell'imprinting nelle oche avevano mostrato che negli anatrocchi vi è la tendenza appena nati (nelle prime 48 ore di vita) a legarsi indissolubilmente all'oggetto in movimento che vedono per prima. I piccoli volatili tendono a mantenere una prossimità e legame con il primo oggetto di cui fanno esperienza secondo un comportamento istintivo di sopravvivenza. Cfr. B. SEAY-E. HANSEN-H.F. HARLOW, *Mother-infant separation in monkeys*, in *Journal of child psychology and psychiatry*, vol. III, Pergamon Press, Oxford, 1962, pp. 123-132; H.F. HARLOW-M.K. HARLOW-R.O. DODSWORTH-G.L. ARLING, *The maternal affectional system of Rhesus monkeys*, in *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. CX, n. 1, 1966, pp. 58-66; K. LORENZ-M. MARTYS-A. TIPLER-M. KELLER, *Io sono qui, tu dove sei? Etologia dell'oca selvatica*, Mondadori, Milano, 1990.

<sup>12</sup> E.H. ERIKSON, *op. cit.*

sovente è l'effetto della risposta che i comportamenti dei bambini provocano sul genitore. In questo il modello stimolo/risposta può essere riformulato nei termini di un modello di interazione che fa salvo il carattere di reciprocità del rapporto adulto-bambino. «Prendiamo, ad esempio una semplice sequenza di azione: il neonato piange (stimolo/segnale), la madre interpreta questo segnale come fame e nutre il neonato (risposta), questa risposta stimola a sua volta nel neonato un senso di appagamento che manifesta sorridendo. In questo esempio risulta chiaro come non solo lo stimolo iniziale parta dal bambino, ma anche come sia lo stesso bambino a chiudere la sequenza come un premio volto a confermare la madre circa l'adeguatezza del proprio comportamento»<sup>13</sup>. Ancora una volta si dimostra come il processo di sviluppo sociale sia altamente dinamico, influenzato non solo dai genitori ma anche dal comportamento del bambino: attraverso il *feedback*, questo processo struttura e modifica gli stili parentali in modo da adattarsi alle necessità evolutive del bambino<sup>14</sup>. Nell'interazione tra adulto e bambino si vengono a fissare delle regole che possono comportare a seconda dei casi premi o punizioni. L'accettazione di un rapporto di reciprocità consente anche di liberarsi dallo schematismo del modello in base al quale un premio stimolerebbe un comportamento desiderato così come punizione scoraggerebbe il comportamento considerato indesiderato. Si tratta infatti di uno schema insufficiente se applicato ai complessi processi di apprendimento che sono alla base della socializzazione della specie umana.

L'efficacia di ricompense e punizioni dipende da almeno quattro fattori che riguardano il contesto di interazione:

- la coerenza, con la quale ad esempio le sanzioni vengono applicate; è fondamentale evitare che uno stesso comportamento venga ora premiato ora condannato;
- l'immediatezza, con cui il premio o la punizione seguono l'azione da rafforzare o da scoraggiare: una risposta tardiva potrebbe indebolire l'efficacia della punizione;

<sup>13</sup> A. BAGNASCO-M. BARBAGLI-A. CAVALLI, *op. cit.*, p. 149.

<sup>14</sup> D. BAUMRIND, *Rearing competent children*, in W. DAMON (a cura di), *Child development today and tomorrow*, Jossey-Bass, San Francisco, 1989, pp. 349-378; J. JAFFE-B. BEEBE-S. FELDSTEIN-C.L. CROWN-M.D. JASNOW-P. ROCHAT-D.N. STERN, *Rhythms of dialogue in infancy: Coordinated timing in development. Monographs of the society for research in child development*, vol. LXVI, n. 2, 2001, pp. i-viii+1-149; E. TRONICK, *The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children*, WW. Norton & Company, New York, 2007.

- gli effetti indesiderati, nel caso delle punizioni, principalmente, l'effetto può essere totalmente diverso previsto dalla pratica educativa (la tendenza a mentire per vitare la sanzione, l'aggressività contro l'autorità inibitrice);
- la tipologia dei premi e sanzioni, le punizioni di tipo fisico inducono a un rispetto solo esteriore della norma, mentre quelle a carattere psicologico ne favoriscono l'interiorizzazione (evidentemente la stessa dinamica si verifica anche con le ricompense).

L'adeguatezza dell'interiorizzazione è tale però solo se e quando il bambino estende i propri termini di riferimento dai genitori al contesto sociale extra-familiare. Si tratta, in sostanza del confronto con quello che Mead<sup>15</sup> chiamò *altro generalizzato* e che corrisponde largamente al processo di decentramento che Piaget poneva alla base dello sviluppo intellettuale e morale del bambino<sup>16</sup>: man mano che cresce, quest'ultimo opera un'astrazione e una generalizzazione dai ruoli e dagli atteggiamenti delle figure parentali ai ruoli e agli atteggiamenti in generale con il risultato che norme, valori e conoscenze sperimentate in famiglia vengono rafforzati e sostenuti dagli altri, assumendo una generalità sempre più ampia fino a comprendere la società nella sua interezza.

È possibile, a questo punto, fare un'altra affermazione importante. Come sostenuto da uno dei più importanti studiosi dell'infanzia, il medico-pediatra e psicoanalista Donald Winnicott, il bambino non esiste se preso da solo, il bambino esiste sempre nella relazione di accudimento, nella relazione con la madre, con il padre, e con il proprio ambiente umano<sup>17</sup>. Dire che il bambino non esiste, per quanto possa sembrare un'altra

<sup>15</sup> G.H. MEAD, *Mind, Self and Society*, The University of Chicago Press, Chicago, 1934 (trad.it. *Mente, sé e società*, Giunti-Barbera, Firenze, 1966).

<sup>16</sup> Lorenz Kohlberg individua sei fasi dello sviluppo morale del bambino: nella prima fase, ci si conforma alle regole per paura della punizione; nella seconda, per ottenere il premio; nella terza, per ricevere approvazione sociale; nella quarta si afferma un codice morale astratto; nella quinta e nella sesta (raggiunte dalla minoranza) si sviluppa una capacità riflessiva e argomentativa rispetto alla validità dei principi morali. L. KOLBERGH, *The Philosophy of Moral Development*, Transaction, San Francisco, 1981.

<sup>17</sup> D.W. WINNICOTT, *Dalla pediatria alla psicoanalisi*, trad.it. C. Ranchetti, Martinelli, Firenze, 1991;

D.W. WINNICOTT, *Sviluppo affettivo e ambiente*, trad.it. A. Bencini Bariatti, Armando, Roma, 2000.

affermazione singolare, non significa negare l'esistenza della persona nei suoi primi anni di vita, piuttosto significa dire che il bambino può sopravvivere, vivere e crescere solo grazie alla relazione affettiva e culturale con un adulto che si occupa e prende cura di lui. Se ne deduce quanto sia fondamentale il ruolo genitoriale per la crescita del bambino. Ma sarebbe ingenuo immaginare e sostenere che i genitori debbano essere visti come una specie di super-eroi. Tutt'altro! Un'altra delle celebri espressioni di Donald Winnicott, ci ricorda che ci vuole una "*madre sufficientemente buona*" per lo sviluppo del bambino. Intendeva dire almeno due cose: da un lato una madre perfetta è impossibile (come si potrebbe mai raggiungere la perfezione?), dall'altro lato una madre cosiddetta perfetta sarebbe addirittura un ostacolo allo sviluppo autonomo del bambino<sup>18</sup>. Fortunatamente, le madri sono solo sufficientemente buone e non sono assolutamente perfette, questo significa che sanno rispondere in maniera più o meno buona, più o meno adeguata ai bisogni del bambino, imparano a riconoscere questi bisogni dando una risposta solerte e soddisfacente, ma sono capaci anche di allentare gradualmente la presa e permettere che il bambino faccia delle piccole esperienze graduali di frustrazione, di provare un bisogno, di desiderare qualcosa che non c'è, di imparare a chiedere ciò che desidera e di attivarsi per raggiungerlo e per ottenerlo. In maniera graduale e rispettosa dell'età e delle possibilità del bambino, un genitore sufficientemente buono attiva nel figlio una spinta a sentire, a volere, a pensare, a parlare, a comunicare, e ad attivarsi per collaborare con le altre persone.

<sup>18</sup> Un madre perfetta, un genitore perfetto, non consentirebbero al bambino di provare alcuna lieve frustrazione, alcun bisogno... in queste circostanze infatti non appena il bambino provasse un sensazione di fame, sete o sonno, troverebbe sempre una "super-mamma" che risponderebbe immediatamente al suo bisogno, rendendo addirittura impossibile che il bambino possa riuscire ad esprimere un bisogno, ad avere uno slancio espressivo, comunicativo, ad imparare a sopportare anche piccole frustrazioni, dispiaceri e le sconfitte che pure costellano naturalmente la vita di tutti. Lo sviluppo e la crescita non si realizza solo per l'acquisizione progressiva di nuove conoscenze e abilità, ma anche come capacità di resistere a piccole crisi, ostacoli e sfide che richiedono l'implicazione della persona.

## 2. Il riconoscimento

Il tema del riconoscimento, è centrale e ricorre in molti modi. Il primo movimento di riconoscimento dell'identità del bambino è proprio quello di dargli un nome proprio. Tutte le cerimonie civili, religiose e familiari che si fanno quando nasce un bambino servono ad introdurlo al mondo, a nominarlo, a farlo conoscere e rendere parte della famiglia e della comunità. Il nome proprio è un elemento indissolubile della propria identità. Sebbene sia stato scelto da qualcun altro e senza chiedere il proprio consenso, il nome proprio è uno degli elementi più personali di ogni individuo per sempre<sup>19</sup>. Altro passaggio fondamentale del riconoscimento per lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino è il momento in cui si guarda nello specchio e diventa capace di riconoscersi<sup>20</sup>. Questa fase è stata indicata da molti psicologi e pedagogisti come una tappa fondamentale. Essa permette di integrare diversi elementi dell'esperienza ancora separati (il corpo, lo sguardo, le sensazioni, i movimenti, etc.) sotto un'unica forma (la propria immagine allo specchio). È necessario ribadire che il raggiungimento e il compimento di questa fase evolutiva di riconoscimento della propria immagine nello specchio è connesso proprio al mondo in cui il bambino ha potuto riflettersi e sentirsi riconosciuto nello sguardo dei propri genitori!

Si pensi che la ricerca neuro-scientifica degli ultimi anni ha convalidato l'importanza di questo legame speculare. La scoperta dei cosiddetti “neuroni-specchio”<sup>21</sup>, cioè di un particolare gruppo di neuroni che entrano in funzione quando si osserva il comportamento delle altre persone, ha mostrato come la propria esperienza motoria, il proprio vissuto emozionale, la propria identità sia radicata e fondata sulla relazione con le altre persone.

Abbiamo allora visto che lo sviluppo del bambino da un lato si fonda sulla buona integrazione del corpo e della mente, e dall'altro su un continuo ri-equilibrio della relazione “io-altro”.

<sup>19</sup> J. LACAN, *Scritti*, vol. I-II, Einaudi, Torino, 1974; IDEM, *Altri scritti*, Einaudi, Torino, 2013.

<sup>20</sup> R. DE LUCA PICIONE-P. FOSSA-M.E. MOLINA-R. LAURO GROTTO, *Looking at oneself in the mirror of the others. Modelisation and implications of a study on human reflexivity starting from semiotics and psychoanalysis*, in *Rivista di Psicologia Clinica*, n.1, 2022.

<sup>21</sup> G. RIZZOLATTI-L. CRAIGHERO, *The mirror-neuron system*, in *Annu. Rev. Neuroscience*, n. 27, 2004, pp. 169-192; V. GALLESE-P. MIGONE-M.N. EAGLE, *La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell'intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi*, in *Psicoterapia e scienze umane*, vol. XL, n. 3, 2006, pp. 543-580.

Proprio su questo doppio movimento, la famiglia conserva ancora la sua funzione di laboratorio antropologico per eccellenza. La famiglia cioè può essere considerata un grande palcoscenico dove si inizia ad imparare a giocare nel mondo, a costruire la propria identità, ad amare ed essere amati, a coltivare la propria autonomia e anche il legame con l'altro. In essa il bambino viene preso in accudimento, si offre cibo per la crescita del corpo e per lo sviluppo della mente. La famiglia mette in campo affetti, ruoli e funzioni in cui sintonizzarsi con gli altri, apprendere prima per imitazione e poi imparare gradualmente a differenziarsi. La famiglia in generale offre un sistema di relazioni con differenti funzioni preparando il bambino per la sua esplorazione del mondo. In famiglia il bambino fa esperienza simultaneamente di diversi sistemi di relazioni, confrontandosi con più figure e ruoli differenti. Basti pensare come esempio alla funzione materna, paterna e fraterna che vengono esercitate dai diversi componenti della famiglia. È importante chiarire che non è necessario il legame biologico per essere un familiare: è la relazione di accudimento, preoccupazione e sollecitudine verso l'altro così come il sentimento di condivisione e di essere legati affettivamente che fonda il senso familiare!

In termini generali, attraverso il proprio sistema familiare ci si confronta con la *funzione materna*, fatta di sollecitudine, vicinanza, accudimento, senso di appartenenza; ci si confronta con la *funzione paterna*, che spinge verso la crescita, l'autonomia, la separazione, il riconoscimento delle capacità, della prestazione e del raggiungimento degli obiettivi e dell'efficienza; ci si confronta con la *funzione fraterna*, organizzata sull'uguaglianza, sulla condivisione, sulla similitudine, ma anche sul confronto, sulla competizione e sulla gestione della conflittualità. Ogni famiglia in qualsiasi cultura o luogo geografico offre queste funzioni sebbene attribuendole modi e specificità differenti. Non esiste una sola idea di famiglia, neppure un modo giusto o sbagliato di essere e fare famiglia. Quello che conta è che si possano fare queste importanti esperienze relazionali fondate sull'affettività, sulla differenza dei ruoli e sul riconoscimento reciproco. Sebbene a volte venga rappresentata come una gabbia, una costrizione o un impedimento alla propria libertà, oppure venga idealizzata come un nido felice e sempre accogliente e sereno, la famiglia rimane il primo grande spazio di laboratorio e gioco dell'avventura umana, per apprendere insieme agli altri, per esercitarsi con la guida e il sostegno di coloro che si prendono cura e se ne sentono responsabili.

### 3. La formazione dell'identità e la socializzazione secondaria

Come già detto in precedenza, quello della famiglia rappresenta il primo nucleo all'interno del quale si avvia la socializzazione; successivamente il bambino comincerà a distinguere tra la madre e gli altri adulti e la sua immagine del mondo sociale comincerà ad assumere le caratteristiche di un sistema di ruoli tra loro correlati, all'interno del quale egli assume una posizione particolare. In uno stadio ulteriore inizia la tipizzazione sessuale e il bambino sa riconoscere l'appartenenza all'uno o all'altro genere; e qui gioca un ruolo fondamentale la socializzazione differenziale che, al di là delle differenze biologiche e fisiche, contribuisce all'acquisizione dell'identità di genere.

La formazione dell'identità corre parallela alla scoperta e all'elaborazione cognitiva del mondo sociale che appare via via sempre più differenziato e complesso. Questo processo non è lineare e cumulativo e a ogni svolta l'individuo deve ridefinire la propria identità in relazione alla strutturazione della mappa cognitiva del mondo sociale esterno<sup>22</sup>. La nascita di un fratello/sorella, l'inizio e la fine di un ciclo scolastico, la morte di un familiare sono momenti decisivi nella scrittura della biografia di ogni singolo individuo e comportano necessariamente dei cambiamenti dell'identità personale, in quanto questa riflette l'identità sociale, ossia l'insieme dei ruoli svolti nelle varie sfere della vita che è impegnato a costruire. In ognuno di questi momenti il soggetto è messo di fronte a una nuova socializzazione della situazione specifica che sta affrontando, con la necessità di doverla definire e strutturare sia dal punto di vista cognitivo che emotivo. Si tratta in ogni caso di momenti di inevitabile crisi dell'identità personale che comportano sempre difficoltà, pericoli di regressione e un grande impegno emotivo-relazionale da parte del soggetto stesso e delle agenzie di socializzazione coinvolte.

Come si intuisce, buona parte della formazione dell'identità personale si costruisce durante il percorso di socializzazione secondaria, il cui compito è quello di formare le capacità sociali specifiche necessarie all'esercizio del cosiddetto *role set*, l'insieme di tutti i ruoli che un individuo si trova a svolgere nell'ambito dei differenti ambienti di vita. Si tratta di un insieme di ruoli altamente fluidi, mutabili nel corso del tempo sia nella sfera familiare che in quella educativa e lavorativa: la biografia di

<sup>22</sup> A. BAGNASCO-M. BARBAGLI-A. CAVALLI, *op. cit.*, p. 151.

un individuo è un intreccio di percorsi, ognuno dei quali sarà segnato da svolte, ora graduali, ora drammatiche, ora volontarie, ora incontrollabili e ognuna di esse finirà per condizionare – e sarà condizionata – dalle numerose svolte che riguarderanno gli altri percorsi. Ad ogni svolta, allora, l'individuo dovrà ridefinire la propria situazione mettendo in atto una serie di operazioni: la disattivazione degli atteggiamenti e delle conoscenze vevoli per la situazione precedente e l'attivazione di nuovi atteggiamenti, comportamenti e conoscenze nuove utili per adeguarsi alla nuova situazione. Per ognuna di queste operazioni di pongono problemi relativi all'apprendimento: per affrontare ogni nuova svolta non basta solo quanto si è appreso nell'esperienza precedente ma il repertorio va arricchito con nuovi comportamenti ed epurato da tutti quegli elementi che risultano inefficaci o addirittura dannosi per la nuova situazione.

Dal passaggio dalla socializzazione primaria a quella secondaria, il soggetto acquisisce un controllo via via maggiore sul processo stesso, diventando agente della sua stessa socializzazione, capace di compiere delle scelte che indirizzano e condizionano l'azione degli agenti di socializzazione.

### *3.1. Le agenzie di socializzazione secondaria*

La scuola è la prima istituzione sociale al di fuori della famiglia e l'ingresso a scuola segna convenzionalmente l'inizio della seconda parte della socializzazione. Quando inizia la scuola il bambino fa una prima grande e importante esperienza di diversità. Egli infatti sperimenta un mondo diverso da quello della famiglia, fatto di regole diverse, spazi diversi, ruoli e relazioni diverse. Non è più limitato al rapporto genitore/figlio ma ci si confronta con altre possibilità *in primis* insegnante/alunno. Allo stesso tempo i propri simili, non sono più solo i fratelli, ma saranno anche i compagni di classe, gli amici della squadra dove ci si allena, etc.

Nel passaggio a un ambiente di socializzazione nuovo, è molto naturale una sensazione iniziale di disorientamento, di paura, di timore di perdere le proprie certezze, di perdere il proprio posto fatto di vicinanza e prossimità nella famiglia. L'entrata a scuola segna anche il passaggio a una nuova condizione umana ed è un'altra tappa decisiva dello sviluppo: non si è più il figlio, unico e speciale, ma si diventa un bambino tra i tanti. Il rapporto di specialità e unicità tra il figlio e il genitore, diventa un rapporto impari a scuola tra un insegnante e molti alunni. Qui subentrano nuovi termini dello sviluppo. Si sperimenta la sfida, la difficoltà e l'impe-

gno che sono necessari per farsi conoscere, la delusione quando gli altri non sanno cosa si voglia o non capiscono subito (come invece sanno fare bene e subito la mamma e il papà) e la necessità di esprimersi e di mettere in parole il proprio pensiero per farsi comprendere. A scuola bisogna imparare ad aspettare gli altri, bisogna imparare a tollerare che non si è sempre il primo, che gli altri possono avere un punto di vista diverso dal proprio, e allo stesso tempo bisogna imparare a esprimere il proprio punto di vista e a mostrarsi davanti a tutti (quando si è interrogati, quando si è chiamati a fare un esercizio, un gioco, un allenamento, etc.).

Al riguardo, il gioco è sicuramente una delle più importanti attività per lo sviluppo e la crescita dell'uomo. Attraverso l'attività ludica, il bambino inventa nuovi mondi, si veste di nuovi panni, immagina situazioni impossibili, si cimenta con le proprie paure sconfiggendo mostri, si ingegna a costruire nuovi strumenti, per giocare condivide regole con i suoi compagni di gioco (si potrebbe mai giocare a calcio e divertirsi senza regole? Si potrebbe mai giocare a scacchi e provare piacere nella riflessione e nel pianificare una strategia se non vi fossero regole?). Il gioco è un'attività formidabile per fare esperienza delle emozioni e per impararle a riconoscere, nominarle, esprimerle, e gestirle. Attraverso il gioco si possono affrontare le proprie paure in maniera sicura, si può imparare attraverso prove ed errori, si può apprendere da chi è più bravo (senza il timore di doversi confrontare con una sconfitta irrevocabile), si possono anche aiutare gli altri ad imparare a fare le cose in cui si è più bravi e capaci. Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, aveva detto che uno sviluppo sano si conclude raggiungendo la capacità di amare e lavorare; Winnicott ha aggiunto che uno sviluppo sano si raggiunge con la capacità di amare, lavorare e giocare<sup>23</sup>. In effetti uno degli indicatori più attendibili per comprendere una situazione di disagio o un momento critico di difficoltà di un bambino è poter osservare il suo gioco. Il bambino è capace di giocare? Gioca sempre da solo o sempre insieme ad altri? Come gioca? Che tipo di giochi fa? Cosa esprime con il suo gioco? Quali sono le paure e i desideri espressi simbolicamente attraverso il gioco? Queste domande possono rilevarsi molto utili quando si ha il sentore di una qualche difficoltà.

Il riferimento al gioco chiama in causa un importante agente di socializzazione, il gruppo di pari, la cui attività prevalente è – appunto – il

<sup>23</sup> D.W. WINNICOTT, *Playing and reality*, Tavistock Publications, London, 1971.

gioco. Una caratteristica del processo di socializzazione è la natura simmetrica tra gli agenti di socializzazione, dotati di autorità pedagogica e i destinatari, che devono essere socializzati. Ma si può tranquillamente parlare di socializzazione anche nei rapporti tra pari. Solo le relazioni con i coetanei assicurano una posizione relativamente uguale in termini di potere, in quanto si presume che i pari hanno per definizione età, abilità e ruolo simili tra loro<sup>24</sup>. Secondo Schaffer<sup>25</sup> le relazioni tra pari appaiono particolarmente importanti per lo sviluppo successivo, proprio per la loro dimensione di orizzontalità. L'effetto di socializzazione del gruppo sui membri che lo compongono si manifesta in termini di apprendimento dei modelli di azione solidaristica e di azione competitiva.

Tra gli agenti di socializzazione negli ultimi anni si sono aggiunti i mass media in quanto la loro influenza interferisce e si sovrappone a quella di altri agenti, generando spesso seri problemi di conflitti di socializzazione. È indubbio oramai che essi influiscono in maniera determinate non solo nella trasmissione di informazioni e conoscenze ma anche, e a volte soprattutto, nella strutturazione di comportamenti, atteggiamenti e opinioni.

#### 4. Il periodo dell'adolescenza

Le sfide evolutive del piccolo uomo infatti non terminano affatto con la fine dell'infanzia: nuovi compiti di sviluppo si affacciano all'affiorare della pubertà e dell'adolescenza. Essi riguardano il sentimento di autonomia e di separazione, la scoperta e l'accettazione del proprio nuovo corpo e della sessualità, la conquista di nuovi spazi e legami sociali al di fuori della famiglia, la definizione dei propri valori morali ed etici nell'affrontare la vita.

L'adolescente si confronta sempre con una spinta forte alla separazione e alla individuazione, cioè ad allentare il vincolo con la famiglia, a separarsi e allontanarsi dalla sicurezza del nido domestico, e a misurarsi autonomamente e individualmente nelle proprie esperienze<sup>26</sup>. L'adole-

<sup>24</sup> W. FURMAN-D. BUHRMESTER, *Children's perceptions of the personal relationships in their social networks*, in *Developmental Psychology* 21/6, 1985, pp. 1016-1024.

<sup>25</sup> H.R. SCHAFFER, *Introducing child psychology*, Blackwell Publishing, New Jersey, 2004.

<sup>26</sup> P. BLOS, *L'adolescenza. Una interpretazione psicoanalitica*, trad.it. L. Schwarz, FrancoAngeli, Milano, 1993; E.H. ERIKSON, *Gioventù e crisi d'identità*, trad.it. G. Raccà, Armando, Roma, 1974; A. FREUD, (1958), *Adolescenza*, in *Opere 1922-1943*, vol. I, trad.it.

sciente desidera provare a fare da solo le cose che prima faceva sotto la guida dei suoi genitori, a fare nuove esperienze, è spinto a viaggiare, a conoscere, ad essere curioso e ad essere critico con il proprio sistema familiare. Tuttavia bisogna riconoscere che questa spinta non è esente da una certa ambivalenza e da una reazione proprio in direzione opposta: la paura e il timore di perdere quel legame affettivo di intimità che è proprio del bimbo con i genitori, la paura di non farcela, la sensazione di non sapere chi si è adesso, cosa riservi il futuro, di non essere accettato dai nuovi contesti o di non essere mai abbastanza adeguato. Questi sentimenti sono abbastanza diffusi ed è bene riconoscerli per non sminuirli o criticarli. Accanto alla freschezza dell'uscire nel mondo e alla novità del separarsi, bisogna pur riconoscere che sia i genitori che gli adolescenti avvertono una preoccupazione e un timore. Non si tratta solo dell'eccesso di proibizioni da parte dei genitori spaventati, ma accade sempre più spesso che anche gli adolescenti possono decidere di ritirarsi volontariamente in casa sentendo di non avere le risorse per confrontarsi autonomamente con il mondo<sup>27</sup>.

Altro elemento di trasformazione che crea un vero e proprio sconvolgimento nella vita del ragazzo e della ragazza è la trasformazione del corpo con l'inizio della pubertà. Inizia quel processo di maturazione biologica del corpo, il confronto con la propria sessualità, e l'assunzione di una propria identità di genere. Anche qui il processo non è affatto automatico, veloce ed indolore. Molte ansie si generano nella mente della ragazza e del ragazzo, attraverso il confronto con i ruoli di genere della propria cultura e famiglia, i modelli idealizzati e stereotipati della donna e dell'uomo, la difficoltà di accettarsi e di sentirsi accettato quando si avverte che il proprio sentire non è accordabile con il sesso e il genere a cui si viene attribuiti.

A. Cinato, Bollati Boringhieri, Torino, 1978, pp. 149-265; M. LANCINI, *Cent'anni di adolescenza. Contributi psicoanalitici*, FrancoAngeli, Milano, 2010; G. PIETROPOLLI CHARMET, *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Laterza, Bari, 2009; G.C. ZAVATTINI, *La famiglia dell'adolescente: individuazione e senso di appartenenza*, in M. AMMANITI (a cura di), *Manuale di psicopatologia dell'adolescenza*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010, pp. 173-198.

<sup>27</sup> M. LANCINI-L. CIRILLO-T. SCODEGGIO-T. ZANELLA, *L'adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020; M. LANCINI, *Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019.

La trasformazione puberale del corpo cambia il modo in cui la ragazza e il ragazzo si vedono allo specchio, al modo in cui si sono visti e riconosciuti dagli altri (anche in termini di desiderio), al modo in cui ci confronta con le altre persone in termini di modello, similitudine e differenza. L'inizio dell'adolescenza e tutta la sua durata è segnata dalla ricerca e paura di legami intimi con gli altri, dai tentativi di sperimentazione del corpo sessuato. Le pulsioni del corpo animano l'esperienza dell'adolescente ma sono allo stesso tempo vissute come estranee ed ingovernabili, e richiamano sempre un grande lavoro psichico fatto di curiosità per la novità, attrazione e repulsione, ma anche la paura di contravvenire alle regole e alle tradizioni familiari.

Queste nuove esigenze alla separazione e all'autonomia, le trasformazioni sessuali del corpo, si connettono ad un altro importante compito evolutivo dell'adolescente, cioè la sua nascita nel mondo sociale. Si tratta in qualche modo di una ri-nascita, di una vera e propria seconda nascita, diversa da quella del parto biologico. L'adolescente nasce al mondo, è proiettato ad inserirsi nel mondo sociale come individuo, come persona che inizia a formulare i propri progetti, con le proprie aspettative, con i desideri per il futuro. L'adolescente chiede di essere riconosciuto come persona, di essere ascoltato come qualcuno che ha qualcosa da dire, come qualcuno che vuole dire qualcosa di diverso e con un proprio punto di vista. Sicuramente l'immagine dell'adolescente è connessa ad uno spirito di cambiamento, di opposizione, e di critica. Tuttavia è proprio attraverso quest'esercizio di conflitto e di tensione, di incontro e di scontro, che si sviluppa il pensiero, la riflessione, l'argomentazione, l'impegno, la speranza, il senso di responsabilità, sebbene spesso la tensione e il conflitto possano sfociare in forme aggressive, violente ed agite piuttosto che pensate e riflettute<sup>28</sup>. Sia le forme aggressive che auto-aggressive tipiche di alcuni momenti dell'adolescenza sono spesso legate alla conflittualità e alla difficoltà di gestire la tensione, la rabbia, l'impeto, l'irruenza. Ed è sempre in questo ambito che spesso proprio i vissuti di noia, di isolamento, di rinuncia prendono forma: se non c'è nulla da combattere, se non ci sono figure adulte e solide con cui scontrarsi, se tutto è perso, se il mondo degli adulti è stato così deludente e ha tradito la fiducia e le aspettative, si può arrivare infine a credere che non ne valga la pena e che è meglio starsene rintanati o a trovare modi di stordirsi, legarsi ad una qualche

<sup>28</sup> M. AMMANITI, *Manuale di psicopatologia dell'adolescenza*, cit.

dipendenza a cui aggrapparsi, prodursi volontariamente una ferita per provare qualche sensazione che ci faccia sentire vivi contro questo vuoto.

## 5. Considerazioni conclusive

Tutto ciò richiama alla responsabilità, all'attenzione e all'impegno il mondo adulto (dei genitori, insegnanti, maestri e professori, educatori, terapeuti, allenatori, politici, etc.) sapendo che confrontarsi con la fase di vita dell'adolescenza è tutt'altro che facile, automatico o già chiaro sul cosa fare e come farlo. Confrontarsi con l'adolescenza significa trovare di volta in volta un equilibrio tra l'essere dei punti solidi di riferimento e potersi lasciare attaccare, criticare. Non si tratta solo dell'imposizione della regola, della legge, del divieto; l'adulto è costantemente misurato, attaccato, ma anche idealizzato e seguito per l'esempio che in grado di fornire, per la testimonianza della sua vita. L'adolescenza è la fase di sviluppo della vita in cui si è chiamati a lavorare sui confini. È proprio questo che offre il senso del confine: la misura, l'equilibrio, la paradossalità del legame e dell'estraneità, la doppia faccia dell'essere uguale e diverso da chi sta dall'altra parte<sup>29</sup>. Il confine è anche lo spazio relazionale e psichico che serve sia per chiudersi entro le mura rifugiandosi in luogo chiuso sia per essere oltrepassato per incontrare gli altri. Il confine serve per sia per riconoscere i propri limiti e rispettare gli spazi altrui, sia per valicare la soglia e andare oltre, verso gli altri, verso lo spazio aperto, non ancora noto, ma che richiede il proprio impegno personale. L'adolescenza è il tempo della vita in cui si viene chiamati a rispondere in prima persona e trovare il proprio modo di trattare il confine, di averne cura e di trasformarlo con creatività e speranza.

## BIBLIOGRAFIA

AINSWORTH M.D., *Attachement and Exploratory Behaviour*, in B.M. FOSS (a cura di), *Determinants of Infant Behaviour*, Methuen, London, 1969, pp. 111-136.

<sup>29</sup> R. DE LUCA PICIONE, *Metapsychology of borders: Structures, operations and semiotic dynamics*, in *European Journal of Psychotherapy & Counselling*, vol. XXIII, n. 4, 2021, pp. 436-467.

- AMMANITI M., *Manuale di psicopatologia dell'adolescenza*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010.
- BAGNASCO A.-BARBAGLI M.-CAVALLI A., *Corso di sociologia*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- BAUMRIND D., *Rearing competent children*, in W. DAMON (a cura di), *Child development today and tomorrow*, Jossey-Bass, San Francisco, 1989, pp. 349-378.
- BLOS P., *L'adolescenza. Una interpretazione psicoanalitica*, trad.it. L. Schwarz, FrancoAngeli, Milano, 1993.
- BOWLBY J., *Attachment and Loss*, Institute of Psychoanalysis, London, 1969.
- DE LUCA PICIONE R., *Metapsychology of borders: Structures, operations and semiotic dynamics*, in *European Journal of Psychotherapy & Counselling*, vol. XXIII, n. 4, 2021, pp. 436-467.
- DE LUCA PICIONE R.-FOSSA P.-MOLINA M.E.-LAURO GROTTO R., *Looking at oneself in the mirror of the others. Modelisation and implications of a study on human reflexivity starting from semiotics and psychoanalysis*, in *Rivista di Psicologia Clinica*, n. 1, 2022.
- ERIKSON E.H., *Childhood and Society*, Norton, New York, 1950 (trad.it. *Infanzia e società*, Armando, Roma, 1972).
- ERIKSON E.H., *Gioventù e crisi d'identità*, trad.it. G. Raccà, Armando, Roma, 1974.
- FABIETTI U., *Elementi di Antropologia culturale*, Mondadori Education, Milano, 2015.
- FREUD A., (1958), *Adolescenza*, in *Opere 1922-1943*, vol. I, trad.it. A. Cinato, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
- FURMAN W.-BUHRMESTER D., *Children's perceptions of the personal relationships in their social networks*, in *Developmental Psychology* 21/6, 1985, pp. 1016-1024.
- GALLESE V.-MIGONE P.-EAGLE M.N., *La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell'intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi*, in *Psicoterapia e scienze umane*, vol. XL, n. 3, 2006, pp. 543-580.
- HARLOW H.F.-DODSWORTH R.O.-ARLING G.L., *The maternal affectional system of Rhesus monkeys*, in *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. CX, n. 1, 1966, pp. 58-66.
- INGOLD T., *The Perception of the Environment: Essay on Livelihood, Dwelling and Skill*, Routledge, London, 2011.
- ISTAT.IT NASCITE, in <https://www.istat.it/it/archivio/nascite>.
- KOLBERG L., *The Philosophy of Moral Development*, Transaction, San Francisco, 1981.
- LACAN J., *Scritti*, vol. I-II, Einaudi, Torino, 1974.
- LACAN J., *Altri scritti*, Einaudi, Torino, 2013.
- LANCINI M., *Cent'anni di adolescenza. Contributi psicoanalitici*, FrancoAngeli, Milano, 2010.

- LANCINI M., *Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa*. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019.
- LANCINI M.-CIRILLO L.-SCODEGGIO T.-ZANELLA T., *L'adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020.
- LORENZ K.-MARTYS M.-TIPLER A.-KELLER M., *Io sono qui, tu dove sei? Etologia dell'oca selvatica*, Mondadori, Milano, 1990.
- MARRONI C., *Istat: «Con 400mila nascite all'anno siamo un paese da 30 milioni di abitanti»*, 2021, in <https://www.ilsole24ore.com/art/istat-con-400mila-nascite-all-anno-siamo-paese-30-milioni-abitanti-AEfCITl>.
- MEAD G.H., *Mind, Self and Society*, The University of Chicago Press, Chicago, 1934 (trad.it. *Mente, sé e società*, Giunti-Barbera, Firenze, 1966).
- PIETROPOLLI CHARMET G., *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Laterza, Bari, 2009.
- RIZZOLATTI G.-CRAIGHERO L., *The mirror-neuron system*, in *Annu. Rev. Neuroscience*, n. 27, 2004, pp. 169-192.
- SCHAFFER H.R., *Introducing child psychology*, Blackwell Publishing, New Jersey, 2004.
- SEAY B.-HANSEN E.-HARLOW H.F., *Mother-infant separation in monkeys*, in *Journal of child psychology and psychiatry*, vol. III, Pergamon Press, Oxford, 1962, pp. 123-132.
- WINNICOTT D.W., *Playing and reality*, Tavistock Publications, London, 1971.
- WINNICOTT D.W., *Dalla pediatria alla psicoanalisi*, trad.it. C. Ranchetti, Martinelli, Firenze, 1991.
- WINNICOTT D.W., *Sviluppo affettivo e ambiente*, trad.it. A. Bencini Bariatti, Armando, Roma, 2000.
- ZAVATTINI G.C., *La famiglia dell'adolescente: individuazione e senso di appartenenza*, in M. AMMANITI (a cura di), *Manuale di psicopatologia dell'adolescenza*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010, pp. 173-198.

# LA PARALISI DELL'ABUSO. DEPRIVARE IL BAMBINO DELLA PROPRIA INTIMITÀ

*Giovanni Tagliaferro\**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Vissuti del minore abusato. – 2. Conseguenze dell'abuso. – 3. Ascolto e Valutazione Psicodiagnostica. – 4. Casi clinici. – 4.1. Caso n° 1: “Il gioco dello ZAC”. – 4.1.1. Eventi. – 4.1.2. Sostegno psicologico. – 4.1.3. Test somministrati (in ambito clinico). – 4.1.4. Considerazioni. – 4.1.5. Scuola. – 4.1.6. Condizione esistenziale. – 4.2. Caso n° 2: “Lettera al nonno defunto”. – 4.2.1. Inserimento presso la Comunità educativa residenziale. – 4.2.2. Aspetti sanitari. – 4.2.3. Rivelazioni. – 4.2.4. Monitoraggio. – 4.3. Caso n° 3: “Vorrei cambiare nome e cognome”. – 4.3.1. Descrizione del contesto familiare. – 4.3.2. Anamnesi familiare. – 4.3.3. Approfondimenti diagnostici. – Conclusioni.

## **Introduzione**

In questo elaborato affronterò il tema delicatissimo dell'Abuso Sessuale sui Minori. Anni fa, presso un'associazione che si occupa di Violenza sui minori, ho tenuto un seminario su tale argomento. In seguito, fui chiamato a guidare un progetto in una provincia italiana, presso i Servizi Sociali del Comune. Questa esperienza mi ha permesso di accedere al Tribunale per i Minorenni, di partecipare ad incontri con Giudici onorari, di prender parte ad incontri di rete con colleghi psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali e Centro Antiviolenza. Nel corso della mia permanenza, ho avuto modo di analizzare diversi casi di abuso sessuale agito su minori.

Per quelli riportati nel mio lavoro, ho ricercato tutte le informazioni che potessero essere utili a formulare un quadro quanto più completo possibile, sia dal punto di vista clinico sia dell'*iter* processuale, dalla segnalazione all'anamnesi familiare, alle disposizioni del Tribunale per i Minorenni, alle valutazioni mediche e psicodiagnostiche, ai percorsi di indagine e/o sostegno psicologico, alla lettura ed evidenza dei vissuti, de-

\* Professore stabile di Psicologia, I.S.S.R. San Giuseppe Moscati di Benevento; docente di Psicologia delle dipendenze, Università Giustino Fortunato.

gli indicatori d'abuso, delle diverse conseguenze a breve, medio e, dov'è stato possibile, anche a lungo termine, delle ripercussioni che l'abuso ha avuto sulle vittime e sul corso della loro vita negli anni successivi all'abuso.

Il problema dell'abuso infantile non rappresenta un fenomeno recente; probabilmente, oggi è oggetto di maggiore discussione in quanto vi è una maggiore sensibilità a livello sociale, nonostante la rigida "legge" della segretezza<sup>1</sup>, del silenzio e del perbenismo che ne rende difficile l'individuazione e l'emersione<sup>2</sup>. I casi che vengono alla luce sono solo un numero esiguo, il numero oscuro è elevatissimo. I minori vittime di abuso sessuale risultano più frequentemente di sesso femminile<sup>3</sup>. I bambini sessualmente abusati sono creature violate nella loro più profonda intimità, con conseguenze sulla distruzione del proprio sé e sulla massiccia messa in atto di meccanismi di difesa. Per tale motivo sono «bambini che rischiano l'alienazione e la frantumazione del loro sé»<sup>4</sup>. La violenza, in gran parte perversa subita dai bambini, li conduce ad una sofferenza che si atrofizza, si calcifica, si caratterizza per la percezione di un Sé spregevole e colpevole, per le rilevanti difficoltà di inadeguatezza nel rapporto con le figure dello stesso sesso o di quello opposto ed infine per deficit di regolazione dell'autostima.

Mollon<sup>5</sup> afferma che l'abuso danneggia tutte le sette dimensioni funzionali dell'esperienza del Sé: la differenziazione del Sé, il Sé soggettivo (senso di essere causa delle proprie azioni), il Sé oggettivo (immagine di sé e autostima), la struttura e organizzazione del Sé (senso di coesione, coerenza e integrità del Sé), l'equilibrio tra Sé soggettivo e Sé oggettivo (grado di adattamento eccessivo verso l'altro), il senso illusionale di autosufficienza, il senso di continuità (connessione temporale al senso delle proprie origini). L'abuso sull'infanzia non attiene necessariamente alla patologia, alla perversione o alla malattia mentale; nelle sue forme

<sup>1</sup> A. PELLAI, *Le parole non dette*, FrancoAngeli, Milano, 1993.

<sup>2</sup> V.L. CASTELLAZZI, *L'abuso sessuale all'infanzia*, LAS, Roma, 2010, p. 5.

<sup>3</sup> Cfr. C. LUCEY-P. REDER, *Cure genitoriali e rischio di abuso*, trad.it. G. Lo Iacono, Centro Studi Erickson, Trento, 1995; U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, UTET, Torino, 2008; F. MONTECCHI, *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

<sup>4</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*, p. 6.

<sup>5</sup> P. MOLLON, *Liberare il Sé*, trad.it. F. Paparo-F. Forquet, Borla, Roma, 2001.

meno visibili, riguarda la popolazione normale. Non si tratta di cogliere l'evento patologico, raro, insolito e particolare, bensì ciò che avviene tutti i giorni nelle famiglie e nelle relazioni comuni, producendo numerosissimi e gravissimi disagi attorno alla stima di sé, alla capacità di difendersi, alla fiducia negli altri e nelle proprie capacità, ecc. Queste problematiche, tra le altre, sono sempre presenti fra le conseguenze dell'abuso, pur in quantità differente da un caso e l'altro<sup>6</sup>.

Non esiste un contesto che non sia testimone di questi atti, la famiglia, la scuola, l'oratorio, la strada, non esiste luogo in cui i bambini possano dirsi al sicuro, così come non esiste relazione che possa dirsi immune da questi fatti. Spesso gli adulti mettono in guardia i bambini dagli sconosciuti, dai luoghi isolati, ritenendo che il pericolo alberghi al di fuori dei contesti familiari, ritenuti conosciuti (e viceversa). Si ritiene che non possa accadere nella propria casa, eppure nell'80% dei casi il bambino conosce il proprio abusante e nel 60% dei casi l'atto si consuma tra le mura domestiche<sup>7</sup>. La famiglia dovrebbe essere il rifugio sicuro per autonomasia, un «microcosmo protetto»<sup>8</sup>.

La famiglia è il luogo primario in cui il bambino dev'essere accolto, protetto, accudito, nutrito sul piano fisico e affettivo<sup>9</sup>. La genitorialità è una funzione autonoma e processuale dell'essere umano<sup>10</sup> innata, è il piacere di provvedere all'altro, di prendersi cura, di interpretare e soddisfare, in modo contingente ed adeguato, i bisogni del bambino. Essere genitore è fornire una base sicura per affacciarsi al mondo esterno<sup>11</sup>.

Esistono famiglie sane e funzionali che si nutrono dell'intreccio tra bisogni di attaccamento dei figli verso i genitori e capacità di accudi-

<sup>6</sup> C. D'AMBROSIO, *Sono solo fantasie? L'abuso sessuale e le inascoltate verità dei bambini*, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma, 2000.

<sup>7</sup> C.A. GOLDBERGER, *If it happens to your child it happens to you! (A parent's Help-source on Sexual Assault)*, R. & E. Publishers, Saratoga-California, 1987.

<sup>8</sup> H. KIRSCHENBAUM-V.L. HENDERSON (a cura di), *Dialoghi di Carl Rogers*, La Meridiana, Bari, 2008.

<sup>9</sup> C. CUOCCIO-I. GRATTAGLIANO, *Abuso intrafamiliare in una "semiotica relazionale"*, in *Rivista dell'ordine degli psicologi della regione Puglia*, Collana di Psicologia Forense, 2012.

<sup>10</sup> B. CRAMER-F. PALACIO ESPANSA, *Le psicoterapie madre-bambino*, Masson, Milano, 1994.

<sup>11</sup> J. BOWLBY, *Una base sicura*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.

mento degli adulti<sup>12</sup> e famiglie disfunzionali, caratterizzate da carenza affettiva, mancanza di accudimento, assenza di nutrimento emotivo. Vi è sempre una traumaticità dell'ambiente psichico che precede e accompagna l'abuso; tutto ciò che fa da cornice a questo evento devastante per la vittima ed il suo ambiente può in qualche modo contribuire alla sua tragica attuazione<sup>13</sup>.

La rappresentazione relazionale che si dispiega nella mente dei bambini appartenenti a tali famiglie, è segnata duramente da ferite profonde che alimentano tendenze disfunzionali nei vissuti e nei comportamenti che accompagneranno la loro esistenza<sup>14</sup>. L'abuso intrafamiliare, incestuoso, è un vero e proprio assassinio dell'anima, lascia segni indelebili e psicologicamente devastanti.

È fondamentale che il lavoro di rete funzioni: il rischio di "abuso istituzionale" è molto alto qualora operatori e servizi, entrati in gioco a vari livelli ed in vari momenti, non comunichino tra di loro e non mirino ad integrare e coordinare i loro rispettivi interventi. È frequente infatti il rischio di "vittimizzazione secondaria", forma di violenza a cui viene sottoposto il minore in seguito al sovrapporsi, confusivo ed incongruo, di interventi appartenenti a *iter* diversi (giudiziario, diagnostico-terapeutico, ecc.) dinanzi a figure ogni volta differenti che aumentano le fonti di disagio per la vittima. Gardner<sup>15</sup> parla di *legal process/therapy*, trauma per indicare le reazioni di bambini sottoposti a numerose indagini, accertamenti, valutazioni, non rispettosi neppure dei loro diritti più elementari.

Spesso nei bambini abusati si attua un meccanismo di segretamento; ne segue tutta una complessità di strutturazione del Sé caratterizzata da un sentimento d'impresentabilità e inadeguatezza. I bambini abusati, per sopravvivere, elaborano tutta la vicenda come una colpa iscritta nel Sé, prendendo la macchia che gli veniva messa addosso, che diventa la loro identità. Attraverso il percorso terapeutico è possibile accedere ad una successiva fase della vita in cui la persona, dopo che si è espletato un atto di autopunizione (come l'accecamento, nel mito di Edipo, per non vede-

<sup>12</sup> M. ANFOSSI, *Relazioni sicure e relazioni ferite in famiglie*, in *La Famiglia - Rivista di problemi familiari*, anno XLIII, n. 247, La Scuola, Brescia, 2009, pp. 23-32.

<sup>13</sup> A. ARACE, *Scenari della genitorialità e violenza all'infanzia*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia - Rivista interdisciplinare*, FrancoAngeli, 2005.

<sup>14</sup> C. CUOCCIO-I. GRATTAGLIANO, *op. cit.*

<sup>15</sup> L. AMERIO-I. GRATTAGLIANO-I. BERLINGERIO, *In tema di abuso sessuale e violenza sui minori*, in *Jura Medica*, 2005.

re la propria colpa) può riuscire a rielaborare il distacco dal Sé colpevole e mostruoso.

L'analista può essere una nuova relazione che riesca ad aprire la cisti dell'abuso, a prendere questo Sé negativo e a disidentificare il paziente da questo destino segnato. Il danno rimarrà sempre, quello che è possibile è creare delle strutture che riescano a tamponare questa ferita originaria, anche se la lesione non potrà mai essere cancellata. La gravità nell'abuso è che viene compromessa la relazione più delicata, ossia quella di attaccamento. L'incesto s'inserisce in una psicopatologia della famiglia.

## 1. Vissuti del minore abusato

L'abuso sessuale determina una complessa costellazione di vissuti, azioni ed eventi interpersonali; quando è agito su un'adolescente, ha effetti devastanti sul suo vissuto. L'esperienza sessuale con un adulto di cui si conosce o si intuisce la capacità riproduttiva e la disposizione biologica alla paternità e alla maternità, risulta, per un minore, incomprensibile, insensata e popolata di fantasmi<sup>16</sup>.

Al minore restano:

- tanta confusione;
- senso di smarrimento;
- senso di ambivalenza: curiosità sessuale e piacere vs violazione, non poter fermare;
- percezione di Impotenza infinita;
- incapacità di reagire;
- senso di colpa;
- vergogna;
- angoscia;
- rabbia;
- vulnerabilità;
- tristezza;
- incapacità di raccontare, urlare, chiedere aiuto;
- negazione, censura, chiusura;

<sup>16</sup> F. VEGLIA, *Riflessioni in margine alla pedofilia alla luce della teoria dell'attaccamento*, in G. GULOTTA-S. PEZZATI, *Sessualità, Diritto, Processo*, Giuffrè, Milano, 2002.

- conflitto d'identità: propria e altrui;
- estrema confusione tra giusto e sbagliato;
- silenzio e segreto;
- il ricatto di cui è vittima;
- perdita di fiducia;
- senso di abbandono;
- disperazione;
- apatia *vs* iperattività<sup>17</sup>.

L'abuso sessuale risulta sempre un'esperienza traumatica e dannosa per lo sviluppo psicoaffettivo del minore. Il danno varia e dipende dalla natura dell'abuso e dalla relazione che intercorre tra la vittima e il proprio abusante.

Tuttavia, sia che si tratti di un episodio isolato o reiterato, sia che l'atto commesso sia attivo o passivo, esso lascia una ferita indelebile. Quando l'abuso è intrafamiliare o perifamiliare, soprattutto se inflitto da un genitore o da un'altra persona per la quale il bambino prova fiducia e amore, si tratta di vero e proprio terrorismo psicologico, così annientante dal punto di vista psicologico, da essere chiamato «assassinio dell'anima»<sup>18</sup>.

Castellazzi parlando d'incesto descrive i meccanismi di difesa che il minore usa per «ripararsi in qualche modo dal senso di catastrofe che sta sperimentando nella propria famiglia, per controllare o eliminare le percezioni opprimenti del trauma subito»<sup>19</sup>:

- scissione dell'Io (il Sé integro e il Sé abusato) e dell'oggetto (genitore buono e genitore cattivo);
- dissociazione (la vittima assume comportamenti estranei alla realtà);
- isolamento emotivo (parla del trauma come se non riguardasse lui);
- rimozione;
- identificazione con l'abusante;
- idealizzazione dell'abusante;
- adattamento all'abuso<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> L. SHENGOLD, *Soul Murder: the effects of child abuse and deprivation*, Yale University Press, New Haven, 1989.

<sup>19</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*, p. 51.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

Schwartz<sup>21</sup> afferma che l'abuso sessuale è un po' più facile da elaborare quando non è compiuto da una persona amata e lo stimolo non risulta contemporaneamente doloroso e piacevole. In questi casi il bambino da un lato apprezza l'attenzione, ma al tempo stesso c'è la violenza sessuale. Il cervello non riesce ad elaborare tutto questo e ad integrarlo con la convinzione che i genitori (o in generale gli adulti) dovrebbero proteggerli e tenerli al sicuro. La violenza rimane, così, nel corpo, non metabolizzata, «e tutto quello che il corpo non riesce a metabolizzare, deve riprodurlo a qualche livello»<sup>22</sup>.

L'abuso sessuale, invalidante e silenzioso, produce sentimenti fortemente ambivalenti e conflittuali nel bambino, riguardo alla propria identità, all'identità dell'Altro, a cosa sia giusto e a cosa non lo sia. Tutto diventa pungente, pericoloso, affilato. Tutto richiama quella sgradevole sensazione di gelo, di sporco, di terrore e di perdizione quando, in seguito, qualcuno ti vorrebbe baciare, amare, toccare<sup>23</sup>.

Il bambino, quando diventa per il genitore che dovrebbe proteggerlo ed amarlo un oggetto sessuale, perde ogni riferimento, prova tristezza, paura, estrema confusione e smarrimento, vergogna, senso di colpa, perde ogni fiducia nell'adulto, dal quale resta comunque dipendente, nonostante l'esperienza di abuso sia sconvolgente e destrutturante. Egli vive una confusione tra il linguaggio della tenerezza, tipica del rapporto genitore-bambino, e il linguaggio della passione, drammaticamente sperimentata come violenza<sup>24</sup>. I ruoli carnefice-vittima si incastrano e alimentano vicendevolmente in un circuito inesorabile e deleterio, diventando l'unica modalità relazionale possibile e sperimentata. Le manovre subdole, manipolative e strumentalizzanti attuate dal genitore abusante diventano i principi regolatori della relazione. Il minore abusato, a sua volta, può sentirsi estremamente vicino e nelle mani del genitore carnefice, e poi, improvvisamente estraneo, cattivo e colpevole<sup>25</sup>. Lo stile relazionale che ne risulta dà luogo a comportamenti e atteggiamenti che trasformano

<sup>21</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*, p. 76.

<sup>22</sup> M. STRONG, *Un urlo rosso sangue*, Frassinelli, Milano, 1999, p.54.

<sup>23</sup> A. PELLAI, *Un'ombra sul cuore. L'abuso sessuale: un'epidemia silenziosa*, Franco-Angeli, Milano, 2004.

<sup>24</sup> F. DI MARIA-G. FALGARES, *Il sesso compulsivo*, in *Psicologia Contemporanea*, n. 185, 2004.

<sup>25</sup> O. SABBA, *I Disturbi della fiducia di base (primaria) e l'aggressione sessuale*, in S. CIAPPI-V. PALMUCCI-I. TOCCAFONDI-P. SCALA, *Aggressori sessuali*, Giuffrè, Milano, 2006.

i desideri in paure, le richieste d'affetto in adesività, la manifestazione di bisogni in dipendenza, la mancata vicinanza emotiva in rabbia, la gratificazione in senso di colpa o vergogna. La rabbia rimossa e disfunzionale disincentiva l'espressione dei sentimenti mediati dalla parola e il silenzio appare l'unica risposta possibile per la vittima<sup>26</sup>.

Secondo Pellai, la maggior parte delle vittime incorpora il proprio segreto, provando a continuare a vivere come aveva vissuto fino a quel momento, tuttavia l'evento di abuso condiziona e disturberà la vita affettiva, relazionale ed interpersonale futura del minore vittima d'abuso, il quale per senso di colpa, vergogna e paura, non muoverà mai una richiesta d'aiuto verso il problema di cui è consapevole. L'autore sostiene inoltre che parte delle vittime, non tollerando a livello psichico il dolore subito, tende a rimuovere e reprimere nella memoria inconscia l'evento disturbante. Tale memoria repressa, se non elaborata, continuerà a disturbare in modo inconsapevole l'esistenza del soggetto, producendo sintomi psichici e psicosomatici<sup>27</sup>.

Un valido modo per fronteggiare e gestire le problematiche associate all'abuso consiste nella possibilità di parlarne con altri e chiedere aiuto. Le reazioni del bambino abusato oscillano spesso tra inibizione ed iperattività, sono risposte "agite" che richiedono la strutturazione di un setting molto preciso che adotti scelte operative definite<sup>28</sup>.

Se l'abusato è adolescente ed è parzialmente consenziente, la ricerca del significato sarà ancor più dolorosa, perché non protetta dalla discontinuità della coscienza che nel bambino genera tanta confusione, ma almeno lenisce il dolore<sup>29</sup>.

Risulta importante per le vittime non dimenticare, bensì elaborare e superare il trauma; è fondamentale che il minore sia affiancato da persone sensibili a quanto ha subito, che non inneschino processi di negazione e censura. In particolare, argomenta Pellai<sup>30</sup>, è fondamentale aiutare i soggetti di sesso maschile che hanno subito vittimizzazione sessuale, a parlare del proprio problema, vincendo il timore e lo stigma che esprimere sofferenza, dolore, paura, possa portare ad essere etichettati come

<sup>26</sup> P. DI BLASIO-R. VITALI, *Sentirsi in colpa*, Il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>27</sup> A. PELLAI, *op. cit.*

<sup>28</sup> L. AMERIO-I. GRATAGLIANO-I. BERLINGERIO, *op. cit.*

<sup>29</sup> J. BRUNER, *La ricerca del significato*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

<sup>30</sup> A. PELLAI, *op. cit.*

soggetti deboli o omosessuali, in contrasto con lo stereotipo socio-culturale occidentale che vuole il maschio forte, potente, che tiene tutto sotto controllo. Per riassumere, le ragioni per cui i maschi non si fidano con nessuno, o comunque stentano a farlo, sono in parte specifiche (M) ed in parte sovrapponibili a quelle della popolazione femminile (M e F), ovvero:

- la paura di non essere creduti; (M e F)
- la paura di essere ritenuti corresponsabili dell'abuso subito; (M e F)
- la paura che rivelarlo possa insinuare negli altri delle titubanze sulla propria virilità;
- il timore di essere etichettati come omosessuali (M)<sup>31</sup>.

Bisogna tener presente inoltre che, nei minori in età scolare, a differenza di quelli in età prescolare, la competenza linguistica e la capacità di comprensione sono più raffinate, insieme alle capacità cognitive e sociali che agevolano una maggiore abilità di riflessione. Le capacità cognitive e il linguaggio dei bambini in età prescolare, invece, sono limitati, è ridotta la capacità di simbolizzazione e la consistenza del vocabolario linguistico è scarsa: il bambino ha difficoltà ad esprimersi adeguatamente con la parola, pertanto il linguaggio non verbale costituisce la forma comunicativa maggiormente utilizzata<sup>32</sup>.

## 2. Conseguenze dell'abuso

Le conseguenze a medio e lungo termine per il minore vittima di abuso sessuale sono ascrivibili a molte e diverse categorie. L'esercizio di una sessualità impropria nei confronti di un bambino, associata ad una serie di comportamenti violenti, producono gravi danni nella strutturazione psichica della giovane vittima, condizionandone altresì negativamente il comportamento e lo sviluppo evolutivo<sup>33</sup>.

La letteratura riporta in abbondanza dati ed evidenza clinica relativamente al fatto che l'abuso sessuale sul minore ha effetti sulla sua auto-

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> P. BASTIANONI-A. SIMONELLI, *Il colloquio psicologico*, Carocci, Roma, 2008.

<sup>33</sup> D.M. FERGUSON-P.E. MULLEN, *Abusi sessuali sui minori*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004.

stima, sulla sua salute sessuale, sulla percezione dell'immagine corporea, sul successo scolastico, modifica negativamente il giudizio della vittima circa le proprie relazioni interpersonali, provoca difficoltà a mantenere un rapporto affettivo stabile.

La letteratura riporta inoltre che le vittime di sesso maschile, soprattutto quelle che non hanno rivelato il proprio problema, mostrano alti indici di abuso di sostanze psicotrope, depressione, basso livello di autostima<sup>34</sup>.

Conte e Schuerman hanno fornito un elenco di fattori che concorrono ad amplificare la gravità delle problematiche conseguenti all'abuso sessuale, ovvero:

- età della vittima,
- ricorso alla forza fisica durante l'abuso;
- frequenza dell'abuso (se evento singolo o reiterato);
- durata dell'abuso (se l'abuso interessa un lungo periodo della vita della vittima, o meno);
- severità dell'abuso (azioni invasive e violente);
- relazione abusante-vittima (quanto l'aggressore è vicino e conosciuto);
- numero di abusanti (se la vittima è abusata da più persone);
- multiproblematicità familiare;
- qualità del supporto fornito alla vittima (è importante che la vittima si senta accolta ed integrata)<sup>35</sup>.

Circa l'età della vittima, la letteratura si divide: alcune scuole di pensiero ritengono che maggiore sia l'età, peggiori risultino essere le conseguenze, specie in adolescenza e preadolescenza; altri autori invece ritengono che il trauma psichico causato da un'aggressione sessuale sia maggiormente patologizzante se l'abuso è avvenuto entro i 9-10 anni, rispetto a quello subito in fase preadolescenziale e adolescenziale.

Secondo Veglia<sup>36</sup> e Pellai,<sup>37</sup> gli abusi che evidenziano conseguenze più gravi sono quelli subiti quando il minore è già nella fase preadolescenziale-

<sup>34</sup> D.L. HUSSEY-G. STROM-M.I. SINGER, *Male Victims of Sexual Abuse*, in *Child and Adolescent Social Work Journal*, 1992.

<sup>35</sup> J. CONTE-A.J. SCHUERMAN, *Factors associated with an increased impact of child sexual abuse*, in *Child abuse and Neglect*, n. 11, 1997, pp. 201-211.

<sup>36</sup> F. VEGLIA, *op. cit.*

<sup>37</sup> A. PELLAI, *op. cit.*

le – adolescenziale, poiché gli abusati hanno maggiori competenze per comprendere e definire le situazioni di cui sono vittime. L'abuso verso l'adolescente, escludendo la circonvenzione e la violenza, si commette non tanto per mancanza quanto per difetto di consenso, consapevolezza e pariteticità. La gravità di tale abuso è dovuta soprattutto agli effetti di disorientamento prodotti da esperienze emotivamente intense e discordanti, collocate in una particolarissima e delicata fase della vita, in cui ogni criterio utile per dare significato a sé stessi e agli altri risulta polarizzato, provvisorio, oscillante e caotico.

Secondo Ammaniti<sup>38</sup> e Fornari<sup>39</sup> invece, le conseguenze negative dell'abuso sono tanto più gravi quanto più precoce è l'età della vittima, prolungata la durata dell'abuso, eccessivo l'uso della forza, stretta la relazione con l'aggressore e prolungata la permanenza in un clima violento.

Inoltre, Camerini e Fornari<sup>40</sup> sostengono che non tutti i soggetti che subiscono abuso sessuale sviluppano in seguito condotte problematiche o sintomi psicopatologici: le stime indicano che fino al 40% delle vittime può non manifestare alcun sintomo. Questo valore percentuale dipende dalla resilienza del minore, dalla sua capacità di ripresa dall'abuso sessuale. Una molteplicità di fattori, interagendo in modo complesso nel corso del tempo, media gli esiti dei traumi dei bambini; tra questi, non solo l'entità e la gravità dell'abuso subito, ma anche la qualità e la tempestività con la quale la vittima riceve, conseguentemente all'abuso, sostegno emotivo e cure adeguate dal contesto familiare e sociale, nonché la capacità personale di superare eventi stressanti traumatici.

Tuttavia, l'evoluzione di queste persone dipende dalla situazione psicologica, individuale e soprattutto, dalla reazione dell'ambiente familiare e sociale in cui il minore vive. Nelle vittime di abuso sessuale è possibile rilevare:

- Disturbi dello sviluppo psicoaffettivo;
- Disturbi dell'immagine di sé (con sentimenti di Vergogna);
- Disturbi dell'autostima (con sentimenti di Inferiorità);
- Disturbi dell'alimentazione;
- Disturbi del Sonno (con incubi notturni, insonnia cronica);

<sup>38</sup> M. AMMANITI, *Manuale di psicologia dell'infanzia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001.

<sup>39</sup> U. FORNARI, *op. cit.*

<sup>40</sup> *Ibidem.*

- Disturbi dell'umore;
- Disturbi sessuali;
- Disturbi del comportamento;
- Disturbi dell'adattamento;
- Disturbi della vita di relazione (isolamento)<sup>41</sup>.

### 3. Ascolto e Valutazione Psicodiagnostica

L'abuso sessuale è un reato che difficilmente ha spettatori e testimoni; di conseguenza, quando non ci sono segni fisici "specifici" a documentarlo in modo inequivocabile, si basa, in larga parte, sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa<sup>42</sup>. Il racconto di un'esperienza abusante è sempre una rielaborazione soggettiva di un'esperienza, influenzata da fattori cognitivi, affettivi, culturali, ambientali<sup>43</sup>. Sarebbe opportuno che il minore venisse ascoltato, sin dalle fasi preliminari, da specialisti non solo formati adeguatamente, ma che posseggano stabilità e controllo emotivo e degli impulsi, anche in situazioni di disagio<sup>44</sup>.

Testimoniare obbliga il minore a riprendere contatto con un episodio fortemente drammatico, in un contesto, quello giudiziario, per lui estraneo, per cui è facilmente comprensibile che egli si trovi di fronte ad una situazione a forte potenziale ansiogeno e destabilizzante; di conseguenza, il minore può cercare negli adulti significativi un sostegno emotivo e ciò finisce per rafforzare la sua dipendenza da essi. Nei casi di abuso intra-familiare le dinamiche psicologiche della vittima sono ancor più complesse, connotate da dolorosi e ambivalenti sentimenti di colpa: il minore si sente responsabile delle conseguenze, anche penali, che potrebbero ricadere sull'intero nucleo familiare<sup>45</sup>.

Non esiste alcuna regola o protocollo *standard* univocamente condiviso per la valutazione del bambino abusato, tuttavia è importante che l'ascolto del minore avvenga in un luogo in cui egli possa sentirsi protetto ed in cui si possano ascoltare e riconoscere anche i segnali non verbali,

<sup>41</sup> Cfr. V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*; A. PELLAI, *op. cit.*; D.L. HUSSEY-G. STROM-M.I. SINGER, *op. cit.*

<sup>42</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*

<sup>43</sup> SINPIA, *Guida in tema di abuso sui minori*, Erickson, Trento, 2007.

<sup>44</sup> U. FORNARI, *op. cit.*

<sup>45</sup> L. AMERIO-I. GRATAGLIANO-I. BERLINGERIO, *op. cit.*

adoperando un approccio informale basato sull'empatia, in un clima di confidenza e rispetto reciproco, che faciliti l'espressione delle sue emozioni e riflessioni<sup>46</sup>.

Sarebbe opportuno stabilire di volta in volta se l'intervistatore debba essere un uomo o una donna, per evitare un totale rifiuto da parte del minore a confrontarsi con una persona dello stesso sesso<sup>47</sup>.

Il metodo con il quale effettuare il colloquio varia di caso in caso, a seconda dell'età, del livello intellettuale e di tutti gli altri aspetti della personalità della vittima<sup>48</sup>. Secondo le Linee Guida Nazionali dell'Ascolto del Minore<sup>49</sup>, devono essere considerate una serie di variabili che influiscono sulla narrazione dell'evento-abuso ed una serie di elementi che non devono mai essere sottovalutati, ovvero:

- 1) Non ci sono elementi clinici che siano esaustivi o indicatori di un'esperienza traumatizzante;
- 2) Non esistono test psicodinamici che possano comprovare un'esperienza di abuso.

Inoltre, bisogna:

- ridurre il più possibile il numero di audizioni;
- garantire un contesto d'ascolto rassicurante, con un clima empatico e non suggestivo;
- evitare di porre domande suggestive, inducenti, e/o domande chiuse; è preferibile l'utilizzo di domande aperte, che risultino il meno possibile pressanti.

Quando i bambini vengono ascoltati con un atteggiamento neutrale, quando gli ascolti sono ridotti al minimo, quando non si usano domande suggestive, i racconti possono essere sufficientemente precisi<sup>50</sup>. Nel corso di un procedimento giudiziario per abuso sessuale su minore, il magistrato può disporre una perizia psichiatrica avvalendosi del contributo di un

<sup>46</sup> Cfr. G. GULOTTA, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2002; M. LUPO-B. CARILLO-I. GRATTAGLIANO, *Dall'ascolto del fanciullo nelle convenzioni internazionali, all'audizione del minore nei tribunali italiani*, vol. LXXXII, fasc. 2, Zacchia, 2009.

<sup>47</sup> M. LUPO-B. CARILLO-I. GRATTAGLIANO, *op. cit.*

<sup>48</sup> C. FOTI-C. ROCCIA, *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano, 1994.

<sup>49</sup> SINPIA, *op. cit.*

<sup>50</sup> E. CAFFO-G.B. CAMERINI-G. FLORIT, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*, McGraw-Hill Companies, Milano, 2002.

esperto in psicologia infantile<sup>51</sup>, il quale dovrebbe condurre una valutazione clinica e non investigativa o giudiziaria (di competenza unicamente di un giudice), nei confronti di una vittima/testimone di abuso, allo scopo di valutarne l'idoneità mentale e/o fisica a rendere testimonianza, al fine di stabilire, tra le altre cose «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno attendibili e credibili»<sup>52</sup>.

I quesiti ai quali il consulente/perito è chiamato a rispondere in questo ambito riguardano i concetti di:

- *competenza testimoniale*: capacità del soggetto a testimoniare;
- *attendibilità*: capacità di offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica;
- *credibilità*: accuratezza e sincerità della dichiarazione resa dal soggetto; fatti analizzabili e rilevabili per mezzo di una completa indagine psicodiagnostica, che indaghi la personalità del minore, lo sviluppo psichico ed emotivo, le alterazioni cognitive ed affettive, i meccanismi di difesa, l'esame di realtà, le capacità mnemoniche e di rievocazione dei propri vissuti ed eventuali patologie psichiatriche ricollegabili ai fatti abusanti<sup>53</sup>.

I test psicologici risultano strumenti privilegiati di osservazione indiretta del soggetto, attraverso cui è possibile indagare non solo le motivazioni inconscie e le difese, ma soprattutto decodificare ciò che il soggetto stesso non sarebbe mai in grado di esprimere<sup>54</sup>.

Tuttavia Capri e Lanotte ritengono che per condurre una valutazione estensiva, intensiva, riduttiva del minore vittima, bisogna:

- evitare di elaborare interpretazioni ed ipotesi estremamente soggettive,
- far sempre riferimento ai correlati dottrinali e scientifici,
- confrontarsi con i risultati che emergono da altre indagini cliniche (altri strumenti psicodiagnostici, anamnesi, colloquio clinico),

<sup>51</sup> Artt. 221, 225, 398 comma 5- bis, 498 c.p.p.

<sup>52</sup> U. FORNARI, *op. cit.*, p. 65.

<sup>53</sup> L. AMERIO-I. GRATTAGLIANO-I. BERLINGERIO, *op. cit.*

<sup>54</sup> I. GRATTAGLIANO, *Voci e parole del dolore attraverso lo specchio: il contributo della psicodiagnostica nei casi di lutto e violenza*, in O. GRECO, *Sotto il Segno di Babele, Prospettive della Comunicazione e Dialogo Tra Saperi*, Marginalia, Pensa Multimedia, Lecce, 2008.

- riscontrarli con la storia della persona stessa, con il suo modo di agire e di vivere gli affetti, come forma di conferma<sup>55</sup>.

Il contributo psicodiagnostico proveniente dagli strumenti testologici, dunque, non deve mai essere considerato nella sua singolarità, bensì necessariamente affiancato ed integrato con gli elementi provenienti dalle altre fonti di informazione ed indagine, come i saperi medico-legali o gli strumenti di cui l'Autorità Giudiziaria dispone.

I test non sono infallibili, così come non lo sono il colloquio clinico e l'esame diretto della persona, in quanto, questi ultimi, molto legati alle doti intuitivo-comprenditive dell'esaminatore, al suo modo di sentire e comprendere l'altro<sup>56</sup>. L'utilizzo del disegno in ambito giuridico risulta oggetto di numerose controversie. Il Disegno della Figura Umana e il Disegno della Famiglia sono tra i test maggiormente utilizzati nei casi di abuso e maltrattamento.

Il Disegno della Figura Umana<sup>57</sup> rappresenta una tecnica proiettiva attraverso cui il soggetto esprime e prende contatto con il proprio Sé, con il Sé ideale e con il modo in cui crede di essere percepito dagli altri come espressione dell'immagine che ha del proprio corpo e della propria identità sessuale.

Il Disegno della Famiglia elaborato da Corman<sup>58</sup> è in grado di mettere in evidenza l'immagine che il minore ha di sé e la sua collaborazione all'interno del nucleo familiare, le relazioni oggettuali che ha interiorizzato e strutturato e che determinano la qualità dei rapporti con gli altri componenti della famiglia e dei rapporti interpersonali in genere. Dal Disegno della Famiglia inoltre, è possibile rilevare la presenza di conflitti che il minore si è trovato a vivere nel proprio nucleo familiare e i meccanismi di difesa attivati contro di essi<sup>59</sup>. Il disegno può diventare molto spesso un utile strumento di comunicazione, attraverso il quale i

<sup>55</sup> P. CAPRI-A. LANOTTE, *I test proiettivi in ambito giudiziario, limiti e possibilità di utilizzo, in Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, p. 45.

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> K. MACHOVER, *Il test del disegno della Figura Umana*, OS Giunti, Firenze, 2010.

<sup>58</sup> L. CORMAN, *Il disegno della famiglia: Test per bambini*, Boringhieri, Torino, 1970.

<sup>59</sup> V.L. CASTELLAZZI, *Il test del disegno della famiglia*, LAS, Roma, 1996.

minori comunicano pensieri e sensazioni che non riescono ad esprimere verbalmente<sup>60</sup>.

Attraverso la produzione grafica i minori riescono talvolta a comunicare anche eventuali esperienze traumatiche<sup>61</sup>; grazie al disegno è possibile la rielaborazione dell'esperienza traumatica, permettendo al minore di organizzarla in una forma narrativa più coerente ed esprimere sentimenti inaccettabili<sup>62</sup>.

Tuttavia, il disegno, per sua natura, risente dell'interpretazione soggettiva dell'esaminatore, presentando così forti limitazioni e carenze sul piano psicometrico, ovvero: scarsa validità, scarsa attendibilità, scarsa affidabilità, scarsa conoscenza della percentuale d'errore e scarsa possibilità di generalizzazione.

Come sottolineano le Raccomandazioni delle Linee Guida SINPIA<sup>63</sup>, la validazione sperimentale del disegno come tecnica per evidenziare eventi sessuali traumatici ha fornito risultati molto dubbi; il numero dei bambini abusati che disegna genitali e/o atti sessuali è limitato (dal 7 al 10% contro lo 0-2% dei gruppi di controllo), anche se vi è qualche prova del fatto che essi siano più inclini a farlo. In ogni caso il disegno può essere utilizzato come strumento di ausilio per stabilire un contatto col minore, per introdurre il tema in questione, o per aiutarlo ad argomentare maggiormente le sue affermazioni.

In altre parole, i punteggi ottenuti dai minori ai test non possono essere utilizzati al fine di diagnosticare un abuso e nessun singolo comportamento o combinazione di comportamenti può da solo provare che l'abuso sia stato consumato: punteggi elevati al test non sono associabili necessariamente alla certezza dell'abuso, poiché, per esempio, nei minori, la sessualizzazione dei comportamenti è soggetta a variabili culturali, all'età, al modo in cui la famiglia vive la nudità e la sessualità, al grado di stress e violenza familiare, alle frequentazioni scolastiche<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> A.G. BOMBI-G. PINTO, *Le relazioni interpersonali del bambino. Studiare la società infantile con il disegno*, Carocci, Roma, 2000.

<sup>61</sup> C. IONIO-R. PROCACCIA, *Il disegno della famiglia nei bambini vittime di abuso sessuale: uno studio pilota*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2006, pp. 83-101.

<sup>62</sup> M.S. COHEN LIEBMAN, *Draw and Tell: Drawings within the context of child abuse investigation*, in *The Arts of Psychotherapy*, 26 (3), 1999, pp. 185-194.

<sup>63</sup> SINPIA, *op. cit.*

<sup>64</sup> K.C. FALLER, *Interrogare il bambino sull'abuso sessuale*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2008.

Per concludere, si ribadisce che è doveroso tener presente nei casi di accertamento di abuso su minore, che il contributo psicodiagnostico proveniente dagli strumenti testologici, non deve mai essere considerato nella sua singolarità, piuttosto dev'essere necessariamente affiancato ed integrato dagli elementi provenienti dalle altre fonti d'informazione ed indagine di cui l'Autorità Giudiziaria<sup>65</sup> dispone.

#### 4. Casi clinici

##### 4.1. Caso n° 1: *"Il gioco dello ZAC"*

- Padre, 43 anni (dipendente pubblico), abusante.
- Madre, 36 anni (dipendente pubblica).
- Denunciante Figlia A., 3 anni.

*"Il gioco dello zac"*: è così che la bambina si riferisce al "gioco" secondo cui il padre la penetrava ripetutamente con il dito, accompagnando questo gesto con un commento sonoro: "zac".

Padre-madre di A. sono separati da circa 4 anni, ovvero sin dal secondo mese di gravidanza, che pare sia stata una delle principali cause scatenanti la separazione, in quanto inizialmente non desiderata da lui.

A quanto riferito dalla signora presso il Centro Antiviolenza, l'uomo si sarebbe inizialmente disinteressato dell'ex moglie e della nascita: per tale motivo, la causa di separazione avrebbe avuto un avvio conflittuale, con diverse reciproche denunce penali, e da poco tempo si sarebbe risolta permettendo agli ex coniugi di giungere ad una risoluzione consensuale del matrimonio.

Il successivo riavvicinamento del padre alla bambina è stato, per i motivi su citati, lento e progressivo nel tempo, e pare si sia esteso ad un arco temporale più ampio nel corso delle giornate di visita, senza che la bambina sia rimasta a pernottare da lui, pur essendo questa una delle prerogative previste dalla sentenza di separazione. Inoltre, la bambina visita con frequenza regolare i nonni paterni, anche in assenza del padre.

<sup>65</sup> V. STALLONE-V. LISI-I. GRATTAGLIANO, *La valutazione psicodiagnostica del minore abusato: aspetti metodologici in ambito forense*, in *Rivista dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia*, Collana di psicologia forense, 2012.

#### 4.1.1. *Eventi*

Nell'esercizio del diritto di visita, un giorno l'uomo preleva la figlia A. dalla casa coniugale e trascorre alcune ore con lei; a sera (4 ore dopo), la madre va a riprendere la bambina.

Il citofono dell'abitazione dell'ex marito non funziona, la signora citofona all'appartamento del di lui padre, che abita sullo stesso pianerottolo, il quale entra nell'appartamento del figlio per annunciare l'arrivo della signora. Nel vederla, l'uomo dice alla nuora: «Stavano sul letto, ma stavano solo giocando». La donna entra nell'appartamento e vede la bambina sul letto ed il papà intento a metterle le scarpette. Una volta tornate a casa, la signora com'è solita fare, chiede alla bambina come abbia trascorso il pomeriggio. La bambina, dopo averle raccontato con una certa svogliatezza della passeggiata al corso e della cena con il papà, durante la quale però non ricordava cosa avesse mangiato, aggiunge di aver fatto «un giochino con papà». Alla domanda tesa a chiarire la natura del giochino, la bambina risponde: «Mamma lo vuoi vedere?» e le mostra quanto accadeva, accompagnando il gesto con il verso “zac”.

La bambina mima più volte tale “gioco” per spiegarlo bene alla mamma. Ispezionando l'area genitale della piccola, la signora rileva un evidente rossore della zona e si accorge che la bambina, recandosi in bagno, lamenta di sentire intenso bruciore mentre urina. Nell'agitazione del momento, la signora telefona all'ex marito chiedendo spiegazioni in merito a quanto raccontato dalla bambina: l'uomo non le fornisce ulteriori spiegazioni, né vuole approfondire quanto riferito dalla donna, nega l'accaduto e la minaccia. Nel frattempo, A. continua a lamentare il bruciore. La signora si reca presso il Pronto Soccorso per far visitare la figlia, i sanitari riscontrano un eritema vulvare.

La madre, per capire quanto e come la bambina fosse stata esposta alla violenza, le pone domande specifiche e la bimba, per tutta risposta, si ritrae con espressione di disgusto dicendo: «Che schifo, pieno di peli che pungono».

Le chiede se il gioco veniva fatto con il suo dito e lei con tono infastidito risponde «Nooooo, con quello di papà!» e aggiunge che «le bruciava tanto tanto dentro».

Il medico del Pronto Soccorso invita la signora, come da referto, a rivolgersi presso il Centro Antiviolenza per una consulenza psicologica. Il giorno dopo, la signora riceve una telefonata dal padre del suo ex ma-

rito (nonno paterno di A.) che le dice di aver capito perché la bambina fosse arrossata nelle parti intime. Ricordava che nel pomeriggio egli stesso aveva portato in bagno la bambina per farle fare la pipì e che l'aveva poi pulita con un «pannetto di spugna molto duro»; diceva inoltre di aver «conservato quel pannello di spugna incelofanato, così sarebbero rimaste solo le sue impronte digitali».

La donna segue le indicazioni del medico del Pronto Soccorso, recandosi presso il Centro Antiviolenza, dove gli operatori la invitano ad esporre i fatti appresi dalle dichiarazioni della bambina alla magistratura competente. La signora denuncia alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni. Il TM dispone al comando dei Carabinieri e ai Servizi Sociali, ciascuno per la propria competenza ed in collaborazione, di avviare urgente inchiesta sociale di fornire informazioni in ordine alla situazione esistenziale, abitativa, lavorativa, condotta, personalità ed abituali frequentazioni di ciascuno dei genitori della minore in oggetto. Il TM incarica inoltre i Servizi Sociali di elaborare un progetto personalizzato di sostegno, anche psicologico, in favore della minore e della madre. L'attività d'indagine, approfondita ed estesa, condotta dal Centro Antiviolenza, ha previsto: visite domiciliari, incontri col pediatra, incontri con i genitori e l'inizio di un percorso di osservazione e sostegno psicologico rivolto alla minore e alla madre.

Al fine di esplorare l'ambiente domestico della bambina, sono state effettuate periodiche visite domiciliari sia presso l'abitazione della madre sia presso quella della nonna materna. Durante le visite domiciliari, la madre si presenta adeguata e molto curata; l'abitazione è antica, ampia e ben tenuta. L'ex marito provvede al mantenimento della piccola. La bambina è molto composta ed attenta, disegna, ma ad un tratto, mentre gioca con i *peluches*, le operatrici notano che si irrigidisce in una crisi di rabbia, perché un pupazzo non risponde alle sue richieste. Appare tuttavia controllata nei movimenti e aderisce alle richieste della madre, che la sollecita a seguire precise regole di comportamento in casa, regole che A. trasferisce all'operatrice chiedendole, ad esempio, di fare attenzione mentre sale le scale, oppure nell'accendere e spegnere la luce negli spostamenti da un ambiente all'altro. La signora riferisce di ricorrenti incubi notturni, a causa dei quali la bambina si sarebbe svegliata in preda al pianto, urlando che nel letto c'era un serpente.

In altre occasioni, in particolare in concomitanza con la visita ginecologica cui era sottoposta, la bambina aveva manifestato altre crisi not-

turne, ripetendo nel sonno il proprio nome e cognome. Tali accertamenti sono stati infatti fortemente invasivi per la bambina, ispezionata e fotografata nella zona intima.

L'operatrice ha avuto modo di osservare che la bambina, entrando in camera da letto, raggiunge la sua culla ed esclama: «C'è un serpente nel letto!». La madre la rassicura facendole osservare che il letto è vuoto.

Successivamente all'abuso, la signora nota la propensione da parte della bambina a toccarsi frequentemente la zona genitale.

A. non frequenta l'asilo nido, per le difficoltà manifestate ad adattarsi a un nuovo contesto, così trascorre parte della giornata a casa della nonna materna quando la madre si reca al lavoro. Anche il successivo inserimento provato all'inizio del nuovo anno scolastico non ha avuto esito positivo. La bambina interagisce con l'operatrice esprimendosi con chiarezza e proprietà di linguaggio, mostra una buona capacità logica e l'attitudine a muoversi con naturalezza e sicurezza all'interno dell'abitazione. Nel corso delle visite domiciliari presso l'abitazione della nonna materna emerge, dai racconti della nonna, che la bambina manifestava un forte legame con il padre e che, pur non avendo vissuto con lui, lo aveva sempre aspettato, con molto entusiasmo, per i momenti delle visite, rapportandosi a lui con naturalezza, come se lo vedesse continuamente.

Dopo l'episodio dell'abuso, anche a casa della nonna materna, la bambina avrebbe avuto degli incubi, piangendo mentre dormiva. La nonna descrive il matrimonio della figlia come fortemente voluto dalla giovane, e ritiene che il motivo principale di contrasto nella coppia sia stato rappresentato dal fatto che l'uomo fosse a sua volta precedentemente sposato e padre di una bambina, allora adolescente. Dai colloqui con la pediatra emerge la difficoltà della stessa ad effettuare nell'ultimo periodo dei controlli sulla bambina poiché, mentre fino ai mesi precedenti A. risultava tranquilla durante le visite, ora manifesta notevoli resistenze, al punto da diventare impossibile procedere con i controlli.

Durante gli incontri del Centro Antiviolenza con il padre della bambina, lo stesso riferisce di sentirsi devastato dalle accuse della moglie, ritenendola affetta da "malattie mentali"; l'esperienza di queste accuse e lo *shock* subito per la perquisizione delle forze dell'ordine lo avrebbero costretto ad "entrare in analisi". L'uomo espone le proprie difficoltà rispetto alla programmazione degli incontri, sostiene di non aver mai avuto problemi di questo tipo con l'altra figlia, e appare molto resistente a fissare un appuntamento. Nei giorni successivi richiama, precisando di

aver valutato meglio le proprie disponibilità, concordando un nuovo appuntamento. Si dice fortemente provato dalle accuse di abuso sulla figlia.

L'uomo attribuisce la causa della separazione alla forte ostilità della moglie nei confronti della sua prima figlia e ai sospetti di infedeltà coniugale nei propri confronti. Rispetto alle rivelazioni della figlia, ed in particolare al "gioco dello zac", riferisce che quel pomeriggio insieme ad A. aveva utilizzato una pianola e pigiando i tasti ripeteva la parola "zac".

Il colloquio si conclude con la richiesta dell'uomo di poter ripristinare i rapporti con la figlia. Durante l'attività di indagine sociale, il Servizio ha ascoltato più volte la madre della bambina, che talvolta si rivolge anche spontaneamente agli operatori riferendo le proprie difficoltà nel gestire alcuni comportamenti sintomatici della bambina. Questa, in concomitanza con gli ascolti giudiziari, si mostrava molto arrabbiata, manifestando il suo disagio rispetto a ciò che stava accadendo, sentendosi "una bambina cattiva".

Inoltre, in diverse occasioni la signora avrebbe osservato la figlia mentre si toccava le parti intime e l'avrebbe sentita parlare con le manine dicendo «quelle cose non si fanno», ripetendo in tal modo le esortazioni della madre.

Il Servizio, concordemente con le disposizioni del TM di «elaborare un progetto personalizzato di sostegno anche psicologico, in favore della minore e della madre», presenta il programma di intervento, ritenendo tuttavia opportuno disporre l'avvio delle attività a conclusione dell'attività peritale disposta dal magistrato inquirente, per non creare interferenze. Nel mese successivo, la madre di A. informa il Servizio del persistere dei comportamenti sintomatici della bambina, come toccarsi i genitali, fare riferimento al "gioco dello zac" e richiamare in maniera quasi ossessiva un interesse per i serpenti.

#### *4.1.2. Sostegno psicologico*

Pertanto, si procede all'avvio del lavoro di sostegno a favore della minore a partire dal mese immediatamente successivo (ovvero 5 mesi dopo l'abuso). Si avvia l'attività di sostegno individuale: la bambina non mostra alcuna difficoltà, al contrario la madre è allarmata e preoccupata che ciò rappresenti ulteriore attività di indagine. Tuttavia, l'ansia della signora si è gradualmente risolta. Gli incontri con la bambina si sono svolti a cadenza quindicinale, condotti da me e da un'educatrice professionale. La me-

todologia adoperata è prevalentemente di tipo osservativo, all'interno di un *setting* basato sull'interazione libera ed il gioco spontaneo. L'obiettivo è quello di esaminare le modalità con cui la bambina esplora il mondo esterno, come si relaziona con gli altri, in che modo esprime la propria affettività ed emotività e impiega le sue capacità cognitive.

A. si presenta come una bambina curata nell'aspetto e nell'igiene e competente da un punto di vista linguistico. Sul piano motorio mostra uno sviluppo adeguato all'età, risultando pienamente autonoma nell'investimento dello spazio e con buon coordinamento oculomotorio. Nella relazione con le operatrici è apparsa tranquilla e capace di interagire in maniera appropriata; tende a ricercare una vicinanza fisica con l'altro, come nelle situazioni in cui durante il gioco si adagia sulle operatrici mostrando di rilassarsi al contatto.

#### *4.1.3. Test somministrati (in ambito clinico)*

Il Disegno della Figura Umana è ancora rudimentale (Stadio pre-schematico) composto da una testa (un cerchio) e due gambe (due linee che partono in modo casuale dal cerchio). La bambina tuttavia dà evidenza di conoscere molti più elementi corporei di quelli che disegna. Nella maggior parte delle rappresentazioni grafiche spontanee combina una serie di scarabocchi, a cui attribuisce un valore simbolico, che risulta originale ma ancora variabile. Nel gioco utilizza gran parte degli oggetti presenti nella stanza, chiedendo la collaborazione delle operatrici con cui interagisce. Mostra una particolare preferenza per attività non strutturate, che le consentono di usare diversi materiali e strumenti a suo piacimento, senza interessarsi del prodotto finale.

Nel corso delle attività svolte, sono stati osservati diversi elementi ricorrenti e di significativa rilevanza: A. riferisce di aver sognato un serpente che le mangiava la testa e di fare spesso questo brutto sogno. Nel corso di un momento di gioco con l'operatrice, utilizzando i personaggi della famiglia, alla domanda sul suo papà, risponde: «Non lo vedo perchè è cattivo...perchè ha fatto il gioco dello zac»; sollecitata a spiegare il gioco, portandosi la manina nella zona pubica, dice: «Papà mi toccava qui, senza le mutandine».

Alla domanda dove accadesse, la bambina indica precisamente l'indirizzo di residenza dei nonni paterni. Ma subito dopo si ritrae, continua a giocare con gli animali presi tra gli altri giochi, mostrando fastidio a par-

lare dell'argomento. Nello stesso incontro introduce la presenza di serpenti cattivi nella stanza e ci sollecita a schiacciarli in un gioco senza fine.

Nell'incontro successivo, chiede di proseguire il gioco della seduta precedente, reintroduce un serpente immaginario che le morde la testa, commentando che a lei i serpenti piacciono e che non ha paura. Viene pertanto disegnato, colorato e ritagliato con lei un serpente, con cui la bambina inizia a giocare, lo accarezza e lo porta più volte verso la sua bocca baciandolo; ripete lo stesso gioco con me, strofinandomelo sul corpo e spingendolo contro la mia bocca.

Negli appuntamenti successivi, i temi che la bambina spontaneamente propone rimangono gli stessi. A. racconta approssimativamente la favola di Cappuccetto Rosso, che interrompe nel momento in cui la protagonista incontra il lupo. La favola viene ripresa; la narrazione è seguita con molta attenzione e partecipazione dalla bambina che pare assorta ad ascoltare, fino al momento in cui nella casa della nonna si approssima il momento drammatico della storia: sospendo la narrazione chiedendo alla bambina di descrivere insieme l'accaduto. A. mostra un'evidente reazione: si alza, muove le manine nervosamente per indicarci di chiudere l'argomento e si sposta proponendo un altro gioco.

#### *4.1.4. Considerazioni*

Il quadro complessivo che sembra emergere in questa prima fase di attività condotta dal Centro Antiviolenza, evidenzia una condizione di vita della bambina adeguata sul piano delle cure e dell'accudimento. I suoi problemi di salute, rilevati nel periodo di osservazione, hanno reso impossibile la regolare frequenza della scuola materna, riducendo le sue opportunità di socializzare con i coetanei. La madre organizza frequentemente piccole gite con la bambina, prediligendo parchi divertimento o visite ai propri familiari. Nel corso dell'intervento è emersa, da parte della signora, un'ansia che la porta a chiedere chiarimenti riguardo alle attività che coinvolgono la figlia, soprattutto quando lei stessa non è presente nel setting.

Per quanto riguarda l'interazione con l'adulto, A. si mostra competente e in grado di gestire la relazione con uno o più interlocutori, riuscendo a sentirsi protagonista della situazione ed a confrontarsi in maniera appropriata. Quando riesce a familiarizzare con il contesto, la bambina in maniera spontanea e progressiva introduce elementi di gioco

e narrazione che rimandano ai suoi vissuti controversi e alle sue paure. A tale riguardo si rilevano la ricorsività dell'argomento del "serpente", che la bambina riferisce di sognare, i tentativi di dominare la paura e la riproposizione nei giochi di un turbamento da cui non riesce a prendere le distanze emotive.

La bambina ci chiede di disegnare molteplici serpenti, contro i quali si scaglia per ucciderli, ma che rinascono continuamente senza che, da sola, riesca a porre fine al gioco.

Gli stessi serpenti, in altri momenti, sono utilizzati per un contatto fisico su di sé e sul corpo di noi che l'osserviamo, fatto di strofinamenti, carezze e baci. Considerando l'evidenziarsi di aspetti psicologici e comportamentali di disagio, il Servizio ritiene importante la prosecuzione del lavoro di accompagnamento e sostegno rivolto alla bambina e alla madre, oltre che l'attività di monitoraggio sul contesto esistenziale del nucleo. Dall'incontro di rete tra i servizi (psicologi e assistenti sociali del Servizio Sociale, del Centro Antiviolenza e del Consultorio Familiare) si è ritenuto opportuno dover proseguire il progetto di sostegno psicologico in atto.

Il sostegno psicologico rivolto alla bambina continua a svolgersi con frequenza quindicinale. L'intervento ha previsto un'attività parallela di osservazione della relazione madre-figlia che si svolge ad intervalli programmati. Viene dedicato inoltre uno spazio di ascolto individuale alla madre della bambina, nel quale vengono affrontati gli aspetti di problematicità legati alle esperienze pregresse della figlia e quelli che riguardano più in generale i compiti educativi e le relazioni sociali.

La bambina ha sempre partecipato agli incontri con puntualità e motivazione attiva, accetta il contesto di lavoro sapendo differenziare lo spazio individuale da quello relazionale con il genitore. Nel corso degli ultimi mesi la bambina è apparsa gradatamente più serena. I comportamenti che caratterizzavano la fase iniziale dell'intervento (ricorsività di temi simbolici e vissuti minacciosi ed intrusivi) diventano via via meno insistenti. Tuttavia, la madre riferisce che, in alcune circostanze imprevedute e con persone estranee, A. avrebbe riproposto frammenti di narrazione riconducibili agli ultimi incontri con il padre, attraverso cui spiegava i motivi della loro attuale lontananza. A tal riguardo la madre di A. ha avvertito la necessità di confrontarsi con le operatrici per trovare modalità di gestione utili ad un adeguato contenimento di questi temi, anche in vista del prossimo inserimento della figlia nella scuola materna e della necessità di tutelarla rispetto ad una possibile e inconsapevole autoesposizione.

Il Centro Antiviolenza ha proseguito anche nel corrente anno a svolgere attività di:

- sostegno psicologico nei riguardi della minore;
- spazio di ascolto individuale per la madre e accompagnamento nell'esercizio della funzione genitoriale;
- osservazione della relazione madre-figlia;
- monitoraggio sociale attraverso incontri con le insegnanti della minore e colloqui con la pediatra.

A. ha familiarizzato con le operatrici, appare più serena, si rapporta ad esse con naturalezza e partecipa alle attività con interesse. La bambina è solita portare con sé agli appuntamenti i suoi pupazzi preferiti, a cui si riferisce come se fossero animati, o comunicare con un'amica immaginaria, che si chiama come lei; attraverso questi personaggi A. esprime i propri stati d'animo e parla di sé. Al momento sembra che ciò rappresenti una creazione positiva dell'immagine della bambina che non desta preoccupazione, ma piuttosto è indicativa di una buona capacità di reazione e di adattamento. Durante l'anno si sono verificati alcuni episodi in cui la bambina ha riproposto contenuti e comportamenti sintomatici già osservati nella fase iniziale di lavoro. In particolare, in occasione della festa del papà, l'insegnante, informata delle problematiche familiari presenti, richiede la presenza della madre in classe durante la realizzazione di un lavoretto. La bambina rifiuta chiaramente di svolgere il compito, urlando «no, questo no» e manifestando uno stato di forte agitazione. Nel momento in cui è intervenuta la madre, la piccola, mettendosi le manine sulla bocca, come per non far sentire a nessuno, le dice: «Non ti ricordi che papà ha fatto il gioco dello zac?».

La madre, dopo averla tranquillizzata, decide insieme alla maestra di incoraggiare la bambina a fare ugualmente il lavoretto proponendole di regalarlo allo zio. Nell'incontro immediatamente successivo presso il Centro Antiviolenza, si riprende con la bambina l'episodio accaduto a scuola, predisponendo un'attività finalizzata all'elaborazione delle paure. A. dice di avere paura del serpente, «un serpente brutto che mi mangia la testa», lo disegna colorandolo tutto di nero, lo ritaglia, lo appoggia sul tappeto e pone le sue mani contro di lui per ucciderlo con una scossa elettrica che esce dalle sue mani. Subito dopo, A. decide di metterlo sotto una bomba e distruggerlo definitivamente. A quel punto la bambina abbraccia le operatrici e attende lo scoppio della bomba. Questo gioco viene ripetuto numerose volte, finché A. non accoglie la sollecitazione

dell'operatrice a provare a trasformare il serpente in qualcos'altro; dopo un po', la bimba cambia repentinamente gioco coinvolgendo tutti.

In una precedente occasione, A. aveva riproposto lo stesso tema parlando di un cavalluccio di peluche, diceva che «non sta bene perché non ha dormito... perchè ha fatto un brutto sogno...», come quelli che faceva lei, dei serpenti neri che le mangiavano la testa e che però adesso non fa più. Questi comportamenti, riconducibili ad una riattivazione traumatica, seppure rilevanti risultano meno frequenti che in passato, così come confermato dalla madre che riferisce una situazione di maggiore serenità della bambina.

#### 4.1.5. *Scuola*

Sul piano scolastico, si rileva che la bambina ha frequentato con regolarità la scuola materna, riuscendo a costruire un buon rapporto sia con i compagni che con le insegnanti. Viene descritta come una bambina collaborativa, dotata di una buona capacità linguistica ed espressiva, che segue le indicazioni proposte riuscendo a completare il lavoro regolarmente.

#### 4.1.6. *Condizione esistenziale*

La condizione esistenziale del nucleo madre-figlia appare stabile e adeguata a garantire il soddisfacimento dei bisogni della bambina. La madre è preoccupata per le conseguenze a cui A. avrebbe potuto essere esposta da un'eventuale richiesta del padre di riprendere i rapporti con lei, sebbene una richiesta in tal senso non fosse mai stata avanzata dall'ex marito; la stessa si augura che qualunque decisione di ripristino futuro dei rapporti padre-bambina passi attraverso lo spazio degli incontri protetti.

L'attività a favore di A. e della madre, prosegue.

#### 4.2. *Caso n° 2: "Lettera al nonno defunto"*

Nucleo familiare della minore:

- Nonno paterno, 79 anni.
- Nonna materna, 73 anni.
- Padre, 37 anni (ambulante e assistente agli anziani).
- Madre, 34 anni (casalinga).
- Figlia unica C., 10 anni.
- Zio materno, 47 anni.

Il Dirigente scolastico segnala comportamenti a rischio di dispersione scolastica della minore C., alunna di seconda elementare. Dal primo colloquio con i genitori di C., sono emerse situazioni di presunti atteggiamenti di "esclusione" della bambina da parte dei compagni che l'avrebbero portata al rifiuto di recarsi a scuola. C. infatti non sta frequentando la scuola.

I Servizi Sociali, contattati dallo stesso Dirigente, hanno messo in atto i primi interventi di indagine al fine di individuare e descrivere le possibili cause che determinano i comportamenti problematici ascritti alla minore, di rifiuto della scuola. A seguito della visita domiciliare, si è rilevato come il tentativo dei genitori di C., di accompagnarla alla nuova scuola, non abbia avuto esito positivo, a causa delle proteste e del rifiuto della bambina di restare in classe e in qualche occasione, persino di uscire da casa al mattino. Stante la situazione di elevata problematicità proposta dai comportamenti della minore, le sue oramai numerose assenze da scuola e le difficoltà ad approfondire adeguatamente la situazione esistenziale dell'intero nucleo, si ritiene utile che il Servizio Sociale segnali il caso all'Autorità Giudiziaria competente al fine di rinforzare l'intervento dei servizi e promuovere ogni opportuna azione di accompagnamento in favore della minore e della sua famiglia.

È stato svolto accertamento medico-ginecologico sulla bambina dall'ASL, in quanto manifestava intenso e fastidioso prurito e bruciore nella zona genitale; dalla visita è emerso che la bambina avrebbe subito abuso sessuale. Dette dichiarazioni vengono rinviate dal Centro Antiviolenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La famiglia riferisce che la bambina, dopo la visita ginecologica, avrebbe riferito ai genitori un episodio avvenuto nei bagni della scuola ad opera di alcuni compagni di classe.

Le cambiano scuola, tuttavia la bambina non vuole frequentare, la fanno trasferire in un'altra scuola e poi in un'altra ancora. Il padre è disoccupato, lavora saltuariamente, la madre è casalinga e fa assistenza al suocero, allettato; con la famiglia vivono, dunque, il nonno paterno di C., la nonna materna e uno zio materno.

La bambina continua a non voler andare a scuola, frequenta saltuariamente. Il padre della bambina riferisce che C. sceglie, di sua iniziativa, da chi essere accompagnata a scuola al mattino, e che tale scelta ricade prevalentemente sullo zio materno. Si apprende che il nonno paterno, da tempo ammalato, è deceduto. Rispetto alla situazione della minore, il parere della scuola differisce dalla versione riportata dai familiari (secondo i quali la bambina frequenta regolarmente la scuola).

Dai contatti avuti con le insegnanti si viene a sapere che C. continua a frequentare la scuola in maniera irregolare. La situazione, di per sé anomala, diviene ancora più complessa per lo stigma determinato intorno alla bambina dai genitori degli altri bambini che, quasi ogni giorno, assistono alla prolungata interazione tra C. e lo zio davanti al cancello d'ingresso. Le modalità che accompagnano l'entrata a scuola sono caratterizzate da una plateale sequenza di scambi:

- lo zio la invita a scendere dalla macchina (a volte mediante sollecitazioni verbali, a volte strattonandola);
- la spinge fino al portone della scuola dopo averle fatto indossare lo zaino, e nel momento di congedarla, la bacia ripetutamente;
- la bambina al momento del distacco si irrigidisce e si blocca;
- quindi, tenendo stretta la mano dello zio, ritorna verso la macchina e si rimette a sedere sul sedile;
- a questo punto la sequenza si ripete e lo zio, con fare sempre più impaziente e stizzito, alterna urla e imprecazioni a tentativi di convincere la nipote, con la promessa di qualcosa, invitandola a "decidersi".

Poi un po' con la forza, un po' con la persuasione, convince C. a ritornare verso l'ingresso e, dopo ulteriori e ripetuti andirivieni, ad entrare (mai prima delle h.9.30). Risulta evidente l'esistenza di una situazione relazionale anomala dove il sistema di regole, comportamenti ed attese sembra ruotare intorno ad una apparente "centralità" della bambina, che viene assecondata in ogni sua richiesta. (Nel Disegno della Famiglia, si rappresenta "più grande" rispetto alle altre figure).

Unitamente a queste preoccupazioni, legate ad un inappropriato esercizio di funzioni genitoriali, l'ipotesi di un possibile abuso sessuale patito dalla minore, emerso con i fatti riferiti precedentemente, risulta, per i Servizi coinvolti, un ulteriore elemento di sollecitazione all'adozione di misure di tutela appropriate, pur nella consapevolezza di non poter anticipare "verità" al vaglio della magistratura.

Tale preoccupazione non sembra invece essere avvertita in egual misura dai genitori: essi accettano la versione fornita dalla loro bambina, ritenendo che possa essere stata "abusata dai suoi compagni di scuola, suoi coetanei, sul finire del precedente anno scolastico" e da allora, anche a seguito di ulteriori angherie subite, avrebbe sviluppato un'avversione verso la scuola. I Servizi restano colpiti da come i genitori di C. restino ancorati a questa convinzione, senza sottoporla ad un attento esame di

realtà e/o vagliare altre possibili ipotesi. Né tantomeno essi mostrano di accogliere pienamente le indicazioni proposte, come quella dell'Assistente Sociale territoriale, di occuparsi personalmente, in quanto genitori, dell'accompagnamento della bambina a scuola. Nell'interazione con i genitori della bambina si è osservato come essi interpretino la funzione parentale colmando la figlia di regali, accogliendo e talvolta anticipando i suoi stessi desideri.

Ciò però stride con la realtà esterna alla famiglia, dove la bambina incontra non poche difficoltà a "sentirsi accettata"; la situazione pare renderla incapace di riconoscere i suoi stessi bisogni e di confrontarsi in maniera appropriata con le attese degli altri, esponendola indifesa rispetto ad un mondo per lei non sempre decifrabile.

Nel considerare questo atteggiamento dei genitori, si riconosce la probabile conseguenza di un percorso di crescita rimasto incompiuto e denso di nodi problematici connotati da esperienze cariche di contenuti ansio-genici che alimentano paure irrazionali e vissuti di carente autostima.

L'invischiamento emotivo e la confusione dei ruoli (dove gli adulti sembrano scambiarsi, in maniera indifferenziata, compiti e responsabilità rispetto all'educazione e alla cura di C.), associati ad una tendenza all'isolamento sociale della famiglia, rappresentano fattori che frenano ed ostacolano il processo evolutivo del normale ciclo di vita.

Queste dinamiche, che incidono sul determinarsi delle relazioni affettive, appaiono compatibili con le caratteristiche proprie dei contesti relazionali abusanti, difficilmente visibili all'esterno per la confusione di ruoli ed il coinvolgimento affettivo del minore che si producono in tali situazioni. Si ritiene infatti che, data la delicatezza della situazione in esame, solo la simultaneità dell'agire normativo e supportivo possa proporsi come adeguato tentativo di risposta ai problemi ed offrire agli interessati una lettura dei fatti coerente alla realtà; restituire un senso appropriato e condiviso alle emergenze sintomatiche presenti; permettere l'avvio di un processo di revisione delle dinamiche relazionali e di elaborazione dei vissuti personali.

A queste valutazioni da parte dei Servizi, segue l'attivazione di un progetto che ha previsto:

- accompagnamento a scuola;
- attesa della minore all'uscita da scuola e accompagnamento della stessa presso la Comunità per minori per il pranzo e le ore pomeridiane;
- sostegno scolastico, attività ricreative e ludiche;

- osservazione e sostegno psicologico;
- educativa domiciliare finalizzata all'osservazione delle dinamiche familiari.

Nell'incontro di rete tra Centro Antiviolenza e Servizi Sociali, si valuta la possibilità di inserire la minore in un progetto presso una Comunità educativa residenziale per minori. Nel successivo incontro di rete, al quale hanno partecipato anche i referenti della Comunità, è stato elaborato un progetto di intervento a favore della minore e del nucleo familiare.

#### *4.2.1. Inserimento presso la Comunità educativa residenziale*

C. si è ambientata creando relazioni differenziate sia con le figure educative, che con i pari, privilegiando figure femminili sia nel mondo adulto che in quello amicale. Si registra in tutti i contesti la necessità di creare e successivamente di avvalersi di una relazione fortemente privilegiata alla quale far costante riferimento. L'atteggiamento con i bambini più piccoli è protettivo e affettuoso, ma tutti i suoi comportamenti sono percepiti come invadenti, tanto da rifiutarne il contatto.

#### *4.2.2. Aspetti sanitari*

In merito agli aspetti sanitari si riscontra il permanere di un'infezione vaginale.

#### *4.2.3. Rivelazioni*

All'interno della Comunità, C. stringe una relazione di amicizia con una bambina anch'essa ospite della comunità. Quest'ultima riferisce alla psicologa una confidenza fattale da C., dicendo: "Le è successa una cosa bruttissima: una persona grande, il bidello della scuola dove andava prima, l'ha toccata là sotto". C. comunica in due momenti diversi, all'educatrice e alla psicologa, l'episodio già condiviso con una minore ospite della comunità. In occasione di una manifestazione, la bambina riferisce di aver incontrato un bidello dell'Istituto scolastico che frequentava precedentemente. Tale incontro viene descritto da C. come negativo, ribadendo l'avversione nei confronti dei bidelli di quella scuola, in quanto uno di loro (nominato dalla bambina) le si sarebbe avvicinato per comunicarle dei contenuti che la bambina descrive come "brutti". L'educatrice rife-

risce di aver osservato nella bambina, durante il racconto, atteggiamenti che sembravano denotare uno stato di agitazione.

La comunicazione di C. con l'educatrice è avvenuta mentre la minore raccontava delle visite ginecologiche cui è sottoposta a causa della sua infezione. In particolare, l'accaduto viene circoscritto dalla bambina al periodo in cui frequentava la precedente scuola elementare, prima di trasferirsi. C. riporta: «L'infezione mi è venuta per quella cosa che è successa... (si blocca nel parlare dicendo di vergognarsi di rivelare quanto accaduto, ma subito dopo decide di proseguire). Quando andavo alla scuola di prima, una volta, mentre ero in bagno, un bidello, che si chiama ..., è entrato dove stavo io, in bagno, e mi ha toccato lì (indicando la zona pubica). Teneva ferma la porta della maniglia per non farmi uscire. Non ha detto niente mentre lo faceva. Io non ho gridato perché c'erano due porte e non mi avrebbe sentito nessuno».

C. chiarisce che l'episodio è accaduto una volta e non si è mai più ripetuto e che non è a conoscenza del fatto che un'analoga esperienza sia avvenuta ad altre sue compagne. Emerge la volontà della minore di non far sapere ai suoi genitori quanto avvenuto, motivata da una preoccupazione non ben definita dalla stessa bambina: «Non lo voglio dire a loro, non me la sento». C. dichiara inoltre di sospettare che la nonna materna abbia intuito qualcosa circa l'episodio della scuola con il bidello. All'interno della Comunità, nell'esplorare l'ambiente, C. tende a ricercare una figura che abbia per lei la funzione di riferimento, manifestando preoccupazione nell'allontanarsi da tale figura. Risultano, infatti, non del tutto padroneggiate le abilità relative all'orientamento sociale. Affiora una certa ritrosia al contatto fisico con l'unico educatore di sesso maschile della comunità, nella cui relazione spaziale la distanza prossemica della bambina risulta essere maggiore rispetto a quella con le figure femminili.

Racconta spontaneamente della sua famiglia, in modo particolare e con maggiore frequenza dello zio che vive nello stesso appartamento. Con toni entusiastici la minore descrive: «Io faccio un sacco di giochi con lo zio: giochiamo a pallone, a carte, al gioco dell'oca. Facciamo tutto. Lo zio mi fa molti regali bellissimi. Io sono molto contenta che lui vive con noi». Emerge uno stile dipendente e strumentale del legame affettivo-relazionale che si manifesta rispetto alle figure parentali.

In merito alle prime osservazioni si è provveduto con l'intento di:

- dare sostegno al fine di accogliere il vissuto di C. e agevolarla nel racconto di sé e delle sue emozioni;

- potenziare l'autonomia generale supportando il riconoscimento delle proprie capacità da parte della minore;
- creare spazi e momenti educativi finalizzati alla progettualità, in un contesto atto a garantire il proseguire di quanto ipotizzato dalla minore.

#### 4.2.4. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio familiare e scolastico, ad opera del Centro Antiviolenza, ha evidenziato che C. continua a proporre modalità relazionali caratterizzate dalla tendenza a ricercare rapporti esclusivi con gli adulti e con alcuni coetanei, ai quali chiede continue conferme e attenzioni, mal sopportando l'apertura ad altri.

Ciò comporta la saturazione veloce delle relazioni amicali e conseguentemente atteggiamenti reattivi di allontanamento ed esclusione nei suoi confronti, che nel contesto accidentato e vigile della classe, vengono ben gestiti dalle insegnanti per attenuarne gli effetti. Alcuni episodi di contrasto tra coetanei hanno interessato anche gli adulti, causando discussioni fra genitori fuori dalla scuola.

Da quanto emerge, i genitori di C., abituati a considerare la figlia al centro delle loro attenzioni, faticano a cogliere queste sue difficoltà relazionali, piuttosto tendono ad attribuire ad altri le cause dei contrasti che la bambina incontra nei rapporti sociali. Durante i confronti con gli operatori, i genitori di C. ripropongono le proprie preoccupazioni rispetto alle vicende delle molestie sessuali subite dalla figlia. Essi ritengono tali vicende origine delle difficoltà della bambina e attendono e si aspettano che le indagini dell'Autorità Giudiziaria possano far luce e giustizia per l'accaduto. Non riescono a cogliere l'utilità che l'apporto dei Servizi può manifestare nell'affrontare aspetti meno drammatici del disagio manifestato dalla figlia. Si presentano come persone disponibili e collaborative, interessate al benessere della figlia, ma condizionate da un sistema familiare tendenzialmente portato all'omeostasi e impreparato a favorire possibilità di svincolo.

Si è deciso di coinvolgere i genitori in un progetto di lavoro condiviso, i cui obiettivi sono:

- il riconoscimento delle difficoltà della bambina;
- la ricerca di modalità educative e relazionali volte ad affrontarle.

Questo intervento che chiama fortemente in causa le relazioni intime interne alla famiglia ed i rapporti fra mondo interiore e

realità esterna, ha incontrato la disponibilità dei genitori di C. a partecipare agli incontri.

*L'intervento a favore della minore* all'interno della Comunità è stato orientato al potenziamento delle capacità empatiche e comunicative di C., capacità nelle quali si riscontra una notevole carenza. Il progetto educativo ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

- valutazione e sostegno psicologico specifico per le gravi esperienze subite;
- progetto finalizzato al riconoscimento delle proprie e delle altrui emozioni tramite la partecipazione al cineforum mirato, appositamente predisposto per migliorare le sue capacità empatiche, capacità talmente effimere da compromettere le sue competenze relazionali;
- progetto di socializzazione e di affiancamento educativo nella relazione con i pari presso la comunità educativa;
- ippoterapia, durante il periodo estivo.

Nello svolgimento delle diverse attività succitate, la bambina viene affiancata da un'educatrice professionale e da me. L'anno successivo la bambina riesce a frequentare regolarmente la scuola, integrandosi nel nuovo contesto scolastico. Insorgono problemi alimentari. Inizia a frequentare una scuola di danza e partecipa alle attività ludico-creative della Comunità. I genitori riferiscono di frequenti scatti di nervosismo della figlia: torna a casa sbattendo le porte, poi si calma. L'esperienza all'interno del gruppo è stata particolare per C., che continua ad esporsi poco, sia in contesti liberi che organizzati, ha strutturato relazioni ambivalenti con i pari. Si osserva nella minore la tendenza a pretendere il contatto fisico, attraverso abbracci e baci, dai bambini più piccoli i quali reagiscono protestando energicamente, ma sembra che C. ignori tali reazioni proseguendo nelle proprie condotte.

Le comunicazioni della bambina riguardano soprattutto oggetti in suo possesso, acquistati per lei dai familiari. Emerge molta soddisfazione dai racconti circa la scuola di danza, di cui sottolinea però principalmente gli aspetti materiali (zaino e tuta nuovi). Nel contesto della comunità si evidenziano la tendenza della minore a giocare se coinvolta dai suoi coetanei e la mancata abitudine a fare giochi di movimento all'aperto. C. sembra partecipare volentieri ai giochi con i pari, ma per diversi mesi si è osservata una dinamica di gruppo in cui la minore tende ad essere rifiutata e derisa.

Gli ospiti della Comunità, in merito a tali comportamenti messi in atto, si giustificano dicendo: «C. è pesante, appiccicosa, fa la spia agli educatori, è bugiarda». C. necessita dell'intervento di un adulto per gestire il conflitto con i pari, reagendo alla frustrazione con il pianto e chiedendo quasi sempre l'aiuto di un educatore o della psicologa. Nei mesi seguenti si osserva che la bambina rimane, in qualche occasione, apparentemente impassibile di fronte alle derisioni o alle provocazioni dei coetanei, accettandole passivamente. In molte occasioni sia i bambini che gli educatori riferiscono di aver avvertito un cattivo odore provenire dagli indumenti e dal corpo di C.


Dai racconti della minore circa i rapporti all'interno del nucleo familiare allargato, emerge uno stile dipendente e strumentale del legame affettivo-relazionale, che si manifesta sia rispetto alle figure genitoriali che a quelle parentali.

Risultano non del tutto padroneggiate le abilità relative all'orientamento sociale. Si riscontra nei genitori una modalità relazionale iperprotettiva nei confronti della figlia, manifestata anche dalla loro scelta di negare alla bambina la possibilità di trascorrere una settimana in gita con gli altri ospiti della Comunità.

L'attività psico-educativa prosegue tendendo verso obiettivi quali:

- potenziare l'autonomia generale, supportando nella minore il riconoscimento delle proprie capacità;
- creare degli spazi e dei momenti educativi in gruppo, finalizzati ad agevolare la comunicazione efficace tra pari e stimolare in C. capacità di empatia e di riconoscimento delle proprie e altrui emozioni.

Ha partecipato al Cineforum organizzato dalla Comunità, rimanendo particolarmente colpita dai forti legami d'amicizia, durante la visione dei film. Il periodo di osservazione psicopedagogica finale si è valso di attività strutturate di gruppo, esperienze guidate al fine di far sperimentare e riconoscere a C. un più ampio spettro di emozioni e stati d'animo, attraverso lavori di consapevolezza corporea, di espressione artistica e di auto-narrazione con la scrittura. La bambina, dopo una prima resistenza dettata da una forte attenzione al riconoscimento e alla richiesta di approvazione che riserva nei confronti di chi la circonda, passa gradualmente da stati d'animo connotati da rabbia, paura e tristezza, a vissuti più rasserrenanti giungendo negli ultimi disegni, con l'utilizzo di colori vivaci, ad esprimere vissuti di gioia ed a disegnare volti sorridenti.



#### 4.3. Caso n° 3: "Vorrei cambiare nome e cognome"

- Nonno materno, 55 anni.
- Nonna materna, 53 anni.
- Padre B., 34 anni (operatore ecologico).
- Madre D., 33 anni (casalinga).
- Figlia L., 14 anni.
- Figlio E., 9 anni.
- Figlia S., 5 anni.

A seguito della richiesta del Tribunale per i Minorenni, il Centro Antiviolenza ha svolto il seguente lavoro d'indagine:

- incontro con la madre D. e i tre figli;
- incontro con il padre B.;
- visita Domiciliare;
- incontro con il Consultorio Familiare;
- ascolto del figlio E.;
- ascolto della figlia L.;
- colloquio con madre D.;
- colloquio con padre B.;
- incontro con madre D. e i genitori.

#### *4.3.1. Descrizione del contesto familiare*

Il nucleo madre-figli vive presso l'abitazione dei nonni materni, successivamente alla decisione della signora D. di separarsi dal marito B. Per quanto riferito, la decisione del trasferimento scaturiva dal bisogno di trovare per sé e per i figli un contesto di vita più sicuro, reduci da un periodo di inasprimento della crisi matrimoniale in cui il signor B., allontanandosi di fatto dalla casa coniugale, non mancava di rientrarvi per incontrare i figli con rapide ed improvvise visite, che spesso sfociavano in aggressioni e minacce. Nello stesso periodo si sarebbero verificati tentativi di intrusione in casa, in orari notturni, da parte di ignoti. Tali episodi venivano denunciati dalla stessa, che nelle diverse occasioni aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La signora D., con la decisione di allontanarsi da casa, sporgeva querela al marito per episodi di violenza fisica, sessuale ed economica, perpetrati contro di lei durante gli anni di vita insieme.

Gli incontri del padre con i bambini, nel frattempo adottati dalla famiglia materna, venivano disciplinati dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale, che prevedeva due incontri settimanali. Nei mesi successivi, si è disposto che la consegna dei bambini avvenisse presso il Consultorio Familiare, una volta a settimana. Agli incontri partecipano solo i figli E. e S., poiché la figlia L. rifiuta di incontrare il padre.

Dagli operatori del Consultorio Familiare, si apprende che i bambini E. e S. non mostrano segni di disagio nel rapportarsi al padre. La primogenita L., di anni 14, ha ripetuto la seconda media, il figlio E. frequenta la scuola elementare e la più piccola S. la scuola materna. Il signor B. vive presso la casa coniugale, e lavora come operatore ecologico.

#### *4.3.2. Anamnesi familiare*

La coppia avvia la convivenza, dopo soli 7 mesi di fidanzamento, a seguito di una gravidanza, interrotta presto per gravi problematiche del feto. La suocera ha sempre interferito nella relazione coniugale del figlio, perpetrando nel tempo un'azione di denigrazione e squalifica della nuora.

La signora D. non comunica ai propri familiari le difficoltà vissute nel rapporto di coppia. Dodici anni più tardi, la coppia decide di contrarre

matrimonio, con l'intento, soprattutto del marito, di legittimare l'unione ed assicurare maggiore stabilità alla famiglia. Paradossalmente, la signora D. riporta che proprio da quel momento si è verificato l'aggravarsi della loro condizione, per l'inasprirsi delle forme di violenza che si trova costretta a subire. Fino a quel momento, ella riferisce di aver tollerato certi comportamenti del marito persuadendosi, nella solitudine della vita che conduceva, che fossero compatibili con la normalità.

La signora descrive il marito come autoritario e aggressivo nei modi, sia verso di lei che nei confronti dei figli, pretendendo da tutti obbedienza e accondiscendenza alle sue richieste. L'uomo fa uso frequente di alcool, la situazione si è aggravata ancor più dopo il matrimonio. Di questi eccessi sarebbero stati testimoni familiari, parenti e vicini di casa, in quanto si sarebbero verificati molteplici episodi in cui il signor B., in preda ai fumi dell'alcol, si sarebbe comportato in pubblico in maniera eccentrica e bizzarra o violenta.

La signora riferisce che il marito sarebbe stato sempre periferico e disimpegnato nei riguardi della famiglia, poiché era "naturale" che fosse compito esclusivo della moglie occuparsi della cura e dell'educazione dei figli, garantendo loro totale dedizione. La povertà economica rappresentava, d'altra parte, la giustificazione con cui il signor B. negava la possibilità di soddisfare anche bisogni primari della famiglia, esigendo ogni volta che la moglie gli mostrasse gli acquisti effettuati. Faticoso risultava per la signora, proteggere i figli dall'atteggiamento denigratorio e violento del padre, vivendo in un pressoché perenne stato di allerta, al fine di prevenire le imprevedibili reazioni dell'uomo. Risultava infine ancora più difficile per la signora sopportare le pretese sessuali del marito, soprattutto durante un periodo di malattia, in cui ella non poteva avere rapporti sessuali a causa di diversi interventi chirurgici che avevano interessato l'apparato genitale.

La signora D. scopre una relazione extraconiugale del marito e il suo allontanamento da casa rappresenta per lei la definitiva presa d'atto dell'impossibilità di mantenere il legame coniugale e l'unità della famiglia. Il nucleo madre-bambini si trasferisce in una città vicina, a casa dei genitori della signora, che colgono, forse per la prima volta, la situazione di difficoltà e sofferenza della figlia. Ad un anno dal trasferimento, gli operatori dei Servizi hanno ancora la sensazione di trattare una sofferenza persistente nella signora e nei bambini, rispetto ai pericoli e alle minacce alla loro sicurezza.

### 4.3.3. *Approfondimenti diagnostici*

I bambini risultano fortemente coinvolti nelle vicende familiari, sia in quanto testimoni della violenza del padre sulla madre, sia perché vittime dirette di maltrattamento da parte dell'uomo. Ciò riguarda in modo particolare E. e L. che rivelano, attraverso i loro racconti, la sofferenza e il disagio tuttora presenti. Durante la consultazione familiare, E. interrompe spontaneamente il racconto della madre, che stava accennando ad alcuni episodi accaduti, e spiega dettagliatamente le vicende, mostrando agli operatori l'evidenza di un'improvvisa riattivazione traumatica scaturita dal profondo turbamento della narrazione, che lo porta a rivivere intense emozioni di sofferenza.

Nello specifico, E. racconta di un episodio avvenuto nel corso di una festa, in cui il padre in stato di ebbrezza, contrariato da qualcosa, avrebbe costretto madre e figli a salire in macchina, minacciandoli di morte e guidando ad alta velocità, in una corsa folle, in cui avrebbero più volte rischiato di scontrarsi. Il bambino riferisce le ingiurie pronunciate dal padre contro la madre e ne descrive la violenza: «Papà spingeva forte la testa della mamma contro il finestrino e le dava pugni nello stomaco e in testa».

E. racconta poi di un altro episodio in cui, dopo una notte trascorsa ad ascoltare le urla della madre dentro la stanza da letto, la vedeva al mattino "con la bocca tutta storta" che cercava davanti ai figli di minimizzare l'accaduto.

Alla richiesta degli operatori di provare a spiegare cosa provasse adesso durante gli incontri con il padre, il bambino riferisce di stare male, ma di sentirsi obbligato ad andarci: «Ci vado, perché se no è peggio».

La figlia L., a differenza del fratello, interviene nella conversazione solo dietro richiesta, ma in modo fermo e inflessibile dice che lei non vuole avere più nulla a che fare con il padre «...per quello che ha fatto alla mamma e a me...». Quando le si chiede di specificare meglio, la ragazza ribadisce: «Quello che ha fatto alla mamma, lo ha fatto anche a me!». La madre, colpita da questa affermazione, le chiede spiegazioni, ma la comunicazione si interrompe e gli operatori ritengono più opportuno approfondire in successivi incontri individuali aspetti più critici.

Nell'incontro con E. si utilizza:

- il disegno libero,
- il disegno della famiglia (test grafico di Corman).

Il disegno libero è stato utilizzato per approfondire la sua conoscenza e per facilitare una libera espressione dei vissuti psicologici. Il disegno della famiglia gli è stato proposto, invece, per comprendere meglio il modo in cui il bambino percepisca se stesso e la sua famiglia. E., nella prima fase, esegue il compito senza difficoltà; nel disegno della famiglia ripropone nell'ordine: un bambino della sua età, il padre, la madre, una sorella piccola e una più grande.

Il disegno occupa la parte centrale del foglio e presenta un tratto marcato; i personaggi con le braccia allargate sono proporzionati, ma mancano sia i piedi che le mani. Ogni persona viene colorata da E. in modo diverso, fatta eccezione per il bambino e il padre ai quali colora gli abiti in maniera eguale. Il bambino dedica maggiore attenzione e dettaglio alla colorazione della figura che rappresenta la madre. Quando gli operatori chiedono ad E. di indicare chi, secondo lui, è la persona più felice, egli indica il bambino, ma non spiega in maniera comprensibile il motivo; per quella meno felice indica il padre aggiungendo «perché non ha più i suoi figli!».

Il bambino esprime tutta la rabbia nei confronti del padre: «In questo disegno cancellerei solo questa parte qui, (indica la figura del padre) questo è un odio puro, un odio di cuore (batte più volte la mano sul foglio), ...dopo quello che ho passato, per me il papà fa schifo (ricopre con la matita nera la figura e butta via il colore, piange)».

Al disegno aggiunge una piccola figura, in alto a sinistra, che rappresenta la nonna paterna, indicata come “nonna malvagia”, la rappresenta come un diavolo e spiega che la nonna paterna «è cattiva come papà».

Lo psicologo chiede ad E. di spiegare cosa lo fa stare più male ed E. riferisce una serie di episodi: «...quando la mamma prendeva botte da papà, il giorno del matrimonio, quando papà beveva e scavalcava, entrava a casa delle persone senza chiedere il permesso...».

Quando gli è stato chiesto se ricorda episodi piacevoli con il papà, il bambino risponde: «Se andavo a fare la spesa con lui, se la prendeva sempre con me quando cadeva qualcosa...».

Quando gli viene domandato cosa gli manca per star bene, E. risponde: «...che papà muore!». Il bambino esprime forte disagio, che pare non riuscire ad attenuarsi neanche davanti a sollecitazioni positive; gli si chiede, allora, di rappresentare le emozioni negative e il bambino disegna due cuori contenenti due frecce, una da angelo e l'altra da diavolo e spiega che vorrebbe che nel suo cuore ci fosse solo l'angelo (la madre) e non il diavolo (il padre), ma ciò non è possibile finché quest'ultimo non scom-

parirà; nel frattempo, E. cancella con forza nel disegno la figura cui si sta riferendo.

L'incontro con L., considerata la giovane età, procede con un'intervista semi-strutturata. Il suo atteggiamento appare collaborativo ma molto controllato, lasciando trasparire la sua agitazione solo da segnali non verbali ripetitivi, come il toccarsi i capelli o la postura chiusa (spalle strette, mani giunte e unite tra le gambe). Il tema che viene affrontato riguarda il rapporto con il padre, riprendendo quanto da lei stessa accennato nel primo incontro familiare. La ragazza afferma che da quando non ha più alcun rapporto con il padre, sta meglio.

Descrive la situazione familiare come caratterizzata, da sempre, da violenze fisiche e verbali operate dal padre, che ella tuttavia considera "normali" fino a quando non sono divenute, nel periodo a ridosso del matrimonio tra i suoi genitori, intollerabili. Definisce il padre una persona autoritaria, con cui non ha mai avuto un buon rapporto, riferendo di essere stata sempre denigrata da lui con epiteti offensivi che nel tempo hanno assunto una connotazione sessuale e con i quali insinuava che ella mettesse in atto atteggiamenti e condotte disdicevoli. A tal proposito, L. racconta che in occasione del suo decimo compleanno, in risposta alla sua domanda di ricevere una bambola, egli le avrebbe detto che per lei sarebbe stato più idoneo "un vibratore".

La ragazza, con molto imbarazzo ed in modo frammentario, racconta che una sera il padre, «naturalmente con indosso solo i boxer», sarebbe entrato nella sua stanza mentre ella riposava e sedutosi sul suo letto, avrebbe incominciato a toccarla — «Mi accarezzava, mi faceva e si toccava nelle parti basse...io solitamente ho il sonno pesante, ma quella sera mi sono svegliata, non ho aperto assai gli occhi, li ho tenuti socchiusi nel caso poi mi gridava, poi non ricordo, perché mi sono addormentata»—. Specifica che l'episodio è avvenuto prima del matrimonio tra i suoi genitori e che non sa se possa essere successo altre volte.

«Mi trattava sempre male...era sempre arrabbiato, anche se io gli prendevo tutto mi diceva "speriamo che ti fai male" ... per me non è un padre ma una persona come tante, non provo affetto...».

Poco dopo L., considerando la possibilità che le molestie da parte del padre si fossero ripetute, aggiunge che egli a volte si mostrava all'improvviso gentile nei suoi confronti, interpretando questi comportamenti come il tentativo di comprare il suo silenzio, «...perché io non lo dicessi alla mamma».

La ragazza non ha mai trovato il coraggio di riferire questi fatti direttamente alla madre. In successivi colloqui di approfondimento con la signora, emerge che la figlia L. ha provato a mandarle dei messaggi, ad esempio facendo riferimento al testo di una canzone (“*Mary*” dei Gemelli Diversi) il cui contenuto allude ad un abuso sessuale su una ragazza da parte del padre.

Dopo la separazione tra i suoi genitori, L. ha accettato di vedere il padre solo poche volte. In una di queste circostanze, in cui il padre aveva deciso di portare lei e i suoi fratelli al mare, L. riferisce di averlo osservato toccarsi i genitali mentre facevano il bagno ed esibire una condotta inopportuna al fine di sedurre giovani donne presenti sulla spiaggia.

Da quando si è trasferita nella città attuale, L. si sente più serena anche se spesso, quando è sola, ripensa a quello che accadeva, trovando difficoltà ad allontanare questi ricordi. Ciò che, secondo lei, le consentirebbe di star meglio, sarebbe la possibilità di cambiare nome e cognome per chiudere definitivamente con il suo passato. Sebbene L. non incontri più il padre da oltre un anno, teme che lui possa ancora chiedere di vederla e che possa essere costretta ad incontrarlo.

Dal colloquio con la signora D., si rileva come ella consideri il rifiuto di L. di incontrare il padre come conseguenza dell'esposizione al clima di violenze domestiche e di una maggiore vicinanza di L. alla sua sofferenza, «... L. sapeva quello che mi succedeva». Questa spiegazione permetterebbe alla signora di allontanare la considerazione della possibilità che la figlia stessa possa essere stata oggetto di attenzioni sessuali da parte del padre. Nel corso del colloquio, emerge la grande difficoltà della donna di lasciare spazi di autonomia ai propri figli, non permettendo loro di frequentare i compagni di scuola fuori dal contesto domestico. La signora riconosce questo limite, esprimendo la consapevolezza di condizionare, con le sue ansie, la vita dei figli, ma al tempo stesso afferma di non riuscire ad allentare il controllo per il timore che possa accadere loro qualcosa.

Diversi tentativi sono stati attuati al fine di prendere contatti con il padre dei minori, il signor B. Il punto di vista del signor B. sulle vicende familiari appare in contrapposizione con quanto sostenuto dalla moglie, per quanto riguarda gli eventi narrati. L'uomo sottolinea come da parte della moglie venga proposto contro di lui “l'episodio della macchina”, ridimensionato dal signor B. come un banale litigio, e altre accuse tali da presentarlo come “un mostro”, in cui egli non si riconosce, descrivendo i momenti di tensione con la moglie come «normali conflitti coniugali».

Al contrario, si definisce come un uomo dedito al lavoro, affezionato ai propri figli e preoccupato oggi di poter perdere il loro affetto, così come sembra essere accaduto con l'allontanamento di L.

Dal colloquio con i nonni materni dei minori, sono emersi degli episodi in cui i bambini erano stati vittime dell'aggressività paterna: come il lancio di una scarpa addosso a L., le percosse selvagge ad E. e il lancio di un coltello contro il bambino. Durante gli incontri padre-figli (E. e S.) presso il Consultorio, gli operatori hanno ravvisato in E. in particolare, la presenza di un atteggiamento di totale remissività nei confronti del padre e l'incapacità di reagire alle offese che il bambino sente rivolte verso di sé.

Per quanto acquisito, si può ritenere che nella storia di questo nucleo familiare il clima sia stato da sempre condizionato da una situazione di progressiva violenza domestica, caratterizzata da aggressioni, denigrazioni, violenza fisica ed economica e da violenze sessuali. L'atteggiamento del signor B. risulta totalmente negazionista e orientato a rappresentare una prospettiva auto centrata della vicenda familiare; ciò indirettamente conferma la difficoltà dell'uomo di farsi carico dei bisogni dei figli e di assumere responsabilità dirette e indirette nei loro confronti ed adeguata attenzione per ciò che attiene al loro benessere.

Un particolare aspetto di criticità è rappresentato dalle violenze che la signora denuncia di aver subito dal marito e dalla condizione di conseguente ottundimento che l'avrebbe portata a trascurare i segnali di analogo disagio manifestato dalla figlia, portandola a considerarli come riflesso della sua vicenda.

La denigrazione a sfondo sessuale che l'uomo ha agito nei riguardi della figlia L., anche alla presenza di terzi, porta a considerare come la minore sia stata inopportunamente esposta ad un clima di precoce e malevola sessualizzazione dell'identità di genere. Ulteriore riflessione va condotta sulla relazione di E. con il padre che presenta, come caratteristica tipica dell'esperienza di maltrattamento, manifestazioni di evidente abreazione quando richiama alla memoria le situazioni vissute e propone invece un atteggiamento mansueto e vagamente collusivo allorché egli si trova alla presenza del genitore. Tale ambivalenza rappresenta la conferma di un'esperienza di vittimizzazione che per certi aspetti potrebbe, se non interrotta e adeguatamente elaborata, portare ad esiti più gravi di disagio e sofferenza.

Le traiettorie di vita dei minori che subiscono maltrattamento e abuso non sono mai definite a priori, alimentandosi dalla concorrenza di fat-

tori di rischio e di protezione che si evidenziano in esiti particolari nelle fasi cruciali dello sviluppo.

Pertanto si è rilevata l'opportunità di accompagnare questo nucleo familiare con un intervento rivolto sia ai singoli che all'insieme.

## Conclusioni

Da tutte le riflessioni sviluppate, passando dalla letteratura ai casi clinici, risulta evidente la necessità che la società si attivi concretamente per assicurare il benessere dei minori, intervenendo sulla prevenzione del disagio a più livelli. «In generale, si deve sottolineare che occorre che i vari operatori psico-socio-sanitari acquisiscano una maggiore sensibilità al problema dell'abuso sessuale nell'infanzia. Una sensibilità che si traduce prioritariamente nella capacità di individuare in modo tempestivo i vari indicatori che possono far sospettare di essere in presenza di una possibile violenza sul minore. Due sono le figure soprattutto che per il loro ruolo devono essere in prima linea: il medico pediatra e l'insegnante»<sup>66</sup>.

Detto<sup>67</sup> ribadisce che in tutti i programmi di prevenzione dell'abuso devono essere tenute presenti le "quattro R":

- riconoscere l'abuso;
- resistere all'abuso;
- riferire l'abuso;
- rassicurare circa le proprie eventuali colpe rispetto all'abuso.

Prevenzione doverosa quindi, rivolta ai Servizi Sociosanitari e psico-sociale attraverso:

- programmi di sensibilizzazione,
- programmi formativo-informativi,
- progetti per la diagnosi,
- progetti per la presa in carico delle vittime,
- progetti per il sostegno alle famiglie,
- individuazione e sostegno dei casi a rischio sociale e psicopatologico,

<sup>66</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*, p. 190.

<sup>67</sup> D. DETTORE, *Il trattamento dei minori vittime di abuso sessuale*, in M. PICOZZI-M. MAGGI (a cura di), *Pedofilia. Non chiamatelo amore*, Guerini e associati, 2003, p. 148.

- individuazione nelle diverse fasce d'età dei segnali che consentano a genitori, insegnanti, pediatri (gli adulti quotidianamente vicini al bambino) di individuare le condizioni "a rischio".

Prevenzione rivolta alle famiglie:

- offrire sostegno alle situazioni vulnerabili sul piano sociale e/o psicopatologico;
- potenziare/implementare le capacità genitoriali nei casi a rischio
- psicosociale.

Prevenzione rivolta ai bambini:

È necessario attuare interventi di prevenzione primaria rivolti a potenziare le capacità autoprotettive e di resilienza. La resilienza è la «capacità di recupero psicobiologico, miscela di elementi psicologici, biologici e ambientali, che permette all'individuo di superare periodi di caos associati a periodi di *stress*, cambiando favorevolmente. È il frutto di un processo interattivo»<sup>68</sup>, è la «capacità che ha un sistema di resistere ai cambiamenti provocati dall'esterno, per sovrapporsi e superare queste crisi, approfittando del cambiamento qualitativo e mantenendo la coesione strutturale attraverso il processo di sviluppo»<sup>69</sup>, è la «capacità di riprendersi ed uscire più forti e pieni di risorse dalle avversità»<sup>70</sup>.

La resilienza è un processo attivo, non una dote innata, per questo motivo può e deve essere potenziata, a partire, ad esempio, da interventi psicosociali preventivi sui genitori, nelle prime fasi dello sviluppo interattivo del bambino e sui reciproci *pattern* di attaccamento<sup>71</sup>, sostegno alla genitorialità, attraverso *home visiting* o programmi *multicomponent*<sup>72</sup>.

Bisogna partire mettendo da parte i tabù, informando in modo chiaro i bambini su cosa è un tocco buono e un tocco cattivo, su quali siano i

<sup>68</sup> G. TAGLIAFERRO, *Conosci te stesso. Elementi di psicologia*, Armando, Roma, 2017, p. 411.

<sup>69</sup> H. CORDOBA, in G. TAGLIAFERRO, *op.cit.* p. 421.

<sup>70</sup> F. WALSH, *La resilienza familiare*, trad.it. A. Ranieri, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008, p. 54.

<sup>71</sup> F. MONTECCHI, *Abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee-guida ed indicazioni operative ad uso degli insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia*, FrancoAngeli, Milano, 2006; A. CAMPANINI, *Maltrattamento all'infanzia, problemi e strategie d'intervento*, NIS, Roma, 1995.

<sup>72</sup> ANDREWS et al., 1982.

confini del corpo e cosa si può e si deve fare, per far sì che nessuno lo violi ed insegnando al bambino a riconoscere le diverse modalità di relazione corporea con altre persone.

Far immaginare al bambino situazioni in cui potrebbe essere coinvolto in interazioni che riguardano la sfera della corporeità e dell'intimità: questo può essere utile per metterlo in guardia, senza terrorizzarlo, da situazioni potenzialmente pericolose, facendogli comprendere qual è il limite che non deve essere varcato.

È indispensabile che i bambini prendano coscienza del proprio corpo, approfondendo le differenze tra maschi e femmine e la conoscenza del modo in cui si modifica il corpo nelle varie fasi dello sviluppo.

Si deve aiutare il bambino a discriminare i pericoli, riconoscere le persone con cui si relaziona e da cui riceve attenzioni affettive, definendone l'appropriatezza delle modalità. Bisogna dunque insegnare al bambino a riconoscere le situazioni a rischio per poterle prevenire ed eventualmente essere in grado di affrontarle adeguatamente<sup>73</sup>.

È basilare insegnare ai bambini a dire di no quando sentono di essere trattati male o se coinvolti in situazioni in cui provano disagio, disorientamento o confusione, un no potrebbe metterli al riparo da tentativi di abuso. È opportuno abituare i bambini a raccontarsi, senza paura o imbarazzo, a parlare con le proprie figure di riferimento, insegnargli a chiedere aiuto. Bisogna spiegare ai più piccoli la differenza tra un segreto buono e un segreto cattivo. Gli adulti devono imparare a parlare con i bambini. È importante facilitare la comunicazione nei maschi.

Una prevenzione dell'abuso sessuale deve avvenire non solo all'interno delle mura domestiche ma anche in ambito scolastico, prevedendo un programma di educazione sessuale che aiuti i bambini a sviluppare una sessualità più consapevole e parallelamente mettendoli in guardia, senza terrorismi e tabù, sui pericoli di abuso sessuale.

È utile coordinare programmi sul rischio nelle strutture educative; sollecitare, facilitare e sostenere le occasioni di ascolto del bambino, favorire la presentazione di un modello sociale, fatto di relazioni e valori, rispettoso verso le esigenze del bambino.

È importante potenziare l'autostima.

È indispensabile potenziare l'intelligenza emotiva dei minori coinvolgendoli in prima persona, facendo loro sperimentare concretamen-

<sup>73</sup> V.L. CASTELLAZZI, *op. cit.*

te sentimenti ed emozioni, facendoli allenare a riconoscere le emozioni proprie ed altrui e a gestirle adeguatamente e funzionalmente<sup>74</sup>. Favorire nei bambini la capacità di espressione delle emozioni, sia piacevoli che spiacevoli, anche delle emozioni inerenti alla sfera della sessualità.

Tutto questo può essere fatto attraverso il gioco, la drammatizzazione, l'espressione grafica, l'uso di racconti, storie, immagini, giochi di gruppo. Una seria ed efficace prevenzione primaria dell'abuso sessuale necessita prioritariamente di una intensa educazione alle emozioni e dell'uso della dimensione emotiva all'interno delle relazioni interpersonali. Questa è una competenza innata nell'uomo, tuttavia spesso poco favorita dal contesto socio-culturale in cui il bambino cresce e vive, perciò dovrebbero essere previsti dei percorsi di educazione emotiva rivolti non solo ai bambini, ma anche alle famiglie e ai singoli. Risulta di fondamentale importanza attivare interventi precoci e terapeutici di supporto e sostegno alla genitorialità a rischio, tesi ad interrompere il ciclo intergenerazionale dell'abuso.

Viviamo in una società tanto moderna per certi versi, colta, *fashion*, all'avanguardia, super tecnologica, e terribilmente primitiva sotto altri aspetti; sostentiamo ancora l'idea che "i panni sporchi si lavano a casa propria"; portando avanti una facciata di riservatezza perpetriamo la cultura del silenzio, dell'omertà. La nostra è anche la società della prepotenza, della violenza, del più forte che schiaccia il più debole. È necessario un cambiamento socio- culturale radicale, partendo dalla prevenzione.

Abbiamo l'obbligo morale, civile, etico, umano, di tutelare i bambini, non c'è bene più prezioso, i bambini sono il germoglio della società futura! Bisogna spezzare il circuito della violenza e dell'abuso, bisogna dar voce al silenzio, educare all'emozione, alla sessualità, alla genitorialità, perché i bambini di oggi sono gli uomini di domani!

## BIBLIOGRAFIA

- AMERIO L.-GRATTAGLIANO I.-BERLINGERIO I., *In tema di abuso sessuale e violenza sui minori*, in *Jura Medica*, 2005.
- AMMANITI M., *Manuale di psicologia dell'infanzia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001.
- ANFOSSI M., *Relazioni sicure e relazioni ferite in famiglie*, in *La Famiglia - Rivista di problemi familiari*, anno XLIII, n. 247, La Scuola, Brescia, 2009.

<sup>74</sup> G. TAGLIAFERRO, *Abitare la classe*, Press Angelicum, Roma, 2022.

- ARACE A., *Scenari della genitorialità e violenza all'infanzia*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia - Rivista interdisciplinare*, FrancoAngeli, Milano, 2005. Artt. 221, 225, 398 comma 5- bis, 498 c.p.p.
- BASTIANONI P.-SIMONELLI A., *Il colloquio psicologico*, Carocci, Roma, 2008.
- BOMBI A.S.-PINTO G., *Le relazioni interpersonali del bambino. Studiare la società infantile con il disegno*, Carocci, Roma, 2000.
- BOWLBY J., *Una base sicura*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.
- BRUNER J., *La ricerca del significato*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
- CAFFO E., *Abusi e violenze all'infanzia*, Unicopli, Milano, 1982.
- CAFFO E.-CAMERINI G.B.-FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*, McGraw-Hill Companies, Milano, 2002.
- CAMPANINI A., *Maltrattamento all'infanzia, problemi e strategie d'intervento*, NIS, Roma, 1995.
- CAPRI P.-LANOTTE A., *I test proiettivi in ambito giudiziario, limiti e possibilità di utilizzo*, in *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997.
- CASTELLAZZI V.L., *Il test del disegno della famiglia*, LAS, Roma, 1996.
- CASTELLAZZI V.L., *L'abuso sessuale all'infanzia*, LAS, Roma, 2007.
- COHEN LIEBMAN M.S., *Draw and Tell: Drawings within the context of child abuse investigation*, in *The Arts of Psychotherapy*, 26 (3), 1999, pp. 185-194.
- CONTE J.-SCHUERMAN A.J., *Factors associated with an increased impact of child sexual abuse*, in *Child abuse and Neglet*, n. 11, 1997, pp. 201-211.
- CORMAN L., *Il disegno della famiglia: Test per bambini*, Boringhieri, Torino, 1970.
- CRAMER B.-PALACIO ESPANSA F., *Le psicoterapie madre-bambino*, Masson, Milano, 1994.
- CUOCCIO C.-GRATTAGLIANO I., *Abuso intrafamiliare in una "semiotica relazionale"*, in *Rivista dell'ordine degli psicologi della regione Puglia*, Collana di Psicologia Forense, 2012.
- D'AMBROSIO C., *Sono solo fantasie? L'abuso sessuale e le inascoltate verità dei bambini*, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma, 2000.
- DETTORE D., *Il trattamento dei minori vittime di abuso sessuale*, in M. PICOZZI-M. MAGGI (a cura di), *Pedofilia. Non chiamatelo amore*, Guerini e associati, 2003.
- DI BLASIO P.-VITALI R., *Sentirsi in colpa*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- DI MARIA F.-FALGARES G., *Il sesso compulsivo*, in *Psicologia Contemporanea*, n. 185, 2004.
- FALLER K.C., *Child Sexual Abuse: Intervention and Treatment Issues*, 1993, in [books.google.com](http://books.google.com).
- FALLER K.C., *Interrogare il bambino sull'abuso sessuale*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2008.
- FERGUSON D.M.-MULLEN P.E., *Abusi sessuali sui minori*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004.

- FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, UTET, Torino, 2008.
- FOTI C.-ROCCIA C., *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano, 1994.
- FOTI C., *L'ascolto dell'abuso e l'abuso dell'ascolto*, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- GOLDER C.A., *If it happens to your child it happens to you! (A parent's Help-source on Sexual Assault)*, R. & E. Publishers, Saratoga-California, 1987.
- GRATTAGLIANO I., *Voci e parole del dolore attraverso lo specchio: il contributo della psicodiagnostica nei casi di lutto e violenza*, in O. GRECO, *Sotto il Segno di Babele, Prospettive della Comunicazione e Dialogo Tra Saperi*, Marginalia, Pensa Multimedia, Lecce, 2008.
- GULOTTA G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2002.
- GULOTTA G.-PEZZATI S., *Sessualità, Diritto, Processo*, Giuffrè, Milano, 2002.
- HUSSEY D.L.-STROM G.-SINGER M.I., *Male Victims of Sexual Abuse*, in *Child and Adolescent Social Work Journal*, 1992.
- IONIO C.-PROCACCIA R., *Il disegno della famiglia nei bambini vittime di abuso sessuale: uno studio pilota*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2006, pp. 83-101.
- KEMPE C.H.-KEMPE R.S., *Le violenze sul bambino*, trad.it. E. Caffo-G.P. Guaraldi, Armando, Roma, 1980.
- KEMPE C.H.-RUTH S., *Le violenze sul bambino*, trad.it. E. Caffo-G.P. Guaraldi, Sovera Multimedia, Roma, 1989.
- KIRSCHENBAUM H.-HENDERSON L. (a cura di), *Dialoghi di Carl Rogers*, La Meridiana, Bari, 2008.
- LUCEY C.-REDER P., *Cure genitoriali e rischio di abuso*, trad.it. G. Lo Iacono, Centro Studi Erickson, Trento, 1995.
- LUPO M.-CARILLO B.-GRATTAGLIANO I., *Dall'ascolto del fanciullo nelle convenzioni internazionali, all'audizione del minore nei tribunali italiani*, vol. LXXXII, fasc. 2, Zacchia, 2009.
- MACHOVER K., *Il test del disegno della Figura Umana*, OS Giunti, Firenze, 2010.
- MOLLON P., *Liberare il Sé*, trad.it. F. Paparo-F. Forquet, Borla, Roma, 2002.
- MONTECCHI F., *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini*, FrancoAngeli, Milano, 1998.
- MONTECCHI F., *Abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee-guida ed indicazioni operative ad uso degli insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- MONTECCHI F., *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*, FrancoAngeli, Milano, 2009.
- PELLAI A., *Le parole non dette*, FrancoAngeli, Milano, 1993.
- PELLAI A., *Un'ombra sul cuore. L'abuso sessuale: un'epidemia silenziosa*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- SABBA O., *I Disturbi della fiducia di base (primaria) e l'aggressione sessuale*, in CIAPPI S.-PALMUCCI V.-TOCCAFONDI I.-SCALA P., *Aggressori sessuali*, Giuffrè, Milano, 2006.

- SHENGOLD L., *Soul Murder: the effects of child abuse and deprivation*, Yale University Press, New Haven, 1989.
- SINPIA, *Guida in tema di abuso sui minori*, Erickson, Trento, 2007.
- STALLONE V.-LISI A.-GRATTAGLIANO I., *La valutazione psicodiagnostica del minore abusato: aspetti metodologici in ambito forense*, in *Rivista dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia*, Collana di psicologia forense, 2012.
- STRONG M., *Un urlo rosso sangue*, Frassinelli, Milano, 1999.
- TAGLIAFERRO G., *Abitare la classe*, Press Angelicum, Roma, 2022.
- TAGLIAFERRO G., *Conosci te stesso. Elementi di psicologia*, Armando, Roma, 2017.
- VEGLIA F., *Riflessioni in margine alla pedofilia alla luce della teoria dell'attaccamento*, in GULOTTA G.-PEZZATI S., *Sessualità, Diritto, Processo*, Giuffrè, Milano, 2002.
- WALSH F., *La resilienza familiare*, trad.it. A. Ranieri, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.



# TUTELA DEI MINORI ED EDUCAZIONE TRA RIDUZIONISMI E PROVOCAZIONI

*Raffaele Ponticelli\**

SOMMARIO: 1. Alcune premesse: sulla questione educativa. – 2. Sulla tutela dei minori: riduzionismi spesso ricorrenti da superare. – 3. Dire che la tutela dei minori è una questione educativa cosa comporta? – 4. Alcuni strumenti: i sussidi della CEI. – 4.1. Le ferite degli abusi: il primo sussidio. – 4.2. Il secondo sussidio: buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia. – 4.3. Il terzo sussidio: la formazione iniziale in tempo di abusi. – Riassumendo.

## **1. Alcune premesse: sulla questione educativa**

A proposito dell'*educare* e della *questione educativa*, nel corso degli ultimi decenni siamo passati attraverso un vocabolario a dir poco preoccupante: si parla da tempo di *sfida*, di *emergenza* e addirittura di *catastrofe educativa*, anche a prescindere dalla pedofilia e dall'abuso, dentro e fuori i confini della Chiesa, delle famiglie e della società. Sembra quasi d'essere arrivati a un punto di non ritorno che esige un sussulto di coscienza, una *conversione*, una *riforma* ad ogni livello, da parte di tutte le componenti ed agenzie educative.

Papa Francesco più volte ha sollecitato un vero e proprio «*patto educativo globale*» tale da rimettere al centro la persona e la sua dignità, soprattutto la persona nella propria fragilità e vulnerabilità, così come simboleggiata e rappresentata dai bambini. Ciò vale a maggior ragione per la questione della pedofilia e degli abusi in genere. In tal senso il Papa ha fatto eco a quanto affermato da Gesù nel Vangelo: «Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli». Con dolente realismo, infatti, Gesù annunciava la presenza costante di scandali mettendo in guardia quanti se ne rendono responsabili (Mt 18,6-7).

\* Padre Spirituale presso il Seminario Maggiore di Capodimonte in Napoli; docente di Psicologia, PFTIM, sez. S. Tommaso d'Aquino.

## 2. Sulla tutela dei minori: riduzionismi spesso ricorrenti da superare

Parlare della tutela dei minori come questione educativa, comporta il necessario costante superamento di una serie di riduzionismi ricorrenti.

La tutela dei minori, infatti, non è un problema relativo soltanto a situazioni gravi dal punto di vista psicopatologico, da affrontare in ambito terapeutico e/o penale; nemmeno è inerente ai soli abusi sessuali e in particolare a quelli nella Chiesa, pur dovendo riconoscere che lo scandalo per la Comunità ecclesiale brucia ancora e purtroppo è proprio questo ad aver scosso le coscienze. Ciò costituisce per la Chiesa un punto di domanda molto serio e doloroso, che la questiona nel suo essere più profondo.

La tutela dei minori non è una faccenda che riguarda solo alcune persone, quelle coinvolte come protagoniste in quanto vittime o in quanto adulti abusatori.

La tutela dei minori, inoltre, non può essere affrontata, ridotta e risolta attraverso *slogan*, sia pure necessari ed importanti per manifestare una direzione di marcia: vedi le espressioni “*tolleranza zero*”, “*trasparenza*” etc. Il rischio di operazioni gattopardesche è sempre in agguato, anche nella comunità cristiana: scardinare certe mentalità che hanno giustificato silenzi, omissioni, coperture e un atteggiamento generalmente difensivista non è cosa di poco tempo e trova molte resistenze. «È cambiato qualcosa?» si chiede provocatoriamente Amedeo Cencini in un libro proprio così titolato e uscito appena due anni fa<sup>1</sup>!

La tutela dei minori non può significare soltanto proteggere i minori dall'abuso sessuale: questa è cosa necessaria, importantissima e certamente prioritaria; ma sono molteplici le forme di abuso che si commettono contro i minori, come testimonia sovente la cronaca. La tutela dei minori non sarà mai sufficiente se non si considerano seriamente l'abuso di potere e l'abuso di coscienza: quand'anche questi non hanno come esito l'abuso sessuale, fanno grande danno allo sviluppo del minore! Pensiamo, poi, alle forme di trascuratezza diffuse e persistenti che lasciano i minori nella più completa solitudine relazionale: consegnati a balie virtuali, oppure costretti ad essere terreno di battaglia dei conflitti degli adulti o, ancora, spinti a diventare complici delle

<sup>1</sup> A. CENCINI, *È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali*, EDB, Bologna, 2015.

immaturità degli adulti, manipolati magari da forme di seduzione con tanto di facciata “democratica”! Non sono affatto da sottovalutare la crescente disumanizzazione nei rapporti, la mancanza di empatia, l’ineadeguata educazione dei sentimenti... da parte degli adulti nei confronti dei minori e tra i minori stessi.

La tutela dei minori non può riguardare soltanto quegli adulti che ne hanno la diretta responsabilità, come i genitori (naturali, adottivi, affidatari...), ma dev’essere impegno di tutta la comunità, ecclesiale e civile, nelle sue diverse articolazioni. E non può essere affrontata in ordine sparso, o a compartimenti stagni, né come una mera questione emergenziale, senza direzione valoriale, senza progetto, senza uno sguardo lungimirante che riponga sempre nuovamente al centro la persona umana e la sua dignità.

Per ultimo, ma non meno importante, è necessario ricordare che la tutela dei minori non si fa inoculando un clima di sospetto indiscriminato e diffuso.

### **3. Dire che la tutela dei minori è una questione educativa cosa comporta?**

A mio avviso, significa innanzitutto ritenere necessaria, urgente, improcrastinabile una maggiore, consapevole, determinata assunzione di responsabilità da parte degli adulti, intesi sia come singole persone che come espressione di una parte importante della comunità. Il mondo degli adulti è chiamato ad essere, a sentirsi e ad agire da *comunità educante* che permette ai suoi bambini e ragazzi, come alle persone fragili, di sentire tutto l’amore, il rispetto, l’accoglienza e la tutela cui hanno diritto come persone uniche, originali, irripetibili, portatrici di mistero, sogni e progetti.

Non ci sarà tutela dei minori – e neppure degli adulti vulnerabili – a fronte di una quantità enorme di *diritti* sanciti a livello civile ed ecclesiale, fino a quando un solo adulto non osserverà in maniera puntuale, competente e integrale i propri *doveri* nei loro riguardi: in genere, ogni volta che qualcuno manca ad un proprio dovere, qualcun altro viene di fatto derubato di un proprio diritto; a maggior ragione, quando un adulto o una comunità di adulti viene meno ai propri doveri in ambito educativo, c’è un bambino, un ragazzo, o una persona vulnerabile privata del diritto a crescere, ad emergere, ad integrare potenzialità e limiti per diventare

persona pienamente in grado di vivere e realizzare i propri sogni di verità, di bellezza e di amore.

La prima scelta resta sempre quella di mettere al centro delle nostre preoccupazioni, azioni, decisioni, riforme, il minore, i suoi diritti, la sua persona, la sua dignità. È una scelta di campo.

Se si vuole veramente affrontare la tutela dei minori come questione educativa, non si può prescindere mai dai genitori e da quanti, in loro assenza o per loro incapacità, ne hanno o ne ricevono per supplenza la diretta responsabilità: questo esige di tornare sempre di più sul tema e sulla concretizzazione dell'*alleanza educativa* innanzitutto con loro, ma non solo.

Se la tutela dei minori è una questione educativa, allora è necessario tenere presente che non ci sono solo minori a rischio, ma anche i *contesti* sono a rischio! A questo proposito bisogna evidenziare «il fallimento di una rete sociale e territoriale che si muove prevalentemente in ottica di bandi e progetti e la discontinuità che ne deriva a scapito della presa in carico, del monitoraggio e dell'intervento mirato»<sup>2</sup>.

Per la comunità cristiana, poi, si tratta di riscoprire e ribadire il valore educativo di ciascuna figura pastorale, della scelta accurata e saggia di quanti operano nell'ambito della comunità stessa rivestendo ruoli educativi, in maniera esplicita e diretta o in senso lato, nella convinzione che non esista figura che con la sua presenza, il suo stile, la sua testimonianza, non abbia una valenza educativa o, ahimè, diseducativa nei confronti dei minori e/o degli adulti vulnerabili. Da questo punto di vista si è fatto ancora troppo poco circa il discernimento, la formazione e l'informazione degli operatori pastorali cui, anzitutto, va trasmessa e chiesta la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un vero e proprio *mandato educativo* che impone dei doveri di formazione iniziale e permanente, come di costante verifica, aggiornamento e, all'occorrenza, di avvicendamento. Nelle premesse per favorire delle buone prassi all'interno della comunità cristiana alcune regole sono importanti e necessarie, nel senso di atteggiamenti e comportamenti da evitare, come pure di atteggiamenti, stili e condotte da favorire in quanto vanno nella direzione giusta della *prevenzione* e dell'*adeguato accompagnamento* nella crescita.

Si tratta di farsi carico dell'aiutare i bambini a recuperare la fiducia negli adulti, evitando forme esagerate di sospetto e sfiducia che niente hanno a che fare con l'aiutare il bambino a tutelare se stesso.

<sup>2</sup> Angela Mona, esperta in questioni relative a minori a rischio.

Infine, per quanto talvolta questo sia difficile e susciti resistenze personali e collettive, è necessario farsi carico anche dell'accompagnamento di chi ha commesso gli abusi sia perché non nuoccia, sia perché recuperi – fin dove è possibile – la propria dignità e amabilità oggettiva. Un certo giustizialismo, certe forme di violenza verbale e/o fisica, di sicuro non aiutano nessuno, nemmeno le persone ferite, ad elaborare i propri percorsi di guarigione e riconciliazione.

#### 4. Alcuni strumenti: i sussidi della CEI

Vorrei, ora, sintetizzare per quanto possibile la risposta che la Chiesa italiana sta cercando di dare agli appelli del Papa: essa va esattamente nella considerazione della tutela dei minori come questione educativa, anche se la svolta è partita dalla necessità di contrastare gli abusi del clero e dare sostegno alle vittime. Difatti, negli ultimi tre anni, c'è stata un'accelerazione a partire dalle linee guida del 24 giugno 2019: a distanza di poco tempo sono stati pubblicati alcuni sussidi che si inquadrano in quella logica di formazione diffusa e capillare sul tema, indispensabile per affrontare in modo più consapevole un problema spinoso, delicato, dalle molteplici sfaccettature<sup>3</sup>. I primi due, pensati per educatori e formatori, sono rivolti anche a quanti altri sentono la necessità di interessarsi all'emergenza abusi con una nuova coscienza, «per dare origine a pratiche efficaci da applicare agli ambienti ecclesiali» ma, per linguaggio, contenuti e proposte, mi sembrano interessanti anche al di là dei confini della comunità ecclesiale.

I sussidi sono frutto della volontà di superare definitivamente il vecchio atteggiamento di difesa e per rafforzare la nuova linea della trasparenza. Per questo rispondono alla indispensabile conoscenza non superficiale del tema dell'abuso, diffusa in modo trasversale nella pastorale ordinaria come anche nella prassi pedagogica all'interno delle famiglie, delle scuole e di tutte le agenzie educative.

<sup>3</sup> I sussidi, frutto del lavoro di esperti, ma anche di verifica sul campo, sono disponibili sul sito del *Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*.

#### 4.1 *Le ferite degli abusi: il primo sussidio*

Se la tutela dei minori è una questione educativa allora è necessario attuare il più possibile un'opera informativa che favorisca la conoscenza capillare delle *ferite degli abusi*. Per educare e prevenire, per formare e aiutare i percorsi di riconciliazione e guarigione è importante rispondere a domande molto concrete: *dove accade l'abuso? Quando si verifica? Quali caratteristiche ha? E, soprattutto, quali sono le conseguenze per la vittima?*

Nel primo dei sussidi pubblicati dalla CEI vengono evidenziati gli elementi che definiscono l'abuso, la distinzione tra abusi sessuali con e senza contatto fisico, le caratteristiche del *rapporto asimmetrico*, l'isolamento della vittima e l'obbligo del silenzio, la crisi esistenziale che sconvolge la vittima (primi tre capitoli), per poi entrare nel vivo della questione ecclesiale sollecitando, sulla scorta dei molteplici interventi di Papa Francesco, il superamento di una lettura riduttiva e difensiva del problema (ultimi tre capitoli).

Una questione educativa, quella della tutela dei minori, che esige una lettura e un approccio *sistemico* – come del resto fa il Papa nella sua *Lettera al Popolo di Dio* del 20 agosto 2018 – «come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti». La tutela dei minori non avverrà mai «... quando il male è coperto e nascosto, ridimensionato o attribuito solo ad alcuni, né quando lo si ammette solo per la pressione massmediatica o se ne soffre più per l'umiliazione subita che non per il danno fatto ad altri. Per questo è importante che la Chiesa non s'interroghi solo sulla realtà di questa grave ferita inferta ai più deboli, ma pure sulle modalità con cui nel corso dei tempi lo ha vissuto e gestito, fino ai giorni nostri». Con l'obiettivo di riconoscere che «lo scandalo di pochi» è riuscito a proliferare e a rimanere a lungo «sottotraccia» «per la mediocrità di molti».

#### 4.2 *Il secondo sussidio: buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*

Questo secondo sussidio mette in evidenza le buone prassi da realizzare in parrocchia e nei luoghi comunitari, ossia quei modi di agire che sono la concreta espressione della cura e custodia dei più piccoli, valorizzando la corresponsabilità comunitaria attraverso la partecipazione e formazione degli operatori pastorali. In esso mi pare di cogliere i seguenti

elementi come importanti per sviluppare il concetto di tutela dei minori in quanto questione educativa: attivare più adeguati processi di formazione e più chiari codici di condotta per chi fosse chiamato, a vario titolo, ad esercitare nella Chiesa una qualche forma di responsabilità educativa: formatori, presbiteri, operatori pastorali, adulti in genere.

Per la Chiesa, poi, non si può prescindere dall'inquadramento evangelico della questione. Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo può favorire una rilettura non solo di quanto accaduto, ma anche l'avvio di una prassi educativa veramente rinnovata, frutto di una conversione personale e comunitaria: esso è tutto dedicato alla relazione asimmetrica di autorità, con il rischio di abuso dei grandi nei confronti dei piccoli. Le parole e il discorso di Matteo, inoltre, vanno nella direzione del prendersi cura anche del percorso del colpevole sul presupposto di un sincero pentimento e della disponibilità a sottoporsi all'*iter* civile e canonico. Tutte queste delicate questioni sono riconsegnate all'intero corpo ecclesiale.

Tornando a porre l'accento sulla formazione iniziale e permanente, va evidenziata la necessità sia della formazione di base come remota prevenzione, sia della formazione specifica per gli operatori pastorali coinvolti nell'educazione dei minori e, altresì, l'opportunità di fornire linee operative che rendano evidenti quali sono i comportamenti coerenti e incoerenti rispetto alla missione della Chiesa nonché le garanzie da offrire a chi affida i minori alla comunità cristiana perché i piccoli possano incontrare il Signore attraverso la testimonianza coerente e la cura amorevole di buoni educatori. Sono necessari un discernimento circa le figure educative, come una verifica *in itinere*...

Per la formazione di base sarà importante non solo ricordarne le dimensioni fondamentali, i presupposti necessari e i contenuti specifici, ma focalizzarsi sul tema della relazione educativa che esige competenza, fedeltà, perseveranza; che presuppone un progetto, l'acquisizione di uno stile evangelico, un alto profilo morale ed etico e lo sviluppo di abilità in campo educativo e relazionale con competenze specifiche adeguate al compito cui si è chiamati. In tante relazioni, per esempio, prevalgono l'approssimazione, la superficialità e un'inadeguata maturità affettiva, o addirittura è l'alterità a non essere rispettata, per cui il minore viene *asseruito* attraverso forme di autoreferenzialità e seduzione adottate dall'adulto che abusa della propria posizione e ruolo. Perciò un passo importante è da compiersi in direzione della consapevolezza che il compito educativo è a nome e per mandato della Chiesa: è un *servizio* e nessuno può

sentirsi padrone di alcun ruolo, ma ciascuno è chiamato a svolgerlo in uno spirito di autentica dedizione. È importante che la persona chiamata ad un compito educativo dica fin dall'inizio quale percorso sceglie per nutrire la propria formazione spirituale ed alimentare la propria interiorità. Così come è importante che chi assume il ruolo educativo sappia di farlo all'interno di una comunità educante, dove gli è chiesto di vivere la collaborazione e la corresponsabilità, quindi di lavorare in *équipe* e sapere strutturare decisioni condivise.

I contenuti della formazione di base riguardano il potere, i confini, la maturità sessuale e la trasparenza/riservatezza. Le linee operative riguardano i danni e i comportamenti da evitare, gli atteggiamenti da avere per la tutela dei minori, i criteri di discernimento e la formazione iniziale e permanente degli adulti che si impegnano nelle attività con i minori; gli ambienti; le cautele da osservare nel caso di viaggi o nell'uso dei *social*; insomma, tutta una serie di attenzioni e prassi molto concrete finalizzate a creare un ambiente di fiducia, dove la relazione educativa sia veramente orientata alla crescita.

#### 4.3 *Il terzo sussidio: la formazione iniziale in tempo di abusi*

Per affrontare in modo sempre più consapevole e approfondito lo scandalo degli abusi si impone «una certa coraggiosa revisione delle nostre prassi formative all'ordinazione presbiterale come alla consacrazione religiosa». Lo scrivono padre Amedeo Cencini – psicologo – e Stefano Lassi – psichiatra – nell'introduzione al nuovo sussidio, intitolato *La formazione iniziale in tempo di abusi*, che fornisce materiale di riflessione, piste e indirizzi, specie sul piano psicopedagogico, per la didattica e la formazione in determinate aree. «Le sfide socio-culturali dell'attuale contesto antropologico e la piaga degli abusi sessuali, di potere e di coscienza all'interno della Chiesa stessa – scrivono i due autori – ci chiedono con urgenza di ripensare soprattutto gli ambiti della formazione umana (relazionale in genere, e affettivo-sessuale in particolare) e dell'identità ministeriale, all'interno d'una concezione integrale della formazione»: una tappa importante nella definizione di quella svolta culturale, svolta di prassi e di obiettivi avviata dalla Chiesa italiana, ormai da qualche anno, per prevenire e debellare una piaga intollerabile su cui Papa Francesco ha diverse volte chiesto di non risparmiare energia.

L'aspetto più delicato tra i contenuti del sussidio riguarda, dunque, l'impegno a costruire l'identità del futuro prete o religioso, andando ol-

tre quelle forme di clericalismo e di abuso di potere e di autorità che troppo spesso in passato, magari in modo inconsapevole, rappresentavano un certo modo di intendere la figura del prete. «Per ottenere questo cambiamento e rinnovare l'identità presbiterale [...] bisogna lavorare sulla maturità della persona. Non solo quella vocazionale, ma anche quella affettiva e sessuale del celibe per il Regno».

Il nuovo sussidio ripresenta alcune nozioni fondamentali a proposito dell'affettività e della sessualità, ma anche dell'equilibrio spirituale che la persona deve raggiungere per avere padronanza di sé nel discernimento e nella fedeltà all'impegno assunto. Affrontando il tema degli abusi con i giovani in formazione, per esempio, è importantissimo puntare l'obiettivo sui danni che questi comportamenti provocano nelle vittime con conseguenze spesso indelebili. Ma anche fare chiarezza sulle differenze tra omosessualità, efebofilia e pedofilia, situazioni cui oggi la scienza guarda in modo diversificato, pur trattandosi di letture non condivise da tutti.

«Il nuovo sussidio non entra direttamente nel merito della valutazione delle vocazioni. Esistono documenti vaticani, come la *Ratio fundamentalis*, che già affrontano in modo esauriente questo tema. Riprende invece alcuni argomenti già affrontati nei primi due testi e si concentra sulla costruzione dell'identità personale e affettiva del presbitero, proprio per aiutarlo a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato in una certa figura tradizionale del prete. Il tema del clericalismo per esempio viene affrontato in profondità, andando oltre gli *slogan*; poi, sempre nell'ottica di prevenzione degli abusi, diamo molto spazio ai temi del servizio e dell'accompagnamento dei ragazzi che sono a noi affidati»<sup>4</sup>.

Dopo aver evidenziato la situazione e la necessità di una riforma nei processi e nei contenuti della formazione, il sussidio sviluppa tre unità didattico-formative. La prima riguarda l'identità, con un percorso di chiarificazione circa la "autorità" della compassione e le varie forme di clericalismo. La seconda riguarda la maturità relazionale nel celibe per il regno, affrontata in maniera alquanto approfondita sui piani affettivo, vocazionale ed emotivo per poi vagliare la maturità affettivo-sessuale, in tutte le sue specificazioni, con criteri di discernimento e di accompagnamento atti a favorire un percorso di integrazione e di integrità. La terza riguarda la realtà degli abusi, la sua natura, le sue distinzioni, i luoghi e le

<sup>4</sup> Cfr. L. MOIA, *Avvenire*, giovedì 11 marzo 2021, riportando l'intervento di S.E. Lorenzo Ghizzoni.

strutture dell'abuso, la dinamica, i segni e le modalità espressive, la psicodinamica, la psicogenesi, gli elementi per prevenire l'abuso, come anche il prendersi cura di coloro che hanno abusato, pur rivolgendo la propria attenzione soprattutto alla persona abusata e all'aiuto che le si può dare. Un ultimo capitolo riguarda il metodo e l'itinerario formativo.

## Riassumendo

La constatazione della realtà, una sua osservazione più "profonda" attraverso i rimandi che, nel bene e nel male, ci vengono consegnati dalle varie "cellule" della società (singoli, famiglie, gruppi...) e nei diversi ambienti o contesti (casa, scuola, chiesa...), la "lettura" della storia passata oltre che di quella presente, la riflessione mediata dall'opinione degli esperti in materia e illuminata dalla visione di fede... sono tutti elementi che ci obbligano a pensare alla tutela dei minori come questione educativa.

Ciò esige sforzi molteplici e capillari, quali:

- superare luoghi comuni, riduzionismi, o altre visioni superficiali della situazione;
- guardare a *tutte* le forme di abbandono e abuso possibili ed esistenti (non solo a quelle sessuali o considerate di "maggiore" gravità a partire da una scala di valori meramente personale e non oggettiva);
- coltivare un approccio *sistemico*: la tutela dei minori come questione che riguarda l'intera comunità, nel suo complesso e nelle singole persone (non solo quelle coinvolte direttamente o in quanto figure istituzionali);
- informare e formare gli adulti (in modo mirato quanti esercitano esplicite funzioni di accompagnamento, ma anche tutti gli altri, quantomeno indirettamente, attraverso l'educazione valoriale, l'educazione ai sentimenti, la riscoperta di diritti e doveri fondamentali, del significato di *dignità* e *centralità* della persona).

In questo senso, ogni agenzia educativa dovrà attivarsi sia sul piano di una propria *conversione*, interna, sia sul piano del *lavoro in rete*.

A quanti, nello specifico, si chiedono cosa abbia fatto e stia facendo la Chiesa per affrontare anzitutto dall'interno lo scandalo delle ferite

procure dai propri abusi, va incontro la pubblicazione, ad opera della Conferenza Episcopale Italiana, di tre sussidi che individuano le pratiche da attuare in ambito ecclesiale:

- definizione degli abusi in tutte le loro sfaccettature;
- disponibilità ad intraprendere gli *iter* previsti dal diritto civile e canonico;
- formazione di base, formazione permanente, verifica *in itinere* nel cammino che conduce al sacerdozio o ad altre forme di consacrazione, nonché di tutti gli operatori pastorali;
- definizione di metodi ed itinerari formativi;
- definizione di altre linee operative, quali condotte da tenere e comportamenti da evitare in determinate circostanze pratiche;
- accompagnamento di coloro che hanno abusato verso il recupero della propria dignità.

Come si può notare c'è tanto da fare; è una vera e propria sfida educativa quella che ci sta davanti. La più delicata. I ritardi sono tanti e gravi, ma la cosa importante ora è procedere speditamente, nella consapevolezza che si è imboccata la strada giusta e che lo Spirito metterà nel cuore delle donne e degli uomini di buona volontà la giusta "fretta" perché anche le ferite degli abusi diventino ferite di grazia!



# L'USO DELLA RETE: UN NUOVO SCENARIO NELLA RELAZIONE TRA ADOLESCENTI. STRUMENTI DI PREVENZIONE E TUTELA CONTRO IL *CYBERBULLISMO*

*Marina De Blasio\**

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il gruppo dei pari. – 2. Le nuove generazioni: i nativi digitali. – 3. Il *cyberbullismo*. – 4. Il disimpegno morale. – 5. Come intervenire. – 5.1. Strategie di intervento. – 6. La Normativa. – 6.1. Legge n. 71 del 29 maggio 2017. – 6.1.1. Ammonimento da parte del Questore. – 6.1.2. Ruolo della scuola nel contrasto al *cyberbullismo* nella Legge 71/17. – 6.2. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e *Cyberbullismo* del 2021 del Ministero dell'Istruzione. – Conclusione.

## **Premessa**

In questo lavoro vorrei centrare l'attenzione sui rischi della rete informatica nell'adolescenza, evidenziando come la scuola assuma un ruolo importante, direi decisivo, nell'educazione come prevenzione e tutela del minore vittima nel doloroso e preoccupante scenario del *cyberbullismo*.

Quando parliamo di adolescenza occorre ricordare che l'adolescenza costituisce una tappa del ciclo di vita che bisogna necessariamente attraversare.

È noto come il fenomeno dell'adolescenza esista da circa 100 anni nel mondo occidentale. In altre culture il passaggio da bambino ad adulto avveniva con un rito di iniziazione. Nella nostra cultura, tale fase di transizione è diventata sempre più lunga e complessa. «La preadolescenza quasi non esiste più e di conseguenza anche i comportamenti e o le azioni che la caratterizzano sono precoci».

Avviene frequentemente che i genitori possano quindi essere spaventati (*e a volte anche i docenti*) dai cambiamenti repentini che essa provoca ed è anche vero che all'adolescenza si lega il fascino del rischio e della trasgressione e che quindi possono essere messi in atto comportamenti

\* Psicologa, Sociologa, Psicoterapeuta della coppia e della famiglia, già Referente Regionale bullismo e cyberbullismo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

“pericolosi”, (*di cui non va sottovalutato l’aspetto di sfida alle regole del mondo adulto*) ma è importante sapere che è utile che la fase dell’adolescenza sia vissuta pienamente. Altrimenti, si corre il rischio che chi non ha vissuto l’adolescenza da giovane, abbia poi comportamenti adolescenziali in età adulta o matura (ma qui entriamo in un altro campo).

Occorre spiegare ai genitori, *come agli educatori e ai docenti*, che i mutamenti relazionali insorgenti in tale fase di vita sono aspetti sani non patologici. Spesso i genitori sono spaventati proprio da questi cambiamenti e li vivono come problematici. È più utile, invece, una prospettiva in cui essi sono intesi come aspetti costitutivi per giungere alla posizione adulta.

Ad esempio, mentre di norma un bambino racconta tutto ai genitori, un adolescente inizia a nascondere qualcosa, ad avere segreti per i propri genitori. Questo serve a creare un’area privata e svolge una funzione positiva nei termini della costituzione di una propria identità. Tuttavia, talvolta i genitori invece vogliono sapere tutto e vivono questa riduzione della comunicazione come un rifiuto. Ma, invece, devono rispettare questo mutamento.

È la fase della ribellione verso i genitori che serve a proteggersi, secondo Freud, dal rischio potenziale di relazione simbolicamente “incestuosa”. Il bambino ama i genitori, l’adolescente deve proteggersi da questo amore. Per farlo, la cosa più semplice è sbattere la porta. Diventa ipercritico e duro verso i genitori. I genitori sono sorpresi da questo cambiamento a cui reagiscono a volte in modo duro. (Vito, anno 2002).

Ma come cresce un’adolescente? In termini molto semplificati, possiamo dire che esistono due modelli di fondo. *Quello del sì*, ovvero quello della disciplina. L’adolescente assume un modello e prova a imitarlo, a fare ciò che gli viene detto, rispettare le consegne, cercarne l’approvazione, ecc. Modello di tipo militare molto in voga in passato. Si cresce e ci si fortifica nell’ubbidienza.

Esiste però un modello alternativo, *quello del no*, che parte invece dall’esigenza di comprendere la propria identità. Chi sono io? Se faccio quello che gli altri vogliono da me, io esisto davvero? Per scoprire chi sono devo necessariamente fare qualcosa di diverso da quello che gli altri si aspettano da me. Così realizzo la mia identità. Questo modello, dopo le spinte che sociologicamente vengono identificate con i movimenti antiautoritari del ’68, è oggi molto diffuso nel nostro paese.

A tal proposito, mi pare molto interessante la metafora che propone il terapeuta argentino Alfredo Canevaro, autore di un libro dal titolo *Quan-*

*do volano i cormorani*. Esso contiene un messaggio molto rassicurante per i genitori. (Canevaro, 2021).

Cosa c'entrano i cormorani? Questi uccelli marini attraversano nella loro crescita sempre anche una fase regressiva. Prima di spiccare il volo e allontanarsi definitivamente dal nido, pare che il giovane cormorano si blocchi, c'è un arresto delle sue capacità motorie, sembra regredire. Tuttavia, dopo questa fase normale ben osservata da zoologi, impara a volare. Mi pare una bella metafora per i genitori ansiosi.

È vero che l'adolescenza è rischiosa, mutevole e subisce il fascino della trasgressione. Non bisogna sottovalutare o banalizzare questa dimensione. Tuttavia, non serve demonizzare un arresto, una crisi ma appare più utile inquadrarla come «una tappa spesso inevitabile di un percorso di crescita». È più utile pensare che, dopo un tragitto a volte tortuoso, l'adolescente saprà trovare la sua strada.

Perché questa premessa-analisi? Perché appare necessario contestualizzare in una lettura evolutiva e sociale il comportamento aggressivo, prepotente, di sopraffazione, troppo spesso anche violento, che il minore adolescente agisce nei confronti dei pari.

## 1. Il gruppo dei pari

Con il passaggio dall'infanzia all'adolescenza diviene sempre più importante il rapporto con i pari e aumenta la spinta e l'interesse verso l'ambiente esterno insieme alla volontà di esplorare. Infatti il rapporto con i coetanei coinvolge molteplici aspetti, particolarmente importanti a quell'età, quali la propria autostima nel sentirsi apprezzati dagli altri con la conseguente valorizzazione di sé, l'aumento della sicurezza in se stessi legato al riconoscimento positivo da parte dell'esterno. Nel rapportarsi con i propri coetanei, i ragazzi provano a soddisfare bisogni e desideri impliciti. Le relazioni con il gruppo sono quindi funzionali al raggiungimento di diversi obiettivi evolutivi che in maniera sostanzialmente inconsapevole l'adolescenza pone.

Mentre il rapporto con i genitori diventa meno in primo piano, l'amicizia con i propri coetanei diventa uno dei valori fondanti attorno a cui ruotano alleanze, sfide, confronti e il gruppo rappresenta terreno e laboratorio sociale in cui sperimentarsi e mettere in atto comportamenti e modalità relazionali differenti. Inoltre, non va dimenticato quanto il con-

fronto con i coetanei sia funzionale alla ricerca di una propria definizione: l'altro restituisce un'immagine di noi e questo contribuisce alla creazione di una nuova identità per l'adolescente. In tal modo il gruppo supporta l'adolescente e la creazione della propria identità, in quanto l'altro diventa specchio in cui confrontare sia i propri limiti che i propri punti di forza.

Può capitare di sentirsi rifiutati o non ben inseriti all'interno del gruppo dei pari e quando ciò avviene è percepito dall'adolescente come uno dei suoi maggiori problemi e può divenire fonte di grande sofferenza psicologica.

## 2. Le nuove generazioni: i nativi digitali

Prima di proseguire nell'analisi delle problematiche che attengono al *cyberbullismo*, trovo interessante e utile fornire alcune indicazioni sulle nuove generazioni dirette fruitrici del *web*.

«Con i termini generazione Y, *millennial generation*, *generation next* (generazione successiva) o *net generation* (generazione della rete) si indica la generazione che, nel mondo occidentale, ha seguito la generazione X e alla quale succede la generazione Z: coloro che ne fanno parte – detti *millennial(s)* o *echo boomer(s)* – sono i nati fra gli inizi degli anni 1980 e la fine degli anni 1990. Poiché i nati del 1982 sarebbero diventati maggiorenni nel terzo millennio, si è iniziato a parlare di “generazione del millennio”» (Fonte Wikipedia).

I *millennial* sono i nati tra il 1981 e il 1996. Chi è nato dopo fa parte di un'altra generazione che è informalmente definita come generazione Z, i così detti nativi digitali, quelli cioè che sono *nati con uno smartphone in mano*.

A differenza della generazione Y, la tecnologia digitale è sempre stata presente nelle loro vite già dall'infanzia e *Internet* rappresenta una parte integrante della quotidianità dei loro genitori.

Si tratta della generazione nata orientativamente tra il 1997 e il 2012. Un adolescente che oggi ha 14 anni appartiene alla Generazione Z. I *Gen Z* sono per definizione “*multi tasking*”: sanno alternare lavoro, studio, gioco, intrattenimento tra mille distrazioni. I *Gen Z* sono nati con l'avvento dei *social network* e sono cresciuti con il *tablet* o l'*iPhone* a disposizione. E invece delle parole usano gli *emoji*. Amano *chattare*, video

chiamare. Nonostante l'elevata competenza tecnologica e digitale e l'essere molto avvezza all'uso dei *social media*, è «la generazione più esposta al rischio di *cyberbullismo* e alle “trappole” della rete». Con conseguenze negative nella sfera dell'autostima e delle relazioni interpersonali, il che procura anche un forte senso di inadeguatezza. È dunque verso questa generazione che va indirizzata tutta l'attenzione degli adulti: genitori, insegnanti, educatori, psicologi. «È nella loro fascia di età che il fenomeno del *cyberbullismo* ha assunto dimensioni preoccupanti». Il contrasto al *cyberbullismo* rappresenta una sfida globale a cui non possiamo sottrarci.

Ultima, per ora, è la generazione detta Generazione ALPHA (2012-ad oggi). Su di essa dovrà essere indirizzata in futuro l'attenzione poiché, ragazzi di questa generazione, crescono toccando di continuo schermi di vetro (*smartphone* e *tablet* dei genitori) per giocare, comunicare, imparare. Spesso sono figli unici. Con la tendenza all'egocentrismo e al bisogno di immediata gratificazione.

Non conoscono una società senza tecnologia: imparano ad usare un *tablet* o uno *smartphone* prima di camminare, prima di parlare.

### 3. Il *cyberbullismo*

«Il fenomeno del bullismo/*cyberbullismo* è caratterizzato da azioni prepotenti, violente e intimidatorie (molestie verbali, aggressioni fisiche, forme di persecuzione, etc.) e/o da comportamenti di esclusione sociale, perpetrati intenzionalmente e ripetutamente, da un singolo o da più persone, su una vittima, anche *online* (*cyberbullismo*)» ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)).

Il *cyberbullismo* è un fenomeno che si sta diffondendo sempre più tra gli adolescenti, che compiono con incoscienza delle proprie azioni atti di bullismo sul *web* ai danni quasi sempre di propri pari.

«Il bullismo informatico – o *cyberbullismo* – è una forma di maltrattamento (*to bull* in inglese significa: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire) perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su *social network*, *blog*, *email*, *sms*, ecc., quanto costituisca una rete virtuale di co-

municazioni». (Senato della Repubblica Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, *Documento conclusivo, Indagine conoscitiva su bullismo e cyber bullismo*, Roma, 2019).

È una forma di bullismo che utilizza le nuove tecnologie. L'azione di prevaricazione tramite il *web*, avviene attraverso i mezzi di comunicazione come *smartphone*, *computer*, cellulari ecc. ed è vero e proprio bullismo:

- c'è una vittima designata, che non è in grado di difendersi;
- è un'azione che, inequivocabilmente, intende procurare sofferenza o danneggiare la vittima;
- gli attacchi informatici sono persistenti, si ripetono nel tempo (settimane, mesi, anni) con determinate caratteristiche che ne accentuano la pericolosità e che lo caratterizzano:
- *anonimato del molestatore*: in realtà questo anonimato è illusorio; ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce. In ogni caso per la vittima può essere difficile risalire da sola al molestatore;
- *difficile reperibilità*: se il *cyberbullismo* avviene via *sms*, messaggiera istantanea o *chat* o in un *forum on-line* privato, sarà più difficile identificarlo e rimediargli;
- *indebolimento delle remore etiche*: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" *on line* possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice *on-line* cose che non farebbe o direbbe nella vita reale;
- *assenza di limiti spazio-temporali*: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in un contesto scolastico), il *cyberbullismo* investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal *cyberbullo*. (Fonte [it.wikipedia.org](http://it.wikipedia.org)).

#### 4. Il disimpegno morale

Una riflessione sul motivo per cui gli adolescenti si nascondono dietro l'anonimato di uno schermo, sul perché non siano perfettamente consapevoli e coscienti dell'atto di *cyberbullismo* senza cogliere le conseguenze delle azioni compiute, è necessaria al fine di comprendere fino in fondo le dinamiche sottese e come troppo spesso le *chat* di gruppo siano fonte di esclusione del gruppo e di inevitabile disagio psicologico.

L'utilizzo quotidiano della rete da parte degli adolescenti ha modificato infatti le modalità di aggressione e prevaricazione: il bullo può raggiungere la vittima in ogni momento, come ho detto può “nascondersi” dietro lo schermo (facilitando così meccanismi psicologici di *deresponsabilizzazione*) e ha un numero di spettatori potenzialmente infinito. Le ultime generazioni non conoscono un mondo prima dei *social network* e quindi, difficilmente, lo potrebbero immaginare senza. Specialmente gli adolescenti, in generale, preferiscono passare ore ed ore sui *social network* creando, il più delle volte la dipendenza e di conseguenza non hanno stimoli per fare altro<sup>1</sup>.

Alla base di questo comportamento c'è il non rendersi conto di quanto le parole indirizzate nei confronti di un altro giovane essere umano, di un coetaneo, vadano a trafiggere la loro psiche, rendendoli vittime innocenti della dis-educazione, di ragazzi che trovano “normale” o “giusto” comportarsi in questo modo. Che difatti non sono in grado di cogliere i segnali di sofferenza.

Non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni perché nella loro testa si attivano anche dei meccanismi di *disimpegno morale*, come

<sup>1</sup> Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Documento conclusivo 2019. Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo*. Nel 2018, l'85,8% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Il 72% dei ragazzi in quella stessa fascia di età naviga in *Internet* tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 al 72,0% nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono le ragazze, l'87,5% delle quali usa il cellulare quotidianamente e il 73,2% accede a *Internet* tutti i giorni (quota che sale all'84,9% se ci si concentra sulle adolescenti tra i 14 e i 17 anni). L'accesso ad *Internet* è fortemente trainato dalla diffusione degli *smartphone*. Soltanto il 27,7% dei ragazzi, infatti, usa il pc tutti i giorni e questa quota è in forte calo rispetto al 40,5 del 2014. Per quanto riguarda direttamente il *cyberbullismo*, dai dati risulta che tale fenomeno ha interessato il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a *Internet* probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad *Internet* o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite *Internet* o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi. Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o *Internet* una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni.

per esempio: «è colpa sua che si veste così», «non lo vedi come si comporta o come parla», convinzioni che alimentano le loro azioni. Questo non significa che questi ragazzi debbano essere giustificati, significa che bisogna imparare a entrare nella loro mente per comprendere la molla che li fa scattare.

I principi morali non sono gli unici motivatori della condotta: gli esseri umani agiscono anche allo scopo di massimizzare i profitti e i vantaggi personali. *Bandura (2021)* ritiene che i principi morali non siano sempre attivi nel regolare la condotta, ma vengano attivati o disattivati a seconda delle circostanze e della convenienza personale.

Il *disimpegno morale* indaga come persone altrimenti “buone” possono a volte compiere atti crudeli, attraverso il *disancoraggio da sanzioni morali*. A livello comportamentale, questo si traduce nel giustificare azioni crudeli/violente con principi sociali e morali più alti. Ad es.: terrorismo, applicazione pena di morte.

Alcuni dei meccanismi del disimpegno morale li ritroviamo nel comportamento agiti dagli adolescenti *cyberbulli* nel *web* e possono in parte spiegare la domanda iniziale:

- *Distorsione delle conseguenze* – si negano le conseguenze negative sulla vittima dell’azione aggressiva – «non è successo nulla!» («stavo scherzando», «era un gioco», etc.).
- *Deumanizzazione della vittima* – la vittima dell’azione aggressiva viene privata delle sue qualità propriamente umane e considerata al rango di una bestia che merita la punizione (razzismo, discriminazione di genere, omofobia, discriminazioni sull’aspetto fisico, sociale etc.).

I bulli inoltre percepiscono le vittime in modo diverso da come percepiscono i loro compagni (Perry, Williarde Perry, 1990).

*Chattare* con tutti, parlare di chiunque con i numerosissimi contatti che non sono solo gli amici del gruppo ristretto e che spessissimo non si conoscono, rappresenta per l’adolescente il superamento della paura di essere invisibile agli altri. Se “posto” qualcosa che mi fa notare, vengo visto, dunque esisto per gli altri.

L’uso distorto delle nuove tecnologie di comunicazione ha contribuito alla nascita e diffusione del fenomeno dei linguaggi d’odio che si diffondono tra i giovani; il tema sull’*hate-speech* ne è l’esempio lampante e purtroppo dilagante. Il *web* amplifica le dinamiche psicologiche e sociali

le dinamiche sociali anche spontanee, replicandone regole e distorsioni ed è dalle distorsioni che nascono le *cyber* molestie, con conseguenze che variano in funzione della interazione con altri fattori di rischio o di protezione. Si sono rilevate nelle vittime: ansia sociale, suicidio, sintomi psicosomatici, disturbi del sonno, di concentrazione, scarsa tolleranza allo stress, disturbi fisici.

## 5. Come intervenire

Si possono individuare due grosse linee di prevenzione ed intervento:

- 1) sulla persona e sul gruppo dei pari di tipo sistemico (educazione- formazione compito a cui è chiamata la scuola come agenzia educativa ma anche e soprattutto la famiglia che non può *delegare* i propri compiti educativi).
- 2) e dalle indicazioni che ci vengono fornite dalle recenti norme a tutela del minore vittimizzato, che hanno anche intenti di rieducazione del bullo oltre che di protezione della vittima.

### 5.1 Strategie di intervento

A livello di comunità;  
a livello di scuola;  
a livello di classe;  
a livello del singolo ragazzo-con le famiglie.

Gli interventi a livello di scuola possono essere declinati nelle seguenti azioni:

- intervenire a livello di atmosfera morale;
- modificare in positivo il senso di comunità;
- attivare una rete di supporti tra studenti insegnanti;
- porre attenzione alla dimensione morale del processo educativo;
- migliorare la disciplina nella scuola.

Ma gli interventi sicuramente più incisivi sono quelli messi in atto a livello di classe: il Curriculare, l'educazione emotiva e morale, il learning to care, l'educazione morale, l'alfabetizzazione morale.

E non deve mancare un lavoro sulle *life skills*:

- Autoconsapevolezza;
- Competenza emotiva;
- Gestione stress;
- Senso critico;
- *Decision making*;
- *Problem solving*;
- Creatività;
- Comunicazione efficace.

E certamente il *lavoro cooperativo* che in questi anni ha visto il successo delle *peer education* e del forte valore del supporto e della mediazione fra pari. Gli interventi in classe sono auspicabili in percorsi sulle emozioni, anche attraverso attività tese a sviluppare la consapevolezza e acquisire conoscenze circa il problema. Partendo anche dalla condivisione delle regole.

Invece, gli interventi individuali con i *bulli* devono partire:

- a) da una ferma condanna dei comportamenti di bullismo e
- b) da colloqui individuali.

Gli interventi con le *vittime* porranno massima attenzione:

- a) all'ascolto,
- b) al *training* di assertività e abilità sociali,
- c) all'attività per migliorare l'autostima e l'assertività.

A tal fine, la tutela di bambini ed adolescenti deve essere assicurata da tutti gli attori appartenenti ai diversi settori professionali e istituzionali, attraverso interventi adeguati, efficaci e tempestivi, che permettano di affiancare all'azione giudiziaria e repressiva, azioni di prevenzione, protezione e supporto alle vittime: la tutela, prima di essere riparativa o giudiziaria, deve essere affrontata a livello educativo, poiché soltanto in tal modo è possibile approntare una reale e globale rete di protezione per i minori, dagli altri ma anche da se stessi. Le misure di prevenzione primaria hanno infatti un ruolo essenziale nella lotta contro la violenza, l'abuso, il bullismo: occorre educare al rispetto di se stessi per rispettare l'altro, educare a gestire le conflittualità prima che degenerino in violenza, educare a riconoscere l'inizio di un comportamento persecutorio o irrispettoso ed a segnalarlo. In tale prospettiva, un ruolo centrale è certamente svolto dalle figure educative di riferimento e dai minori stessi.

La prima vera prevenzione passa anche dalla sensibilizzazione, per i ragazzi dovrebbe comportare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, dal comprendere davvero cosa significano. Nella società odierna, facciamo poca attenzione alle emozioni ed alla capacità di descriverle, ancora meno alla loro comprensione. Le esperienze emotive che spesso non consideriamo o non conosciamo però sono alla base dell'umore, dell'attività cerebrale e dei segnali espressivi, dei comportamenti (educazione ai sentimenti e all'affettività). Se riuscissimo a comprendere meglio tale ambito emozionale, certamente si otterrebbe un miglioramento nel nostro modo di porci nei confronti dell'altro, con un aumento dell'empatia.

Altra considerazione importante riguarda la necessità di una maggiore consapevolezza del ruolo educativo (o diseducativo) svolto dai *media*, dai *social* ed alle specificità con cui utilizzarli. Ciò comporta anche la chiarezza consapevole delle conseguenze a tutti i livelli (dallo psicologico al fisiologico ma anche quelle sul piano giuridico) concernenti non solo i ragazzi ma anche i genitori.

## 6. La Normativa

### 6.1. Legge n. 71 del 29 maggio 2017

La novità normativa più rilevante in materia è costituita dall'introduzione della legge n. 71 del 29 maggio 2017, con la quale il legislatore, per la prima volta, ha regolamentato in maniera specifica il *cyberbullismo*. *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che definisce il *cyberbullismo* «*cyberbullismo: con questa espressione si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*».

Obiettivi della legge:

- il provvedimento intende contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni;
- con azioni a carattere preventivo;
- con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Tra le assolute novità è introdotto l'*Oscuramento del web*: la vittima di *cyberbullismo*, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della *Privacy* che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

#### 6.1.1. *Ammonimento da parte del Questore*

È stata estesa al *cyberbullismo* la procedura di ammonimento prevista in materia di *stalking*. In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia trattamento illecito di dati personali commessi mediante *internet* da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

Il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

#### 6.1.2. *Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo nella Legge 71/17*

In ogni istituto tra i professori deve essere individuato un *referente* per le iniziative contro il bullismo e il *cyberbullismo*. La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del *cyberbullismo* messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell'articolo 4 comma 3 della legge. Il *referente*,

ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle *Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio*. Il docente referente, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

## 6.2 *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo del 2021 del Ministero dell'Istruzione*

Le Linee di Orientamento ribadiscono con forza che il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

Le linee del Ministero dell'Istruzione, intendono fornire ai dirigenti, ai docenti ed agli operatori scolastici strumenti per comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni del *bullismo* e del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni e possono essere un agevole strumento per affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile, anche con la realizzazione di *programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet*. In linea con le politiche d'intervento, si situa il Progetto *Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano*, co-finanziato dalla Commissione Europea che opera su diversi profili, quali la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di *Internet* (rivolti a bambini e ad adolescenti, genitori, insegnanti ed educatori).

I punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 sono:

- a) l'istituzione di Gruppi di Lavoro (*Team Antibullismo e Team per l'Emergenza*) a livello scolastico che potranno essere costituiti da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato. All'occorrenza i *teams* potranno essere integrati da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
- b) indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in "*prioritarie*" e "*consigliate*";
- c) Individuazione di protocolli d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza.

Inoltre, laddove fosse necessario individuare nella scuola *un secondo docente referente del bullismo e cyberbullismo*, questi potrà iscriversi ai corsi di formazione della Piattaforma ELISA – *E-learning* sulle Strategie Anti bullismo, per coadiuvare il docente referente nella individuazione dei casi, facilitare la comunicazione e la trasmissione di informazioni all'interno della comunità educante.

Questi punti accennati vengono ben declinati nelle azioni che la scuola può e deve mettere in atto. Ma sappiamo bene quanto possa essere difficile, complesso e articolato la costituzione di gruppi di lavoro a fronte di una emergenza che impone sicuramente la formazione dei docenti con competenze anche tecniche e il lavoro di squadra e di collaborazione in special modo con le famiglie.

## Conclusione

La scuola svolge un ruolo importantissimo e determinante nella prevenzione e nella lotta al *cyberbullismo* per:

- promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie;
- adottare una politica che sviluppi nei giovani un uso consapevole e responsabile di *Internet* e del cellulare;
- creare un *team* di docenti e alunni in grado di accogliere e sostenere le richieste di aiuto attraverso la formazione docenti e l'azione del gruppo di *peer educator*.

Sviluppare quindi, nei giovani, la consapevolezza dell'impatto e delle conseguenze che a livello emotivo possono avere gli atti di *cyberbullismo*, è un obiettivo raggiungibile con il supporto delle altre agenzie educative in un'azione sinergica di tutte le Istituzioni del territorio.

La scuola dunque come contesto privilegiato di *prevenzione e tutela*, come luogo ideale dove intraprendere azioni di prevenzione e contrasto dei comportamenti a danno dei minori.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Dalla violenza sui minori alla violenza alla violenza dei minori: cause ed effetti del bullismo* in *Minori giustizia*, n. 4, FrancoAngeli, Milano, 2007.

- AA.VV., *Atteggiamenti verso il fenomeno del bullismo nella scuola e sue correlazioni con il contesto ambientale, clima di classe, cultura della legalità e rendimento scolastico*. Indagine Conoscitiva in Campania, Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli, Napoli, 2009.
- AQUILAR S.-ALICANDRO P.-BACCHINI D.-DE ANGELIS G.-DE BLASIO M.-ESPOSITO C.-MIRANDA M.C.-VALENTINA R., *Prevenire e contrastare il bullismo. L'esperienza del Progetto Peer Help in Campania*, in *Psicologia dell'Educazione*, n. 2, 2019, pp. 65-86.
- BACCHINI D., *Il bullismo a scuola*, Dipartimento di Psicologia Seconda Università di Napoli, Napoli, 2011.
- BANDURA A., *Il disimpegno morale*, trad.it. R. Mazzeo, Erikson, Trento, 2017.
- BUCCOLIERO E., *Tutto normale, bulli, vittime, spettatori*, La Meridiana, Molfetta (BA), 2007.
- CANEVARO A., *Quando volano i cormorani*, Luigi Guerriero Editore, Napoli, 2021.
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Documento conclusivo, Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo*, Senato della Repubblica-Camera dei Deputati, Roma, 2019.
- DE BLASIO M.-FRANZESE L.-ZAMBOLI F., *Dossier Bullismo, cyberbullismo e web.USR Campania - Le prospettive per le nuove emergenze educative*, in *Tutto Scuola*, n. 583, 2018.
- FRANCINI G.-VITO A., *Terapia familiare con famiglie adottive: Quando il paziente designato è un adolescente adottato*, in *Terapia Familiare*, n. 70, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- GUADAGNINI G., *Bullismo e cybermolestie nell'adolescenza*, in *AIAF - Rivista trimestrale*, fasc. 1, 2020.
- ISTAT, *Allegato statistico. Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza*, Roma, 2019.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*, Roma.
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*, Roma, 2021.
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, *Percorso di promozione e sensibilizzazione. La scuola come luogo di prevenzione e tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai fenomeni della violenza, del bullismo e cyberbullismo, dell'abuso e sfruttamento sessuale*, Seminario di promozione e sensibilizzazione, Roma, 2017.
- MORIN E., *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, trad.it. S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
- OLIVERIO FERRARIS A., *Piccoli bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli*, Rizzoli, Milano, 2017.

- PONZI A.-MENESINI E., *Conformismo e autonomia: la funzione del gruppo dei pari nell'adolescenza*, 1988, in [www.rivistapsicologianalitica.it](http://www.rivistapsicologianalitica.it).
- ROMANO M.R., *Il cyberbullismo tra ambienti tecnologici e questioni socioculturali. Percorsi interpretativi e soluzioni operative*, in *Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*, n. 1, 2020.
- SCABINI E.-CIGOLI V., *Il familiare. Legami, transizioni e simboli*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
- SCIALPI G., *Dal Web agli schemi al testo: come apprende la Generazione Z*, 2019, in [www.orizzontiscuola.it](http://www.orizzontiscuola.it).
- VITO A., *Il vissuto psicologico del bambino durante la separazione*, in P. DE GIORGIO (a cura di), *Il Pediatra e il Bambino Maltrattato e/o Abusato*, Fondazione Pfizer, Roma, 2004.
- WALSH F. (a cura di), *Stili di funzionamento familiari*, FrancoAngeli, Milano, 1988.
- WHITAKER C.A., *Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia*, trad.it. W. Trasarti Sponti, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1990.
- Gli adolescenti e il gruppo dei pari*, 2019, in [www.psicologia-adolescenza.it](http://www.psicologia-adolescenza.it).
- La Generazione Z*, in *Vocabolario Treccani*, 2020, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it).
- Penale – Il cyber bullismo ai tempi del coronavirus*, 2020, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).
- Prevenire il cyber bullismo*, UNICEF Italia Pubblicazioni, 2021, in [www.unicef.it/pubblicazioni](http://www.unicef.it/pubblicazioni).
- Relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, 2018-2019, in [www.minori.gov.it](http://www.minori.gov.it).
- Da "nativi digitali" a "consapevoli digitali". Il ruolo della scuola*, 2018, in [www.agendadigitale.eu](http://www.agendadigitale.eu).
- [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)
- [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it)
- [www.noisiamopari.it](http://www.noisiamopari.it)

Finito di stampare nel mese di novembre 2022  
da *Arti Grafiche Licenziato* – Napoli



**Antonio Foderaro**, sacerdote, Professore ordinario di Diritto canonico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Sez. S. Tommaso d'Aquino in Napoli e Moderatore del Dipartimento di Diritto Canonico presso la stessa istituzione accademica. È stato Direttore dell'I.S.S.R. “Mons. V. Zoccali” di Reggio Calabria e Prefetto degli Studi del Seminario Arcivescovile Pio XI della stessa città. Ha insegnato presso la Scuola delle Professioni legali dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro, presso il DARTE dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e presso il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli. Direttore del master di I livello in “La Tutela del Minore: Diritti, Protezione, Benessere e Responsabilità” promosso dall'Università Giustino Fortunato. Incaricato del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova. Giudice presso il Tribunale Metropolitano Napoletano e di Appello. È coordinatore e membro di progetti di ricerca e ha al suo attivo numerose pubblicazioni in ambito giuridico-teologico e sociale.

**Paolo Palumbo**, Professore straordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento, dove insegna anche Psicologia forense canonica e coordina i Laboratori accademici sulla Shoah e sui Processi della migrazione e dell'inclusione. Delegato del Rettore alle attività di orientamento, *placement* e *public engagement*. Vicario della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento dove insegna Diritto pubblico interculturale. Docente di Diritto canonico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – Sez. S. Tommaso d'Aquino di Napoli e presso l'I.S.S.R. “San Giuseppe Moscati” di Benevento, di cui è anche Segretario generale. Direttore del master di I livello in “La Tutela del Minore: Diritti, Protezione, Benessere e Responsabilità”, promosso dall'Università Giustino Fortunato. Direttore del Centro studi e ricerca per il dialogo tra le religioni e le culture - Di.R.C. con sede in Benevento. Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello. È coordinatore e membro di progetti di ricerca e autore di numerose pubblicazioni, anche di carattere internazionale.



ISBN 979-12-5976-458-4



9 791259 764584

euro 24,00